

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)
Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM)

Corso di Dottorato di Ricerca in

ECONOMIA e TERRITORIO

Ciclo XXVIII°

IL MICROCREDITO IN ITALIA. Analisi del nuovo quadro normativo e possibili applicazioni per uno sviluppo rurale inclusivo

Economia ed Estimo Rurale (AGR/01)

Tesi di dottorato del:

Dott. Davide D'Angelo

Coordinatore del corso

Prof. Alessandro Sorrentino

Firma ……..

Tutore

Prof. Saverio Senni

Firma ……

Co-tutore

Prof. Silvio Franco

Firma ……

22 Giugno 2016

INDICE

Introduzione ..... pp. 01-13;

Presentazione della tesi ..... *p. 01;*

Un mondo in transizione ..... *p. 06;*

I° Capitolo: Il microcredito in generale ..... pp. 14-27;

Definizione di Microcredito ..... *p. 14;*

Microfinanza e microcredito ..... *p. 15;*

Un concetto multiforme ..... *p. 17;*

Quadro recente ..... *p. 20;*

II° Capitolo: La cornice comunitaria ..... pp. 28-78;

Inquadramento della disciplina sugli enti creditizi ..... *p. 28;*

Un lungo percorso ..... *p. 30;*

Microfinanza, microcredito e supporto comunitario ..... *p. 37;*

Codice di Condotta ..... *p. 46;*

La nuova programmazione comunitaria 2014-2020 ..... *p. 50;*

Un tassello in un mosaico comunitario più vasto ..... *p. 55;*

Il ruolo degli strumenti finanziari ..... *p. 63;*

Ultimi sviluppi ..... *p. 75;*

III° Capitolo: Quadro istituzionale italiano ..... pp. 79-149;

La legislazione italiana in materia ..... *p. 79;*

Il microcredito "all'impresa" ..... *p. 82;*

Il microcredito "sociale o di solidarietà" ..... *p. 92;*

Chi può erogare microcredito? ..... *p. 97;*

Operatori "non bancari" di microcredito ..... *p. 99;*

Ulteriore deroga per il solo microcredito sociale ..... *p. 102;*

Operatori di finanza mutualistica e solidale ..... *p. 106;*

Informazioni e trasparenza verso i beneficiari di microcredito ..... *p. 114;*

Ricorso a garanzie e livello d'indebitamento: limiti ..... *p. 117;*

Microcredito e fondi di garanzia ..... *p. 119;*

Il supporto alle PMI per agevolarne l'accesso al credito ..... *p. 130;*

Supervisione degli operatori non bancari di microcredito ..... *p. 141;*

L'Ente nazionale per il microcredito ..... *p. 145;*

IV° Capitolo: Quadro del microcredito in Italia ……. pp. 150-180;

Il microcredito in numeri in Italia …… p. 150;

Modelli territoriali di microcredito in Italia …… p. 156;

Iniziative regionali di microcredito …… p. 159;

Il microcredito promosso dalla Regione Lazio …… p. 165;

Vincoli all'accesso al microcredito e prospettive future …… p. 173;

V° Capitolo: Riflessioni socioeconomiche ……. pp. 181-213;

Microcredito ed esclusione finanziaria …… p. 181;

Asimmetrie informative e ruolo delle garanzie …… p. 183;

Garanzie e tassi di interesse …… p. 189;

Sostenibilità operativa e sostenibilità finanziaria ……p. 195;

Il microcredito in un contesto di sviluppo maturo ……p. 201;

Un'analisi fra contesti diversi: Qredits nei Paesi Bassi …… p. 206;

VI° Capitolo: Sviluppo agricolo e rurale ……. pp. 214-236;

Politiche di sviluppo rurale ed accesso al credito …… p. 214;

Accesso al credito e supporto agli investimenti …… p. 219;

Supporto agli investimenti e microcredito …… p. 228;

Microcredito in ambito agricolo e rurale …… p. 232;

VII° Capitolo: Indagine sull'agricoltura sociale ……. pp. 237-294;

L'agricoltura sociale in Italia …… p. 237;

Un quadro in mutamento …… p. 241;

Agricoltura sociale e microcredito …… p. 250;

Obiettivi e metodologia dell'indagine …… p. 254;

Riscontri ottenuti …… p. 259;

Caratteristiche del campione …… p. 260;

Analisi sui ricavi …… p. 265;

Pratiche di agricoltura sociale …… p. 268;

Ulteriori considerazioni …… p. 271;

Conoscenza ed uso effettivi del microcredito …… p. 280;

Un'esplorazione tramite cluster analysis …… p. 284;

Conclusioni …… pp. 295-307;

Abstract ..... pp. 308-310;

Sintesi ..... pp. 311-318;

Bibliografia ..... pp. 1-19;

Sitografia ..... pp. 20-36;

Allegati ..... pp. 37-50;

A) Qredits: Report of the interview p.37;

B) Questionario "Agricoltura sociale ed accesso al credito" ..... p. 41;

Tabelle

Tabella 1, p. 20; *Tabella 2, p. 97*; *Tabella 3, p. 171*; *Tabella 4, p. 176*; *Tabella 5, p. 176*; *Tabella 6, p. 177*; *Tabella 7, p. 177*; *Tabella 8, p. 178*; *Tabella 9, p. 178*; *Tabella 10, p. 179*; *Tabella 11, p. 183*; *Tabella 12, p. 259*; *Tabella 13, p. 259*; *Tabella 14, p. 260*; *Tabella 15, p. 260*; *Tabella 16, p. 264*; *Tabella 17, p. 264*; *Tabella 18, p. 265*; *Tabella 19, p. 266*; *Tabella 20, p. 267*; *Tabella 21, p. 269*; *Tabella 22, p. 278*; *Tabella 23, p. 279*; *Tabella 24, p. 280*; *Tabella 25, p. 281*; *Tabella 26, p. 285*; *Tabella 27, p. 285*; *Tabella 28, p. 286*; *Tabella 29, p. 287*; *Tabella 30, p. 287*; *Tabella 31, p. 288*; *Tabella 32, p. 288*; *Tabella 33, p. 289*; *Tabella 34, p. 289*; *Tabella 35, p. 292*; *Tabella 36, p. 292*; *Tabella 37, p. 293*.

Figure

Figura 1, p. 261; *Figura 2, p. 262*; *Figura 3, p. 262*; *Figura 4, p. 263*, *Figura 5, p. 268*; *Figura 6, p. 270*; *Figura 7, p. 271*; *Figura 8, p. 272*, *Figura 9, p. 272*; *Figura 10, p. 273*; *Figura 11, p. 274*; *Figura 12, p. 275*; *Figura 13, p. 276*, *Figura 14, p. 277*; *Figura 15, p. 277*; *Figura 16, p. 281*, *Figura 17, p. 282*.

Dedica

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

[art. 34 della Costituzione Italiana]

Il dottorato chiude una lunga fase della mia vita.
È stato un percorso lungo, bello, stimolante e difficile.
In tutto questo, studiare è stata forse la cosa più facile.
Ringrazio prima di tutto chi mi ha permesso di arrivare fin qua: spero di ripagare l'investimento fatto nel corso della mia vita e della mia carriera lavorativa. Ne è comunque valsa la pena.
Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino,
e anche chi mi è stato un po' meno vicino.
Tutto ciò che ho vissuto mi ha arricchito ed ha reso possibile il raggiungimento di questo traguardo.

< Non, rien de rien.
Non, je ne regrette rien>

[Edith Piaf, *Non, je ne regrette rien*, 1960]

<La povertà non è privazione, è isolamento>

[Malcolm Gladwell]

<La povertà è la peggiore forma di violenza>

[Gandhi]

<A volte è difficile fare la scelta giusta perché
o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame>

[Totò]

<Un uomo è povero non già quando non ha niente,
ma quando non lavora>

[Charles-Louis de Montesquieu]

<Per ogni talento stimolato dalla povertà
ne sono stati rovinati almeno un centinaio>

[John Gardner]

<Quaggiù la povertà è vergogna che nessun merito lava; è delitto
non punito dalle leggi, ma perseguitato più crudelmente dal mondo>

[Ugo Foscolo]

<Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di giustizia>

[Nelson Mandela]

<Un uomo non può pensare bene, amare bene, dormire bene,
se non ha mangiato bene>

[Virginia Woolf]

<La povertà non deve appartenere alla società civile.
Il suo posto è in un museo. Ecco dove deve stare>

[Muhammad Yunus]

INTRODUZIONE

Presentazione della tesi, p. 01; *Un mondo in transizione, p. 06*.

Presentazione della tesi

Il microcredito (Mc) consiste sinteticamente in piccoli prestiti erogati a beneficiari senza garanzie patrimoniali, è uno strumento tarato su specifici target e mira ad agevolare l'accesso al credito, sia per poter soddisfare bisogni primari dell'individuo sia per promuovere la nascita di nuovi business e nuove attività produttive.

Il microcredito, come si vedrà, è uno strumento sorto e consolidatosi negli ultimi quarant'anni nei paesi in via di sviluppo (PvS) e che, complici i grandi cambiamenti in atto nelle società occidentali, anche in seguito agli ultimi anni di difficoltà socioeconomiche, sta prendendo progressivamente piede in Europa. Se da almeno un decennio l'*Unione europea* sta predisponendo passo dopo passo schemi e strumenti sempre più raffinati di supporto al microcredito, analogamente in Italia vi è stato nel corso degli ultimi cinque anni un processo di crescente attenzione verso il Mc e gli strumenti in suo sostegno, iniziato nel 2010 con la promulgazione di una legge nazionale di settore rimasta per lungo tempo non esecutiva. Tra 2014 e 2015 la pubblicazione dei vari decreti attuativi da un lato ha reso la disciplina italiana operativa, mutando radicalmente il preesistente quadro normativo di settore e dando finalmente contorni precisi a ciò che è e a ciò che non è microcredito, dall'altro ha fatto sì che anche in ambito nazionale si delineassero nuovi strumenti a sostegno del Mc.

La presente tesi di dottorato si focalizza proprio sull'analisi del microcredito in Italia, alla luce dei grandi cambiamenti in atto promossi dalle recente disciplina entrata in vigore.

Il principale quesito di ricerca cui la tesi vuole rispondere concerne il ruolo che il microcredito può avere in Italia.

Tuttavia, alla luce di quanto esposto, per poter far ciò è prima necessario colmare un *gap of knowledge* riguardante il delineare quali siano i tratti essenziali del microcredito in Italia, alla luce della nuova disciplina in vigore e degli strumenti a supporto messi in atto a livello sia nazionale sia comunitario.

L'opera è strutturata in capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi. Oltre alla presente introduzione, che descrive struttura e contenuto della tesi, e ad una prima breve trattazione per illustrare sinteticamente in generale cosa sia il microcredito e quanto esso sia diffuso nel mondo, concettualmente l'opera si può suddividere in tre parti.

La prima parte tratta in profondità la disciplina e gli strumenti di sostegno al Mc, prima in ambito comunitario e poi in ambito nazionale: i due livelli, infatti, sono strettamente integrati fra loro. Il lavoro svolto è fin qui sostanzialmente bibliografico. Si mostra così come il microcredito sia uno strumento assai specifico, con caratteristiche e meccanismi ben definiti e con dei target di destinatari che devono rispettare precisi parametri, il quale gode di un sistema di supporto pubblico a vari livelli e si inserisce all'interno di una più ampia strategia di supporto all'accesso ai finanziamenti, alla creazione di lavoro ed alla nascita di nuove attività economiche. Il *gap of knowledge* da colmare consiste nel tracciare i tratti essenziali del Mc così come è stato delineato dalle normative comunitaria e italiana nel loro insieme.

La seconda parte della tesi, partendo da una fotografia dell'attuale diffusione e rilevanza dell'attività microcreditizia in Italia, si concentra su tutta una serie di considerazioni basate sulle analisi portate avanti nella prima parte dell'opera. Queste riflessioni, di natura socioeconomica, concernono i meccanismi di funzionamento e le possibili applicazioni del microcredito. Tali analisi socioeconomiche, complementari alle precedenti di natura prevalentemente giuridica, consentono di dare una prima risposta al quesito di ricerca primario sul possibile ruolo del Mc all'interno del contesto nazionale.

In questa seconda parte della tesi il lavoro è sempre prettamente bibliografico, ma vi sono anche delle elaborazioni su dati raccolti via *desk*, nello specifico estratti dal database AIDA[1], che si basa sulle informazioni provenienti dalle varie camere di commercio italiane. Servendosi dei dati contenuti in AIDA si è cercato di analizzare, anche se solo su una specifica sottopopolazione di imprese per cui i dati necessari erano disponibili, l'effetto che i vincoli posti dai recenti requisiti normativi hanno nel selezionare e nel restringere la platea dei potenziali beneficiari di Mc.

Questa seconda parte si conclude con un capitolo specifico che tratta delle possibili applicazioni del microcredito in ambito agricolo e rurale e delle relative opportunità e problematiche: infatti, in coerenza sia col percorso di dottorato dello scrivente, che ha con costanza toccato temi e argomenti legati allo sviluppo rurale, sia con l'oggetto di trattazione stesso, poiché come si mostrerà a breve il Mc in origine nasce e si sviluppa proprio in contesti agricoli e rurali caratterizzati da diffusa povertà, nell'analizzare le possibili applicazioni del Mc si è voluto privilegiare e dare particolare spazio a quelle legate al comparto agricolo e a politiche di sviluppo rurale.

Per lo stesso motivo, in vari punti lungo i capitoli ed i paragrafi della tesi sono disseminati di volta in volta brevi focus centrati su questioni inerenti le specificità dell'utilizzo del Mc in contesti agricoli e rurali. Si può quindi individuare un sottoquesito cui si prova a dar risposta, cioè quali siano le specificità, in termini sia di implementazione che di opportunità, legate al microcredito come strumento di sviluppo nel comparto agricolo od in aree prettamente rurali, all'interno del contesto italiano.

[1] Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), [vedasi in sitografia].
In dettaglio, tramite agenzie specializzate, le informazioni economico-finanziarie contenute nei bilanci ufficiali depositati presso le camere di commercio italiane vengono acquisite e rielaborate, per essere poi inserite in AIDA. AIDA racchiude i dati delle società cooperative e delle società di capitali italiane, ma non società di persone (se non in minima parte).

Successivamente, vi è una terza parte empirica dell'opera basata su un caso studio centrato sull'agricoltura sociale (As), al fine di comprendere se il microcredito possa essere un volano di sviluppo per l'As in Italia. La scelta di un caso studio così specifico è dovuta a vari elementi: all'interno dei ben più ampi temi dello sviluppo rurale e dell'agricoltura multifunzionale, l'agricoltura sociale è un argomento di ricerca che è stato ricorrente nel percorso di dottorato dello scrivente; inoltre, attività microcreditizia e pratiche di agricoltura sociale sono entrambi settori innovativi, denotati da una forte attenzione alle ricadute sociali dell'operato dei propri attori e caratterizzati da una normativa nazionale di riferimento molto recente. Come si vedrà più avanti, vari fattori fanno ipotizzare che il microcredito possa essere un canale di finanziamento particolarmente idoneo per una fascia rilevante di realtà che praticano agricoltura sociale in Italia e per supportare una probabile espansione del settore dovuta alla succitata introduzione di una disciplina di riferimento.

Si è quindi cercato di ottenere dei riscontri empirici a riguardo: a tal fine è stato costruito un database contenente circa quattrocento realtà di agricoltura sociale sparse per l'Italia ed è stata pianificata un'indagine di respiro nazionale per somministrare a quest'ultime un questionario *ad hoc* tramite tecnica CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*)[2]. L'indagine si focalizza sulla struttura e le caratteristiche sia operative sia economico-finanziarie delle realtà (aziende, cooperative, organizzazioni, etc.) che hanno risposto, elaborando i dati raccolti per svolgere opportune considerazioni. Lo scopo è comprendere se, date le caratteristiche delle realtà che praticano agricoltura sociale in Italia, il microcredito possa essere un possibile volano di sviluppo per il settore sul territorio nazionale costituendo almeno per una rilevante parte di esse uno strumento idoneo a soddisfarne i bisogni finanziari.

[2] Per approfondimenti a riguardo, fra i molti testi disponibili, si suggerisce: Franco S. (2011).

Al termine del lavoro, vengono presentate le conclusioni, quindi seguono un breve *abstract* in inglese, la bibliografia e la sitografia. I riferimenti considerati sono di molteplice natura (volumi, libri, riviste, articoli, scritti e siti web di vario genere) ed affrontano gli argomenti trattati da angolazioni e prospettive differenti; si sottolinea come ogni qualvolta sia stata trovata una fonte in formato digitale ne è stata indicata la relativa URL.

Si fa presente che lungo la tesi, pur mantenendo costantemente lo sguardo sulla realtà italiana nel suo complesso, vi sono talora alcuni focus su ciò che accade nel Lazio. A volte si è dedicata particolare attenzione a dinamiche e realtà concrete presenti in tale regione, che per ragioni di prossimità spesso sono direttamente conosciute dallo scrivente, poiché ritenute interessanti ed utili in generale al lettore per meglio comprendere lo specifico aspetto di volta in volta trattato.

L'autore si augura che la presente tesi possa avere, oltre a finalità scientifiche, delle applicazioni pratiche, fungendo da utile ausilio per coloro, addetti ai lavori e non, che si trovino ad operare con il microcredito in Italia o siano comunque interessati a vario titolo all'argomento. Ciò in accordo con la convinzione che l'Università abbia bisogno ‹*di non chiudersi in una torre d'avorio, di dialogare e di darsi da fare affinché il progresso scientifico soddisfi non solamente la nostra sete di conoscenza, ma ci dia anche un futuro migliore*›[3]. Futuro cui anela chi, magari ricco di motivazioni e capacità ma povero di mezzi materiali e sovente di formazione scolastica, si rivolge al *microcredito* nella speranza di elevarsi economicamente e socialmente.

L'uso delle note a piè di pagina lungo il corso della tesi, con la segnalazione in alcuni casi molto densa di riferimenti normativi o bibliografici, è una scelta precisa in tal senso, al fine di permettere anche ad un lettore che non abbia competenze approfondite sulle varie questioni affrontate di qui in avanti, che del resto toccano temi

[3] Citazione tratta da: Regge T. (2004), [vedasi in sitografia].

multidisciplinari, di poter approfondire autonomamente in modo più agevole gli aspetti che ritenga di maggior interesse o a sé più utili.

Un mondo in transizione

Le innovazioni tecnologiche, *in primis* quelle che hanno rivoluzionato mezzi e modalità di comunicazione, consentono oggi a soggetti situati ai capi opposti del globo di relazionarsi in modo quasi istantaneo. Questo è forse l'elemento primario che ha reso possibile e consentito l'avvio della cosiddetta "globalizzazione", fenomeno pienamente in atto che, tra gli altri effetti, ha contribuito ad abbattere la maggior parte delle barriere nazionali, spinto la diffusione di massa delle tecnologie informatiche e digitali, favorito la rapidissima circolazione delle conoscenze e liberalizzato i mercati, consentendo lo sviluppo di forti pressioni competitive che in sempre più comparti sono ormai globali[4].

Se la globalizzazione ha portato e porta con sé aspetti positivi, vi sono potenziali criticità che vanno considerate. In primo luogo, in questo contesto di rapide trasformazioni le transazioni economico-finanziarie hanno assunto una dimensione globale che non trova contrappesi efficaci in alcuna autorità di controllo, poiché queste mantengono ancora dimensioni prettamente nazionali: vi è quindi un progressivo ‹*sganciamento della sfera economica da quella politica*›[5] che, senza un adeguato controllo, rischia di porci di fronte ad una ‹*globalizzazione diseguale che sta producendo dunque disuguaglianze*›[6].

La società occidentale stessa si sta evolvendo in chiave "postmoderna", la cosiddetta "modernità liquida"[7], dove si passa da strutture sociali rigide, coordinate ed organizzate in modo da garantire e ricomprendere le varie sfere della vita e dell'esistenza umana (si pensi alle dimensioni

[4] Si parla a tal proposito di "ipercompetizione", un processo che ormai caratterizza la gran parte dei settori di business, nei quali vi è un aumento costante della concorrenza tra aziende del medesimo settore e di settori affini. (D'Angelo *et al.*, 2014).
[5] Bauman Z. (2003), p. 15.
[6] Limone A. (2003), p. 80.
[7] Per il significato del termine si veda: Bauman Z. (2003), p. 17.

sociale, economica, politica, culturale, affettiva) a comunità le cui caratteristiche di base sono ‹*la fluidità, la flessibilità, la mutabilità.*›[8] Anche sulla spinta delle pressioni esterne ricevute, la società europea in cui viviamo sta affrontando negli ultimi anni mutamenti epocali di natura strutturale per superare le sfide poste dalla crisi economica che ha colpito il continente e trovare un nuovo modello di sviluppo che sia più sostenibile ed adatto ad un contesto globale in continua evoluzione.
In ambito comunitario, le scelte di sviluppo strategico dell'*Unione europea* (UE) - tese a conciliare crescita, occupazione, tutela dell'ambiente e delle risorse in esso presenti, lotta alla povertà ed alla disoccupazione - sono contenute nella strategia *Europa 2020* che è stata implementata a partire dal 2010.[9] Ciò si è concretizzato in cinque macro obiettivi, contenenti *goal* quantitativi da raggiungere a livello comunitario, relativi ai seguenti temi: occupazione, innovazione, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, istruzione, lotta alla povertà ed all'emarginazione.[10] Tali obiettivi trovano ulteriore specificazione in sede nazionale, con opportuni traguardi che ciascun Stato membro deve raggiungere. Lo scopo ultimo è ottenere una ‹*smart, sustainable and inclusive growth*›[11] ossia una crescita - ma forse sarebbe meglio parlare di sviluppo - che sia ‹*intelligente, sostenibile e solidale*›[12]. Al fine di conseguire tale traguardo, l'*Unione europea* ha lanciato sette iniziative prioritarie volte a realizzare i cinque macro obiettivi della strategia *Europa 2020*.[13]

---

[8] Bauman Z. (2005), p. 36.
[9] A proposito della strategia "*Europa 2020*", si rimanda ai seguenti documenti:
- Commissione europea (2010 b);
- Consiglio dell'Unione europea (2010).

[10] A tal riguardo, si veda il link: Commissione europea, "*Obiettivi della strategia Europa 2020*", [vedasi in sitografia].
[11] Citazione riportata da: Commissione europea (2010 b).
[12] Citazione tratta dal link: Commissione europea, "*Europa 2020. Priorità*", [vedasi in sitografia].
[13] Per analisi in dettaglio, si visioni: Commissione europea, "*Europa 2020. Iniziative prioritarie*", [vedasi in sitografia].

Tre fra queste mirano direttamente o indirettamente ad accrescere la disponibilità di lavoro ed aumentare il tasso d'impiego, supportando così la "*Strategia europea per l'occupazione*"[14]. Le tre succitate sono:[15]

- "*Youth on the move*", volta ad accrescere le opportunità di lavoro per i più giovani, sia agevolando un'esperienza formativa o professionale all'estero da parte di studenti, apprendisti e tirocinanti, sia migliorando la qualità e l'attrattività del sistema di istruzione ed educazione a livello continentale;
- "*Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione*", la quale vuol essere un *framework* per agevolare le riforme su mercato e diritto del lavoro, supportando le azioni volte a creare nuovi posti di impiego e a consentire ai cittadini europei di formarsi adeguatamente in relazione alle diverse professionalità scelte, le quali sempre più richiedono *skill* specifiche;
- "*Piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione*", che mira a coordinare gli sforzi volti a raggiungere il macro obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno 20 milioni il numero di individui che vive in condizioni di povertà e miseria.

Nel 2012 è stato inoltre lanciato l'"*Employment package*"[16] volto a implementare un blocco coordinato di *policy* per promuovere l'impiego e la creazione di posti di lavoro. Tra i vari indirizzi strategici intrapresi si segnalano, poiché di nostro particolare interesse:[17]

- il dirigersi verso una normazione del lavoro tesa alla *flexicurity*,[18] ossia ad un sistema volto a coniugare i bisogni di sicurezza e stabilità dei lavoratori con le esigenze di flessibilità delle risorse umane di cui abbisognano invece i datori di lavoro;

---

[14] Si veda il link: Commissione europea, "*Strategia europea per l'occupazione*", [vedasi in sitografia].
[15] Si visioni il link: Commissione europea, "*Iniziative della strategia Europa 2020*", [vedasi in sitografia].
[16] Si legga: Commissione europea (2012 a).
[17] Le informazioni a seguire sono tratte da: Ibidem.
[18] Si veda il link: Commissione europea, "*Flexicurity*", [vedasi in sitografia].

- il favorire l'autoimpiego, la creazione di nuovi business grazie alle *start-up* ed il rafforzamento delle imprese sociali[19];
- il contrasto all'economia sommersa (come le attività lavorative informali ed il lavoro nero), che deve essere progressivamente regolarizzata;
- l'indirizzare i sussidi volti a favorire l'impiego specie verso le nuove assunzioni;
- il rafforzare i sistemi nazionali di servizi pubblici finalizzati a favorire e supportare il lavoro e l'impiego.

Il quadro in essere nell'*Unione europea* ha risentito pesantemente dell'impatto negativo causato dagli ultimi anni di crisi economica.[20] Si pensi che nel 2013 all'interno dell'UE il 24,5% della popolazione totale, circa 122,6 milioni di persone, si trovava a rischio di povertà o di esclusione sociale.[21] Vi sono inoltre difficoltà strutturali, ad esempio il rapporto tra popolazione attivamente impiegata e pensionati che sta mutando a causa dell'evoluzione demografica: dal 2012 la popolazione comunitaria in età lavorativa inizierà a ridursi, cosicché sempre meno lavoratori manterranno un numero crescente di persone inattive, mettendo in sofferenza la sostenibilità dei sistemi previdenziali

[19] Le imprese sociali o *social enterprises* sono organizzazioni che applicano strategie commerciali tese a massimizzare i ritorni legati al benessere umano ed ambientale, piuttosto che i profitti con cui retribuire gli *shareholder* esterni, *in primis* gli azionisti o i soci datori di capitale proprio (Ridley-Duff, Bull, 2011).
Per una definizione più completa delle imprese sociali, si suggerisce anche: Borzaga C., Defourny J. (a cura) (2001).

[20] Per ulteriori informazioni si suggeriscono:
- Commissione europea, *Occupazione, Affari Sociali e Inclusione*, [vedasi in sitografia];
- Eurostat, [vedasi in sitografia];
- Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), [vedasi in sitografia].

[21] Eurostat (2014), p. 1.
All'interno di questa quota di popolazione vi sono anche i cosiddetti "*working poor*", cioè persone che, pur lavorando, percepiscono ‹*un reddito inferiore alla soglia di povertà*›.
La citazione ora riportata in nota è tratta da: Carrieri V. (2012), p. 71.
Si indica anche, per chi voglia approfondire il profilo dei *working poor* in Italia: Andreoni A., Sassatelli M., Vichi G. (2013), pp. 148-149.

nazionali.[22] Di conseguenza, il contesto corrente giustifica l'elevata attenzione che *governance* e istituzioni comunitarie stanno dando a temi quali sviluppo socioeconomico, occupazione e contrasto alla povertà.

Tuttavia, sembrano esserci i primi deboli segni di miglioramento. Considerando l'intera UE con tutti i 28 Stati membri (UE28):

- il tasso di disoccupazione era del 9,3% a settembre 2015, in diminuzione rispetto al 9,4% di agosto 2015 e al 10,1% di settembre 2014: il valore di settembre 2015 è quello più basso registrato addirittura dal settembre 2009. Le statistiche di *Eurostat* stimano che, tra uomini e donne, fossero senza lavoro a settembre 2015 22.631.000 individui, in calo rispetto al settembre 2014 di 1,832 milioni di persone;[23]
- in relazione alla disoccupazione giovanile, a settembre 2015 vi erano 4.540.000 giovani sotto i 25 anni senza impiego, con un corrispondente tasso di disoccupazione giovanile pari al 20,1%. In confronto a settembre 2014, quando il tasso di disoccupazione relativo agli under 25 era pari al 21,8%, a settembre 2015 i giovani disoccupati erano calati in valori assoluti di 500.000 unità;[24]
- il *Prodotto interno lordo* (PIL) rispetto al trimestre precedente risultava essere cresciuto dello 0,5% e dello 0,4% rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre del 2015. Nell'arco dei 12 mesi, rispetto al secondo trimestre del 2014 il PIL del secondo trimestre del 2015 risultava essere cresciuto dell'1,9%;[25]

Nell'"area euro"[26] l'*Euro Growth Indicator*[27] ha stimato una crescita dello 0,6% nell'ultimo trimestre del 2015 e dello 0,5 nel primo del

---

[22] Commissione europea, *Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione*, [vedasi in sitografia].
[23] Eurostat (2015 b), p. 6.
[24] Eurostat (2015 a), p. 2.
[25] Eurostat (2015 b), p. 6.
[26] Oltre all'*Unione europea* nella sua interezza vi è l'"area euro", costituita dai diciannove Stati membri dell'UE (AE19) che hanno adottato l'euro come propria moneta. Si veda: Commissione europea, *Economic and Financial Affairs. What is the euro area?*, [vedasi in sitografia].
[27] Si indicano:

2016, con un aumento del PIL, rispetto a 12 mesi prima, rispettivamente dell'1,9% e dell'1,8%.[28]

Essendo complessivamente analogo al prevalente contesto europeo, lo stesso a grandi linee si può dire su quello italiano, con segnali contrastanti che, all'interno di uno scenario che resta difficile, globalmente fanno sperare in un primo accenno di ripresa:[29] nonostante sia migliorato il clima di fiducia delle imprese e delle famiglie, la ripresa economica è ancora appesantita e rallentata dalla debolezza del mercato del lavoro e dall'andamento del credito. Se la spinta delle esportazioni, che hanno sostenuto la domanda complessiva negli ultimi quattro anni, risente della debolezza dei mercati extraeuropei, la domanda interna appare in crescita. Dall'inizio dell'anno è aumentata significativamente la quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, incentivate dalle recenti misure del *Governo Renzi*.

Nel 3° trimestre 2015 il tasso di occupazione è stato pari al 56,7%, il tasso di disoccupazione al 10,6%[30] e quello di inattività al 36,4%. Al dicembre 2015, su base annua la disoccupazione registra un forte calo (-8,1%, pari a meno 254.000 persone in cerca di lavoro), cala

---

- Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), *Indicator*, [vedasi in sitografia];
- Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), *Euro Growth Indicator. February 2016*, dati del 04-02-2016, [vedasi in sitografia].

[28] Suni P. (2016), [vedasi in sitografia].

[29] Le informazioni a seguire sono tratte dai seguenti documenti:

- Banca d'Italia, *Bollettino Economico n. 3/2015*, [vedasi in sitografia];
- Banca d'Italia, *Bollettino Economico n. 4/2015*, [vedasi in sitografia];
- Banca d'Italia, *Bollettino Economico n. 1/2016*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati. II trimestre 2015*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati. III trimestre 2015*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati, Dicembre 2015*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di disoccupazione*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di inattività*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di occupazione*, [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Report - La Povertà in Italia. Anno 2014*, [vedasi in sitografia].

[30] Tasso di disoccupazione che sale al 49,6% per la fascia 15-34 anni. Si navighi su: Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di disoccupazione*, [vedasi in sitografia].

lievemente anche l'inattività (-0,1%, pari a -15.000 individui inattivi), mentre cresce l'occupazione (+0,5%, pari a +109.000 unità occupate).
L'inflazione tra dicembre 2014 e dicembre 2015 è salita dello 0,1% nei dodici mesi, anche se le aspettative di famiglie e imprese prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita dei prezzi, che rimarrebbe comunque su livelli contenuti. Grazie al programma di acquisto di titoli da parte dell'*Eurosistema*,[31] gli investitori esteri hanno continuato a manifestare interesse per le attività italiane, aumentando lievemente la quota di titoli pubblici in loro possesso, mentre le famiglie italiane hanno con gradualità riequilibrato i portafogli in favore del risparmio gestito. La dinamica dei finanziamenti al settore privato si è rafforzata in autunno 2015 ed i prestiti alle imprese sono cresciuti per la prima volta dopo quasi quattro anni.
A livello sociale, grave rimane il problema legato alla povertà: con riferimento al 2014, le persone in povertà relativa risultavano essere il 12,9% della popolazione (7 milioni 815 mila persone), mentre quelle in povertà assoluta il 6,8% (4 milioni 102 mila).
I dati particolareggiati ora riportati ben inquadrano la necessità da parte della *governance* europea e dei singoli Stati membri, Italia compresa, di mettere in atto nuove strategie e politiche per il lavoro, che possano consentire al maggior numero possibile di persone di uscire dalle situazioni di indigenza, trovare un impiego, riacquisire una piena dignità ed integrazione nel tessuto sociale ed economico. Del resto, la riduzione del tasso di disoccupazione e la nascita di nuove realtà produttive sono fattori essenziali sia per garantire equità e solidità all'interno del sistema sociale europeo, sia per agevolare, sostenere e consolidare la ripresa della crescita economica a livello comunitario.
Una strategia di supporto al lavoro ed alla creazione di nuove imprese ed attività produttive non può che essere costituita da vari strumenti e

[31] Per approfondire, si visioni: Banca d'Italia, *Il programma di acquisto di titoli pubblici e privati dell'Eurosistema*, [vedasi in sitografia].

leve strettamente integrate fra loro, volte a proporre un intervento coordinato. In una realtà mondiale che sta cambiando rapidamente, passando dal ‹*mondo degli orologi […] deterministico, razionale, ordinato, lineare, semplice*›[32] al ‹*mondo delle nuvole […] irregolare, mutevole, cangiante, caotico, imprevedibile, complesso*›[33], per far fronte a fenomeni e trend nuovi in determinati contesti socioeconomici può rivelarsi utile la messa in campo di strumenti innovativi che, seppur sviluppatisi in altre società ed assetti produttivi, possono essere impiegati con efficacia altrove. È il caso del Microcredito.

[32] Citazione da: Fornari D. (2011), "Presentazione", p. VII.
Per approfondire tali concetti si rimanda al libro, di grande successo: Fabris G. (2008).
Riguardo alla metafora "*degli orologi e delle nuvole*", si consiglia di leggere: Popper K. R. (2006).
[33] Citazione da: Ibidem.

I° CAPITOLO
IL MICROCREDITO IN GENERALE

Definizione di Microcredito, p. 14; *Microfinanza e microcredito, p. 15*; *Un concetto multiforme, p. 17*; *Quadro recente, p. 20*.

Definizione di Microcredito

Per *Microcredito* (Mc) si intende l'erogazione di ‹*piccoli prestiti, finalizzati prevalentemente per l'investimento piuttosto che per il consumo, a individui o microimprese, prevalentemente prive di garanzie patrimoniali, verso le quali le istituzioni di microcredito si cautelano con forme di garanzia alternative*›[34]. Secondo un'altra definizione, si tratta di crediti contraddistinti da ‹*importi di basso ammontare e senza vincoli di garanzia dati a persone povere*›[35]. Il prestito in sé è seguito spesso da attività di supporto, assistenza e consulenza fornite al beneficiario.

Il target servito riguarda quindi i cosiddetti "*non bancabili*", ‹*quei soggetti considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti finanziari del settore finanziario tradizionale*›[36], costituiti sia da persone prettamente povere o in condizioni a vario modo di marginalità o di esclusione sociale e perciò, sovente, anche con un *background* culturale ed educativo limitato, sia da microimprese e microattività economiche che non riescono, *in primis* per mancanza di garanzie, ad accedere a finanziamenti. Di conseguenza, l'attività di formazione e consulenza associata al microcredito si rivela una componente importante, seppur non imprescindibile, per consentire all'individuo, come persona e come risorsa umana all'interno di una realtà imprenditoriale, di sprigionare le proprie capacità, anche quelle ancora latenti ed inespresse, affinare la

[34] Becchetti L. (2008), p. 24.
[35] Ciravegna D. (2007 a), p. 23.
[36] Citazione tratta da: Rete Italiana di Microfinanza, *FAQ*, [vedasi in sitografia].

proprie abilità ed apprendere le nozioni base per la gestione economico-amministrativa di un piccolo business, facilitando nel tempo il suo consolidamento e possibilmente la sua espansione (Ciravegna, 2007 a).
Coloro che erogano microcredito, come da significato semantico della parola "credito", "danno credito", ossia fiducia, alla persona ed alle sue capacità morali e professionali (Becchetti, Pisani, 2009). Infatti, ‹*il Microcredito si basa sulla premessa che i poveri abbiano capacità ed abilità che rimangono inutilizzati o sottoutilizzati. In ultima analisi non è la mancanza di capacità che rende povera la gente povera. Sprigionare l'energia e la creatività presente in ogni essere umano è la risposta alla povertà*›[37].

Microfinanza e microcredito

Riguardo alla *Microfinanza* (Mf), essa ‹*consiste nell'erogazione di piccoli prestiti alle persone più povere, abbinata ad altri servizi economico-finanziari quali ad esempio servizi di deposito e risparmio, formazione, cure mediche, creazione di reti di persone e supporto tra pari. Ciò consente loro di perseguire i propri progetti imprenditoriali i quali, generando entrate extra, li aiutano di conseguenza a meglio provvedere sia a essi stessi sia alle proprie famiglie*›[38].
Il Mc è quindi uno strumento più specifico rispetto a ciò che rappresenta la Mf, di cui il Mc è solo uno dei possibili servizi forniti ancorché probabilmente il principale. Il microcredito ha ottenuto di recente lo sviluppo attuale poiché soddisfa un importante bisogno insito

[37] Citazione tratta da: Microcredit Summit Campaign, *What is Microfinance*, [vedasi in sitografia]. La traduzione sopra esposta è stata ricavata dal seguente testo, che si riporta in lingua originale: ‹*Microcredit is based on the premise that poor have skills which remain unutilized or underutilized. It is definitely not the lack of skills which make poor people poor. […] Unleashing of energy and creativity in each human being is the answer to poverty*›.
[38] Ibidem. Si mostra di seguito lo scritto originale: "*Microfinance is the extension of small loans to the very poor, in combination with other financial services, such as savings facilities, training, health services, networking, and peer support. This allows them to pursue entrepreneurial projects that generate extra income, thus helping them to better provide for themselves and their families*".

nelle società moderne ad economia prettamente capitalista[39]: rendere accessibile il credito al maggior numero possibile di persone per consentire loro di realizzare investimenti.

La possibilità di accedere al credito è uno dei bisogni primari all'interno dei processi economici e un prerequisito essenziale per poter investire. Anche a causa del difficile quadro economico attuale, vi è un vasto segmento di mercato, costituito dai cosiddetti non bancabili, che non viene servito dal tradizionale circuito bancario e finanziario poiché ritenuto troppo rischioso e non sufficientemente redditizio. Tuttavia, molti dei soggetti considerati non bancabili, seppur non possiedano sufficienti garanzie patrimoniali, spesso dispongono di buona volontà, competenze ed idee e rappresentano quindi un fattore produttivo le cui potenzialità possono rimanere inesplicate. Questa è la ragione per cui nei paesi a sviluppo maturo – si pensi all'Europa centro-occidentale[40] e all'ambito comunitario - si parla soprattutto di microcredito e non di microfinanza, intesa come insieme dei vari servizi di deposito, prestito, assicurazione. Pure a livello empirico, la maggior parte delle iniziative, delle attività e dei progetti europei e italiani sono fortemente incentrati sul microcredito. Viceversa, in altre realtà ed in molti paesi in via di sviluppo (PvS), dove il sistema bancario tradizionale è meno sviluppato

[39] In Europa le varie dottrine economiche-sociali sviluppatesi nel continente hanno portato a sistemi ad "Economia capitalista mista", dove lo Stato interviene con maggior o minor forza sia direttamente nell'economia, agendo in prima persona, ed in ambito sociale, istituendo *Welfare State* volti a porre rimedio alle esternalità negative ed alle distorsioni che il funzionamento del sistema socioeconomico in atto origina, sia indirettamente regolamentando e orientando, attraverso norme e leggi, il comportamento dei vari attori in gioco.
Inoltre, è in costante aumento il peso di forme differenti di organizzazioni economiche, non orientate a massimizzare il profitto: si pensi a cooperative, imprese sociali, Terzo settore. Per approfondire questi ultimi aspetti, si rimanda al seguente *report*: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (2013).

[40] In relazione al Vecchio Continente, con il termine "Europa occidentale" si intende quel blocco di stati europei che costituisce ad ora la parte economicamente e socialmente più progredita del continente, caratterizzato da caratteristiche socioeconomiche di base in larga parte comuni fra le varie nazioni in esso ricomprese, le quali hanno iniziato un percorso di fatto unitario a partire dal Secondo Dopoguerra e durante tutta la cosiddetta *Guerra Fredda*, in contrapposizione al "Blocco comunista" dell'Europa centro-orientale nato con il *Patto di Varsavia* del 1949. Una delle più grandi sfide dell'Unione europea, arrivata attualmente (Settembre 2014) a 28 membri, è proprio riuscire a concretizzare al suo interno una sintesi compiuta delle varie realtà nazionali che fino ad un recente passato sono per lo più appartenute a questi due differenti blocchi di stati.

o addirittura, in molte aree rurali, assente, si parla specialmente di microfinanza intesa come descritto sopra.[41]

Un concetto multiforme

Il microcredito è di fatto presente da molto tempo nella storia dell'uomo, assumendo di volta in volta caratteristiche multiformi ed anche assai differenti al variare dei contesti e delle società, ed è stato implementato sovente per scopi privi di finalità prettamente etiche. Il microcredito nasce infatti a partire dall'affermarsi della moneta e delle prime intermediazioni finanziarie su piccola scala all'interno delle comunità e dei villaggi, ad esempio per finanziare l'acquisto delle semine o di attrezzi da lavoro. Le varie società che si sono susseguite e le relative strutture economico-finanziarie hanno costantemente dovuto affrontare la questione del dare o meno credito a coloro che si sono trovati in condizioni di povertà o comunque senza sufficienti garanzie patrimoniali, per cui le vicende del Mc hanno corso spesso in parallelo rispetto a quelle del sistema creditizio tradizionale.

Attualmente, sono presenti nel mondo varie forme di finanziamento che possono rientrare in una definizione estesa di microcredito e che proveremo ora a categorizzare.

Una prima categoria è data dai *local moneylender*, tuttora diffusissima specie nelle aree rurali dei PvS: essi erogano di norma piccoli prestiti, usualmente finalizzati al consumo o al capitale circolante: l'ambito in cui avviene la concessione del finanziamento è informale e molto spesso non vi è alcuna aspirazione etica che guida i prestatori(Becchetti, 2008). Volendo estremizzare, anche nella nostra società il fenomeno dell'usura e i cosiddetti "strozzini", che rappresentano quanto di più distante vi sia da una finanza etica e solidale, sono una degenerazione perversa dei *moneylender* che

[41] Si citano due esempi:
- il boliviano *Banco Sol* (Banco Sol, [vedasi in sitografia]);
- l'indonesiana *Bank Rakyat* (Bank Rakyat, [vedasi in sitografia]).

erogano microprestiti e soddisfano in modo illegale una domanda di accesso al credito che è insoddisfatta.

Vi sono poi i monti dei pegni, che hanno lunga tradizione in Italia: essi consentono di ottenere un prestito dando in garanzia un proprio bene e servono soprattutto a fronteggiare crisi di liquidità. Tale bene ha spesso un valore "economico" minore a quello del prestito concesso; tuttavia, agli occhi del beneficiario il valore "nozionale" del bene è più elevato per ragioni affettive o strumentali, ad esempio legate alla sua utilità a fini lavorativi; quindi, per non perderne la proprietà il beneficiario sarà assai motivato a restituire il prestito (Becchetti, 2008). A partire dal Medioevo si svilupparono i monti di pietà di ispirazione francescana, concettualmente assimilabili ai monti dei pegni ma di matrice diversa poiché i primi pongono alla base del loro operato delle ragioni etiche: consentire a chi ne ha bisogno di accedere al credito a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (Ciravegna, 2007 a).

Local moneylender, monti dei pegni e monti di pietà sono tutte forme del microcredito tradizionale informale, tutt'oggi presente.

A partire dal XVIII secolo cominciano a prendere piede forme di microcredito legate a dei gruppi informali: si pensi alle mutue di credito come le tontine[42] e alle forme di credito rotativo[43] come le rosca[44], ambo le quali si diffonderanno poi largamente specie in contesti

---

[42] La tontina, ideata da Lorenzo Tonti, banchiere partenopeo del XVIII secolo, è un fondo alimentato da un gruppo di affiliati i quali versano periodicamente una quota in esso e da cui ricevono dei rendimenti. Alla morte di ciascun partecipante i suoi fondi vanno a innalzare i rendimenti altrui.

[43] Il credito rotativo, detto anche "*revolving credit*", consiste in una linea od un fondo di credito che può essere impiegato ripetutamente da colui (o coloro) che ne ha l'affidamento, ossia l'"affidato". Tale fondo o linea di credito viene via via ricostituito dai rimborsi effettuati, grazie ai quali viene mantenuta costante la liquidità e possono essere effettuati nuovi impieghi. In un'ottica creditizia, disponendo di liquidità, viene prestato denaro a vari soggetti: i reintegri costituiti dalle rate di rimborsi dei beneficiari consentono di mantenere intatto l'ammontare di risorse monetarie disponibili e sovvenzionare così nuovi prestiti ad altri destinatari.
Per approfondire ulteriormente, si rimanda a: Bankpedia, *Credito rotativo*, [vedasi in sitografia].
Per meglio analizzare il ruolo del credito e dei fondi rotativi nella cooperazione internazionale, si suggerisce: Bankpedia, *Cooperazione allo sviluppo*, [vedasi in sitografia].

[44] La rosca è un fondo nel quale i vari aderenti versano periodicamente delle risorse, allo scopo di consentire a ciascuno, a turno, di prelevare la somma ottenuta per effettuarvi spese o investimenti.

extraeuropei, rispettivamente in Africa francofona ed in India (Becchetti, Milano, 2009), dove sono tuttora diffuse. Contemporaneamente, nel corso dell'Ottocento, ebbero origine in Germania le banche mutualistiche e le casse rurali sorte sul modello "*Raiffeisen*", che fungeranno da stimolo in Europa per la diffusione degli istituti di credito mutualistici e da ispirazione in Italia per la nascita delle banche di credito cooperativo (Novak, 2007; Ciravegna, 2007 a; Becchetti, 2008). Le vie seguite sono state diverse, ma l'obiettivo è stato comune: arrivare a forme di credito cooperativo che coniughino sostenibilità economica, sensibilità etica e vicinanza ai territori, specie quelli rurali. Il credito cooperativo e le banche popolari e rurali negli ultimi due secoli hanno avuto grande sviluppo, *in primis* in Europa, e si mostrano vitali ancora oggi.

Riguardo alle aree rurali, va messo in risalto come negli ultimi centocinquant'anni siano sorte varie banche o attività di credito dedicate a servire, specie con piccoli prestiti, agricoltura, allevamento e pesca, settori che presentano tipicità e caratteristiche specifiche rispetto ad altri comparti economici (Becchetti, 2008; Becchetti, Milano, 2009). Per giungere all'accezione odierna del microcredito moderno si deve attendere gli anni '70, quando il prof. *Muhammad Yunus* dette vita in Bangladesh ad una serie di progetti sul campo che daranno vita pochi anni dopo alla *Grameen Bank*[45], il più grande esempio oggi esistente di Mc (Becchetti, 2008; Novak, 2007; Ciravegna, 2007 a).

Nell'ambito della cooperazione internazionale degli ultimi trent'anni il microcredito ha trovato applicazione in molteplici esperienze e progetti poiché, a differenza di altri tipi di sostegno "calati dall'alto", con il Mc sono gli stessi abitanti dei territori locali che decidono le loro priorità d'investimento, grazie ai prestiti ricevuti. Si inverte così la logica d'azione, passando da una tradizionale operatività *top-down* ad una *bottom-up*, più vicina al principio di sussidiarietà e alle esigenze vere

[45] Per approfondire, si può navigare sul sito web ufficiale dell'istituto: Grameen Bank, [vedasi in sitografia].

delle comunità (Novak, 2005). Sintetizzando quanto scritto con una metafora, si può dire che ‹*il Microcredito è come l'acqua: assume il colore dei territori che attraversa*›[46].

Il microcredito nell'accezione moderna, quindi, è nato e si è affermato nei PvS caratterizzati da povertà diffusa in vasti strati della popolazione, dove è presente da alcuni decenni e sta continuando ad espandersi ed evolvere.

Tabella 1 – Schema sintetico con le forme attualmente esistenti di microcredito.[47]

Forme	Descrizione
Microcredito tradizionale informale	Prestatori locali (*local moneylender*), monti dei pegni, monti di pietà, etc.
Microcredito di gruppi informali	Istituti quali le tontine, le rosca, etc.
Piccoli prestiti da banche di settore	Forme specifiche di piccolo credito erogato ad agricoltura, pesca, allevamento.
Microcredito cooperativo	Erogato da credito cooperativo e da banche popolari.
Microcredito moderno	Varie forme: modello "*Grameen Bank*", *partnership* tra banca e organizzazione non governativa (Ong) o no-profit, Mc erogato da enti non bancari, Mc al consumo, etc.

Quadro recente

Dopo un paio di decenni di consolidamento delle pratiche di Mc in essere nei PvS, il microcredito giunse ad ottenere un importante riconoscimento internazionale come strumento di contrasto alla povertà nel 1998, con il documento dell'ONU "*Role of microcredit in the eradication of poverty*"[48]. Dopo altre importanti menzioni[49], l'ONU

[46] La metafora proviene da una citazione riferita all'Islam di *Amadou Hampâté Bâ* (*Bandiagara*, 1900 – *Abidjan*, 1991), scrittore ed antropologo del Mali che ha raccolto tradizioni e patrimonio orali dell'Africa, specie dell'ex-Africa Occidentale francese. Tale metafora, utilizzata per aprire la tesi di laurea triennale dell'autore (D'Angelo, 2010) e ora riadattata, pare pertinente al contesto.
[47] Tabella tratta da: Becchetti L. (2008), p. 26.
[48] Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (1998).
[49] Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (1998).

proclamò il 2005 "*Anno internazionale del microcredito*".[50] In parallelo, nel 1997 venne lanciata la *Microcredit summit campaign*[51]: il primo *summit* si tenne a *Washington* (USA) dal 2 al 4 febbraio del 1997, mentre il 17° incontro si è svolto a *Merida* (Messico) tra 3 e 5 settembre 2014.[52] In occasione del primo vertice nel 1997 venne lanciato l'obiettivo di raggiungere con il Mc 100 milioni di famiglie povere nel mondo entro il 2005, che più tardi sarà appunto nominato "*Anno internazionale del microcredito*". Il traguardo fu fallito per poco, ma le iniziative intraprese in quegli anni diedero un forte impulso alla crescita della microfinanza e del microcredito nel mondo: infatti, al 2005, avevano beneficiato del Mc 92 milioni di famiglie, 66,6 milioni delle quali disponevano di un reddito giornaliero inferiore al dollaro.[53] Nel novembre del 2006 venne dichiarato l'obiettivo successivo della campagna, cioè servire con il Mc 175 milioni di famiglie in estrema povertà e farne uscire da tale stato almeno 100 milioni, il tutto entro il 2015,[54] anno che ha coinciso con il *timing* degli obiettivi enunciati dai già citati *Millenium Development Goals* (MDGs) dell'ONU. La povertà non ha un'unica definizione: in generale, essa consiste nel trovarsi in condizioni tali da non poter sostentare sé e la propria famiglia in modo dignitoso, non poter soddisfare i bisogni base né accedere ai servizi essenziali.[55] Una conseguenza della povertà è l'esclusione sociale.[56]

---

[50] Si riportano a riguardo i seguenti documenti:
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (2003);
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (2004).

[51] Si veda: Microcredit Summit Campaign, [vedasi in sitografia].

[52] Si rimanda al link: Microcredit Summit Campaign, *17th Microcredit Summit (2014)*, [vedasi in sitografia].

[53] I dati sono tratti da: Unimondo, *Microcredito e microfinanza*, [vedasi in sitografia].

[54] Microcredit Summit Campaign, *100 million project. Commitment development toolkit*, [vedasi in sitografia].

[55] Si invita a consultare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Cooperazione italiana allo sviluppo. Linee guida per la lotta contro la povertà*, [vedasi in sitografia].

[56] Si rimanda a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2008 b).

Se nella UE si definiscono "a rischio di povertà" le persone che vivono con un reddito inferiore al 60% di quello medio nel proprio paese,[57] in generale nel mondo è considerato povero chi vive con non oltre il 50% del reddito medio pro capite in un dato paese e la soglia internazionale dell'estrema povertà è pari a 1,25 dollari di reddito al giorno, calcolato con riferimento al livello dei prezzi del 2005: chi vive con entrate monetarie poste sotto tale soglia è considerato "*poorest*", povero fra i poveri,[58] ed è tale definizione ad essere usata dal *Microcredit summit campaign* per misurare il raggiungimento o meno dei propri obiettivi. Risulta significativo notare come il 78% delle persone poste sotto la suddetta soglia di povertà viva in aree rurali e la maggior parte di esse sia dedita all'agricoltura.[59]

Più in generale, i vari istituti microfinanziari (IMf) e microcreditizi (IMc) possono oggi disporre di vari strumenti, sovente tarati sullo specifico contesto del paese in cui si opera, per valutare il grado di povertà dei loro clienti, tra cui il *Progress out of Poverty Index* (PPI).[60]

Il 2013 ha rappresentato un'altra tappa importante poiché, durante il 16° *Microcredit summit campaign* tenutosi a *Manila* (Filippine), è stata annunciata la "*2013 Partnerships against Poverty Summit Declaration*", che ha rilanciato lo sforzo di diffondere la microfinanza ed il microcredito e ha sottolineato la loro funzione di contrasto alla povertà, specie a quella estrema. I pilastri delineati sono:

- porre esigenze e bisogni dei poveri alla base della propria azione;

---

[57] Si legga: European anti-poverty network, *How is poverty measured?*, [vedasi in sitografia].

[58] Tra le fonti usate, si segnalano:

- Banca Mondiale, *Choosing and Estimating a Poverty Line*, [vedasi in sitografia];
- Microcredit Summit Campaign, *About the 100 Million Project*, [vedasi in sitografia].

[59] Banca Mondiale, *For Up to 800 Million Rural Poor, a Strong World Bank Commitment to Agriculture*, [vedasi in sitografia].

[60] Per visionare un elenco dei vari strumenti e sistemi utilizzabili ed avere una loro esauriente descrizione, grazie anche ai link indicati, si suggerisce la seguente pagina web: Microcredit Summit Campaign, *Poverty Measurement Resources*, [vedasi in sitografia].
Riguardo specificatamente al *Progress out of Poverty Index*, si rinvia al link: Progress out of Poverty Index (PPI), [vedasi in sitografia].

- ideare nuovi servizi e prodotti da offrire loro attraverso *partnership* strategiche;
- puntare sull'apertura di nuovi IMf e IMc;
- contribuire a diffondere tra opinione pubblica e istituzioni la giusta sensibilità per contrastare la povertà ed avere un mondo privo di persone in estrema indigenza entro il 2030.

La *vision* che la dichiarazione esprime è la seguente: ‹*un mondo di collaborazioni che noi creiamo assieme; un mondo senza mortalità infantile; un mondo dove tutti i bambini in età scolastica possono leggere e scrivere; un mondo dove ogni famiglia ha accesso all'assistenza sanitaria, ad una casa, al capitale da lavoro; un mondo che nel 2030 sarà libero dalla povertà estrema*›[61]. L'obiettivo è eliminare dal globo l'estrema povertà entro il 2030.

Ampliando l'analisi sul piano istituzionale, attualmente vi sono grandi network internazionali che hanno come propria missione esportare e diffondere la microfinanza e il microcredito. Tra questi, si segnalano la *Grameen Foundation*[62], che si propone di trasmettere nel mondo l'esperienza "*Grameen Bank*" del Bangladesh ed ha aperto filiali locali in svariati paesi, Italia compresa, ma anche *CGAP*[63], *Finca*[64] e *Accion*[65], tutti operativi su scala globale grazie a sussidiarie presenti in molteplici nazioni. Si fa notare che le predette organizzazioni hanno tutte sede negli Stati Uniti: *Accion* a *Boston*, le altre a *Washington*. Il *Banking with the Poor Network* (BWTP)[66] è invece un'associazione che riunisce vari IMf operanti in Asia, benché abbia sede a *Melbourne* (Australia).

---

[61] Citazione tratta da: Microcredit Summit Campaign, *2013 Partnerships against Poverty Summit Declaration*, [vedasi in sitografia].
Si riporta di seguito il testo in lingua originale: ‹*a world of partnerships we created together; a world with no child mortality; a world where all school-aged children can read and write; a world where every family has access to healthcare, housing, and working capital; a world in 2030 that is free of extreme poverty!*›

[62] Grameen Foundation, [vedasi in sitografia].

[63] CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), [vedasi in sitografia].

[64] FINCA (Foundation for International Community Assistance), [vedasi in sitografia].

[65] ACCION (Americans for Community Co-operation in Other Nations), [vedasi in sitografia].

[66] Banking with the Poor Network (BWTP), [vedasi in sitografia].

Le istituzioni bancarie e finanziarie che investono sotto varie forme e modalità nell'inclusione finanziaria, specie nei paesi in via di sviluppo (PvS), ricoprono un ruolo importante anzitutto nel garantire le risorse, finanziare e non, per attuare tali progetti: *Financial Inclusion Equity Council* (FIEC)[67] è il principale network internazionale che le aggrega.

Riguardo alle informazioni di settore, risulta prezioso il lavoro di supporto fornito da *Microfinance Information Exchange* (MIX)[68], organizzazione no-profit che fornisce informazioni e dati elaborati, statistiche analitiche e indagini di mercato agli operatori di settore della microfinanza (e quindi del microcredito) per consentire loro di coordinare investimenti, stilare progetti e strategie e massimizzare le ricadute sociali della loro azione. Parimenti, *MicroRate*[69] è un'agenzia di *rating* che valuta performance e rischio annessi alle attività dei vari operatori di microfinanza, fornendo inoltre consulenza a banche, intermediari specializzati e fondi di investimento che vogliano investire in tale settore. *MicroCapital*[70] è invece un'agenzia che diffonde su scala globale notizie da tutto il mondo inerenti il comparto microfinanziario, cercando di raggiungere un'audience più vasta possibile, ma non presta direttamente servizi a IMf e IMc.

Nel recente passato il microcredito ha cominciato a mettere radici anche nei paesi "occidentali" a sviluppo maturo, dove la crisi economica degli ultimi anni ha prodotto e sta producendo cambiamenti strutturali, mettendo a rischio la stabilità lavorativa ed il benessere che alcuni strati della popolazione avevano precedentemente acquisito. Di conseguenza, sono sorte anche nel continente europeo istituzioni, network ed iniziative legate a microfinanza e microcredito.

---

[67] Financial Inclusion Equity Council (FIEC), [vedasi in sitografia].

[68] Microfinance Information Exchange (MIX), [vedasi in sitografia].
MIX si avvale di due grandi piattaforme informative di settore, da cui estrapola dati e ricava analisi, ossia:

- MIX Market (MIX Market, [vedasi in sitografia]);
- FINclusion Lab (FINclusion Lab, [vedasi in sitografia]).

[69] MicroRate, [vedasi in sitografia].

[70] MicroCapital, [vedasi in sitografia].

In Europa operano sia la *European Microfinance Network*[71], organizzazione non governativa con sede a *Parigi* sorta nel 2003 anche grazie al sostegno della *Commissione europea*, sia l'*European Microfinance Platform*[72], nata nel 2006 e con sede in Lussemburgo. Se la prima si concentra soprattutto su attività di Mf e Mc implementate in ambito europeo, la seconda cerca di far cooperare e supportare gli IMf e gli IMc del Vecchio Continente che operano nei PvS. Quest'ultima organizza ogni anno in Lussemburgo il *Microfinance Week*[73], importante evento d'incontro per gli IMf e gli IMc attivi nei cosiddetti "*developing countries*", i già citati PvS. Si segnalano anche l'*European Financial Inclusion Network* (EFIN)[74], associazione composta da innumerevoli *stakeholder*, pubblici e privati, coinvolti direttamente sul tema generale dell'inclusione finanziaria, di cui Mf e Mc sono solo alcune delle molteplici sfaccettature, e la *Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative* (FEBEA)[75], che si propone più in generale di dar vita ad un sistema creditizio europeo maggiormente etico e solidaristico e di cui sono attualmente membri due istituti bancari italiani: *Banca popolare Etica*[76] e *Cassa Centrale Banca*[77]. Nel 2002 dieci soci di FEBEA hanno fondato la *Società Europea di Finanza Etica ed Alternativa* (SEFEA)[78], società cooperativa di diritto italiano con sede a Trento, avente lo scopo di fornire un supporto finanziario e non finanziario ai suoi membri al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo di una finanza etica e solidale in Europa.[79]

Infine, si ritiene degno di nota il *Microfinance Centre*, network focalizzato sulla microfinanza e sull'inclusione sociale che ha sede

[71] European Microfinance Network (EMN), [vedasi in sitografia].
[72] European Microfinance Platform (EMP), [vedasi in sitografia].
[73] European Microfinance Platform, *Microfinance Week*, [vedasi in sitografia].
[74] European Financial Inclusion Network (EFIN), [vedasi in sitografia].
[75] Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives (FEBEA), [vedasi in sitografia].
[76] Banca popolare Etica, [vedasi in sitografia].
[77] Cassa Centrale Banca, [vedasi in sitografia].
[78] Società europea della finanza etica e alternativa (SEFEA), *SEFEA - European Ethical and Alternative Financing Company*, [vedasi in sitografia].
[79] Banca popolare Etica, *SEFEA*, [vedasi in sitografia].

centrale in Polonia, a *Varsavia*, e riunisce più di 100 soggetti operanti in oltre 30 nazioni fra Europa centrale ed Asia.[80] Il 20 ottobre 2015 si è tenuta la prima giornata europea dedicata alla microfinanza, organizzata dall'*European Microfinance Network* e dal *Microfinance Centre*, sotto l'egida della presidenza lussemburghese dell'*Unione europea*.[81]

Il microcredito in Europa, seppur sia uno strumento relativamente nuovo e comunque marginale rispetto al tradizionale sistema bancario, appare in forte crescita: ciò è probabilmente dovuto al fatto che vi è una domanda potenziale di finanziamenti da parte di determinate categorie di soggetti ed imprese che risulta attualmente non soddisfatta in modo adeguato. Nonostante i dati siano parziali e non espressivi della totalità del mercato europeo per quanto concerne il Mc, dalle annuali rilevazioni svolte per conto dell'*European Microfinance Network* risulta che i microcrediti erogati siano stati 204.080 nel 2011 per un valore di 1.074 milioni di euro e 324.406 nel 2012 per € 1.303.997.034; nel 2013 risultano essere stati erogati 387.812 microcrediti da circa 120-130 istituzioni microcreditizie sparse in 20 differenti paesi europei, per un valore complessivo di € 1.528.117.762.[82]

In Italia il principale network di riferimento è la *Rete Italiana di Microfinanza* (RITMI)[83], ‹*impegnata sia a livello operativo, fra le istituzioni esercitanti il microcredito e la microfinanza, al fine di rispondere alle esigenze prettamente operative delle stesse, sia a livello politico, per dare maggiore visibilità politica, economica e sociale al microcredito e alla microfinanza nel nostro paese*›[84]. Il *Forum della*

[80] Microfinance Centre, [vedasi in sitografia].
[81] Si indicano i seguenti link:
- Fondo europeo per gli investimenti, *1st European Microfinance Day*, [vedasi in sitografia];
- European Microfinance Network, *1st European Microfinance Day*, [vedasi in sitografia].

[82] Bendig M., Unterberg M., Sarpong B. (2014), *Overview of the Microcredit Sector in the European Union. 2012-13*, Bruxelles (Belgio), *European Microfinance Network*, pp. 19-21.
[83] Rete Italiana di Microfinanza (RITMI), [vedasi in sitografia].
[84] Citazione tratta da: Rete Italiana di Microfinanza, *Il Microcredito e la Microfinanza in Italia: Il perché della creazione di RITMI*, [vedasi in sitografia].

Finanza Sostenibile[85] è invece ‹*un'associazione senza scopo di lucro la cui missione è "la promozione della finanza sostenibile presso la comunità finanziaria italiana"*›[86] e, quindi, opera su un ambito più vasto rispetto ai soli Mf e Mc. Vi sono poi tutta una serie di fondazioni dedite a supportare progetti e a sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale sui temi della creazione di un sistema creditizio maggiormente etico, inclusivo e solidale, dell'accesso al credito e dello sviluppo della microfinanza e del microcredito, sia in Italia che all'estero. Si citano, tra le varie: *Fondazione Giordano dell'Amore*[87], *Fondazione Etimos*[88], *Fondazione Don Mario Operti*[89].

[85] Forum della Finanza Sostenibile, [vedasi in sitografia].
[86] Forum della Finanza Sostenibile, *Presentazione*, [vedasi in sitografia].
[87] Fondazione Giordano dell'Amore, [vedasi in sitografia].
[88] Etimos Foundation, [vedasi in sitografia].
[89] Fondazione Don Mario Operti, [vedasi in sitografia].

II° CAPITOLO:
LA CORNICE COMUNITARIA

Inquadramento della disciplina sugli enti creditizi, p. 28; *Un lungo percorso, p. 30*; *Microfinanza, microcredito e supporto comunitario, p. 37*; *Codice di Condotta, p. 46*; *La nuova programmazione comunitaria 2014-2020, p. 50*; *Un tassello in un mosaico comunitario più vasto, p. 55*; *Il ruolo degli strumenti finanziari, p. 63*; *Ultimi sviluppi, p. 75*.

Inquadramento della disciplina sugli enti creditizi

Nella trattazione che seguirà si è scelto in primo luogo di analizzare con cura il quadro normativo relativo al microcredito, al fine di definire le forme concrete che esso può assumere e di delineare l'apparato istituzionale che lo supporta; solo successivamente si approfondiranno i correlati aspetti tecnici, organizzativi ed economici, in modo da poter rapportare con i paletti giuridici esistenti le riflessioni che saranno svolte più avanti nel testo. Pur avendo sempre come riferimento il contesto italiano, in assenza ad oggi di regole internazionali condivise e prima di sviscerare la disciplina nazionale si è deciso di cominciare ad analizzare la sovrastante cornice normativa comunitaria.

La preesistente *Direttiva 2006/48/CE* del *Parlamento europeo* e del *Consiglio*[90] sull'accesso e sull'esercizio dell'attività da parte degli enti creditizi è stata di recente abrogata e sostituita dalla *Direttiva 2013/36/UE*[91]. Quest'ultima, letta in combinato con il *Regolamento (UE) N. 575/2013*[92], rappresenta il testo base per inquadrare i principi e i paletti base che le istituzioni e i soggetti del sistema bancario e di intermediazione finanziaria devono rispettare per poter operare all'interno dell'UE, e si propone di creare un contesto armonizzato ed

[90] Si veda: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2006 a).
[91] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 a).
[92] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 b).

un quadro di vigilanza coordinato fra le legislazioni e le autorità dei vari Stati membri.[93]

Per "ente creditizio" viene intesa ‹ *un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto*›[94], mentre si considera "ente finanziario" ‹*un'impresa diversa da un ente (creditizio), la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni*[95] *o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE […]*›[96].

Il sistema di controllo, vigilanza ed autorizzazioni previsto per essi è molto rigido e punta soprattutto a tutelare l'utenza che si affida a tali operatori. In particolare, i requisiti posti affinché gli enti creditizi possano operare sono assai stringenti riguardo a:[97]

- solidità patrimoniale: gli enti nati dopo il 15 dicembre 1979 devono disporre di fondi propri distinti o di capitale sociale pari a 5 milioni o, in casi definiti, ad almeno un milione;[98]
- onorabilità delle persone che ne orientato l'attività;[99]
- informazioni da fornire su azionisti e soci;[100]
- struttura organizzativa, di gestione e di sorveglianza;[101]
- infine, al complesso sistema di controlli, di informative e di vigilanza previsto.

Questo perché gli enti creditizi sono i soli a poter effettuare l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico[102];

---

[93] Si riporta il seguente riferimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 a), Considerazioni iniziali, n. 1) e 2).
[94] Citazione tratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 b), art. 4, par. 1, n. 1)
[95] Si suggerisce per ulteriori analisi: Treccani, *Partecipazione*, [vedasi in sitografia].
[96] Citazione da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 b), art. 4, par. 1, n. 26).
[97] I seguenti requisiti sono tratti da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 a).
[98] Ivi, art. 12.
[99] Ivi, art. 13.
[100] Ivi, art. 14.
[101] Ivi, art. 74.
[102] Ivi, art. 9, par. 1.

eccezione viene fatta sia per le organizzazioni, le autorità e gli enti pubblici, locali, nazionali o internazionali[103], sia nei casi ‹*espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori*›[104]. Da ciò deriva che, in presenza di normativa e sistema di controlli *ad hoc* previsti da uno Stato membro, anche istituti di microfinanza che non rientrano nei parametri previsti per venir definiti un ente creditizio potrebbero svolgere attività di raccolta del risparmio fra il pubblico.

Un lungo percorso

Tornando indietro di alcuni anni, a partire dal 2005, in parallelo al rilancio dell'attuazione della *Strategia di Lisbona*[105] aumentò l'interesse delle istituzioni dell'*Unione europea* in generale e della *Commissione europea* in particolare verso il microcredito.[106]

Nel 2007 si giunse ad una comunicazione della *Commissione* incentrata sull'"*Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione*"[107]. In tale documento veniva sottolineato il ruolo del microcredito ‹*come mezzo per incoraggiare la crescita del lavoro autonomo e la formazione e lo sviluppo di microimprese, in molti casi in congiunzione con gli sforzi volti a promuovere il passaggio dalla disoccupazione al lavoro autonomo*›[108]. Fra i vari punti esposti, si rimarcavano l'esigenza di un'iniziativa

[103] Ivi, art. 9, par. 2.
[104] Ibidem.
[105] Il *Consiglio europeo* straordinario di Lisbona, tenutosi nei giorni 23 e 24 marzo del 2000, diede inizio alla *Strategia di Lisbona*, un programma decennale di riforme economiche e sociali che, rilanciato nel 2005 con il documento della *Commissione europea* "*Lavoriamo insieme per la crescita e l'occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona*" (Commissione europea (2005)), è stato poi seguito dall'attuale strategia *Europa 2020*.
[106] Si riporta ad esempio: Commissione europea (2007 b).
In tale atto il microcredito viene menzionato riguardo l'accesso delle imprese ai finanziamenti attraverso fonti differenti rispetto alle sovvenzioni, come i prestiti ed i capitali di rischio.
[107] Commissione europea (2007 a).
[108] Ivi, p. 3.

europea sul tema, la parallela necessità che gli Stati membri migliorassero il quadro istituzionale atto a regolare e supportare il microcredito, l'utilità di avere un ente centrale che potesse coordinare e monitorare a livello comunitario gli interventi a sostegno del microcredito, l'opportunità di trovare le modalità (anche tramite un marchio) che connotassero i fondi d'investimento che investono sul microcredito e, infine, la necessità di adottare un codice di condotta per gli istituti microfinanziari (IMf) e microcreditizi (IMc).[109] In sintesi, le quattro linee d'azione tracciate furono:[110]

- migliorare il quadro giuridico e istituzionale negli Stati membri;
- rendere il contesto presente più favorevole all'imprenditorialità;
- promuovere la diffusione delle migliori pratiche, comprese quelle annesse alle attività di formazione;
- aumentare il capitale a disposizione degli istituti di microcredito.

Dopo poco più di un anno senza rilevanti sviluppi, nuovo impulso lo diede il *Parlamento europeo* con la *Risoluzione del 24 marzo 2009*[111] che sottolineò, fra i vari temi, la necessità a livello comunitario di:[112]

- porre azioni atte a sensibilizzare ulteriormente sul tema del microcredito, raccogliendo dati e strutturando un sistema organico di "buone pratiche";
- utilizzare fondi nazionali e comunitari per agevolare le attività di Mc a beneficio delle persone e delle imprese che non abbiano diretto accesso al credito, fornire garanzie agli erogatori di Mc e supportare economicamente le attività di supporto e consulenza che questi ultimi prestano ai beneficiari nella fase successiva alla concessione del prestito;
- armonizzare il quadro legislativo a livello europeo, suddividendo le realtà di microfinanza e microcredito in bancarie e non bancarie;

[109] Ivi, pp. 8-12.
[110] Ivi, p. 6.
[111] Parlamento europeo (2009).
[112] Le successive informazioni presentate sono tratte dalla suddetta risoluzione. Si analizzi: Ibidem.

- riconoscere il ruolo degli IMf e IMc non bancari, definirne i requisiti di base e stabilire che essi non possono accettare depositi di denaro dal pubblico ma solo concedere credito, anche ripetutamente; ciò al fine di non considerarli istituzioni finanziarie ai sensi della *Direttiva 2006/48/CE* (ora abrogata e sostituita dalla *Direttiva 2013/36/UE*) e di conseguenza escluderli dalla disciplina e dai requisiti stringenti che essa prevede;
- determinare un sistema specifico e armonizzato di autorizzazione, registrazione, vigilanza e gestione del rischio prudenziale per questi istituti di Mc non bancari, consentendo fra le altre cose a coloro che non dispongano di un indirizzo permanente o di documenti d'identità personali di accedere al microcredito;
- poter differenziare i limiti fissati per gli *aiuti de minimis*[113] fra uno Stato membro e l'altro, allorquando questi aiuti riguardino il supporto finanziario agli erogatori di microcredito;
- poter ridurre gli oneri amministrativi connessi agli *aiuti de minimis*, allorché questi vengano concessi attraverso il Mc;
- abolire la discriminazione esistente nella concessione di *aiuti de minimis* alle imprese del settore agricolo,[114] nel caso l'aiuto sia concesso tramite microcredito;

---

[113] Gli *aiuti de minimis* sono aiuti pubblici eventualmente conferiti da autorità, amministrazioni od enti pubblici di ciascun Stato membro alle proprie imprese. L'importo poco elevato di tali aiuti non è considerato tale ‹*da falsare o da minacciare di falsare in modo sensibile la concorrenza e da incidere sugli scambi tra gli Stati membri*› dell'*Unione europea*. Citazione da: Bankpedia, *Aiuti de minimis*, [vedasi in sitografia].
Per approfondire, si indica il *Regolamento (CE) N. 1998/2006* (Commissione europea (2006 b)).
Quest'ultimo è stato di recente sostituito dal nuovo *Regolamento (UE) N. 1407/2013* (Commissione europea (2013 f)).
Di norma, l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare gli € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale valore scende a € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari per un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Si legga: Commissione europea (2013 f), art. 3, par. 1-2.
La disciplina generale sugli *aiuti de minimis* contenuta nel *Regolamento (UE) N. 1407/2013* è completata da altri due regolamenti settoriali, rispettivamente per il settore agricolo (*Regolamento (UE) N. 1408/2013*) e per la pesca e l'acquacoltura (*Regolamento (UE) N. 707/2014*). Si visionino:
- Commissione europea (2013 g);
- Commissione europea (2014 h).

- affermare il principio secondo cui il ruolo svolto dagli erogatori di microcredito non bancari e, se presente, il sostegno pubblico che tali istituti ricevono, sono in linea con le regole di concorrenza sancite dall'*Unione europea*;
- consentire il trattamento preferenziale ai beni e servizi forniti dai beneficiari di microcredito, nelle procedure pubbliche di appalto.

Volendo sottolineare alcuni punti, è interessante come il *Parlamento europeo* veda l'attività delle realtà di microfinanza non bancarie essenzialmente come sole attività di microcredito, puntando a impedire espressamente che tali realtà possano accettare depositi di risparmio dall'utenza, e contestualmente ritenga molto importante agevolare e sostenere con fondi pubblici sia il sistema di garanzie di cui gli erogatori di Mc possono disporre, sia l'attività di assistenza e formazione solitamente connessa e susseguente alla concessione del credito al beneficiario. Inoltre, il *Parlamento europeo* sembra porre particolare attenzione all'ambito agricolo e rurale, sia auspicando la fine delle discriminazioni alle imprese agricole dovute ai particolari vincoli posti al settore da parte degli *aiuti de minimis*, nel caso questi aiuti vengano erogati attraverso lo strumento del microcredito, sia citando espressamente le persone che vivono in aree rurali svantaggiate tra i target di potenziali destinatari del Mc che in generale hanno difficoltà di accesso al credito.

---

[114] Infatti, l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Si veda: Commissione europea (2013 g), art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1-2.
Tuttavia, ‹*se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013*› (ossia essenzialmente opera in settori e svolge attività anche all'infuori della produzione primaria di prodotti agricoli), ‹*agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento*›. I due incisi ora riportati sono tratti da: Commissione europea (2013 g), art. 1, par. 2.

Riguardo una maggior flessibilità nel consentire forme di supporto pubblico da parte di ciascun Stato membro verso le attività imprenditoriali, in particolare verso le micro, piccole e medie imprese (PMI)[115], l'*Unione europea* si è in seguito effettivamente mossa in tal senso ed ha allargato la gamma di aiuti (dettagliandone beneficiari, modalità, scopi) che non rientrano nella rigida disciplina degli *aiuti de minimis*, sia in generale verso le imprese di gran parte dei settori produttivi,[116] sia verso quelle che operano specificatamente nei settori agricolo e/o forestale e nelle aree rurali.[117] Inoltre, di recente il limite massimo agli *aiuti de minimis* per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli è stato raddoppiato, passando dai precedenti € 7.500 a € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.[118]

Tornando ad analizzare lo status degli operatori di microcredito, e quindi la disciplina da applicare loro, a fine 2012 la *Commissione europea* attraverso una propria relazione[119] ha specificato che, ‹*in generale, soltanto i microfinanziatori che operano in base al diritto bancario europeo devono rispettare i requisiti della direttiva 2006/48/CE*›[120]. Tale direttiva è stata sostituita, come già detto, dalla più recente *Direttiva 2013/36/UE*; tuttavia, la *ratio* rimane identica: i due requisiti per rientrare nell'ambito del diritto bancario europeo sono quello di concedere crediti per proprio conto e, contestualmente, di ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.[121] Ergo, gli IMf e gli IMc che non raccolgano depositi non necessitano di ottenere una licenza bancaria e, quindi, di soddisfare i requisiti prudenziali contenuti

[115] Sulla definizione comunitaria di micro, piccole e medie imprese (PMI), si indica il riferimento normativo: Commissione europea (2003), art. 2.
[116] Commissione europea (2014 d).
Si indicano in particolare: Ivi, artt. 13 ss., artt. 17 ss.
[117] Commissione europea (2014 e). Si indicano in particolare: Ivi, artt. 14 ss.
[118] Si rinvia a:
- Commissione europea (2013 g), art. 3, par. 2.
- Tedde A. (2014), [vedasi in sitografia].

[119] Si rimanda a: Commissione europea (2012 d).
[120] Ivi, p. 7.
[121] Si veda: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 b), art. 4, par. 1, n. 1).

nella predetta direttiva, eccetto se le singole discipline azionali prevedano autonomamente requisiti più stringenti al fine di erogare microprestiti.[122] Ciò circoscrive notevolmente e di conseguenza limita l'impatto che la normativa bancaria comunitaria ha sul Mc. La relazione della *Commissione* afferma infatti che non esiste una condivisa definizione europea di microcredito e che tra i molteplici IMc vi sono, appunto, enti bancari ed enti non bancari.

Gli enti bancari svolgono un ruolo importante, seppur l'attività di Mc ricopra di norma un'importanza secondaria e il loro coinvolgimento possa avvenire sia attraverso attività diretta, sia attraverso proprie fondazioni separate, sia in partenariato o in via indiretta con istituzioni pubbliche od altri enti non bancari, privati o no-profit. Per essi, seppur la *Direttiva 2006/48/CE* (ora abrogata dalla *Direttiva 2013/36/UE*, ma l'analisi seguente persiste) non tenga conto delle peculiarità che il microcredito possiede, la *Commissione* ha confermato l'applicazione delle norme prudenziali sulla gestione, tra gli altri, dei rischi di credito, di concentrazione e di liquidità, ritenendo che esse nel complesso, pur comportando vantaggi e svantaggi rispetto al condurre attività di Mf e Mc, non inficino sull'operatività e la funzionalità globali degli IMf e IMc bancari. Inoltre, ‹*il fatto che la direttiva limiti la probabilità di fallimento delle imprese in questione dovrebbe essere accolta con favore*›[123], poiché tali norme ‹*possono contribuire ad aumentare la fiducia degli investitori finanziari nei fornitori di microcredito, considerandoli una destinazione sicura per i fondi d'investimento*›[124], e consentendo a quest'ultimi di ‹*attirare finanziamenti a lungo termine, in modo tale da raggiungere così dimensioni più significative e offrire una vasta gamma di servizi ai propri clienti*›[125].

[122] Commissione europea (2012 d), pp. 7-8.
[123] Commissione europea (2012 d), p. 11.
[124] Ibidem.
[125] Ibidem.

Il ruolo degli operatori non bancari risulta fondamentale e, se in alcuni Stati si applica la disciplina societaria generale, in altri - tra cui l'Italia, come si vedrà - è stata legiferata un'apposita normativa specifica. Quindi, al momento, la medesima attività di erogazione di microcredito è soggetta a discipline differenti nei diversi Stati membri e, se per gli enti bancari vi è un'armonizzazione generale data dalle norme di settore precedentemente citate, per quelli non bancari la situazione è assolutamente variegata. Allargando il focus della presente analisi, si vede che il solco delineato ora viene sostanzialmente percorso anche dal *Comitato di Basilea*[126] il quale, in un recente documento del 2010 incentrato sui temi del Mc e della Mf,[127] ha riaffermato la sostanziale differenza fra attività di microfinanza nelle quali si accettino depositi dai clienti e attività di microcredito nelle quali non vi sia raccolta di pubblico risparmio. Secondo il presente *Comitato*, solo i primi dovrebbero essere posti sotto un regime di vigilanza prudenziale, tipico degli istituti creditizi, che dovrebbe comunque essere "proporzionale" e prevedere delle deroghe in relazione agli scopi sociali del Mc, al fine di incentivare l'operatività degli attori di settore.

Riguardo agli enti di Mc che non raccolgono pubblico risparmio dai depositanti ma si limitano ad erogare prestiti, il presente documento evidenzia come nella maggior parte dei paesi non sia loro richiesta un'autorizzazione preventiva ad operare; inoltre, tra i "*Basel Core Principles to depository microfinance*" previsti per tutti gli operatori di microcredito, bancari e non, il solo che sia di grande importanza anche per i suddetti IMc non bancari è il principio n. 18 "*Abuse of financial services*", relativo all'adozione di un approccio operativo orientato al rischio - seppur tarato sul tipo di rischi connessi con le operazioni a

[126] Il *Comitato di Basilea* è un'organizzazione internazionale volta a coordinare la vigilanza bancaria ed a fissare gli standard per la regolamentazione prudenziale degli istituti di credito. Per approfondire, si cita la *Bank for international settlements* (BIS): Banca dei regolamenti internazionali (BRI) *About the Basel Committee*, [vedasi in sitografia].

[127] Banca dei regolamenti internazionali (BRI) (2014).

basso valore proprie della microfinanza - allo scopo di ottimizzare la prevenzione dei crimini, razionalizzare i sistemi di vigilanza e meglio perseguire gli obiettivi di inclusione sociale e riduzione dell'economia informale (Basso, Capone, 2014).

Microfinanza, microcredito e supporto comunitario

Sempre negli stessi anni di cui prima, la *Commissione europea*, la *Banca europea per gli investimenti* (BEI) - ossia l'*European Investment Bank* (EIB)[128] - ed altri istituti finanziari, con il supporto operativo del *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI)[129], lanciarono quattro iniziative congiunte per il periodo di programmazione 2007-2013,[130] volte a rendere più efficiente e sostenibile la politica di coesione comunitaria: *Jaspers*, *Jeremie*, *Jessica* e *Jasmine*.[131]

"*Jeremie*" (*Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises*),[132] era in generale rivolto a supportare l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (PMI)[133] grazie all'utilizzo dei *Fondi strutturali e di investimento europei*, sui quali si tornerà nelle pagine a seguire[134]:[135] esso ha agito ‹*come fondo a ombrello, assegnando risorse agli intermediari finanziari selezionati e*

[128] Banca europea per gli investimenti (BEI), [vedasi in sitografia].
[129] Fondo europeo per gli investimenti (FEI), [vedasi in sitografia].
[130] Per approfondimenti, si rimanda a: Commissione europea, *I fondi. Strumenti di sostegno speciali*, [vedasi in sitografia].
[131] Commissione europea, *Strumenti di sostegno speciali*, [vedasi in sitografia].
[132] Si vedano i seguenti link:

- Banca europea per gli investimenti, *Flexible SME funding (JEREMIE)*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Legislative provisions for JEREMIE, Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Strumenti di sostegno speciali. JEREMIE: Risorse europee comuni per le micro, le piccole e le medie imprese*, [vedasi in sitografia];
- Fondo europeo per gli investimenti, *JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises*, [vedasi in sitografia].

[133] Si rinvia a: Commissione europea (2003), art. 2.
[134] Si suggerisce nel mentre di visionare il seguente link: Commissione europea, *Fondi strutturali e di investimento europei*, [vedasi in sitografia].
[135] Fondo europeo per gli investimenti, *JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises*, [vedasi in sitografia].

strumenti finanziari[136] *incentrati sulle PMI per sostenerle tramite strumenti contributivi quali investimenti azionari o in capitali di rischio, prestiti e garanzie*›[137].

Molto più specifica era la funzione di "*Jasmine*" (*Joint Action to Support Microfinance Institutions*),[138] espressamente tarata su microcredito e microfinanza. *Jasmine* ha rappresentato, durate la seconda metà del periodo di programmazione 2007-2013, un'importante iniziativa volta a fornire sia assistenza tecnica sia sostegno finanziario a soggetti erogatori di microcredito, focalizzandosi su operatori non bancari e supportandoli nell'incrementare il loro raggio d'azione, la loro efficienza ed efficacia e la loro sostenibilità; inoltre, grazie a fondi e risorse comunitarie, tale iniziativa ha anche permesso di fornire ad istituti ed operatori dediti alla microfinanza ed al microcredito risorse di supporto per avviare la propria attività e per poter erogare microcrediti.[139] Nel corso del 2014 *Jasmine* è stato incardinato nel corrente periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 e si è integrato all'interno sia della piattaforma di consulenza *Fi-Compass*[140] per strumenti finanziari nell'ambito dei *Fondi strutturali e di investimento europei*, sia del *Programma europeo per l'occupazione e*

---

[136] Per approfondire sinteticamente la nozione di strumenti finanziari, si esamini: Bankpedia, *Strumenti finanziari*, [vedasi in sitografia].
Più in dettaglio, a livello comunitario una soddisfacente definizione di strumenti finanziari è fornita dall'attuale *Regolamento finanziario dell'UE*: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 2, lett. p) e artt. 139-140.
Riguardo all'Italia, si può trarre una definizione degli strumenti finanziari dall'elenco presente nel *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, ossia: Parlamento italiano (1998 a).

[136] Le seguenti informazioni sono tratte da: Ivi, art. 1, co. 2.

[137] Citazione da: Commissione europea, *Ambiente. Fondo europeo per gli investimenti Jeremie* [vedasi in sitografia].

[138] Si indica il seguente link per approfondire: Commissione europea (2010 a).

[139] Commissione europea, *Strumenti di sostegno speciali. JASMINE: Azione comune a sostegno degli istituti di microfinanza in Europa*, [vedasi in sitografia].

[140] Si indica il link al sito ufficiale: Fi-Compass, [vedasi in sitografia].

l'innovazione sociale (EaSI), che parimenti verrà illustrato poco più avanti[141].[142]

In questa prima fase è stata attiva anche l'iniziativa pilota "*European Parliament Preparatory Action*" (EPPA)[143], volta specificatamente a finanziarie e fornire supporto economico a istituti non bancari di microcredito che abbiano come stella polare del loro operato l'inclusione sociale. Il budget dell'EPPA era pari a 4 milioni d euro e, tra le varie azioni messe in atto, il *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI) ne ha investito uno per acquisire il 20,4% delle azioni di *PerMicro*[144], intermediario finanziario italiano specializzato in microcredito, ed effettuando quindi un'operazione di *private equity*[145].[146]

Questa prima fase pilota è proseguita e si è "istituzionalizzata" nel 2010 con la nascita di "*Progress Microfinance*", strumento europeo specificatamente destinato alla microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, gestito dalla *Commissione europea* avvalendosi del contributo, soprattutto finanziario, della *Banca europea per gli investimenti* (BEI) e del supporto, specialmente operativo, del *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI):[147] nel 2011 la *Commissione* ha emanato la prima relazione inerente la sua attuazione[148], seguita da altre

---

[141] Si riporta intanto la seguente pagina web: Commissione europea, *EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)*, [vedasi in sitografia].

[142] Si veda: Fondo europeo per gli investimenti, *Jasmine. What is Jasmine?*, [vedasi in sitografia].

[143] Fondo europeo per gli investimenti, *European Parliament Preparatory Action (EPPA)*, [vedasi in sitografia].
Si cita anche: Commissione europea (2012 b), p. 14.

[144] Permicro, [vedasi in sitografia].

[145] Si visionino:

- Treccani, *Dizionario di Economia e finanza. Equity*, [vedasi in sitografia];
- Bankpedia, *Private equity*, [vedasi in sitografia].

[146] Fondo europeo per gli investimenti, *EIF and PerMicro make financial resources available for micro-entrepreneurs in Italy*, [vedasi in sitografia].

[147] A tal riguardo si leggano:

- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2010).
- Commissione europea, *Progress Microfinance. What is Progress Microfinance?*, [vedasi in sitografia].

[148] Si veda: Commissione europea (2011 b).

a cadenza annuale[149]. Tale strumento ha beneficiato di risorse dall'*Unione europea* per 100 milioni di euro tra fine 2010 e fine 2013,[150] più altre fornite da ulteriori investitori, *in primis* la BEI:[151] si prevede che, a partire dal 2010 e nell'arco dei successivi otto anni, tale contributo comunitario stimolerà l'erogazione di microprestiti per oltre 500 milioni di euro, grazie alla natura rotativa dei fondi disponibili e all'effetto leva delle garanzie concesse e degli strumenti finanziari implementati.[152] I target dei beneficiari di microcredito sono essenzialmente due:

- persone in stato di difficoltà che non riescono ad accedere al credito (disoccupati o precari, persone a rischio di esclusione sociale o "vulnerabili", individui appartenenti a categorie – giovani, donne, immigrati – che nel contesto attuale sono più soggetti a situazioni di sofferenza socioeconomica);
- microimprese, specie dell'economia sociale, sorte da e che impiegano persone facenti parte delle categorie sopra citate.

A livello comunitario, si definisce "impresa" ‹*ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica*›[153]; parimenti, si considera microimpresa l'entità ‹*che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro*›[154]. *Progress Microfinance*

[149] Al dicembre 2015, la più recente è del 2014: Commissione europea (2014 l).
[150] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2010), art. 3, par. 1.
[151] Commissione europea (2011 b), p. 6.
[152] Ibidem.
[153] Citazione tratta da: Commissione europea (2003), art. 1.
[154] Citazione estratta da: Ivi, art. 2.
Sulla definizione di micro, piccole e medie imprese, si legga pure: Commissione europea (2006 a).

mette a disposizione degli IMc quattro categorie di strumenti di supporto, utili ad agevolare la loro opera:[155]

- garanzie e strumenti di condivisione del rischio[156];
- strumenti rappresentativi di capitale;
- titoli di debito;
- misure di sostegno, quali ad esempio attività di *audit*, controllo, monitoraggio, valutazione e comunicazione.

Tali strumenti sono resi disponibili ad organizzazioni pubbliche e private, operanti su scala locale, regionale o nazionale.[157] Ciò si è concretizzato attraverso due differenti strutture,[158] ossia uno "sportello garanzie" ed un ‹*veicolo di investimento strutturato, sotto forma di fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé (FCP-FIS) a norma del diritto lussemburghese, che offre strumenti finanziati (debito[159], partecipazioni di capitale e condivisione del rischio)*›[160].

Lo sportello garanzie di *Progress Microfinance* è sorto grazie ad un accordo fiduciario e di gestione (AFG) siglato dalla *Commissione* e dal *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI), il 1 luglio 2010 è sorto lo "sportello garanzie" di *Progress Microfinance* cui si è deciso di destinare un quarto dei 100 milioni di euro prima menzionati, allo scopo di emettere garanzie sia dirette alle istituzioni che erogano microcredito, sia indirette sotto forma di controgaranzie a sostegno degli istituti che a loro volta coprono i rischi del portafoglio di microprestiti dei vari IMc.[161]

In entrambi i casi, la singola garanzia o controgaranzia concessa copre fino al 75% rispettivamente dell'importo del singolo microcredito o

---

[155] Si indica: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2010), art. 4, par. 1.
[156] Per approfondire il concetto di rischio si indirizza a: Bankpedia, *Rischio*, [vedasi in sitografia].
[157] Si rinvia a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2010), art. 4, par. 2.
[158] Commissione europea (2011 b), p. 5.
[159] Vi sono varie classificazioni possibili dei tipi di debito, fra cui la divisione fra debiti garantiti e non garantiti, ossia i cosiddetti "*senior debt* e *junior debt*". Si indica per approfondire a: Treccani, *Dizionario di Economia e finanza. Debito*, [vedasi in sitografia].
[160] Citazione estratta da: Commissione europea (2011 b), p. 6.
[161] Si visioni: Ibidem.

della singola garanzia ad un Mc; gli intermediari che erogano direttamente microcredito o che concedono a loro volta delle garanzie devono farsi carico di almeno il 20% dell'importo di cui sopra.[162] In relazione al valore totale del portafoglio di garanzie o di controgaranzie concesse da *Progress Microfinance* ad un dato intermediario microcreditizio, tale strumento europeo ne assicura al massimo il 20%, pur coprendo tutte le prime perdite subite dall'intermediario fino all'eventuale raggiungimento di tale soglia..[163] Le garanzie e controgaranzie hanno una durata massima di tre anni e sono gratuite, a patto che l'intermediario microcreditizio che le ha ricevute raggiunga almeno il 90% del volume di prestiti o di garanzie da concedere concordato in sede di accordo con lo sportello garanzie di *Progress Microfinance*. In caso contrario, l'intermediario dovrà pagare alcune commissioni d'impegno.[164]

Riguardo al *fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé* (FCP-FIS), ossia allo "sportello strumenti finanziari[165]", esso ha avuto avvio il 22 novembre 2010 e soggiace al diritto lussemburghese.[166] Tale sportello offre quattro tipi di strumenti finanziari: prestiti privilegiati, prestiti subordinati (ossia finanziamenti subordinati ai creditori privilegiati), prestiti con ripartizione del rischio (cioè prestiti privilegiati combinati a partecipazione al rischio nel portafoglio di microcrediti), partecipazioni di capitale dirette o indirette (effettuati sotto forma di investimenti in azioni ordinarie o privilegiate).[167]

---

[162] Ibidem.
[163] Ivi, pp. 5-6.
[164] Ivi, p. 6.
[165] In questo contesto si sta parlando di strumenti comunitari di sostegno, quindi la definizione di strumenti finanziari da applicare va ricercata in: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 2, lett. p) e artt. 139-140.
[166] Commissione europea (2011 b), pp. 5, 9-10.
[167] Ivi, p. 10.
Si segnala anche il riferimento: Fondo europeo per gli investimenti, *Progress Microfinance Funded Instruments*, [vedasi in sitografia].

Lo sportello strumenti finanziari è alimentato dai rimanenti 75 milioni di euro a disposizione di *Progress Microfinance*, su un budget complessivo di 100 milioni, che non sono stati destinati al predetto sportello garanzie: in più, la BEI ha fornito risorse per altri 100 milioni di euro e la *Commissione europea* altri 3 milioni, per un totale di 203 milioni[168], cui si prevede che possa aggiungersi un sostegno ulteriore fino a 50 milioni di euro da parte di altri investitori.[169]

Ai dati di fine marzo 2014, erano state già impegnate risorse per € 134.700.000, di cui 20,96 milioni di euro in garanzie, con un effetto leva sull'ammontare dei microcrediti concessi stimato pari a 12,37, e 111,5 milioni in strumenti finanziari, con un effetto leva stimato di 1,89.[170] Ai dati di settembre 2013, ben 13.252 microcrediti erano stati erogati tramite *Progress Microfinance* dagli intermediari coinvolti ai beneficiari finali, per un valore totale di € 116.100.000.[171] Di questi microcrediti, 7.016 erano stati erogati a 6.748 persone fisiche o giuridiche grazie alle garanzie e controgaranzie fornite agli intermediari, e 6.236 erano stati concessi a 5.942 beneficiari grazie all'effetto degli strumenti finanziari implementati.[172] Fra gli imprenditori beneficiari di microcredito, il rapporto uomini-donne su 100 individui era all'incirca 60:40.[173] Riguardo alla distribuzione settoriale delle imprese finanziate attraverso *Progress Microfinance*, i settori del commercio (31%) e dell'agricoltura (21%) erano di gran lunga i più presenti, seguiti a lunga distanza dai servizi di alloggio e di

[168] Commissione europea (2015 b), p. 8.
[169] Commissione europea (2011 b), pp. 9-10.
[170] Commissione europea (2015 b), p. 82.
[171] Ivi, p. 12.
La *Commissione per l'occupazione e gli affari sociali* del *Parlamento europeo*, nella sua relazione del novembre 2015, conferma la cifra di 13.252 microcrediti erogati, ma riporta un loro volume leggermente differente, pari a € 124.600.000. Si consulti: Parlamento europeo (2015 a), p. 14.
[172] Commissione europea (2015 b), p. 12.
[173] Si vedano:
- Commissione europea (2015 b), pp. 63-64;
- Commissione europea (2014 l), p. 10.

ristorazione (7%), dalle attività di trasporto e magazzinaggio (6%), da altre attività di servizi (6%) e dalle costruzioni (6%).[174]

Gli accordi stipulati da *Progress Microfinance* con intermediari e soggetti erogatori di Mc e Mf operanti nei vari Stati membri sono progressivamente aumentati nel tempo: vi erano accordi vigenti con 26 soggetti nel 2012, con 40 nel 2013 ed infine con 48 ad ottobre 2015.[175] Di quest'ultimi, 6 soggetti erano italiani: *Finmolise*,[176] *Banca di Credito Cooperativo Mediocrati* (BCCM),[177] *Banca di Credito Cooperativo Emil Banca*,[178] *Banca di Credito Cooperativo Bellegra*,[179] *SEFEA*,[180] *Cofiter*.[181] Fino al recentissimo passato anche la *Banca Popolare di Milano* aveva un accordo stipulato con il FEI per erogare Mc grazie al supporto dello strumento europeo *Progress Microfinance*.[182]

Alla luce di quanto visto finora in ambito comunitario a sostegno della microfinanza, si sottolineano nuovamente i fondamentali ruoli del *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI), in chiave di gestione operativa sia del programma di assistenza tecnica *Jasmine*, ora rinnovato anche per il periodo di programmazione 2014-2020, sia dello strumento europeo *Progress Microfinance*,[183] e della *Banca europea per gli investimenti* (BEI) come apportatore di risorse finanziarie per i

---

[174] Commissione europea (2014 l), pp. 11-12.

[175] Si rimanda al seguente link, costantemente aggiornato: Commissione europea, *Intermediari di microcredito*, [vedasi in sitografia].

[176] Finmolise, *Mutuo European Progress Microfinance*, [vedasi in sitografia].

[177] Banca di Credito Cooperativo Mediocrati (BCCM), *Cosmo Microcredito*, [vedasi in sitografia].

[178] Emil Banca – Banca di Credito Cooperativo, *3 milioni alle microimprese dell'Emilia Romagna*, [vedasi in sitografia].

[179] Banca di Credito Cooperativo Bellegra, *2.5 milioni di euro per le micro imprese nel Lazio. Siglato accordo UE Progress Microfinanza tra il FEI e la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra*, [vedasi in sitografia].

[180] Società europea della finanza etica e alternativa (SEFEA), *SEFEA - European Ethical and Alternative Financing Company*, [vedasi in sitografia].

[181] COFITER, *Accordo Progress Microfinanza tra il FEI e Cofiter*, [vedasi in sitografia].

[182] Fondo europeo per gli investimenti, *EUR 8 m for Italian micro-enterprises as EIF and Banca Popolare di Milano sign agreement under Progress Microfinance*, [vedasi in sitografia].

[183] Si rimanda a:

- Fondo europeo per gli investimenti, *European Investment Fund-EIF for Microfinance providers*, [vedasi in sitografia];
- Fondo europeo per gli investimenti, *Jasmine. What is Jasmine?*, [vedasi in sitografia].

predetti strumenti. In relazione a quest'ultima, la *Banca europea per gli investimenti* interviene nel settore della microfinanza:[184]

- in modo diretto, erogando prestiti e/o investendo nel capitale societario degli IMf e degli IMc senza che vi siano passaggi intermedi;
- in modo indiretto, utilizzando intermediari specializzati, i cosiddetti *Microfinance Investment Vehicles* (MIV's)[185], per fornire alle istituzioni di microfinanza e microcredito sia prestiti, sia garanzie sui finanziamenti contratti, sia capitale grazie a strumenti di *private equity*;
- fornendo assistenza tecnica e mettendo a disposizione sovvenzioni mirate al fine di rafforzare le risorse umane, manageriali e informatiche a disposizione degli IMf e IMc.

Se alle istituzioni di Mf che operano in ambito comunitario è dedicato il già citato programma di assistenza *Jasmine*, la BEI nel corso degli ultimi anni ha supportato e sta supportando anche intermediari, soggetti ed organizzazioni del settore microfinanziario e microcreditizio che operano in paesi in via di sviluppo (PvS) o comunque all'infuori dell'*Unione europea*.[186] In tale ottica, si menzionano sia il *memorandum* di intenti del 2011 firmato fra la BEI e il Lussemburgo, con il quale quest'ultimo paese si impegna, all'interno delle sue attività di cooperazione internazionale, a fornire risorse per offrire assistenza tecnica a IMf ed IMc operanti in PvS,[187] sia l'accordo stretto fra la BEI e l'*AfriCap Microfinance Investment Company*[188] per finanziare, tramite

[184] Le informazioni sono tratte da: Banca europea per gli investimenti, *Microfinance. Financial instruments*, [vedasi in sitografia].
[185] Per approfondire le informazioni su questo tipo di strumenti, si veda: Consultative Group to Assist the Poor, *Microfinance Investment Vehicles*, [vedasi in sitografia].
[186] Si suggerisce di leggere: Banca europea per gli investimenti, *Supporting microfinance outside the European Union*, [vedasi in sitografia].
[187] Si veda il link: Banca europea per gli investimenti, *Press corner. Luxembourg: Memorandum of Understanding between the EIB and the Finance Ministry*, [vedasi in sitografia].
[188] Norfund, *AfriCap*, [vedasi in sitografia].

FinTech Africa[189], servizi di assistenza tecnica a sostegno della nascita di nuove istituzioni microfinanziarie.[190]

Degna di nota è sia l'attività della BEI per finanziare la ricerca legata a microfinanza e microcredito, sovvenzionando ricerche in proprio,[191] fornendo risorse a ricerche condotte da centri universitari tramite un proprio programma di sostegno, l'*University Research Sponsorship Programme (EIBURS)*,[192] e sostenendo come partner il progetto "*University Meets Microfinance*"[193].

Codice di Condotta

Rispondendo alle esigenze precedentemente emerse,[194] nel 2011 la *Commissione europea* ha pubblicato un *Codice di buona condotta per l'erogazione di microcrediti*, codice che è stato successivamente aggiornato a giugno 2013.[195] Seppur non abbia carattere vincolante, il codice propone una serie di buone pratiche consolidate, inerenti vari aspetti dell'attività di Mc e riconosciute dagli attori di settore, il cui rispetto va a tutto vantaggio dei clienti, degli investitori, dei finanziatori, dei proprietari, delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni partner. Riguardo all'ambito di applicazione, ‹*il codice di buona condotta si applica innanzitutto agli enti non bancari erogatori di microcrediti che concedono prestiti di entità non superiore a 25.000 euro a microimprenditori*›[196]. In relazione alle aree cui le varie indicazioni fanno riferimento, esse sono cinque: rapporti con clienti ed

---

[189] FinTech Africa, [vedasi in sitografia].

[190] Banca europea per gli investimenti, *Press corner. EIB joins forces with international development organisations to provide technical assistance grants to African microfinance ventures*, [vedasi in sitografia].

[191] Si indirizza al seguente link: Banca europea per gli investimenti, *EIB involvement in the microfinance industry*, [vedasi in sitografia].

[192] Ibidem.

[193] University Meets Microfinance, [vedasi in sitografia].

[194] Si rinvia a specifici punti di riferimenti bibliografici già accennati:

- Commissione europea (2007 a), p. 11;
- Commissione europea (2012 d), p. 12.

[195] Si rimanda alla pubblicazione: Commissione europea (2013 a).

[196] Ivi, p. 10.

investitori, *governance*, gestione del rischio, regole di rendicontazione, sistemi informativi gestionali.[197] Le principali indicazioni inerenti i rapporti con clienti ed investitori sono le seguenti:

- gli enti che erogano microcredito indicano il costo del prestito attraverso il "*tasso annuo effettivo globale*" (*Taeg*)[198];
- i clienti hanno il diritto, entro 14 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto di credito, di recedere da quest'ultimo oppure di restituire l'intera somma ottenuta, il tutto senza costi ulteriori e senza dover fornire motivazioni;
- gli IMc si organizzano affinché i reclami dei clienti vengano gestiti da dipendenti appositamente incaricati.

Riguardo alle "*best practices*" inerenti la gestione, si evidenzia che:

- i fornitori di microprestiti predispongono un piano aziendale che va rivisto con cadenza almeno annuale e, se necessario, aggiornato;
- il piano aziendale degli IMc comprende almeno i seguenti aspetti del progetto: missione, obiettivi e finalità; il *mix* di clienti e prodotti ed i modelli di consegna, compreso il fabbisogno attuale e futuro di personale; la forma giuridica ed istituzionale; i bilanci preventivo e di previsione in forma dettagliata; i finanziamenti; l'individuazione dei rischi principali e dei modi per gestirli;
- gli enti erogatori di microcredito si dotano di un consiglio di sorveglianza, di un consiglio di amministrazione (CdA) o di un organo con funzioni omologhe;
- la maggioranza dei membri del suddetto CdA risulta indipendente dalla direzione dell'ente;
- gli IMc vengono revisionati annualmente da parte di un revisore contabile esterno.

---

[197] Tutte le informazioni contenute nelle pagine a seguire del presente paragrafo sono tratte dal *Codice di Condotta* che si sta esaminando: Commissione europea (2013 a).
Si indica pure: Commissione europea (2013 c).

[198] Per approfondirne il significato, si manda al contenuto del link: Banca d'Italia, *Che cosa sono il Tasso annuo effettivo globale (Taeg) e l'Indicatore sintetico di costo (Isc)?*, [vedasi in sitografia].

In relazione alla gestione del rischio, le clausole prioritarie inserite nel codice affermano che:

- gli erogatori di microcredito devono aver previsto procedure e iter formalizzati ed espliciti che consentano di individuare e valutare i rischi, fissando così le priorità;
- al loro interno, la responsabilità della gestione del rischio è affidata ad un dirigente esecutivo di livello elevato;
- allo scopo di ridurre i rischi assunti concedendo credito, i prestiti da erogare devono essere prima approvati da almeno due persone;
- gli enti erogatori di microcredito possiedono una funzione esplicita di revisione interna, tarata in base alle dimensioni dell'ente.

Riguardo alle regole comuni di rendicontazione, lo scopo è di far sì che tutti gli IMc d'Europa utilizzino medesime voci e medesimi indicatori, definendole e calcolandoli allo stesso modo, e divulghino informazioni similari. Per quanto concerne la rendicontazione finanziaria, il codice consiglia all'ente di mantenere separata la rendicontazione dell'attività di Mc dagli altri suoi ambiti d'azione, nel caso il microcredito non costituisca la sua attività principale od unica: ciò non solo in relazione all'attivo ed al passivo, ma soprattutto alle spese amministrative ed a quelle inerenti le risorse umane. Rimanendo in tema di rendicontazione finanziaria, dovrebbero essere presenti le seguenti voci:

- il *Portafoglio a rischio (*PAR),[199] preferibilmente di 30 giorni, il quale comprende il saldo complessivo delle quote di capitale non pagate, siano esse rate scadute o rate future, ma non gli interessi maturati;
- l'*Indice di sostenibilità operativa*,[200] che determina in quale misura un ente copre i costi attraverso i ricavi operativi.

[199] Per altri dettagli: Rete Italiana di Microfinanza, *Glossario della Microfinanza. Portafoglio a Rischio - Portfolio at Risk (PAR),* [vedasi in sitografia].

[200] Tale indicatore si calcola tramite la seguente formula: *Ricavi operativi* / (*Spese finanziarie + importo accantonamenti per perdite su prestiti + spese per il personale + spese amministrative*)
Si rimanda a: Commissione europea (2013 a), p. 47.

Riguardo alla rendicontazione sociale prodotta da ogni singolo ente di microcredito, appare prioritario che esso comunichi annualmente, fra le varie informazioni, la missione sociale perseguita.

Vi sono poi informazioni di rendicontazione sia economico-finanziaria sia gestionale che, come prevede il codice, devono essere diffuse da ciascun IMc attraverso relazioni annuali, in altre sedi rilevanti e tramite una banca dati online fruibile dal pubblico. Risulta particolarmente importante divulgare:

- l'indice di sostenibilità operativa, come indicatore dello stato di salute economico dell'ente;
- appositi dati in riferimento ai reclami, sui quali ogni ente diffonde le seguenti informazioni: a) numero di reclami presentati dai richiedenti o dai clienti sia attuali che passati; b) valore percentuale dei reclami presentati da richiedenti o da clienti presenti e passati in rapporto rispettivamente al numero dei richiedenti e a quello dei clienti sia presenti che passati.

Infine, l'ultima sezione del *Codice di buona condotta* è incentrata sui "Sistemi informativi gestionali" (SIG), i cosiddetti "*management information systems*",[201] e sulle principali caratteristiche che essi dovrebbero avere se applicati ad attività di Mc, ovvero:

- che siano capaci di produrre i dati necessari per i rendiconti gestionali, operativi e finanziari inerenti la dichiarazione dei redditi, il bilancio ed i resoconti quotidiani dei prestiti e delle morosità, consentendo l'elaborazione di indici e tendenze;
- che possano esaminare ed amministrare la qualità e le funzioni del portafoglio di prestiti, anche tramite strumenti atti a gestire le

[201] Per "Sistemi informativi gestionali" si intende l'insieme ‹*costituito dai procedimenti e dalle azioni finalizzati alla raccolta dei dati grezzi, al loro trattamento per trasformarli in informazioni utilizzabili e alla divulgazione delle informazioni agli utenti nella forma mento per trasformarli in informazioni utilizzabili e alla divulgazione delle informazioni agli utenti nella forma richiesta*›. Si veda: Commissione europea (2013 a), p. 52.

morosità e a produrre serie storiche sull'andamento generale del portafoglio e su quello specifico relativo a ogni singolo dipendente;

- che siano in grado di registrare e gestire le informazioni e i dati inerenti la clientela.

La nuova programmazione 2014-2020

Ritornando al fondo *Progress Microfinance*, da gennaio 2014 esso è confluito, assieme agli strumenti del più vasto *Programma Progress*[202] (programma per l'occupazione e la solidarietà sociale) e di *Eures* (servizi europei per l'impiego), nell'"*EU Programme for Employment and Social Innovation*" (EaSI), inquadrato dal *Regolamento (UE) N. 1296/2013*.[203] Il programma EaSI si compone appunto di tre assi, che costituiscono la prosecuzione nel corso della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 dei predetti strumenti europei: *Progress*, *EURES*, *Microfinanza e imprenditoria sociale*.

Il presente *Regolamento (UE) N. 1296/2013*, oltre a determinare la nascita del programma EaSI, risulta importante poiché fissa precisamente, in ambito europeo, il significato esatto di vari termini, alcuni dei quali saranno molto utili, nel prosieguo, per orientarsi. Di seguito, si riportano alcune definizioni:[204]

- il "microcredito" è un prestito di importo massimo pari a € 25.000;
- la "microimpresa", come previsto dalla *Commissione* nella *Raccomandazione 2003/361/CE*, comprende le imprese, incluse quelle individuali con un solo lavoratore indipendente, che

---

[202] Si indicano:

- Commissione europea, *Programma Progress*, [vedasi in sitografia];
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2006 c).

[203] Il principale riferimento normativo del programma EaSI è appunto: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d).
Si visioni anche la pubblicazione: Commissione europea (2013 e).

[204] Esse sono tratte da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 2.

occupano meno di 10 persone ed il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non supera i 2 milioni di euro;[205]

- l’"impresa sociale" è un'azienda che, a prescindere dalla forma giuridica assunta: a) in conformità al suo atto costitutivo, statuto o altro documento giuridico fondante, abbia come primario obiettivo il realizzare un impatto sociale positivo e misurabile, senza scopi lucrativi che vadano a vantaggio di proprietari, azionisti e soci. Parimenti, l’impresa deve fornire beni o servizi che producano un elevato rendimento sociale e/o applicare un metodo di produzione degli stessi che incorpori il proprio obiettivo sociale; b) si serve dei profitti *in primis* per giungere al proprio obiettivo primario e si pone precise regole sull’eventuale loro distribuzione ad azionisti e proprietari, in modo che non ne sia pregiudicato l’obiettivo sociale; c) viene gestita in modo trasparente, responsabile e imprenditoriale, coinvolgendo i lavoratori, i clienti ed i vari *stakeholder*, cioè tutti gli attori interessati alle sue attività;
- le "innovazioni sociali" sono quelle che hanno sia finalità sia mezzi sociali e, in particolare, fanno riferimento allo sviluppo ed alla realizzazione di nuove idee (inerenti modelli, servizi e prodotti) che rispondano ad esigenze sociali e, nel contempo, creino nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e incoraggiando la sua “capacità di agire”;
- la "sperimentazione di politiche sociali" è data dagli interventi programmatici che propongono un’innovativa risposta alle esigenze sociali: essi vengono attuati su piccola scala con modalità tali da assicurare la possibilità di misurarne l’impatto e, solo in caso di risultati convincenti, sono replicati in forma più estesa.

Tornando al programma EASI, esso ha un budget complessivo per il periodo di programmazione 2014-2020 pari a € 919.469.000 (valori

[205] Tale definizione di microimpresa è infatti stata già enunciata in precedenza dal riferimento normativo riportato sopra, ossia: Commissione europea (2003).

correnti nel 2013).[206] L'asse cui afferisce il microcredito, ora denominato *Microfinance and Social Entrepreneurship axis of EaSI*, dispone del 21% del predetto budget, poco meno di 200 milioni di euro, ed è stato attuato in parallelo con il precedente *Progress Microfinance* fino all'aprile 2016.[207] Tale asse agisce in realtà su due diverse sezioni tematiche: la prima è dedicata al Mc e ai microprestiti per i gruppi vulnerabili e le microimprese ed a essa è destinato almeno il 45% delle risorse; la seconda si rivolge all'imprenditorialità sociale e parimenti beneficia del 45% o più dei fondi di cui l'asse dispone.[208] Pur mantenendo ciascuno una propria autonomia, a livello di sostegno e promozione comunitaria il microcredito viene quindi associato al finanziamento dell'imprenditoria sociale (possono essere finanziate anche iniziative comuni)[209] e ciò a parere dell'autore sottolinea la valenza sociale che viene riconosciuta al Mc pure in sede UE.

Possono accedere all'asse *Microfinanza e imprenditoria sociale* del programma EaSI organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale[210] nelle nazioni previste dal programma,[211] che concedono microfinanziamenti a persone e microimprese e/o

---

[206] Le informazioni sono tratte da: Commissione europea, *EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)*, [vedasi in sitografia].

[207] Si rimanda a:

- Commissione europea, *Microfinance and Social Entrepreneurship axis of EaSI*, [vedasi in sitografia];
- Fondo europeo per gli investimenti, *Progress Microfinance Funded Instruments*, [vedasi in sitografia].

[208] I fondi dell'asse sono spartiti equamente al 90% fra le due sezioni, mentre il restante 10% può essere allocato liberamente su di esse. A tal proposito, si veda: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 25.

[209] Ivi, art. 25, par. 2.

[210] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 28.

[211] Ivi, art. 18, par. 1.

Possono di conseguenza partecipare a tale asse del programma EaSI, oltre agli Stati membri della UE, anche i paesi membri dell'*Associazione europea di libero scambio* (AELS) (si indica: European Free Trade Association (EFTA), [vedasi in sitografia]) e dello *Spazio economico europeo* (SEE) (si visioni: European Free Trade Association (EFTA), *EEA Agreement*, [vedasi in sitografia]).

finanziamenti a imprese sociali.[212] Il presente asse di EaSI, in relazione a microfinanza e microcredito, si focalizza sui seguenti obiettivi:[213]

- rispetto al lato della domanda, punta a facilitare l'accesso alla microfinanza ed ai finanziamenti da parte delle persone vulnerabili, con problemi legati all'accesso od alla permanenza nel mondo del lavoro, e delle microimprese, in fase di avviamento o di sviluppo, specie quelle che occupano le predette persone vulnerabili;[214]
- rispetto al lato dell'offerta, si propone di sviluppare la capacità istituzionale degli operatori che si occupano di microcredito.[215]

Per raggiungere tali obiettivi, si prevede di ricorrere sia a strumenti finanziari, di cui nel regolamento finanziario comunitario[216], sia a sovvenzioni.[217] Gli strumenti finanziari, in modo analogo a quanto visto poco fa con la BEI, questi possono venir implementati direttamente od indirettamente, tramite un veicolo di investimento dedicato, cioè un *Microfinance Investment Vehicle* (MIV), che può essere finanziato dai fondi del programma EaSI, da altri investitori o da entrambi.[218]

Il *Microfinance and Social Entrepreneurship axis of EaSI* ripropone lo schema già visto in precedenza con *Progress Microfinance*, che vede la *Commissione* stringere accordi con la BEI e con il FEI per attuare tale strumento europeo:[219] la BEI soprattutto in veste di cofinanziatore, il FEI specialmente con compiti di gestione operativa.

---

[212] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 28, par. 1, lett. a)-b).
[213] Ivi, art. 26, par. 1, lett. a)-b).
Per dettagli sul target di beneficiari riguardo all'imprenditoria sociale, si rimanda a: Ivi, art. 26, par. 1, lett. c).
[214] Ivi, art. 26, par. 1, lett. a), n. i)-ii).
[215] Ivi, art. 26, par. 1, lett. b).
[216] L'attuale *Regolamento finanziario dell'UE* è il seguente: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012).
Si parla di strumenti finanziari in: Ivi, art. 2, lett. p) e artt. 139-140.
Il *Regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012* ha subito alcune modifiche in seguito a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 c).
[217] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 27.
[218] Ivi, art. 30, par. 1-2.
[219] Si rimanda a: Ivi, art. 30, par. 1.

Il presente *Regolamento (UE) N. 1296/2013* prescrive inoltre agli operatori che si occupano di microcredito il rispetto dei principi contenuti nel *Codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti*[220],[221] su cui si tornerà a breve, per quanto concerne gli aspetti di *governance*, gestione e tutela dei consumatori, ed afferma la necessità di collaborare con altre organizzazioni, comprese quelle della società civile, per raggiungere i potenziali beneficiari di Mc ed offrire a costoro dei programmi di tutoraggio e di formazione che, per quanto concerne l'avvio di microimprese, devono essere erogati sia prima che dopo la nascita delle stesse.[222] Di conseguenza, sebbene la definizione comunitaria di microcredito, contenuta nel presente regolamento, non faccia alcun riferimento a servizi di consulenza a beneficio dei destinatari di Mc, poiché definisce quest'ultimo semplicemente un prestito di importo massimo pari a € 25.000,[223] lo stesso regolamento fa specifico riferimento a programmi di tutoraggio e formazione a vantaggio degli stessi beneficiari di microcredito.

Delle predette risorse di cui l'asse *Microfinanza e imprenditoria sociale* di EaSI dispone, 96 milioni sono stati destinati a fondo di garanzia cui attingere per agevolare l'erogazione di microcredito ed il finanziamento dell'imprenditoria sociale.[224] L'obiettivo è generare prestiti per oltre 500 milioni di euro, grazie alla natura rotativa delle risorse e all'effetto leva generato: nello specifico, si punta a far erogare circa 30.800 microcrediti a liberi professionisti, lavoratori autonomi e microimprese ed almeno 1.000 prestiti ad imprese sociali.[225] Ad ottobre 2015 sono stati siglati i primi accordi di garanzia con sei soggetti che erogano

---

[220] Si indica nuovamente: Commissione europea (2013 a).
[221] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 28, par. 4.
[222] Ivi, art. 28, par. 3.
[223] Si legga: Ivi, art. 2, par. 1, n. 2).
[224] Commissione europea, *Microfinance and Social Entrepreneurship axis of EaSI*, [vedasi in sitografia].
[225] Commissione europea, *Commission and European Investment Fund mobilise €237 million in loans to support 20,000 European micro-enterprises*, [vedasi in sitografia].

microcredito a microimprese e operano in altrettanti Stati membri, fra cui l'italiana *PerMicro* già citata in precedenza.[226]

Un tassello in un mosaico comunitario più vasto

Gli strumenti ora descritti, focalizzati su microfinanza e microcredito, sono tasselli inseriti all'interno di un più vasto mosaico di politiche e strumenti comunitari a supporto e sostegno del tessuto produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese,[227] le quali costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'*Unione europea* a 28 Stati membri. Infatti, ai dati del 2013, circa 88.800.000 persone, circa i 2/3 dei lavoratori totali, lavorano per conto di PMI, le quali generano circa 58 centesimi su ciascun euro di valore aggiunto prodotto.[228]

Ad esempio, ritornando allo sportello garanzie di *Progress Microfinance*, esso è stato realizzato sulla base del già esistente sportello garanzie dello strumento finanziario di garanzia "*Small & Medium Enterprises Guarantee Facility*" (SMEG) rivolto alle piccole e medie imprese (PMI),[229] implementato all'interno del *Programma comunitario[230] per la competitività e l'innovazione* del periodo 2007-2013, ossia il "*Competitiveness and Innovation Framework Programme*" (CIP).[231] Attualmente, tale fondo SMEG è stato sostituito dai fondi di

---

[226] Ibidem.

[227] Si suggerisce di visionare il seguente portale online: Commissione europea, *Portale europeo per le piccole e medie imprese*, [vedasi in sitografia].
Si riporta pure il documento: FEBEA, *Increasing the access to finance in Europe. febea – General Assembly Fribourg, 12 May 2014*, [vedasi in sitografia].

[228] Dati tratti da: Commissione europea (2014 j), p. 6.

[229] Fondo europeo per gli investimenti, *Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - EU Guarantees (SMEG)*, [vedasi in sitografia].

[230] Si segnala il seguente link di approfondimento: Europe Direct Frosinone, *Programmi comunitari. Cosa sono*, [vedasi in sitografia].

[231] Si rimanda alla seguente decisione comunitaria, ora abrogata: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2006 b).
Si vedano inoltre i link:

- Commissione europea, *Il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP)*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *CIP. Financial Instruments*, [vedasi in sitografia].

Nella seguente pubblicazione viene espressamente citata la possibilità di usare lo strumento SMEG per ottenere garanzie su microcrediti: Commissione europea (2011 a), p. 4.

garanzia europei "*COSME - Loan Guarantee Facility*" (LGF)[232] e "*InnovFin SME Guarantee Facility*"[233], gestiti *Fondo europeo per gli investimenti* (cioè l'*European Investment Fund* (EIF)) e a valere sul periodo di programmazione 2014-2020.[234] Tali fondi forniscono garanzie o controgaranzie agli intermediari finanziari sui prestiti che essi concedono alle PMI e, di conseguenza, possono trovare applicazione anche nell'ambito dei microprestiti.[235]

Un ruolo fondamentale viene svolto dai *Fondi strutturali e di investimento europei*,[236] detti "*fondi SIE*"[237]: il *Regolamento (UE) N. 1303/2013*[238] contiene la disciplina comune ai vari fondi strutturali, mentre altri regolamenti integrano il quadro normativo disciplinando specificatamente ciascun fondo.

---

[232] Fondo europeo per gli investimenti, *COSME - Loan Guarantee Facility (LGF)*, [vedasi in sitografia].

[233] Fondo europeo per gli investimenti, *InnovFin SME Guarantee Facility*, [vedasi in sitografia].

[234] A tal proposito si rimanda al seguente riferimento normativo, che prende il posto del precedente: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 c).
Si visionino pure i seguenti link:

- Fondo europeo per gli investimenti, *Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - EU Guarantees (SMEG)*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Entrepreneurship and SMEs. Cosme. Europe's programme for small and medium-sized enterprises*, [vedasi in sitografia].

[235] Per ulteriori dettagli si rinvia alle due pagine web, riportate pocanzi nelle note al testo, sui fondi di garanzia comunitari "*COSME - Loan Guarantee Facility*" (LGF) e "*InnovFin SME Guarantee Facility*".

[236] Si riporta il riferimento normativo, cioè il *Regolamento (UE) N. 1303/2013* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f)).
Alcuni ritocchi al *Regolamento (UE) N. 1303/2013* sono stati apportati dal *Regolamento (UE) N. 2015/1839* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2015 b)).

[237] Essi sono (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 1): il *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR), il *Fondo sociale europeo* (FSE), il *Fondo di coesione*, il *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR) ed il *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca* (FEAMP).
Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda:

- Commissione europea, *Fondi strutturali e di investimento europei*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Climate Action. EU funds. The multi-annual financial framework 2014-2020*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Politica regionale. I Fondi strutturali e di investimento europei*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Politica regionale. Documenti ufficiali. Regolamenti per i Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020*, [vedasi in sitografia].

[238] Appunto: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f).

I *Fondi strutturali e di investimento europei* ‹*intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*›[239], ‹*tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020*›[240]. I *fondi SIE* mirano alla realizzazione di undici obiettivi tematici,[241] che sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE[242] e si inseriscono all'interno di un "*Quadro Strategico Comune*" (QSC)[243] che promuove ‹*lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione*›[244] *Europea* e stabilisce gli ‹*orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti*›[245] dell'UE.

All'interno delle linee strategiche e degli obiettivi della UE, la strategia, le priorità e le modalità di impiego efficace ed efficiente dei *fondi SIE* a beneficio di uno Stato membro vengono stabilite attraverso un "*Accordo di Partenariato*" (AP)[246], documento frutto di un percorso di valutazione e di dialogo tra *Commissione europea* e ciascun Stato membro in cui si stabiliscono strategie e priorità d'intervento di ogni nazione appartenente all'UE riguardo l'impiego delle risorse

[239] Ivi, *Unione europea*, art. 4, par. 1.
[240] Ibidem.
[241] Ivi, art. 9.
[242] Ibidem.
[243] Ivi, art. 10, par. 1-2-3.
Si rimanda anche a:
- Ministero della salute, *Quadro Strategico Comune 2014-2020*, [vedasi in sitografia];
- Rete rurale nazionale, *Quadro Strategico Comune (QSC) per il 2014–2020*, [vedasi in sitografia].

[244] Citazione tratta da: Ivi, art. 10, par. 1.
[245] Citazione tratta da: Ibidem.
[246] Ivi, art. 2, n. 20) e artt. 5, 14-17.
Si visioni anche:
- Capacità Istituzionale, *Sette cose da sapere sull'Accordo di Partenariato*, [vedasi in sitografia];
- Agenzia per la Coesione Territoriale – ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, *Programmazione 2014-2020. Accordo di Partenariato 2014-2020. La Storia*, [vedasi in sitografia];
- Romito G. (2014).

comunitarie attribuite, al fine di perseguire i target propri della strategia *Europa 2020* (Bruzzo, 2014). Gli interventi finanziati dai fondi strutturali sono attuati mediante Programmi operativi (PO)[247], di ambito nazionale, regionale od interregionale, composti da assi prioritari[248] e amministrati da un'apposita autorità di gestione[249].

Dentro questa cornice generale di collaborazione ed integrazione fra i vari strumenti europei, i fondi strutturali ed i programmi comunitari messi in essere, per quanto concerne il microcredito le norme comuni ai vari fondi strutturali prevedono ‹*un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale*›[250], tra cui ‹*il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI*›[251]. In accordo con ciò, anche il *Regolamento (UE) 1296/2013* che disciplina il programma EaSI afferma che le attività realizzate nell'ambito del suddetto programma devono essere coerenti e complementari con gli altri programmi e le altre azioni dell'*Unione europea* tra cui i *fondi SIE* e, *in primis* fra essi, il *Fondo sociale europeo* (FSE)[252].[253] Le azioni ammissibili dal programma EaSI possono inoltre essere implementate congiuntamente ad altri strumenti dell'UE

[247] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 2, par. 1, n. 6) e artt. 96-99.
[248] Ivi, art. 96, par. 1 e par. 2, lett. b)-c) e d), n. ii).
[249] Ivi, artt. 123-124-125.
[250] Citazione tratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), Allegato I, art. 4.7, par. 1.
[251] Citazione proveniente da: Ibidem.
[252] Si rinvia a:

- Commissione europea, *Fondo sociale europeo*, [vedasi in sitografia];
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 g).

Sul ruolo del *Fondo sociale europeo*, in sé e in qualità di fondo strutturale, per supportare e sovvenzionare iniziative di microcredito, si tornerà abbondantemente più avanti nel corso della presente opera. Nel mentre, si cita il documento: Fondo sociale europeo (2012).
[253] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 7.

per conseguire obiettivi in comune.[254] Si vede come si sia creata da un lato una stretta interrelazione fra i vari fondi e le varie fonti di finanziamento europee, e dall'altro una sinergia fra i fondi strutturali e di investimento e le risorse legate alla microfinanza ed al microcredito.

Il predetto *Fondo sociale europeo* ed il *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR)[255] rivestono un ruolo rilevante poiché possono cofinanziare strumenti rotativi (detti *revolving*) connessi alla microfinanza.[256] Ad esempio, si fa notare come, di fatto, in Italia la maggioranza dei programmi regionali sia finanziata, in toto oppure in parte più o meno consistente, proprio da fondi comunitari: in primo luogo, attraverso le risorse messe a disposizione proprio dal *Fondo sociale europeo* (FSE); in secondo luogo, anche da altre fondi come il *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR).

Il *Fondo sociale europeo* ha come scopi primari quelli di ‹*sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti*›[257], grazie a una dotazione di circa 10 miliardi di euro annui[258]. In particolare, fra gli obiettivi elencati in dettaglio, vi sono:[259]

- facilitare l'occupazione per le persone in cerca di lavoro ed inattive;
- integrare i giovani nel mercato del lavoro;
- favorire l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le PMI, le microaziende e le imprese con un forte accento sull'innovazione;
- favorire l'inclusione attiva e l'occupabilità;

---

[254] Ivi, art. 6.

[255] Si indirizza su:

- Commissione europea, *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*, [vedasi in sitografia];
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 e).

[256] Commissione europea (2012 a), p. 8.

[257] Citazione tratta da: Commissione europea, *Fondo sociale europeo. Cos'è l'FSE?*, [vedasi in sitografia].

[258] Si veda: Ibidem.

[259] Le informazioni a seguire sono tratte da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 g), art. 3, par. 1, lett. a), n. i)-iii), lett. b), n. i)-vi), lett. c), n. iii)-iv).

- avversare le discriminazioni e promuovere pari opportunità;
- migliorare l'accesso a servizi che siano sostenibili, accessibili e di qualità;
- promuovere l'imprenditorialità sociale e l'integrazione professionale nelle imprese dell'economia sociale e solidale;
- agevolare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- rafforzare l'accesso paritario alla formazione permanente a tutte le età, nei contesti informali, non formali e formali;
- migliorare l'aderenza, il contatto e la *partnership* tra i sistemi d'istruzione e il mercato del lavoro.

Grazie alle risorse ricavate da bilancio UE e dal *Fondo sociale europeo* è stata inoltre lanciata l'"*Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*" (IOG)[260], che è inquadrata come azione specifica all'interno del FSE[261] ed è volta a sostenere le regioni degli Stati membri più colpite dalla disoccupazione giovanile nel contrasto a tale fenomeno.[262] Le misure attuate da ciascun Stato membro sono state definite in accordo con il piano generale di implementazione stabilito dalla *Commissione*:[263] tra esse, vi sono interventi finalizzati a consentire ai giovani coinvolti di frequentare periodi di tirocinio o di apprendistato, di vivere la propria prima esperienza di lavoro, di avviare una propria attività imprenditoriale e a frequentare corsi di istruzione e formazione professionale di qualità[264]. L'Italia, dato il tasso particolarmente elevato

[260] Si vedano:
- Commissione europea (2014 k);
- Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*, [vedasi in sitografia].
- Si visionino pure, per approfondire:
- Consiglio dell'Unione europea (2013);
- Commissione europea (2014 f).

[261] Ivi, p. 10.
[262] Si veda: Ivi, pp. 7-8.
[263] Ivi, p. 8.
[264] Si legga: Ivi, p. 10.

di disoccupazione giovanile,[265] è uno dei paesi membri principalmente beneficiari ed ha approvato un apposito Programma operativo nazionale (PON) denominato "*Iniziativa Occupazione Giovani*" per implementare l'*Iniziativa per l'Occupazione Giovanile* (IOG)[266] e gli interventi correlati del FSE: tale PON è stato attuato nell'ambito dell'obiettivo dei fondi strutturali "*Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori*"[267], e specificatamente della priorità del FSE "*Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni*"[268], ed è finalizzato allo scopo "*Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*"[269]. L'"*Iniziativa Occupazione Giovani*", in Italia come negli altri Stati membri, è stata attuata operativamente nel biennio 2014-2015, concentrando tutte le risorse disponibili nei primi due anni del presente periodo di programmazione 2014-2020 allo scopo di massimizzare gli effetti dell'iniziativa e generare ricadute durature negli anni a venire.[270]
Si accenna, infine, anche al *Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione* per il periodo 2014-2020, detto *Horizon 2020*[271]: esso viene gestito direttamente dall'*Unione europea* tramite la *Commissione europea* e, insieme al COSME, è probabilmente uno dei due programmi comunitari di maggior rilevanza per quanto concerne i finanziamenti

[265] Considerando solo i giovani tra i 15 e i 24 anni, il tasso di disoccupazione a livello nazionale risultava al 41,1% nel secondo trimestre del 2015. Elaborazioni: Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di disoccupazione*, [vedasi in sitografia].
[266] Si vada al link: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Notizie. PON Iniziativa Occupazione Giovani*, [vedasi in sitografia].
[267] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 9, par. 1, n. 8).
[268] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 g), art. 3, par. 1, lett. a), n. ii).
[269] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 89, par. 2, lett. a) e art. 90.
[270] Si rinvia a:
- Commissione europea (2014 k), pp. 12-13;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Notizie. PON Iniziativa Occupazione Giovani*, [vedasi in sitografia].

[271] Si indicano i seguenti riferimenti:
- Commissione europea, *Horizon 2020*, [vedasi in sitografia];
- APRE, [vedasi in sitografia];
- Horizon2020news, [vedasi in sitografia].

diretti alle imprese, in particolare alle PMI. *Horizon 2020* mette a disposizione di imprese, centri di ricerca ed università quasi 80 miliardi di euro di fondi comunitari tra 2014 e 2020, a cui si aggiungono le risorse apportate dai privati interessati.[272] *Horizon 2020* agisce mediante differenti canali, che in sintesi si possono riassumere in:[273]

- sovvenzioni ad imprese e a progetti di ricerca ed innovazione;
- strumenti finanziari, tra cui sono previsti sia meccanismi di *Equity Facility* tesi a fornire capitale di rischio da investire direttamente nelle singole imprese, sia meccanismi di concessione di *Debt Facility* volti ad erogare prestiti e garanzie a singole aziende beneficiarie per investimenti in ricerca e innovazione (R&I), oppure a fornire controgaranzie ad intermediari finanziari che accordano prestiti ai beneficiari finali. Gli strumenti finanziari sono gestiti, attraverso la *Banca europea per gli investimenti* (BEI) ed il *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI), mentre i finanziamenti saranno concessi tramite degli intermediari finanziari;
- assistenza tecnica e formazione.

Date le somme di denaro in gioco, il microcredito appare di fatto estraneo al programma *Horizon 2020*, anche con riferimento alla possibilità di usare il Mc per fornire risorse che vadano a coprire le quote di investimento eventualmente non ricomprese nelle sovvenzioni e nei cofinanziamenti comunitari: il tipo di progetti e la mole di risorse mosse da *Horizon 2020* si rivolge a progetti di innovazione e ricerca di dimensioni e respiro ben più ampie. Più concrete sembrano le possibilità di ottenere da *Horizon 2020* finanziamenti per sviluppare progetti e ricerche , possibilmente di respiro sovranazionale, tesi ad aumentare l'accesso al credito ed alla microfinanza, supportando la

[272] Le precedenti informazioni sono tratte da:
- Commissione europea, *What is Horizon 2020?*, [vedasi in sitografia];
- Ente nazionale per il microcredito, *Le imprese crescono e si rinnovano con COSME e HORIZON 2020*, [vedasi in sitografia].

[273] Si veda: Regione Marche, Regione Toscana, Regione Umbria (2014).

creazione di società innovative ed inclusive:[274] in questo caso i problemi sono di carattere organizzativo, ossia riuscire a mettere insieme *partnership* adeguate e predisporre progetti tali che possano essere sovvenzionati dal presente programma.

Merita infine una menzione la *Council of Europe Development Bank* (CEB)[275], una banca che, ‹*attraverso la fornitura di finanziamenti e supporto tecnico per progetti ad alto impatto sociale nei suoi stati membri, promuove attivamente l'inclusione sociale e rafforza l'integrazione sociale in Europa*›[276]. Tra i vari progetti finanziati, ve ne sono stati anche alcuni inerenti la microfinanza;[277] in particolare, riguardo all'Italia, si ricorda un finanziamento agevolato di 6 milioni di euro a beneficio di *PerMicro* nel 2013[278].

Il ruolo degli strumenti finanziari

Come già accennato, gli strumenti finanziari hanno assunto crescente importanza negli ultimi anni anche come strumenti operativi per attuare

---

[274] Questi obiettivi della priorità e "*Sfide per la Società*" che, assieme a "*Eccellenza Scientifica*" e "*Leadership Industriale*", costituiscono i tre pilastri del programma *Horizon 2020*.
Si visionino:

- APRE, [vedasi in sitografia];
- APRE, *Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive*, [vedasi in sitografia].

Si fa notare che, all'interno del pilastro "*Leadership Industriale*", vi è la sezione "*Accesso alla Finanza di Rischio*" che punta a facilitare imprese ed altre organizzazioni attive negli ambiti della ricerca e dell'innovazione ad accedere a prestiti, garanzie, controgaranzie, finanziamenti di vario genere e strumenti di *equity*, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari. Ciò sottolinea l'importanza che riveste anche in ambito comunitario il tema dell'accesso al credito, visto come condizione necessaria a consentire gli investimenti e quindi a permettere il progresso della ricerca e dello sviluppo. Si legga: APRE, *Accesso al Capitale di Rischio*, [vedasi in sitografia].

[275] Council of Europe Development Bank (CEB), [vedasi in sitografia].
Si vedano come riferimenti giuridici:

- Council Of Europe Development Bank (CEB) (1959);
- Council Of Europe Development Bank (CEB) (1993).

[276] La citazione ora riportata è frutto della traduzione del seguente testo: ‹*Through the provision of financing and technical expertise for projects with a high social impact in its member states, it actively promotes social cohesion and strengthens social integration in Europe*›. Il testo in questione è tratto da: Council of Europe Development Bank (CEB), *Mission and history*, [vedasi in sitografia].

[277] Council Of Europe Development Bank (CEB) (2013), p. 9.

[278] Council of Europe Development Bank (CEB), *Italy: microcredits for financial inclusion*, [vedasi in sitografia].

gli interventi e le azioni predisposti dai programmi comunitari e dai fondi strutturali europei. I potenziali vantaggi derivanti dal loro uso sono molteplici:[279]

- l'applicazione della leva finanziaria[280], il cosiddetto "effetto leva", che accresce l'impatto potenziale conseguibile dalle risorse investite da tali programmi e fondi strutturali;
- la maggior efficienza ed efficacia dovuta alla natura rotativa di determinati strumenti finanziari, ad esempio i fondi di garanzia, nei quali le risorse impegnate vengono progressivamente reintegrate e tornano così a disposizione per nuovi interventi;[281]
- l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari per attuare le politiche scelte, da un lato coinvolgendo maggiormente il settore privato e dall'altro consentendo ai soggetti pubblici di acquisire conoscenze e competenze sul campo;
- l'incremento generale della qualità dei progetti implementati tramite strumenti finanziari;
- un maggior affrancamento di molte imprese dalle sovvenzioni dirette a fondo perduto a loro favore, dalle quali in molti casi erano diventate quasi dipendenti, senza incentivare in tal modo il raggiungimento di una piena sostenibilità economico-finanziaria;

---

[279] Si leggano:
- Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) (2014);
- Commissione europea, Banca europea per gli investimenti (2014 a).
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015), p. 3.

[280] La "leva finanziaria" è un indicatore usato per misurare l'indebitamento di un'impresa. Se "applicata" correttamente, essa permette di ottenere un effetto moltiplicativo sugli utili e i risultati positivi generati, grazie alla differenza fra redditività del capitale investito e costo del capitale preso a prestito da terzi. Per ulteriori dettagli si indica: Bankpedia, *Leva finanziaria*, [vedasi in sitografia].

[281] In altre parole, le risorse di tali fondi vengono impiegate ad esempio per fornire prestiti e garanzie ai destinatari di prestiti e finanziamenti a scopo di investimento. Man mano che i prestiti sono regolarmente restituiti, da un lato le somme direttamente erogate rientrano come rate dei rimborsi, dall'altro le risorse bloccate come garanzia calano e tornano "svincolate" da coperture. Di conseguenza, l'ammontare delle risorse di tali fondi si reintegra nel tempo e rimane intatto, per cui tali risorse possono nuovamente venir usate a beneficio di altri destinatari. Si suggerisce nuovamente al lettore il link: Bankpedia, *Credito rotativo*, [vedasi in sitografia].

- l'attrazione di finanziamenti provenienti dal settore privato a beneficio degli obiettivi posti dalle politiche pubbliche.

L'*Unione europea*, all'interno sia del proprio *Quadro finanziario pluriennale* (Q.F.P.)[282] sia della cornice normativa dei predetti *fondi SIE*, sottolinea il ruolo di volano agli investimenti svolto dagli strumenti finanziari, i quali hanno trovato ulteriori spazi operativi prima con l'inizio del presente periodo di programmazione 2014-2020 e poi con il varo del recente "*piano Junker*"[283] e del *Fondo europeo per gli investimenti strategici* (FEIS)[284]. La *governance* comunitaria prevede che tali strumenti possano consentire di raddoppiare il sostegno concesso alle PMI europee attraverso i *Fondi strutturali e di investimento europei*,[285] ma anche, ad esempio, svolgere un importante ruolo all'interno dei *Programmi di sviluppo rurale* (PSR) 2014-2020[286] finanziati dal *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR),[287] sui quali si ritornerà.[288]

---

[282] Per ulteriori analisi a riguardo, si suggeriscono al lettore i seguenti riferimenti:
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *Memo. AQ sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020*, [vedasi in sitografia].

[283] Il "*Piano di investimenti per l'Europa*" (noto come "*piano Juncker*") mira a mobilitare almeno 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nell'arco di un triennio, contribuendo in tal modo a rilanciare l'economia europea. Per approfondire si indicano:
- Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, *Piano di investimenti per l'Europa*, [vedasi in sitografia];
- EUnews, *Piano Juncker per la crescita, a che punto siamo?*, [vedasi in sitografia].

[284] Il *Fondo europeo per gli investimenti strategici* (FEIS) rappresenta il nucleo del predetto "*Piano di investimenti per l'Europa*" e mira ad usare i finanziamenti pubblici, compresi quelli comunitari, per mobilitare investimenti privati, stimolando competitività e crescita economica a lungo termine dell'area UE. Si vedano:
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2015 a);
- Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, *Fondo europeo per gli investimenti strategici*, [vedasi in sitografia].

[285] Si rinvia al documento: Consiglio europeo (2013), punto 26), p. 10.

[286] Per approfondire: Commissione europea, *Agricoltura e sviluppo rurale. Sviluppo rurale 2014-2020*, [vedasi in sitografia].

[287] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h).

[288] Si indicano:
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2014 b), pp. 9 ss.;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015), pp. 3 ss.

Con l'inizio del nuovo settennato di programmazione comunitaria, la *Commissione europea* e la *Banca europea per gli investimenti* hanno commissionato una serie di cinque volumi incentrata sulla metodologia di valutazione *ex-ante* degli strumenti finanziari previsti per il periodo 2014-2020, in modo da far sì che le risorse ad essi assegnate siano pienamente in linea con gli obiettivi dei programmi comunitari e dei *Fondi strutturali e di investimento europei* e vengano utilizzate nella maniera più economica, efficiente ed efficace.[289] Di questi, il terzo volume, dedicato all'obiettivo tematico n. 3 dei *fondi SIE*, si focalizza sulla metodologia della valutazione *ex-ante* degli strumenti finanziari riguardanti la competitività delle PMI ed include nelle sue trattazioni l'agricoltura, il microcredito e la pesca,[290] ossia tre ambiti ove l'uso di strumenti finanziari può agevolare di molto l'afflusso di finanziamenti atti a sostenere gli investimenti e la crescita dei rispettivi settori.

In ambito microcreditizio, gli strumenti finanziari si stanno rivelando assai utili come mezzi per supportare, tramite finanziamenti agevolati, garanzie ed apporto di capitale, gli istituti privati che erogano microcredito a concedere più microfinanziamenti: ciò consente di allargare la platea di soggetti che riescono ad accedere al Mc, quindi di attirare nuovi investimenti da parte di privati e, di conseguenza, di accrescere il peso ed il ruolo della microfinanza.

Riportando ora alcuni esempi concreti di applicazione degli strumenti finanziari in programmi, progetti, iniziative ed attività di microcredito, promossi in particolare da amministrazioni ed istituzioni pubbliche, siano esse comunitarie, nazionali, regionali o locali, si possono citare:

---

[289] Commissione europea, *Regional policy. Financial Instruments in Cohesion Policy*, [vedasi in sitografia].

[290] Per analisi in dettaglio, si veda: Commissione europea, Banca europea per gli investimenti (2014 b). Nello specifico, il capitolo 10 (pp. 53-65) è incentrato sull'agricoltura, il capitolo 11 (pp. 66-77) sul microcredito e quello n. 12 (pp. 77-78) sulla pesca.
Sugli undici obiettivi tematici dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, si indica: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 9 e Allegato XI, Parte I.

- il già trattato asse "*Microfinance and Social Entrepreneurship*" del programma comunitario "*Employment and Social Innovation*" (EaSI)[291], che è gestito direttamente dalla *Commissione europea*[292] e prevede l'espressa possibilità di far uso di strumenti finanziari[293];
- il fondo nazionale di garanzia a sostegno del Mc, che si illustrerà più avanti;
- i vari fondi di garanzia e di sostegno regionali al Mc presenti in Italia, che parimenti saranno meglio analizzati in seguito e che sono solitamente affidati a organismi di diritto pubblico oppure a organismi di diritto privato cui sono attribuiti compiti di servizio pubblico. Di conseguenza, i fondi comunitari da cui provengono le risorse svolgono quindi un ruolo di supervisione e controllo rispetto a quanto fatto dagli organismi nazionali o, in questo caso, regionali.

Volendo ora approfondire cosa siano gli strumenti finanziari, la principale definizione in ambito comunitario può desumersi dal *Regolamento finanziario dell'UE*[294], dove per "strumenti finanziari" si intendono:[295] *‹le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari*[296] *o quasi-azionari*[297]*, prestiti*[298] *o*

[291] Il presente asse del programma EaSI è normato dal *Regolamento (UE) N. 1296/2013*. Si rinvia a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 25-31.
[292] A conferma di quanto scritto, si citano le fonti:
- Europe Direct Frosinone, *Programmi comunitari. Cosa sono*, [vedasi in sitografia];
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 10, par. 1.

[293] Ivi, art. 30, par. 1-2.
[294] Si ricorda che l'attuale *Regolamento finanziario dell'UE* è il *Regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012)), il quale è stato in seguito modificato con: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 c).
[295] La definizione che segue nel testo è tratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 2, lett. p).
[296] Per la definizione di "investimento azionario" usata in questo contesto: Ivi, art. 2, lett. m).
[297] Per la definizione di "investimento quasi azionario" usata in questo contesto: Ivi, art. 2, lett. n).
[298] Per la definizione di "prestito" usata in questo contesto si rinvia a: Ivi, art. 2, lett. k).

garanzie[299]*, o altri strumenti di condivisione del rischio*[300]*, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni*›[301].[302]

A livello nazionale, le categorie riconosciute di strumenti finanziari sono inserite in un elenco posto all'interno del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* (TUF)[303].[304]

Tornando ad una prospettiva europea, gli strumenti finanziari devono venir applicati in conformità sia a principi quali trasparenza, sana gestione finanziaria, proporzionalità, non discriminazione, sussidiarietà e parità di trattamento, sia agli obiettivi per cui sono stati progettati, sia alla loro durata, se questa è stata stabilita nell'atto di base[305].[306]

Gli strumenti finanziari per i quali sono stanziati impegni sul bilancio comunitario devono rispettare le seguenti condizioni:[307] aver la capacità di accrescere investimenti altrimenti carenti da parte delle consuete fonti di mercato, di generare un effetto moltiplicatore (il cosiddetto

---

[299] Per la definizione di "garanzia" usata in questo contesto: Ivi, art. 2, lett. l).

[300] Per la definizione di "strumento di condivisione del rischio" qui usata: Ivi, art. 2, lett. o).

[301] Citazione estratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 2, lett. p).

[302] Vi sono anche altre definizioni di strumento finanziario: ad esempio, il *Regolamento (UE) N. 600/2014* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 b)) e la *Direttiva 2014/65/UE* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 a)), i quali regolano a livello comunitario i mercati degli strumenti finanziari e le relative imprese di investimento, rimandano ad un apposito elenco contenuto in quest'ultima.
In sintesi, l'art. 2, par. 1, n. 9) del *Regolamento (UE) N. 600/2014* rimanda all'art. 4, par. 1, n. 15) della *Direttiva 2014/65/UE*, il quale a sua volta rinvia alla stessa *Direttiva*, *Allegato I*, *Sezione C*.
Si fa inoltre presente che viene considerata un'"impresa di investimento" ‹*qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale*›. Ciò ai sensi di: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 a), art. 4, par. 1, n. 1).

[303] Si visioni: Parlamento italiano (1998 a).

[304] Per leggere tale elenco, il riferimento bibliografico è: Parlamento italiano (1998 a), art. 1, co. 2.
Questo elenco di fonte nazionale riprende in gran parte l'altro elenco pocanzi citato, di fonte comunitaria, che è contenuto nella *Direttiva 2014/65/UE*, all'*Allegato I*, *Sezione C*.
Secondo il TUF, fra le categorie di strumenti finanziari vi sono: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, vari tipi di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (detti "*future*"), "*swap*", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali.
Per approfondire eventuali termini tecnici ora utilizzati, si indica la seguente enciclopedia online su temi di banca e finanza: Bankpedia, [vedasi in sitografia].

[305] Per analizzare il significato del termine "atto di base" in ambito comunitario, si rinvia al seguente testo: Carrubba G. F. (2011).

[306] Si visioni: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 140, par. 1.

[307] Le seguenti informazioni sono tratte da: Ivi, art. 140, par. 2.

"effetto leva") sulle somme erogate direttamente dalla UE e di far collaborare ed aggregare i vari *stakeholder* coinvolti verso obiettivi comuni tramite, ad esempio, investimenti congiunti, la condivisione di rischi o la predisposizione di incentivi finanziari; non distorcere le dinamiche concorrenziali del mercato ed esser coerenti con le regole sugli aiuti di Stato[308]; venir delineati sulla base di una valutazione *ex-ante* ed essere addizionali rispetto alle altre azioni messe in campo.

Tali strumenti finanziari sono di norma autorizzati con un atto di base da parte dell'UE, tranne in casi debitamente giustificati dove, in deroga, possono venir concessi senza atto di base; tuttavia, devono comunque apparire nel bilancio comunitario i relativi accantonamenti per finanziarli.[309] La *Commissione europea* può attuare gli strumenti finanziari di gestione diretta o indiretta, a seconda di quanto preveda l'atto di base.[310] Tra gli strumenti finanziari a gestione diretta, vi sono quelli operanti all'interno dei ‹*finanziamenti diretti UE noti anche come "programmi tematici" o "programmi comunitari"*›[311] e gli strumenti

[308] Si legga per ottenere informazioni aggiuntive:
- Bankpedia, *Aiuti concessi dagli stati*, [vedasi in sitografia];
- Fon.Coop, *Gli aiuti di Stato*, [vedasi in sitografia].

[309] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 139, par. 1.
Quando gli strumenti finanziari sono abbinati ad elementi direttamente correlati ad essi (si pensi ad esempio alla relativa assistenza tecnica), le norme applicabili agli strumenti finanziari (si rimanda agli artt. 139-140 del presente *Regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012*) si applicano anche alle misure collegate; viceversa, quando gli strumenti finanziari si combinano con sovvenzioni, sempre a carico del bilancio comunitario, e vi sono elementi non direttamente connessi ai primi, le rispettive registrazioni vengono tenute separate per ciascuna fonte di finanziamento. Si veda: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 139, par. 2-3.
Se invece i fondi provengono dai *Fondi strutturali e di investimento europei* (*fondi SIE*) che forniscono il loro supporto mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a tali strumenti finanziari e rivolte allo stesso target finale (senza voler al momento ulteriormente approfondire, si pensi ad esempio a modalità di sostegno quali supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia), le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno incluse in tale operazione, pur rimanendo separate le registrazioni per ciascuna forma di sostegno. Si rimanda a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 37, par. 7.
Sul legame tra *fondi SIE* e strumenti finanziari si tornerà approfonditamente a breve.

[310] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 139, par. 4.

[311] Citazione tratta da: Formez PA (2014), p. 17.

finanziari per l'assistenza esterna; tra gli strumenti finanziari a gestione indiretta, vi sono i *Fondi strutturali e di investimento europei*.[312]

Nel primo caso, la *Commissione* li attua tramite i suoi servizi, compreso il personale allocato presso le delegazioni dell'*Unione europea* poste sotto la supervisione, o tramite agenzie esecutive.[313] Nel secondo caso, la *Commissione* può affidarne la gestione:[314] a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie, alla BEI e al FEI, a organismi di diritto pubblico, ad organismi di diritto privato cui sono attribuiti compiti di servizio pubblico nella misura in cui quest'ultimi offrono sufficienti garanzie finanziarie.[315]

Tornando al microcredito, si pensi a programmi comunitari quali il passato *Progress Microfinance* e l'attuale asse *Microfinance and Social Entrepreneurship* di EaSI: da un lato la *Commissione europea*, attraverso il supporto operativo del FEI, ha concesso prestiti agevolati e garanzie a intermediari dediti a erogare microcredito, supportandone l'azione; dall'altro lato la *Commissione*, grazie anche al contributo della BEI e di altri investitori, ha creato e finanziato appositi *Microfinance Investment Vehicles* (MIV's) in grado di erogare prestiti, concedere garanzie sui finanziamenti e fornire capitale.

Il *Regolamento (UE) 1303/2013*, che contiene le norme comuni ai fondi strutturali europei, dispone che ‹*i fondi SIE possono intervenire per*

---

[312] Informazioni provenienti da: Ivi, pp. 16-17 ss.

[313] Si rimanda al disposto dato da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 139, par. 4. Di conseguenza, si visioni anche: Ivi, art. 58, par. 1, lett. a).

[314] Le seguenti informazioni sono estrapolate dalla lettura del disposto combinato di: Ivi, art. 139, par. 4 e art. 58, par. 1, lett. c), n. ii)-iii), v)-vi).

[315] Quando gli strumenti finanziari vengono realizzati in gestione concorrente con gli Stati membri, ‹*le disposizioni applicabili a tali strumenti, comprese le norme per i contributi agli strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente […], sono stabilite nei*› regolamenti dei rispettivi fondi e programmi da cui tali strumenti traggono risorse.
La citazione soprastante è tratta da: Ivi, art. 139, par. 5.
Su questo aspetto della normativa, si leggano congiuntamente: Ivi, art. 139, par. 5 e art. 175.
Tra tali regolamenti, come si deduce analizzando il disposto combinato ora riportato, vi sono *in primis* quelli relativi ai fondi strutturali, fra cui i già visti *Fondo sociale europeo* (FES) e *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR).

sostenere strumenti finanziari[316] *nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi*[317]*, al fine di contribuire*›[318] a conseguire ‹*gli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato*›[319].[320]

Lo schema "fondi di fondi" è l'architettura di fatto più usata dalle varie Regioni italiane che hanno istituito appositi fondi di garanzia per le operazioni di Mc, i quali verranno meglio analizzati nel prosieguo: i fondi strutturali europei, come il *Fondo sociale europeo* (FES) e il *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR), finanziano altri fondi, quelli regionali, che poi erogano direttamente microcredito od offrono garanzie al soggetto che effettivamente presta il denaro ai beneficiari.

L'uso di strumenti finanziari è subordinato a un processo di valutazione *ex-ante* che deve concentrarsi su due aspetti in particolare: evidenziare se vi siano eventuali fallimenti del mercato o condizioni subottimali di investimento, e stimare il livello e gli ambiti di investimenti pubblici ritenuti necessari, selezionando quali strumenti finanziari sostenere.[321]

---

[316] Il presente *Regolamento (UE) 1303/2013* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f)), salvo disposizioni contrarie in esso contenute, nel delineare cosa siano gli "*strumenti finanziari*" rimanda esplicitamente (Ivi, art. 2, n. 11) alla definizione, prima analizzata, enunciata dal *Regolamento finanziario dell'UE*, ossia da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), art. 2, lett. p).

[317] Per "*fondo di fondi*", ai sensi del presente *Regolamento (UE) 1303/2013*, si intende ‹*un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari […]*›. Citazione tratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 2, n. 27).

[318] Citazione tratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 37, par. 1.

[319] Citazione da: Ibidem.

[320] Tuttavia, nell'utilizzare e sostenere tali strumenti, sia le autorità di gestione sia gli organismi che attuano fondi di fondi o strumenti finanziari devono rispettare il diritto vigente in materia, con particolare riferimento a quello inerente gli aiuti di Stato e gli appalti pubblici. Si veda: Ibidem.

[321] Informazioni tratte da: Ivi, art. 37, par. 2.

Più in dettaglio, la valutazione *ex-ante* deve essere completata prima che l'autorità di gestione del fondo decida di erogare contributi del medesimo a uno strumento finanziario, va presentata al comitato di sorveglianza del fondo stesso e resa pubblica entro tre mesi dal suo completamento. Si legga: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 37, par. 3.

Tale valutazione, anche se divisa in fasi, deve comprendere tutta una serie di analisi (fra cui: un'analisi dei fallimenti del mercato e delle esigenze di investimento in settori e per obiettivi strategici, una stima delle risorse pubbliche e private addizionali che lo strumento finanziario

Le autorità di gestione dei Programmi operativi (PO) dei *fondi SIE* possono fornire un contributo finanziario a favore di strumenti finanziari sia creati a livello UE e gestiti direttamente o indirettamente dalla *Commissione*, sia istituiti a livello regionale, nazionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti da una delle predette autorità di gestione o posti comunque sotto la responsabilità di quest'ultima.[322]

In relazione al Mc, riguardo al primo caso, si cita l'asse "*Microfinance and Social Entrepreneurship*" di EaSI, evoluzione del precedente *Progress Microfinance*; infatti, assumono ora un significato più compiuto le norme comunitarie, contenute nel *Regolamento (UE) N. 1303/2013* e in precedenza già citate, che prevedono espressamente ‹*un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale*›[323], tra cui ‹*il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI*›[324].

Riguardo al secondo caso, i *fondi SIE* supportano con risorse comunitarie anche strumenti finanziari connessi a iniziative regionali, nazionali, transnazionali o transfrontaliere di Mc: per l'Italia, ad esempio, si citano di nuovo vari fondi regionali di garanzia che saranno meglio trattati in seguito.

Per gli strumenti finanziari implementati da istituzioni regionali, nazionali, transnazionali degli Stati membri o transfrontaliere, le autorità di gestione dei Programmi operativi (PO) dei vari *fondi SIE* possono assegnare un contributo finanziario a loro favore a patto che

---

potrebbe raccogliere, la strategia di investimento proposta, un'indicazione dei risultati attesi, etc.) esplicitate in: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 37, par. 2.

[322] Si legga: Ivi, art. 38, par. 1.

[323] Citazione tratta da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), Allegato I, art. 4.7, par. 1.

[324] Citazione estratta da: Ibidem.

tali strumenti soddisfino i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla *Commissione*, oppure siano (o siano stati) progettati specificamente per raggiungere determinati obiettivi definiti nell'ambito delle priorità pertinenti per ciascun fondo strutturale.[325]

L'autorità di gestione di ciascun PO dei fondi strutturali può sostenere in vari modi un determinato strumento finanziario messo in atto da una o più istituzioni nazionali, regionali, transnazionali o transfrontaliere:[326]

- investendo nel capitale di organismi giuridici nuovi o già esistenti, anche se finanziati da altri *fondi SIE*, che siano incaricati di attuare tale strumento finanziario e svolgere compiti di esecuzione;[327]
- affidando compiti esecutivi a vari possibili organismi giuridici con determinati requisiti, fra cui: *Banca europei degli investimenti* (BEI), istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro ha una partecipazione, enti finanziari con sede in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse collettivo sotto l'egida di un'autorità pubblica, organismi di diritto pubblico o privato;
- assumendo direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari che consistono esclusivamente in prestiti o garanzie.

In ottica microcreditizia, le autorità di gestione dei vari PO dei fondi strutturali seguono principalmente la prima e la seconda modalità, investendo e/o cooperando con organismi di carattere sia internazionale sia nazionale (per l'Italia si ricordano di nuovo molte delle iniziative di Mc promosse da diverse Regioni tramite fondi ed organismi *ad hoc*).

Tornando ai già accennati organismi giuridici, predisposti sia su iniziativa di istituzioni comunitarie sia da istituzioni nazionali, regionali, transnazionali dei vari Stati membri o transfrontaliere, che utilizzano strumenti finanziari quando attuano dei fondi di fondi, essi possono inoltre affidare parte della fase attuativa ad intermediari

[325] Si rimanda a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 38, par. 3.
[326] Quanto segue fa riferimento a: Ivi, art. 38, par. 4.
[327] Tale investimento è limitato a quanto necessario per attirare i nuovi investimenti funzionali a raggiungere gli obiettivi preposti.

finanziari, a patto che i suddetti organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari rispettino tutti i requisiti richiesti dal già visto *Regolamento finanziario dell'UE*.[328]

Infatti, si vedrà che nei progetti di microcredito promossi dalle Regioni italiane spesso una componente fondamentale della loro esecuzione, si tratti dell'effettiva erogazione dei prestiti ai beneficiari o della partecipazione alla selezione e valutazione delle richieste di accesso al credito, è affidata a istituti creditizi o intermediari finanziari autorizzati con i quali l'organismo regionale ha stipulato un'apposita *partnership*.

Riguardo ai contributi nazionali pubblici e privati, questi possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, in modo conforme alle regole specifiche di ciascun fondo.[329] La capacità sia di agevolare investimenti congiunti da parte di più amministrazioni pubbliche, sia soprattutto di smuovere ingenti investimenti da parte dei privati, generando un forte effetto leva, costituiscono un rilevante punto di forza degli strumenti finanziari.

Allargando nuovamente il focus di analisi dal particolare settore microcreditizio al generale ambito del finanziamento alle attività produttive, il *Regolamento (UE) N. 1303/2013* dedica specifica attenzione agli strumenti finanziari che sostengano il finanziamento alle imprese, comprese le PMI. Di conseguenza, quanto segue risulta di particolare interesse anche ai fini del microcredito. Tale sostegno deve rispettare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché quelle specifiche che disciplinano ciascun fondo. Gli strumenti finanziari che finanziano attività imprenditoriali devono essere finalizzati a creare nuove imprese o a mettere a disposizione di quest'ultime sia capitale di costituzione e di avviamento per la fase di vita iniziale, sia capitale di espansione e di rafforzamento per consentire la realizzazione di nuovi sviluppi e progetti e la penetrazione

[328] Ivi, art. 38, par. 5.
[329] Ivi, art. 38, par. 9.

in nuovi mercati.[330] Il sostegno degli strumenti finanziari può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali e di capitale circolante, purché rispetti i limiti posti dalle norme UE in materia di aiuti di Stato e sia volto ad incentivare il settore privato affinché eroghi finanziamenti alle imprese.[331]

Ultimi sviluppi

Sintetizzando quanto scritto finora, la politica comunitaria ha attribuito nel corso degli anni un ruolo crescente sia alla microfinanza sia al microcredito, quest'ultimo in quanto strumento idoneo ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per un target, costituito da microimprese e piccoli business, particolarmente colpito dalla morsa creditizia (il cosiddetto "*credit crunch*") e che in generale mostra strutturalmente maggiori difficoltà ad accedere al credito rispetto a realtà produttive di dimensioni maggiori. Inoltre, sono state almeno in parte riconosciute le particolari specificità collegate al Mc, specie per gli operatori non bancari.

Riguardo alla strategia di supporto del settore, da un lato, l'UE ha predisposto appositi strumenti europei per fornire capitale, finanziamenti e garanzie agli istituti di microcredito, dall'altro ha fornito linee guida per spingere gli Stati membri a legiferare in merito e a dotarsi di regole, strutture e strumenti *ad hoc* per creare un ambiente culturale, normativo e di supporto tecnico-economico favorevole alla microfinanza. Il fine è di agevolare le realtà, sia operanti sia potenziali,

---

[330] Si rimanda a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 37, par. 4.

[331] Ibidem.

Il presente sostegno copre pure i costi per trasferire dei diritti di proprietà in imprese, se tale trasferimento avviene fra investitori indipendenti tra loro. Si veda: Ibidem.

Infine, gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari, gestiti indirettamente dalla *Commissione* e con funzioni di esecuzione conferite alla BEI, che vengano usati per offrire alle PMI garanzie illimitate al fine di alleggerire i requisiti patrimoniali per ottenere nuovi portafogli di finanziamento del debito oppure per cartolarizzare i loro portafogli di finanziamento del debito, sia già in essere che nuovi.

Si legga: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 39.

che concedano o vogliano concedere microprestiti, favorendone l'accesso alla liquidità, mitigando i rischi connessi al Mc e riducendo gli elevati costi amministrativi legati ad esso. Per quanto concerne gli strumenti comunitari, *Progress Microfinance* prima e l'asse "*Microfinance and Social Entrepreneurship*" di EaSI ora rappresentano un forte impulso per spingere gli istituti di microcredito ad allargare il proprio portafoglio di prestiti e a raggiungere una platea di utenti più vasta. Nel corso degli ultimi anni, il *Fondo europeo per gli investimenti* ha guadagnato un ruolo centrale come cabina di regia operativa per gestire i vari interventi di supporto a Mf e Mc.

Il supporto alla microfinanza si inserisce nel più vasto quadro comunitario volto ad agevolare i finanziamenti alle imprese, con particolare attenzione alle PMI, poiché l'accesso al credito viene considerato un prerequisito essenziale di una politica di investimenti e crescita. Inoltre, il sostegno al Mc rappresenta uno dei molteplici tasselli volti a conseguire gli obiettivi della strategia *Europa 2020*: in tema di occupazione, una delle direttive che l'*Unione europea* si è posta è quella di promuovere e sostenere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese. I fattori che possono agevolare questo processo sono vari: promuovere lo spirito imprenditoriale, offrire maggiori servizi di microfinanziamento e di sostegno alle imprese *start-up*, adottare sistemi che possano convertire le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese. Tale supporto dovrebbe focalizzarsi in modo mirato sui gruppi che presentano le maggiori potenzialità (giovani, donne, disoccupati in possesso di competenze professionali) e basarsi sulla stretta collaborazione tra i servizi per l'impiego, quelli a supporto delle imprese e gli enti che erogano i finanziamenti. Le imprese sociali e coloro che operano nell'economia sociale godono di attenzione particolare poiché forniscono importanti stimoli verso l'innovazione sociale e la capacità di creare ambienti di lavoro, e di conseguenza una società, più inclusivi, per cui essi

necessitano di particolari forme di sostegno, ad esempio in tema di accesso agevolato ai finanziamenti e di partecipazione agli appalti pubblici.[332]

Nel quadro ora tracciato, il microcredito può giocare un ruolo chiave e sta guadagnando una rilevanza crescente; tuttavia, nelle analisi svolte, non va mai persa di vista una prospettiva più ampia, che vede il microcredito esser parte ed elemento complementare di una strategia di sviluppo socioeconomico più generale, la quale può avere successo solo attraverso la positiva integrazione e coordinazione fra leve di *policy* e strumenti operativi differenti.

In conclusione, a supporto delle analisi elaborate, si ritiene rilevante riportare la *Raccomandazione* del *Parlamento europeo*[333] di fine 2015 che, sulla base degli studi effettuati e dei dati raccolti,[334] ha ribadito l'importanza a livello comunitario della microfinanza (quindi, del microcredito) e degli strumenti comunitari in suo supporto, ma ha anche sottolineato la necessità di:[335]

- estendere l'accesso al microcredito ed accrescere la capacità di raggiungere i target principali di destinatari, considerando che molti potenziali beneficiari non sono a conoscenza di esso né degli strumenti e delle misure adottati per facilitarne l'accesso[336];
- migliorare la rendicontazione degli effetti, delle ricadute e dell'impatto sociale sia della microfinanza sia dei programmi e strumenti in suo sostegno;
- consolidare i legami fra gli strumenti di microfinanza e la formazione imprenditoriale di base, al fine di assicurare la redditività economica dell'impresa e la corretta finalità del prestito;

[332] Commissione europea (2012 a), p. 5.
[333] Parlamento europeo (2015 b).
[334] Si cita in particolare: Corte dei conti europea (2015).
[335] Per le informazioni a seguire si consulti: Parlamento europeo (2015 b).
[336] Si indica a riguardo, come fonte, pure: Corte dei conti europea (2015), pp. 7-8 ss.

- incoraggiare una maggior coordinazione e complementarietà fra il *Fondo sociale europeo* (FSE) ed il *Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale* (ossia l'*EU Programme for Employment and Social Innovation* (EaSI));
- rafforzare la cooperazione strategica in materia di microfinanza ed economia sociale fra programmi, fondi e strumenti comunitari e quelli nazionali, regionali e locali;
- invitare la *Commissione europea* e gli Stati membri a garantire che le microimprese possano ottenere finanziamenti a valere sul *Fondo europeo per gli investimenti strategici* (FEIS);
- per quanto concerne l'imprenditoria sociale, incrementare il numero di imprese finanziate, finora non significativo, e spronare gli istituti microfinanziari (IMf) a sostenere progetti ad alto impatto sociale presso i loro potenziali clienti.

Il *Parlamento europeo* ha anche evidenziato positivamente:

- la possibilità offerta dal programma EaSI di finanziare gli IMF sia per potenziarne le capacità che per fornire loro assistenza tecnica;
- la possibilità di utilizzare le risorse del *Fondo sociale europeo* (FSE) per l'asse *Microfinanza e imprenditoria sociale* del programma EaSI,[337] invitando al contempo la *Commissione* e il *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI) ad informare meglio gli intermediari e gli istituti microfinanziari circa tale possibilità.

[337] Si indicano:
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), artt. 37-38 e Allegato I, art. 4.7, par. 1;
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 7, par. 1.

III° CAPITOLO:
QUADRO ISTITUZIONALE ITALIANO

La legislazione italiana in materia, p. 79; *Il microcredito "all'impresa", p. 82*; *Il microcredito "sociale o di solidarietà", p. 92*; *Chi può erogare microcredito?, p. 97*; *Operatori "non bancari" di microcredito, p. 99*; *Ulteriore deroga per il solo microcredito sociale, p. 102*; *Operatori di finanza mutualistica e solidale, p. 106*; *Informazioni e trasparenza verso i beneficiari di microcredito, p. 114*; *Ricorso a garanzie e livello d'indebitamento: limiti, p. 117*; *Microcredito e fondi di garanzia, p. 119*; *Il supporto alle PMI per agevolarne l'accesso al credito, p. 130*; *Supervisione degli operatori non bancari di microcredito, p. 141*; *L'Ente nazionale per il microcredito, p. 145*.

La legislazione italiana in materia

Il Microcredito appare esplicitamente nell'ordinamento italiano con il *Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*[338], che ha modificato gli articoli 111 e 113 del *Testo unico bancario* (TUB)[339], il quale funge da testo base per disciplinare il settore bancario, creditizio e dell'intermediazione finanziaria. Dopo irrilevanti modifiche apportate dal *Decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218*[340], gli articoli 111 e 113 hanno assunto la connotazione attuale con il *Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169*[341], il quale ha comportato un notevole *restyling* rispetto alla precedente versione ed è stato anticipato da una fase di consultazione di vari *stakeholder* interessati.[342]

---

[338] Parlamento italiano (2010 a).
[339] Il riferimento al *Testo unico bancario* (TUB) è il seguente: Parlamento italiano (1993).
[340] Parlamento italiano (2010 b).
[341] Parlamento italiano (2012 c).
[342] Riguardo a ciò si rimanda, ad esempio, ai seguenti documenti:

- Associazione Bancaria Italiana (ABI) (2011), pp. 13-15;

Sia nella versione del 2010 che in quella attuale del 2012 il disposto dell'art. 111 del TUB, seppur abbia fissato dei paletti ben precisi (come si vedrà nelle pagine a seguire), ha mancato di definire vari elementi rimessi a future disposizioni attuative da parte del *Ministro dell'economia e delle finanze* (MEF), sentita la *Banca d'Italia*. Tali disposizioni avrebbero dovuto dettagliare:[343]

- i requisiti relativi ai beneficiari ed alle forme tecniche dei finanziamenti;
- i limiti oggettivi inerenti i volumi di attività, le condizioni economiche applicate e l'importo massimo dei singoli prestiti, che poteva differire da quanto previsto dall'art. 111 del TUB;
- le caratteristiche dei soggetti senza scopo di lucro (ossia no-profit) che avrebbero beneficiato della deroga prevista dal TUB per operare nel solo Mc "sociale"[344];[345]
- i contenuti e le modalità delle informazioni da fornire alla clientela.

In concreto il legislatore, pur delimitando in modo chiaro il "terreno di gioco", ha lasciato un ampio margine di discrezionalità al ministero, probabilmente anche per consentire più flessibilità nel regolare e nel variare le disposizioni particolari sul Mc che, in quanto multiforme e in evoluzione, poco si presta ad una normazione di dettaglio rigida e difficilmente aggiornabile[346]. Tuttavia, proprio il comma 5 e la mancanza delle suddette disposizioni attuative hanno reso l'art.111 del TUB di fatto non applicabile per alcuni anni, a causa della mancata definizione di alcuni parametri essenziali, al pari di una nave "pronta al varo" che non può prendere la navigazione.

- Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN) (2011), pp. 13-14.

[343] Le informazioni a venire sono raccolte da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 5.

[344] Si anticipa che nella disciplina italiana sono presenti due forme di microcredito: il Mc "all'impresa" ed il Mc "sociale o di solidarietà" (Basso, Capone, 2014). Entrambe verranno sviscerate nelle pagine a venire.

[345] Tale deroga è stata prevista da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4.

[346] Infatti, la legge è una fonte normativa primaria ed è assai più difficile da variare rispetto alle disposizione attuative o ad un regolamento ministeriale, che sono fonti normative secondarie.

Ciò ha fatto sì che il microcredito in Italia rimanesse confinato in un limbo, specie quello proposto da operatori non bancari. In assenza delle predette disposizioni attuative, fino al recente passato questi ultimi hanno dovuto scegliere se destreggiarsi fra una moltitudine di differenti schemi operativi in *partnership* con altri soggetti, svolgendo un lavoro in gran parte di assistenza ed accompagnamento lungo l'iter di istruttoria, erogazione e rimborso del Mc ed appoggiandosi a banche, intermediari od istituzioni pubbliche per erogare concretamente il prestito, oppure se cercare di raggiungere i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari autorizzati ed operare così in autonomia.[347] La situazione ora descritta è mutata a partire dal 01 dicembre 2014: la pubblicazione del *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176* del MEF,[348] contenente la disciplina ministeriale sul microcredito, ha infatti reso pienamente operativo l'art. 111 del TUB.[349]

Prima di analizzare chi possa erogare microcredito, si approfondisce ora la disciplina inerente il microcredito nello specifico, partendo innanzitutto da cosa sia il microcredito per l'ordinamento italiano. Secondo l'art. 111, co. 5-bis del TUB, ‹*l'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3*›[350] del presente articolo e, di conseguenza, in accordo pure con la disciplina ministeriale che ne completa il disposto normativo. Sulla base di quanto si vedrà, si possono infatti definire due diversi tipi di microcredito: il Mc "all'impresa" ed il Mc "sociale o di solidarietà" (Basso, Capone, 2014).

[347] Per approfondire rapidamente, si citano tre interessanti articoli giornalistici risalenti ad un periodo di poco anteriore all'emanazione della recente disciplina ministeriale attuativa:
- Brusini C. (2014), [vedasi in sitografia];
- Politx.it (2014), [vedasi in sitografia];
- Osservatorio Finanziario, *Microcredito. Microcredito in Italia: dove, come, quanto*, [vedasi in sitografia].

[348] Il riferimento è: Ministero dell'economia e delle finanze (2014).
[349] Si visioni anche: Visconti G. (2014), [vedasi in sitografia].
[350] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 5-bis.

Questa dicotomia con differenti *main target* di beneficiari riflette la visione in precedenza descritta in seno all'UE.[351]

Il microcredito "all'impresa"

Il Mc "all'impresa" deve rispettare le seguenti caratteristiche:[352]

a) i prestiti devono essere di ammontare non superiore a 25.000 euro e non devono essere assistiti da garanzie reali[353], come il pegno e l'ipoteca, cioè da garanzie che vincolano un determinato bene, rispettivamente mobile e immobile, al soddisfacimento dei diritti di un creditore che per quel bene è "privilegiato" rispetto ad eventuali altri. In riferimento all'ammontare massimo, è stata seguita fedelmente la definizione fornita dall'*Unione europea*. Fin dall'uscita della legge furono svolte varie riflessioni sul fatto che si sarebbe potuto prevedere un suo periodico aggiornamento in base a determinati parametri, ad esempio agganciando tale limite all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'*Istituto nazionale di statistica* (ISTAT), detto "*indice FOI*"[354];[355] accogliendo i suddetti spunti, la disciplina ministeriale ha previsto che tale limite possa essere aggiornato con cadenza triennale tramite apposito decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze*, ‹*sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento*›[356]. Inoltre, è anche stato reso possibile poter eccedere tale limite di 10.000 euro (consentendo quindi singoli Mc di 35.000 euro), ma solo se il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata del

[351] Si visioni: Commissione europea (2011 b).
[352] Le informazioni a seguire, dove non diversamente specificato, sono tratte da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1.
[353] Per un ulteriore studio sulle garanzie reali (pegno e ipoteca, privilegi), si rimanda al *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro VI, Titolo III, artt. 2740-2906.
[354] Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *FOI*, [vedasi in sitografia].
[355] Si riporta il parere di: Visconti G. (2012), p. 2, [vedasi in sitografia].
[356] Citazione proveniente da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 13, co. 3.

prestito e i versamenti successivi siano subordinati al verificarsi delle seguenti condizioni:[357]

- le ultime sei rate pregresse devono esser state puntualmente pagate;
- il progetto finanziato deve starsi sviluppando in conformità alle previsioni, attestando ciò col conseguimento dei risultati intermedi prefissati nel contratto e verificati dall'ente erogatore di Mc.

La logica della norma pare essere quella di dare fiducia anche a progetti di investimento di più ampio respiro, dunque necessitanti di maggiori risorse finanziarie, a patto di poter tenere "sotto controllo" il beneficiario (il pagamento frazionato del Mc è una forte leva in mano all'operatore erogante) ed aver avuto una prima prova che l'attività finanziata proceda bene (ciò sia in relazione all'avvenuto rimborso delle prime sei rate sia al congruo raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati). In relazione all'assenza di garanzie reali, ciò conferma la natura stessa del microcredito, cioè l'erogazione di un credito che "prescinda" dalle garanzie patrimoniali ordinariamente richieste. Tuttavia, si sottolinea che la norma italiana, citando espressamente le garanzie reali, non intacca la generale "responsabilità patrimoniale" (di cui all'artt. 2740 ss. del *Cod. civ.*) per cui un debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri all'adempimento delle obbligazioni verso il creditore: infatti, nel Mc ciò non cambia, in quanto la somma ricevuta dal beneficiario non è a fondo perduto, ma un prestito a tutti gli effetti. La differenza fondamentale del Mc sta nel fatto che il credito possa essere erogato anche in assenza di adeguate garanzie patrimoniali: viene rotto così il sinallagma "di fatto" ormai consolidatosi nell'odierno circuito bancario per cui usualmente si concede un prestito solo a fronte di garanzie patrimoniali ritenute adeguate. Inoltre, nulla viene detto sulle garanzie personali, *in primis* la fideiussione[358], nelle quali un

[357] Per tali norme del decreto ministeriale si faccia riferimento a: Ivi, art. 4, co. 1.
[358] Nel *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro IV, artt. 1936-1957.

soggetto terzo garantisce il soddisfacimento dei diritti del creditore in caso di inadempienza del debitore, o su altre eventuali forme di garanzia improprie, non disciplinate dal *Codice civile* ma sovente utilizzate nella prassi bancaria. Le recenti disposizioni attuative ai sensi del comma 5, art. 111 del TUB emanate dal *Ministro dell'economia e delle finanze* non hanno aggiunto nulla in tale ambito, ma solo confermato il divieto di richiedere garanzie reali;

b) i finanziamenti erogati devono mirare all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo o di microimpresa, oppure all'inserimento nel mercato del lavoro, secondo quanto prescrive il TUB.[359] Il Mc all'impresa costituisce quindi uno specifico strumento per far nascere o consolidare attività economiche e business. Il decreto ministeriale declina ancor più in dettaglio i fini cui esso deve essere volto; infatti, tali microprestiti possono esser concessi per uno o più dei seguenti scopi, anche alternativamente:[360]

- acquisto di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, inclusi i pagamenti dei canoni delle operazioni di leasing e delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. Significativo è il riferimento alla possibilità di erogare il Mc nella forma di microleasing finanziario[361], elemento che non era direttamente menzionato nel TUB;
- retribuzione dei soci lavoratori o di nuovi dipendenti;
- il pagamento di corsi di formazione professionale, tecnica o manageriale a vantaggio del beneficiario (lavoratore autonomo o imprenditore) e di eventuali suoi dipendenti e/o soci; ne deriva pertanto che i destinatari siano persone che già lavorano;

[359] In particolare, si veda il disposto combinato dato dall'art. 111, co. 1 e dell'art. 111, co. 1, lett. b) del *Testo unico bancario*.
[360] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 2, co. 1.
[361] Riguardo al concetto di "leasing", usualmente suddiviso fra "leasing operativo" e "leasing finanziario", si rimanda a: Bankpedia, *Leasing*, [vedasi in sitografia].

- sostenere le spese di corsi, anche universitari, volti ad agevolare l'inserimento nel mercato lavorativo delle persone fisiche destinatarie del finanziamento; si parla quindi di individui ancora fuori dal mercato lavorativo.

L'ente erogatore di Mc deve controllare che il microprestito concesso venga effettivamente usato per gli scopi sopra descritti e può chiedere un'adeguata attestazione al beneficiario.[362] Appare significativo e rilevante il fatto che il microcredito non possa venir utilizzato, ad esempio, per pagare debiti relativi ad utenze, fisco o verso banche, né debiti pregressi verso fornitori, né stipendi di risorse umane (dipendenti o soci lavoratori) già assunte e presenti in organico. Il microcredito, infatti, non è concepito per far fronte a indebitamenti pregressi o per ordinarie spese di consumo e funzionamento aziendale, ma per investimenti materiali (macchinari, attrezzatture, beni) immateriali (polizze assicurative, formazione professionale ed universitaria) e in risorse umane (nuovi lavoratori), volti a potenziare o consolidare la realtà imprenditoriale che ne beneficia. Uniche concessioni ad acquisti di beni materiali legati all'attivo del capitale circolante[363] sono l'acquisto di materie prime finalizzate alla produzione di beni e servizi e quello di merci da rivendere: in questi casi il fine pare essere comunque quello di consentire, tramite l'acquisto di input, ai processi aziendali di produzione di output (siano essi beni o servizi) di andare avanti e di conseguenza al lavoratore autonomo/libero professionista o alla microimpresa di poter agire sul mercato;

c) il Mc deve essere accompagnato ‹*dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati*›[364]. Questa scelta del legislatore italiano è strategia poiché in generale il Mc può, ma non necessariamente deve, accompagnarsi ad attività di

[362] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 2, co. 2.
[363] Borsa Italiana, *Glossario. Capitale circolante netto*, [vedasi in sitografia].
[364] Citazione tratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1, lett. c).

consulenza e supporto a vantaggio dei beneficiari: infatti, la definizione europea di microcredito, come già visto, non ne fa cenno, mentre la nostra legge nazionale rende tale vincolo indissolubile per gli operatori "non bancari". La disciplina ministeriale ha previsto sette differenti tipi di servizi, che in sintesi sono i seguenti:[365]

- supporto per definire le strategie di sviluppo e analizzare le soluzioni tese a far evolvere il business;
- formazione sulla gestione manageriale, amministrativa e contabile della microimpresa;
- istruzione sull'uso di tecnologie più avanzate per elevare la produttività dell'attività posta in essere;
- consulenza su marketing e analisi del mercato;
- sostegno nel risolvere problemi amministrativi, fiscali e legali e nel fornire ragguagli circa i servizi correlati offerti sul mercato;
- supporto all'individuazione ed alla diagnosi di eventuali criticità nel realizzare il progetto sovvenzionato;
- assistenza nel definire un percorso di inserimento del beneficiario nel mondo del lavoro, qualora il Mc venga usato per pagare corsi di formazione anche universitaria volti a facilitare tale ingresso[366].

L'ente di microcredito deve erogare, nella fase istruttoria e lungo l'intervallo di rimborso del prestito, almeno due dei suddetti servizi ausiliari di supporto e accompagnamento dei beneficiari. Tramite contratto scritto l'ente di Mc può affidare tali servizi ad un operatore specializzato con l'obbligo, però, che quest'ultimo informi il primo sullo svolgimento dei servizi somministrati e sui risultati conseguiti dal beneficiario del Mc.[367]

La normativa d'attuazione ha previsto inoltre, riguardo alle forme tecniche ed alle condizioni economiche dei finanziamenti, che il

[365] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3, co. 1.
[366] Qua il decreto ministeriale rimanda esplicitamente al proprio art. 2, co. 1, lett. d).
[367] Si veda: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3, co. 2.

finanziamento in forma di microcredito non possa aver durata superiore ai sette anni, eccetto che sia erogato per percorsi di formazione anche universitaria volti ad agevolare l'ingresso nel modo del lavoro[368]: in tal caso, la sua durata è stabilita in relazione al percorso scelto ma deve comunque essere inferiore ai dieci anni.[369] Il rimborso del Mc deve avvenire sulla base di un piano con rate a cadenza al massimo trimestrale; l'inizio del loro pagamento può essere posposto per motivi collegati alle caratteristiche del progetto sovvenzionato.[370]

Gli enti erogatori di microcredito posti sotto la presente disciplina concludono direttamente i contratti di Mc stipulati. Riguardo alle attività per promuovere e collocare tali contratti presso la potenziale clientela, gli enti erogatori di Mc possono operare da sé o, in alternativa, avvalersi esclusivamente dei medesimi soggetti, prima già citati[371], cui è permesso erogare i servizi di assistenza e monitoraggio ai clienti dell'ente di Mc in sua vece.[372] In relazione alla possibilità di concedere finanziamenti ripetuti al medesimo beneficiario, ciò è possibile ma a patto che, tra il debito residuo dovuto per il vecchio Mc in essere ed il nuovo microprestito concesso, il loro ammontare non superi € 25.000 euro, oppure € 35.000 nei casi ove ciò è ammesso[373].[374]

Passando ai potenziali destinatari di microcredito all'impresa, dal disposto combinato del TUB e del *decreto ministeriale n. 176/2014* si deducono le seguenti categorie di possibili beneficiari:[375]

---

[368] Cioè la fattispecie prevista dall'art. 2, co. 1, lett. d) del presente decreto.
[369] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 4, co. 4.
[370] Ivi, art. 4, co. 3.
Il fatto che l'inizio dell'effettivo rimborso del prestito possa essere posposto può rilevarsi molto utile nei casi in cui l'attività finanziata del beneficiario sia tale da poter strutturalmente produrre introiti adeguati solo dopo un certo lasso di tempo dal suo avvio.
Il presente decreto non specifica di quanto l'inizio del pagamento delle rate possa essere posposto rispetto all'erogazione del microcredito, ma rimane sempre valido il vincolo dell'intervallo massimo di tempo entro cui il piano di rimborso deve completarsi, ossia entro sette anni (dieci se il Mc è per scopi di formazione), come scritto pocanzi nel testo.
[371] Si torni all'art. 3, co. 2 della presente disciplina ministeriale.
[372] Si legga: Ministero dell'economia e delle finanze (2014),, art. 4, co. 5.
[373] Si rimanda al dettato, già analizzato, dell'art. 4, co. 1 del presente decreto.
[374] Per la lettura della norma appena illustrata, si rinvia a: Ivi, art. 4, co. 2.
[375] Le seguenti informazioni sono tratte dal disposto combinato di:

- persone fisiche[376];
- società di persone[377];
- società a responsabilità limitata semplificata (Srls)[378];
- cooperative[379], comprese le cooperative sociali[380];
- associazioni[381].[382]

Risultano quindi esclusi:

- tutte le società di capitali[383] eccetto le Srls che, come specificato prima in nota, hanno la particolarità di poter avere come soci solo persone fisiche;
- i comitati, poiché rispetto ad un normale ente associativo hanno una durata temporale limitata, in quanto strettamente finalizzati all'ottenere un preciso scopo;

- Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1;
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 1.

[376] *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro I, Titolo I, artt. 1-10.

[377] *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo II-IV, artt. 2251-2324.

[378] Riguardo le "*Società a responsabilità limitata semplificata*" (Srls), si rimanda alle disposizioni dell'art. 2463-bis del *Codice civile*. In particolare, in seguito alle recenti revisioni delle norme, le Srls sono ora aperte a tutte le persone senza limiti di età (prima tale limite era 35 anni), ma rimane il vincolo che esse possano avere come soci solo persone fisiche. Il riferimento preciso al *Cod. civ.* è: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo VII, art. 2463-bis.
Per altre nozioni, si legga: Il Sole 24 Ore, *Srl ordinarie con capitale minimo*, [vedasi in sitografia].
Si fa presente, inoltre, che dopo recenti modifiche normative sono attualmente confluite fra le Srl semplificate anche le preesistenti Srl a capitale ridotto, ora di fatto desuete (Serra, 2012).

[379] Per l'analisi della disciplina sulle cooperative, si legga il *Cod. civ.*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, artt. 2511-2548.
Si segnala pure, per approfondire: Mellone C. (a cura) (2015), [vedasi in sitografia].

[380] La *Legge n. 381/91* disciplina le cooperative sociali: Parlamento italiano (1991 b).

[381] Per approfondimenti sulle associazioni, ma pure sulle fondazioni e sui comitati, che saranno entrambi citati nel testo fra poche righe, si legga il *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro I, Titolo II, Capo II-III, artt. 14-42.

[382] Riguardo l'accesso al Mc all'impresa da parte delle associazioni (sia riconosciute che non), le peculiarità normative che le caratterizzano rendono la questione non così lineare. In assenza al momento (dicembre 2015) di chiarimenti da parte del legislatore, concordo con l'autore di seguito citato nel ritenere ‹*che ad esse possa venire finanziata un'attività commerciale, cioè di impresa, finalizzata all'autofinanziamento delle loro attività istituzionali senza scopo di lucro e purché non sia l'attività principale o quella prevalente su queste ultime (altrimenti l'associazione diventa un'impresa dal punto di vista fiscale) ai sensi dell'art. 149, 1° e 2° comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)*›. Citazione proveniente da: Visconti G. (2014), [vedasi in sitografia].
Si indicano, per un'ulteriore analisi giuridica:
Parlamento italiano (1986), artt. 8, 73, co. 1, lett. c) e art. 143, co. 1-2;
Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, Capo III, art. 2195.

[383] *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo V-VII, artt. 2325-2483.

- le fondazioni, poiché di base sono patrimoni indirizzati ad un fine e l'elemento "umano" vi riveste minor rilievo.

Si noti come i possibili destinatari di microcredito siano le persone fisiche, le associazioni, le società di persone e le sole persone giuridiche[384] nella forma di cooperative, Srls ed associazioni riconosciute[385], tutte categorie caratterizzate da una particolare importanza dell'elemento umano al loro interno; viceversa, sono escluse tutte le restanti persone giuridiche, dove il capitale ed il patrimonio rivestono maggior importanza rispetto all'elemento umano. Ciò di base è coerente con la filosofia stessa del microcredito, che tende a mettere al centro proprio le persone.

Tuttavia, la definizione italiana di microimpresa[386] deriva direttamente da quella europea, già vista, che fissa come parametri il numero di occupati (meno di 10) e l'ammontare del fatturato annuo o del totale di bilancio annuo (inferiore a 2 milioni di euro), senza tener conto della tipologia giuridica di impresa. Per tal ragione, una società per azioni (Spa), una società in accomandita per azioni (Sapa) o una società a responsabilità limitata (Srl), anche rispettando i sopracitati parametri ed essendo a tutti gli effetti per la legge italiana una microimpresa, è esclusa dalla possibilità di poter ricevere un microcredito. Questo aspetto della norma, quindi, si rivela contraddittorio perché esclude dalle categorie di beneficiari proprio una parte del *core target* del Mc. Forse, sarebbe stata una scelta più saggia includere tra i destinatari del Mc anche tutte le imprese che rispettano i parametri previsti dalle norme comunitarie e nazionali per definire una microimpresa. Il decreto

[384] *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro I, Titolo II, artt. 11-42.
[385] In estrema sintesi, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato e nazionale ottengono la personalità giuridica attraverso il riconoscimento dato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
Si veda: Ministero dell'interno, *Persone giuridiche. Come fare per*, [vedasi in sitografia].
[386] Si veda: Ministero delle attività produttive (2005).

attuativo ha, tuttavia, delimitato ancor più l'alveo dei possibili beneficiari, escludendo pure:[387]

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da oltre cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali che dispongano di un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative che diano lavoro a dipendenti non soci in numero superiore alle 10 unità;[388]
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti da specifico articolo della "*Legge fallimentare*"[389] ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.

I requisiti dimensionali ora citati che sono attualmente previsti[390] dalla predetta "*Legge fallimentare*" meritano ulteriore attenzione poiché sono

---

[387] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 2.

[388] Si fa notare che, riguardo al vincolo costituito dal numero dei dipendenti, le associazioni non sono menzionate dalla presente norma: di conseguenza, tale vincolo apparentemente sembra non debba valere per l'‹*attività di lavoro autonomo o di microimpresa […] organizzata in forma […] di associazione*›. Citazione tratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 2.
Ciò ha un senso, data la particolare natura giuridica delle associazioni nel loro complesso.
In assenza di ulteriori chiarimenti normativi, si può affermare che, per analogia all'art. 1, co. 2, lett. c) del presente *Decreto 176/2014* inerente le cooperative, in generale eventuali dipendenti soci di un'associazione non dovrebbero rientrare nel computo dei dipendenti per il suddetto vincolo.
Va poi considerato che vi sono disposizioni specifiche per i vari tipi di associazione.
Ad esempio, analizzando le associazioni che rientrano fra le cosiddette "Organizzazioni di volontariato" (Parlamento italiano (1991 a), art. 3), la *Legge 266/91* (Parlamento italiano (1991 a), prescrive che da un lato un socio volontario non può tassativamente essere un dipendente dell'associazione (Parlamento italiano (1991 a), art. 2, co. 1)-3)), dall'altro lato le associazioni hanno limiti molto stringenti riguardo l'eventuale assunzione di personale dipendente o fruizione di prestazioni di lavoro autonomo(Parlamento italiano (1991 a), art. 3, co. 1), 4)).
Le associazioni di promozione sociale (Parlamento italiano (2000 c), art. 2) invece possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, ma devono comunque avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione stessa (Parlamento italiano (2000 c), art. 18).

[389] In particolare, il riferimento normativo è: Parlamento italiano (1942 b), art. 1, co. 2, lett. a)-b).

[390] Infatti, tali requisiti possono venir aggiornati ogni tre anni, tramite decreto del *Ministro della giustizia*, in base della media alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Si veda: Parlamento italiano (1942 b), art. 1, co. 3.

anch'essi fortemente vincolanti. Infatti, non possono accedere al microcredito imprese che:[391]

- abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di concessione del finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000;
- abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di concessione del finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi[392] per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000.

Il requisito dimensionale posto dalla "*Legge fallimentare*" sui debiti (compresi quelli non scaduti) non viene considerato,[393] poiché il *Decreto n. 176/2014* afferma chiaramente che essi non devono essere superiori ad € 100.000[394] al momento della richiesta di finanziamento, per poter beneficiare del Mc.

Come già accennato, il legislatore ha delineato il microcredito come uno strumento di sviluppo molto specifico, atto a far nascere o consolidare microbusiness e microimprese, ragion per cui sono stati inseriti molteplici vincoli da rispettare affinché un determinato soggetto imprenditoriale possa potenzialmente accedervi. Le limitazioni inerenti il tempo di permanenza sul mercato, le risorse umane impiegate attivamente come forza lavoro, l'attivo patrimoniale posseduto e i ricavi generati tendono ad escludere attività imprenditoriali che risultino presumibilmente stabili e radicate nel tessuto produttivo. In riferimento al livello di indebitamento, invece, probabilmente si è

[391] Si rinvia a: Ivi, art. 1, co. 2, lett. a)-b).
[392] Riguardo alla determinazione dei ricavi lordi, secondo una recente sentenza della *Corte di Cassazione civile*, ‹*nella nozione "ricavi lordi" vanno ricomprese le voci del conto economico di cui alla lettera A, n. 1 e n. 5 dell'art. 2425 cod. civ., ovvero ricavi delle vendite e delle prestazioni ed altri ricavi e proventi*›. Citazione proveniente da: Lanciano G. (2014), [vedasi in sitografia].
Si analizzi anche il *Cod. civ.*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo V, art. 2425.
[393] Secondo la "*Legge Fallimentare*" i debiti, compresi quelli non scaduti, globalmente non dovrebbero superare il valore di cinquecentomila euro. Si visioni: Ivi, art. 1, co. 2, lett. c).
[394] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 2, lett. d).

voluto evitare che il Mc costituisse un facile serbatoio da cui attingere per aziende in difficoltà; infatti, rispetto al valore prescritto attualmente dalla "*Legge fallimentare*", il livello di indebitamento massimo ammesso dal *Decreto n. 176/2014* è sensibilmente più basso.

Il microcredito "*sociale o di solidarietà*"

Il Mc "sociale o di solidarietà", il quale come già anticipato differisce nettamente dal Mc all'impresa, deve rispettare propri specifici requisiti, previsti sempre dall'art. 111 del TUB e dalle conseguenti disposizioni ministeriali. Più in dettaglio:[395]

a) i prestiti devono essere erogati ‹*a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale*›[396]. La disciplina attuativa specifica il contenuto di tale accezione:[397]
   - stato di disoccupazione del destinatario del Mc;
   - sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non legate alla sua volontà;
   - il sopravvenire di condizioni di non autosufficienza del beneficiario o di un membro del suo nucleo familiare;
   - una significativa contrazione del reddito o viceversa un aumento delle spese che rientrano fra quelle non derogabili per il nucleo familiare del fruitore di Mc;
b) i finanziamenti concessi devono essere di importo non superiore ai 10.000 euro, senza eccezioni, e non devono essere assistiti da garanzie reali. La normativa ministeriale ha fissato una durata massima del finanziamento pari a cinque anni, ha sottolineato che uno stesso beneficiario può ricevere diversi microcrediti da uno stesso ente erogatore a patto che il loro cumulo non superi in alcun

[395] Si rimanda a:
- Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3;
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5.

[396] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3.
[397] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5, co. 1.

momento il sopracitato limite monetario[398] ed ha previsto, al pari del Mc all'impresa, il possibile aggiornamento triennale dello stesso[399];

c) il loro scopo deve essere di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.[400] Le norme ministeriali,[401] inoltre, specificano che tali finanziamenti devono essere destinati all'acquisto di ‹*beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari*›[402] del beneficiario di Mc o di un componente del suo nucleo familiare. Nel decreto vi è un comma che contiene un elenco di esempi;[403] tuttavia, quest'ultimo non rappresenta un "*numerus clausus*", bensì è meramente indicativo e non esaustivo per cui, nel circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie, va considerato cosa si voglia intendere per "beni o servizi necessari a soddisfare i bisogni primari": l'interpretazione più o meno ristretta di questo concetto influenza direttamente la vastità delle situazioni in cui è ammesso far ricorso al Mc sociale. L'ente che eroga il microcredito ha infine il dovere di verificare, anche attraverso prove documentali, che il beneficiario si trovi in una delle condizioni di vulnerabilità economica o sociale prima descritte e che egli in seguito utilizzi il microfinanziamento ricevuto per uno dei fini appena analizzati.[404] La *ratio legis* dietro tutto ciò è che il Mc sociale venga utilizzato non come canale parallelo ai normali piccoli finanziamenti al consumo, bensì come sostegno a situazioni personali e familiari di disagio, che magari la crisi economica in atto ha acuito. Va in questo senso il fatto che debbano essere esplicitate espressamente nel contratto di Mc sia la destinazione cui saranno

[398] Le presenti disposizioni ora riportate sono tratte da: Ivi, art. 5, co. 4.
[399] Si legga: Ivi, art. 13, co. 3.
[400] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3.
[401] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5, co. 2.
[402] Citazione estratta da: Ibidem.
[403] Si riportano in dettaglio gli esempi elencati all'art. 5, co. 2 del presente decreto: ‹*spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica*›.
[404] Ivi, art. 5, co. 3.

destinati i fondi ricevuti, sia le forme e i modi di attuazione dei servizi ausiliari di assistenza alla gestione del bilancio familiare che saranno forniti ai soggetti destinatati del prestito[405];

d) il beneficiario di Mc sociale deve ricevere dei servizi ausiliari inerenti il bilancio familiare.[406] Quindi, viene confermato il vincolo inscindibile fra erogazione di microcredito ed offerta di servizi ausiliari di assistenza a vantaggio del beneficiario. Le disposizioni ministeriali prevedono che ‹*tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento*›[407]. Essi possono essere erogati dall'ente di microcredito oppure dai medesimi operatori[408] abilitati per i servizi di consulenza relativi al Mc all'impresa[409];

e) i finanziamenti devono essere prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che prevalgono sul mercato. Il fatto che il Mc rivolto a persone "vulnerabili" debba essere erogato a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato è un elemento rilevante, ma che si presta a diverse possibili interpretazioni ed era dunque un potenziale punto di criticità; anche in questo caso le disposizioni attuative hanno fatto chiarezza: ‹*il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi*[410]*, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. […]*›[411]. Il

[405] Ivi, art. 5, co. 5.
[406] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3.
[407] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5, co. 5.
[408] Si guardi i soggetti di cui all'art. 3, co. 2 del presente decreto.
[409] Ivi, art. 5, co. 5.
[410] Bankpedia, *Interesse*, [vedasi in sitografia].
[411] Ivi, art. 5, co. 6.

riferimento legislativo è quindi alla *Legge 7 marzo 1996, n. 108*[412]. Parimenti, per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini del calcolo del *tasso effettivo globale* medio rilevato, il decreto ministeriale fa riferimento alla predetta *Legge n.108/96*[413] ed alle "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*" emesse dalla *Banca d'Italia*[414]. Il *Ministero dell'economia e delle finanze* ha scelto di calcolare le condizioni medie sul mercato usando il "*tasso effettivo globale*" (*Teg*)[415], ossia l'indicatore usato per definire il tetto massimo oltre il quale si incorre nell'usura; viceversa, il "*tasso annuo effettivo globale*" (*Taeg*)[416], cioè il costo complessivo annuale del prestito che il cliente deve versare all'ente erogatore (commissioni e oneri vari compresi) e che viene espresso come percentuale annua dell'ammontare del credito concesso, rappresenta l'indicazione della *Commissione europea*, contenuta all'interno del già visto *Codice di buona condotta*[417], circa il metro da usare. Vi è quindi differenza fra scelta a livello nazionale ed indirizzo europeo, poiché *Teg* e *Taeg* non sono identici;[418] l'utilizzo del *Teg* per calcolare il costo del credito, invece del *Taeg*, ha già in passato ed in altri ambiti dato vita a critiche (Marcelli, 2009), sulle quali non ci sofferma in quanto al di fuori dell'oggetto della presente opera. Si sottolinea un importante aspetto della norma prima analizzata: se l'ente erogatore di Mc inserisse nel contratto con un cliente delle clausole divergenti da quanto la legge prescrive circa il tasso d'interesse richiesto (si supponga venga pattuito un tasso più elevato di quanto sia consentito), tali clausole

[412] Parlamento italiano (1996 a).
Riguardo al calcolo del limite dei tassi usurari, l'iter fissato da tale legge è stato poi modificato dalla seguente disposizione legislativa: Parlamento italiano (2011 a), art. 8, co. 5, lett. d).
[413] Parlamento italiano (1996 a). In particolare, ci si riferisce all'art. 2, co. 2 della presente legge.
[414] Banca d'Italia (2009 b).
[415] Per approfondire il concetto di *Teg* si consiglia il link: Il Sole 24 Ore, *Teg (tasso effettivo globale)*, [vedasi in sitografia].
[416] Al fine di rivederne il significato si legga: Bankpedia, *Taeg*, [vedasi in sitografia].
[417] Commissione europea (2013 a).
[418] Si esamini: Banca d'Italia, *Nozioni. Differenza fra TAEG e TEG*, [vedasi in sitografia].

sarebbero automaticamente nulle e verrebbe applicato al finanziamento il tasso più alto legalmente consentito dalla predetta norma.[419] Ciò, ovviamente, tutela il cliente il quale, nel caso subisca condizioni inique da parte del soggetto erogatore, non vede annullato il microcredito sul quale ha fatto affidamento e che avrà probabilmente già investito almeno in parte; viceversa, il contratto stipulato si mantiene in vigore e semplicemente viene riportato in equità il tasso d'interesse. Rendere nullo l'intero contratto[420] avrebbe invece richiesto al beneficiario di rendere i soldi presi in prestito, mentre l'ente di Mc avrebbe dovuto restituire eventuali interessi intascati, riportando il tutto alla situazione iniziale come se niente fosse stato stipulato, con danno soprattutto verso il beneficiario il quale, rispetto all'ente che opera nel Mc, è di norma la parte più debole e vulnerabile all'interno di una transazione microcreditizia.

In sintesi, tornando alla definizione di Mc, tutti i finanziamenti che non rispettano integralmente i requisiti descritti nelle pagine precedenti rispettivamente per il Mc all'impresa e per il Mc sociale o di solidarietà non sono quindi definibili "microcredito" ai sensi dell'ordinamento italiano.[421] Inoltre, i contratti di microcredito e quelli collegati relativi ai servizi accessori, siano essi erogati direttamente dall'ente di Mc o tramite un operatore abilitato, si devono stipulare per iscritto[422] e prima della stipula devono essere fornite al cliente, in modo gratuito, in forma chiara e concisa e su supporto cartaceo o comunque durevole, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole circa gli oneri che egli si accinge ad assumere. Tali informazioni devono obbligatoriamente comprendere il *tasso annuo effettivo globale* (*Taeg*) calcolato secondo le indicazioni della *Banca*

[419] Si legga: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5, co. 6.
[420] Per ulteriori analisi su tali concetti giuridici: Bankpedia, *Invalidità del negozio giuridico*, [vedasi in sitografia].
[421] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 5-bis.
[422] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 12, co. 1.

d'Italia, la durata del contratto, le altre principali condizioni economiche e le conseguenze che il cliente rischia se inadempiente.[423]

Tabella 2 – Microcredito all'impresa e Mc sociale: principali differenze.

Voci	Microcredito All'impresa	Microcredito Sociale
Importo massimo	€ 25.000 (ove previsto, € 35.000)	€ 10.000
Beneficiari	Persone fisiche, associazioni, cooperative, soc. di persone, soc. a resp. lim. semplificata (Srls).	Persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.
Vincoli all'accesso	Sì: si veda l'art. 1, co. 2 del *Decreto 176/2014*.	Sì: si veda l'art. 5, co. 1 del *Decreto 176/2014*.
Scopo	Avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali, di microimpresa o di lavoro autonomo; inserimento nel mercato del lavoro.	Inclusione sociale e finanziaria del beneficiario con l'acquisto di beni o servizi necessari per soddisfare bisogni primari.
Servizi ausiliari	Sì, fra quelli previsti dal *Decreto 176/2014*: Servizi di assistenza e monitoraggio del beneficiario.	Sì, servizi inerenti il bilancio familiare del beneficiario.
Durata del prestito	84 mesi (fino a 120 mesi per corsi di formazione).	Non superiore a 60 mesi.
Tasso di interesse	Non vi sono vincoli, oltre a quelli di legge sui tassi usurai.	A condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.[424]

Chi può erogare microcredito?

Oltre ovviamente alle banche[425], per le quali ‹*la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria*›[426], in generale ‹*l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è*

[423] Ivi, art. 12, co. 2.
[424] Come si vedrà nel prosieguo, se il Mc sociale è concesso da determinati enti erogatori, i tassi di interesse devono limitarsi ‹ *a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore*›. Si consulti il disposto combinato dell'art. 111, co. 4 del TUB e l'art. 11, co. 5 del *Decreto 176/2014*.
[425] Per "banca" si intende ‹*l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria*›, come deducibile da: Parlamento italiano (1993), art. 1 co. 1 lett. b).
[426] Ivi, art. 10, co. 1.

riservato agli intermediari finanziari[427] *autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia*›[428]. Banche e intermediari finanziari autorizzati hanno quindi vasta libertà di concedere prestiti e finanziamenti, a patto di rispettare le specifiche discipline di riferimento che li regolano e che non è scopo della presente opera esaminare nel dettaglio.[429] Di conseguenza, fra le molteplici forme di finanziamento, gli istituti creditizi e di intermediazione finanziaria possono erogare anche microcredito: a riguardo, si sottolinea che per costoro vale comunque quanto stabilito dal TUB, cioè si può parlare correttamente di microcredito solo per finanziamenti che rispettino le caratteristiche prescritte dal *Testo unico bancario* e dalla disciplina ministeriale che ne completa il dettato normativo.[430]

Oltre alle banche ed agli intermediari finanziari, un'altra categoria di operatori può erogare Mc. Vi è infatti un'eccezione, che deroga ai requisiti ordinari da rispettare per poter risultare un intermediario finanziario autorizzato[431], la quale consente ad altri ‹*soggetti iscritti in un apposito elenco*›[432] di poter ‹*concedere finanziamenti*›[433]; tuttavia, questa possibilità risulta ben circostanziata sotto molteplici aspetti e rientra appunto nel Mc.[434] Tale norma in deroga costituisce la legislazione specifica per gli enti di microcredito che non siano istituti

---

[427] Per "intermediari finanziari" si intendono ‹*i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106*› del TUB, come prescritto da: Parlamento italiano (1993), art. 1, co. 1, lett. g).

[428] Ivi, art. 106, co. 1.

[429] Per approfondire, si rimanda al succitato *Testo unico bancario* oppure al seguente sito ufficiale: Banca d'Italia, [vedasi in sitografia].

[430] Si rimanda a: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 5-bis.

[431] Gli intermediari finanziari autorizzati sono solo gli operatori iscritti nell'apposito albo tenuto dalla *Banca d'Italia* di cui all'art. 106, co. 1 del *Testo unico bancario*. Per approfondimenti sulle società finanziarie più in generale, si rimanda a: Bankpedia, *Società finanziaria*, [vedasi in sitografia].

[432] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1.

[433] Ibidem.

[434] Si rimanda al TUB: Parlamento italiano (1993), art. 111.

Il *Decreto n. 176/2014* ha introdotto anche gli "operatori di finanza mutualistica e solidale", cioè operatori non bancari di microcredito che rispettano requisiti aggiuntivi e possono quindi erogare, oltre al Mc, finanziamenti con caratteristiche differenti. Sugli operatori di finanza mutualistica e solidale si tornerà diffusamente nel prosieguo. Si anticipa comunque il riferimento normativo: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16.

bancari né intermediari finanziari autorizzati: per semplicità, si utilizzerà da ora in avanti la dizione di operatori "non bancari" per indicare tale categoria di erogatori di microcredito.

Operatori "non bancari" di microcredito

Si inizia ora a descrivere nei dettagli i vari requisiti e vincoli che limitano il raggio d'azione degli operatori "non bancari" che erogano microcredito, i quali seguono la disciplina in deroga di cui all'art. 111 del TUB, ulteriormente dettagliata dal *Decreto n. 176/2014*. In relazione alle modalità e ai criteri per rientrare all'interno di tale categoria, è necessario essere registrati all'interno di un apposito elenco,[435] meglio disciplinato dall'art. 113 del TUB e sul quale si tornerà in seguito. Per ottenere l'iscrizione all'elenco, l'operatore che eroga Mc deve possedere i seguenti requisiti:[436]

- forma societaria che rientri tra le società di capitali (nel dettaglio: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) o cooperative (comprese quindi le cooperative sociali). Risultano pertanto escluse le società di persone: questa scelta è forse dovuta al voler far rientrare gli IMc non bancari in forme societarie che garantiscano un'autonomia patrimoniale perfetta, una struttura interna più solida ed un sistema di controlli più stringente;
- ammontare del capitale versato non inferiore a quanto stabilito dalle già citate disposizioni attuative emanate dal *Ministro dell'economia e delle finanze* sentita la *Banca d'Italia*, le quali hanno determinato che tale somma sia pari a non meno di ‹*cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni*›[437];

[435] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1.
[436] Per approfondire, si indirizza a:
- Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 2;
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 6.

[437] Si rimanda a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 6, co. 2, lett. c).
Essendo attualmente di € 50.000 il capitale minimo da versare per costituire una società per azioni, in seguito alla modifica dell'art. 2327 del *Codice civile* apportata dal cosiddetto "*Decreto*

- possesso dei requisiti sia di onorabilità da parte dei soci di controllo o rilevanti[438], sia di onorabilità e professionalità da parte degli esponenti aziendali[439]. Si sottolinea che, qualora i soci dell'operatore di Mc siano persone giuridiche, i requisiti di onorabilità di cui sopra devono esser posseduti ‹*dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti*›[440];
- oggetto sociale della società che sia limitato alle sole attività di cui al comma 1 dell'art. 111 del TUB ed alle attività accessorie e strumentali. Di fatto, questo punto esclude gli IMc non bancari dalla possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività che non sia erogare i prestiti e prestare assistenza ai beneficiari, *in primis* altre attività di microfinanza come ad esempio le microassicurazioni. Le disposizioni attuative ribadiscono tale vincolo[441] e l'unica novità introdotta concerne la possibilità di poter erogare il microcredito nella forma di microleasing finanziario[442];
- la necessità di presentare un proprio programma di attività che il decreto ministeriale ha stabilito riguardi caratteristiche, condizioni e finalità dei prestiti che si erogheranno, target di clienti, modalità di concessione e di monitoraggio dei prestiti forniti, indicazioni sui soggetti di cui l'operatore di Mc si avvarrà per i servizi ausiliari di

---

competitività", il capitale minimo da versare per dar vita ad un operatore non bancario di Mc è di conseguenza pari a € 250.000.
Riguardo al "*Decreto competitività*", si indica: Parlamento italiano (2014 b).

[438] Si visioni: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 7.
Interpretando l'art. 7 del presente *decreto ministeriale n. 176/2014*, le disposizioni sui "soci rilevanti" si applicano a coloro che siano in possesso di quote o azioni dell'operatore di Mc in misura superiore al 10% del totale e che vogliano esercitare il loro diritto di voto anche in relazione alla loro quota di partecipazione che eccede il 10%. Tali disposizioni si applicano anche a chiunque controlli l'operatore di Mc (ai sensi dell'art. 23 del TUB), indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta: in tale circostanza, la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione posseduta dal socio.

[439] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 8.
Si leggano anche, per approfondire la disciplina su questi aspetti: Ivi, artt. 9-10.

[440] Ivi, art. 7, co. 2.

[441] Si riporta a: Ivi, art. 6, co. 1.

[442] Si rimanda alla norma di cui: Ivi, art. 2, co. 1, lett. a)

assistenza e consulenza e sui sistemi per controllare l'attività di quest'ultimi;[443] tuttavia, la norma non specifica se tale programma sia da predisporre solo all'avvio dell'attività microcreditizia oppure ciclicamente, ad esempio una volta l'anno.

Tornando sull'oggetto sociale degli IMc non bancari, salta immediatamente all'occhio che per l'ordinamento italiano questi soggetti sono molto specifici e operano solo nel microcredito propriamente detto, senza allargarsi ad altre attività di microfinanza.

Inoltre, il disposto combinato dei commi 3 e 3-bis dell'art. 111 del TUB afferma che un operatore non bancario di Mc può erogare microcredito sociale verso persone vulnerabili solo se congiuntamente eroga Mc all'impresa, e la prima attività non deve mai esser prevalere sulla seconda.[444] Anche in questo caso non ha un'univoca interpretazione il concetto di "prevalenza" del microcredito all'impresa rispetto a quello sociale: ci si potrebbe riferire al mero maggior numero di prestiti erogati relativi al Mc all'impresa rispetto a quelli inerenti il Mc di solidarietà, senza considerare il loro effettivo importo, oppure - interpretazione più organica - si potrebbe applicare il parametro per cui la maggioranza delle somme prestate all'interno del *portfolio* crediti dell'ente debba esser volta a finanziare la nascita o lo sviluppo di microbusiness, siano essi microimprese oppure attività di lavoro autonomo o libero-professionale. Il TUB non offre ulteriori dettagli a riguardo, ma il recente decreto attuativo ministeriale ha finalmente chiarito che l'interpretazione corretta è quest'ultima, ovvero i prestiti erogati come Mc di solidarietà non possono ‹*superare il 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi*›[445]. La disciplina italiana assegna dunque al microcredito sociale, rivolto a singoli individui ed ai loro nuclei familiari, una funzione sostanzialmente secondaria e complementare rispetto a quello all'impresa, volto alla

[443] Si riporta a: Ivi, art. 6, co. 2, lett. f).
[444] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3, 3-bis.
[445] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5, co. 7.

creazione ed al sostegno di piccoli business: infatti, nella disciplina che regola gli operatori non bancari di Mc, l'attività di concessione del Mc all'impresa deve sempre essere presente e prevalere sull'attività legata al Mc sociale, se quest'ultima è presente.[446]

Ulteriore deroga per il solo microcredito sociale

Il comma 4 dell'art. 111 del TUB contiene una fattispecie che, seppur incardinata nel presente articolo, si riferisce esplicitamente al disposto della norma generale sugli intermediari finanziari autorizzati contenuto nell'art. 106, comma 1 del TUB. Tale fattispecie consente a ‹*soggetti giuridici senza fini di lucro*›[447] (quindi no-profit) di ‹*svolgere l'attività indicata al comma 3*›[448] dell'art. 111 del TUB, cioè l'erogazione di microcredito sociale alle condizioni precedentemente descritte, senza risultare iscritti né all'albo degli intermediari finanziari autorizzati[449], né all'albo cui devono iscriversi gli operatori non bancari di Mc finora analizzati[450]. In sintesi, questi soggetti giuridici senza fini di lucro, che chiameremo "operatori no-profit di Mc sociale", beneficiano di requisiti necessari meno stringenti per avere l'autorizzazione ad operare per erogare il solo Mc sociale – il Mc all'impresa ne è escluso - destinato ad aiutare persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale ma, viceversa, possono richiedere come interesse sui prestiti concessi tassi non più alti di quelli che siano ‹*adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore*›[451].
Rispetto all'ambito generale dell'intermediazione finanziaria,[452] in parallelo all'eccezione costituita dagli operatori non bancari che

[446] In realtà , si anticipa che l'art. 111, co. 4 del TUB prevede una specifica ulteriore deroga per specifici soggetti che, a determinate condizioni, possono erogare il solo microcredito sociale. Si tonerà su questo punto più avanti nell'opera.
[447] Citazione estrapolata da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4.
[448] Ibidem.
[449] Si rinvia a: Parlamento italiano (1993), art. 106, co. 1.
[450] Ivi, art. 111, co. 1.
[451] Citazione estratta da: Ivi, art. 111, co. 4.
[452] Si analizzino: Ivi, artt. 106 ss.

erogano microcredito[453], l'ordinamento italiano di fatto ne crea un'altra, molto più piccola e specifica, strettamente limitata appunto al solo Mc sociale[454]. Quest'ultima eccezione è disciplinata dalle disposizioni del *Testo unico bancario* pocanzi esposte, integrate dalla disciplina attuativa del *Ministero dell'economia e delle finanze* in tema di microcredito.[455] Gli operatori no-profit per poter erogare questo tipo di Mc sociale devono solo possedere le ‹*caratteristiche individuate ai sensi del comma 5*›[456] dell'art. 111 del TUB e rispettare dei ‹*requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali*›[457]. In relazione alla forma giuridica di questi operatori no-profit, possono concedere Mc sociale senza essere iscritti nel registro di cui all'art. 111 del TUB:

- le associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
- le società di mutuo soccorso;[458]
- le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle "Istituzioni di assistenza e beneficenza"[459];
- le cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale;[460]
- le cooperative sociali.

L'atto costitutivo o lo statuto dell'operatore no-profit deve prevedere che l'attività di microcredito sia svolta ‹*a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di*

[453] Ivi, art. 111.
[454] Ivi, art. 111, co. 4.
[455] I riferimenti dettagliati della presente normativa sono:
- Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4;
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11.

[456] Citazione tratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4.
[457] Citazione proveniente da: Ivi, art. 111, co. 2, lett. c).
[458] Si rimanda a: Parlamento italiano (1886).
La disciplina che le norma è stata aggiornata di recente con: Parlamento italiano (2012 d), art. 23.
[459] Nel caso si voglia approfondire, si indica la seguente pagina web: Persona e Danno, *Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex)*, [vedasi in sitografia].
[460] Ciò ai sensi di: Parlamento italiano (1997), art. 10, co. 1.

inclusione sociale e finanziaria›[461]: ciò da un lato conferma i rigorosi limiti della deroga sul microcredito sociale erogato da operatori non bancari che non risultino iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del TUB, dall'altro consente a quest'ultimi di svolgere (e in molti casi di continuare a portare avanti, per realtà già esistenti) altre attività finalizzate all'inclusione sociale e finanziaria di chi ne beneficia.

In relazione ai requisiti di onorabilità e professionalità,[462] mancando ulteriori specificazioni si deduce che i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti già visti per gli ordinari operatori non bancari di Mc[463] coincidano, per quanto siano applicabili, a quelli richiesti ai soci degli operatori no-profit di Mc sociale. Riguardo ai requisiti che deve possedere chi sia responsabile della gestione di un operatore no-profit di Mc sociale, essenzialmente valgono quelli di onorabilità menzionati per gli ordinari operatori non bancari di Mc,[464] mentre non è necessario il possesso dei corrispondenti requisiti di professionalità.[465]

Inoltre, l'operatore no-profit di Mc sociale deve avere un organo di controllo, composto da tre membri, che sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto dell'operatore stesso.[466] I componenti di quest'organo di controllo devono parimenti sottostare ai requisiti di onorabilità richiesti per le persone con funzioni di amministrazione e gestione negli ordinari operatori non bancari di Mc[467] e, in più, non devono incorrere in una

[461] Citazione estratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. b).
[462] Si ricorda che, per quanto concerne gli ordinari operatori non bancari di Mc, le norme specifiche sui requisiti di onorabilità e professionalità, già visionate, sono contenute in: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), artt. 7-10.
[463] Si rimanda a: Ivi, art. 7.
[464] Si legga: Ivi, art. 11, co. 2, lett. a).
Per i requisiti di onorabilità che i responsabili della gestione di un ordinario operatore non bancario di Mc devono possedere, si riveda: Ivi, art. 8, co. 1.
[465] Per i requisiti di professionalità che i responsabili della gestione di un ordinario operatore non bancario di Mc devono possedere, si visioni nuovamente: Ivi, art. 8, co. 3.
[466] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. c).
[467] Si riporta nuovamente a: Ivi, art. 8, co. 1.

delle cause d'ineleggibilità e di decadenza previste per i membri del collegio sindacale di una società per azioni[468].[469]

Riguardo ai tassi di interesse sui finanziamenti, come già accennato l'operatore no-profit di Mc deve limitarsi a tassi ‹*adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore*›[470]. Di conseguenza, il *tasso effettivo globale* (*Teg*), ‹*comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non può in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata*›[471]. Anche in questo caso, come per il microcredito sociale "ordinario", clausole divergenti inserite nel contratto di finanziamento sono nulle senza, però, rendere nullo il contratto in sé: semplicemente, nel caso viene applicato il massimo tasso previsto dalle suddette disposizioni e ciò va sempre nella logica già mostrata di tutelare il beneficiario.[472]

Il vincolo al *Teg* esigibile su un prestito concesso è un aspetto assai rilevante poiché la deroga prevista dalla legge vuole consentire a determinate organizzazioni operanti nel sociale, che per loro natura e costituzione avrebbero difficoltà a rispettare in toto i requisiti richiesti per poter accedere all'albo degli ordinari operatori non bancari di Mc, di poter erogare a loro volta Mc sociale, svolgendo questa attività a titolo esclusivo oppure in congiunzione con un'altra a scopo di inclusione sociale e finanziaria. Ciò allo scopo di integrare e potenziare la ricaduta sociale dell'operato di queste organizzazioni. Il mero recupero delle spese consente di poter mettere in piedi un'attività

[468] Riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza previste per i membri del collegio sindacale di una società per azioni, si rimanda al *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo V, art. 2399.
[469] I requisiti richiesti ai componenti dell'organo di controllo di ciascun operatore no-profit di Mc sociale sono contenuti in: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. c).
[470] Citazione estratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4.
[471] Citazione tratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 5.
[472] Si rinvia a: Ibidem.

economicamente sostenibile che possa protrarsi nel tempo, ma al contempo l'impossibilità di fare profitti scoraggia tutti coloro che potrebbero semplicemente cercare un'opportunità di fare business con il microcredito e contrasta il crearsi di un mercato "deregolamentato" di operatori non bancari di Mc parallelo a quello degli operatori non bancari regolarmente iscritti all'albo di cui all'art. 111 del TUB. In quest'ottica appare significativo l'espresso divieto alla possibilità che il Mc sociale possa essere concesso al beneficiario allo scopo di acquistare beni o servizi venduti dal soggetto finanziatore (ossia dall'operatore no-profit in questione).[473]

Operatori di finanza mutualistica e solidale

Il *decreto ministeriale n. 176/2014* introduce una figura assente nel disposto dell'articolo 111 del TUB ma che può rivestire un ruolo rilevante in prospettiva: gli operatori di finanza mutualistica e solidale (operatori FMS).[474] Si definiscono tali i soggetti giuridici iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, co. 1 del TUB, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente[475] ed il cui statuto preveda che:[476]

- i partecipanti al capitale, i dipendenti e i collaboratori siano tutti esclusivamente soci[477];
- l'assemblea dei soci disponga della competenza esclusiva nel deliberare sulle scelte strategiche e gestionali;
- i nominativi di coloro che partecipano al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari vengano resi pubblici;

[473] Si legga: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 3.
[474] Si veda: Ivi, art. 16.
[475] Per definire i criteri da cui dedurre la prevalente mutualità di tali cooperative, e riguardo ai requisiti di base che esse devono prevedere nei propri statuti per essere considerate dalla legge a prevalenza mutualistica, si rimanda agli artt. 2513-2514 del *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, artt. 2513-2514.
[476] I seguenti requisiti sono tratti da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 1.
[477] Sulle varie categorie di soci di una cooperativa si suggerisce: Istituto Tecnico Economico Vitale Giordano di Bitonto, *Categorie di soci della cooperativa*, [vedasi in sitografia].

- la società non abbia scopo di lucro e non sia possibile distribuire dividendi in misura superiore rispetto al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
- per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio-ambientale alla quale sia attribuito valore pari a quella economica, ai fini della valutazione sul concedere o meno il prestito.

In una qualsiasi cooperativa, tutti i partecipanti al capitale sociale sono comunque soci, anche se posti in categorie e quindi con diritti/doveri differenti; diversamente, vi possono benissimo essere dipendenti e collaboratori non soci.[478] Ciò non è possibile, invece, per un operatore di finanza mutualistica e solidale, così come delineato dalla presente norma: tutte le risorse umane impiegate devono essere socie della cooperativa a mutualità prevalente.[479]

Risultando iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, co. 1 del TUB,[480] gli operatori FMS possono erogare microcredito - sia Mc all'impresa che sociale - rispettando tutte le condizioni previste dal TUB e dal presente decreto.[481] Tuttavia, in presenza dei requisiti prima riportati, questi operatori possono anche erogare, solo verso i propri soci,[482] dei finanziamenti "particolari" che si rifanno alla disciplina del "normale" microcredito all'impresa ma vi derogano per quattro elementi:[483]

- possono avere ammontare massimo fino a 75.000 euro;
- l'arco temporale per rimborsare il finanziamento può arrivare fino a dieci anni, mentre di norma per il Mc esso è fino a sette anni, eccetto il caso in cui il microprestito sia erogato per consentire la frequenza di corsi di formazione;

[478] Si rimanda a: Ibidem.
[479] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 1, lett. a).
[480] Ivi, art. 16, co. 1.
[481] Si legga: Ivi, art. 16, co. 2, lett. b).
[482] Si visioni: Ivi, art. 16, co. 2, lett. a).
[483] Per quanto segue, si veda: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 2, lett. a).

- possono essere erogati anche a soci che siano lavoratori autonomi, liberi professionisti o imprese in possesso di propria partita IVA da più di cinque anni;
- il *tasso effettivo globale* (*Teg*) applicato a tali prestiti non può andar oltre all'ammontare dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione. Di fatto, non vi possono essere per l'operatore dei profitti, ma solo la completa copertura dei costi di gestione della struttura sostenuti (es. istruttoria, altri costi fissi, etc.) ed una remunerazione del capitale prestato tale che il suo valore non si svaluti nel tempo a causa dell'inflazione ma rimanga costante. Interpretando la norma, anzi, non è certo che fra i costi di gestione della struttura possa essere inserita anche una quota dei costi sostenuti dalla cooperativa verso terzi per potersi approvvigionare della liquidità necessaria a poter a sua volta erogare finanziamenti.

Si sottolinea come i restanti vincoli previsti per erogare l'ordinario microcredito all'impresa (riguardo al target di potenziali beneficiari di Mc: forma giuridica, numero di dipendenti, limiti dimensionali relativi ai ricavi, all'attivo dello stato patrimoniale ed all'indebitamento; riguardo agli oneri legati alla concessione di Mc: obbligatorietà dei servizi di assistenza e monitoraggio a favore del soggetto giuridico che riceve il finanziamento) rimangano in vigore per i finanziamenti ora descritti, descrivibili appunto come un Mc all'impresa in deroga. Ciò pone dei quesiti che vanno oltre alla semplice delimitazione del target di beneficiari: ad esempio, riguardo all'ammontare massimo di 75.000 euro previsto per tale forma di microcredito, ci si chiede quante siano le realtà imprenditoriali con ricavi lordi non oltre i € 200.000 ed un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000, quindi di limitata dimensione, che possano aver effettivamente bisogno di finanziamenti di tale entità. Vi è il rischio che la normativa vigente tagli fuori moltissime realtà che avrebbero bisogno di prestiti di questo ammontare, ma eccedono i

requisiti dimensionali fissati dal decreto ministeriale; di contro, la maggior parte dei possibili destinatari che rispettano tali parametri potrebbero non avere bisogno di tale importo, bastando l'ordinario Mc all'impresa a soddisfarne i bisogni.

Il fatto che questo tipo di Mc all'impresa possa essere erogato a realtà imprenditoriali, socie dell'operatore FMS, che possiedano la partita IVA da oltre cinque anni, quindi con una consolidata presenza sul mercato, è invece certamente un aspetto significativo e che allarga sensibilmente la platea di potenziali beneficiari.

Essendo gli operatori di finanza mutualistica e solidale delle cooperative a mutualità prevalente,[484] essi devono svolgere ‹*la loro attività prevalentemente in favore dei soci*›[485], quindi ‹*i ricavi dalle prestazioni di servizi verso i soci*›[486] devono superare il ‹*cinquanta per cento del totale dei ricavi […] delle prestazioni*›[487]. Di conseguenza, l'operatore FMS può concedere Mc all'impresa e Mc sociale sia a propri soci che a non soci, poiché solo il Mc all'impresa in deroga è riservato ai soci dell'operatore, ma la sua stessa forma giuridica richiede che esso rivolga la propria attività prettamente verso i soci: in altre parole, di fatto, l'ammontare dei finanziamenti erogati dall'operatore FMS ai propri soci deve prevalere sui restanti. Ciò potrebbe costituire da un lato uno stimolo per le cooperative a mutualità prevalente del settore a svolgere attività di proselitismo per allargare il numero di soci e, quindi, il proprio bacino commerciale, attraverso un processo *top-down*; dall'altro, tramite un processo *bottom-up*, varie piccole attività con difficoltà di accesso al credito presenti nel tessuto imprenditoriale di una data area potrebbero, se il contesto fosse adatto, creare una cooperativa che, in qualità di operatore FMS, conceda loro microcredito nelle varie forme ammesse.

---

[484] Ivi, art. 16, co. 1.
[485] Citazione tratta da: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2512, co. 1, n. 1).
[486] Citazione da: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2513, co. 1, lett. a).
[487] Citazione proveniente da: Ibidem.

Approfondendo ora il tema di come acquisire le risorse da erogare successivamente in prestito,[488] gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono finanziarsi ricorrendo a prestiti concessi da banche ed intermediari finanziari senza dover sottostare a vincoli particolari; invece, la possibilità di utilizzare eventualmente risorse dei propri soci per finanziarsi si presta ad una trattazione più complessa.

In primo luogo gli operatori FMS, in quanto cooperative a mutualità prevalente, dispongono del proprio capitale sociale[489], che possono accrescere mediante l'ingresso di nuovi soci[490] o la deliberazione di aumenti di capitale[491].[492]

Andando oltre, se si legge il disposto combinato traibile dal *Codice civile* e dal *Testo unico bancario*, il primo prescrive che l'atto costitutivo di imprese cooperative e mutue assicuratrici ‹*può prevedere l'emissione di strumenti finanziari*[493]*, secondo la disciplina prevista per le società per azioni*›[494]; il secondo dispone che ‹*la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche*›[495], che ‹*il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica […]*›[496] né ‹*alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del Codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti*

[488] A riguardo, si suggerisce: Elia M. (2007).

[489] Per approfondimenti, si indica: Mellone C. (a cura) (2015), [vedasi in sitografia].
Si ricorda che il capitale sociale di una cooperativa è variabile (art. 2524 del *Cod. civ.*).
Si sottolinea che il *decreto n. 176/2014* del MEF riafferma per gli operatori FMS quanto di fatto già previsto dalla normativa vigente sulle cooperative, cioè che i partecipanti al capitale dell'operatore devono essere tutti suoi soci. Inoltre, lo statuto della cooperativa deve esplicitare questo requisito. Si veda: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 1, lett. a).

[490] Il riferimento nel *Cod. civ.* è: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, artt. 2524, 2528.

[491] Si leggano:

- Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2524;
- Universocoop, *I Finanziamenti da soci. L'autofinanziamento*, [vedasi in sitografia].

[492] Si fa presente che il *Codice civile* prescrive alle cooperative a mutualità prevalente in generale ‹*il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*›. Citazione tratta da: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2514, co.1, lett. a).

[493] Riguardo agli strumenti finanziari, si rimanda nuovamente a: Bankpedia, *Strumenti finanziari*, [vedasi in sitografia].

[494] Citazione dal *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2526, co. 1.

[495] Citazione estratta dal *Testo unico bancario*: Parlamento italiano (1993), art. 11, co. 2.

[496] Ivi, art. 11, co.4.

finanziari›[497], né ‹*alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio*›[498].

Tra queste ipotesi, è consentito agli operatori di finanza mutualistica e solidale, in quanto cooperative, ottenere risorse dai propri soci attraverso i cosiddetti "prestiti sociali".[499] In sintesi, i prestiti sociali sono costituiti da somme versate dai soci di una cooperativa - secondo modalità indicate in apposito regolamento predisposto dalla stessa - che sono rimborsabili nel breve-medio periodo e debbono servire esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.[500] Essendo delle cooperative, gli operatori FMS possono anche emettere strumenti finanziari:[501] al pari di una società per azioni, se alla cooperativa si applica tale disciplina,[502] oppure con alcuni limiti

---

[497] Ivi, art. 11, co. 4, lett. c).

[498] Ivi, art. 11, co. 4, lett. d).

[499] Per approfondimenti, si indicano:

- Visconti G. (2013 a), [vedasi in sitografia];
- Bacchiega G. (2014), [vedasi in sitografia].

Per quanto concerne i riferimenti normativi al prestito sociale, si veda:

- Parlamento italiano (1971), art. 12;
- Parlamento italiano (1992), art. 10;
- Presidenza della Repubblica (1973), art. 13;
- Parlamento italiano (1974), art. 10;
- Parlamento italiano (1980), art. 6-bis;
- Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (2005);
- Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (2006);
- Banca d'Italia (1999), Titolo IX, Capitolo 2;
- Banca d'Italia (2007).

[500] Informazioni tratte da: Ibidem.

Gli interessi corrisposti sulle somme concesse in prestito dai soci alla cooperativa non devono superare quelli spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali. Si rimanda nuovamente a: Parlamento italiano (1980), art. 6-bis.

[501] Riguardo all'emissione di strumenti finanziari da parte di cooperative, si rimanda al contenuto dell'art. 2526 del *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2526.

Per ulteriori letture su tale tema, si indicano:

- Visconti G. (2013 b), [vedasi in sitografia];
- Universocoop, *L'essenza delle cooperative: Gli strumenti finanziari*, [vedasi in sitografia].

Si menziona che il *Codice civile* prescrive alle cooperative a mutualità prevalente ‹*il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi*›. Citazione tratta da: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2514, co. 1, lett. b).

Sul rendimento massimo dei dividendi che questa categoria di cooperative può distribuire ai soci, si rinvia al già visto art. 2514, co.1, lett. a del *Codice civile*.

[502] *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2526, co.1.

aggiuntivi, se alla cooperativa si applicano le norme relative ad una società a responsabilità limitata[503].[504]

Riprendendo le riflessioni appena svolte, la riforma degli intermediari finanziari, di fatto conclusasi di recente dopo un lungo percorso, tra i vari aspetti ha reso più rigidi ed elevati i paletti da superare per poter operare come intermediari finanziari autorizzati ed iscriversi al relativo albo di cui all'art. 106 del TUB, escludendo di conseguenza tutti gli intermediari non più in grado di raggiungere tali standard.[505]

La disciplina del microcredito e l'iscrizione al relativo elenco di cui all'art. 111 del TUB rappresentano la principale, se non unica, alternativa possibile per questi soggetti giuridici nel caso vogliano comunque continuare ad operare. Tuttavia, tra microcredito e libera intermediazione finanziaria vi è grande differenza, per cui gli ex intermediari finanziari non più in grado di essere iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB e che concedevano prestiti non rientrati nel microcredito si sono ritrovati in una "terra di mezzo", fuori dai confini normativi e, quindi, dal mercato.

Questa situazione ha coinvolto *in primis* le "Mutua Autogestione" (MAG), società cooperative che da anni operano nell'ambito della già

---

[503] Ciò è possibile nel caso in cui la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori inferiore a venti o un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Si legga quanto dispone l'art. 2519 del *Cod. civ.*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo VI, art. 2519.
Si ricorda che il socio cooperatore è la persona, sia fisica sia giuridica, che partecipa alla cooperativa per conseguire lo scopo mutualistico. Si riveda: Istituto Tecnico Economico Vitale Giordano di Bitonto, *Categorie di soci della cooperativa*, [vedasi in sitografia].

[504] Riguardo agli strumenti finanziari che possono emettere le cooperative cui si applicano le norme sulle Srl e ai destinatari che possono acquisirli, la questione era inizialmente dibattuta in giurisprudenza poiché tutto ruotava attorno all'interpretazione dell'art. 2526, co. 4, del *Codice civile*. Successivamente, il legislatore ha chiarito questo punto chiarendo l'esatta interpretazione del succitato comma. Di seguito, per chi voglia approfondire il tema, si indicano:

- Parlamento italiano (2014 a), art. 11, co. 3-bis;
- Paolucci L.F. (2012), pp. 37-42.

[505] Sulla riforma degli intermediari finanziari si riporta: Conso A., Di Giorgio A. (2015), [vedasi in sitografia].
Si visionino anche i seguenti documenti normativi:

- Ministero dell'economia e delle finanze (2015);
- Banca d'Italia (2015 b).

citata finanza mutualistica e solidale.[506] Le MAG, precedentemente iscritte nell'albo degli intermediari autorizzati, si sono trovate di fatto nell'impossibilità di soddisfare i nuovi requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione al sopracitato albo. L'articolo 16 del *decreto ministeriale n. 176/2014* è andato in soccorso delle MAG, riconoscendo apertamente per la prima volta la finanza mutualistica e solidale portata avanti da queste cooperative non bancarie a mutualità prevalente e fornendo loro una nuova veste giuridica appunto come operatori di finanza mutualistica e solidale.[507]

Questo riconoscimento arriva dopo un complesso iter legislativo:[508] in un primo tempo previsto come apposito comma da inserire nell'art. 112

---

[506] Per ulteriori informazioni sulle Mutua Autogestione (MAG), si suggeriscono al lettore:

- Finanza Etica, *La finanza mutualistica e solidale in Italia*, [vedasi in sitografia];
- Finanza Etica, *Manifesto della finanza mutualistica e solidale*, [vedasi in sitografia].

[507] Anche se notevolmente diverse dalle MAG, si citano qui in nota le cooperative che precedentemente (non oltre il 31 dicembre 2014) concedevano prestiti ai soci sotto il dettame di cui all'art. 112, co. 7 del TUB, mancando non solo degli attuali ma anche dei precedenti requisiti posti per operare come intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB.
Il *Testo unico bancario* a riguardo recita: ‹*in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, esistenti alla data del 01 gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato*›. Citazione tratta da: Parlamento italiano (1993), art. 112, co. 7.
Tali cooperative, scaduto il termine ultimo di fine 2014, probabilmente hanno trovato nuova collocazione giuridica sotto forma di ordinario operatore non bancario di Mc o di operatore FMS.

[508] Si riportano i seguenti articoli e comunicati per ricostruire i vari step del percorso che ha portato, nel corso degli ultimi anni, alle recenti norme sulle cooperative che praticano finanza mutualistica e solidale:

- MAG4 Piemonte, *Azioni. Appello testo. Oggetto: credito al consumo - riordino intermediari finanziari. Testo: Attuazione della direttiva sul credito al consumo e della delega di cui all'art. 33 della legge 88/09 in materia di intermediari finanziari*, [vedasi in sitografia];
- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari, *Diverse le novità per le cooperative, nel "Decreto del Fare"*, [vedasi in sitografia];
- Camera dei Deputati (2012 a), p. 42;
- MAG4 Piemonte, *Non paghiamo la crisi, sosteniamo la finanza mutualistica e solidale*, [vedasi in sitografia];
- Camera dei Deputati (2012 b), p. 243;
- Etica News, *Le Mag unite sbarcano in Parlamento*, [vedasi in sitografia];
- MAG4 Piemonte, *Anno nuovo.... TUB nuovo?!*, [vedasi in sitografia].

del TUB, fatto poi non avveratosi, la norma ha trovato spazio fra le disposizioni attuative inerenti il microcredito, portando dunque tali operatori ad integrarsi a questo strumento, pur conservando proprie peculiarità. Il contenuto del decreto ministeriale, se da un lato porta chiarezza normativa, dall''altro pone parecchi vincoli operativi e delimita rigidamente il raggio d'azione di tali cooperative, finora più vasto e sfumato, rischiando di pregiudicare l'attività, almeno ad ascoltare le reazioni di gran parte fra queste ultime.[509] I prossimi mesi saranno fondamentali per meglio comprendere gli effetti concreti, positivi ed eventualmente negativi, che le nuove norme avranno sull'attività degli operatori di finanza mutualistica e solidale.[510]

Informazioni e trasparenza verso i beneficiari di microcredito

La *Commissione europea* nel 2012 sottolineava l'importanza della disciplina a tutela dei consumatori come volano per affermare e consolidare le attività di microcredito.[511] Soffermandosi un poco su questo aspetto, l'art. 111 del TUB ha lasciato al *Ministro dell'economia e delle finanze*, sentita la *Banca d'Italia*, il compito di specificare le informazioni che i soggetti erogatori di microcredito devono fornire ai propri clienti.[512] Successivamente, il *Decreto ministeriale 176/2014*[513]

[509] Si riportano le seguenti fonti, per illustrare le reazione preoccupate da parte degli operatori di settore rispetto alle nuove norme in vigore:
- MAG4 Piemonte, *Come ribellarsi?*, [vedasi in sitografia];
- Coordinamento Regionale per l'Economia Solidale in Emilia Romagna (CRESER), *MAG e Finanza etica mutualistica e solidale: la nuova normativa ne mette a rischio la sopravvivenza*, [vedasi in sitografia];
- Banca d'Italia, *Consultazione pubblica relativa alle disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. Attuazione dell'articolo 111, tub e dell'articolo 15, D.m. 17 ottobre 2014, n. 176*, [vedasi in sitografia];
- Borsa Italiana, *Finanza Etica. Mutua AutoGestione verso l'estinzione*, [vedasi in sitografia];
- Brusini C. (2016), [vedasi in sitografia].

[510] Si riporta un documento che si ritiene significativo riguardo alle prospettive future delle MAG: MAG2 Finance, *La Riforma del Testo unico bancario (TUB). Assemblea dei Soci MAG2 – 28 novembre 2015. Mutua autogestione No. 88*, [vedasi in sitografia].

[511] Commissione europea (2012 d), p. 12.

[512] Precisamente: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 5.

[513] Più in dettaglio: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 12.

ha disciplinato questo aspetto per quanto concerne gli operatori di Mc iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, co. 1 del TUB: di conseguenza, la presente norma regola tutti gli operatori non bancari di Mc, compresi pure gli operatori di finanza mutualistica e solidale.

Il dettato ministeriale non scende nel dettaglio, ma prevede alcuni punti fermi circa le informazioni da fornire al cliente prima che questi ‹*sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile*›[514]. In particolare, egli deve ricevere gratuitamente, su un supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in una forma chiara e concisa:[515]

- il *tasso annuo effettivo globale* (*Taeg*), calcolato secondo quanto previsto dalla *Banca d'Italia*;
- la durata del contratto;
- le altre condizioni economiche del finanziamento;
- le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

Inoltre, sia il finanziamento concesso come microcredito sia le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio[516] devono essere disciplinati tramite contratto stipulato in forma scritta.[517]

Il disposto ora analizzato del *Decreto n. 176/2014* è espressamente rivolto agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, co. 1 del TUB, quindi agli operatori non bancari. Di conseguenza, in assenza di disciplina ministeriale *ad hoc*, a banche ed intermediari finanziari coinvolti in operazioni di Mc si applicano le norme su trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti coi clienti contenute nel *Testo unico bancario*[518] e nella disciplina emanata dalla *Banca*

---

[514] Citazione tratta da: Ivi, art. 12, co. 1.
[515] Le informazioni ora riportate e quelle di seguito elencate sono contenute in: Ibidem.
[516] Si riveda:
- per il microcredito all'impresa: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3, co. 1;
- per il microcredito sociale o di solidarietà: Ivi, art. 5, co. 5.

[517] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 12, co. 2.
[518] Parlamento italiano (1993), artt. 115-128-ter.

d'Italia[519]. In relazione ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che necessariamente si abbinano al microcredito, si ritiene che per essi valgano, per quanto siano applicabili, le norme sui "servizi accessori"[520] presenti nella suddetta disciplina emanata dalla *Banca d'Italia*.[521]

Si fa notare che nella già citata disciplina della *Banca d'Italia*[522] sulle relazioni, basate su trasparenza e correttezza, che banche e intermediari finanziari devono tenere con i propri clienti, le persone fisiche le quali svolgono attività professionale od artigianale e le microimprese (due categorie che includono di fatto gran parte dei potenziali destinatari di Mc all'impresa) rientrano insieme agli enti senza finalità di lucro ed ai consumatori nella cosiddetta "clientela (o clienti) al dettaglio" e, di conseguenza, godono di tutela particolare sotto vari profili.[523]

Si sottolinea infine che la normativa sul credito al consumo, applicabile con varie eccezioni ai crediti erogati ai consumatori[524] di importo fra i 200 e i 75.000 euro, riformata a livello comunitario con la *Direttiva 2008/48/CE*[525] e poi recepita a livello nazionale con il *Decreto*

---

[519] Banca d'Italia (2009 a).

[520] Per la definizione di "servizi accessori", si rinvia a: Ivi, p. 8.

[521] Si legga ad esempio: Ivi, pp. 84-85.

[522] Banca d'Italia (2009 a).

[523] Circa la definizione di "clientela (o clienti) al dettaglio", si indica: Banca d'Italia (2009 a), p. 7.
Anche nel TUB in alcune fattispecie sono previste tutele particolari per le microimprese e per le persone fisiche che non operino solo in veste di consumatori bensì in ambito professionale.
Circa la definizione di consumatori si rimanda alla sottostante nota a piè di pagina.
Si accenna inoltre al fatto che anche nel *Codice del consumo*, nato per tutelare persone fisiche che stipulano contratti al di fuori della propria attività professionale e lavorativa, hanno trovato tutela le microimprese, così come definite dalla *Raccomandazione 2003/361/CE* della *Commissione europea*, per quanto concerne le pratiche commerciali scorrette in cui si trovino coinvolte. Si visioni il predetto *Codice del consumo*: Parlamento italiano (2005 b), artt. 18-19 ss.
Ciò è a parere dell'autore della presente tesi un chiaro segno di un orientamento legislativo volto a tutelare sempre più le microimprese come "categoria giuridica" con proprie specificità.

[524] Per "consumatore" si indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolge. Circa la definizione di consumatori, si veda:

- Parlamento italiano (1993), art. 121, co. 1, lett. b);
- Banca d'Italia (2009 a), p. 8;
- Parlamento italiano (2005 b), art. 3.

[525] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2008 a).
Si indicano in particolare: Ivi, artt. 1-3.

legislativo 13 agosto 2010, n. 141[526], che ha apportato modifiche sia al *Testo unico bancario* sia al *Codice del consumo*[527], non si applica alle ‹*iniziative di microcredito ai sensi dell'art. 111*›[528] del TUB.[529]

Ricorso a garanzie e livello d'indebitamento: limiti

Il *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176* del *Ministero dell'economia e delle finanze* (MEF) prescrive[530] che i soggetti giuridici operanti nel microcredito non possano ‹*avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito*[531] *in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso*›[532]. Infatti, consentendo percentuali ancora maggiori o addirittura una copertura totale sulle somme prestate, il rischio di credito - e di conseguenza il rischio d'impresa - per le erogazioni di Mc coperte da tali fondi di garanzia sarebbe di fatto scomparso. Di conseguenza, allo stesso tempo sarebbero venuti meno per gli enti di microcredito gli incentivi ad adoperarsi sia per selezionare con attenzione i progetti e i beneficiari cui concedere microfinanziamenti, sia per mantenere o rendere efficienti le loro strutture organizzative dedicate ad erogare appunto microcredito ed

[526] Parlamento italiano (2010 a). Si ricorda che il presente decreto ha introdotto per la prima volta in modo esplicito lo strumento del microcredito nel TUB.
[527] Parlamento italiano (2005 b).
[528] Citazione tratta da: Ivi, art. 122, co. 1, lett. n).
[529] Si visioni:
- Parlamento italiano (1993), art. 122, co. 1, lett. n);
- Banca d'Italia (2009 a), p. 52.

Di conseguenza, leggendo per intero il disposto del presente comma 1, lett. n), art. 122 del TUB, anche in combinato con l'art. 111 del TUB e l'art. 16 del *Decreto n. 176/2014* del *Ministero dell'economia e delle finanze*, tali disposizioni sul credito al consumo non si applicano neanche ai finanziamenti concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale.
[530] Si visioni: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 13, co. 2.
[531] Bankpedia, *Rischio di credito*, [vedasi in sitografia].
[532] Citazione estratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 13, co. 2.

Per "soggetti operanti nel microcredito" si intendono: istituti bancari e di intermediazione finanziaria per quanto concerne finanziamenti concessi in forma di microcredito, operatori non bancari di Mc, operatori no-profit di Mc sociale, operatori di finanza mutualistica e solidale.
Il disposto del comma in questione si rivolge infatti agli "operatori del microcredito" in generale senza specificare, come in altri punti del decreto ministeriale, i soli "operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, co. 1, TUB"; di conseguenza, è parere dello scrivente che l'applicazione del disposto del presente comma vada allargata a tutti coloro che erogano microcredito e concerne appunto i finanziamenti concessi sotto forma di Mc.

eventualmente i relativi servizi accessori al beneficiario. Gli effetti distorsivi sarebbero stati evidenti, agevolando il permanere di inefficienze e facilitando il cattivo uso dei fondi disponibili: il vincolo dell'80% come percentuale massima di copertura delle somme erogate deve di conseguenza essere interpretato come uno stimolo agli operatori di settore per aumentare la loro efficienza ed efficacia e le loro capacità sia manageriali che di selezione dei beneficiari di credito.

Il predetto *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176* del *Ministero dell'economia e delle finanze* ha posto anche un limite alle risorse che un operatore di Mc iscritto nell'elenco di cui all'articolo 111, co. 1 del TUB può acquisire a titolo di finanziamento:[533] esse non devono oltrepassare un valore pari *‹a sedici volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato›*[534]. Pure in questo caso lo scopo della norma è di evitare sovraindebitamenti ed effetti distorsivi.

Per quanto concerne banche ed intermediari finanziari, sotto questo aspetto si rimanda ai parametri posti dalle norme di settore.[535] Su quest'ultime non ci sofferma oltre, ma si sottolinea comunque che sia i processi di definizione dei requisiti patrimoniali, sia i metodi di misurazione e gestione dei rischi (anche attraverso tecniche di *rating* e di *scoring* usate per valutare i potenziali clienti) da parte di banche ed intermediari finanziari sono stati pesantemente influenzati, in chiave più stringente e rigorosa rispetto al passato, dall'introduzione delle *regole di Basilea II*[536], operative dal 2007, e delle successive *regole di Basilea III*[537], entrate in vigore a partire dal 2013.

---

[533] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 14, co. 1.
In questo caso il disposto del comma in questione è esplicito nel riferirsi ai soli "operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, co. 1, TUB", quindi agli operatori non bancari di Mc ed agli operatori di finanza mutualistica e solidale.

[534] Citazione proveniente da: Ibidem.

[535] Si rimanda al *Testo Unico Bancario*, alle leggi collegate ed alla disciplina ministeriale che ne completa il disposto.

[536] Bankpedia, *Basilea II*, [vedasi in sitografia].
Uno degli effetti principali originati dalle *regole di Basilea II* consiste nel fatto che gli istituti bancari devono effettuare maggiori accantonamenti (e quindi hanno maggiori costi) per

Microcredito e fondi di garanzia

Per rendere maggiormente sostenibile sul piano economico e finanziario l'attività di microcredito, è stato definito e si sta progressivamente perfezionando un sistema di fondi di garanzia e controgaranzia che consenta all'ente erogatore, per ciascun finanziamento di Mc concesso, di poter "assicurare" gran parte del valore dell'importo prestato. Ciò ha il duplice scopo di diminuire il rischio[538] per coloro che lo erogano e conseguentemente di far calare il tasso di interesse da sostenere per coloro che lo ricevono.[539] Questo sistema di fondi è strutturato su più livelli: europeo, nazionale, regionale e locale.

A livello comunitario, vi sono le garanzie e controgaranzie concesse dal già visto sportello garanzie di *Progress Microfinance*[540]: a inizio 2014 questo strumento e il relativo fondo sono confluiti nell'asse "*Microfinance and Social Entrepreneurship*"[541] del programma europeo

---

"garantirsi" nei rapporti con clienti che presentano maggiori rischi: di conseguenza, quest'ultimi avranno più difficoltà a convincere gli enti creditizi a erogare loro del credito.

[537] Bankpedia, *Basilea III*, [vedasi in sitografia].

Le *regole di Basilea III* si propongono di irrobustire ulteriormente gli istituti creditizi, quindi prevedono requisiti patrimoniali ancora più severi riguardo l'operatività delle banche, nel solco di quanto già tracciato da *Basilea II*. Tutto ciò accresce ulteriormente l'importanza delle garanzie per accedere ai finanziamenti.

Per ulteriori informazioni sulle *regole di Basilea III*, si rimanda a:

- Banca dei regolamenti internazionali (BIS), *Schema internazionale di regolamentazione per le banche (Basilea 3)*, [vedasi in sitografia];
- Banca dei regolamenti internazionali (BIS), *Basilea 3 – Riforme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria*, [vedasi in sitografia];
- Corriere della Sera, *Approvato l'accordo Basilea 3 sui nuovi requisiti delle banche*, articolo online del 12-09-2010, [vedasi in sitografia];
- Consorzio camerale per il credito e la finanza, *Nota tecnica. Basilea 3. L'accordo multilaterale per la riforma della vigilanza prudenziale*, [vedasi in sitografia].

[538] Sul concetto di rischio si rinvia a: Bankpedia, *Rischio*, [vedasi in sitografia].

[539] Su questi aspetti si tornerà diffusamente più avanti nel prosieguo dell'opera.

[540] Si riporta nuovamente il link: Commissione europea, *Progress Microfinance. What is Progress Microfinance?*, [vedasi in sitografia].

[541] Si rimanda a: Commissione europea, *Microfinance and Social Entrepreneurship axis of EaSI*, [vedasi in sitografia].

"*Employment and Social Innovation*" (EaSI)[542], ma in via transitoria saranno comunque attuati in parallelo fino al 2016.

Sul piano nazionale, l'art. 39, co. 7-bis della *Legge n. 214/2011*,[543] detta "*manovra Salva Italia*", ha previsto che una quota del già esistente *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese*[544], istituito negli anni '90 al fine di assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari a favore delle PMI[545], sia riservata a garantire finanziamenti erogati sotto forma di microcredito così come definito dall'art. 111 del TUB. Tuttavia, l'assenza di disposizioni attuative dell'art. 111 del TUB ha a lungo bloccato l'effettiva attivazione di tale quota del *Fondo*, poiché era necessario che il *Ministero dello sviluppo economico* (MiSE), sentito l'*Ente nazionale per il microcredito* (ENM)[546], definisse ‹*la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione*›[547] di garanzia per operazioni di Mc. Ciò è avvenuto solo nel febbraio 2015 con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del *Decreto 24 dicembre 2014* del *Ministero dello sviluppo economico*[548].

---

[542] Si indica di nuovo: Commissione europea, *EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)*, [vedasi in sitografia].

[543] Parlamento italiano (2011 c), art. 39, co. 7-bis.

[544] Tale *Fondo* nasce con: Parlamento italiano (1996 b), art. 2, co. 100, lett. a).
Si navighi nel seguente sito web: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo di garanzia*, [vedasi in sitografia].

[545] Per approfondirne il funzionamento, si rimanda a:

- Assolombarda, *Monografia - Fondo di garanzia per le PMI*, [vedasi in sitografia];
- Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Cos'è e come funziona il fondo di garanzia per le PMI*, [vedasi in sitografia];
- Ministero dello sviluppo economico, *Fondo di garanzia per le PMI - Guida per le imprese*, [vedasi in sitografia].

[546] Sull'*Ente nazionale per il microcredito* (ENM) si tornerà a breve nel prosieguo del testo.

[547] Citazione tratta da: Parlamento italiano (2011 c), art. 39, co. 7-bis.

[548] Il riferimento bibliografico al decreto è: Ministero dello sviluppo economico (2014 d).
Si veda pure: Ministero dello sviluppo economico, *Il Fondo di garanzia per le PMI si apre al microcredito*, [vedasi in sitografia].

Quest'atto normativo segue di pochi mesi il già visto *Decreto n. 176/2014* del *Ministero dell'economia e delle finanze* (MEF), che attua la disciplina del Mc presente nel TUB Il disposto del *Decreto 24 dicembre 2014* è stato in seguito perfezionato da quello del *Decreto 18 marzo 2015*,[549] sempre del MiSE. La quota del *Fondo* riservata ad interventi di garanzia su finanziamenti erogati sotto forma di Mc è poi diventata ufficialmente operativa in data 27 maggio 2015.[550]

Dall'analisi congiunta dei due *decreti* del MiSE del *24 dicembre 2014* e del *18 marzo 2015* si deduce che i cosiddetti "soggetti finanziatori"[551] di microcredito destinatari della garanzia del *Fondo* sono sia gli operatori non bancari di Mc definiti ai sensi dell'art. 111 del *Testo unico bancario*[552] ed iscritti in apposito elenco[553], sia le banche e gli intermediari finanziari, iscritti rispettivamente agli albi di cui all'art. 13 ed all'art. 106 del TUB e quindi autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.[554]

La quota del *Fondo di garanzia a favore delle PMI* riservata ad operazioni di Mc si rivolge quindi a una platea molto vasta di erogatori di finanziamenti, bancari e non. Molto più ristretta è l'ampiezza dei finanziamenti ammessi a beneficiare di tale garanzia.

Il *Decreto 24 dicembre 2014* del MiSE[555] prescrive che i finanziamenti ammessi alla predetta garanzia devono necessariamente rientrare nel microcredito delineato dal disposto combinato dell'art. 111, co. 1 del

---

[549] Si visioni: Ministero dello sviluppo economico (2015 a).

[550] Ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della circolare: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 a).
Con la presente circolare sono state aggiornate le disposizioni operative del *Fondo*. Si analizzi: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 b).
Tali disposizioni sono in seguito state nuovamente modificate a fine 2015. Si consultino:
- Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 d);
- Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e).

[551] Si legga: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 1, co. 1, lett. g).

[552] Si rimanda a: Parlamento italiano (1993), art. 111.

[553] Di cui all'art. 111 co. 1-2 ed all'art. 113 del *Testo unico bancario*.

[554] Si rinvia a:
- Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 1, co. 1, lett. g) e art. 3;
- Ministero dello sviluppo economico (2015 a), art. 1, co. 1, lett. a).

[555] Si consulti: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 1, co. 1, lett. f) e art. 3.

TUB[556] e del *Titolo I* del *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176*[557] del MEF, ossia il cosiddetto microcredito all'impresa.[558] Si sottolinea quindi che la garanzia offerta dalla quota di *Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* riservata al microcredito esclude il Mc sociale o di solidarietà, coprendo i soli finanziamenti ‹*finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro*›[559].[560]

Riguardo alle modalità di attuazione, il presente *Fondo* pubblico nazionale agisce come garanzia diretta di primo livello e come controgaranzia di secondo livello, secondo le modalità operative del *Fondo* stesso.[561] In veste di garanzia diretta, il *Fondo* copre fino all'80% dell'importo che il soggetto finanziatore richiedente (banca, intermediario finanziario od operatore non bancario di Mc) ha concesso

---

[556] Ossia: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1.
[557] Più precisamente: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), tit. I, artt. 1-4.
[558] Si visioni: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 3.
[559] Citazione tratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1, lett. b).
[560] In relazione all'accesso al *Fondo nazionale di garanzia a favore delle PMI* da parte degli operatori di finanza mutualistica e solidale, la questione si presenta non del tutto limpida. In quanto iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del TUB, costoro sono anche operatori non bancari di Mc, ergo possono accedere senz'altro al presente *Fondo* per ottenere garanzia nell'erogazione di Mc all'impresa. Riguardo ai finanziamenti fino a € 75.000 che gli operatori FMS possono concedere ai propri soci, questo tipo di prestiti si rifà espressamente alla disciplina del microcredito all'impresa, come si è visto, ma ne deroga per alcuni punti, fra cui l'ammontare massimo. Nelle disposizioni operative aggiornate del *Fondo* (Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), p. 10), per quanto concerne i finanziamenti sotto forma di Mc che possono accedere a garanzia si fa rifermento alla disciplina del Mc all'impresa, ma non si fa cenno esplicito ad importi massimi per prestiti erogati sotto tale forma (forse anche perché tali importi sono periodicamente aggiornabili da parte del MEF). Sull'apposita pagina del sito web del MiSE (Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *L'intervento del fondo sulle operazioni di microcredito*, [vedasi in sitografia]) si fa invece riferimento ad un importo massimo totale del microcredito pari a € 25.000 (e, in alcuni casi, € 35.000) per ogni singolo beneficiario. Tuttavia, almeno fino ad inizio dicembre 2015 (periodo nel quale il presente paragrafo è stato ultimato) sulla predetta pagina web si trovava anche scritto che ‹*al momento dell'avvio dell'operatività del Fondo sulle operazioni di Microcredito le procedure per l'iscrizione dei primi operatori di microcredito non sono ancora concluse. In questa prima fase l'impresa o il professionista si può rivolgere soltanto a una banca o a un intermediario vigilato*›. Di conseguenza, non essendoci ancora alcun operatore FMS iscritto, il problema di fatto non si presentava. A parere dello scrivente, anche i finanziamenti fino a € 75.000 erogati dagli operatori FMS ai propri soci dovrebbero essere ammessi alla garanzia coperta con le risorse del *Fondo di garanzia a favore delle PMI* riservata al Mc: molto probabilmente, nei mesi che seguiranno questo aspetto verrà chiarito, forse grazie anche all'emissione di una nota interpretativa od una circolare apposite da parte del MiSE.
[561] Si legga: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 4, co. 3.

sotto forma di Mc al soggetto beneficiario finale (cioè il destinatario che ha richiesto il finanziamento). Di conseguenza, la garanzia diretta dello stesso *Fondo* pubblico nazionale copre fino all'80% dell'esposizione (per capitale e per interessi, contrattuali e di mora[562]) che eventualmente il predetto soggetto finanziatore di Mc vanti nei confronti del soggetto beneficiario finale.[563] Con funzione di controgaranzia, il *Fondo* copre fino all'80% dell'importo che un confidi[564] o un altro fondo di garanzia hanno garantito ad un soggetto finanziatore di Mc, a patto che la garanzia rilasciata dai primi non superi la percentuale massima di copertura dell'80% della somma che quest'ultimo ha erogato in prestito come microcredito all'impresa. Di conseguenza, la controgaranzia del *Fondo* pubblico nazionale copre fino all'80% della somma che eventualmente il confidi o altro fondo di garanzia liquidino al soggetto finanziatore di Mc.[565]

Alla luce del quadro descritto, il presente *Decreto 24 dicembre 2014* emesso dal MiSE conferma in sostanza quanto sancito dal precedente *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176* del MEF[566], cioè che i soggetti finanziatori operanti nel microcredito i quali vogliano accedere al *Fondo di garanzia a favore delle PMI* non si possono avvalere di forme di garanzia che coprano il rischio di credito in percentuale maggiore rispetto all'80% dell'importo di ogni singolo finanziamento concesso sotto forma di Mc. Ciò ha sempre lo scopo di prevenire effetti distorsivi dovuti al venir meno di un minimo di rischio di credito in capo al soggetto finanziatore. Si sottolinea infatti che il presente *Fondo di garanzia* rilascia le predette garanzie e controgaranzie a titolo gratuito;[567] inoltre, il gestore del *Fondo* stesso non si occupa della

[562] Bankpedia, *Interesse di mora*, [vedasi in sitografia].
[563] Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 4, co. 1.
[564] Sui confidi si tornerà più approfonditamente nel prosieguo. Nel mentre, si indica: Bankpedia, *Consorzio di garanzia collettiva fidi (Confidi)*, [vedasi in sitografia].
[565] Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 4, co. 2.
[566] Si rimanda, nel dettaglio, a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 13, co. 2.
[567] Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 5, co. 2.

valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale (ossia del destinatario che riceve il Mc),[568] perciò il *Fondo* non interviene nel vagliare e valutare i *business plan* e i progetti che i potenziali soggetti beneficiari presentano al soggetto finanziatore di Mc per ottenere un finanziamento. In quest'ottica, lasciare in capo proprio al soggetto finanziatore di Mc un residuo di rischio rappresenta un ottimo incentivo affinché quest'ultimo vagli progetti e *business plan* presentati dai potenziali beneficiari in modo serio e rigoroso.

Se originariamente era previsto che l'accesso al *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* per coprire prestiti erogati tramite microcredito fosse unicamente su richiesta del soggetto finanziatore, riguardo le garanzie dirette,[569] oppure di un confidi o di altro fondo di garanzia, riguardo le controgaranzie,[570] il *Decreto 18 marzo* del *Ministero dello sviluppo economico* ha introdotto la possibilità per i soggetti beneficiari di farvi direttamente richiesta, "prenotando" la garanzia necessaria per coprire il finanziamento desiderato e ricercando poi essi stessi un soggetto finanziatore, abilitato ad operare con il *Fondo,* che conceda effettivamente il microcredito.[571]

Più in dettaglio,[572] il soggetto beneficiario (microimpresa, lavoratore autonomo o libero professionista) può accedere al presente *Fondo* per via telematica e "bloccare" così per i successivi cinque giorni lavorativi le risorse chieste a garanzia del prestito desiderato. Entro tale lasso di tempo, pena la decadenza della prenotazione, il soggetto beneficiario

---

[568] Ivi, art. 5, co. 1.

[569] Ivi, art. 4, co. 1.

[570] Si analizzino congiuntamente:

- Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 4, co. 2;
- Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), pp. 13, 58.

[571] Si rinvia al disposto combinato di:

- Ministero dello sviluppo economico (2015 a), art. 1, co. 1, lett. b);
- Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 4-bis.

[572] Per eventuali approfondimenti, si riportano anche i riferimenti di:

- Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 a);
- Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e);
- Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *L'intervento del fondo sulle operazioni di microcredito*, [vedasi in sitografia].

deve trovare un soggetto finanziatore abilitato che confermi egli stesso, sempre per via telematica, di voler erogare effettivamente il microcredito; quindi, da tale momento, vi sono ulteriori sessanta giorni affinché il soggetto finanziatore si impegni effettivamente ad erogare il microcredito al soggetto beneficiario, formalizzando la richiesta di garanzia a valere sulla quota del *Fondo di garanzia a favore delle PMI* riservata al Mc. Trascorso tale termine senza che la procedura descritta sia stata completata, le risorse del *Fondo* precedentemente bloccate tornano disponibili per garantire altri microcrediti.[573]

La quota del *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* riservata al microcredito è pari al 5% sul totale delle risorse a disposizione del *Fondo* alla data del primo gennaio di ogni anno, fino ad un importo annuo massimo che non può oltrepassare i 30.000.000 €.[574] La predetta quota e l'importo annuo massimo delle risorse disponibili sono aggiornate con cadenza biennale attraverso apposito provvedimento del MiSE, sentito l'*Ente nazionale per il microcredito* (ENM) e tenuto conto dell'andamento del mercato e delle garanzie rilasciate.[575] Il *Fondo* è gestito da un consiglio di gestione[576], che lo amministra secondo le disposizioni operative[577] stabilite e le norme di legge ed i regolamentari vigenti.[578]

---

[573] Le procedura ora esposta nel testo è contenuta in dettaglio in:
- Ministero dello sviluppo economico (2015 a), art. 1, co. 1, lett. b);
- Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 4-bis.

Per ulteriori approfondimenti si visioni: Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *L'intervento sulle operazioni di microcredito*, [vedasi in sitografia].

[574] Si indirizza a: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 6, co. 1.

[575] Ibidem.

[576] Per ulteriori dettagli riguardo al consiglio di gestione, si analizzi: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 1, co. 1, lett. e).
Si veda pure il seguente riferimento normativo: Parlamento italiano (2013 b), art. 1, co. 48, lett. a).

[577] Per la precisa definizione di "disposizioni operative", si rinvia a: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 1, co. 1, lett. i).
Si legga inoltre: Ministero dello sviluppo economico (2012).

[578] Si rimanda per altre informazioni a: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 7.
In dettaglio, si cita il regolamento: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1999)

Il *Decreto 18 marzo 2015* del MiSE[579], in attuazione dell'art. 39 della "*manovra Salva Italia*"[580], ha previsto che l'ENM possa stipulare apposite ‹*convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese*›[581], con la possibilità di usare le risorse così raccolte per costituire ‹*apposite sezioni speciali del Fondo*›[582] stesso. Interpretando le norme in vigore,[583] le sezioni speciali così create all'interno *Fondo nazionale di garanzia* sembra possano prevedere regole *ad hoc* riguardo le caratteristiche dei finanziamenti che possono accedervi: ciò, ovviamente, nel pieno rispetto del vigente quadro normativo di settore.

Ad esempio, è possibile che il target di beneficiari ammessi ad una data sezione speciale del *Fondo* sia ulteriormente ristretto (su base geografica o mediante altri parametri), al fine di massimizzare le ricadute positive dei finanziamenti erogati su di essi.

Il "*Decreto Fare*" del 2013[584] ha affidato al *Ministero dell'economia e delle finanze* il compito di definire le modalità affinché associazioni, enti, società o singoli cittadini possano contribuire su base volontaria alla componente del *Fondo nazionale di garanzia a favore delle PMI* destinata a microimprenditorialità e microcredito.[585] Tali disposizioni sono state emesse a fine 2013 con apposito decreto[586] e consentono appunto ad enti, associazioni, società o singoli cittadini di immettere il proprio contributo su un apposito capitolo d'entrata del bilancio dello

[579] Si legga: Ministero dello sviluppo economico (2015 a), art. 1, co. 1, lett. c).
[580] Parlamento italiano (2011 c), art. 39, co. 7-bis.
[581] Citazione estratta da: Ministero dello sviluppo economico (2015 a), art. 1, co. 1, lett. c).
[582] Citazione da: Ibidem.
[583] Il *Decreto 18 marzo 2015* del MiSE all'art. 1., co. 1, lett. c) cita esplicitamente il seguente decreto: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico (2012).
[584] Parlamento italiano (2013 a). Nello specifico, si consulti l'art. 1, co. 5-ter della presente legge.
[585] Si analizzi: Ivi, art. 1, co. 5-ter.
[586] Si esamini: Ministero dell'economia e delle finanze (2013).
Si visioni anche: Ministero dell'economia e delle finanze, *Possibile da oggi effettuare versamenti volontari a favore pmi. Attivato capitolo ad hoc nel bilancio dello Stato*, [vedasi in sitografia].

Stato, tramite versamento spontaneo.[587] Le modalità sono molteplici: ci si può recare direttamente presso la tesoreria provinciale dello Stato, si può versare l'importo sul conto corrente postale intestato alla medesima tesoreria oppure trasferirlo mediante bonifico bancario o postale.[588]

Il recente *Decreto 24 dicembre 2014* del *Ministero dello sviluppo economico*[589] ha previsto espressamente che le suddette somme volontariamente versate entrino in modo integrale a far parte della quota del *Fondo di garanzia a favore delle PMI* riservata ad operazioni di Mc; inoltre, questi importi non vengono computati ai fini della quota del 5% sul totale delle risorse del *Fondo* o del massimale massimo di 30 milioni di euro, bensì costituiscono a tutti gli effetti somme aggiuntive rispetto a quanto lo Stato destina a tal scopo.[590]

Ai dati disponibili al 30 settembre 2015, quindi in poco più di quattro mesi di operatività sul microcredito, il *Fondo nazionale di garanzia a favore delle PMI* ha supportato 271 operazioni di Mc, per un valore di € 396.700 concessi in controgaranzie e € 5.440.500 in garanzie dirette.[591]

Cambiando prospettiva d'analisi, le disposizioni operative del *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* prescrivono, in accordo alla disciplina comunitaria, che qualsiasi sostegno dato a una determinata impresa deve rispettare i limiti stabiliti per i già citati *aiuti de minimis*[592] o rientrare nella disciplina degli aiuti considerati compatibili con le dinamiche del mercato interno

---

[587] Ministero dell'economia e delle finanze (2013), art. 1, co. 1.
[588] Ivi, art. 1, co. 2.
[589] Si rimanda al decreto già visto: Ministero dello sviluppo economico (2014 d), art. 6, co. 2.
[590] Ibidem.
Infatti, nell'anno 2015, le risorse del *Fondo nazionale di garanzia a favore delle PMI* riservate a finanziamenti tramite microcredito sono state pari a circa 40 milioni di euro: in aggiunta ai 30 milioni stanziati dal MiSE come previsto, si sono aggiunti i contributi spontanei versati dai privati, in gran parte costituiti da circa 10 milioni di euro che i parlamentari del *Movimento 5 Stelle* hanno complessivamente trattenuto dai loro stipendi durante la corrente legislatura e versato sul presente *Fondo*. Si indica: Ministero dello sviluppo economico, *Microcredito: al via il click-day*, [vedasi in sitografia].
[591] Si veda: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo di garanzia per le PMI. Report al 30 settembre 2015*, pp. 9, 13, [vedasi in sitografia].
[592] Commissione europea (2013 f).

comunitario[593].[594] Se ciò non ha grosse implicazioni per il microcredito, considerati i bassi importi in gioco, le implicazioni di questi aspetti su altre forme di supporto alle PMI a valere sul *Fondo* sono notevoli.

Riguardo il settore agricolo, le attività che rientrano nei settori *ATECO 2007*[595] "*A - Agricoltura, caccia e silvicoltura*", tranne eccezioni,[596] non possono accedere alle garanzie dirette del presente *Fondo*,[597] mentre possono accedere alle controgaranzie a valere su esso solo servendosi di "confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca"[598].[599] Inoltre, le imprese del predetto settore *ATECO 2007* "*A - Agricoltura, caccia e silvicoltura*", tranne eccezioni ed escluse quelle all'interno della divisione "*A.03.00.00 (Pesca e acquacoltura)*",[600] possono ottenere le suddette garanzie unicamente sottostando al rigido regime degli "*aiuti de minimis*".[601] Seppur non escludano dal *Fondo nazionale di garanzia* le aziende agricole, questi vincoli ne limitano l'accesso e rappresentano un ostacolo aggiuntivo da superare anche in relazione ad operazioni di microcredito a valere sul *Fondo*.

Facendo un passo ulteriore, vi sono in Italia vari fondi regionali di garanzia incentrati sul microcredito. Alcuni di questi sono operativi ormai da diversi anni e si sono quindi sviluppati in un contesto preesistente alla recentissima disciplina nazionale di settore ora operativa; di conseguenza, tali fondi regionali, assieme ad ovvi tratti

---

[593] Commissione europea (2014 d).
[594] Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), pp. 19, 63.
[595] Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Classificazione delle attività economiche Ateco 2007*, [vedasi in sitografia].
[596] Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), pp. 16-17, 59-60.
[597] Ivi, pp. 16-17.
[598] Le disposizioni operative del *Fondo* considerano "confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca" quei ‹*confidi il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*›. Citazione tratta da: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), p. 7.
[599] Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), pp. 59-60.
[600] Ibidem.
[601] Ibidem.
Si ricorda che un'impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli può ricevere "*aiuti de minimis*" per un valore massimo fino a € 15.000, nell'arco di tre esercizi finanziari. Si veda: Commissione europea (2013 g), art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1-2.

comuni, presentano anche caratteristiche differenti fra loro, in relazione alle diverse scelte che le varie Regioni italiane hanno effettuato sul tema nel recente passato. La legislazione italiana ora vigente certamente avrà effetti anche su tali fondi, molto probabilmente portandoli ad uniformarsi a quanto stabilito a livello nazionale e quindi ad avere sul territorio italiano un contesto progressivamente più uniforme in ambito microcreditizio, almeno per quanto concerne i fondi di garanzia predisposti dai vari livelli della pubblica amministrazione (PA). Sui fondi di garanzia regionali dedicati al microcredito si tornerà diffusamente nel prosieguo della tesi.

Vi è inoltre un ulteriore mondo, molto variegato, costituito da una moltitudine di fondi di garanzia ed agevolazioni messi in campo da fondazioni, organizzazioni del Terzo settore ed enti privati a sostegno dell'erogazione di microcredito. Fra i molti, si riportano due esempi:

- il *Fondo di garanzia* a sostegno del Mc istituito da *Banca popolare Etica*[602] ed *Etica SGR*[603], operatori privati del sistema bancario e di intermediazione finanziaria con una forte vocazione etica;[604]
- il *Fondo di garanzia* legato al "*Prestito della Speranza*"[605], programma promosso dalla *Conferenza Episcopale Italiana*[606] a livello nazionale;
- il *Fondo di garanzia* promosso da *Fondazione Carivit*[607], persona giuridica senza scopo di lucro che persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento, ossia la provincia di *Viterbo*.[608]

---

[602] Banca popolare Etica, [vedasi in sitografia].
[603] Etica SGR, [vedasi in sitografia].
[604] Si rimanda a:
- Banca popolare Etica, *Microcredito*, [vedasi in sitografia];
- Etica SGR, *Il fondo di garanzia di Etica SGR*, [vedasi in sitografia].

[605] Prestito della Speranza, [vedasi in sitografia].
[606] Chiesa Cattolica Italiana, [vedasi in sitografia].
[607] Fondazione Carivit, [vedasi in sitografia].
[608] Si segnalano i link:
- Fondazione Carivit, *Microcredito Sociale*, [vedasi in sitografia];
- TusciaWeb, *Microcredito sociale, sottoscritto il progetto*, [vedasi in sitografia].

Anche su tali fondi la vigente legislazione nazionale svolgerà senz'altro un'opera di progressiva uniformazione, rendendo il quadro ora presente presumibilmente molto più omogeneo.

Il supporto alle PMI per agevolarne l'accesso al credito

Introducendo il generale tema del supporto ai finanziamenti erogati dal sistema creditizio alle PMI, nel quadro giuridico-economico italiano vi sono molteplici meccanismi, fondi e misure per supportare l'erogazione di prestiti e la concessione di garanzie alle PMI ed ai piccoli business,[609] essendo il tessuto economico nazionale strutturalmente composto, in gran parte, appunto da micro, piccole e medie imprese.[610]
In primo luogo, meriterebbero una vasta trattazione a parte i confidi[611], *‹organizzazioni con struttura cooperativa o consortile che esercitano in*

[609] L'accesso al credito costituisce un problema primario per il nostro sistema produttivo: stando ai dati del 2013, oltre il 17% delle imprese italiane ha rinunciato, per mancanza di risorse finanziarie, a programmi di investimento nel corso del triennio precedente, con le microimprese che hanno subito maggiormente (il 18,4% su base nazionale) gli effetti della morsa creditizia. Riguardo le piccole realtà produttive, si pensi che a settembre 2013 le imprese che hanno ottenuto prestiti fino a € 500.000 rappresentavano numericamente il 78% dei prenditori di credito, ma totalizzavano assieme solo il 12,6% del totale degli impieghi bancari verso le imprese non finanziarie. L'accesso al credito sembra quindi assumere la forma di un "collo di bottiglia", dove una moltitudine di aziende accede a prestiti di ammontare limitato rispetto alla scala di valori degli investimenti d'impresa, mentre poche grandi realtà riescono ad accedere a grandi finanziamenti. La dimensione patrimoniale, economica e finanziaria delle imprese italiane spesso è troppo ridotta per sostenere il costo degli investimenti in innovazione e sviluppo necessari a mantenere il sistema produttivo dell'Italia al passo con i principali partner europei e la competizione globale. Inoltre, molte microimprese hanno subito gravi *deficit* di fatturato negli ultimi anni, anche perché in genere esse sono orientate a soddisfare la domanda nazionale, che ha sofferto la crisi in misura maggiore rispetto all'*export*. Si consulti: Commissione europea, Governo italiano (2014), pp. 27-28, 32-33.
Sul significato di "impieghi bancari", si veda: Treccani, *Impiego bancario*, [vedasi in sitografia].
Dai dati emessi da *Banca d'Italia*, l'ammontare di prestiti concessi al sistema imprenditoriale nazionale nel complesso registrava a settembre 2015 una contrazione del 2,3% su base annua, a conferma di un ininterrotto trend negativo osservato da maggio 2012. Si legga: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), Unioncamere (2015 b), p. 7.

[610] A titolo di esempio si pensi che, dal censimento "*Servizi e Industria*" condotto da ISTAT nel 2011, in base a una suddivisione per classi di addetti sulle imprese incluse nel *Registro Statistico delle Imprese Attive* (ASIA), su 11.304.118 dipendenti censiti ben 2.887.703 risultavano impiegati in microimprese (25,54% sul totale), 3.052.020 in piccole imprese (27%), 1.983.877 in medie imprese (17,55%), quindi i restanti 3.380.518 in grandi imprese (29,91% sul totale). Le PMI impiegavano quindi 7.923.600 dipendenti, il 70,09% del totale. Elaborazioni tratte da: Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Censimento Industria e Servizi 2011. Dipendenti delle imprese*, [vedasi in sitografia].

[611] Si riveda: Bankpedia, *Consorzio di garanzia collettiva fidi (Confidi)*, [vedasi in sitografia].

forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore›[612] dei propri soci o consorziati, che possono essere imprese (essenzialmente PMI), associazioni professionali o persone fisiche iscritti in albi professionali. In altre parole, i confidi concedono garanzie (di solito parziali) alle predette categorie di soggetti, agevolandone l'accesso al credito, e li supportano nell'iter per ottenere finanziamenti da istituti bancari e finanziari.[613]

Merita inoltre una nuova menzione il già ampiamente citato *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese*[614], istituito proprio allo scopo di fornire garanzia o controgaranzia a sostegno dei finanziamenti diretti alle PMI (ed a professionisti appartenenti ad ordini professionali)[615] al fine di facilitarne l'accesso al credito. Si ricorda in sintesi che tale *Fondo* fornisce garanzia fino ad un massimo dell'80% dell'importo del finanziamento richiesto dai soggetti beneficiari, oppure controgaranzia sino all'80-90% del valore della garanzia concessa da un confidi o da un altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore, la quale non deve superare l'80% dell'importo del prestito erogato dallo stesso soggetto finanziatore al soggetto beneficiario.[616]

Come testi normativi si segnalano:

- Parlamento italiano (2003), art. 13;
- Parlamento italiano (2010 a).

[612] Citazione da: Bankpedia, *Consorzio di garanzia collettiva fidi (Confidi)*, [vedasi in sitografia].

[613] Si indica per approfondire, tra i molti testi disponibili: Busetta G., Zazzaro A. (2011).

[614] Si riporta di nuovo il riferimento specifico: Parlamento italiano (1996 b), art. 2, co. 100, lett. a). Si rinvia inoltre a: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Cos'è e come funziona il fondo di garanzia per le PMI*, [vedasi in sitografia].

[615] Infatti, il *Fondo* è accessibile anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Si rimanda a: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), pp. 11, 13, 17, 60-61.

[616] Ciò vale per prestiti a differente arco temporale, volti sia a fornire liquidità che a supportare gli investimenti. L'ammontare massimo delle risorse del *Fondo* contemporaneamente vincolate ad un unico beneficiario, come garanzia o controgaranzia ed anche mediante più finanziamenti, non può superare il valore di € 2.500.000. Per ulteriori dettagli, si legga: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Cos'è e come funziona il fondo di garanzia per le PMI*, [vedasi in sitografia].

Inoltre, come già accaduto nel corso del 2013,[617] è stato stipulato a fine marzo 2015 un "*Accordo per il Credito*" tra l'*Associazione Bancaria Italiana* (ABI) e varie associazioni imprenditoriali in rappresentanza delle PMI,[618] volto a rimodulare e ridefinire varie categorie di prestiti al momento in corso di restituzione al fine di alleggerire l'onere da parte del debitore, a supportare gli investimenti da parte delle imprese e ad agevolare lo smobilizzo bancario per quanto concerne i crediti vantati da queste ultime verso le pubbliche amministrazioni.[619]

Vi sono poi varie misure specifiche predisposte dallo Stato a supporto del tessuto produttivo, porgendo particolare attenzione proprio alle PMI che, più facilmente rispetto alle grandi aziende, possono riscontrare difficoltà nell'accedere al credito e di conseguenza nel poter investire.[620] La gran parte di queste misure presenta caratteristiche, valori assoluti delle somme trattate e target di destinatari che si differenziano totalmente dal microcredito; alcune altre applicano meccanismi e si rivolgono a beneficiari almeno in parte simili; per qualcuna, addirittura, è forse possibile supporre, in specifici casi, una possibile sinergia con il microcredito.

Un'importante e recente misura a supporto delle PMI, introdotta dal "*Decreto Fare*" del 2013 prima citato,[621] è la "*Beni strumentali – Nuova Sabatini*"[622], la quale stabilisce che le micro, piccole e medie imprese, così come individuate dalla già vista *Raccomandazione 2003/361/CE*

---

[617] Si rinvia a: Associazione Bancaria Italiana (ABI), *Accordo per il credito 2013*, [vedasi in sitografia].

[618] Si indicano i seguenti riferimenti:

- Associazione Bancaria Italiana (ABI), *Accordo per il credito 2015*, [vedasi in sitografia];
- Associazione Bancaria Italiana (ABI) (2015).

[619] Ibidem.

[620] Per un quadro il più possibile esauriente: Ministero dello sviluppo economico, *Incentivi impresa*, [vedasi in sitografia].

[621] Parlamento italiano (2013 a).

[622] Si consulti: Ivi, art. 2.

Si visionino anche:

- Ministero dello sviluppo economico, *Beni strumentali (Nuova Sabatini)*, [vedasi in sitografia];
- Ministero dello sviluppo economico (2013).

della *Commissione europea*,[623] ‹*possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali*›[624]. Tali finanziamenti, a valere su un apposito *plafond* di provvista[625] e da concedersi entro fine 2016, devono essere erogati da banche e da intermediari finanziari ‹*autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione*›[626] tra *Ministero dell'economia e delle finanze*, *Associazione Bancaria Italiana* (ABI) e *Cassa depositi e prestiti SpA*[627] Il MiSE concede inoltre un contributo alle PMI beneficiarie che copre parte degli interessi bancari sui finanziamenti erogati, in relazione agli investimenti realizzati. Tale canale di finanziamento riguarda prestiti da 20.000 fino a 2 milioni di euro[628] per impresa beneficiaria (ma tale somma può essere spezzettata in più finanziamenti di minor importo), la quale può congiuntamente accedere con priorità di accesso al *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* per ottenere la garanzia pubblica fino ad un massimo dell'80% del finanziamento ottenuto. La logica di questo strumento è assai dissimile rispetto al microcredito: in particolare, è la portata degli investimenti che si intende supportare ad essere molto più ampia, destinata

[623] Commissione europea (2003).
[624] Parlamento italiano (2013 a), art. 2, co. 1.
[625] Tale *plafond* di risorse è stato stanziato dalla *Cassa Depositi e Prestiti* (Cassa Depositi e Prestiti, [vedasi in sitografia]). In realtà, ora banche ed intermediari finanziari possono concedere finanziamenti anche senza dover necessariamente utilizzare il predetto *plafond* di provvista. Per approfondire, si indica: Ministero dello sviluppo economico, *Beni strumentali Nuova Sabatini. Il primo anno di funzionamento della misura,* [vedasi in sitografia].
[626] Parlamento italiano (2013 a), art. 2, co. 2.
[627] Per approfondire, si rimanda a: Ivi, art. 2, co. 7.
[628] Si rinvia a:

- Parlamento italiano (2013 a), art. 2, co. 3;
- Ministero dello sviluppo economico, *Beni strumentali (Nuova Sabatini),* [vedasi in sitografia].

specialmente a piccole e medie aziende con necessità di investimento molto maggiori rispetto a una microimpresa.[629]

Se i finanziamenti veicolati attraverso tale misura possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili affrontati dalle imprese, ve ne sono molte altre analoghe che coprono o garantiscono solo una quota parziale, seppur sovente maggioritaria, dell'importo investito dalle aziende. Il programma "*Smart e Start Italia*"[630], ad esempio, è focalizzato sulle *start-up* innovative[631]. Esso copre, attraverso un finanziamento a tasso zero, a seconda dei casi fino al 70%-80% delle spese o dei costi ammissibili inerenti progetti del valore compreso tra € 100.000 ed € 1.500.000, presentati sia da persone fisiche che hanno intenzione di avviare una *start-up* innovativa, sia da imprese innovative con meno di 48 mesi di vita.[632] Di questo 70%-80% di finanziamento garantito, le imprese localizzate in determinate regioni ed aree economicamente "depresse" della nostra penisola possono limitarsi a rimborsarne l'80%, mentre il restante 20% si configura come sovvenzione a fondo perduto.[633] Oltre al finanziamento agevolato senza garanzie da offrire, le imprese nate da non più di dodici mesi possono usufruire anche di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.[634] L'assenza di garanzie, il focus su *start-up* ed aziende nella fase iniziale della propria vita ed i servizi annessi di assistenza costituiscono elementi di analogia con il microcredito; tuttavia, anche in questo caso gli importi

---

[629] Al limite, si potrebbe forse parlare di Mc solo per investimenti in macchinari ed attrezzature di entità limitata, sotto i 25.000 (o 35.000) euro, e nel caso la banca o l'intermediario concedesse il prestito senza richiedere alcuna garanzia reale.

[630] Per approfondire, si indicano:

- Ministero dello sviluppo economico (2014 b);
- Ministero dello sviluppo economico (2014 c);
- Ministero dello sviluppo economico (2015 c);
- Ministero dello sviluppo economico, *Al via programma Smart&Start. Dal Mise 250 milioni per start-up innovative*, [vedasi in sitografia];
- Invitalia, *Smart&Start Italia*, [vedasi in sitografia].

[631] Le *start-up* innovative sono definite nel nostro ordinamento da: Parlamento italiano (2012 d), art. 25, co. 2-3, 4, 8.

[632] Ministero dello sviluppo economico (2014 b), art. 5, co. 1-2-3 ed art. 6, co. 1-2.

[633] Ivi, art. 6, co. 1, lett. a).

[634] Ivi, art. 6, co. 1, lett. b) e co. 4-5.

erogati sono assai maggiori e soddisfano i bisogni di realtà imprenditoriali ben più grandi rispetto ad una consueta microimpresa.[635] Se le due misure finora citate, insieme a molte altre, fanno riferimento ad investimenti di portata ben più ampia e di natura assai diversa rispetto al microcredito, ve ne sono altre per le quali pensare ad una possibile integrazione e complementarietà con quest'ultimo appare maggiormente possibile, nonostante presentino comunque di base funzionamenti e/o destinatari anche assai differenti.

Ad esempio, il decreto legge detto "*Destinazione Italia*"[636] ed un successivo regolamento ministeriale[637] hanno delineato una misura che si propone di agevolare le micro, piccole e medie imprese nell'acquisto di *software*, *hardware* o servizi per l'ammodernamento tecnologico e la digitalizzazione dei processi aziendali, grazie all'utilizzo di un apposito *voucher*.[638] Tale *voucher*, di importo massimo pari a 10.000 euro, copre fino al 50% delle spese ammissibili[639], per un investimento totale sino a € 20.000. Dati questi elementi, appare facile ipotizzare un possibile finanziamento complementare tramite microcredito che possa agevolare piccole realtà produttive ed aziendali nell'accedere a tale sostegno, fornendo la liquidità necessaria a coprire la quota di investimento che eccede il valore del *voucher*. [640] Al momento della redazione di questo

---

[635] Inoltre, secondo il disposto pocanzi citato del *Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179*, solo le imprese di capitali, comprese quelle in forma cooperativa, posso accedere a tale misura. Si indica il riferimento: Parlamento italiano (2012 d), art. 25, co. 2.
Di conseguenza, solo le cooperative e le Srls potrebbero tecnicamente accedere sia a tale misura sia al microcredito propriamente detto. Comunque, sempre come caso "limite", il microcredito, anche se erogato da operatori non bancari, potrebbe forse rappresentare per le aziende una possibilità per approvvigionarsi, anche se solo in parte e limitatamente a specifici casi, della liquidità necessaria a pagare la quota di investimento scoperta dalla garanzia fornita dal programma "*Smart e Start Italia*". Ad esempio, ipotizzando un investimento di € 100.000 garantito al 70%-80% dal programma in questione, rimarrebbero scoperti rispettivamente € 30.000 ed € 20.000 che un'azienda potrebbe chiedere in prestito ad un soggetto finanziatore di Mc.
[636] Si visioni: Parlamento italiano (2014 a).
[637] Si veda: Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze (2014).
[638] Per dettagli sulle attività e spese ammissibili, si rimanda a: Ivi, art. 7.
[639] Si guardi: Ivi, art. 6.
[640] Ad esempio, su un investimento di € 20.000 in attrezzature digitali ed informatiche, € 10.000 sono coperti dal predetto *voucher*, mentre la restante metà può esser ottenuta dall'azienda mediante microcredito, erogato anche attraverso un ente non bancario.

paragrafo[641] la presente iniziativa non è ancora attiva, poiché le risorse finanziarie per coprire tale misura devono ancora essere definite e manca pure un ultimo decreto direttoriale che definisca nei dettagli i moduli e le modalità operative per accedere a tale sostegno; tuttavia, dopo numerosi ritardi, tale sostegno alla digitalizzazione delle PMI dovrebbe diventare operativo entro i prossimi mesi;[642]

Un buon successo ha avuto anche il bando a sostegno di micro e piccole imprese che sono insediate o da insediare nella rete di incubatori di *Invitalia*[643].[644] Tale bando ha previsto sovvenzioni a fondo perduto di entità non eccedente gli € 200.000 e non superiore al 65% sul totale delle spese ammissibili[645] comprese nell'investimento.[646] Al momento,[647] le risorse monetarie del *Fondo incentivi*[648] destinate a supporto del bando sono terminate per cui la presente misura è dormiente"; tuttavia,

---

[641] Ovvero ad inizio dicembre 2015.

[642] Per ulteriori informazioni:

- Ministero dello sviluppo economico, *Voucher per le PMI: in attesa della definizione della copertura finanziaria*, [vedasi in sitografia];
- Tigullio news, *Manca ancora il decreto per il band Voucher per aziende che investono in sviluppo tecnologico*, [vedasi in sitografia];
- Il Sole 24 Ore, *Bonus ricerca e Pmi digitali ancora bloccati*, [vedasi in sitografia];
- Guida Fisco, *Voucher digitalizzazione 2016 PMI. 10000 euro acquisto pc e software*, [vedasi in sitografia].

[643] Per ulteriori informazioni su *Invitalia*, si indicano i seguenti link:

- Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), [vedasi in sitografia];
- Invitalia, *Incubatori di impresa*, [vedasi in sitografia].

[644] Per ulteriori informazioni sulla rete di incubatori di *Invitalia*, si invita il lettore ad esaminare:

- Ministero dello sviluppo economico, *Incubatori Invitalia: bando per le agevolazioni alle Startup*, [vedasi in sitografia];
- Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Imprese, bando per le agevolazioni alle startup*, [vedasi in sitografia];
- Greco G. (2014), [vedasi in sitografia];
- Ministero dello sviluppo economico (2014 a);
- Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, *"Fondo incentivi alle imprese". Regolamento. Criteri e modalità di concessione degli incentivi*, [vedasi in sitografia];
- Ministero dello sviluppo economico (2011).

[645] Si visioni: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, *"Fondo incentivi alle imprese". Regolamento. Criteri e modalità di concessione degli incentivi*, art. 6, [vedasi in sitografia].

[646] Si rimanda a: Ivi, art. 4, [vedasi in sitografia].

[647] Il presente paragrafo è stato scritto ad inizio dicembre 2015.

[648] Si veda: Ministero dello sviluppo economico (2011).

la misura non è stata disattivata quindi, al sopravvenire di nuove somme disponibili, essa ripartirebbe.[649] Pure in questo caso, il microcredito potrebbe rappresentare un'opzione realistica per ottenere le risorse con cui pagare almeno una parte della quota rimanente di spese ammissibili non coperta dalle sovvenzioni a fondo perduto.[650]

Compiendo un ulteriore passo, esistono anche strumenti di sostegno pubblico che, pur avendo proprie peculiarità legate alle modalità di funzionamento ed ai potenziali beneficiari, possono essere per certi versi ed almeno in parte analoghi ed "alternativi" al microcredito: si cita, come esempio, la misura bandita per il sostegno alla nuova autoimprenditorialità, accessibile da inizio 2016.[651] Il quadro normativo tracciato[652] fa si che possano accedervi tutte le imprese costituite in forma societaria che abbiano: una ‹*compagine societaria […] composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne; […] costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; […] di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005*[653]›[654]. La misura consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero, volto a supportare gli investimenti delle predette imprese

[649] Si rinvia a:
- Invitalia, *Fondo rete incubatori*, [vedasi in sitografia];
- Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) (2014).

[650] Per esempio, su un investimento di € 50.000, il 65% (€ 32.500) sarebbe coperto dalle sovvenzioni a fondo perduto, il restante 35% (€ 17.500) potrebbe essere erogato da un soggetto finanziatore di Mc, bancario e non.

[651] Si consultino:
- Ministero dello sviluppo economico, *Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero*, [vedasi in sitografia];
- Ministero dello sviluppo economico, *Nuova imprenditorialità: Mise, pronti 50 milioni per giovani e donne*, [vedasi in sitografia].

[652] Si elencano i seguenti riferimenti:
- Parlamento italiano (2000 a), art. 24;
- Ministero dello sviluppo economico (2015 b);
- Ministero dello sviluppo economico (2015 d).

[653] Ossia: Ministero delle attività produttive (2005).

[654] Citazione estratta da: Ministero dello sviluppo economico (2015 b), art. 5, lett. b)-c)-d).

relativi a determinati comparti economici.[655] Il finanziamento agevolato può avere importo fino a € 1.500.000 e coprire fino al 75% dell'investimento in questione, mentre la restante quota del 25% deve essere coperta dall'azienda, attraverso risorse proprie od ottenute in prestito da terzi ma, comunque, senza alcun'altra forma di sostegno pubblico.[656] Sono vari gli aspetti ed elementi di differenza fra la misura ora vista ed il microcredito. La prima e forse più appariscente riguarda il target di destinatari, per quanto concerne la scala assoluta di valori economici e di realtà imprenditoriali in gioco: il sostegno alla nuova autoimprenditorialità da parte del MiSE arriva a finanziare investimenti per avviare una *start-up* fino a 2 milioni di euro, fra quota coperta dal finanziamento a tasso zero e quota, propria o finanziata da terzi, apportata dal privato senza supporto pubblico; il microcredito arriva ad erogare non più di € 35.000.

Si riporta ora un interessante esempio di sinergia positiva tra un soggetto del sistema bancario tradizionale, seppur particolarmente attento ai bisogni di piccole realtà insite sui territori di riferimento, ed un soggetto dedito ad erogare microcredito. *Artigiancassa*[657] è una banca sorta nel 1947[658] che ha come funzione primaria quella di gestire diversi fondi pubblici tesi a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigianali[659] e, più recentemente, è diventata erogatrice pure di tutta una serie di prodotti e servizi dedicati alle suddette aziende.[660]

---

[655] I comparti economici ammessi a tale beneficio sono molteplici. L'agricoltura intesa come produzione primaria di beni agricoli ne è esclusa, ma possono beneficiare di tale supporto pubblico gli investimenti inerenti la trasformazione dei prodotti agricoli. Si rimanda a: Ivi, art. 6, co. 1-2. Parimenti, sono ammessi gli investimenti legati all'innovazione sociale, ‹*intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative*›. Citazione tratta da: Ivi, art. 6, co. 1, lett. d), n. 2).

[656] Per ulteriori dettagli: Ministero dello sviluppo economico, *Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero*, [vedasi in sitografia].

[657] Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, [vedasi in sitografia].

[658] Si visioni: Consiglio dei Ministri (1947).

[659] Si suggeriscono:

- Bankpedia, *Credito artigiano*, [vedasi in sitografia];
- Bankpedia, *Rifinanziamento delle banche*, [vedasi in sitografia].

[660] Si consultino:

- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Chi siamo*, [vedasi in sitografia];

Artigiancassa è stata riformata in profondità nel 1952,[661] mentre nel 1962 è nato il *Fondo centrale di garanzia a favore delle imprese artigiane*,[662] allo scopo di concedere garanzia agli istituti di credito che finanziassero tali imprese ed agevolare così quest'ultime nell'accesso al credito.[663] Nel 1981 *Artigiancassa* ottiene la possibilità di supportare le imprese artigiane nell'acquisto di beni mobili e immobili in locazione finanziaria, ossia in leasing.[664] Nel 1994 *Artigiancassa* è stata privatizzata ed è poi entrata a far parte del *Gruppo BNP Paribas* nel corso del 1996.[665] A partire dagli anni seguenti all'attuazione effettiva dei poteri delle Regioni in Italia, quindi dal 1972 in poi, *Artigiancassa* ha stretto sempre più una forte collaborazione con le diverse entità regionali per supportare le aziende artigiane dei rispettivi territori ad accedere al circuito creditizio.[666] *Artigiancassa* è inoltre uno degli enti

---

- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Osservatorio nazionale sul credito per le PMI*, [vedasi in sitografia].

[661] Si analizzi: Parlamento italiano (1952), artt. 33-52.

[662] Si indica il riferimento legislativo: Parlamento italiano (1964).
Il Fondo centrale di garanzia a favore delle imprese artigiane è menzionato anche nella *Legge n. 662/1996*, che ha istituito il parallelo *Fondo di garanzia a favore delle PMI*. Si riveda: Parlamento italiano (1996 b), art. 2, co. 100, lett. a)-b).

[663] Si legga: Parlamento italiano (1964).

[664] Si rinvia a: Parlamento italiano (1981), artt. 9-12.

[665] Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Chi siamo*, [vedasi in sitografia].

[666] Si riportano i seguenti esempi:

- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Regione Piemonte ed Artigiancassa per le agevolazioni*, [vedasi in sitografia];
- Regione Abruzzo, Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Fondo regionale di garanzia. Disposizioni operative di cui alla delibera della giunta regionale n. 712/09. Edizione gennaio 2010*, [vedasi in sitografia];
- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Fondo garanzia per le PMI – Campania*, [vedasi in sitografia].

Riguardo alla *Regione Lazio*, fino ad epoca recente vi sono stati appositi accordi per consentire alle imprese artigiane del territorio laziale di poter beneficiare del *Fondo di garanzia per l'artigianato* istituito presso *Artigiancassa*. Si segnala: Regione Lazio, Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas (2007).
Attualmente tali agevolazioni, inerenti gli interventi di supporto previsti dalle *Leggi n. 949/52*, *240/81* e *1068/64*, sono sospesi fin dal 07-02-2012. Si leggano:

- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Lazio: cessazione operativà agevolazioni*, [vedasi in sitografia];
- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas (2012).

Tuttavia, la *Regione Lazio*, con il *DGR n. 327 del 17-10-2013* (Regione Lazio (2013)), ha aderito all'"*Accordo per il Credito 2013*" in merito alla sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento (Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle

che costituiscono il "*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*" (R.T.I.) che di recente ha ottenuto la gestione del già analizzato *Fondo di garanzia a favore delle PMI*, sorto con la *Legge n. 662/96*[667].[668]

Di recente, *Artigiancassa* è entrata nel settore del Mc stringendo una *partnership* con *PerMicro*[669], intermediario finanziario specializzato proprio in ambito microfinanziario e microcreditizio che, al pari di *Artigiancassa*, ha nel proprio azionariato il *Gruppo BNP Paribas*. L'iniziativa permette alle microimprese artigiane che si rivolgono ad *Artigiancassa* di venir contattate e seguite dagli operatori di *PerMicro*, e viceversa: in tal modo, *Artigiancassa* è entrata con una strategia di *downscaling*[670] nel settore del Mc e *PerMicro* ha espanso il proprio *core business* a piccoli operatori del comparto artigianale.[671] L'obiettivo è quello di sostenere con prestiti fino a € 25.000 dei piccoli progetti imprenditoriali e/o di autoimpiego, supportando con un nuovo modello di servizio i giovani imprenditori che vogliono investire per far partire

---

imprese, *Accordo per il Credito 2013*, [vedasi in sitografia]), sottoscritto il 01-07-2013 dal *Ministero dell'economia e delle finanze*, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali.
Ciò è applicabile sia ai finanziamenti garantiti dal *Fondo regionale di garanzia* di cui alla *Legge n. 1068/64*, sia a quelli agevolati con il contributo in conto interessi e in conto canoni di cui alle *leggi n. 949/52* e *n. 240/81* gestiti da *Artigiancassa* per conto della stessa *Regione Lazio*. Si indicano i seguenti riferimenti per ulteriori dettagli:

- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Accordo per il credito 2013 Regione Lazio*, [vedasi in sitografia];
- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas (2014).

667 Si segnala di nuovo il riferimento preciso: Parlamento italiano (1996 b), art. 2, co. 100, lett. a).

668 Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Il MSE affida la gestione del Fondo di garanzia PMI*, [vedasi in sitografia].

669 Permicro, [vedasi in sitografia].

670 I processi di *downscaling* sono strategie commerciali che portano tradizionali istituti bancari e finanziari ad entrare nel settore microfinanziario e microcreditizio: in altre parole, tali istituti allargano il loro target di potenziali clienti "in basso" verso fasce prima non considerate, costituite ad esempio da persone che da un lato hanno reddito basso o nullo, garanzie patrimoniali e reali insufficienti rispetto ai parametri usualmente applicati e spesso patiscono una diffusa esclusione sociale, ma che d'altra parte possiedono anche potenzialità non espresse legate alle loro doti imprenditoriali e quindi hanno le capacità per poter restituire concretamente le somme prese a prestito (Westley, 2006; Anderloni, Bellotti, Cimato, Demaria, Stefanini, Vitali, 2007).

671 Per ulteriori informazioni, si visionino i seguenti riferimenti:

- Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *PerMicro – Microcredito*, [vedasi in sitografia];
- Artigiancassa - Gruppo BNP Paribas, *Artigiancassa Gruppo BNP Paribas e PerMicro insieme per il microcredito alle imprese artigiane*, [vedasi in sitografia];
- Ente nazionale per il microcredito, *Microcredito ad artigiani: partnership Artigiancassa-Permicro*, [vedasi in sitografia];
- Basso F. (2013), [vedasi in sitografia].

nuove attività o *start-up* oppure per consolidare i propri business.[672] Ciò rappresenta un ottimo esempio di positiva collaborazione e possibile integrazione tra il tradizionale mondo del credito e quello del microcredito, secondo uno schema "*win-win*" nel quale ambo le parti traggono reciproci vantaggi dalla *partnership* in atto.

Supervisione degli operatori non bancari di microcredito

Gli operatori non bancari che erogano microcredito devono risultare iscritti in un apposito elenco, ai sensi dell'art. 111, co. 1 del TUB.[673] Mentre un'autorizzazione richiede un vaglio preliminare che di solito comporta almeno un minimo di discrezionalità a carico dell'autorità che lo conduce, l'iscrizione di questi operatori a tale elenco risulta per sua natura un atto di fatto dovuto se sono presenti tutti i requisiti che la disciplina di settore richiede loro (Basso, Capone, 2014).

Il TUB ed il *Ministero dell'economia e delle finanze* hanno disposto che sia la *Banca d'Italia* a disciplinare modalità, termini e procedure di dettaglio riguardo sia la gestione del predetto elenco e l'iscrizione ad esso, sia la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore, contenuta nel TUB e nelle norme ministeriali, da parte degli operatori non bancari di Mc.[674] A tal fine, la *Banca d'Italia* ‹*può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni*›[675].

---

[672] Si veda: Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *PerMicro – Microcredito*, [vedasi in sitografia].

[673] Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1.
Pure gli operatori di finanza mutualistica e solidale devono essere iscritti a tale elenco, come già si è visto: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 1.

[674] Si rinvia a:
- Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 1;
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 15, co. 1, lett. a)-b).

[675] Citazione proveniente da: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 1.

Nel giugno 2015 essa ha emanato le "*Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito*",[676] cui si rimanda per ulteriori dettagli che risultino di interesse per il lettore.

Si evidenzia che gli operatori non bancari di Mc mantengono precisi obblighi informativi verso la *Banca d'Italia* pure una volta pienamente operativi, poiché devono da un lato segnalarle eventuali modifiche rilevanti inerenti la loro natura giuridica, l'attività portata avanti o gli aspetti di rappresentanza legale,[677] dall'altro inviarle periodicamente:[678]

- il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- una comunicazione sulle eventuali variazioni dell'operatività e dei presidi organizzativi rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione;
- delle segnalazioni a cadenza semestrale sia sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sia sui finanziamenti erogati;
- una relazione annuale sullo svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;
- la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della *Legge 7 marzo 1996, n. 108*[679].

In caso di violazione di norme legislative e/o amministrative, la *Banca d'Italia* può ordinare agli iscritti nell'elenco di non intraprendere nuove operazioni o di ridurre la loro attività;[680] inoltre, essa può cancellare dal presente elenco gli operatori iscritti qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione, allorché risultino gravi violazioni di leggi e/o di disposizioni emanate ai sensi del TUB oppure in caso di inattività dell'iscritto protrattasi per almeno un anno.[681]

---

[676] Banca d'Italia (2015 c).
[677] Su quanto scritto ora si legga: Ivi, art. 6, co. 1.
[678] Le informazioni a seguire sono tratte da: Ivi, art. 6, co. 2.
[679] Parlamento italiano (1996 a).
[680] Si legga: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 3.
[681] Ivi, art. 113, co. 2.

Quando il numero di operatori iscritti avrà raggiunto una consistenza sufficiente, il *Testo unico bancario* ha previsto che venga costituito un apposito *Organismo* tramite decreto del *Ministero dell'economia e delle finanze*, sentita la *Banca d'Italia*.[682] Con lo stesso decreto saranno nominati anche i componenti di tale organismo,[683] che avranno dunque nomina politica; di conseguenza, il mutare delle dinamiche politiche potrebbe influire sull'azione portata avanti dall'*Organismo*, sebbene i compiti di quest'ultimo siano definiti con precisione e l'alea di discrezionalità in capo ad esso sia assai ridotta. Il MEF, ascoltata la *Banca d'Italia*, regolamenterà i principali aspetti dell'*Organismo*: la sua struttura, i poteri e le modalità di funzionamento, i requisiti (inclusi quelli di onorabilità e professionalità) che i componenti dei suoi organi di gestione e controllo dovranno possedere.[684]

Non appena sarà reso operativo, l'*Organismo* erediterà sia i poteri e le funzioni illustrati prima, attualmente in capo alla *Banca d'Italia*, sia gli altri compiti assegnati alla stessa dal *Decreto n. 176/2014*.[685] Infatti, tale organismo dovrà svolgere ‹*ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco*›[686] degli operatori non bancari di Mc, determinare ‹*la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi*›[687], riscuotere ‹*i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e*›[688] vigilare ‹*sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono*

---

[682] Ivi, art. 113, co. 4.
[683] Ibidem.
[684] Parlamento italiano (1993), art. 112-bis, co. 8, ai sensi dell'art. 113, co. 5 dello stesso TUB.
[685] Si rimanda a:

- Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 4;
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 15, co. 2.

Quindi, passeranno in capo all'*Organismo* pure i già trattati compiti di valutazione, correntemente affidati alla *Banca d'Italia*, sia dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sia dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, sia delle eventuali situazioni impeditive in capo a quest'ultimi. Si rinvia di nuovo a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), artt. 7, 8, 10.
[686] Citazione tratta dal *Testo unico bancario*: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 4.
[687] Ibidem.
[688] Ibidem.

sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5›[689] del TUB e quindi del conseguente disposto ministeriale. In aggiunta a quanto detto finora, tale organismo potrà cancellare dall'elenco anche gli operatori non bancari di Mc che risultino insolventi riguardo a contributi e somme dovuti per la loro iscrizione.[690]

Una volta che l'*Organismo* sarà operativo, la *Banca d'Italia* vigilerà comunque su di esso secondo le modalità dalla stessa determinate ed improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle procedure interne scelte dall'*Organismo* per svolgere le proprie mansioni.[691] Gli organi di gestione e controllo di quest'ultimo potranno essere sciolti solo dal *Ministro dell'economia e delle finanze*, su proposta della *Banca d'Italia*, nel caso di severe irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne disciplinano le funzioni. In tali circostanze spetterà sempre alla *Banca d'Italia* ricostituire questi organi, eventualmente nominando un commissario per garantire la continuità operativa dell'*Organismo*. Parimenti, la *Banca d'Italia* potrà intervenire anche sui singoli membri dei predetti organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri loro assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle norme di vigilanza, nell'eventualità del mancato rispetto di specifici provvedimenti e istruzioni impartiti dalla stessa *Banca d'Italia* oppure nell'ipotesi che questa accerti una palese inadeguatezza dei suddetti componenti rispetto alle funzioni cui sono preposti.[692]

Le *Autorità di vigilanza*[693] e l'*Organismo* dovranno collaborare, ognuna nel rispetto delle proprie competenze, e scambiarsi le informazioni necessarie per espletare le reciproche funzioni e per permettere

[689] Ibidem.
[690] Si veda sempre: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 4.
[691] Ivi, art. 112-bis, co. 6, ai sensi dell'art. 113, co. 5 dello stesso TUB.
[692] Ivi, art. 112-bis, co. 7, ai sensi dell'art. 113, co. 5 dello stesso TUB.
[693] Per approfondire, si analizzi: Ivi, art. 1, co. 1, lett. h-bis), n. 6.

all'*Organismo* di esercitare i propri poteri nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco degli operatori non bancari di Mc.[694]

Sintetizzando quanto descritto finora circa l'apparato di vigilanza sui soggetti giuridici iscritti al presente elenco, si può affermare come inizialmente sarà la sola *Banca d'Italia* a controllarne l'operato, cosa che accade al momento della scrittura del presente paragrafo;[695] una volta che il sistema sarà a regime, il controllo sarà duplice e gerarchico: l'organismo di futura creazione rappresenterà il primo step di vigilanza, la *Banca d'Italia* il secondo e svolgerà funzioni di controllo sul predetto organismo, chiedendo l'intervento del *Ministro dell'economia e delle finanze* solo nel caso estremo che risulti necessario scioglierlo.

L'Ente nazionale per il microcredito

Nel 2005 l'"*Anno internazionale del microcredito*" suscitò notevole interesse pure in Italia e favorì la nascita alcuni mesi dopo del *Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito*[696], che si trasformò nel 2011 nell'attuale *Ente nazionale per il microcredito* (ENM)[697], un ente pubblico non economico sotto l'"alto patronato permanente del *Presidente della Repubblica*".[698] L'*Ente* persegue ‹*iniziative volte a sostenere la lotta alla povertà e l'accesso a forme di finanziamento in favore di categorie sociali che ne sarebbero altrimenti escluse sia sul territorio nazionale (microfinanza domestica), che nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione (Mf per la cooperazione internazionale)*›[699], collaborando col *Ministero degli affari esteri*. L'ENM ricopre ‹*funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli*

[694] Ivi, art. 112-bis, co. 8-bis, ai sensi dell'art. 113, co. 5 dello stesso TUB
[695] Ossia ad inizio dicembre 2015.
[696] Si veda: Parlamento italiano (2006 a), art. 4-bis, co. 8.
[697] Parlamento italiano (2011 b), art. 8, co. 4-bis.
[698] Ente nazionale per il microcredito (ENM), [vedasi in sitografia].
[699] Citazione tratta da: Ente nazionale per il microcredito, *Presentazione istituzionale*, p. 2, [vedasi in sitografia].

strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'UE›[700].

L'ENM di base porta avanti attività creditizie ed attività tecniche:[701]

- le prime consistono in iniziative, promosse anche tramite fondi messi a disposizione da singoli operatori pubblici e/o privati, volte a finanziare nuovi progetti di sviluppo imprenditoriale (lavoro autonomo e libero-professionistico, microimpresa, etc.) eticamente e tecnicamente condivisi, a favore di persone fisiche e giuridiche escluse dal tradizionale circuito creditizio. I programmi di microfinanza possono riguardare molteplici ambiti: microcredito (anche in forma di microleasing), servizi di pagamento e di raccolta del risparmio, prodotti di microassicurazione e di garanzia;
- le seconde comprendono piani di formazione, servizi di assistenza tecnica, attività di ricerca e di raccolta ed analisi dei dati, iniziative di promozione legislativa e culturale della Mf e del Mc.

Dopo un periodo difficile nel 2012, quando rischiò di sparire in seguito al piano di riorganizzazione e snellimento della mole di enti pubblici che il *Governo Monti* attuò,[702] l'ENM è stato confermato e risulta in piena attività.[703] Su un bilancio globale di € 12.326.666 nel triennio 2010-2012, oltre 8 milioni di euro (circa i 2/3 delle risorse) sono giunti da fondi comunitari dovuti alla partecipazione dell'*Ente* a quattro diversi progetti europei; sul totale del succitato budget a disposizione, l'ENM ha impiegato € 2.850.000 in spese interne di funzionamento dell'ente ed € 9.476.666 per le proprie attività istituzionali.[704]

---

[700] La citazione proviene da ambo le seguenti fonti:
- Ente nazionale per il microcredito, *Presentazione istituzionale*, p. 2, [vedasi in sitografia];
- Parlamento italiano (2011 b), art. 8, co. 4-bis, lett. b).

[701] Si visioni: Ente nazionale per il microcredito, *Presentazione istituzionale*, pp. 2-3, [vedasi in sitografia].

[702] Il Post, *La fine dell'Ente per il microcredito*, [vedasi in sitografia].

[703] Ciò al dicembre 2015, mese nel quale il presente paragrafo è stato ultimato.

[704] Dati estrapolati da: Ente nazionale per il microcredito, *Breve sintesi sul bilancio costi benefici relativi al triennio 2010-2012*, pp. 3-4, [vedasi in sitografia].

Tra i vari i progetti portati avanti nel corso degli ultimi anni dall'*Ente nazionale per il microcredito* sul territorio nazionale, si segnalano:

- "*Capacity Building - formazione per la Pubblica Amministrazione*", un progetto cofinanziato dal *Fondo sociale europeo* che prevede attività formative specifiche destinate a dirigenti e funzionari delle varie amministrazioni regionali, al fine di accrescere le loro competenze nel progettare servizi e prodotti di microfinanza (in particolare per sostenere nuove iniziative microimprenditoriali);[705]
- "*Microcredito e Servizi per il Lavoro*", un progetto, cofinanziato sempre dal FSE, per favorire la nascita di sportelli informativi sul microcredito presso i servizi pubblici per l'impiego, i comuni e le camere di commercio delle Regioni italiane poste sotto l'obiettivo "*Convergenza*",[706] ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.[707]

Sul Lazio, si segnala che l'ENM ha istituito con proprie economie di bilancio un fondo di garanzia, pari a 300.000 euro nel 2012, per garantire i microprestiti erogati attraverso "*Microcredito-donna*"[708], un progetto pilota mirato a favorire l'accesso al credito da parte sia di donne disoccupate, inoccupate od occupate con contratti atipici con residenza nel Lazio, sia di imprese con adeguata presenza femminile nella compagine societaria o con rilevante impiego di manodopera femminile aventi sede nella medesima regione: il progetto è diventato

---

[705] Si indicano le pagine web:
- Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Funzione pubblica ed Ente Nazionale Microcredito: Giovedì 29 novembre 2012 ore 11.00 presentazione del progetto "Capacity building - Formazione per la Pubblica Amministrazione"*, [vedasi in sitografia];
- Infoagevolazioni per le piccole e medie imprese, *Capacity Building della pubblica amministrazione, per un uso più efficace del microcredito*, [vedasi in sitografia].

[706] Riguardo all'obiettivo "*Convergenza*", si rimanda a: Commissione europea, *Politica di coesione 2007-2013*, [vedasi in sitografia].

[707] Si visioni: Rete Microcredito, *Progetto "Microcredito e Servizi per il Lavoro"*, [vedasi in sitografia].

[708] Sul progetto si veda: Ente nazionale per il microcredito, *Breve sintesi sul bilancio costi benefici relativi al triennio 2010-2012*, p. 5, [vedasi in sitografia].
Le domande di finanziamento sono selezionate da *Microcredito per l'Italia* (MxIT), intermediario finanziario specializzato nel microcredito e sorto grazie a *Etimos Foundation*, che ne è socio e promotore. Si indicano:
- Microcredito per l'Italia (MIxT), [vedasi in sitografia];
- Etimos Foundation, [vedasi in sitografia].

effettivamente operativo nel corso del 2014.[709] Questa esperienza si è estesa nel programma nazionale "*Microcredito Donna*"[710] a supporto della microimprenditoria femminile tramite il microcredito:[711] il programma, lanciato nel corso del 2013 dalla campagna istituzionale "*Riparti da te! Bella impresa essere donna*"[712] a cura del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, sembra essere ancora *in fieri* e non aver raggiunto la fase operativa al di fuori del Lazio.[713]

Inoltre, si cita un protocollo d'intesa firmato tra *Ente nazionale per il microcredito*, *IDEA 2020*[714], *Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica*[715] ed *Avviso Pubblico*[716], a cui si è successivamente aggiunta *Fondazione Risorsa Donna*[717].[718] Il protocollo mira a realizzare, nel Lazio ed in Italia, a livello sia locale sia nazionale, progetti di microcredito legati all'ambito agricolo ed agroalimentare e caratterizzati da una grande attenzione sugli effetti e le ricadute sociali che potranno originare. Tale protocollo d'intesa non ha ancora dato vita

---

[709] Si riportano:
- Microcredito Donna, *Erogazione di Micro Finanziamenti nel Lazio*, [vedasi in sitografia];
- InformaROMAnord, *Bando Microcredito Donna Lazio: finanziamenti per imprese femminili*, [vedasi in sitografia].

[710] Si visionino:
- Microcredito Donna (b), [vedasi in sitografia];
- Microcredito Donna (a), [vedasi in sitografia].

[711] Tra i molti articoli online, si riporta: Associazione Artigiani e Piccola Impresa "Città della Riviera del Brenta", *Microcredito Donne*, [vedasi in sitografia].

[712] Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Microcredito per l'impresa al femminile*, [vedasi in sitografia].

[713] Si rinvia a navigare in: Microcredito Donna (b), [vedasi in sitografia].

[714] IDEA 2020, [vedasi in sitografia].
IDEA 2020 Srl *"Innovation and Development for Agricolture*" è uno *spin-off* dell'*Università degli Studi della Tuscia* di Viterbo che *‹opera nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, adottando strategie e approcci che coniughino sviluppo economico, responsabilità ambientale ed inclusione sociale, a livello nazionale ed internazionale›*. La citazione è tratta da: IDEA 2020, *Chi siamo*, [vedasi in sitografia].

[715] Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), [vedasi in sitografia].

[716] Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, [vedasi in sitografia].

[717] Fondazione Risorsa Donna, [vedasi in sitografia].

[718] In data 09 maggio 2014 l'*Ente nazionale per il microcredito* con *IDEA 2020 srl*, *AIAB* e *Avviso Pubblico* hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a supportare progetti e programmi finanziati con gli strumenti propri del *microcredito* e della *microfinanza*.
Per visionarne il contenuto, si consulti: Ente nazionale per il microcredito, *Protocollo d'intesa tra Ente nazionale per il Microcredito, IDEA 2020, AIAB, Avviso Pubblico*, [vedasi in sitografia].

ad alcun progetto concreto; tuttavia, sembra possa essere in fase di prossimo avviamento il progetto "*La buona terra*", incentrato sulla concessione di Mc ad esperienze di agricoltura sociale, già attive od in fase di *start-up*, con sede all'interno della provincia di *Viterbo*.[719]
Si conclude infine ricordando, senza soffermarvisi oltre, che l'ENM ha agito e portato avanti propri progetti anche all'infuori dell'Italia.[720]

[719] Riguardo al progetto "*La buona terra*", si rimanda a:

- Il Velino, *Agricoltura, Microcredito: contro mafia con progetto "La buona terra"*, [vedasi in sitografia];
- Ente nazionale per il microcredito, *Lo strumento del Microcredito a sostegno dell'agricoltura sociale nel Biodistretto di Viterbo*, [vedasi in sitografia].

[720] Si riporta il recente accordo del 2014, tra ENM e *AREA Science Park*, il parco scientifico e tecnologico di *Trieste*, per realizzare attività congiunte di *Capacity Building* ed assistenza tecnica finalizzate a consolidare, a beneficio di paesi già dentro l'UE e di altri in fase di preadesione, le competenze della PA, degli operatori dell'innovazione tecnologica e degli *stakeholder* nel campo della microfinanza. Si indica la pagina web: AREA SciencePark, *UE Microcredito, accordo ENM - AREA Science Park per capacity building Serbia e Croazia*, [vedasi in sitografia].

IV° CAPITOLO:
QUADRO DEL MICROCREDITO IN ITALIA

Il microcredito in numeri in Italia, p. 150; *Modelli territoriali di microcredito in Italia, p. 156; Iniziative regionali di microcredito, p. 159*; *Il microcredito promosso dalla Regione Lazio, p. 165*; *Vincoli all'accesso al microcredito e prospettive future, p. 173*.

Il microcredito in numeri in Italia

Nell'introdurre il presente capitolo, si propone di seguito un breve quadro del microcredito in Italia, servendosi di numeri e cifre per meglio delinearlo. I dati riportati si riferiscono ad un periodo che precede l'introduzione della disciplina nazionale, già presentata nel precedente capitolo. L'operatività di tale disciplina comporterà molteplici effetti che saranno certamente non irrilevanti nel settore: si pensi al ruolo che potranno svolgere gli operatori non bancari di Mc, oppure all'importanza che potrà avere il canale per erogare Mc che si è attivato grazie alle garanzie concesse attraverso il *Fondo nazionale di garanzia a favore delle PMI*.[721] Parimenti, molto di ciò che prima veniva comunemente considerato come microcredito ora non lo è più, poiché rimane fuori dai paletti posti dalle norme; in alcuni casi, si potrebbe forse pure fare il discorso opposto. Il mondo microfinanziario sovente non si presta ad una facile lettura "numerica", a causa sia della frammentarietà degli attori coinvolti e dei prestiti erogati, sia della connotazione spesso "periferica", se non "sommersa", dei soggetti finanziatori e dei soggetti beneficiari di Mc. Di conseguenza, i seguenti dati vogliono consentire al lettore di farsi un'idea circa la rilevanza del

[721] Si ricorda che al 30 settembre 2015, a poco più di quattro mesi dall'inizio dell'operatività del *Fondo nazionale* per le operazioni di Mc, sono stati concessi attraverso tale iter 271 microcrediti per oltre € 5.800.000 erogati. Si veda: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo di garanzia per le PMI. Report al 30 settembre 2015*, [vedasi in sitografia].

Mc in Italia, almeno per quanto concerne il periodo immediatamente precedente all'operatività della già citata disciplina nazionale. La scelta di presentarli dopo aver trattato tutta la disciplina e l'impianto istituzionale inerente il microcredito è voluta, in modo da consentire al lettore una loro lettura più critica e consapevole.

Dai dati disponibili al 31 dicembre 2012,[722] risultavano essere od esser stati operativi sul territorio italiano 248 programmi di Mc, che hanno erogato complessivamente 688,84 milioni di euro a 68.989 beneficiari. Ne deriva che il valore medio di ciascun microcredito erogato è stato quindi di poco inferiore agli € 10.000.[723] A fine 2011 risultava esser stato concesso microcredito a 56.571 beneficiari, per un totale di 572,88 milioni di euro; quindi, nel solo 2012, il numero complessivo di beneficiari di Mc si è accresciuto del 21,95%, mentre il valore totale dei finanziamenti erogati è aumentato del 20,24%.[724] La diffusione del Mc in Italia appare quindi essere in forte crescita.

Sui 248 programmi di Mc censiti nel corso degli anni sul territorio nazionale, al 31 dicembre 2012 ne risultavano attivi 172, 29 dei quali sorti proprio durante il 2012.[725] Tenendo presente nelle riflessioni a seguire il solo 2012 come arco temporale di riferimento,[726] questi programmi hanno finanziato nel loro insieme i progetti presentati da 12.418 beneficiari, di cui oltre 8.500 costituiti da singole persone fisiche, 315 da singole persone giuridiche, circa 2.600 da singole persone fisiche o giuridiche[727] e 817 da gruppi di due o più persone fisiche; in totale, sono stati erogati come microcredito € 115.900.000.[728]

---

[722] Le informazioni a seguire sono tratte da: CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014).
[723] Ivi, pp. 78-81.
[724] Ivi, pp. 79-81.
[725] Ivi, p. 78.
[726] Le informazioni che seguono sono tratte da:
- CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014);
- D'Angelo D. (2015 a), [vedasi in sitografia].

[727] Dai dati disponibili non è possibile stabilire esattamente quali fra le suddette 2600 unità siano persone fisiche e quali persone giuridiche.
[728] CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), pp. 68, 71-72.

I soggetti promotori di programmi di Mc[729] si possono suddividere in quattro categorie:

- soggetti privati non bancari (associazioni, fondazioni non bancarie, Mag, operatori non bancari);
- istituzioni bancarie o comunque afferenti a tale ambito (es. fondazioni bancarie);
- enti religiosi;
- soggetti pubblici (statali, regionali o locali).

La maggior parte dei programmi attivi a fine 2012 sono stati promossi da soggetti privati non bancari (53) e da soggetti pubblici (51), che hanno concesso nell'arco dell'anno microfinanziamenti per rispettivamente quasi 42 milioni e circa 39 milioni di euro. Riguardo al tipo di promotore, 4.048 sono stati i beneficiari raggiunti da programmi di Mc promossi da soggetti privati non bancari, 2.914 e 2.612 quelli serviti da programmi avviati rispettivamente da istituti bancari e da enti religiosi, 2.844 coloro che hanno beneficiato di programmi promossi da soggetti pubblici.[730] Sempre considerando il solo 2012, circa la proprietà dei capitali che sono stati effettivamente impegnati per la concessione di microcredito, gli istituti di credito risultavano preponderanti come soggetti finanziatori rispetto sia ai fondi pubblici sia a quelli privati non bancari: sul volume totale dei prestiti erogati, quasi 99 milioni di euro provenivano da capitali appartenenti agli istituti di credito, circa 16 milioni di euro da fondi pubblici e € 1.020.000 da capitali di privati non appartenenti al mondo bancario.[731]

Analizzando i beneficiari e considerando sempre il volume dei prestiti erogati, le persone singole risultavano preminenti con circa 64 milioni di euro ricevuti, mentre quelle giuridiche hanno ricevuto microcredito

[729] Il soggetto promotore di un programma di Mc ‹*è colui che curala progettazione e si occupa della fase di avvio dell'iniziativa di microcredito*›. Citazione da: CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), p. 68.
[730] CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), pp. 68-69.
[731] Ivi, pp. 70-71.

per soli € 8.750.000; il microcredito erogato a persone sia fisiche che giuridiche, invece, ha avuto volume di poco sopra i 40 milioni di euro. Il prestito di gruppo in Italia pare marginale, a vedere i dati disponibili, poiché su 116 milioni di euro erogati nel 2012 meno di 3 milioni hanno sovvenzionato i progetti presentati da gruppi di due o più persone; parimenti, su 172 programmi attivi di Mc solo 19 risultavano dedicati nello specifico a questo target, di cui 9 nati proprio durante il 2012 e quindi molto recenti. Viceversa, ben 106 programmi risultavano esser destinati a sole persone fisiche, 9 alle sole persone giuridiche, gli altri 38 indistintamente a persone sia fisiche sia giuridiche.[732]

I programmi di microcredito che risultavano attivi mostrano un quadro diversificato circa il loro respiro territoriale, poiché gran parte di essi ha dimensione regionale (45) o provinciale (81), solo 16 hanno respiro nazionale e 30 sono quelli limitati ad un singolo comune. Tale frammentarietà strutturale del settore microcreditizio italiano non sembra possa variare in modo cospicuo nel breve termine poiché, su 29 programmi nati nel corso del 2012, 1 risultava di rilevanza nazionale, 9 regionale, 15 erano limitati ad un ambito provinciale e 4 ad uno meramente comunale.[733]

Tuttavia, il ruolo più rilevante è stato ricoperto proprio dalle iniziative di Mc più ampie sotto il profilo territoriale: i programmi di rilevanza nazionale hanno finanziato 5.927 dei 12.418 beneficiari sovvenzionati in Italia nel corso del 2012, per un totale di € 37.160.000 concessi, mentre circa 3.600 sono stati finanziati da programmi di ambito regionale, per € 58.650.000 erogati. I programmi a carattere provinciale e comunale, seppur più numerosi, hanno finanziato rispettivamente solo 2.094 e 786 beneficiari, per un volume di denaro prestato pari a 16,92 milioni di euro i primi e poco più di 3 milioni di euro i secondi.[734] Di conseguenza, i microfinanziamenti erogati da programmi di respiro

[732] Ivi, pp. 71-72.
[733] Ivi, pp. 73-74.
[734] Ibidem.

regionale appaiono essere i più rilevanti sia come ammontare medio del singolo prestito che come valore complessivo erogato.

Riguardo alla diffusione geografica del microcredito, sempre nel solo 2012, sono stati erogati in ciascuna delle regioni Calabria, Toscana e Piemonte oltre 3.500 singoli microcrediti, seguite da Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna con oltre 2.000 progetti finanziati in ognuna. Tra le regioni con meno beneficiari, il numero di destinatari di Mc è stato inferiore a 500 nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Puglia, Campania.[735]

I dati sull'entità media di ciascun microcredito erogato sono rilevanti. Su 172 programmi attivi e 12.418 beneficiari raggiunti nel 2012:[736]

- 69 programmi hanno erogato prestiti fino a € 5.000 e raggiunto circa 2.000 utenti, per una somma globale di oltre 4 milioni di euro;
- 24 programmi hanno concesso finanziamenti sino a € 10.000 e servito 4.750 beneficiari, per un totale di 21 milioni di euro circa;
- 48 programmi hanno concesso prestiti fino a € 25.000 e raggiunto oltre 3.200 utenti, per complessivi quasi 50 milioni di euro;
- 31 programmi hanno erogato finanziamenti pure eccedenti € 25.000 e servito circa 2.400 beneficiari, per quasi 41 milioni di euro totali.

Si noti che, con la nuova disciplina, la gran parte dei finanziamenti di importo superiore gli € 25.000 sopra riportati non rientrerebbe più nella vigente definizione di microcredito propriamente detto.

Considerando invece lo scopo di ciascun microcredito concesso:[737]

- 19 programmi hanno erogato prestiti per fabbisogni finanziari indistinti (riguardanti famiglie, lavoratori, prevenzione all'usura, etc.), servendo quasi 6.900 beneficiari per oltre 43 milioni di euro;

[735] CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), pp. 72-73.
[736] Le informazioni a seguire sono contenute in: Ivi, pp. 74-75.
[737] I dati poco oltre elencati sono tratti da: Ivi, pp. 75-76.

- 53 programmi hanno concesso finanziamenti finalizzati ad avviare una *start-up* o a sostenere un'attività economica già esistente, raggiungendo 2.455 utenti per un totale di circa 51 milioni di euro;
- 7 programmi si sono concentrati sul finanziare gli studi di studenti universitari, supportando 1.794 studenti con una somma globale pari a 8 milioni di euro;
- 19 programmi hanno erogato prestiti per vari dei predetti scopi, servendo 1.294 utenti per complessivi 13,55 milioni di euro.

In sintesi, il profilo più frequente del beneficiario di microcredito in tale anno è stato quello di una persona singola, residente nelle regioni Calabria, Piemonte o Toscana, la quale ha richiesto un prestito fino a € 5.000 per superare difficoltà finanziarie legate al bilancio familiare.[738]

Dei 172 programmi di microcredito attivi a fine 2012, 78 offrivano pure servizi non finanziari (assistenza e consulenza di altro genere) ai propri beneficiari: il 45% sul totale.[739] Considerando unicamente i programmi che concedevano Mc all'impresa, la percentuale di quelli che erogavano anche servizi non finanziari rimane al 45%, mentre sale lievemente al 48% se si considerano solo i programmi che soddisfavano fabbisogni finanziari indistinti.[740] Di conseguenza, il 55% dei programmi attivi nel 2012 sarebbe attualmente costretto a variare il proprio *modus operandi* per offrire al beneficiario di Mc almeno due dei sette tipi di servizi di assistenza e monitoraggio che la legge prevede.[741]

Concludendo, il microcredito ha permesso di creare in Italia tra il 2011 ed il 2013 circa 20.000 posti di lavoro, secondo un recente rapporto dell'*Ente nazionale per il microcredito*.[742]

---

[738] Ivi, p. 68.

[739] Se non si considerano i 7 programmi che erano mirati a sostenere gli studenti nel loro percorso di studi ed erogavano loro solo servizi finanziari, contando solo i rimanenti 165 programmi attivi la percentuale sopra calcolata sale al 47% sul totale. Si legga: CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), p. 102.

[740] Ivi, pp. 102-104.

[741] Si rimanda a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3, co. 1.

[742] Si indirizza a: Ente nazionale per il microcredito, *Adnkronos. Lavoro: ENM, da microcredito oltre 20mila posti tra 2011-2013*, [vedasi in sitografia].

Modelli territoriali di microcredito in Italia

La forte diversità socioculturale delle varie realtà d'Italia si riflette anche sui modelli di implementazione di programmi ed attività di microcredito che, per funzionare, devono proporre un'offerta di credito consona alle caratteristiche della domanda da servire (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013).

Ad esempio, potenzialmente la richiesta di microcredito da soddisfare è più elevata nel Sud Italia, dove sono più diffusi sia i fenomeni di esclusione creditizia a danno di microimprese e piccole attività produttive, sia le situazioni di difficoltà e disagio sociale. D'altro canto, le opportunità e la propensione ad investire sono in generale minori nel Meridione, rispetto che nel Centro-Nord d'Italia. Anche la proporzione tra Mc all'impresa e Mc di solidarietà cambia da territorio a territorio, a seconda della situazione sociale e del tessuto produttivo in esso presente (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013).

Tre sono i principali modelli di microcredito in cui si possono far rientrare le principali esperienze di microcredito concretizzatesi nelle differenti realtà territoriali italiane (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013):

- modello orizzontale diffuso: il tessuto bancario in esso presente è costituito da molteplici istituti di solito ben radicati sul territorio e vi è una rete di confidi sviluppata e ben funzionante; l'offerta di Mc riveste un ruolo complementare ed è portata avanti da società civile, Terzo settore e privati non bancari, al fine di permettere l'accesso al credito da parte di target marginali. In questa *governance* diffusa non vi è un soggetto dominante: i vari *player* mantengono ognuno forte autonomia e le rispettive metodologie operative, benché diverse, risultano fra loro integrate e coerenti. In particolare, i metodi di valutazione del rischio e le garanzie relazionali proprie della microfinanza si integrano bene nel sistema creditizio

tradizionale, attraverso i confidi ed un multiforme sistema bancario, capillare ed attento allo sviluppo locale. Tuttavia, si potrebbero effettuare miglioramenti riguardo ai processi di controllo, monitoraggio e supervisione dei clienti, spesso troppo rigidi e non adatti al *core target* proprio del microcredito; inoltre, andrebbe rafforzata l'offerta sia di microcredito sociale, sia di Mc all'impresa per quanto concerne il supporto ai business in fase di *start-up*. Il modello ora descritto è tipico ad esempio dell'Emilia-Romagna;

- modello centralizzato locale: è il modello applicabile ad esempio alla regione Lazio, ove gli attori coinvolti in ambito microcreditizio sono pochi e di dimensioni medio-grandi: generalmente, essi sono enti pubblici o istituti creditizi tradizionali. La loro autonomia è ampia ed hanno un ambito d'azione piuttosto vasto, anche se il loro centro operativo rimane di solito localizzato dentro il territorio di riferimento. Il legame di questi *player* con gli *stakeholder* e le realtà locali cui potenzialmente il Mc si rivolgerebbe è spesso piuttosto tenue: i programmi di microcredito implementati sono partoriti all'interno delle strutture di questi grandi enti, sfruttando le loro vaste risorse, ma mancano di approfondire i legami con il territorio. Il risultato sono una serie di iniziative di microcredito "a macchia di leopardo", di volta in volta centrate su determinate aree geografiche e/o su specifiche categorie di destinatari: manca una regia capace di coordinare i vari programmi di Mc, che scorrono il più delle volte paralleli tra loro e senza creare sinergie positive. Oltre ad essere necessario rafforzare la coordinazione a livello di *governance* fra le varie iniziative, andrebbe consolidata la presenza sul territorio dei predetti attori, implementando una rete più fitta di centri e punti d'ascolto utile a far incontrare l'offerta di Mc con la domanda di piccoli finanziamenti espressa dalle singole comunità. Inoltre, si dovrebbe porre maggior attenzione ai microfinanziamenti diretti a piccoli business e microimprese già avviati, che soffrono

particolarmente il mancato accesso al credito e rischiano in molti casi di essere potenziali vittime dell'usura;

- modello centralizzato nazionale: è il modello tipico di regioni come la Calabria, dove l'esclusione finanziaria è elevatissima, gli attori territoriali non bancari (enti locali, organizzazioni della società civile e Terzo settore *in primis*) appaiono molto deboli ed il sistema creditizio tradizionale (banche, intermediari finanziari e confidi) è scarsamente sviluppato e poco innovativo. Quest'ultimo si mostra particolarmente chiuso alle novità e gli stessi confidi sono restii a concedere garanzie ad attività imprenditoriali e piccoli business, preferendo focalizzarsi con una logica classica su aziende più solide e ben patrimonializzate e favorendo, di conseguenza, appunto l'esclusione finanziaria di vasti strati di popolazione e di tessuto produttivo. In un tale contesto le possibilità che nascano spontaneamente iniziative di microfinanza e microcredito sul territorio sono scarse e gli enti pubblici nazionali si incaricano di sviluppare in loco dei programmi "esogeni", pianificati in centri decisionali lontani dai luoghi dove tali programmi effettivamente esplicheranno la loro azione. I margini di miglioramento presenti nel modello centralizzato nazionale sono molto elevati sotto tutti i punti di vista: se questo tipo di *governance* rappresenta in contesti arretrati un buon modo per dar inizio a pratiche microfinanziarie e microcreditizie, in tal caso è necessario porsi l'obiettivo prioritario di favorire lo sviluppo di realtà endogene, nate in loco. Le strategie possibili per giungere a tale obiettivo sono varie: ad esempio si possono stringere *partnership* con i pochi istituti creditizi locali e spingerli, anche erogando loro sussidi di sostegno, ad attuare processi di *downscaling*[743] per offrire finanziamenti e servizi pure in ambito microfinanziario. In alternativa o in aggiunta si potrebbe

[743] Si ricorda che i processi di *downscaling* sono strategie commerciali che portano tradizionali istituti bancari e finanziari ad entrare nel settore microfinanziario e microcreditizio (Westley, 2006; Anderloni, Bellotti, Cimato, Demaria, Stefanini, Vitali, 2007).

finanziare, almeno all'inizio con fondi pubblici, l'apertura di un apposito istituto/ente che eroghi microcredito sul territorio e vada a riempire un'ampia nicchia lasciata vuota dagli operatori locati; in seguito tale istituto/ente, raggiunta una propria sostenibilità economico-finanziaria, dovrebbe essere privatizzato in modo totale o parziale. Questo processo potrebbe essere utile per spingere nuovi operatori ad entrare nel settore microcreditizio su un dato territorio.

Iniziative regionali di microcredito

Come si è visto in precedenza, dai dati attualmente disponibili[744] i programmi di respiro regionale rappresentano una realtà importante in Italia, avendo finanziato nel solo 2012 circa 3.600 beneficiari con una somma globale di € 58.650.000.[745] Focalizzandosi quindi, tra questi, sulle esperienze promosse dal settore pubblico, una spinta rilevante è stata data dalle diverse Regioni italiane che, nel corso degli ultimi dieci anni (specie negli ultimi cinque), hanno via via attuato vari programmi di microcredito od assimilabili ad esso, ognuna individuando priorità, ideando schemi e sfruttando strategie pure assai differenti fra loro.
Anche poiché la legge italiana sul microcredito (la cui prima versione è datata 2010) è stata inapplicata fino al recente passato in mancanza della disciplina ministeriale attuativa, quasi ogni bando regionale ha presentato (e spesso presenta tuttora) caratteristiche differenti riguardo destinatari, tasso proposto, ammontare massimo del prestito, scopi del bando e progetti, attività, necessità e business finanziabili. Volendo trovare in sintesi alcuni aspetti salienti comuni alla maggior parte delle esperienze, si può dire che le Regioni intervenute in tale ambito:

[744] Il presente paragrafo è stato ultimato in dicembre 2015.
[745] CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), pp. 73-74.

- hanno istituito un fondo, solitamente specifico per tale scopo[746], gestito da apposito ente, agenzia o azienda regionale e che beneficia di fondi europei[747], regionali[748] o di origine mista[749];
- hanno usato tale fondo direttamente per erogare microcrediti[750], oppure indirettamente come garanzia da fornire alle banche e/o ad altri partner finanziari convenzionati che effettivamente erogano il prestito ai beneficiari[751];
- hanno emanato specifici bandi o delineato particolari modalità e canali per presentare la domanda di finanziamento, che viene subordinata al rispetto di determinati requisiti prescritti.

Lo schema organizzativo seguito nella gran parte delle esperienze analizzate è quindi il seguente:

- presenza di un fondo pubblico apposito, alimentato con risorse nazionali e/o comunitarie. Questo fondo usualmente viene gestito

---

[746] Si citano a titolo di esempio:
- Piemonte, con il proprio *Fondo di garanzia per il microcredito*: Regione Piemonte (2010);
- Sicilia, che ha istituito il *Fondo etico della Regione Sicilia* (Fers): Regione Sicilia (2009), art. 25, co. 3, 7-8.

Sul *Fondo di garanzia* della *Regione Piemonte* si evidenziano delle pagine web per approfondire:
- Compagnia di San Paolo, *Microcredito regionale*, [vedasi in sitografia];
- Fondazione Don Mario Operti, *Linea Operativa "Dieci Talenti" - Opportunità di Microcredito*, [vedasi in sitografia].

[747] Si portano ad esempio il *Fondo Microcredito FSE* e il *Fondo Microcredito Piccoli Comuni Campani – FSE*, entrambi finanziati dal *Fondo sociale europeo* (FSE) all'interno del Programma operativo regionale (POR) "*Campania FSE 2007-2013*". Si visionino:
- Regione Campania (2011);
- Regione Campania (2013).

[748] Come le risorse messe in campo dalla *Regione Toscana* per le attività di Mc sociale. Si veda: Regione Toscana (2013).

[749] Ad esempio si cita il *Fondo per il Microcredito* della *Regione Umbria* che, oltre ai fondi regionali, potrà beneficiare anche dei fondi FESR e FSE a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020. Si riportano:
- Regione Umbria (2014);
- Regione Umbria (2011).

La stessa *Regione Sicilia*, se usa risorse proprie per finanziare il Mc sociale diretto alle famiglie, si è servita principalmente delle risorse del fondo comunitario *Jeremie* per il Mc all'impresa: PMI, *Sicilia: microcredito per imprese e famiglie*, [vedasi in sitografia].

[750] Ad esempio, si analizzi il seguente bando: Regione Campania (2014).

[751] Si riportano le seguenti iniziative:
- Microcredito per le famiglie, *Accompagnare le famiglie oltre la crisi e contrastare l'usura*, [vedasi in sitografia];
- Finpiemonte, *Misura I.6 - Microcredito Regionale*, [vedasi in sitografia].

da un organismo *ad hoc* oppure dall'agenzia per lo sviluppo economico della data Regione, che si assume tale incarico;

- vaglio delle domande pervenute per accedere al microcredito. Spesso i potenziali destinatari possono fare domanda solo in determinate finestre temporali, allorquando sono emanati appositi bandi dalla Regione, mentre altre volte non sono posti vincoli temporali e si procede fino ad esaurimento delle risorse. Le domande possono essere vagliate dall'organismo che gestisce il fondo, da una banca convenzionata o da un soggetto terzo;
- erogazione del microcredito ai beneficiari, che avviene o in via diretta con le risorse del fondo, o mediante le banche convenzionate d'appoggio, con il fondo pubblico a fungere da garanzia;
- supporto da parte di organizzazioni e soggetti terzi (appartenenti per lo più al Terzo settore) ai beneficiari di Mc, sia per raccogliere i loro bisogni ed istanze, indirizzarli agli opportuni canali e aiutarli a preparare la domanda per richiedere il microfinanziamento, sia per assisterli molto spesso durante tutta la fase di rimborso del prestito e supportarli nell'avviare o consolidare il loro business.

Il modello sopra descritto, seppur con molteplici variazioni, è come già detto quello imperante nei progetti di microcredito promossi dalla "mano pubblica" e quindi anche nella gran parte dei bandi regionali studiati. Esso può essere definito come uno "schema di intervento quadrangolare" (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013) i cui attori, pur se non sempre tutti presenti in ogni esperienza, sono i seguenti:[752]

- ente pubblico, che predispone il fondo ed eroga risorse;
- operatore specializzato (interno o esterno), che a seconda dei casi gestisce il fondo, monitora o tutora l'attività microcreditizia e/o gestisce l'istruttoria dei potenziali beneficiari;

[752] Per le informazioni a seguire, si legga: Andreoni A., Sassatelli M., Vichi G. (2013), pp. 224 ss.

- banche e intermediari finanziari, che erogano il microcredito, facendo leva sul fondo di garanzia, ed usualmente partecipano con minor o maggior peso all'istruttoria e alla selezione dei possibili destinatari;
- soggetti del Terzo settore, centri d'ascolto e reti sociali, i quali intercettano la domanda di finanziamento, spesso svolgono una prima selezione e sovente assistono i beneficiari anche dopo l'erogazione del Mc.

Tornando alle Regioni che hanno realizzato programmi di microcredito, la maggior parte di esse si è concentrata sul microcredito all'impresa[753], al fine di incentivare l'autoimpiego o lo sviluppo di piccole realtà imprenditoriali atte a rafforzare il proprio tessuto produttivo, altre si sono focalizzate su quello sociale[754], per supportare singole persone o famiglie in difficoltà, altre ancora hanno puntato su ambo le tipologie di Mc, nell'ottica di raggiungere differenti target[755]. Sulla provenienza delle risorse che alimentato i fondi regionali in precedenza citati, la maggior parte delle Regioni sfrutta in toto o in larga parte risorse provenienti da fondi europei, in particolare dal *Fondo sociale europeo* (FSE). Tra le altre, si sono servite delle risorse del FSE: Campania, Puglia[756], Sardegna[757] ed Umbria, con quest'ultima che si è valsa pure delle risorse del *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR).[758]

---

[753] Ad esempio:
- Umbria: Sviluppumbria, *Bando Microcredito. Sostegno ai progetti di creazione d'impresa*, [vedasi in sitografia];
- Campania: Sviluppo Campania, *MicroCredito FSE Campania. Diamo credito alle tue idee*, [vedasi in sitografia].

[754] Si pensi alla Toscana: Regione Toscana, *Toscana solidale. Prestito sociale*, [vedasi in sitografia].

[755] Si cita la Sicilia:
- PMI, *Sicilia: microcredito per imprese e famiglie*, [vedasi in sitografia];
- Impact HUB Siracusa, *Credito e Microfinanza*, [vedasi in sitografia];
- Regione Sicilia, *Microcredito per le famiglie e le imprese familiari siciliane*, [vedasi in sitografia].

[756] Si guardi: Regione Puglia, *Microcredito*, [vedasi in sitografia].

[757] Si visioni: Società finanziaria industriale Regione Sardegna (SFIRS), *Microcredito FSE*, [vedasi in sitografia].

[758] Per una panoramica, svolta a metà 2014, circa la ricognizione degli accenni e degli interventi a favore del microcredito contenuti nei Programmi operativi regionali (POR) inerenti il *Fondo sociale europeo* (FSE) per il periodo 2014/2020, si indica: Saonara G. (2014).

Le imprese che operano in agricoltura, allevamento e pesca – quindi, nel comparto primario - sono escluse da molti dei programmi di microcredito (e dei relativi bandi) promossi dalle amministrazioni regionali, oppure possono accedervi solo a condizioni differenti e meno favorevoli di quelle concesse ad imprese operanti in altre aree di business. Ad esempio, le imprese del comparto primario sono escluse dal programma di Mc promosso dalla *Regione Puglia*,[759] mentre possono accedere al *Fondo di garanzia del microcredito siciliano* a condizioni meno favorevoli rispetto ad imprese che svolgono attività differenti.[760]
Le possibili ragioni di questo diverso trattamento possono essere varie. In primo luogo, le agevolazioni connesse ad agricoltura, allevamento e pesca sono numerose: si pensi alla *Politica agricola comune* (PAC)[761] nel suo complesso[762], al *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca* (FEAMP)[763] ed alle varie agevolazioni di settore a livello nazionale e regionale[764]. D'altronde, il settore agricolo è sempre stato un comparto con politiche particolari e nel quale, pure riguardo a credito e finanziamenti, agiscono anche attori od operano strumenti

[759] Regione Puglia, *Microcredito. A chi si rivolge*, [vedasi in sitografia].
[760] Tale *Fondo* è stato istituito grazie alle trattenute ai propri stipendi che i deputati del *Movimento 5 Stelle* presso l'*Assemblea Regionale Siciliana* (ARS) hanno accantonato nel corso della XVI legislatura. Si leggano:
- M5S Sicilia, *Fondo di garanzia per il Microcredito Siciliano*, [vedasi in sitografia];
- Palermomania, *Sicilia, al via il microcredito grillino: oggi al via le richieste online*, [vedasi in sitografia];
- La Repubblica (ed. Palermo), *Al via il microcredito, ecco come funziona*, [vedasi in sitografia].

[761] Per una prima analisi, si rimanda a: Commissione europea (2014 m).
[762] Quindi, dal regime dei pagamenti diretti agli agricoltori, il cosiddetto "primo pilastro" della PAC, agli interventi strutturali finanziati in particolare tramite il *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR), detto "secondo pilastro". Si visionino per approfondire:
- Parlamento europeo, *Il primo pilastro della PAC: II — I pagamenti diretti agli agricoltori*, [vedasi in sitografia];
- Parlamento europeo, *Il secondo pilastro della PAC: la politica di sviluppo rurale*, [vedasi in sitografia].

[763] Nel caso si voglia approfondire: Commissione europea, *Riforma della politica comune della pesca*, [vedasi in sitografia].
[764] A titolo di esempio, con riferimento alla *Regione Emilia-Romagna*, si riportano i seguenti link:
- Regione Emilia-Romagna, *Agricoltura e Pesca. Aiuti e agevolazioni. Credito agrario*, [vedasi in sitografia];
- Regione Emilia-Romagna, *Notizie. Credito agevolato imprese agricole, priorità a giovani e aree svantaggiate*, [vedasi in sitografia].

fortemente specializzati: si pensi ai confidi operanti nel settore agricolo [765], a enti creditizi settoriali[766] o a linee di credito specifiche[767]. Di conseguenza, vi potrebbero essere dei vincoli escludenti il comparto agricolo sulle risorse comunitarie, nazionali e/o regionali che finanziano, sostengono o concedono garanzia ai programmi di microcredito promossi da varie amministrazioni regionali italiane. Inoltre, essendo fortemente supportate a livello comunitario (si pensi alla predetta PAC), le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli hanno forti limitazioni nell'accedere a forme di supporto pubblico da parte del proprio Stato membro che rientrino nell'alveo dei già citati *aiuti de minimis*[768].

Viceversa, seppur siano rari, sono presenti in Italia anche alcuni programmi di microcredito specifici per imprese o lavoratori del

---

[765] Sono considerati "confidi operanti nel settore agricolo", spesso detti pure "agriconfidi" o "agrifidi", quei confidi ‹*la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile*›. Si visioni: Parlamento italiano (2003), art. 13, co. 23, 61-bis.

Nel *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* si fa riferimento, con definizione analoga alla precedente, a "confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca": Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), p. 7.

Fra i molti attori del settore, a titolo esemplificativo se ne indicano alcuni:

- Agrifidi, [vedasi in sitografia];
- AgrifidiUno, [vedasi in sitografia];
- CreditAgriItalia, [vedasi in sitografia];
- Confederazione italiana agricoltori (CIA), *Agriconfidi*, [vedasi in sitografia];
- Confederazione italiana agricoltori (CIA), *Agriconfidi, il nuovo strumento creditizio della Cia*, [vedasi in sitografia].

Infine, si fa presente che secondo l'art. 2135 del *Cod. civ.* si definisce "imprenditore agricolo" ‹*chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse […]*›. Citazione tratta da: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, art. 2135.

[766] Si porta ad esempio: Banca della nuova terra, [vedasi in sitografia].

[767] Si menzionano:

- Unipol Banca, *Finanziamenti. Credito agrario*, [vedasi in sitografia];
- Gruppo Banca Carige, *Credito Agrario: i finanziamenti agevolati per le imprese agricole*, [vedasi in sitografia].

[768] In particolare, si ricorda che uno Stato membro può concedere un supporto pubblico che si configuri come *aiuti de minimis* a un'impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli per un valore di non oltre € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Si veda: Commissione europea (2013 g), art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1-2.

Tuttavia, sempre con riferimento alle imprese agricole si ricordano gli aiuti pubblici, da parte delle amministrazioni dei vari Stati membri, che sono ammessi dalla UE e non rientrano nella disciplina degli "*aiuti de minimis*". Si rinvia a: Commissione europea (2014 e), artt. 14 ss.

comparto primario: si riportano un *Fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura* in Sardegna rivolto alle imprese agricole,[769] che a fine 2015 tuttavia non era di fatto ancora operativo,[770] ed un bando di microcredito sociale in Calabria dedicato ai pescatori e alle loro famiglie[771]. In Sardegna degno di nota è anche il programma di microcredito collegato al *Fondo PISL–POIC FSE*, finanziato con risorse del *Fondo sociale europeo* a valere sulla programmazione 2007-2013 e soggetto al regime comunitario degli "*aiuti de minimis*": grazie a tale fondo, nei comuni sardi con popolazione non superiore a 3.000 abitanti (quindi in gran parte comuni marginali e rurali) dove sono stati implementati dei "progetti integrati di sviluppo locale" (PISL) è stato erogato microcredito a fini imprenditoriali a numerosi beneficiari, allo scopo di incentivare lo sviluppo del tessuto produttivo locale.[772] Un buon esempio di "microcredito rurale", a parere dello scrivente.
Sul microcredito applicato allo sviluppo rurale ed all'agricoltura, comunque, si tornerà a parlare più avanti nel testo.[773]

Il microcredito promosso dalla Regione Lazio

Si analizza ora un programma di microcredito promosso dalla *Regione Lazio* che rappresenta un buon esempio pratico del già visto "schema di

[769] Si riportano:
- Regione Sardegna (2013 a);
- Regione Sardegna (2013 b).

[770] Si visionino, per ulteriori informazioni:
- La Barbagia.net, *L'unione sarda. Un microcredito per l'agricoltura*, [vedasi in sitografia];
- Cutini F. (2014), [vedasi in sitografia];
- La nuova Sardegna, *Il microcredito per l'agricoltura, presto il bando*, [vedasi in sitografia].

[771] Regione Calabria, *Agricoltura, foreste e forestazione. Pubblicato il bando per il microcredito ai pescatori*, [vedasi in sitografia].

[772] Si indicano:
- Regione Sardegna (2012);
- Società finanziaria industriale Regione Sardegna (SFIRS), *Fondo PISL–POIC FSE*, [vedasi in sitografia].

In modo analogo, nei comuni sardi con più di 3.00 abitanti il programma di microcredito collegato al *Fondo PISL–POIC FSE* opera in connessione coi "progetti operativi per l'imprenditorialità comunale" (POIC).

[773] Si anticipa intanto, come utile contributo, il seguente: Falasconi L. (2014).

intervento quadrangolare" (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013). La *Regione* ha istituito nel 2006 un proprio *Fondo per il microcredito e la microfinanza*,[774] poi perfezionato a partire dal 2007 e negli anni seguenti grazie ad alcuni provvedimenti legislativi.[775] Il *Fondo* permette di garantire i prestiti erogati ai beneficiari dalle banche convenzionate (ad oggi, la *Banca di Credito Cooperativo di Roma*).[776] La sua gestione operativa è affidata a *Sviluppo Lazio SpA*[777] (ora confluita in *Lazio Innova SpA*)[778] e vi è un *Comitato tecnico di coordinamento*[779] composto da un rappresentante dell'*Assessorato al bilancio, programmazione economica e partecipazione*, da uno del *Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale* (ciò per coordinare gli interventi in cui sono coinvolti detenuti, ex detenuti e loro conviventi)[780] e da un delegato del direttore generale di *Sviluppo Lazio* (ora *Lazio Innova*). Più in generale, gli interventi relativi a Mc e Mf sono coordinati appunto dalla direzione regionale competente in materia di microfinanza e microcredito.[781]

Il *Fondo per il microcredito* viene finanziato da:

---

[774] Il *Fondo* nacque grazie alla legge: Regione Lazio (2006), art. 1, co. 20-28.
Si riportano inoltre i seguenti riferimenti sitografici:
- Sviluppo Lazio, *L.R. 10/06 (art. 1) - Fondo per il Microcredito*, [vedasi in sitografia];
- Regione Lazio, *Microcredito Lazio*, [vedasi in sitografia].

[775] Si rimanda, fra i vari, ai riferimenti normativi:
- Regione Lazio (2006), art. 45;
- Regione Lazio (2007), art. 11, co. 6;
- Regione Lazio (2014), art. 9.

Riguardo invece al capitolo di bilancio "*Interventi finalizzati alla lotta della povertà e dell'esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà*", sigla H41 (H41900 dal 01-12-2012), che tocca anche temi tangenti al microcredito, tra cui gli incentivi alle imprese sociali (*Legge regionale n. 9/05 - Art. 13, comma 9 – Incentivi per l'impresa sociale*) ed il sostegno per il reinserimento anche lavorativo degli ex detenuti (*Leggi regionali 7/99 e 12/00 - Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta*), si riportano le seguenti norme:
- Regione Lazio (2007), art. 12;
- Regione Lazio (2011), allegato *Quadro A.*

[776] Per approfondire, si legga: Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Convenzione bancaria*, [vedasi in sitografia].
[777] Sviluppo Lazio, [vedasi in sitografia].
[778] Lazio Innova, [vedasi in sitografia].
[779] Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Comitato Tecnico*, [vedasi in sitografia].
[780] Questo aspetto sarà approfondito più avanti nel presente paragrafo.
[781] Regione Lazio (2006), art. 1, co. 26.

- risorse tratte dal fondo di rotazione della già citata *Agenzia Sviluppo Lazio SpA* (ora confluita in *Lazio Innova SpA*);[782]
- eventuali donazioni, lasciti o somme versate da parte di soggetti privati ed erogazioni elargite da enti pubblici o privati, da enti territoriali locali o dallo Stato;[783]
- un apposito capitolo del bilancio regionale, posto all'interno di una delle *Unità previsionali di base* (UPB)[784] e denominato "*Fondo per il sostegno al Microcredito*".[785]

Il presente *Fondo* regionale ha ricevuto anche sovvenzioni dai *Fondi strutturali e di investimento europei*, e precisamente dal *Fondo sociale europeo*.[786] Si fa presente che anche il *POR FSE* della *Regione Lazio* per il periodo 2014/2020 fa riferimenti al microcredito, riguardo all'*asse I* incentrato sull'*occupazione*, obiettivo tematico 8, e *asse II* focalizzato su *inclusione sociale e lotta alla povertà*, obiettivo tematico 9,[787] per cui sono molto probabili nuovi finanziamenti a valere sul FSE incentrati su iniziative legate ad attività microcreditizie.

Gli assi del *Fondo per il microcredito* della *Regione Lazio* sono tre, ciascuno è indirizzato ad un differente target di beneficiari e mira a obiettivi almeno in parte diversi:[788]

---

[782] Ivi, art. 1, co. 27.
[783] Ivi, art. 1, co. 26.
[784] Bankpedia, *Unità previsionale di base*, [vedasi in sitografia].
[785] Si veda: Regione Lazio (2007), art. 11, co. 6.
[786] Si rinvia agli allegati del *POR FSE* della *Regione Lazio* per il periodo 2007-2013, visibili in:
- Regione Lazio, *Allegato A POR FSE LAZIO 2007-2013. Strumenti di ingegneria finanziaria attraverso il contributo del Fondo sociale europeo*, [vedasi in sitografia];
- Regione Lazio, *Allegato A bis POR FSE LAZIO 2007-2013. Strumenti di ingegneria finanziaria attraverso il contributo del Fondo sociale europeo*, [vedasi in sitografia].

[787] Si visionino:
- Regione Lazio, *Lazio Idee. Fondo sociale europeo 2014-2020*, [vedasi in sitografia];
- Regione Lazio, Fondo sociale europeo (2014).

[788] Le informazioni seguenti sono tratte da:
- Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Chi sono i beneficiari?*, [vedasi in sitografia];
- Regione Lazio, *Avviso pubblico per la concessione di prestiti a valere sul Fondo per il Microcredito ai sensi dell'articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss. modifiche*, [vedasi in sitografia].

a) il primo asse riguarda microimprese nella forma giuridica di ditte individuali, società di persone e cooperative, sia in fase di avvio che già operanti, quindi concerne il microcredito all'impresa. Diversamente dalla disciplina nazionale, le società a responsabilità limitata semplificata (Srls) sono escluse dai possibili beneficiari del presente programma regionale in quanto società di capitali. Le norme regionali vincolano il Mc erogato a precisi obiettivi, cioè sia ‹*contrastare l'economia sommersa sia […] sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici*›[789]; tali obiettivi vengono dettagliati ulteriormente nell'avviso pubblico per accedere al bando[790];
b) il secondo asse riguarda persone fisiche in grado di produrre reddito, che abbiano difficoltà nell'accesso al credito e non riescano ad affrontare bisogni primari dell'individuo quali la casa, la salute e i beni[791] durevoli essenziali. I crediti così erogati sono definiti "di emergenza". Quest'asse tocca il microcredito sociale e la disciplina regionale, la quale vincola il Mc al soddisfacimento di bisogni primari dell'individuo su abitazione, salute e beni durevoli essenziali (l'avviso pubblico specifica target e spese ammissibili) appare più restrittiva rispetto alla legge nazionale, che si riferisce a ‹*persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale*›[792] poi dettagliate dal decreto ministeriale seguente[793]. A titolo di esempio, dalle disposizioni emanate dalla *Regione* una richiesta di Mc a valere sul secondo asse del *Fondo di garanzia* per motivi di studio sembra sia da escludersi poiché, pure

[789] Citazione proveniente da: Regione Lazio (2006), art. 1, co. 25.
[790] Si consulti: Regione Lazio, *Avviso pubblico per la concessione di prestiti a valere sul Fondo per il Microcredito ai sensi dell'articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss. modifiche*, pp. 2-3, [vedasi in sitografia].
[791] Per approfondirne il significato di "bene", si menziona: Sapere, *Bene (economia)*, [vedasi in sitografia].
[792] Citazione estratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3.
[793] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 5, co. 1-2.

interpretando come “bene durevole” il conseguimento di un titolo di studio, quest’ultimo difficilmente si potrà definire “essenziale”;

c) il terzo asse concerne sempre il Mc sociale e coinvolge persone sottoposte ad esecuzione penale intra od extra muraria, conviventi, familiari e non, di detenuti ed ex detenuti da non oltre 24 mesi.

Il primo asse riguarda il microcredito all’impresa e, infatti, ciascun beneficiario può chiedere a valere su di esso un finanziamento fino a € 20.000, soglia poco sotto all’ammontare massimo di € 25.000 stabilito per il Mc all’impresa dalla disciplina italiana. Il secondo e il terzo asse concernono il microcredito sociale, difatti coloro che richiedono microcredito a valere su questi due assi possono ottenere sino a € 10.000, pari al limite posto per il Mc sociale dalla legge nazionale.[794]

L’iter per accedere al presente programma di Mc è così strutturato:[795]

- il potenziale beneficiario usualmente contatta o viene a contatto con uno dei vari operatori presenti su territorio. Ciò può avvenire anche grazie a un primo contatto telefonico, ad esempio tramite il numero verde appositamente istituito dalla *Regione Lazio*;
- questi operatori intervistano il potenziale beneficiario, danno una prima valutazione dei documenti che ha presentato e, se il riscontro è positivo, concedono al richiedente il loro avvallo scritto e una lettera di presentazione tesa a garantirne l’affidabilità morale;
- il plico di documenti viene quindi consegnato all’istituto di credito convenzionato, cui spetta decidere se concedere o meno il prestito, valutando merito creditizio, ammissibilità oggettiva e soggettiva e capacità di rimborso del beneficiario. Contestualmente, il *Comitato*

---

[794] Regione Lazio, *Avviso pubblico per la concessione di prestiti a valere sul Fondo per il Microcredito ai sensi dell’articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss. modifiche*, p. 3, [vedasi in sitografia].
Si specifica che se un soggetto rientrante nel terzo asse, centrato sul “mondo carcerario”, intende costituire una propria microimpresa, la domanda di finanziamento “traslerà” sul primo asse.

[795] Si visionino:

- Regione Lazio, *Microcredito Lazio. La domanda di Microcredito*, [vedasi in sitografia];
- Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Erogazione e Restituzione*, [vedasi in sitografia].

tecnico di coordinamento costituito in seno al *Fondo* vaglia ciascun fascicolo e fornisce un parere non vincolante all'istituto;

- le domande ammissibili e quelle non sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale Regione Lazio* (BURL), quindi si procede ad erogare i finanziamenti dandone comunicazione all'agenzia *Sviluppo Lazio*;
- l'operatore territoriale supporta nei suoi passi il beneficiario, prestando consulenza ed assistenza tecnica;
- in caso il beneficiario abbia difficoltà a restituire le rate del prestito l'operatore territoriale svolge un primo monitoraggio, poi avvisa la banca erogatrice, la quale informa il responsabile del *Fondo* e il relativo *Comitato tecnico* affinché si valuti come agire, compresa la possibilità di adottare le normali azioni di recupero del credito previste dalla legge.

Lungo l'iter si ha quindi la presenza dei quattro attori che lo "schema di intervento quadrangolare" (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013) prevede:

- ente pubblico: *Regione Lazio*;
- operatore specializzato: *Sviluppo Lazio SpA* (ora *Lazio Innova*);
- ente di credito tradizionale: *Banca di Credito Cooperativo di Roma*;
- rete di ascolto, servizi sociali e Terzo settore: gli operatori convenzionati già più volte citati.

Tabella 3 - Prospetto contenente le caratteristiche essenziali dei finanziamenti erogati grazie al *Fondo per il Microcredito* costituito dalla *Regione Lazio*.[796]

Voci	Asse A)	Assi B) e C)
Importo minimo	5.000 euro	1.000 euro
Importo massimo	20.000 euro	10.000 euro
Durata prestito	da 36 a 84 mesi	non superiore a 36 mesi
Tasso interesse	1% annuo	1% annuo
Modalità d'erogazione	Non viene fornita liquidità, ma l'istituto di credito copre direttamente le situazioni debitorie indicate dai beneficiari e testimoniate da documenti idonei.	Non viene fornita liquidità, ma l'istituto di credito copre direttamente le situazioni debitorie indicate dai beneficiari e testimoniate da documenti idonei.
Modalità di rimborso	Il pagamento avviene con rate mensili di entità costante, a iniziare dal mese successivo alla data in cui il mutuo è perfezionato.	Il pagamento avviene con rate mensili di entità costante, a iniziare dal mese successivo alla data in cui il mutuo è perfezionato.
Spese di istruttoria	Nessuna.	Nessuna.
Garanzie richiedibili	Solo garanzie personali; sono escluse quelle reali, sia patrimoniali che finanziarie.	Solo garanzie personali; sono escluse quelle reali, sia patrimoniali che finanziarie.
Interessi di mora	2% annuo	2% annuo

Tra il 2010 e metà dicembre 2015[797] sono stati pubblicati con determina della *Regione Lazio* e pubblicati sul BURL ventisette elenchi contenenti ognuno i nominativi di coloro che sono stati ammessi e non a ricevere il microcredito richiesto. I beneficiari sono stati in tutto oltre duecento ed il Mc all'impresa risulta prevalente su quello sociale o di solidarietà.
Seppur le attività inerenti l'agroalimentare (piccola distribuzione, esercizi di ristorazione, vendita al dettaglio, etc.) siano molteplici, dai dati disponibili a dicembre 2015 sul sito del *Fondo per il microcredito*

[796] Tabella tratta da: Regione Lazio, *Microcredito Lazio. La domanda di Microcredito*, [vedasi in sitografia].
[797] Periodo in cui il presente paragrafo è stato concluso.

e la microfinanza[798] risulta vi sia stata una sola azienda agricola che abbia richiesto ed ottenuto un finanziamento: "*Aria Società Agricola Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata*", la quale ha partecipato alla 25° edizione del bando regionale.[799] Questa cooperativa agricola[800] ha sede a Roma e risultava avere un solo dipendente nel 2014.[801]

Analogamente, riguardo il terzo asse centrato sul "mondo carcerario", detto "*Asse C*", fino al dicembre 2015 si sono contati solo tre progetti finanziati a valere su di esso e quindi a beneficio di individui sottoposti ad esecuzione penale, di loro conviventi e/o di ex detenuti.

Sulla popolazione carceraria, *intra* ed *extra muraria*, la *Regione Lazio* promosse già un'esperienza pilota tra 2006 e 2007, durata 10 mesi.[802] Nell'arco di tale esperienza, l'ufficio del *Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale* ha selezionato 81 richieste di credito su 158 domande pervenute, di cui il 15% finanziate a donne. Alla fine, sono stati erogati € 362.390.000 in tutto, con un importo medio per prestito di € 8.236.000. L'iniziativa ha avuto un successo parziale, poiché il tasso di insolvenza è stato molto alto, pari al 54% dei crediti erogati. I motivi individuati per spiegare un tale tasso di insolvenza sono i seguenti (Bonaga, 2014):

- la decisione di erogare a tale utenza non solo microcredito all'impresa, finalizzato alla creazione di un business proprio, ma anche microcredito sociale o di solidarietà, volto a sostenere un segmento già in condizioni di integrazione sociale e di situazione economica molto difficile;
- la scarsa attenzione data alla cura delle relazioni e del rapporto di fiducia tra detenuti beneficiari del Mc e operatori che avrebbero

[798] Si navighi su: Regione Lazio, *Microcredito Lazio*, [vedasi in sitografia].
[799] L'elenco coi beneficiari di tale edizione è stato pubblicato in novembre 2014. Si riveda: Ibidem.
[800] Sulle norme inerenti le cooperative agricole, vedasi: Universocoop, *Rassegna della legislazione speciale vigente in tema di cooperazione: Le Cooperative agricole*, [vedasi in sitografia].
[801] Informazioni da: Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), [vedasi in sitografia].
[802] Per altri dettagli su tale esperienza, si rimanda alla lettura di: Bonaga G. (2014), pp. 132-133.

dovuto seguirli, anche a causa dell'inesperienza di questi ultimi nel gestire un tale target;

- l'impreparazione degli operatori sia a analizzare la domanda e i bisogni espressi da tale utenza, sia ad impostare un processo *ad hoc* per erogare microcredito;
- l'assenza di percorsi di accompagnamento al prestito, assistendo il detenuto nel suo percorso imprenditoriale.

In sintesi, l'elemento fondamentale che sembra ricavabile da questa esperienza è che, specie con un target così "sensibile", la fiducia sia un fattore "*sine qua non*": sostenere con il microcredito i detenuti con i quali si sia già stretto un adeguato rapporto fiduciario ed accompagnarli nei primi passi del loro percorso imprenditoriale permette di massimizzare i ritorni economici e sociali del microcredito rivolto a tale utenza (Bonaga, 2014). Tuttavia, pur con le modifiche attuate sul processo di erogazione del microcredito e sugli assi di intervento, i beneficiari all'interno della popolazione carceraria ed ex carceraria e delle loro famiglie, cui è rivolto il terzo asse di intervento (*Asse C*) del *Fondo per il microcredito e la microfinanza*, sono stati solo tre in cinque anni, fra 2010 e fine 2015, come si è visto. Ciò fa ritenere che nella strategia della *Regione Lazio* per concedere microcredito a tale target di utenza qualcosa ancora non funzioni perfettamente.

Vincoli all'accesso al microcredito e prospettive future

Praticamente tutti i dati finora elencati nel presente capitolo risalgono ad un periodo antecedente all'operatività della vigente disciplina nazionale sul microcredito che, come già accennato, sta mutando il settore in modo rapido e profondo: tra gli aspetti da considerare vi sono i numerosi vincoli, contenuti nel *Decreto 176/2014* del *Ministero dell'economia e delle finanze* (MEF), che i potenziali beneficiari devono rispettare per poter accedere ad un finanziamento tramite Mc.

Questi vincoli restringono notevolmente il bacino dei potenziali utenti di Mc, con un duplice effetto: da un lato si riduce l'insieme di coloro che possono beneficiarvi, dall'altro si limita il target cui gli enti che erogano Mc possono rivolgersi per offrire i propri servizi.

Senza aver la pretesa di offrire un quadro esauriente sulle dinamiche future del Mc in Italia, nel prosieguo del paragrafo ci si focalizzerà sul Mc all'impresa, offrendo alcuni spunti sulle ricadute che i predetti vincoli hanno sulla popolazione di coloro che possono accedervi. Per svolgere le elaborazioni a venire ci si è serviti del database AIDA[803], il quale di fatto non consente di accedere ai dati di imprese individuali e società di persone, le componente numericamente maggiori del tessuto imprenditoriale italiano e certamente anche del bacino di potenziali beneficiari che possono accedere al Mc; tuttavia, AIDA permette analisi puntuali su un campione che all'incirca coincide con la popolazione italiana data dalle imprese cooperative e dalle società di capitali.

Poiché possono accedere al microcredito sia le società cooperative in generale (cooperative sociali comprese) sia le società a responsabilità limitata semplificata (Srls)[804], uniche fra le società di capitali, ci si concentrerà sulle imprese con tali forme giuridiche per svolgere le predette elaborazioni. Per ciascuna forma giuridica si mostrerà il numero di aziende attualmente attive[805] contenute in AIDA; quindi, si calcolerà quante di esse possano accedere rispettivamente sia all'ordinario Mc all'impresa, sia al Mc all'impresa in deroga che può essere concesso a propri soci da un operatore di finanza mutualistica e solidale (operatore FMS)[806]. Le elaborazioni sono state svolte inserendo

[803] Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), [vedasi in sitografia].

[804] Si rinvia al *Cod. civ.*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo VII, art. 2463-bis. Dopo recenti modifiche normative, attualmente fra le Srl semplificate sono confluite anche le preesistenti Srl a capitale ridotto (Serra, 2012).

[805] Le presenti elaborazioni sono state effettuate a metà marzo 2016. L'insieme delle aziende attive è di volta in volta stato ottenuto grazie ad un apposito filtro inserito nel database AIDA.

[806] In sintesi, come già visto, si tratta di un prestito analogo al Mc all'impresa, ma con un importo fino a € 75.000, una durata massima di dieci anni, forti limiti al tasso d'interesse imponibile e la

dei filtri nel database AIDA, al fine di riprodurre nel modo più preciso possibile i vincoli che la vigente disciplina nazionale di settore prescrive,[807] ossia, in sequenza:

- un numero di dipendenti non superiore a dieci unità;
- un valore dell'attivo nello stato patrimoniale non eccedente 300.000 euro in ciascuno degli ultimi tre anni disponibili;
- un valore dei ricavi lordi[808], dati dalle voci " ricavi delle vendite e delle prestazioni" ed "altri ricavi e proventi" nel conto economico, non oltre € 200.000 in ciascuno degli ultimi tre anni disponibili;
- un valore dei debiti presenti nello stato patrimoniale non superiore a 100.000 euro nell'ultimo anno disponibile;
- una data di costituzione compresa fra 2011 e 2016.[809]

A differenza delle elaborazioni inerenti l'ordinario microcredito all'impresa, per il Mc all'impresa in deroga cui possono accedere i soci di un operatore di finanza mutualistica e solidale (operatore FMS) non si è inserito nel database AIDA il filtro relativo all'anno di costituzione dell'impresa.[810]

I dati con cui sono state effettuate le seguenti elaborazioni sono stati tutti estratti da AIDA in data mercoledì 16 marzo 2016.

Riguardo le società a responsabilità limitata semplificata (Srls), in tutto risultano essere 28.008 le imprese con tale forma giuridica contenute in AIDA: di queste, 1.101 (il 3,93% sul totale) rispettano i requisiti per accedere all'ordinario Mc all'impresa e 1.111 quelli per accedere al Mc all'impresa in deroga concesso da parte di un operatore FMS (3,97%).

---

possibilità di accedervi anche per lavoratori autonomi ed imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni. Si indica: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 2, lett. a).

[807] Si analizzi: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), artt. 1, 16.

[808] Si leggano:

- Lanciano G. (2014), [vedasi in sitografia];
- Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo V, art. 2425.

[809] Quest'ultimo vincolo inserito in AIDA si propone di simulare l'effetto del parametro prescritto dalla vigente disciplina di settore sul numero massimo di cinque anni di titolarità di partita IVA, per poter accedere all'ordinario Mc all'impresa.

[810] Ciò poiché per il Mc all'impresa in deroga, concesso da un operatore FMS a propri soci, il limite dei cinque anni di titolarità di partita IVA per i potenziali beneficiari non vale.

Tabella 4 – Elaborazioni tratte dal database AIDA sul totale delle Srls attive in Italia e sulla quota di esse che rispetta i parametri per accedere al Mc all'impresa.

SRLS Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	**28.008**	**100%**
...che accedono al Mc all'impresa	**1.101**	**3,93%**
...che accedono al Mc all'impresa in deroga	**1.111**	**3,97%**

Come si osserva, i parametri posti dalle norme in vigore restringono assai il bacino di Srls attive che potenzialmente possono accedere al Mc: in relazione sia all'ordinario Mc all'impresa sia al Mc all'impresa in deroga erogato a propri soci da un operatore FMS, con i vincoli in vigore solo il 4% circa delle attuali Srls attive può accedervi. Tuttavia, tali parametri, considerati singolarmente, non hanno tutti il medesimo effetto nel restringere la platea dei potenziali beneficiari: se i tre parametri su numero di dipendenti, livello di indebitamento e data di costituzione hanno ciascuno un effetto praticamente nullo nel ridurre tali potenziali beneficiari, quelli su attivo dello stato patrimoniale e ricavi lordi nel conto economico fanno calare in modo drastico il numero delle Srls che potenzialmente possono richiedere Mc.

Tabella 5 – Effetto dei vincoli prescritti dalle norme sul Mc nel ridurre la platea delle Srls attive in Italia che possono beneficiare di Mc all'impresa.

SRLS Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	**28.008**	**100%**
...con non più di dieci dipendenti	**27.247**	**97,28%**
...con attivo dello st. patr. non superiore a € 300.000 in ciascun anno dell'ultimo triennio	**1.160**	**4,14%**
...con ricavi lordi non superiori a € 200.000 in ciascun anno dell'ultimo triennio	**1.156**	**4,13%**
...con debiti non superiori a € 100.000 nell'ultimo anno	**28.004**	**99,99%**
...costituite tra inizio 2011 e marzo 2016	**27.985**	**99,92%**

Passando alle società cooperative in generale, si osserva che su 70.915 imprese attive il 6,19% di esse (4.392 unità) rispetta i requisiti per

accedere al Mc all'impresa, mentre il 57,01% (40.431) rispetta quelli per poter richiedere un Mc all'impresa in deroga ad un operatore FMS.

Tabella 6 - Elaborazioni da AIDA sul totale delle società cooperative attive in Italia e sulla quota di esse che rispetta i parametri per accedere al Mc all'impresa.

Società Cooperative Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	**70.915**	**100%**
...che accedono al Mc all'impresa	**4.392**	**6,19%**
..che accedono al Mc all'impresa in deroga	**40.431**	**57,01%**

Valutando ora uno ad uno i parametri da rispettare posti dalla normativa di settore per poter accedere al Mc, se quello sul livello d'indebitamento ha effetti quasi nulli, i due su attivo dello stato patrimoniale e su ricavi lordi per ciascun anno dell'ultimo triennio e quello sul numero di dipendenti riducono ognuno in modo quasi analogo la popolazione di cooperative che potenzialmente può beneficiare di Mc, escludendo circa un quarto delle società cooperative in totale attive in Italia; ha infine notevoli ricadute restrittive il parametro sull'anno di costituzione, che fa calare la suddetta popolazione ad un quarto rispetto al complesso delle società cooperative attive in Italia.

Tabella 7 - Effetto dei vincoli prescritti dalle norme sul Mc nel ridurre la platea delle soc. cooperative attive in Italia che possono beneficiare di Mc all'impresa.

Società Cooperative Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	**70.915**	**100%**
...con non più di dieci dipendenti	**54.215**	**76,45%**
...con attivo dello st. patr. non superiore a € 300.000 in ciascun anno dell'ultimo triennio	**54.069**	**76,24%**
...con ricavi lordi non superiori a € 200.000 in ciascun anno dell'ultimo triennio	**53.749**	**75,79%**
...con debiti non superiori a € 100.000 nell'ultimo anno	**70.466**	**99,37%**
...costituite tra inizio 2011 e marzo 2016	**17.701**	**24,96%**

Focalizzandosi ora sulle sole cooperative sociali, nel complesso i valori percentuali sono simili a quelli sulle società cooperative in generale, con 198 realtà sulle 7.476 attive presenti in AIDA (il 2,65% sul totale) che possono accedere al Mc all'impresa e 4.039 (il 54,03%) che possono beneficiare di Mc all'impresa in deroga da un operatore FMS.

Tabella 8 - Elaborazioni da AIDA sul totale delle cooperative sociali attive in Italia e sulla quota di esse che rispetta i parametri per accedere al Mc all'impresa.

Cooperative Sociali Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	**7.476**	**100%**
...che accedono al Mc all'impresa	**198**	**2,65%**
..che accedono al Mc all'impresa in deroga	**4.039**	**54,03%**

Pure fra le cooperative sociali l'effetto dei diversi parametri è molto differente: quello sul livello d'indebitamento non ha singolarmente ricadute concrete di fatto sul numero di cooperative sociali che possono accedere al Mc, mentre quelli sull'attivo dello stato patrimoniale e sui ricavi lordi per ciascun anno dell'ultimo triennio hanno effetti molto limitati; invece, il parametro sul numero di dipendenti fa calare sensibilmente le cooperative sociali che possono ricorrere al Mc mentre quello sull'anno di costituzione riduce il bacino di beneficiari a meno di un decimo rispetto al numero di cooperative sociali attive in Italia.

Tabella 9 - Effetto dei vincoli prescritti dalle norme sul Mc nel ridurre la platea delle cooperative sociali attive in Italia che possono beneficiare di Mc all'impresa.

Cooperative Sociali Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	**7.476**	**100%**
...con non più di dieci dipendenti	**4.722**	**63,16%**
...con attivo dello st. patr. non superiore a € 300.000 in ciascun anno dell'ultimo triennio	**6.664**	**89,14%**
...con ricavi lordi non superiori a € 200.000 in ciascun anno dell'ultimo triennio	**6.631**	**88,70%**
...con debiti non superiori a € 100.000 nell'ultimo anno	**7.471**	**99,93%**
...costituite tra inizio 2011 e marzo 2016	**564**	**7,54%**

Le elaborazioni pocanzi mostrate non danno indicazioni sulle imprese individuali e sulle società di persone, che costituiscono il *target* certamente più rilevante, almeno sotto il profilo numerico, per il microcredito all'impresa. Tuttavia, quanto mostrato riguardo le Srls, le società cooperative in generale e le cooperative sociali in particolare evidenzia che i vincoli contenuti nel *Decreto 176/2014* del MEF hanno effetti rilevanti nel ridurre la popolazione dei soggetti che possono potenzialmente accedervi. In relazione all'ordinario microcredito all'impresa, per nessuna delle tre forme giuridiche considerate la percentuale di coloro che possono accedervi arriva al 10%; riguardo il Mc all'impresa in deroga concesso da un operatore di finanza mutualistica e solidale, se per le Srls la corrispondente percentuale di potenziali beneficiari rimane molto bassa e quasi coincide con i beneficiari di ordinario Mc all'impresa, per le società cooperative in generale e le cooperative sociali in particolare tale percentuale si alza e oltrepassa il 50% delle imprese appartenenti alle due orme giuridiche. Va comunque tenuto conto che quasi la metà delle società cooperative e delle cooperative sociali ne è tagliata fuori e che accedere ad un microcredito in deroga presenta ulteriori difficoltà, in quanto bisogna prima diventare soci di un operatore FMS, la cui presenza sul territorio nazionale è al momento limitata a poche realtà.

Tabella 10 – Per ciascuna forma giuridica, percentuale sul totale di imprese che possono accedere al Mc all'impresa ed al Mc all'impresa in deroga.[811]

Imprese	Imprese che Accedono al:	
Forma Giuridica	Mc all'Impresa (%)	Mc all'Impresa in Deroga (%)
Srls	**3,93%**	**3,97%**
Società cooperative	**6,19%**	**57,01%**
Cooperative sociali	**2,65%**	**54,03%**

[811] Tali informazioni sono tratte da precedenti tabelle contenute nel presente paragrafo. Le elaborazioni svolte si basano su dati estratti dal database AIDA in data mercoledì 16 marzo 2016.

Non è facile avanzare delle conclusioni precise: se da un lato un target ristretto di potenziali beneficiari può consentire di tarare al meglio lo strumento del microcredito per massimizzarne l'efficacia su tale target, dall'altro un bacino di utenti troppo ristretto rischia di escludere moltissime realtà che abbisognerebbero comunque di finanziamenti in forma di Mc e di limitare fortemente le reali ricadute sociali ed economiche del microcredito in Italia, rendendolo un fenomeno marginale. Le limitazioni all'accesso al Mc, come accennato in precedenza nel corso della presente opera, potrebbero inoltre ostacolare fortemente l'operatività e la sostenibilità economico-finanziaria degli operatori non bancari di Mc e degli operatori di finanza mutualistica e solidale, i quali, a differenza di banche e intermediari finanziari che possono differenziare il proprio business, devono operare necessariamente nel solo ambito microcreditizio.[812]

Personalmente, si ritiene che i vincoli all'accesso al microcredito potrebbero almeno in parte essere rivisti e che non è affatto da escludersi che ciò venga fatto dalle autorità competenti nel prossimo futuro, non appena si esplicheranno con chiarezza gli effetti restrittivi pocanzi mostrati. In tale prospettiva, la scelta di introdurre tali vincoli non con una legge primaria (ad esempio, inserendoli all'interno del *Testo unico bancario*) ma tramite decreto ministeriale, più facilmente modificabile, appare essere stata una scelta saggia.

[812] A riguardo, si suggerisce la lettura di: Brusini C. (2016), [vedasi in sitografia].

V° CAPITOLO:
RIFLESSIONI SOCIOECONOMICHE

Microcredito ed esclusione finanziaria, p. 181; *Asimmetrie informative e ruolo delle garanzie, p. 183*; *Garanzie e tassi di interesse, p. 189*; *Sostenibilità operativa e sostenibilità finanziaria, p. 195*; *Il microcredito in un contesto di sviluppo maturo, p. 201*; *Un'analisi fra contesti diversi: Qredits nei Paesi Bassi, p. 206*.

Microcredito ed esclusione finanziaria

Nel presente capitolo ci si sofferma analiticamente su alcuni elementi ritenuti focali del microcredito, specie nella prospettiva di comprendere come applicare in modo fruttuoso tale strumento in un contesto europeo ed in particolar modo italiano.
Il microcredito mira a contrastare l'esclusione finanziaria ed a facilitare l'accesso al credito da parte di chi possieda adeguate capacità morali e professionali ed abbia idee imprenditoriali da realizzare o consolidare, oppure necessità impellenti da affrontare inerenti egli stesso o il proprio nucleo familiare. L'esclusione finanziaria può avere varie cause (Ciravegna, 2007 a):

- esclusione geografica, nella quale è la dislocazione fisica delle istituzioni finanziarie a rendere difficoltoso l'accesso ad alcune fasce di utenza, ad esempio se quest'ultime vivono molto lontano dalle prime ed incontrano difficoltà a muoversi;
- esclusione sociale, in cui gli esclusi sono tali poiché appartengono a classi sociali alle quali le istituzioni finanziarie non si rivolgono;
- autoesclusione, nel quale sono gli stessi soggetti che non riescono ad accedere al credito ad autoescludersi, poiché non credono di trovare fiducia da parte di banche e intermediari finanziari;

- esclusione economica, nel cui caso è il prezzo dei servizi finanziari a renderli troppo "costosi" per le possibilità dei richiedenti;
- esclusione di prodotto, in cui sono le condizioni non economiche, legate ai prodotti e servizi finanziari offerti, che li rendono inappropriati verso le esigenze di determinate categorie di persone.

Tra i soggetti finanziariamente esclusi, le categorie più colpite sembrano essere i giovani e i pensionati, i disoccupati, coloro che hanno un basso livello di istruzione e chi percepisce un reddito molto basso (Ciravegna, 2007 a). Volendo trovare delle caratteristiche comuni ai vari target di soggetti finanziariamente esclusi, si può affermare che (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013):

- per gli individui, sono fattori che predispongono all'esclusione finanziaria trovarsi in situazione di disoccupazione od occupazione precaria, avere basso reddito, dover affrontare problemi di salute, avere età avanzata, essere di sesso femminile oppure un immigrato;
- per le famiglie, costituiscono parametri critici risiedere in un'area marginale o periferica, avere un'abitazione in affitto e non di proprietà, essere un nucleo familiare con numerosi membri oppure una famiglia monoparentale con un solo genitore presente, avere nel nucleo familiare individui appartenenti a categorie "vulnerabili";
- per le imprese, sono elementi che generalmente ostacolano l'accesso al credito l'essere una *start-up* senza storia creditizia e commerciale alle spalle, essere poco patrimonializzata e non disporre di adeguate garanzie da offrire, avere piccole dimensioni, operare in aree depresse e marginali oppure in settori dove il rischio è elevato, non poter offrire un bagaglio informativo completo sulla propria situazione economico-finanziaria e, infine, avere come titolari o come soci dei soggetti appartenenti a categorie "vulnerabili", quali *in primis* donne e immigrati.

Un'indagine svolta nel 2010 su oltre 170 istituzioni di microfinanza europee, condotta dall'*European Microfinance Network*, ha confermato

che la maggior parte di queste istituzioni si focalizza sul servire fasce di utenza che possiedono molte delle suddette caratteristiche. Infatti, il 47% delle istituzioni intervistate ha detto di rivolgersi prettamente verso coloro che sono esclusi in generale dal sistema creditizio e finanziario tradizionale, il 45,2% di rivolgersi a esponenti di genere femminile, il 42% a immigrati o minoranze etniche, il 2% a disoccupati e il 29% a giovani. Le organizzazioni attive specie nei confronti di giovani, donne e immigrati sono risultate essere presenti soprattutto in Inghilterra, Spagna ed Italia (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013).
In Italia possiede un conto corrente il 75% delle persone, contro una media UE dell'84%; tuttavia, la differenza è levigata dal fatto che il 21% della popolazione italiana non ne ha uno poiché si serve di quello intestato ad altra persona, mentre la corrispondente media comunitaria è pari al 9%. Il 15% degli italiani ha intestato un mutuo, contro il 19% dei cittadini europei, e il 9% dei nostri concittadini ha assunto un prestito personale, mentre la media UE è del 13% (Frigeri, 2014).

Tabella 11 - Alcuni sintetici dati sull'accesso al credito in Italia e in Europa.[813]

Parametro	Italia	Unione Europea
Uso di conto corrente personale	**75%**	**84%**
Uso di conto corrente di altrui persona	**21%**	**9%**
Intestatari di un mutuo	**15%**	**19%**
Intestatari di un prestito personale	**9%**	**13%**

Asimmetrie informative e ruolo delle garanzie

Qualsiasi istituto creditizio, intermediario finanziario od operatore non bancario che voglia erogare microcredito si trova innanzitutto a dover strutturare adeguati processi operativi, i quali consentano di selezionare le singole richieste di credito in modo attento, eliminando i progetti di business o a scopo sociale ritenuti molto probabilmente destinati al fallimento o non consoni e quelli presentati da persone o microimprese

[813] Tabella tratta da: Frigeri D. (a cura) (2014), p. 22.

ritenute non idonee a livello di requisiti morali o professionali. Tuttavia, la complessità e la lunghezza dell'*iter* previsto non devono essere tali da scoraggiare chi voglia presentare domanda, evitando così di fungere da ulteriore elemento di esclusione dal circuito creditizio.

In questa analisi risulta basilare affrontare il tema delle asimmetrie informative: come in quasi ogni forma di contratto, anche in una transizione creditizia le parti contraenti non dispongono delle medesime informazioni, ma creditore e debitore si trovano a operare disponendo di dati diversi e comunque incompleti rispetto all'altro *player*, alla sua situazione di fatto e ai motivi profondi che guidano le sue azioni.

In una transazione creditizia, nella quale il futuro debitore richiede un finanziamento al futuro creditore, è il primo a possedere un vantaggio informativo notevole sul secondo. Infatti, il potenziale creditore (banca, intermediario finanziario od operatore non bancario di Mc che sia), non dispone di informazioni precise per quanto riguarda (Becchetti, 2008):

- il valore reale del progetto per finanziare il quale il cliente (ossia il potenziale debitore) richiede il prestito;
- l'impegno che il succitato cliente investe nel realizzarlo;
- il risultato conseguito realizzando il progetto che è stato finanziato;
- la qualità intrinseca del cliente che il soggetto erogatore si trova a vagliare, valutandone le caratteristiche etico-morali, le capacità professionali e l'affidabilità generale dell'individuo.

Questa condizione di parziale "cecità" del soggetto erogatore, futuro creditore, nel valutare il potenziale cliente, futuro debitore, causa tre tipi di asimmetrie informative, che si esplicitano prima, durante e dopo l'effettiva erogazione del credito (Becchetti, 2008; Nicita, Scoppa, 2005):

- la prima asimmetria da affrontare è quella della selezione avversa, o *adverse selection*; infatti, l'istituto che eroga credito deve decidere come tarare il tasso di interesse da richiedere ai clienti. Un corretto tasso di interesse dovrebbe selezionare i progetti presentati, facendo accedere al credito quelli più meritevoli ed escludendo quelli più

scadenti, e coprire i costi da sostenere, sia quelli operativi sia quelli per ottenere il denaro da prestare. L'argomento è spinoso, poiché creare distorsioni è facile: ad esempio, se vengono fissati tassi di interesse troppo alti è possibile che vengano selezionati progetti ad alto rischio e quindi facilmente insolvibili, escludendo al contempo progetti a elevato grado di sicurezza ma con un tasso di rendimento troppo basso per far fronte al tasso di interesse richiesto;

- la seconda asimmetria informativa, che si può verificare lungo l'intervallo che va dall'erogazione del prestito alla realizzazione completa del progetto, è quella dell'azzardo morale o *moral hazard*. In sintesi, l'istituto creditore (es. banca) non sa se il cliente (es. beneficiario di Mc), dopo aver ricevuto il denaro, si impegnerà al massimo per usare al meglio la somma ricevuta nel concretizzare il progetto finanziato: nel caso lo sforzo da compiere sia elevato e i costi psicologici e sociali della non restituzione siano relativamente lievi, il debitore potrebbe non realizzare quanto promesso. In un contesto come quello europeo e quindi italiano, caratterizzato da società fortemente individualiste dove i vincoli sociali sono generalmente più deboli rispetto a quanto accade nella maggior parte delle comunità dei paesi in via di sviluppo, la sanzione sociale che funge da "garanzia intrinseca" sul *commitment* del cliente nell'impegnarsi al massimo per restituire il prestito è un qualcosa su cui l'istituto erogatore può scarsamente far affidamento: ciò contribuisce a rendere più lievi i costi sociali cui dovrà far fronte il debitore in caso di un suo eventuale comportamento scorretto;
- la terza asimmetria informativa, che si realizza dopo la conclusione del progetto finanziato, riguarda il fallimento strategico, ossia la dichiarazione da parte del debitore di aver fallito nel tentativo di realizzare il proprio progetto. Lo scopo del cliente dichiarante è di risultare insolvente, sfruttando l'incapacità dell'ente erogatore di

> valutare appieno i risultati che il primo ha ottenuto, e quindi tenersi quanto ricevuto in prestito.[814]

Per contrastare gli effetti di tali asimmetrie, l'odierno circuito bancario in gran parte ha scelto di adottare un modello di "*collateral-based lending*" (De Vincentiis, 2007 a), ossia un sistema dove il ruolo delle garanzie ha un peso prevalente nello stabilire a chi erogare credito; anche le recenti *regole di Basilea II*[815] e *III*[816], già accennate, che hanno modificato e stanno variando il quadro normativo del mondo bancario, sembrano andare in questa direzione. Tuttavia, come si è visto, l'effetto distorsivo che si crea è di finanziare solo chi già possiede risorse economico-patrimoniali (Becchetti, 2008).

Il microcredito si propone di adottare un modello "*project-based lending*" (De Vincentiis, 2007 a) dove l'ente erogatore non si affida al ruolo delle garanzie, contrario alla natura stessa del Mc, ma al legame di fiducia che si instaura con il beneficiario, basato sulle qualità morali, le capacità professionali e la fondatezza del progetto da finanziare di quest'ultimo. Non potendo contare su garanzie patrimoniali reali, su cui rivalersi in caso di *default* del debitore, l'ente che eroga microcredito si assume un rilevante rischio e, all'interno di una transazione di mercato, "dona fiducia" al ricevente (Orsini, 2014).

Tuttavia, l'istituto erogatore di microcredito sfrutta altre leve per assicurarsi un elevato "*commitment*" e il massimo impegno da parte del beneficiario (Isaia, 2007).[817] In primo luogo, è importante mantenere con quest'ultimo un costante rapporto e seguirlo passo per passo nell'implementazione del progetto finanziato, in modo da verificarne costantemente l'andamento. L'erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio obbligatoriamente previsti dall'ordinamento italiano a favore dei

---

[814] Si suggerisce di leggere: Nicita A., Scoppa V. (2005).
[815] Bankpedia, *Basilea II*, [vedasi in sitografia].
[816] Bankpedia, *Basilea III*, [vedasi in sitografia].
[817] Per approfondire tale tema, si suggerisce: Isaia E. (2007).

beneficiari di Mc[818] consente ai soggetti finanziatori, direttamente o tramite gli operatori qualificati scelti per erogare i servizi, di mantenere un costante controllo sul debitore, finalizzato soprattutto a sostenerlo nelle eventuali difficoltà riscontrate lungo il cammino.

Un'altra possibilità, permessa dall'ordinamento italiano di settore ma di fatto limitata ai soli investimenti per i quali sia possibile farlo, è l'erogazione del finanziamento a rate: eventuali comportamenti "distorti" da parte del debitore causerebbero un'interruzione delle *tranche* di credito erogato, per cui quest'ultimo è maggiormente incentivato a porre il massimo impegno per realizzare al meglio quanto si è proposto. Si ricorda a riguardo che le norme italiane consentono di elevare l'ammontare massimo di un singolo microcredito all'impresa da € 25.000 a € 35.000 solo in presenza di prestiti erogati a rate.[819]

La possibilità da parte del beneficiario di ottenere nuovi microcrediti, elemento espressamente previsto dalle norme italiane,[820] si rivela un fattore poco incentivante in un contesto, quale quello europeo, dove generalmente le possibilità di ottenere credito sono molteplici.

Lo stesso vale per le sanzioni sociali legate al mancato rispetto degli impegni assunti. In società come quelle prevalenti nei paesi in via di sviluppo di solito la pressione sociale su chi ricevere un credito, e quindi fiducia, è molto forte: ad esempio, la *Grameen Bank* ha fondato la propria metodologia sul prestito di gruppo, dapprima con una responsabilità congiunta tra i vari membri per ripagare i prestiti ricevuti e, in seguito, a partire dal 2001, con una responsabilità diretta di ciascun membro solo sul proprio finanziamento, ma con tutta una serie di meccanismi e strumenti volti a rendere il quadro d'insieme solidale e inclusivo (Novak, 2005).[821]

---

[818] Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3 e art. 5, co. 5.
[819] Si legga nuovamente la seguente norma: Ivi, art 4, co. 1.
[820] Ivi, art. 4, co. 2 e art. 5, co. 4.
[821] Per ulteriori riferimenti alla *Grameen Bank*, si legga: Novak M. (2005), pp. 75-81.

Risulta utile citare il concetto di "economicità" del gruppo (Brunori, Bleve 2014), secondo il quale si definisce "economico" un gruppo i cui membri, attraverso le relazioni instaurate e gli scambi di risorse, si valorizzano a vicenda ed estrinsecano ‹ *nel gruppo elementi di pluralità e di diversità riconosciute e riconoscibili come risorse elaborate e accettate nel gruppo*›[822]. Tuttavia, la scarsa valenza delle pressioni sociali in una società tendenzialmente più individualista come la nostra fa si che il prestito di gruppo, in Europa e in Italia, sia generalmente poco usato. Ciò è confermato dai dati prima visti sul Mc in Italia.[823]

Un ulteriore meccanismo per creare "*commitment*" da parte del beneficiario verso l'ente che concede il Mc consiste nell'obbligare il primo, anche successivamente alla concessione del prestito e durante il periodo di rimborso, a diventare socio o azionista del soggetto erogatore, anche con una piccolissima quota, o a depositare piccole somme presso il medesimo ente o presso un conto che faccia riferimento ad esso (Becchetti, 2008). Va sottolineato che in Italia solo le banche possono raccogliere risparmio e tenere depositi e conti correnti di terzi, per cui tale modalità si presenta complessa per intermediari finanziari ed operatori non bancari di Mc. Forse per quest'ultimi sarebbe possibile aggirare l'ostacolo normativo facendo depositare ai propri clienti delle somme su conti bancari intestati ai suddetti soggetti finanziatori, ma andrebbero verificate le possibilità normative e il senso commerciale del fare tutto ciò.

I soggetti finanziatori possono poi chiedere ai beneficiari di Mc tipi di garanzie diverse da quelle reali: *in primis*, vi sono le garanzie personali, come la fideiussione[824], concesse da uno o più soggetti terzi (che possono essere parenti, amici o colleghi d'affari del beneficiario, ma anche operatori professionali quali ad esempio un confidi) che si

[822] Citazione tratta da: Brunori L., Bleve C. (2014), p. 147.
[823] CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014).
[824] Si rinvia al *Cod. civ.*: Parlamento italiano (1942 a), Libro IV, artt. 1936 ss.

impegnano a rispondere di persona del rimborso del debito in caso di inadempienza del destinatario (Isaia, 2007).

In secondo luogo, vi sono le garanzie collaterali, le quali non hanno valore economico tale da coprire l'ammontare del prestito preso e sono quindi insufficienti al soggetto finanziatori di Mc per rivalersi in caso di inadempienza del debitore, ma si rivelano comunque molto utili per motivare il beneficiario a fare il massimo per ripagare il debito. Tali garanzie collaterali possono essere beni strumentali, presi a garanzia dalla banca, che abbiano un valore strategico per il beneficiario e la sua attività lavorativa (si pensi al camioncino di una persona che trasporta oggetti o all'aratro per un agricoltore), ma anche beni che abbiano un forte valore affettivo per il debitore (come oggetti tramandati in famiglia di generazione in generazione, quali un servizio di ceramiche, un orologio, dei gioielli, un vestito da sposa) (Becchetti, 2008). In ambo i casi, il valore nozionale del bene, ossia quello che esso ha agli occhi di chi riceve il microcredito, è molto alto e supera il suo effettivo valore di mercato, che può essere basso o nullo.

Garanzie e tassi di interesse

Si è visto che di norma le garanzie hanno un peso fondamentale nel determinare il tasso di interesse che un dato ente creditizio deve porre per erogare un prestito in modo economicamente sostenibile. Si cerca ora di approfondire quanto già affermato. Siano (Becchetti, 2008):[825]

- **X** la somma che un individuo chiede come microprestito;
- **r** il tasso di interesse richiesto;
- **P** la probabilità di successo del beneficiario nel restituire il prestito, probabilità che varia fra 0 e 1;
- **C** tutti i costi (istruttoria, erogazione del prestito, monitoraggio successivo, etc.) in capo all'ente erogatore del credito;

[825] Quanto segue si basa su: Becchetti L. (2008), pp. 65-73.

- **G** l'eventuale garanzia offerta dal beneficiario del prestito.

Ebbene, in caso di prestito tradizionale erogato da un ente creditizio ad un beneficiario, l'equazione di riferimento per ottenere equilibrio fra ricavi e costi è la seguente:

$$\mathbf{P*X*(1+r)+(1-P)*G = C+X}$$

Si ipotizzi ora un prestito di importo **X** da € 25.000, con € 400 di costi **C** per l'ente creditizio e una probabilità **P** che il beneficiario restituisca il prestito pari a 0,75 (75%); tale prestito risulta integralmente coperto da una garanzia **G** da parte del beneficiario, pari alla somma ricevuta più il corrispondente tasso di interesse, ossia: "**G = X*(1+r)**". Il tasso di interesse **r** che permette all'ente creditizio di coprire tutti i costi è:

$$0{,}75*€25.000*(1+r)+(1-0{,}75)*€25.000*(1+r) = €400+€25.000$$

$$[\ldots]^{826}$$

$$\mathbf{r} = 0{,}016 = \mathbf{1{,}6\%}$$

La condizione di equilibrio dell'ente creditizio è data da "**X*r = C**": infatti, "€25.000*0,016 = €400", esattamente il valore dei costi **C** che l'ente sostiene per erogare e monitorare il prestito concesso. L'ente creditizio coprirebbe perciò tutti i suoi costi con un tasso di interesse pari all'1,6%. Lasciando inalterati i valori assegnati e ponendo ad esempio un tasso del 5%, l'ente otterrebbe un profitto **Π** pari a € 850.[827] Supponiamo ora, sempre lasciando invariati i valori inizialmente posti, che la somma di € 25.000 sia un microcredito e, come tale, non sia

[826] Lo svolgimento completo dell'equazione è il seguente:
0,75*€25.000*(1+r)+(1-0,75)*€25.000*(1+r) = €400+€25.000
€18.750*(1+r)+€6.250*(1+r) = €25.400
(1+r)*€25.000 = €25.400
€25.000 + r*€25.000 = €25.400
r*€25.000 = €400
r = €400/€25.000
r = 0,016

[827] Tale profitto **Π** è così ottenuto: **Π** = (**X*r**)-**C** = (€25.000*0,05)-€400 = €1.250-€400 = €850

coperta da alcuna garanzia nel caso il debitore si renda inadempiente. In tal caso, l'equazione di riferimento per l'ente erogatore di Mc al fine di ottenere l'equilibrio fra ricavi e costi è la seguente:

$$\mathbf{P*X*(1+r) = C+X}$$

Inserendo i dati precedentemente indicati, si ottiene:

$$0{,}75*€25.000*(1+r) = €400+€25.000$$

$$[\ldots]^{828}$$

$$\mathbf{r} = 0{,}35 = \mathbf{35\%}$$

Il tasso di interesse che consente il pareggio all'ente erogatore di Mc in assenza di garanzie balza dall'1,6% al 35%: un tasso molto più elevato.
Una terza via è data dal cosiddetto "prestito di gruppo" a responsabilità congiunta, nel quale ciascun beneficiario di un microcredito all'interno di un determinato gruppo di debitori è responsabile in solido anche del rimborso degli altri prestiti in capo ai restanti componenti. Infatti, nel caso ogni membro del gruppo fosse responsabile solo per il proprio credito ricevuto, la situazione sarebbe identica a quella appena vista per il microcredito individuale ai fini dei calcoli effettuati. Viceversa, nel caso di responsabilità congiunta fra i vari componenti di un gruppo, e ipotizzando per semplicità che questo sia composto da due individui, l'equazione di equilibrio per l'ente erogatore di Mc è:

$$\mathbf{[P^2+2*P*(1-P)]*2*X*(1+r) = 2*(C+X)}$$

Nell'equazione sopra tracciata si presuppone che entrambi i beneficiari di microcredito abbiano pari probabilità di rimborsare quanto ricevuto.

[828] Lo svolgimento completo dell'equazione è il seguente:
0,75*€25.000*(1+r) = €400+€25.000
€18.750+r*€18.750 = €25.400
r*€18.750 = €6.650
r = €6.650/€18.750
r = 0,35 = **35%**

L'ente che eroga Mc recupera il denaro prestato sia nell'eventualità che entrambi risultino solventi, cioè "**P^2**", sia nel caso solo uno dei due lo sia e rimborsi pure l'altrui credito, ossia "**2*p*(1-P)**". Mantenendo sempre i medesimi valori numerici assegnati ai vari parametri, si ha:

$$[(0,75)^2+2*0,75*(1-0,75)]*2*€25.000*(1+r) =$$

$$2*(€400+€25.000)$$

$$[\dots]^{829}$$

$$\mathbf{r} = 0,084 = \mathbf{8,4\%}$$

Concedendo il microcredito come prestito di gruppo a due persone, ciascuna priva di garanzie ma con responsabilità solidale nel ripagare ambo i prestiti, il tasso d'interesse necessario all'ente erogatore di Mc per pareggiare ricavi e costi scende dal 35% a un più modesto 8,4%.
Nei sistemi di erogazione di microcredito a responsabilità congiunta la probabilità che almeno un beneficiario abbia successo nel ripagare sia il proprio che gli altrui prestiti è empiricamente tanto più elevata quanto più i business dei vari beneficiari sono differenziati fra loro. Infatti, se i membri di un gruppo hanno usato il denaro ricevuto per finanziare attività tutte in un medesimo settore (es. agricoltura), un'eventuale crisi economica o disastro naturale (es. alluvione) che colpisca un dato settore produttivo o una data area geografica rischierebbe di mandare in *default* tutti i beneficiari; viceversa, se i business sono differenziati fra loro (es. agricoltura, artigianato, commercio) è molto più difficile che un medesimo fattore danneggi tutti i progetti finanziati, consentendo a

[829] Lo svolgimento completo dell'equazione è il seguente:
$[(0,75)^2+2*0,75*(1-0,75)]*2*€25.000*(1+r) = 2*(€400+€25.000)$
$[0,5625+0,375]*€50.000*(1+r) = 2*€25.400$
$0,9375*€50.000*(1+r) = €50.800$
$€46.875*(1+r) = €50.800$
$€46.875+r*€46.875 = €50.800$
$r*€46.875 = €3.925$
$r = €3.925/€46.875$
r = 0,08373 ≈ 0,084 = **8,4%**

coloro che non sono stati danneggiati di restituire anche i microcrediti di coloro che sono falliti (Becchetti, 2008).

In generale, il tasso di interesse elevato che l'ente erogatore è di base costretto a porre per concedere microcredito si deve alla "legge di gravità" del prestito bancario[830]: in altri termini, di fronte a prestiti di piccolo importo i tassi di interesse imposti sono di norma più elevati, poiché gran parte dei costi amministrativi di istruttoria e monitoraggio sono fissi e non proporzionali all'ammontare del prestito (Becchetti, 2006). Tale effetto è ulteriormente ampliato dal fatto che l'assenza di garanzie, come si è analizzato, spinge l'ente erogatore ad alzare i tassi di interesse per "cautelarsi" nell'eventualità che il beneficiario vada in *default*.

Tra le principali vie che gli enti che erogano microcredito possono percorrere per cercare di abbattere i tassi di interesse praticati vi sono sia l'incremento di efficienza delle strutture organizzative di tali enti (Becchetti, 2008), sia una miglior standardizzazione ed ottimizzazione dei processi di selezione, istruttoria e monitoraggio dei clienti (Ciravegna, 2007 b).[831]

Spesso le attività economiche finanziate col microcredito, data la loro natura e le loro piccole dimensioni, hanno rendimenti rapportati al capitale investito anche molto elevati (Becchetti, 2008), i quali consentono di coprire gli alti tassi di interesse mediamente richiesti dagli enti che erogano Mc (si pensi ad una persona la quale, comprando un furgoncino costato pochi soldi, avvii un'attività di consegne a domicilio: nel caso l'attività si consolidi, i profitti probabilmente saranno bassi in valore assoluto, ma piuttosto elevati in percentuale rispetto al capitale investito).

---

[830] Si visioni: Becchetti L. (2006), [vedasi in sitografia].

[831] In particolare, riguardo l'analisi approfondita del processo di istruttoria e monitoraggio da applicare al microcredito si rimanda al capitolo "*Le riposte tecniche dell'industria bancaria italiana*", posto all'interno del libro "*Nuovi bisogni finanziari: la risposta del microcredito*": Andreoni A., Sassatelli M., Vichi G. (2013), pp. 91-128.

Tuttavia, adottare elevati tassi d'interesse potrebbe escludere dall'accesso al microcredito molte attività di norma assai sicure ma con bassi rendimenti (Ciravegna, 2007 a; De Vincentiis, 2007 a), a vantaggio di altre che hanno rendimenti più alti ma sono molto rischiose. Il possibile effetto distorsivo, quindi, è quello di una selezione avversa dei potenziali beneficiari, favorendo l'accesso al microcredito da parte di coloro che operano in attività più rischiose: ciò fa aumentare gli accantonamenti per perdite sui crediti in quanto il tasso di *default* dei clienti si alza; di conseguenza, i tassi proposti dall'ente erogatore lievitano ancora e così la selezione dei clienti si spinge sempre più verso segmenti di business con rendimenti elevati ma, quasi sempre, un maggior rischio di fallimento insito in essi.
Le attività agricole, generalmente sicure ma con rendimenti di norma bassi, in questo caso sarebbero quasi completamente tagliate fuori dall'accesso al microcredito.
Del resto, si deve tener conto che esistono spesso barriere di vario tipo che limitano le possibilità dell'ente erogatore di Mc nello scegliere quale tasso imporre:

- barriere di carattere normativo, costituite dai paletti di legge che ciascuno Stato fissa nel determinare il saggio massimo di interesse imponibile su un prestito;[832]
- barriere di carattere ideologico, dovute alla volontà dell'ente erogatore di microcredito, sulla base di ragioni etiche e del forte accento sociale del Mc stesso, di non voler porre tassi di interesse troppo elevati a carico dei propri clienti;
- barriere di mercato, presenti specie nei paesi a sviluppo maturo, come l'Europa e l'Italia, dove il circuito creditizio e finanziario è solido e capillare. Infatti, la concorrenza che banche ed intermediari

[832] Riguardo quale sia e come venga calcolato il limite oltre il quale i tassi di interesse sono definiti usurai in Italia, si legga: Banca d'Italia, *Compiti di vigilanza. Tassi effettivi globali medi (TEGM)*, [vedasi in sitografia].

finanziari tradizionali fanno agli enti erogatori di Mc (che in molti casi coincidono)[833], e la competizione stessa fra quest'ultimi, è molto spesso accesa, per cui tassi d'interesse oltre un certo limite porrebbero l'erogatore di Mc fuori dal mercato.

Sostenibilità operativa e sostenibilità finanziaria

Affinché un ente che eroga credito possa dirsi economicamente sostenibile, esso deve essere in grado di coprire i costi e le spese che sostiene predisponendo un opportuno tasso di interesse sui prestiti concessi. Come si è visto, un ente erogatore di microcredito che voglia coprire tutti i propri costi, pur accrescendo l'efficienza dei propri processi operativi, è costretto a imporre, in assenza di supporti esterni, tassi di interesse mediamente pure molto elevati sui Mc concessi.
Un ente creditizio, in particolare un ente che eroga microcredito, deve far fronte a vari tipi di costi, spese ed uscite (De Vincentiis, 2007 b):

- costi operativi ed amministrativi, inerenti le spese per le risorse umane impiegate, le strutture di cui l'ente si serve (attrezzature, uffici, etc.), gli spostamenti fatti, le utenze e i beni di consumo. I costi di istruttoria e monitoraggio rientrano in questa voce;
- perdite su crediti, originate da prestiti non ripagati. Di conseguenza è necessario che l'ente erogatore accantoni denaro sufficiente a coprire la quota di finanziamenti che sono destinati a non essere restituiti a causa del *default* dei rispettivi debitori;
- costi di provvista o di finanziamento, legati alle spese che l'ente deve affrontare per approvvigionarsi del denaro da prestare;
- remunerazione da corrispondere agli azionisti, la quale deve essere pari almeno al valore dell'inflazione per impedire che il loro investimento nell'ente che eroga Mc perda valore.

[833] Si ricordano i processi di *downscaling* da parte di banche ed intermediari finanziari (Westley, 2006; Anderloni, Bellotti, Cimato, Demaria, Stefanini, Vitali, 2007).

Si riporta un possibile metodo (CGAP, 1996; De Vincentiis, 2007 b) per fissare adeguati tassi di interesse in base ad una suddivisione analitica delle voci di entrata ed uscita di un ente (micro)creditizio. Siano:

- **CF** i costi di finanziamento per approvvigionarsi di denaro;
- **AE** i costi operativi e le spese amministrative;
- **LL** gli accantonamenti sul fondo rischi per i prestiti non rimborsati;
- **K** la remunerazione per il capitale di rischio;
- **II** i ricavi derivanti da attività accessorie o da impieghi diversi del denaro rispetto al portafoglio di prestiti.[834]

Dati questi parametri, in media il tasso di interesse **r** che un dato ente erogatore deve fissare per i vari (micro)crediti che concede e che compongono il proprio portafoglio di prestiti (**PP**) è:

$$\mathbf{r = (CF+AE+LL+K+II)/(1–LL)}$$[835]

---

[834] Come già accennato, in Italia le norme di fatto precludono ciò agli operatori non bancari di Mc.

[835] Si prova ora a svolgere un esempio numerico.
Sia la *Società Delta* un operatore non bancario di microcredito avente un portafoglio di prestiti (**PP**) stabile nell'arco dell'anno attorno a € 500.000 e si consideri che la lunghezza media di ciascun finanziamento concesso è pari a 12 mesi. I costi operativi ed amministrativi globali sono circa € 70.000 all'anno e l'accantonamento sul fondo rischi è pari al 10% del portafoglio di prestiti, ossia € 50.000 annui, e il costo medio del denaro preso da terzi è del 5% annuo, quindi € 25.000 nell'arco dei dodici mesi considerando che tutto il denaro erogato dall'operatore è stato preso da terzi. Sono assenti entrate accessorie per l'operatore, mente gli azionisti si accontentano di un *Return of Equity* (ROE) del 4% che, ipotizzando un capitale sociale dell'ente di € 30.000, è pari a € 1.200 annui.
I dati rilevanti, con riferimento ad un anno di attività dell'operatore, sono: **PP** = €500.000;
CF = €25.000; **AE** = €70.000; **LL** = €50.000; **K** = €1.200; **II** = €0.
Inserendo i dati indicati nella suddetta formula, riportata anche sotto, si ha:
r = (**CF** + **AE** + **LL** + **K** + **II**) / (**1** – **LL**)
CF = €25.000/€500.000 = 0,05 = 5%
AE = €70.000/€500.00 = 0,14 = 14%
LL = €50.000/€500.000 = 0,1 = 10%
K = €1.200/€500.000 = 0,0024 = 0, 24%
II = €0
r = (0,5 + 0,14 + 0,1 + 0,0024+ 0,00) / (1 – 0,1) = 0,2924 / 0,9 = 0,325 = **32,5%**
r = **32,5%**
Procedendo in modo diverso, il risultato è comunque identico:
r = (**CF** + **AE** + **LL** + **K** – **II**) / (**PP** – **LL**)
r = € (25.000 + 70.000 + 50.000 + 1.200 – 0) / € (500.000 – 50.000)
r = € 146.200 / € 450.000
r = 0,3248 ≈ 0,3250 = **32,5%**
Il tasso di interesse medio che la *Società Delta* deve porre sul singolo microcredito erogato per coprire tutti i costi è pari al **32,5%**. Come si vede, un tasso di interesse assai elevato.

Si introducono ora i concetti di "sostenibilità operativa" e "sostenibilità finanziaria". La sostenibilità operativa, o *Operation Self-Sufficiency*, (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013) rappresenta la capacità di un'istituzione di coprire con i ricavi operativi tutti costi operativi, a prescindere dall'origine del denaro con cui coprire i costi: in un'ottica di sostenibilità operativa il fatto che il denaro con cui un ente creditizio si sovvenziona provenga dagli interessi maturati sui prestiti concessi o da donazioni esterne non fa differenza.

Sostenibilità operativa =
(ricavi operativi/costi operativi)*100

Nel caso una parte rilevante dei ricavi dell'ente creditizio provenga da donazioni o fonti esterne alla sua attività, la quota di costi che questo deve coprire da sé tramite i proventi del proprio *core business* è minore e, di conseguenza, i tassi di interesse applicati sui crediti possono abbassarsi considerevolmente.
La sostenibilità finanziaria, detta *Financial Self-Sufficiency* (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013), misura il grado in cui i ricavi coprono tutti i costi e tiene conto della provenienza del denaro. I ricavi sono rettificati tenendo conto *in primis* delle donazioni e delle agevolazioni ricevute rispetto alle normali condizioni di mercato; una rettifica analoga si fa con i costi: infatti, un'istituzione che sia finanziariamente indipendente può sopravvivere senza aiuti esterni.

Sostenibilità finanziaria =
(ricavi operativi rettificati/costi operativi rettificati)*100

Se l'obiettivo è raggiungere una sostenibilità finanziaria, si devono porre tassi d'interesse mediamente superiori rispetto al fine di giungere alla sola sostenibilità operativa, poiché tutti i costi devono essere integralmente coperti con gli interessi ottenuti erogando credito.

Riguardo il *Return of Equity* (ROE), si veda: Bankpedia, *ROE*, [vedasi in sitografia].

Nell'inquadrare lo strumento del microcredito sotto la prospettiva della sostenibilità, vi sono due principali approcci: quello "istituzionalistico" e quello "welfaristico" (Ciravegna, 2007 a).

Nel primo approccio, detto "istituzionalistico", risulta essenziale l'efficienza e l'autosufficienza economica dell'ente erogatore, a prescindere dai tassi di interesse posti e dalla sua capacità o meno di riuscire a servire tutta la potenziale domanda di beneficiari.

Sia il *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP)[836] sia lo *United Nations Development Program* (UNDP)[837] pongono forte accento sulla conquista dell'autonomia finanziaria come condizione imprescindibile per poter erogare con continuità microcredito (De Vincentiis, 2007 a); lo stesso fanno altri autori (Novak, 2005; Elia, 2007; Brunori, Giovannetti, Guerzoni, 2014 b). Dei possibili modelli di istituti microcreditizi perfettamente autosufficienti sotto il profilo finanziario sono *Grameen Bank* in Bangladesh e *Banco Sol* in Bolivia.[838]

Come validato empiricamente dalle strategie dei due predetti istituti, fattori fondamentali per raggiungere tale obiettivo sono l'incremento dell'efficienza operativa degli enti erogatori di Mc e la diversificazione delle loro attività, passando dal solo microcredito alla microfinanza in senso lato, quindi compresi microassicurazioni, servizi di risparmio ed altri servizi finanziari (Ciravegna, Limone, 2007). Un altro elemento critico è rappresentato dalla necessità per l'ente erogatore di Mc di raggiungere una adeguata scala dimensionale, in relazione al numero e alla dimensione di microcrediti erogati, in quanto lo sfruttamento delle economia di scala[839] permette di "spalmare" gli elevati costi fissi insiti nell'attività microcreditizia (Brunori, Giovannetti, Guerzoni, 2014 b).

---

[836] CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), [vedasi in sitografia].
[837] United Nations Development Program (UNDP), [vedasi in sitografia].
[838] Si riportano nuovamente i siti web ufficiali delle due istituzioni:
- Grameen Bank, [vedasi in sitografia];
- Banco Sol, [vedasi in sitografia].

[839] Bankpedia, *Economie di Scala*, [vedasi in sitografia].

Ciò risulta molto più facile per le banche e gli intermediari finanziari, che possono raggiungere tale massa critica e spalmare la copertura dei propri costi adottando una strategia di diversificazione delle attività che portano avanti, mentre è assai più difficile per gli operatori non bancari, che possono arrivarci solo con il proprio portafoglio di microcrediti poiché la disciplina vigente in Italia[840] consente loro solo di erogare Mc e fornire i servizi di assistenza e monitoraggio annessi.

In un interessante studio ipotetico centrato proprio sugli operatori non bancari di Mc nel contesto italiano (Ferraguti, 2014) sono state svolte varie simulazioni per analizzare le possibili strategie messe in atto da quest'ultimi per raggiungere una sostenibilità economica nel medio termine. Si sono indagati diversi scenari, i quali si differenziano principalmente per il principale target di potenziali beneficiari scelto. Lo studio sottolinea la necessità che gli operatori non bancari raggiungano un volume di attività con un'adeguata "massa critica" e, al contempo, afferma come tale obiettivo sia difficile da raggiungere, specie se il target di potenziali beneficiari rientra in popolazioni particolarmente "complesse" come detenuti o pazienti psichiatrici. Tuttavia, tale studio evidenzia anche i grandi risparmi per il welfare pubblico che l'attività di Mc consente, permettendo a persone prima supportate dai servizi sociali con prestazioni a carico della collettività di rendersi autonome e, anzi, produrre a loro volta ricchezza. Questo, secondo l'autore dello studio, giustificherebbe l'erogazione di sovvenzioni e la concessione di forme di supporto da parte delle istituzioni pubbliche ai succitati operatori non bancari di microcredito, convogliando su questi ultimi una parte dei risparmi che la loro attività consente alle prime.

Ciò ci porta ad introdurre il secondo approccio, sostenuto da coloro (Becchetti, 2008) i quali ritengono che l'autosufficienza finanziaria sia

[840] Si rileggano i seguenti riferimenti normativi:
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 6, co. 1;
- Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1, lett. d).

un obiettivo sì raggiungibile, specie se il contesto ambientale per svolgere attività microcreditizia è "positivo", ma sostengono altresì che il ruolo sociale svolto dal microcredito (*in primis* fornire credito a fasce di persone e di microimprese prive di garanzie reali, con difficoltà di accesso al credito ed un *background* economico, sociale e culturale per lo più non facile) necessariamente comprima le possibilità di profitto. Di conseguenza, finalizzando il Mc ad ottenere le maggiori ricadute sociali possibili e a servire tutti i vari target di potenziali beneficiari, compresi quelli più "problematici" e meno redditizi, il conseguimento di questi obiettivi prevale sull'ottenimento di una piena autosufficienza finanziaria da parte dell'ente erogatore, nonostante questa vada perseguita per quanto possibile, per cui ci si può accontentare di giungere ad un'autosufficienza operativa. In questa prospettiva risulta molto importante il ruolo che possono svolgere gli attori della "finanza socialmente responsabile"[841] nel sostenere gli enti erogatori di Mc in varie forme: con donazioni da terzi, tramite prestiti agevolati da parte di soggetti pubblici o privati, mediante individui, aziende o fondi di investimento che accettino di investire almeno parte delle proprie risorse monetarie per scopi di utilità sociale, accettando remunerazioni del capitale più basse. Questo secondo approccio è detto "welfaristico" in quanto privilegia la massimizzazione delle ricadute sociali positive prodotte dal microcredito.

Mentre l'approccio utilitaristico persegue il conseguimento di una piena autonomia economica (quindi, di autosufficienza finanziaria) da parte degli enti erogatori di Mc, nell'approccio welfaristico la presenza di un supporto esterno, da fonte sia privata che pubblica, è un elemento di fatto essenziale. L'*Unione europea* e di conseguenza l'Italia sembrano muoversi in quest'ultima ottica.

Gli strumenti ed i fondi, predisposti da amministrazioni pubbliche a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, che concedono

[841] Per approfondire tale concetto: Becchetti L. (2008).

prestiti agevolati o garanzie agli enti erogatori di finanziamenti per operazioni di microcredito sono per lo più accessibili sia a banche ed a intermediari finanziari, sia a operatori non bancari. Tali strumenti e fondi costituiscono, assieme alle disposizioni comunitarie e nazionali specifiche sul Mc, delle forme concrete di supporto pubblico all'attività microcreditizia. Infatti, esse agiscono principalmente sia sui rischi affrontati dagli enti che erogano Mc in assenza di garanzie reali offerte dai debitori, le quali sono sostituite da garanzie concesse tramite la "mano pubblica", sia sui costi sostenuti dagli enti erogatori per approvvigionarsi del denaro da prestare successivamente in forma di Mc, consentendo canali preferenziali per ottenere la liquidità necessaria. Queste forme di supporto agevolano il mantenimento di una costante attività microcreditizia da parte dei soggetti che operano nel settore e consentono loro di porre tassi di interesse assai più bassi rispetto a quelli che sarebbero necessari in assenza di sostegno esterno. La presenza di tassi d'interesse bassi facilita l'accesso al microcredito ed allarga la platea dei potenziali beneficiari.

In Italia si cerca di agevolare il supporto anche dei soggetti privati al microcredito: ad esempio, sono previsti specifici canali per consentire loro di versare sul *Fondo nazionale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese* delle risorse a sostegno di operazioni di Mc aggiuntive a quelle già destinate all'uopo dal bilancio pubblico. Inoltre, la disciplina nazionale emanata *ad hoc* per normare il microcredito è un pubblico riconoscimento al valore sociale ed economico di questo strumento, così come le disposizioni specifiche sugli operatori non bancari di Mc attestano la peculiare funzione svolta da questi soggetti finanziatori.

Il microcredito in un contesto di sviluppo maturo

Il microcredito è uno strumento innovativo e in piena evoluzione, specie per quanto concerne il suo utilizzo in un contesto di sviluppo socioeconomico maturo: nel valutarne gli effetti e le ricadute, vanno

ponderati attentamente i suoi pregi e le sue potenzialità con le possibili controindicazioni dovute ad una sua cattiva applicazione (Orsini, 2014). Come già visto, il microcredito riporta l'attività creditizia alla sua accezione originaria, nella quale "dare credito" significa "dare fiducia" (Becchetti, 2008). Il microcredito interviene quindi sul tessuto socioeconomico di una comunità rafforzando i beni relazionali[842] al suo interno, ossia la rete di relazioni fra i vari soggetti in essa operanti.

Nel microcredito avviene uno scambio in cui il datore di denaro concede fiducia al ricevente e, in caso di sua insolvenza, accetta di perdere la somma prestata poiché questa non è coperta da garanzie adeguate. Dall'altra parte, il debitore non riceve un dono, bensì è coinvolto in una transazione di mercato ed è destinatario di fiducia. Quindi il beneficiario di Mc, che spesso vive disagi legati ad esclusione sociale, ottiene un riconoscimento sociale ed un ruolo nella società degno di affidabilità (Orsini, 2014). Il beneficiario di Mc viene responsabilizzato e questo tendenzialmente lo porta a fare il massimo per ripagare la fiducia ricevuta: infatti, diversamente da un dono, il prestito pone erogante e ricevente in ruoli diversi ma di pari livello.

Ovviamente ciò non vale per tutti gli individui e, affinché un'attività microcreditizia funzioni, risulta importante selezionare attentamente persone e progetti ritenuti meritevoli di ricevere microcredito: il processo di selezione si basa su elementi meritocratici, poiché si valutano le capacità personali e la bontà del progetto presentato, mentre non si pesano le garanzie patrimoniali di cui un soggetto dispone e che in buona parte dipendono dalla situazione socioeconomica di origine (Orsini, 2014). Il microcredito è uno strumento di *empowerment* della persona, in quanto costituisce una via che un individuo può percorrere per aspirare ad ottenere una propria indipendenza economica e quindi una più elevata e stabile posizione sociale.

[842] Per approfondimenti sui beni relazionali, si rimanda a: Gui B. (2009).

Specie nei paesi in via di sviluppo il microcredito è stato spesso focalizzato su imprenditrici di genere femminile, stante la condizione in molti casi marginale della donna all'interno delle rispettive società. Milioni di donne sono riuscite a rendersi economicamente indipendenti grazie a business finanziati mediante Mc. I profitti derivanti da tali attività hanno permesso a tali donne di innalzare il proprio status sociale e migliorare le condizioni di vita delle rispettive famiglie (Novak, 2005; Becchetti, 2008). Dalle ricerche svolte risulta che tali donne, rispetto al contesto di riferimento, in media godono di maggior benessere, miglior salute e sono meno soggette a violenze domestiche da parte dei loro mariti (Bonaga, Tinessa, 2014).

Anche in Italia vi sono state e vi sono tuttora esperienze di microcredito focalizzate in prevalenza o in toto su beneficiari del gentil sesso: si menziona il già citato "*Microcredito Donna*"[843], programma promosso dall'*Ente nazionale per il microcredito* e dal *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* per agevolare l'accesso al credito a favore della microimprenditoria e dell'occupazione femminile: il programma ha portata nazionale, sebbene al momento[844] sembra che esso abbia erogato effettivamente microcredito solo a beneficiari con residenza o sede nel Lazio.[845]

In relazione alla disoccupazione, il microcredito non può da solo rappresentare una soluzione, né può essere una soluzione per tutti i disoccupati, poiché solo alcuni di essi hanno la volontà e le capacità per iniziare una loro attività imprenditoriale, che deve poter essere economicamente utile e sostenibile. In questa prospettiva, riveste ancora più importanza il processo di selezione delle persone che beneficiano e vedono finanziati i rispettivi progetti.

Il microcredito, però, se inquadrato in un contesto ampio e strutturato di politiche a sostegno dell'occupazione, può costituire un buon

[843] Microcredito Donna (b), [vedasi in sitografia].
[844] Il presente paragrafo è stato ultimato a dicembre 2015.
[845] Si navighi su: Microcredito Donna (b), [vedasi in sitografia].

strumento di politica attiva del lavoro per una determinata fascia di inoccupati e disoccupati che abbiano sia le qualità morali e professionali, sia le idee imprenditoriali idonee a iniziare o consolidare una loro attività in proprio. Il Mc consente di selezionare e far realizzare progetti fecondi che contribuiscano a creare nuova ricchezza e posti di lavoro e a generare inclusione sociale, e permette a piccole attività economiche escluse dal tradizionale circuito creditizio di avere accesso al credito, una leva indispensabile per effettuare investimenti anche su piccola scala (Orsini, 2014).

Quindi, alla base del successo di un'attività microcreditizia, vi è il contesto entro cui essa è inserita, contesto che deve offrire tutta una serie di provvedimenti, leggi e iniziative che costruiscano un ambiente fecondo per lo sviluppo del tessuto produttivo, la nascita di nuove realtà imprenditoriali e la creazione di posti di lavoro. Anche per questo, dalle analisi empiriche effettuate sulle esperienze di microcredito sparse per il globo, risulta che quelle situate in Asia, dove il contesto socioeconomico ed istituzionale è complessivamente più strutturato, hanno mediamente risultati migliori rispetto a quelle ad esempio realizzate nell'Africa subsahariana, dove il quadro generale è più arretrato e quindi anche le esperienze microcreditizie devono affrontare generalmente problemi maggiori (Becchetti, 2008).

Alcuni ricercatori (Rahman, Giovannetti, 2014) sostengono che il microcredito possa contribuire a creare un nuova forma di welfare, dove la platea degli attori coinvolti nell'offerta di servizi pubblici si allarga e il peso di tali attività si sposta dalle sole spalle del settore pubblico a una multiforme rete di soggetti, organizzazioni no-profit, imprese sociali[846] e *social business* che coinvolga attivamente varie categorie di *stakeholder*. Il Mc si configurerebbe come una forma di politica attiva

[846] Si rimanda ai seguenti riferimenti normativi:
- Parlamento italiano (2006 b);
- Parlamento italiano (1991 b);
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), art. 2, lett. 1).

del lavoro condotta da soggetti privati che collaborerebbero con e sarebbero in vari modi sostenuti dalle istituzioni pubbliche del settore.
Tuttavia, il microcredito non deve rappresentare una via per indebolire o smantellare il *Welfare State*, surrogando i servizi sociali e di assistenza che lo Stato offre con la possibilità data agli utenti delle fasce "deboli" di pagarseli da sé iniziando una propria attività libero-professionistica o imprenditoriale. Incentivare le microimprese non deve parimenti essere un modo per creare tante entità economiche atomistiche, piccole ed indipendenti fra loro, quindi facilmente sfruttabili, con la conseguenza indiretta di indebolire fortemente le relazioni sindacali, tipiche del rapporto di lavoro subordinato e tanto più vincolanti quanto più sono i lavoratori da esse rappresentati (Orsini, 2014). Viceversa, la capacità delle piccole realtà di fare squadra e unirsi a rete, generando così sinergie positive ed economie di scala, è un aspetto di notevole rilevanza per la progressiva affermazione delle attività economiche sorte dal microcredito (Novak, 2005).
A parere dello scrivente, il microcredito non si può utilizzare in modo generico, ma ha un ambito di applicazione piuttosto ben definito. Il Mc può rappresentare uno strumento prezioso se viene erogato a target di potenziali beneficiari che abbiano caratteristiche idonee ed in contesti ambientali che presentino condizioni favorevoli. Diversamente, questo strumento può anche risultare controproducente e avere ricadute socioeconomiche negative in determinati casi. Se pianificato ed applicato in modo idoneo, il supporto pubblico che si concretizzi tramite il sostegno all'accesso al microcredito può essere più efficiente e selettivo rispetto ad altri tipi di aiuti e sostegni economici, poiché il microcredito opera mediante meccanismi di mercato, che dovrebbero consentire di selezionare i progetti più meritevoli ed i beneficiari più capaci, e responsabilizza quest'ultimi sul corretto impiego del denaro ricevuto in quanto i microfinanziamenti erogati, essendo prestiti a tutti gli effetti, vanno rimborsati con il relativo interesse. Ciò rappresenta un

forte vantaggio del Mc rispetto ai sussidi a fondo perduto che, per definizione, non devono essere rimborsati, ergo danno minor incentivo al beneficiario ad impegnarsi nell'utilizzarli al meglio e nel restituirli. Per lo stesso motivo, i contributi a fondo perduto pesano in modo notevole sui bilanci pubblici e, specie in un contesto come quello italiano, dove il contenimento della spesa pubblica costituisce una necessità, paiono sempre meno sostenibili almeno su vasta scala; viceversa, il supporto pubblico al microcredito, anche usando fondi rotativi e grazie all'effetto leva, consente di raggiungere molti più beneficiari a parità di risorse assegnate, o lo stesso numero di destinatari con un minor impiego di risorse.

In conclusione, lo schema generale del Mc, basato su un sistema di garanzie pubbliche a supporto della concessione di prestiti da parte di operatori privati, segue la recente evoluzione del partenariato pubblico-privato, con il pubblico che eroga meno aiuti diretti, ad esempio i sussidi a fondo perduto, e punta maggiormente a fungere da supporto addizionale all'azione dei privati (l'evoluzione degli strumenti di garanzia va letta anche in quest'ottica). Gli operatori privati, che erogano i microcrediti e a cui rimane l'onere della sostenibilità economica della loro attività, seppur parzialmente mitigata dai fondi di garanzia, possono valutare al meglio i potenziali beneficiari di Mc, selezionando quelli maggiormente meritevoli di garanzia pubblica.

Un'analisi fra contesti diversi: Qredits nei Paesi Bassi

A compimento delle riflessioni finora svolte, si vuole ora svolgere un breve *excursus* sulle caratteristiche del microcredito in un altro paese europeo, precisamente nei Paesi Bassi, mostrando pure quali siano i punti di contatto e quali le differenze rispetto allo scenario italiano. Quanto segue nelle pagine a venire del presente paragrafo è basato principalmente su un'intervista effettuata in loco ad una consulente

assicurativa impiegata presso *Qredits*[847], di fatto l'unico ente erogatore di Mc che abbia rilevanza nazionale all'interno dei Paesi Bassi. I riferimenti fondamentali di tale intervista sono i seguenti:[848]

- *luogo:* sede centrale di *Qredits*, ad *Almelo* (Paesi Bassi);
- *data:* Lunedì, 24 Novembre 2014;
- *durata:* 90 minuti (dalle ore 15:00 alle ore 16:30);
- *soggetto intervistato: Louise Bokhoven*[849], all'epoca consulente assicurativo per *Qredits*;
- *intervistatore: Davide D'Angelo*, dottorando dell'*Università della Tuscia*, Viterbo (VT);
- *argomento dell'intervista:* "*una panoramica su Qredits e sul microcredito nei Paesi Bassi*"[850].

Rielaborando l'intervista, si evidenzia innanzitutto che il microcredito nei Paesi Bassi è stato normato a partire dal 2009, dopo l'inizio della crisi socioeconomica che ha caratterizzato il contesto europeo negli ultimi anni. L'ammontare massimo per ciascun microcredito è pari a € 50.000, quindi circa il doppio rispetto agli € 25.000 (in alcuni casi € 35.000) previsti dalla disciplina italiana. Se gli operatori bancari e finanziari che si interfacciano con imprese e realtà produttive sono molteplici, il mercato degli enti che operano nel settore microcreditizio è fortemente concentrato, in quanto *Qredits* è di gran lunga il maggiore e di fatto l'unico operatore di rilevanza nazionale, in relazione al mercato interno. Ciò costituisce un punto di notevole divergenza rispetto al mercato italiano, che è fortemente frammentato.

Qredits è un ente no-profit fondato su iniziativa del governo olandese e di tre grandi banche nazionali: *ING*[851], *Rabobank*[852], *ABN Amro*[853]. In

---

[847] Qredits, [vedasi in sitografia].
[848] Si fa presente che il testo integrale dell'intervista, redatto dallo scrivente e revisionato anche dalla stessa intervistata, è in allegato alla presente tesi.
[849] LinkedIn, *Louise Bokhoven*, [vedasi in sitografia].
[850] Il titolo originale è: "*an overview of Qredits and about microcredit in Netherlands*".
[851] ING, [vedasi in sitografia].
[852] Rabobank, [vedasi in sitografia].

questo caso, invece, il forte connubio fra attori pubblici e privati in ambito microcreditizio si mostra essere una caratteristica comune sia al quadro olandese sia a quello italiano.

Sulle caratteristiche principali dei microcrediti erogati da *Qredits*:[854]

- l'ammontare è non superiore a € 50.000;
- il periodo di restituzione massimo consentito è pari a 10 anni, anche se quello medio si aggira sui quattro-cinque anni;[855]
- le rate di rimborso hanno cadenza mensile;[856]
- il tasso di interesse applicato è del 9,75%, elevato di un ulteriore 1% in caso vengano finanziati progetti valutati di elevato rischio.[857]

Il tasso di *default* dei debitori registrato da *Qredits* si aggira sul 3-5% del loro totale. Per cercare di prevenirne l'insolvenza, *Qredits* usa adottare una politica di "prestito flessibile" verso un proprio debitore in difficoltà, cercando ove possibile di modificare *in fieri* le condizioni del prestito per venire incontro alle esigenze di quest'ultimo.

Qredits è stata supportata nel corso degli anni con prestiti erogati a condizioni particolari dal governo olandese e da molti fra i maggiori gruppi bancari ed assicurativi nazionali, al fine di facilitarne l'approvvigionamento di liquidità. Inoltre, *Qredits* ha beneficiato in passato di assistenza tecnica dal programma comunitario "*Jasmine*" e si è servita di fondi di garanzia, sia nazionali che comunitari. In dettaglio:

- ha fatto ricorso in precedenza al fondo comunitario "*Progress Microfinance*",[858] che le ha permesso di ottenere una garanzia del

---

[853] ABN AMRO, [vedasi in sitografia].

[854] Si navighi anche su: Qredits, *Microkrediet,* [vedasi in sitografia].
Oltre alle informazioni raccolte durante l'intervista di fine 2014, le caratteristiche elencate di seguito nel testo sono state verificate sul sito web di *Qredits* e apparivano in vigore a marzo 2016.

[855] In Italia le norme prevedono che un Mc all'impresa vada restituito entro massimo sette anni, eccetto che per microcrediti erogati per finanziare un corso di studi del beneficiario, in qual caso l'arco di restituzione può arrivare a dieci anni (Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 4, co. 4). Tra Italia e Paesi Bassi non vi sono quindi differenze rilevanti, sotto questo aspetto.

[856] In Italia le rate di rimborso devono avere cadenza al massimo trimestrale ed il loro inizio può essere posposto rispetto all'erogazione del Mc. Si legga: Ivi, art. 4, co. 3.

[857] Si indica, per ulteriori dettagli: Qredits, *Microkrediet. Rente en kosten,* [vedasi in sitografia].

[858] Si visionino:

70% sui microcrediti erogati di ammontare fino a € 25.000, ed ha recentemente stretto un accordo analogo per servirsi del fondo di garanzia legato all'asse *Microfinance and Social Entrepreneurship* del nuovo programma EaSI[859];[860]

- ha accesso ad un fondo di garanzia olandese per prestiti da € 50.000 ad € 250.000.[861]

Soffermandosi su questo aspetto, il settore microcreditizio olandese è analogo a quello italiano ed in generale a quello europeo, ossia può prescindere difficilmente da forme di sostegno pubblico a favore degli enti che vi operano (concessione di prestiti agevolati, di garanzie, etc.). Anche nei Paesi Bassi la concessione di microcredito non è strettamente legata al possesso di adeguate garanzie economico-patrimoniali da parte del futuro debitore, poiché prevalgono parametri quali la validità del progetto da finanziare e le qualità (affidabilità, competenza, etc.) del soggetto che lo presenta;[862] tuttavia, l'utilizzo di garanzie reali sembra essere ammesso. *Qredits* ricorre a varie opzioni, per ottenere delle garanzie sui prestiti concessi:

- garanzie personali da parte del beneficiario;
- garanzie fornite da un soggetto terzo rispetto al beneficiario;
- garanzia reale su un bene di valore nominale inferiore rispetto a quello del finanziamento ricevuto.[863]

Se le prime due opzioni sono consentite anche dalle norme italiane, l'ultima è preclusa, in quanto sia l'art. 111 del *Testo unico bancario* sia

---

- Commissione europea, *Intermediari di microcredito*, [vedasi in sitografia];
- Commissione europea, *La tua Europa. Finanziamenti. Qredits*, [vedasi in sitografia].

[859] In relazione all'"*EU Programme for Employment and Social Innovation*" (EaSI), si rimanda al *Regolamento (UE) N. 1296/2013*: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d).

[860] Si rinvia a: Commissione europea, *Commission and European Investment Fund mobilise €237 million in loans to support 20,000 European micro-enterprises*, [vedasi in sitografia].

[861] Si navighi su: Qredits, *Krediet*, [vedasi in sitografia].

[862] Si ricorda che gli enti erogatori di microcredito agiscono in generale seguendo un modello "*project-based lending*" (De Vincentiis, 2007 a), già visto in precedenza.

[863] Riguardo quest'ultima opzione, come già analizzato nel corso dell'opera vi sono beni il cui valore nozionale, ossia quello che essi hanno rispetto al beneficiario di Mc, è molto alto e supera il loro effettivo valore di mercato, che può pure essere basso o nullo. Ciò a causa del loro valore affettivo e/o della loro utilità strumentale (Becchetti, 2008).

il *Decreto 176/2014* escludono chiaramente qualsiasi tipo di ricorso a garanzie reali offerte da parte del debitore, a prescindere dal loro valore rispetto al microcredito concesso.[864]

I potenziali beneficiari di Mc si rivolgono a *Qredits* compilando ed inoltrando, il tutto online, un'apposita applicazione. *Qredits* seleziona le applicazioni ricevute con una procedura in quattro fasi:

- *intake*: vi è una prima analisi sulla completezza formale dell'applicazione inoltrata dal potenziale beneficiario di Mc;
- *tacking*: vi è un primo controllo di merito sulla realizzabilità e la congruenza del progetto da finanziare;
- *screening*: il potenziale beneficiario è visitato di persona da un'apposita figura aziendale (il "*credit officer*"),al fine di valutare il futuro debitore e analizzare in profondità il suo progetto;
- *risk assessment*:[865] vi è una valutazione specifica sul rischio di insolvenza da parte del potenziale debitore.

Se le risultanze sono positive, si può quindi erogare il credito: la funzione aziendale di *credit management* si occupa di delineare le caratteristiche specifiche di ciascun finanziamento ed amministrare la fase di rimborso dello stesso.

In modo simile a quanto avviene in Italia, *Qredits* fornisce di norma dei servizi di assistenza e consulenza a coloro cui eroga microcredito: la fornitura di tali servizi è nel suo insieme denominata "*mentoring program*". Se la disciplina italiana ha posto tali servizi come cogenti ed in tutto e per tutto organici alla concessione stessa del microprestito, nei Paesi Bassi tale vincolo non sembra essere strettamente cogente e, anche se erogati a prezzo chiaramente di favore, i beneficiari di Mc che

[864] Si analizzi il disposto combinato di:
- Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1, lett. a);
- Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 4, co. 1.

[865] Per approfondimenti, si navighi su: Bankpedia, *Credit Risk Management*, [vedasi in sitografia].

si rivolgono a *Qredits* devono comunque pagare uno specifico corrispettivo per ciascun servizio di consulenza ricevuto.[866]

Si specifica che i servizi di consulenza ricompresi nel "*mentoring program*" non vengono gestiti dalla funzione aziendale di *credit management*, prima citata: vi è una netta separazione, anche gestionale, tra amministrazione ed erogazione dei finanziamenti da un lato e l'offerta di servizi di consulenza dall'altro.

Qredits ha circa cinquanta impiegati stipendiati per gestire tutto ciò che ruota attorno l'erogazione di finanziamenti, il proprio *core business*, mentre si serve di circa seicento volontari, periodicamente formati ed organizzati in più network insediati all'interno del territorio nazionale, spesso su base regionale, per erogare i predetti servizi di assistenza e monitoraggio a favore del beneficiario Seppur non sia facile costruire tali reti di volontari, anche sotto l'aspetto meramente organizzativo, ciò consente a *Qredits* di abbattere fortemente i propri costi operativi: questa strategia potrebbe essere applicata pure in Italia, sia da banche ed intermediari finanziari attivi in ambito microcreditizio, sia da operatori non bancari di Mc.[867]

Da gennaio 2015[868] *Qredits* ha esteso il proprio *core business*, erogando ad imprese anche prestiti fino a € 250.000. Questa scelta, consentita in Italia a banche ed intermediari finanziari, ma preclusa agli operatori non bancari di Mc, può rivelarsi preziosa per la sostenibilità economico-finanziaria dell'ente olandese, servendosi di un segmento di mercato più ricco per finanziare la propria attività microcreditizia.[869]

---

[866] Si consulti: Qredits, *Sparren over je bedrijf*, [vedasi in sitografia].

[867] Del resto, ciò non sarebbe assolutamente qualcosa di nuovo all'interno del panorama italiano: soggetti del Terzo settore, centri d'ascolto e reti sociali rivestono correntemente un ruolo spesso decisivo nel successo di molteplici programmi e progetti di microcredito sparsi sul territorio. Pure in letteratura, tale categoria di attori è una fra le quattro previste nello "schema di intervento quadrangolare" (Andreoni, Sassatelli, Vichi, 2013) che caratterizza gran parte dei programmi di Mc promossi dalla mano pubblica in Italia.

[868] Tale riferimento temporale mi fu fornito all'epoca dell'intervista dalla consulente di *Qredits*. A conferma di ciò, si visioni pure: Qredits, *Krediet*, [vedasi in sitografia].

[869] In Italia un esempio analogo potrebbe essere dato da *PerMicro*, che opera prettamente come operatore microcreditizio ma, in quanto intermediario finanziario, può erogare anche altri tipi di

Riguardo alle aree di business in cui operano gran parte dei beneficiari di Mc serviti da *Qredits*, le più rilevanti sono: vendita al dettaglio, costruzioni, cura e benessere, servizi di consulenza ed assistenza aziendale, attività di manutenzione e riparazione.[870] Riguardo alla loro provenienza geografica, non sono state rilevate differenze significative tra le varie regioni dei Paesi Bassi.

L'*excursus* appena tracciato ha permesso di delineare un rapido quadro del microcredito nei Paesi Bassi, grazie specialmente all'analisi del suo maggior operatore, *Qredits*.

La prima differenza che balza all'occhio è la differenza fra un mercato (quello olandese) molto concentrato ed un altro (quello italiano) molto frammentato. Pochi operatori in Italia possiedono possibilità finanziarie e capacità operative che siano paragonabili a quella di *Qredits*. Inoltre, l'importo massimo di € 50.000 del Mc nei Paesi Bassi è assai superiore (di norma, il doppio) rispetto a quello italiano. Fra le analogie riscontrate, con le dovute differenze sia normative sia culturali, sia nei Paesi Bassi che in Italia gli enti che erogano microcredito, nel decidere se concedere un microcredito, danno alle garanzie, nelle loro varie forme, un'importanza secondaria rispetto alla valutazione dell'affidabilità e delle competenze del soggetto debitore e a quella del progetto presentato. In entrambe le nazioni vi è un forte connubio fra attori pubblici e privati in ambito microcreditizio, e i vari operatori del settore difficilmente possono prescindere da forme di sostegno pubblico, nel portare avanti la loro attività.

Vi è in ambo i paesi un comune legame fra erogazione di Mc e concessione di servizi di consulenza al beneficiario, anche se in Italia

---

prestiti, mentre in un contesto extraeuropeo si può evidenziare il percorso intrapreso nel corso degli anni da *Banco Sol* in Bolivia.

[870] Volendo effettuare un confronto tra la situazione olandese e la distribuzione settoriale, su base comunitaria, delle imprese che sono state finanziate con il microcredito grazie al supporto di *Progress Microfinance* (Commissione europea (2014 l), pp. 11-12), cui ha fatto ricorso la stessa *Qredits*, in ottica europea le imprese attive in agricoltura sono ben più rappresentate rispetto a quanto accade nei Paesi Bassi ma, per il resto, non sembrano esserci enormi differenze, con il settore del commercio al dettaglio che primeggia in ambo i casi.

tali servizi sono in toto organici alla concessione del microprestito mentre nei Paesi Bassi essi non sono strettamente cogenti e rappresentano una sfera comunque distinta, pure riguardo al loro pagamento. Riguardo ai servizi di consulenza, la strategia di *Qredits* di basarsi essenzialmente sul lavoro volontario, se da un lato pone problemi di eticità,[871] dall'altro permette di contenere i costi operativi per erogarli: questa soluzione potrebbe rivelarsi diffusamente praticabile anche da parte di enti erogatori di Mc sul mercato italiano.
Parimenti, la diversificazione da parte di *Qredits* del proprio *core business*, dal solo microcredito a prestiti ad aziende di importo maggiore, costituisce un'ottima via per consolidarne la sostenibilità economico-finanziaria: tale strategia in Italia è chiaramente percorribile da parte di banche ed intermediari finanziari, mentre ciò è precluso dalle norme agli operatori non bancari di Mc.

[871] Vi è infatti una netta dicotomia in *Qredits* tra impiegati che sono stipendiati e persone che prestano volontariato; inoltre, il largo utilizzo di lavoro volontario potrebbe generare distorsioni di mercato e forme di concorrenza sleale verso altre imprese che prestano consulenza aziendale.

VI° CAPITOLO:
SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

Politiche di sviluppo rurale ed accesso al credito, p. 214; *Accesso al credito e supporto agli investimenti, p. 219*; *Supporto agli investimenti e microcredito, p. 228*; *Microcredito in ambito agricolo e rurale, p. 232*

Politiche di sviluppo rurale ed accesso al credito

Fin dalla modulazione imposta dalla *Riforma Fischler*[872] del 2003 la *Politica agricola comune* (PAC)[873] ha progressivamente spostato risorse dal primo pilastro (politiche di sostegno ai redditi) al secondo (politiche strutturali). Tale evoluzione sta continuando con il nuovo settennato di programmazione comunitaria 2014-2020, nel quale le politiche strutturali sono contraddistinte da una maggior flessibilità e da un approccio integrato, finalizzato ad agevolare uno sviluppo rurale organico ed inclusivo (Mantino, 2013 b). La *Politica agricola comunitaria* sta spingendo il comparto primario a livello europeo verso un'agricoltura multifunzionale (Renting et al., 2009), capace sia di produrre derrate alimentari sia di offrire molteplici servizi alla propria comunità di riferimento e a fruitori "esterni".[874]

---

[872] Agriregionieuropa, *Glossario PAC. Riforma Fischler*, [vedasi in sitografia].

[873] Su un bilancio globale dell'UE nel periodo 2014-2020 pari al oltre 900 miliardi di euro, per quanto concerne le possibilità di impegni e pagamenti, il 39% delle risorse (a prezzi 2011) è destinato alla rubrica "*Crescita sostenibile: risorse naturali*", ossia "*Sustainable growth: natural resources*", della quale la *Politica agricola comune* costituisce di gran lunga l'elemento più importante. I 360 miliardi di euro destinati alla PAC sono ripartiti fra il primo pilastro, per 277,9 miliardi di euro, ed il secondo, per 84,9 miliardi di euro (De Filippis, Henke, Pierangeli, 2014).
Si menziona che le rubriche del bilancio europeo per il periodo 2014-2020 sono sei e costituiscono la prima macro-suddivisione in cui esso si articola.

[874] Per comprendere tali processi e dinamiche in atto nelle varie aree rurali, è necessario adottare una prospettiva multidisciplinare. Volendo fornire al lettore alcuni spunti, il "paradigma dello sviluppo rurale", o "*rural development paradigm*", (Marsden, Sonnino, 2008) afferma che vi è un'interconnessione simbiotica fra la produzione agricola e zootecnica delle aziende agricole e l'offerta di un'ampia gamma di servizi che possono spaziare in molteplici campi, ad esempio culturale, didattico, sociale, turistico ed ambientale. Di conseguenza, l'attività agricola e agroalimentare considerata nella sua globalità si ritaglia un ruolo ancor più ampio ed importante come pilastro dell'economia e della cultura presenti all'interno delle comunità rurali, contribuendo

Riguardo all'Italia, il *Position paper* della *Commissione europea* risalente a fine 2012[875] ha indicato all'Italia un percorso di sviluppo rurale che comprenda la creazione di micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in settori non agricoli e con particolare attenzione al campo dei servizi, una strategia di diversificazione innovativa dei piccoli agricoltori, la riduzione del lavoro irregolare e un impegno nel rafforzare l'inclusione sociale attiva (Mantino, 2013 a).

Il sistema agricolo nazionale è ormai pienamente inserito in processi di globalizzazione dove gli stimoli e la competizione internazionale, la ricerca di nuovi sbocchi commercial sui mercati esteri e la tendenza a un'evoluzione "multifunzionale" dell'agricoltura, capace non solo di produrre cibo ma anche di offrire svariati altri servizi alla comunità, comportano esigenze di sviluppo: sia in strutture e macchinari (la cosiddetta progressiva "meccanizzazione" dell'attività agricola), sia in *know-how* e competenze, sia in servizi accessori.[876] Tuttavia, vari elementi strutturali rendono difficoltosa questa evoluzione:[877]

- la polverizzazione e l'inefficienza di molte filiere agricole, in gran parte costituite da aziende di piccole dimensioni difficili da governare e coordinare;
- il conseguente difficile accesso alla tecnologia e all'innovazione, che spesso richiedono una mole minima di investimenti e risorse economiche e tecniche fuori dalla portata di molte realtà;

---

a rendere accessibili mercati e dinamiche socioeconomiche ben più vaste agli imprenditori agricoli (Marsden, Sonnino, 2008). Un modello sostenibile di agricoltura dovrebbe possedere due caratteristiche: in primo luogo, essere focalizzato sulla "co-produzione", ossia sui processi di interazione tra capitale ecologico, culturale e sociale di una comunità al fine di sfruttare appieno tutte le risorse e le potenzialità; in secondo luogo, poter contestualizzare i processi e le caratteristiche che legano le tendenze di viluppo con le esigenze e le priorità espresse da un particolare sistema locale. Infatti, è la comunità rurale di riferimento che compra in gran parte i servizi offerti dalle realtà agricole, consentendo agli agricoltori di trovare nuove fonti di mercato e di reddito (Renting et al., 2009). In tal ottica, per realizzare una forte agricoltura multifunzionale è necessario saper integrare fra loro le risorse economiche, ambientali e sociali di cui una comunità dispone, perseguendo processi decisionali cooperativi che coinvolgano gli *stakeholder* rilevanti e le strutture di *governance* inerenti le varie filiere agroalimentari (Wilson, 2008).

[875] Commissione europea (2012 c).

[876] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), pp. 7-11.

[877] Ibidem.

- una scarsa presenza di forza lavoro qualificata a scapito di personale specializzato in ambito agrario, con viceversa un preoccupante aumento dell'età media dei conduttori agricoli (il cosiddetto processo di "senilizzazione");
- le peculiarità dell'agricoltura, legate al clima e ai ritmi biologici di esseri viventi, e la sua evoluzione, con una liberalizzazione sempre più spinta dei mercati di riferimento, sfide difficili per una classe di imprenditori agricoli[878] in media con bassa cultura e poco avvezza nell'uso di strumenti di *risk management*[879].

La strategia di sviluppo pocanzi illustrata richiede investimenti, per avere i quali l'accesso al credito è uno dei prerequisiti fondamentali. In passato il credito in agricoltura è stato regolato da norme particolari che hanno agevolato l'accesso agli investimenti; tuttavia, le modifiche degli ultimi anni al *Testo unico bancario*[880] e l'introduzione nel 2001 delle *regole di Basilea II* hanno normalizzato in gran parte il "regime speciale" di cui l'agricoltura ha goduto,[881] omologandolo all'offerta di credito che si rivolge ad aziende di altri settori e dando di conseguenza grande importanza alle garanzie da offrire alle banche (Adinolfi,

---

[878] Si ricorda che, secondo l'art. 2135 del *Cod. civ.*, si definisce "imprenditore agricolo" ‹*chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse […]*›. Citazione da: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, art. 2135.

[879] Bankpedia, *Risk Management*, [vedasi in sitografia].

[880] Si suggerisce: Bankpedia, *Evoluzione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia fino al 2005*, [vedasi in sitografia].

[881] Gli articoli 43 e 44 del TUB sono tra le vestigia del passato e disciplinano sia il credito agrario, che può essere garantito da privilegi legali su determinati beni mobili del beneficiario, sia la cambiale agraria, equiparata a tutti gli effetti di legge alla cambiale ordinaria anche se, a differenza di quest'ultima, nella prima deve essere chiaramente indicato lo scopo del finanziamento. Riguardo a quanto ora scritto, si indicano:

- Parlamento italiano (1993), artt. 43-44;
- Bankpedia, *Cambiale*, [vedasi in sitografia];
- Bankpedia, *Cambiale agraria*, [vedasi in sitografia].

Per un ulteriore studio sui privilegi, un tipo di garanzia reale, si rimanda al *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro VI, Titolo III, Capo II, artt. 2745-2783.

Capitanio, 2008).[882] Molte aziende agricole non sono in grado di soddisfare i nuovi requisiti posti, per vari fattori fra cui:[883]

- il basso grado di patrimonializzazione delle imprese, derivante pure da fattori di natura fiscale e dallo scarso ricorso al mercato azionario;
- un rilevante grado di "confusione" tra patrimonio aziendale e quello personale, specie nelle imprese familiari, dove sovente il bilancio aziendale è ridotto ai minimi termini a causa del contestuale trasferimento di risorse dall'azienda alla famiglia che la conduce;
- una scarsa significatività dei dati contenuti nel bilancio o nel modello unico, che spesso paiono imprecisi e poco significativi, anche per le ragioni sopra addotte.

Poiché molte realtà agricole dispongono di informazioni economico-patrimoniali imprecise e scarne, le banche tendono a ritenerle rischiose e quindi a non concedere loro prestiti, se non a tassi di interesse molto elevati. Simili tassi sono per lo più insostenibili nel comparto agricolo, che complessivamente si caratterizza (specie le aziende medio-piccole) per modesti saggi di profittabilità. Questo processo tende a generare l'esclusione finanziaria di interi segmenti di imprese agricole.[884]

In passato, il principio di specialità dell'offerta e l'autorizzazione necessaria per operare nel settore agricolo avevano agevolato il crearsi di professionalità e strutture specialistiche dedicate a tale comparto creditizio, ma questo patrimonio di *know-how* in buona parte è andato

[882] Per analizzare l'evoluzione del quadro normativo ed istituzionale di settore a partire da inizio anni '90, si suggerisce di leggere l'articolo "*Evoluzione del credito agrario da materia specialistica a ….. personale poco-specializzato*" (Fontana, 2011).

[883] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), pp. 8-11.

[884] Il gap nel comparto agricolo tra effettivo bisogno di finanziamenti e prestiti concessi è di entità rilevante, pari a circa 116 milioni di euro all'anno: ciò ha generato fra 2010 e 2012 un "*credit crunch*" totale di oltre 300 milioni di euro, che ha gravato specie sul tessuto produttivo del Nord Italia (quindi l'area nazionale economicamente più sviluppata e più portata a fare investimenti), ma si è mostrato un ostacolo importante anche per quello del Centro-Sud. Ciò, ovviamente, ha tolto liquidità da impiegare in iniziative di investimento e ristrutturazione, con effetti deleteri sulla capacità del comparto agricolo nazionale di rimanere competitivo nel medio-lungo periodo. Si riporta: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2014 b), pp. 7, 45.

perso dopo i cambiamenti normativi che hanno consentito di fatto a tutti gli operatori bancari di erogare credito in agricoltura.[885]

Attualmente da un lato, gli istituti di credito tradizionali in genere non hanno acquisito competenze tecniche e organizzative necessarie a valutare la bontà economica di un progetto o di un'attività agricola in sé, a prescindere dalle garanzie patrimoniali che al momento può offrire; dall'altro, essi non hanno predisposto strumenti e sistemi di informazione e comunicazione idonei a descrivere in modo attendibile soggetti poco conosciuti dal sistema creditizio e generalmente non garantiti da terzi come sono una buona parte degli imprenditori agricoli, in modo da poter così oltrepassare le forti asimmetrie informative esistenti fra creditore e questa categoria di debitore e gestire al meglio i rischi connessi alle attività agrarie. Le banche cercano sempre più di classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, utilizzando procedure di *rating* sofisticate che tendono a penalizzare le aziende agricole e rurali. Queste ultime, come si è scritto, costituiscono per lo più dei soggetti deboli sotto questo profilo, con limitata capitalizzazione, garanzie patrimoniali non adeguate e un *management* mediamente poco competente in materia e che non ha facile accesso a consulenze specifiche. Inoltre, l'assenza di un organo rappresentativo in grado di tutelare il settore agricolo nei confronti del mondo creditizio diminuisce ulteriormente la scarsa forza contrattuale dei primi, mentre la mancanza di una domanda quantitativamente sufficiente di credito in campo agrario inibisce lo sviluppo di prodotti *ad hoc* per questo target.[886]

In relazione al credito agrario[887] a livello nazionale gli impieghi bancari[888] tra il 2011 e il 2014 sono cresciuti circa del 2%; tuttavia, le

[885] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), pp. 8-11.
[886] Ibidem.
[887] Bankpedia, *Credito agrario e peschereccio*, [vedasi in sitografia].
[888] Si rinvia a: Treccani, *Impiego bancario*, [vedasi in sitografia].

erogazioni creditizie oltre i 12 mesi sono calate pressappoco del 40%.[889] Di conseguenza, la rilevanza percentuale delle varie linee di credito per arco temporale sul totale dei finanziamenti si è modificata: le linee di credito di breve periodo hanno mostrato un peso progressivamente maggiore, quelle di medio periodo decrescente e quelle di lungo termine si sono tenute stabili.[890] Considerando i dati al momento più recenti,[891] a settembre 2015 l'ammontare dei prestiti bancari concessi al settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca compresi) ed all'industria alimentare, delle bevande e del tabacco è salito rispettivamente del 0,7% e del 2,4% rispetto a dodici mesi prima.[892]

Accesso al credito e supporto agli investimenti

Fra le modalità per supportare gli investimenti in ambito rurale vi sono le tradizionali sovvenzioni dirette a fondo perduto, già viste, che oltre ai problemi in precedenza esposti si scontrano comunque con le difficoltà di accesso al credito delle aziende: a fronte della sovvenzione ricevuta, infatti, le imprese beneficiarie devono sia coprire la propria quota di cofinanziamento privato (quasi mai l'aiuto pubblico copre tutto l'investimento), sia anticipare quella ricevuta a fondo perduto, di norma erogata solo a seguito delle spese sostenute dal beneficiario.[893] Tale schema riguarda anche i fondi comunitari a valere sul *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR),[894] e quelli, europei e nazionali, erogati tramite i vari *Programmi di sviluppo rurale* (PSR)[895], risorse a cui spesso gli imprenditori agricoli hanno difficoltà ad

[889] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015), pp. 22-24.
[890] Commissione europea, Governo italiano (2014), p. 41.
[891] Il presente paragrafo è stato ultimato a gennaio 2016.
[892] Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), Unioncamere (2015 b), p. 7.
[893] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015), p. 63.
[894] Si rimanda a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h).
[895] Si rinvia a: Commissione europea, *Agricoltura e sviluppo rurale. Sviluppo rurale 2014-2020*, [vedasi in sitografia].

accedere a causa della carenza di liquidità loro disponibile (D'Auria, Guido, 2014).

L'*Unione europea* e i vari Stati membri stanno anche cercando di ridurre l'esposizione ai rischi cui gli agricoltori sono esposti mediante strumenti di assicurazione, rendendo così l'attività agricola più sicura e, di conseguenza, agevolando indirettamente l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli. Sintetizzando l'attuale quadro in Italia delle assicurazioni in ambito agrario, nel 2012 il mercato agricolo agevolato[896] è stato pari a 6,8 miliardi di euro, di cui il 60% rappresentato da garanzie pluri e/o multi rischio, con una crescita globale del 4,7% rispetto all'anno precedente.[897] Nel corrente periodo di programmazione 2014-2020 della *Politica agricola comune* (PAC) l'UE ha spostato le misure di gestione del rischio dal primo al secondo pilastro,[898] predisponendo tre differenti strumenti a riguardo (D'Auria, Capitanio et al., 2011):[899]

- l'erogazione di contributi destinati a pagare i premi assicurativi di polizze che coprano le perdite derivanti da avversità atmosferiche, da malattie di animali e piante e da infezioni parassitarie;

[896] Il mercato agricolo agevolato concerne il mercato delle polizze assicurative stipulate che hanno beneficiato di varie forme di supporto pubblico. Fra i vari riferimenti, si navighi su: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Interventi assicurativi. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)*, [vedasi in sitografia].

[897] Inoltre, le produzioni ad alto valore aggiunto come uva da vini e produzioni zootecniche sono quelle maggiormente assicurate, mentre minore è il ricorso a coperture dirette alle strutture aziendali. Il ricorso a strumenti di gestione del rischio più "sofisticati", tra cui quelli per la stabilizzazione del reddito o quelli legati alla mutualizzazione dei pagamenti compensativi, risulta ancora poco diffuso. Si visioni: Commissione europea, Governo italiano (2014), pp. 41-42.

[898] Infatti, in precedenza, le misure a sostegno della gestione del rischio erano infatti collocate fra le politiche del primo pilastro della PAC e regolate dal *Regolamento (CE) n. 73/2009*, all'interno degli articoli 70 (incentrato sull'assicurazione di raccolto, animali e piante) e 71 (focalizzato sui fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali) (Severini, 2011). Si indica: Consiglio dell'Unione europea (2009), artt. 70-71.

[899] Tali strumenti sono inseriti nella misura "*Gestione del rischio*" agli artt. 36-39 del *Regolamento (UE) 1305/2013*, inerente il secondo pilastro della PAC: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), artt. 36 ss.
Riguardo invece al primo pilastro, le disposizioni applicative del *Regolamento (UE) 1307/2013* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 l)) adottate a livello nazionale sono le seguenti: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2014, c).

- la fornitura di contributi diretti a fondi mutualistici, finalizzati a indennizzare gli agricoltori per perdite dovute a malattie di animali o piante oppure a incidenti ambientali;
- l'attuazione di uno strumento di stabilizzazione del reddito (detto "*Income Stabilization Tool*"), volto a sostenere finanziariamente i fondi di mutualizzazione nell'erogare compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscano un drastico calo del loro reddito[900].

Nell'ottica di evitare abusi, sono state stabilite delle procedure per evitare sovra-compensazioni agli operatori agricoli a causa del potenziale possibile cumulo delle presenti disposizioni con altri meccanismi di sostegno nazionali o comunitari, oppure con altri regimi assicurativi privati.[901] Inoltre, il meccanismo di contribuzione ai fondi mutualistici è stato strutturato in modo tale che venga elargito un rimborso al fondo per le sole perdite effettivamente risarcite all'agricoltore beneficiario (D'Auria, Capitanio et al., 2011).[902]

La disciplina comunitaria[903] delega ai vari regimi nazionali il definire i fondi mutualistici, che in Italia sono primariamente regolati dagli articoli 11 e 12 della *Legge del 31 gennaio 1992, n. 59*[904] e svolgono un importante ruolo rispetto agli strumenti prima illustrati.[905] I fondi mutualistici rappresentano una forma di autoassicurazione degli agricoltori e nascono da imprenditori che si associano per accantonare fondi senza finalità di lucro, mediante l'unione e le associazioni per il reciproco aiuto: lo scopo è di soccorrersi vicendevolmente in caso di

---

[900] Tale calo deve essere superiore al 30% del loro reddito medio su base triennale, oppure su base quinquennale escludendo i due anni con risultati reddituali "estremi". Si legga: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 39, par. 1.

[901] Si rimanda a: Ivi, art. 36, par. 4.

[902] Per approfondire il quadro dei sostegni, sia comunitari che nazionali, inerenti le assicurazioni in agricoltura, si indicano i seguenti articoli:

- Frascarelli A. (2012), [vedasi in sitografia];
- Mangia M. (2014), [vedasi in sitografia].

[903] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 38, par. 1-2.

[904] Si veda: Parlamento italiano (1992), artt. 11-12.

[905] Per analizzare l'applicazione dei fondi mutualistici a riguardo, si indirizza il lettore a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 36, par. 3.

bisogno, destinando una parte delle proprie risorse alle necessità proprie o degli altri associati (Nizza, Pontrandolfi, 2011).

In relazione all'Italia e agli strumenti nazionali predisposti per garantire l'attività agricola, il *D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102*[906] disciplina sia il *Fondo di solidarietà nazionale* (FSN)[907] per l'agricoltura, che rappresenta un altro canale a disposizione degli agricoltori per ottenere contributi a sostegno delle polizze assicurative in ambito agrario,[908] sia la stesura, concertata fra vari *stakeholder* del settore, del *Piano assicurativo agricolo annuale*[909],[910] il quale regola l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi delle polizze di cui sopra.[911] Infine, con riferimento anche ai fondi mutualistici prima menzionati, il presente decreto legislativo disciplina i *Consorzi di difesa*, i quali attuano iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricola e devono essere costituiti tramite atto pubblico.[912]

---

[906] Parlamento italiano (2004 b).

[907] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Fondo di Solidarietà Nazionale*, [vedasi in sitografia].

[908] Parlamento italiano (2004 b), art. 1.

[909] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Interventi assicurativi. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)*, [vedasi in sitografia].

[910] Parlamento italiano (2004 b), art. 4.

[911] Rilevante in questo settore è il ruolo ricoperto dall'*Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare* (ISMEA), sia in veste di supporto tecnico ed informativo sia per gli strumenti che mette a disposizione. Vi sono infatti il *Fondo per la riassicurazione dei rischi in agricoltura*, istituito presso l'*Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare* (ISMEA) al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, ed il *Consorzio italiano di coriassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura*, di cui fanno parte molte compagnie assicurative italiane e straniere ed avente sede centrale presso il predetto istituto.

Si indicano:

- Parlamento italiano (2000 d), art. 127, co. 3;
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Fondo di Riassicurazione*, [vedasi in sitografia];
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Consorzio italiano di Coriassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura*, [vedasi in sitografia].

[912] Parlamento italiano (2004 b), artt. 11-14.

Tali *Consorzi di difesa* possono assumere le seguenti forme giuridiche (Ivi, art. 11, co. 1):

- associazioni che siano persone giuridiche di diritto privato;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- consorzi di cui all'articolo 2612 ss. del *Codice civile* o società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del *Cod. civ.*

Per la disciplina dei consorzi di cui all'ultimo punto del soprastante elenco si rinvia al *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo X, artt. 2612-2615.

Nel sintetico quadro finora tratteggiato si inserisce l'utilizzo degli strumenti finanziari in ambito agricolo, agroalimentare e rurale. Il *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* (Mipaaf) ha suggerito il loro utilizzo già nel 2010, all'interno del documento "*Strumenti finanziari a supporto della gestione delle politiche di sviluppo rurale*"[913], come supporto all'accesso al credito. Gli strumenti finanziari possono rivestire un ruolo fondamentale anche come volano per gli investimenti collegati ai fondi ed alle risorse del FEASR e dei vari PSR, considerando che la programmazione 2014-2020 inizia in un contesto economico-finanziario non facile (D'Auria, Guido, 2014).

Fra i vari tipi di strumenti finanziari il Mipaaf ne ha segnalati tre che, date le loro caratteristiche, ben si adattano a una loro innovativa applicazione su vasta scala in agricoltura e lungo la filiera agroalimentare e agroindustriale. Essi sono:[914]

- il microcredito;[915]
- i consorzi fidi collettivi (confidi)[916] e gli strumenti di garanzia;[917]

Si sottolinea che sia le associazioni con personalità giuridica sia le società cooperative rientrano fra le forme giuridiche che un operatore non bancario di microcredito può assumere; inoltre, sia le prime sia le seconde, nel caso quest'ultime siano riconosciute come cooperative non lucrative di utilità sociale o come cooperative sociali, rientrano tra le forme giuridiche che possono assumere gli operatori no-profit di Mc sociale grazie alla deroga prevista dall'art. 11 del *Decreto n. 176/2014* (Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11).

Tuttavia, si ricorda che agli ordinari operatori non bancari di Mc è attualmente permesso solo svolgere attività microcreditizia (Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 6, co. 1), mentre gli operatori no-profit di Mc sociale possono portarla avanti congiuntamente con un'altra attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. b)). In potenza, dunque, paiono non esserci invalicabili ostacoli normativi al fatto che i predetti *Consorzi di garanzia*, se in forma di associazioni con personalità giuridica, cooperative non lucrative di utilità sociale o cooperative sociali, possano forse supportare gli agricoltori coinvolti sia tramite coperture assicurative, tese a rendere più sicura la loro attività agricola, sia con l'erogazione di microcredito a scopo sociale, per supportare eventuali situazioni personali o familiari di particolare vulnerabilità economica o sociale presenti fra essi.

[913] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010).

Il documento è stato curato dall'*Istituto nazionale di economia agraria* (INEA), il quale ora è confluito nel *Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria* (CREA). Si indica: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), [vedasi in sitografia].

[914] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), pp. 21 ss.

[915] Più in dettaglio: Ivi, pp. 22-47.

[916] Si rinvia a: Bankpedia, *Consorzio di garanzia collettiva fidi (Confidi)*, [vedasi in sitografia].

[917] In particolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), pp. 48-64.

- le forme finanziarie di partecipazione al capitale di rischio.[918]

Partendo da quest'ultimi, gli strumenti finanziari di tipo *private equity*[919] (ossia con investimenti diretti da parte di terzi nel capitale proprio dell'impresa) presentano interessanti punti di forza: i rendimenti del capitale di rischio apportato dipendono dalla *performance* economica dell'impresa e l'investitore esterno costituisce un partner che può fornire consulenza ed apportare *skill*. Tuttavia, nonostante godano di forte enfasi nel dibattito politico e siano stati oggetto di raccomandazioni da parte del *Consiglio europeo*, essi paiono ancora fondamentalmente irrilevanti in Italia.[920]

In ambito agricolo, l'*Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare* (ISMEA)[921], attraverso la *Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare* (SGFA)[922], effettua interventi diretti sul capitale delle imprese agricole, ma prevede vincoli stringenti, come la presenza di altri investitori esterni (sovente non facili da trovare, ad esempio per apportare risorse in imprese operanti in colture che rientrano fra le *commodities* agricole) e il fatto che l'azienda beneficiaria sia una società di capitali (le quali, assieme alle cooperative, rappresentano solo lo 0,7% delle aziende agricole e coltivano il 3,7% della *Superficie agricola utilizzata* (SAU)[923], stando ai dati dell'ultimo censimento ISTAT)[924].[925]

---

[918] Nello specifico: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), pp. 65-80.
[919] Si rimanda a: Bankpedia, *Private equity*, [vedasi in sitografia].
[920] Commissione europea, Governo italiano (2014), p. 34.
[921] Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), [vedasi in sitografia].
[922] La *Società gestione fondi per l'agroalimentare* (SGFA) è una società a responsabilità limitata di proprietà dell'ISMEA: SGFA gestisce per conto di quest'ultima sia il rilascio di garanzie dirette e sussidiarie, sia gli investimenti in capitale di rischio di altre aziende agricole. Si indica: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *SGFA - Quadro normativo di riferimento*, [vedasi in sitografia].
[923] Per chiarimenti sul significato del termine, si visioni: Istituto nazionale di economia agraria (INEA), *Glossario. SAU*, [vedasi in sitografia].
[924] Si consulti: Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (2013), pp. 32-33.
[925] Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Fondo di investimento nel capitale di rischio*, [vedasi in sitografia].

Il *D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102* prevede pure la possibilità che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia su prestiti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche, da intermediari finanziari[926] e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.[927] Inoltre, ISMEA può offrire garanzie per transazioni commerciali concluse per le medesime destinazioni[928] e può rilasciare controgaranzia e cogaranzia in collaborazione coi confidi e con altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.[929] Oltre a tutto ciò, ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e ad intermediari finanziari[930] a fronte di prestiti partecipativi[931] e partecipazioni di capitale nelle imprese agricole, agroalimentari e della pesca da parte di istituti creditizi e di intermediazione finanziaria e da fondi chiusi di investimento mobiliari.[932]

---

[926] Si legga: Parlamento italiano (2004 b), art. 17, co. 2.
Si ricorda che, a seguito delle recenti modifiche normative, l'elenco speciale di cui al vecchio art. 107 del TUB è in via di dismissione e vi è ora un elenco unico degli intermediari finanziari ai sensi dell'attuale art. 106 del TUB. Si presume quindi, in via interpretativa, che tutti gli operatori iscritti nel nuovo elenco unico degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del TUB potranno accedere alle garanzie di ISMEA. Viceversa, il testo della norma sembra escludere chiaramente gli operatori non bancari di microcredito, che sono iscritti non nell'elenco degli intermediari autorizzati bensì in quello loro dedicato di cui all'art. 111 del TUB.

[927] Parlamento italiano (2004 b), art. 17, co. 2.

[928] Informazioni tratte da: Ibidem.

[929] Si veda: Parlamento italiano (2004 b), art. 17, co. 4.

[930] Si analizzi: Ivi, art. 17, co. 3.
Vale quanto scritto pocanzi in nota sugli intermediari finanziari iscritti nel preesistente elenco speciale di cui al vecchio art. 107 del TUB, i quali stanno ora confluendo nell'elenco unico di cui al corrente art. 106 del TUB.

[931] Per approfondire il significato del termine si indirizza a: Bankpedia, *Prestito partecipativo*, [vedasi in sitografia].

[932] Si visioni il presente decreto legislativo: Parlamento italiano (2004 b), art. 17, co. 3.
Inoltre, la *Legge finanziaria 2015* (Parlamento italiano (2014 c)) consente all'ISMEA la possibilità sia di erogare anticipazioni finanziarie agli agricoltori che in cambio le cedano crediti certificati inerenti aiuti legati alla *Politica agricola comune* (PAC), sia di garantire i titoli del debito – detti "*mini bond*" - emessi dalle predette imprese del settore primario. ISMEA dispone anche di un *Fondo di credito*, ancora non operativo al gennaio 2016, per erogare direttamente prestiti ad aziende agricole a condizioni agevolate in collaborazione con banche convenzionate.
Per approfondire, si rimanda a:

- Parlamento italiano (2014 c), art. 1, co. 208-209;
- Bankpedia, *Mini-bond, cambiali finanziarie e obbligazioni partecipative: nuovi strumenti di finanziamento per le PMI*, [vedasi in sitografia];
- Pagamici B. (2014), [vedasi in sitografia];

Più in generale, gli strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito tramite forme di garanzia pubblica stanno avendo un successo crescente. Ad esempio, nella relazione "*Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020. Valutazione ex ante nazionale*"[933] il Mipaaf promuove l'utilizzo di due strumenti, pure in sinergia fra loro, al fine di agevolare l'accesso delle imprese alla liquidità necessaria per usufruire delle misure contenute nei PSR[934]: i "*Fondi di garanzia a prima richiesta*", per concedere garanzie parziali sui prestiti erogati dagli istituti creditizi alle imprese, e i "*Fondi di crediti in risk-sharing*", per accordare prestiti agevolati a quest'ultime condividendone il rischio con le banche.[935] Questi fondi, nel caso delle politiche strutturali della PAC, possono essere alimentati con parte del budget previsto per ciascuna delle misure contenute nei PSR.[936]

Come si è già visto tali strumenti, rispetto ai sussidi a fondo perduto, presentano vari vantaggi: le risorse loro dedicate sono generalmente meglio allocate e meglio utilizzate dai beneficiari, che devono rimborsare il prestito ricevuto, quindi in genere gravano meno sui bilanci pubblici e, a parità di somme dedicate, grazie all'effetto leva e

---

- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Fondo di credito*, [vedasi in sitografia].

933 Ossia il già citato: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015).

934 Volendo fornire alcuni ulteriori cenni sui PSR, i nuovi *Programmi di sviluppo rurale* 2014-2020 hanno abbandonato la struttura in assi della vecchia programmazione e sono ora organizzati su sei priorità tematiche che pongono l'accento su competitività e redditività dei sistemi agroalimentari (priorità 1-3), preservazione degli ecosistemi ed uso efficiente delle risorse naturali (priorità 4-5), sviluppo socioeconomico delle aree rurali (priorità 6). Le sei priorità tematiche si declinano in diciotto *focus area* (cioè in una serie di tracce su temi specifici) le quali per grandi linee guidano il programmatore nazionale o regionale nel definire le politiche da attuare e si rifanno alle azioni chiave previste nel *Quadro di Sostegno Comunitario*, il documento strategico a livello UE che garantisce la concentrazione e la coerenza tra i fondi strutturali, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalla strategia *Europa 2020*. Le misure ed azioni previste dal *Regolamento (UE) 1305/2013* (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h)) sono finalizzate a conseguire gli obiettivi delle varie priorità e *focus area* (Tarangioli, 2014). Le politiche strutturali delineate per il settennato 2014-2020 mirano a uno sviluppo rurale organico e inclusivo e si caratterizzano per un approccio integrato e flessibile, il quale si riflette anche nel nuovo "approccio *Leader*", denominato "*Community-led Local Development*" (Clld), che potrà ricevere finanziamenti da tutti i fondi strutturali e venir applicato anche nelle aree peri-urbane e urbane (Mantino, 2013 b).

935 Ivi, pp. 64-66 ss.

936 Ibidem.

ai meccanismi propri dei fondi rotativi, possono avere maggiori ricadute positive.[937] Gli strumenti finanziari basati su sistemi di garanzie pubbliche presentano due grandi aree di miglioramento:[938] la prima è riuscire ad allineare i sistemi di valutazione delle operazioni meritevoli di supporto pubblico alla tecniche di *rating* e di *scoring* usate dal sistema bancario per valutare i potenziali clienti;[939] la seconda area concerne la necessità di far convergere per quanto possibile gli interventi pubblici (oggi troppo frammentati e dispersi in mille rivoli) su grandi piattaforme.[940]

---

[937] Approfondendo tali aspetti, i vantaggi legati alla leva finanziaria e alla natura rotativa di tali strumenti sono potenzialmente rilevanti e garantiscono maggiormente la sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni effettuate e l'attrazione di capitali privati a favore dello sviluppo di aree agricole e rurali. Combinare questi strumenti finanziari con le tradizionali sovvenzioni a fondo perduto, attraverso le quali viene in genere erogato il sostegno fornito dai vari fondi strutturali in generale e, trattando ora di sviluppo rurale, dal FEASR in particolare, può comportare effetti ed efficienze positive sia sui beneficiari che sulle pubbliche amministrazioni (PA).
Dal lato dei beneficiari, di fronte ad una richiesta di sostegno da parte di un privato, la PA solitamente copre con sovvenzioni a fondo perduto una quota dell'investimento che ad esempio può essere pari al 40-50%. Diversamente, la PA che, con le medesime risorse a disposizione, abbini ad una parte di aiuto concessa a fondo perduto una componente fornita sotto forma di finanziamento agevolato può coprire una percentuale più ampia dell'investimento richiesto dal privato, ad esempio il 70-80% (D'Auria, Guido, 2014). Diminuisce quindi la quota di investimento che il privato deve procacciarsi ed ottenere da sé, senza alcun aiuto pubblico. Si fa inoltre notare che, se le condizioni normative e le dimensioni dell'investimento lo consentono, riguardo questa rimanente percentuale "scoperta" il microcredito potrebbe rappresentare una delle possibili soluzioni nelle mani del privato per avere le risorse mancanti.
Cambiando prospettiva di analisi, a parità di risorse disponibili, una pubblica amministrazione che abbini prestiti agevolati e somme a fondo perduto può supportare lo stesso numero di progetti sostenuti da sole sovvenzioni a fondo perduto potendo, però, coprirne una quota maggiore; viceversa, la PA che abbini prestiti agevolati e somme a fondo perduto può supportare, garantendo la stessa percentuale sull'investimento totale data dalle sovvenzioni a fondo perduto, un numero di progetti ben maggiore e, contemporaneamente, usare gli interessi maturati sui prestiti agevolati concessi ai beneficiari per accrescere le risorse destinate a sostenere gli stessi beneficiari di aiuto pubblico e i loro progetti (D'Auria, Guido, 2014).

[938] Si indica per approfondire: Commissione europea, Governo italiano (2014), pp. 34-35.

[939] Le tecniche di *rating* e di *scoring* hanno assunto grande importanza, come si è visto, specie dopo l'introduzione del *corpus* di *regole di Basilea II*.
Migliorare i sistemi di valutazione consentirebbe di rafforzare la vocazione addizionale dell'intervento pubblico rispetto all'iniziativa privata, (escludendo con precisione dagli aiuti le imprese non adeguate e non meritevoli), commisurare l'intensità del supporto con la rischiosità della singola impresa (incentivando le banche a finanziare *in primis* i soggetti meritevoli più esposti alla morsa creditizia) e prevenire o sanzionare eventuali comportamenti opportunistici da parte degli intermediari coinvolti.

[940] Piattaforme attraverso le quali le diverse amministrazioni possono condividere informazioni, procedure e rischi, limitare incertezze, ritardi e problemi di gestione spesso diffusi nella burocrazia italiana ed incrementare l'efficienza delle misure di supporto alle aziende messe in atto.

Supporto agli investimenti e microcredito

In questo quadro, a parere dello scrivente, il microcredito è uno strumento che può essere complementare ad altri e che presenta caratteristiche interessanti: in primo luogo, è un prestito concesso in assenza di garanzie patrimoniali, che rappresentano uno dei principali ostacoli per l'accesso al credito.

Il Mc prevede l'erogazione di servizi di consulenza a favore del beneficiario. L'età media dei conduttori di imprese agricole (un terzo ha più di 65 anni, solo il 5% ne ha meno di 35) rende strutturalmente necessario l'ingresso di giovani in agricoltura, siano essi i figli dei conduttori, al fine di accelerare un ricambio al vertice, o giovani di altra provenienza che decidano di dedicarsi all'agricoltura (Carbone, Corsi, 2013). L'impianto dei *Programmi di sviluppo rurale* (PSR) per il 2014-2020 fa del supporto all'ingresso di nuovi giovani agricoltori uno degli obiettivi principali delle politiche di sviluppo rurale (Bartolini, 2013). Il microcredito ben si inserisce in questa prospettiva, consentendo ai beneficiari di accedere a servizi di consulenza durante il rimborso del prestito, per acquisire *skill* tecniche e manageriali.

Il Mc si integra anche con gli strumenti di garanzia prima citati, allo scopo di agevolare l'accesso ai microfinanziamenti ed abbattere i tassi d'interesse richiesti che, altrimenti, sarebbero molto alti.[941]

Come ampiamente trattato in precedenza, i fondi di garanzia e controgaranzia cui si può accedere per coprire operazioni di finanziamento tramite Mc sono diversi e sono promossi sia da amministrazioni pubbliche a vari livelli (comunitario, nazionale, regionale e locale), sia da soggetti privati.

[941] Ciò, come già visto, è dovuto sia alla mancanza di garanzie offerte dai beneficiari, sia agli effetti della "legge di gravità" sui prestiti, ragioni per cui il microcredito è economicamente sostenibile per chi lo eroga, in assenza di supporto esterno, solo in presenza di tassi d'interesse elevati.

Inoltre, la maggior parte dei progetti e delle iniziative di Mc ha ad oggi natura locale: stando ai dati di fine 2012 su 172 programmi operativi di Mc in Italia, 81 hanno ambito provinciale e 30 comunale.[942] Se da un lato ciò può ostacolare la sostenibilità economica di tali programmi, specie in contesti rurali caratterizzati da scarsa densità abitativa, dispersione geografica della domanda e difficoltà di comunicazione, dall'altro la stretta vicinanza al territorio consente agli operatori di Mc coinvolti in tali programmi di poter venire incontro alle esigenze di ciascun beneficiario, predisponendo dei prestiti e delle consulenze con caratteristiche su misura.

Il microcredito in Italia è uno strumento recente ed in evoluzione, poiché le norme vigenti sono operative solo da alcuni mesi e la sua applicazione in agricoltura è a livello pionieristico: si riportano i già citati *Fondo per il microcredito e la microfinanza* nel Lazio e *Fondo di garanzia del microcredito siciliano* in Sicilia, che hanno visto coinvolte esperienze agricole, il progetto "*La buona terra*" nell'area della provincia di *Viterbo*, che ancora non ha dato vita a progettualità concrete, e il *Fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura* in Sardegna rivolto alle imprese agricole, anch'esso a fine 2015 di fatto non operativo[943].

Lungi dall'essere una soluzione onnicomprensiva e nonostante i vari vincoli esistenti (specificità dei target di riferimento, vincoli normativi, limiti nell'accesso ai fondi di garanzia), se abbinato ad altri strumenti finanziari e ad un contesto socioeconomico adeguato il Mc può costituire un'utile opzione, fra gli strumenti disponibili, per supportare in aree rurali l'avvio e il consolidamento di start-up agricole e non, in un'ottica di diversificazione, poiché presenta caratteristiche idonee allo

[942] CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), pp. 73-74.
[943] Si riportano:
- Regione Sardegna (2013 b);
- Cutini F. (2014), [vedasi in sitografia].

scopo: assenza di garanzie reali, servizi di consulenza annessi, complementarietà agli strumenti di garanzia, flessibilità.

Si vuole qui evidenziare come il microcredito possa essere utile non solo per supportare microimprese agricole, ma pure business esterni all'agricoltura[944]: botteghe artigianali, piccole realtà produttive, imprese di servizi, attività turistiche e culturali. Di conseguenza, il microcredito potrebbe essere un efficace sostegno alla già citata strategia di diversificazione del tessuto produttivo delle aree rurali, suggerita all'Italia in sede comunitaria.

Un'ulteriore suggestione fornita al lettore, che potrà essere suffragata solo dall'esperienza concreta nel prossimo futuro, riguarda le risorse comunitarie: per l'Italia il secondo pilastro della *Politica agricola comune* nel periodo 2014-2020 destinerà circa 21 miliardi di euro, pressappoco tre ogni anno, stanziati per metà da fondi europei (attraverso il *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR)) e per metà da risorse nazionali.[945] Gli investimenti legati al secondo pilastro della PAC sono caratterizzati dal principio di cofinanziamento pubblico-privato[946] e, al fine di facilitare gli investitori nell'ottenere la liquidità necessaria a sostenere la quota di investimento a carico del privato ed a anticipare quella coperta dalle risorse della PAC, una via alternativa al tradizionale circuito bancario potrebbe essere data dal microcredito. Ciò, in particolare, può avvenire per investimenti di limitato ammontare, effettuati da soggetti che possono beneficiare di microcredito, inerenti specialmente l'accesso a determinate misure contenute nei PSR, ad esempio "*Investimenti in immobilizzazioni*

---

[944] Anche se magari strettamente correlati ad essa: si pensi all'apertura di una piccola officina che ripari mezzi agricoli.

[945] Dati tratti da: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *PAC 2014-2020. L'agricoltura italiana verso il futuro*, [vedasi in sitografia].

[946] Tale principio, in accordo anche con quello di sussidiarietà, permette una migliore allocazione dei fondi comunitari poiché coinvolge direttamente, nelle scelte di finanziamento effettuate, anche le risorse proprie degli attori locali, i quali hanno quindi un diretto interesse a non disperdere gli aiuti ricevuti.

materiali"[947] e "*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*"[948]. Lo stesso *Regolamento (UE) 1303/2013*, che contiene le norme comuni ai vari fondi strutturali europei, promuove l'utilizzo di strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi delle priorità di ciascun fondo strutturale dell'UE.[949]

Infine, va detto che per il settennato 2014-2020 il secondo pilastro della *Politica agricola comune* (PAC) riconosce alla dimensione sociale una grande importanza[950]: nello specifico, la sesta priorità dell'*Unione europea* in materia di sviluppo rurale[951] si focalizza sull'‹*adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*›[952]. Tale priorità rappresenta una considerevole novità poiché riconosce in modo esplicito la rilevanza del gli aspetti sociali per sostenere e promuovere, grazie anche ai fondi strutturali, percorsi di sviluppo locale nel senso più ampio del termine.

Di conseguenza, considerate le valenze e le ricadute sociali del microcredito, l'interesse nei suoi confronti, pure per quanto concerne una possibile applicazione di tale strumento all'interno delle politiche

---

[947] Il riferimento bibliografico preciso è: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 17.

[948] Ivi, art. 19.

[949] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), artt. 37-38.

[950] Le politiche strutturali per lo sviluppo rurale, contenute nel secondo pilastro della PAC, mirano ad uno sviluppo armonico ed organico delle aree rurali che sappia coniugare ed integrare i diversi aspetti economici, ambientali e sociali. Si riporta a riguardo l'art. 4 del *Regolamento (UE) 1305/2013*: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 4.

Preservare le aree rurali è fondamentale per consentire una crescita sostenibile della produzione agricola e negli ultimi anni, con le riforme apportate alla *Politica agricola comune*, si è passati da una concezione puramente "produttiva" dell'agricoltura ad un'altra che comprende l'importanza della preservazione dell'ambiente e dell'inclusione sociale. Una chiara scelta in tal senso è quella di collegare le misure di sostegno al reddito degli agricoltori col principio di "condizionalità" o "*cross compliance*": esso stabilisce che, per ricevere tali sussidi, gli agricoltori debbano rispettare e mettere in atto tutta una serie di requisiti ed accorgimenti inerenti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche delle proprie terre, gli adeguati *standard* di benessere riguardo le risorse umane impiegate, gli animali allevati e le piante coltivate (Vanni, 2014).

Per quanto concerne il principio di "condizionalità" o "*cross compliance*", si navighi su: Rete rurale nazionale, *Normativa – Condizionalità*, [vedasi in sitografia].

Riguardo le misure di sostegno al reddito degli agricoltori, si consultino:

- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 i), artt. 1, 91 ss.
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 l), artt. 1, 21 ss.

[951] Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 5, n. 6).

[952] Citazione tratta da: Ibidem.

strutturali di sviluppo rurale, va valutato anche alla luce della succitata sesta priorità dell'*Unione europea* in tal ambito.

Microcredito in ambito agricolo e rurale

L'ambiente rurale, e di conseguenza quello agricolo, sono strutturalmente connaturati da una scarsa densità abitativa, quindi vi è una dispersione della domanda sul territorio e una minore facilità di comunicazione che costituiscono fattori ostativi, al credito in generale e al microcredito in particolare (Falasconi, 2014). Non vi sono modelli standard per l'applicazione del Mc in ambito agricolo e rurale la cui efficacia sia universalmente riconosciuta, poiché il contesto sociale, economico e istituzionale di ciascuno stato - e spesso, più in dettaglio, di ciascuna comunità - costituisce un fattore essenziale nel determinare quali processi e quali modalità di istruttoria e di erogazione e di monitoraggio adottare. Tuttavia, sono presenti alcune utili linee guida che possono fungere da bussola (Falasconi, 2014).

Un primo schema delinea le seguenti caratteristiche che un programma di microcredito "rurale" dovrebbe avere per incrementare le proprie probabilità di successo, cioè (Nagarajan, Meyer, 2005):

1. allinearsi alle migliori *best practices* di esperienze realizzate in un contesto urbano;
2. diversificare la propria utenza, servendo sia agricoltori, sia imprese artigianali, sia piccoli commercianti e dettaglianti, in modo da diversificare i fattori di rischio che possono colpire i beneficiari del programma di Mc;
3. privilegiare i beneficiari inseriti in un nucleo familiare nel quale i membri abbiano fonti di reddito diversificate;
4. avere uno schema base sulle condizioni di offerta di finanziamenti ai propri utenti, ma prevedere una certa flessibilità nelle modalità di restituzione del credito, in modo da adattarsi al tipo di business ed ai relativi flussi di entrate ed uscite di ciascun beneficiario di Mc;

5. richiedere in media un maggior numero di garanzie morali per concedere un determinato prestito;
6. stimare la somma da concedere come finanziamento a un dato beneficiario valutando i flussi finanziari che l'attività finanziata genererebbe nella situazione ipotetica peggiore;
7. sfruttare le economie di scala e di scopo[953] e le possibilità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione per ridurre i costi operativi e di gestione che il programma di Mc deve sostenere nel complesso.

Un secondo schema (Christen, Pearce, 2005) propone delle linee guida per i programmi di microfinanza e microcredito rurale ed agricolo basate sulle caratteristiche di seguito esposte:

1. ove possibile, i rimborsi non devono essere collegati alla sola attività agricola svolta dal beneficiario, ma l'intero nucleo familiare di quest'ultimo va considerato come un'unica unità economica con differenti fonti di reddito (agricole e non), le quali nel loro insieme consentiranno in caso di bisogno di restituire il prestito;
2. il finanziamento tramite microcredito va concesso a contraenti che siano motivati nel realizzare il proprio progetto e che dispongano di un *background* e/o di conoscenze, tecniche e commerciali, adeguati per metterlo in atto;
3. sarebbe importante offrire pure dei servizi di risparmio, se possibile in misura maggiore rispetto a quelli di prestito (si ricorda che solo le banche possono raccogliere risparmio tra il pubblico in Italia)[954];
4. sarebbe necessario diversificare il proprio portafoglio di clienti per diversificare il portafoglio di rischi, e quindi si dovrebbero finanziare attività sia agricole sia di settori differenti (artigianato, commercio) oppure, nel caso il programma di Mc verta solo sul comparto primario, agricoltori impegnati in coltivazioni differenti;

---

[953] Bankpedia, *Economie di Scopo*, [vedasi in sitografia].

[954] Parlamento italiano (1993), art. 10, co. 1-2 e art. 11, co. 1-2.
Di conseguenza, l'offerta di servizi di risparmio tra il pubblico in Italia è preclusa per legge agli intermediari finanziari ed agli operatori non bancari di microcredito.

5. andrebbero adattare le condizioni di restituzione di ciascun prestito (tempi, scadenze, rate, etc.) al flusso ciclico di entrate ed uscite che è proprio dell'attività da esso finanziata. In agricoltura ciò è fondamentale, poiché tali flussi sono strutturalmente legati ai cicli biologici di piante ed animali;
6. andrebbero stipulati accordi contrattuali con produttori, fornitori, commercianti e/o con loro associazioni. Si finanzierebbero in tal modo utenti che presentino un rischio di *default* empiricamente minore grazie agli accordi e alla cooperazione instaurata, anche a livello orizzontale e/o verticale fra i vari stadi di una o più filiere;
7. si dovrebbe progettare e costruire una struttura a rete per supportare i flussi monetari relativi all'attività microcreditizia condotta che sfrutti le nuove tecnologie (si pensi a processi di digitalizzazione) e si appoggi, dove possibile, almeno in parte alle reti istituzionali già esistenti. Il duplice fine è ridurre i costi a carico del programma di Mc e raggiungere meglio l'utenza da servire;
8. promuovere l'associazionismo fra produttori agricoli e fra piccole realtà produttive, in modo da poter relazionarsi con esse e di conseguenza favorire l'accesso al credito, creare protocolli standard per l'istruttoria e l'erogazione di Mc e rendere più accessibile una domanda strutturalmente dispersa, specie in aree rurali remote;
9. stipulare (o far stipulare) agli agricoltori che beneficino di Mc dei contratti assicurativi contro i principali rischi ambientali connessi all'attività agricola. Le assicurazioni per tutelare il raccolto degli agricoltori costituiscono uno strumento di crescente importanza, come si accennerà nel prosieguo dell'opera;
10. separare nettamente l'attività di microfinanza e microcredito in ambito rurale ed agricolo da qualsivoglia interferenza politica.

Cercando di trovare una sintesi, si può delineare un "*Rural Finance Paradigm*" all'interno del quale sono tre le linee strategiche prioritarie

da attuare al fine di creare un contesto “fertile” per lo sviluppo della finanza rurale (Gonzalez-Vega, 2003; Zeller, 2003):

- creare un ambiente istituzionale favorevole, agevolando la stabilità macroeconomica e livellando gli ostacoli che rallentano lo sviluppo delle aree rurali;
- rafforzare la cornice legale e normativa entro cui gli istituti microfinanziari (IMf) - ivi compresi quelli microcreditizi (IMc) - possono muoversi, definendo modalità certe per transazioni finanziarie sicure, ma garantendo anche un livello di flessibilità tale da consentire agli IMf e IMc di adattarsi al contesto di riferimento. Gli autori del paradigma suggeriscono pure di concedere agli IMc di offrire una gamma di servizi finanziari più ampia rispetto alla sola erogazione di credito, configurandoli quindi come IMf. Si ricorda che la legge italiana consente ciò, con diversa libertà, a banche ed intermediari finanziari, ma non agli operatori non bancari di Mc;
- incrementare la capacità degli IMf e degli IMc di erogare i propri servizi in modo sostenibile. Riguardo le differenze fra sostenibilità operativa e finanziaria e le diverse visioni sull’importanza o meno di giungere a tale obiettivo, si rinvia a quanto scritto in precedenza.

Sempre rimanendo all’interno di un “*Rural Finance Paradigm*”, altri elementi che possono favorire l’accesso al credito e ai servizi finanziari in ambito rurale sono (Steel, Charitonenko, 2003):

- incentivare investimenti complementari che supportino lo sviluppo dei sistemi economico-sociali di una comunità, rafforzandone così sia i beni che possiede sia le abilità e le conoscenze di cui dispone;
- consolidare e accrescere il capitale sociale e le reti sociali presenti in una comunità, anche attraverso la nascita di cooperative e gruppi di solidarietà;
- fornire consulenza tecnica e manageriale specifica per gli IMf e gli IMc. Questo aspetto è essenziale per rendere tali enti più efficienti e quindi abbattere i costi gestionali ed operativi;

- supportare gli istituti microfinanziari e microcreditizi nell'offrire, oltre a finanziamenti, dei servizi di assistenza e consulenza che supportino i beneficiari di Mc nell'avvio e nello sviluppo dei loro business. Abbinare l'erogazione di credito alla prestazione di servizi a vantaggio del contraente incrementa efficacia e ricadute socioeconomiche positive del programma di Mc. Si sottolinea che in Italia la concessione di microcredito è vincolata all'erogazione di servizi di monitoraggio ed assistenza, come ampiamente già visto.

VII° CAPITOLO:
INDAGINE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

L'agricoltura sociale in Italia, p. 237; *Un quadro in mutamento, p. 241*; *Agricoltura sociale e microcredito, p. 250*; *Obiettivi e metodologia dell'indagine, p. 254*; *Riscontri ottenuti, p. 259*; *Caratteristiche del campione, p. 260*; *Analisi sui ricavi, p. 265*; *Pratiche di agricoltura sociale, p. 268*; *Ulteriori considerazioni, p. 271*; *Conoscenza ed uso effettivi del microcredito, p. 280*; *Un'esplorazione tramite cluster analysis, p. 284*.

L'agricoltura sociale in Italia

Come riportato in precedenza in nota, i *Programmi di sviluppo rurale* 2014-2020 sono i primi a riconoscere espressamente, tra le proprie priorità fondamentali, all'interno della sesta priorità, "*l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*"[955]. Anche alla luce del *Position paper* della *Commissione europea* di fine 2012[956] sulle linee guida per lo sviluppo rurale da tenere in Italia (Mantino, 2013 a), già citato, l'agricoltura multifunzionale (Renting *et al.*, 2009) rappresenta necessariamente un pilastro di tale strategia e l'agricoltura sociale (As), la quale si può considerare come una delle possibili modalità in cui l'agricoltura multifunzionale si declina (Di Iacovo, Ciofani, 2005; Hassink, Grin, Hulsink, 2012), può assumere un ruolo importante nello sviluppo sostenibile delle comunità rurali per quanto concerne gli aspetti sociali e di inclusione.

Volendo ora circoscrivere meglio tale concetto, il *Comitato economico e sociale europeo*[957] definisce l'agricoltura sociale (As) come ‹*un insieme di attività - ad esempio riabilitazione, terapia, posti di lavoro*

[955] Citazione da: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 5, n. 6).
[956] Commissione europea (2012 c).
[957] Comitato economico e sociale europeo (CESE), [vedasi in sitografia].

protetti, apprendimento permanente e altre attività intese ad agevolare l'inserimento sociale - che impiegano risorse agricole, sia vegetali che animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane. In questo senso, scopo dell'agricoltura sociale è, tra l'altro, creare le condizioni, all'interno di un'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere›[958].

Le persone affette da disabilità fisiche o psichiche oppure che versano in difficili situazioni socioeconomiche o soffrono di altre forme di esclusione sociale, possono elevare il loro benessere generale attraverso il coinvolgimento attivo nei processi di produzione agricola ed agroalimentare, consentendo così a tali individui di ritrovare un proprio ruolo attivo all'interno dei predetti processi produttivi e, attraverso ciò, recuperare una propria funzione sociale. L'agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo, che permette di coniugare l'erogazione di servizi di assistenza, di cura e di inclusione sociale con i processi di produzione agricola (Hassink, Grin, Hulsink, 2012), e quindi di collegare le pratiche di agricoltura sostenibile con la creazione di valore e di benessere sociale.

In alcune nazioni del Nord Europa, ad esempio nei Paesi Bassi, l'As è considerata una branca specifica dell'agricoltura, dove aziende agricole specializzate offrono assistenza, terapie e cure in modo strettamente connesso con il sistema pubblico di welfare, che paga questi servizi in via diretta o indiretta. In questo caso è più appropriato usare il termine "*care farming*", letteralmente traducibile come "agricoltura di cura" (Haubenhofer, Elings, Hassink, Hine, 2010). In altre nazioni come l'Italia le pratiche di As sono più rivolte verso aspetti e servizi di inclusione sociale a più vasto raggio, tarati su specifiche categorie di

[958] Comitato economico e sociale europeo (CESE) (2012).

persone vulnerabili (Senni, 2013), per cui è più corretto parlare di "*social farming*", ovvero di agricoltura sociale propriamente detta.

Vi sono differenti campi di applicazione in cui possono rientrare le pratiche di agricoltura sociale (Azienda Romana Mercati, 2014):

- terapie, dirette verso soggetti con disabilità fisiche o psichiche oppure colpiti da esclusione sociale. In As vi sono specifiche forme di terapia come, ad esempio, quelle condotte attraverso attività agricole in orticultura o tramite la presenza o la vicinanza ad animali di affezione (la cosiddetta "*pet therapy*"[959]);
- apprendistato ed inclusione lavorativa, allo scopo di promuovere l'impiego di categorie di lavoratori svantaggiate (per esempio, migranti, disoccupati di lungo corso, persone con un trascorso sociale od esistenziale difficile, detenuti ed ex-detenuti, etc.);
- formazione, attraverso attività che mirano ad educare sia i giovani sia persone di tutte le età ad aspetti e su temi di carattere ambientale ed agricolo. Le aziende agricole e le fattorie che si predispongono ad ospitare attività di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia (i cosiddetti "agrinidi" e "agriasili")[960] per bambini in età prescolare rappresentano una specifica forma di As;
- attività di svago e legate alla qualità della vita, sfera che racchiude in sé molteplici tipi di attività tarate su categorie diverse di persone con finalità sociali e/o ricreative.

Le esperienze, i programmi e i progetti di agricoltura sociale di successo non possono prescindere dalla capacità di una pluralità di attori e *stakeholder* operanti su un dato territorio di fare squadra e di cooperare fra loro. Le aziende agricole, seppur centrali in queste progettualità, sono soltanto uno di questi attori: infatti, vi sono vari

[959] Come possibile approfondimento si indica il seguente link: Ministero della salute, *Pet Therapy*, [vedasi in sitografia].

[960] Per ulteriori informazioni si indicano:

- FattorieDidattiche.biz, *Agriscuole*, [vedasi in sitografia];
- Coldiretti Giovani Impresa, *Agriasilo e agrinido: requisiti dei locali e del personale operante*, [vedasi in sitografia].

soggetti pubblici e privati (amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni, consumatori, imprese del tessuto produttivo locale, etc.) che svolgono un ruolo rilevante nel sostenere gli operatori e le imprese agricole che portano avanti pratiche di As. Le reti di consumatori più attente verso i comportamenti di consumo responsabile sono importanti per supportare, con le proprie decisioni di spesa, le realtà, i progetti e le esperienze di agricoltura sociale: ad esempio, certe fasce di consumatori prediligono il consumo di prodotti con una forte "impronta etica". Altrettanta importanza nel settore rivestono le collaborazioni e le sinergie che si possono realizzare fra le iniziative da parte di attori privati ed il supporto fornito da enti pubblici: si pensi ad una pubblica amministrazione che, all'interno di un bando pubblico, dia la precedenza ad aziende che conducono pratiche di As per rifornire le mense delle scuole o delle strutture ospedaliere della zona di riferimento, poiché tali aziende con la loro attività assumono esse stesse un ruolo rilevante ed attivo nel cercare di accrescere il benessere della comunità di appartenenza.

L'agricoltura sociale è strettamente correlata alle altre forme e modalità di agricoltura multifunzionale e contribuisce a sviluppare e ad accrescere il capitale sociale e le reti di relazioni presente all'interno di una data comunità. L'As rappresenta una delle possibili vie per impiegare le predette risorse di una comunità al fine di risolvere o mitigare le problematiche sociali in essa presenti, allorquando il tradizionale welfare pubblico fallisca nel fornire loro una soddisfacente soluzione. In questa prospettiva è importante che il supporto pubblico per finanziare e sostenere queste esperienze non segua uno schema *top-down*, ossia pilotato dall'alto, bensì un approccio *bottom-up*, promosso dal basso, in accordo ai principi di partenariato e sussidiarietà. Altrimenti, il rischio è quello di finanziare singole aziende agricole che collaborino con il sistema di welfare pubblico, senza agire in una logica di sviluppo locale organico e coordinato (Senni, 2013).

Un quadro in mutamento

In Italia lo sviluppo dell'agricoltura sociale ha vissuto un'importante tappa con l'entrata in vigore a settembre 2015 della *Legge 141/2015*[961], che introduce per la prima volta una disciplina nazionale di settore i cui effetti si potranno apprezzare in pieno solo nel prossimo futuro.[962]

Per agricoltura sociale, secondo tale disciplina, si intendono le attività ‹*esercitate dagli imprenditori agricoli*[963] *[…], in forma singola o*

[961] Il riferimento bibliografico è: Parlamento italiano (2015).
Per un rapido approfondimento dei punti salienti della legge, si indicano:
- Visconti G. (2015), [vedasi in sitografia];
- PMI, *Agricoltura sociale: la nuova legge*, [vedasi in sitografia];
- Promotergroup, *Legge 141/2015 sull'Agricoltura sociale*, [vedasi in sitografia].

[962] In precedenza vi erano solo delle leggi regionali sull'agricoltura sociale, ma mancava una disciplina nazionale *ad hoc*. Tra le disposizioni regionali preesistenti si citano:
- Regione Abruzzo (2011);
- Regione Campania (2012);
- Regione Liguria (2013);
- Regione Lombardia (2008) e Regione Lombardia (2015).

Per ulteriori informazioni riguardo alle varie normative regionali, si possono consultare:
- Forum Nazionale Agricoltura Sociale, *Normativa AS*, [vedasi in sitografia];
- Giarè F. (2016), [vedasi in sitografia];
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (2015), pp. 247-249, 325-329.

Si fa presente che le preesistenti discipline regionali dovranno essere adeguate al dettato della legge nazionale entro sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultima, quindi entro fine marzo 2016, al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale. Su questo punto si tornerà a breve nel testo del presente capitolo. Si legga: Parlamento italiano (2015), art. 3, co. 1.

[963] Sugli "imprenditori agricoli" si rinvia al *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, art. 2135. Le "società agricole" sono quelle che hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui al suddetto articolo. (Parlamento italiano (2004 a), art. 2, co. 1-2).
Riguardo l'"imprenditore agricolo professionale" (IAP), si definisce tale colui che, ‹*ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999* [Consiglio dell'Unione europea (1999)] *[…] dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro*›. Citazione da: Venturi C. (2007), [vedasi in sitografia], pp. 6-7. I predetti limiti su tempo di lavoro e reddito agricolo sono pari al 25% sul totale per le aziende ubicate in zone svantaggiate, di cui agli artt. 17 ss. del succitato *Reg. (CE) 1257/99*. L'attribuzione ad una data impresa della qualifica di "imprenditore agricolo professionale" (IAP) varia a seconda della forma societaria che questa assume (Parlamento italiano (2001), art. 10). Per approfondire tali concetti, si indicano:
- Venturi C. (2007), [vedasi in sitografia];
- Iannarelli A. (2012), [vedasi in sitografia];
- Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), *Imprenditori agricoli professionali*, [vedasi in sitografia];
- Parlamento italiano (2004 a), art. 2, co. 1-2 e co. 3 ss.;

associata, e dalle cooperative sociali[964]›[965], nei limiti fissati dalla presente legge,[966] che sono dirette a realizzare:[967]

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati,[968] di persone svantaggiate[969] e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, 'utilizzando le risorse materiali e immateriali che l'agricoltura offre;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative a beneficio dei soggetti interessati, anche impiegando animali allevati e coltivando piante;
d) progetti volti a salvaguardare la biodiversità, a educare all'ambiente e all'alimentazione, a diffondere la conoscenza del territorio organizzando fattorie sociali e didattiche riconosciute dalle Regioni, comprese iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare[970] e di persone in difficoltà sociale e psico-fisica.

La *Legge 141/2015* rimanda il definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle predette attività ad un apposito decreto del *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* (Mipaaf) che si sarebbe dovuto adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.[971]

- Parlamento italiano (2001), artt. 1-2, 10;
- Consiglio dell'Unione europea (1999), artt. 5, 17 ss.

[964] Per le norme sulle cooperative sociali, si rinvia a: Parlamento italiano (1991 b).
[965] La presente citazione è tratta da: Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 1.
[966] In dettaglio, le attività di agricoltura sociale riconosciute dalla presente legge sono esercitate dalle cooperative sociali ‹*il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo*›. Citazione estratta da: Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 4.
Riconoscendo il ruolo rilevante svolto dalle cooperative sociali nel condurre pratiche di agricoltura sociale e la natura spesso variegata delle attività economiche che queste portano avanti, la legge ha previsto un riconoscimento almeno parziale come operatori dell'As anche per le cooperative i cui fatturati agricoli siano rilevanti ma non prevalenti (ossia tra il 30% e il 50% di quello totale).
[967] Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 1, lett. a)-d).
[968] Si veda: Commissione europea (2014 d), art. 2, n. 3)-4).
[969] Si visioni: Parlamento italiano (1991 b), art. 4.
[970] In questo passaggio la legge si riferisce ad agrinidi e agriasili, di cui si è prima trattato in breve.
[971] Si legga: Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 2. Si fa presente che, al momento della scrittura del presente paragrafo (febbraio 2016), tale decreto non è stato ancora pubblicato.

Si ritiene importante sottolineare che gli operatori dell'agricoltura sociale non sono tali in quanto caratterizzati da una specifica forma giuridica o da specifiche attività portate avanti, ma sono tali in quanto le attività agricole condotte, di cui all'art. 2135 del *Cod. civ.*,[972] sono finalizzate agli obiettivi prima esposti[973]: quindi, è il fine cui sono orientate le proprie attività agricole che rende una determinata impresa un operatore dell'As e le sue attività delle pratiche di As.

In coerenza con quanto scritto, se le pratiche di As inerenti l'inserimento socio-lavorativo in attività agricole di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale[974] fanno parte per loro stessa natura dell'attività agricola, la *Legge 141/2015* chiarisce che si considerano a tutti gli effetti attività connesse all'agricoltura anche tutte le altre pratiche di As prima elencate[975].[976]

In modo analogo, ‹*i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività*›[977] che rientrano fra le pratiche di As riconosciute dalla

[972] Si consulti il *Codice civile*: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, art. 2135.
[973] Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 1, lett. a)-d).
[974] Ossia le pratiche di As previste da: Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 1, lett. a).
[975] Si analizzi il disposto combinato di:

- Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 3;
- Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, art. 2135, co. 3.

Questa differenziazione ha presumibilmente rilevanza anche in ambito di *aiuti de minimis*. Infatti, in relazione alle pratiche di As inerenti l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti prima descritti in attività agricole, se quest'ultime sono finalizzate alla produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo di eventuali *aiuti de minimis* collegati non potrebbe superare gli € 15.000 nel corso di un triennio. Si legga: Commissione europea (2013 g), art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1-2.
Viceversa, per investimenti collegati alle altre pratiche di agricoltura sociale prima elencate, poiché quest'ultime non sono strettamente rivolte alla produzione primaria di prodotti agricoli, il limite agli aiuti de minimis nel corso di un triennio dovrebbe essere pari a € 200.000. Si visioni: Commissione europea (2013 g), art. 1, par. 2.
[976] Da ciò ne consegue che, sotto il profilo giuridico, le risorse umane impiegate nelle attività riconosciute come pratiche di As sono lavoratori agricoli a tutti gli effetti (consentendo quindi tutta una serie di risparmi sul costo del lavoro di tali dipendenti) e, parimenti, pure i redditi ottenuti da tali attività si qualificano come redditi agricoli (Visconti G. (2015), [vedasi in sitografia]).
[977] Citazione tratta da: Parlamento italiano (2015), art. 5, co. 1.

presente legge ‹*mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici*›[978].

Lo scopo principale della *Legge 141/2015* sembra quindi essere il dare un riconoscimento normativo alla modalità di agricoltura multifunzionale che si esplica sotto forma di agricoltura sociale, ampliando ‹*la gamma delle attività che possono essere esercitate dall'impresa agricola […] inserendovi i servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo*›[979].

La disciplina nazionale prescrive che le attività riconosciute come pratiche di agricoltura sociale siano ‹*realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio*›[980].[981] Per incentivare il diffondersi di tali pratiche, la *Legge 141/2015* prevede vari incentivi a favore degli operatori dell'As:[982]

- le Regioni possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale;
- le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di

[978] Citazione estratta da: Ibidem.
[979] Citazione proveniente da: Visconti G. (2015), p. 2, [vedasi in sitografia].
[980] Il riferimento esatto da cui è tratta la citazione è: Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 6.
La presente legge prevede anche che ‹*gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale*›. Citazione proveniente da: Ibidem.
[981] Prendendo atto che molte delle esperienze di As oggi esistenti sul territorio nazionale sono sostenute da reti costituite ciascuna da diversi attori coinvolti, la presente legge prevede che tali attività possano essere svolte dagli operatori dell'agricoltura sociale in associazione con altri soggetti giuridici, anche non agricoli, e precisamente con: le cooperative sociali, le imprese sociali (Parlamento italiano (2006 b)), le associazioni di promozione sociale (Parlamento italiano (2000 c), artt. 2, 7-10) e i soggetti di cui all'art. 1, co. 5 della *Legge 8 novembre 2000, n. 328*, ossia soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati (Parlamento italiano (2000 b), art. 1, co. 5). Tutto ciò ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti sopracitati in base alla normativa vigente. Si legga: Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 5.
[982] Le informazioni a seguire sono tratte da: Parlamento italiano (2015), art. 5, co. 2 e art. 6, co. 1-6

legge,[983] dei criteri di priorità nelle gare riguardanti i relativi servizi di fornitura per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale;

- i comuni definiscono modalità idonee di presenza e valorizzazione nelle aree pubbliche dei prodotti provenienti dall'As;
- nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali,[984] devono essere previsti dei criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche usando beni e terreni confiscati ai sensi del *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*[985];
- con apposito decreto, il *Ministero dell'economia e delle finanze* (MEF)[986] definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno a favore delle attività riconosciute come pratiche di As. Il senso di questa disposizione della legge è quello di non limitarsi a porre un elenco di misure di sostegno all'As che sia un *numerus clausus*, ossia un numero chiuso, bensì lasciare aperta una finestra per poter in futuro, tramite decreto ministeriale,[987] allargare la gamma delle predette misure;

---

[983] In particolare di: Parlamento italiano (2012 b), art. 1, co. 1.

[984] Queste operazioni di alienazione e locazione di terreni pubblici agricoli e a vocazione agricola sono disciplinate da: Parlamento italiano (2012 a), art. 66.
Si sottolinea che tale disciplina prevede anche il diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli. Si visioni: Parlamento italiano (2012 a), art. 66, co. 3.
Un giovane imprenditore agricolo è un imprenditore agricolo avente un'età non superiore a 40 anni. Si analizzi il disposto combinato di:

- Parlamento italiano (2004 a), art. 3, co. 1;
- Parlamento italiano (2000 a), artt. 9, 10-bis;
- Parlamento italiano (2001), art. 4-bis.

[985] Per approfondire, si consulti il *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*: Parlamento italiano (2011 c).
L'art. 6, co. 4 della *Legge 141/2015* (Parlamento italiano (2015)) sull'agricoltura sociale va a modificare proprio in quest'ottica l'art. 48, co. 3, lett. c) del suddetto *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*.

[986] In dettaglio, il decreto è del MEF di concerto col *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* e col *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, previa intesa in sede di *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*.

[987] Si ricorda che le norme poste tramite decreto ministeriale possono essere modificate più agilmente rispetto a quelle poste per legge; di conseguenza, le prime sono più "flessibili".

- nella predisposizione dei *Programmi di sviluppo rurale* (PSR) regionali[988], le Regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.[989]

In relazione a quest'ultimo punto, come già accennato i nuovi PSR relativi al periodo 2014-2020 dedicano grande importanza allo sviluppo anche sociale delle aree rurali: in particolare, l'agricoltura sociale ricade dentro la priorità 6, *focus area* a) "*favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione*" e *focus area* b) "*stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*".[990] Le misure dei PSR che possono essere coinvolte in interventi di As sono la Misura 6 "*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*", la Misura 7 "*Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali*", la Misura 16 "*Cooperazione*".[991] Le risorse offerte dai PSR regionali della nuova programmazione[992] rappresentano quindi un supporto potenzialmente rilevante per poter incentivare lo sviluppo di realtà che praticano As sul territorio nazionale. Pure altri fondi strutturali come il *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR)[993] ed il *Fondo sociale europeo* (FSE)[994]

---

[988] Nel testo della legge viene usato il termine "piani regionali di sviluppo rurale".

[989] A tale fine le Regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. Si visioni: Parlamento italiano (2015), art. 6, co. 6.

[990] Si consultino:

- Giarè F. (2016), [vedasi in sitografia];
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 5, n. 6), lett. a)-b).

[991] Giarè F. (2016), [vedasi in sitografia].

[992] Si legga: Ibidem.

[993] Commissione europea, *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*, [vedasi in sitografia].

[994] Commissione europea, *Fondo sociale europeo*, [vedasi in sitografia].
Si indica in particolare il Programma operativo nazionale (PON) "*Inclusione*", finanziato dal FSE, che indica espressamente l'agricoltura sociale come possibile strumento per favorire l'inclusione socio-lavorativa di persone maggiormente vulnerabili o a rischio di esclusione sociale. A tal riguardo, il presente PON prescrive uno stretto coordinamento con il FEASR. Si analizzi: Commissione europea (2014 q), pp. 13, 145-146, 175.

prevedono interventi in ambito sociale, sanitario e formativo che possono convergere su programmi, progetti e realtà di As.[995]

In Italia a livello locale molte esperienze di agricoltura sociale sono sorte di recente e/o si stanno sviluppando attualmente, coinvolgendo appunto reti con differenti tipi di attori e *stakeholder*; in questo senso, la legge nazionale sopra descritta fungerà molto probabilmente da volano, sebbene dovrà essere completata da un quadro normativo regionale più completo e aggiornato. Un censimento ufficiale delle realtà che in modo consapevole e strutturato portano avanti pratiche di As sul territorio nazionale non è stato ancora fatto, ma studiosi ed addetti ai lavori in gran parte concordano su un numero che varia da alcune centinaia a circa mille unità (D'Angelo *et al.*, 2015).

Tuttavia, a breve sarà possibile definire e quantificare in modo molto più preciso il numero di esperienze italiane di As: infatti, come già accennato, la *Legge 141/2015* ha previsto che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore[996] le Regioni da un lato adeguassero, qualora fosse necessario, le proprie disposizioni in materia di As per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti all'uopo, rendendo di conseguenza pubblici i nominativi di tali operatori,[997] e dall'altro stabilissero modalità per individuare le preesistenti realtà che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgessero pratiche di As da almeno due anni,[998] fissando un termine non inferiore ad un anno per consentire ad esse di adeguarsi ai requisiti che la presente legge prescrive.[999]

Una volta riconosciuti, gli operatori dell'As potranno aggregarsi fra loro e costituire delle organizzazioni di produttori[1000] per prodotti

[995] Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (2015), p. 329.
[996] Quindi, almeno sulla carta, entro fine marzo 2016.
[997] Parlamento italiano (2015), art. 3.
[998] Dunque, che abbiano iniziato le proprie pratiche di As prima del 23 settembre 2013.
[999] Parlamento italiano (2015), art. 3.
[1000] Sulle norme che regolano le organizzazioni di produttori si consulti: Parlamento italiano (2005 a), art. 1, co. 1, lett. c) e artt. 2-8.

dell'agricoltura sociale, in accordo con la disciplina comunitaria sull'"*organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*"[1001].[1002]

Tornando al quadro attuale dell'agricoltura sociale in Italia e considerando i dati resi disponibili da una recente ricerca su un campione di esperienze italiane attive in As, avente a riferimento gli anni fra il 2010 ed il 2013 (Azienda Romana Mercati, 2014), è risultato che il 45,8% delle realtà comprese nel campione si trova nel Nord, il 37,3% nel Centro e il 16,9% nel Sud Italia. Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e Puglia paiono essere le cinque regioni italiane con il maggior numero di realtà del settore. Riguardo alla loro forma giuridica, le esperienze di As considerate sono per il 36% aziende agricole (sia imprese individuali, la gran parte, sia cooperative agricole), per il 29% cooperative sociali, per il 17% associazioni e per il 18% hanno un differente status giuridico: enti religiosi, imprese sociali, enti scolastici, etc. (Azienda Romana Mercati, 2014).

Complessivamente, considerando vari elementi come la loro numerosità, la rilevanza e le ricadute delle attività svolte ed il numero di utenti coinvolti, le cooperative sociali sembrano essere la categoria di operatori più rilevante, fra quelle che conducono pratiche di agricoltura sociale in Italia (Senni, 2010). Gran parte delle cooperative sociali coinvolte in questo specifico settore si caratterizza per avere una piccola dimensione; inoltre, esse molto spesso non hanno la proprietà delle terre che coltivano, le quali sono in affitto od ottenute in concessione con altre modalità, oppure, nel caso siano di loro proprietà, queste terre risultano spesso essere periferiche o residuali, quindi con scarso valore patrimoniale (Senni, 2010). La mancanza di proprie terre e/o lo scarso valore medio delle stesse sono elementi che, generalmente

[1001] Si visionino, per approfondire:
- Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 m);
- Parlamento europeo, *Il primo pilastro della PAC: I — l'Organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli*, [vedasi in sitografia].

[1002] Parlamento italiano (2015), art. 4.

parlando, rendono modesto il valore dei beni che le realtà di As hanno a disposizione: ciò fa sì che in molti casi quest'ultime, nell'interfacciarsi con il tradizionale circuito creditizio, non riescano a presentare adeguate garanzie patrimoniali e quindi falliscano nel tentativo di ottenere un prestito.

In generale, la possibilità di accedere al credito è un requisito fondamentale per gli investimenti e di conseguenza per la crescita di una qualunque attività, e l'agricoltura sociale non sfugge a questo principio. Come già trattato in precedenza, la recente evoluzione nel corso delle ultime due decadi del credito agrario,[1003] con il conseguente crescente peso dato al ruolo delle garanzie, non ha facilitato l'accesso ai finanziamenti per gli agricoltori, specie per i piccoli agricoltori, le cui aziende e fattorie possiedono usualmente una struttura economico-finanziaria con caratteristiche specifiche rispetto alle micro e piccole imprese che operano in altri comparti (Fontana, 2011). Inoltre, il sistema creditizio tradizionale è caratterizzato da regole orientate verso uno specifico orizzonte culturale, con specifiche assunzioni socioeconomiche: il fatto che molte realtà di agricoltura sociale operino seguendo assunzioni diverse da quelle prevalenti sul mercato, mirando più a massimizzare le ricadute sociali e gli effetti inclusivi del proprio operato che i propri profitti, rende se possibile ancora più ostico il loro accesso ai finanziamenti tramite i consueti canali.

Agricoltura sociale e microcredito

Il microcredito è uno strumento in sé neutro, ma le attività, i progetti ed i programmi microcreditizi sono molto spesso connotati da una forte impronta etica; per quanto concerne il Mc all'impresa, esso mira ad esplicare le proprie ricadute sociali creando lavoro, nuove attività

[1003] Come già illustrato, il credito agrario da specifico ramo di business con proprie norme quale era si è progressivamente standardizzato omologandosi al generale quadro regolamentare del credito rivolto agli altri comparti economici (Fontana, 2011).

economiche e nuove microimprese. La forte impronta etica che caratterizza il microcredito potrebbe rendere questo strumento particolarmente idoneo ad essere utilizzato in settori ed aree di business nelle quali gli attori in gioco mostrino un notevole impegno sociale ed una grande attenzione alle ricadute sociali del proprio operato, ovviamente purché sia presente nel settore un ambiente favorevole agli investimenti ed i potenziali beneficiari rispettino i vincoli posti dalle norme sul microcredito.

Anche se con modalità ed in campi diversi, coloro che erogano microcredito e coloro che portano avanti pratiche di agricoltura sociale sono in gran parte accomunati dall'avere una comune attenzione verso l'inclusione sociale attiva. Di conseguenza, partendo da questo aspetto, il Mc potrebbe rappresentare un buon strumento per erogare adeguati finanziamenti ad un vasto target di realtà dedite all'As. Come si mostrerà nel prosieguo, i punti di sinergia tra le caratteristiche dei finanziamenti erogati tramite Mc e i bisogni finanziari di molte delle realtà che praticano As sembrano essere molteplici.

In primo luogo, il microcredito concerne prestiti di ammontare limitato, e le realtà agricole già avviate usualmente non necessitano di grandi investimenti per poter implementare delle pratiche di agricoltura sociale all'interno delle attività e dei processi agricoli già esistenti, sui quali normalmente le pratiche di As si innestano.

Il microcredito non richiede che il futuro debitore possieda garanzie reali e le realtà che praticano agricoltura sociale usualmente possiedono scarni beni patrimoniali poiché da un lato, come già accennato in precedenza, quest'ultime sovente o non possiedono le terre che coltivano o le loro proprietà si estendono su terreni periferici di poco valore (Senni, 2010), e dall'altro gran parte delle stesse si caratterizza per avere piccole dimensioni e/o un anno di costituzione recente: tali caratteristiche certamente non favoriscono la disponibilità di un consistente patrimonio e, quindi, di solide garanzie reali.

Facendo nuovamente riferimento alla recente ricerca sulle realtà di agricoltura sociale prima citata (Azienda Romana Mercati, 2014), il 31% delle esperienze di agricoltura sociale considerate nel campione coltivava una *Superficie agricola utilizzata* (SAU)[1004] inferiore ad un ettaro (ha)[1005] ed il 22% una SAU compresa fra 1 e 3 ettari, il 23% di tali esperienze impiegava una *Superficie agricola utilizzata* tra i 3 ed i 10 ettari ed il 14% una superficie maggiore.[1006] In relazione all'anno di fondazione delle predette realtà, circa la metà di esse risultava operare da meno di 5 anni, il 25% da un periodo compreso fra i 5 ed i 10 anni ed il 22% da un lasso di tempo superiore.

Volendo ora esporre alcune riflessioni, come ampiamente trattato in precedenza il *Decreto ministeriale 176/2014*[1007] ha posto precisi vincoli che i beneficiari di microcredito all'impresa devono rispettare riguardo alla loro forma giuridica, agli anni di titolarità di partita IVA, al numero di dipendenti, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed al livello di indebitamento: ebbene, il fatto che, come si è visto, una rilevante quota di realtà di agricoltura sociale si caratterizzi per avere forma di impresa individuale, di società di persone, di cooperativa o di associazione, per essere di ridotte dimensioni e per avere un recente anno di costituzione (Azienda Romana Mercati, 2014) rappresentano caratteristiche che potenzialmente dovrebbero rendere almeno un buon numero di esse "idonee" anche sotto il profilo normativo per accedere al microcredito.

Inoltre, il quadro regolamentare in vigore rende il Mc prettamente uno strumento di supporto per imprese ed attività economiche nella fase iniziale del proprio arco di vita; l'agricoltura sociale rappresenta una modalità di agricoltura multifunzionale in costante crescita negli ultimi

---

[1004] Sul significato del termine, si indica nuovamente: Istituto nazionale di economia agraria (INEA), *Glossario. SAU*, [vedasi in sitografia].
[1005] Corriere della sera, *Dizionario di italiano. Ettaro*, [vedasi in sitografia].
[1006] Va inoltre precisato che molte delle esperienze di agricoltura sociale con una elevata SAU, fra quelle considerate nella presente ricerca (Azienda Romana Mercati, 2014), sono in realtà costituite da singole realtà minori che cooperano e sono strettamente correlate fra loro.
[1007] Ministero dell'economia e delle finanze (2014).

anni e che probabilmente troverà nel prossimo futuro ulteriore impulso grazie alla pubblicazione della recente legge nazionale, con il concretizzarsi e l'emergere di nuove realtà: ciò costituisce un ulteriore elemento che pare rendere il microcredito uno strumento particolarmente adatto per finanziarle e, di conseguenza, sostenere la crescita sul territorio nazionale delle pratiche di agricoltura sociale.

In relazione a ciò il microcredito, come in precedenza illustrato per le politiche strutturali in agricoltura e a supporto dello sviluppo rurale nella sua globalità, può rivelarsi strumento prezioso per agevolare l'accesso di realtà coinvolte in agricoltura sociale ad investimenti di ammontare non troppo elevato sostenuti da fondi comunitari, a valere sul *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR)[1008] e messi a bando grazie ai vari *Programmi di sviluppo rurale* (PSR)[1009].[1010]

In generale, una larga fascia di agricoltori italiani, specie di piccoli agricoltori, sembra sì possedere una solida conoscenza riguardo i processi agricoli e le questioni tecniche annesse, ma difettare di competenze manageriali inerenti una gestione efficiente delle proprie aziende in una prospettiva più ampia o gli aspetti commerciali dei prodotti agricoli frutto del loro lavoro. Questa carenza potrebbe essere

---

[1008] Si rimanda a: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h).

[1009] Ivi, artt. 6-12.

[1010] L'agricoltura sociale rientra infatti all'interno dell'*Obiettivo tematico n. 9*, contenuto nel *Regolamento (UE) 1303/2013*, il quale disciplina i fondi strutturali comunitari, e volto a ‹*promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione*› (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), art. 9, n. 9)). Con riferimento al FEASR, il predetto obiettivo si concretizza nella *Priorità n. 6*, che mira all'‹*inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*› (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 5, n. 6)). Riguardo alle misure dei PSR che possono interessare direttamente l'agricoltura sociale, si riportano le seguenti: "*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*" (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 19, lett. a), n. ii) e lett. b)), "*Cooperazione*" (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), art. 35, par. 2, lett. k)) e "*Leader*" (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), artt. 42-44).
Si visionino:

- Regione Toscana, *Le nuove misure del PSR 2014-2020 di interesse per l'Agricoltura sociale*, [vedasi in sitografia];
- Fattorie Sociali, *PSR 2014-2020 Regione Lazio – Osservazioni e proposte della Rete Fattorie Sociali e del Forum Agricoltura Sociale*, [vedasi in sitografia];
- Q&A Qualità Ambiente Responsabilità sociale, *PSR LAZIO 2014-2020 Misure e sottomisure*, [vedasi in sitografia].

almeno in parte dovuta pure all'elevata età media dei conduttori di aziende agricole in Italia.[1011] Le realtà che praticano agricoltura sociale, in aggiunta al quadro ora descritto per la classe imprenditoriale agricola nel suo complesso, necessitano di ulteriori competenze manageriali e professionali sia per realizzare e mantenere le reti di partenariati e collaborazioni fra più soggetti ed attori, le quali rappresentano una caratteristica fondamentale di gran parte delle esperienze di As, sia per integrare nei normali processi agricoli e mettere in campo le varie professionalità (giuridico-amministrative, gestionali, socio-relazionali e medico- psicologiche) che le pratiche di As richiedono.

Una rilevante caratteristica del microcredito così come è stato delineato dalle norme italiane riguarda i servizi di assistenza e monitoraggio a favore del beneficiario, che devono essere necessariamente correlati all'erogazione del finanziamento: in quest'ottica, tali servizi possono rappresentare un utile supporto a disposizione di queste realtà di As.

Attualmente i programmi, i progetti e gli enti erogatori di Mc sono, come già scritto in precedenza, fortemente variegati e frammentati sul territorio nazionale. Se ciò può creare problemi sotto il profilo della loro sostenibilità economico-finanziaria e dello sviluppo del settore microcreditizio in una logica coordinata e d'insieme, dall'altro l'attività microcreditizia risulta usualmente, anche per sua stessa natura, fortemente legata alle comunità di riferimento. Tale stretto legame territoriale è presente anche nelle esperienze di agricoltura sociale, le quali sono necessariamente legate ai territori di pertinenza: questo stretto vincolo fra la comunità di riferimento ed il proprio operato che accomuna sia gli enti che erogano microcredito sia le realtà che praticano agricoltura sociale certamente può costituire un fattore di vicinanza fra i due ambiti e, ad esempio, rendere più facile il fatto che

[1011] Si consultino:
- Carbone A., Corsi A. (2013);
- Commissione europea, Governo italiano (2014), p. 39.

un ente microcreditizio possa entrare a far parte della rete di attori che sostiene una data esperienza di As.

Obiettivi e metodologia dell'indagine

Come si è visto in precedenza - si ripensi al concetto di "*Rural Finance Paradigm*" (Gonzalez-Vega, 2003; Zeller, 2003; Steel, Charitonenko, 2003) -, gli studi su modalità e strategie per finanziare nello specifico, sia con nuove forme di credito sia tramite strumenti già esistenti, politiche a sostegno di uno sviluppo rurale che sia sostenibile nel lungo termine[1012] costituiscono un tema di ricerca affascinante.

Facendo un passo ulteriore, considerando come strumento il microcredito e come contesto quello italiano, non sono stati trovati specifici lavori scientifici sulle potenzialità del Mc come strumento di sviluppo rurale; ciò anche a causa del fatto che la disciplina nazionale sul Mc, la quale lo ha definito in dettaglio, è stata emanata nel recentissimo passato. La produzione scientifica sul ruolo della microfinanza in ambito rurale è vasta, ma sviluppata prettamente nei contesti di paesi in via di sviluppo[1013]: le differenze riguardo sia i meccanismi che regolano il microcredito sia le caratteristiche dei territori rurali fanno sì che non sia semplice scorgere chiare analogie tra i risultati delle predette ricerche e l'utilizzo del Mc in Italia come potenziale volano per lo sviluppo rurale.

Gli obiettivi del caso studio che verrà mostrato di seguito sono meno ambiziosi ed assai più limitati in quanto esso rappresenta una prima indagine esplorativa e si focalizza sul ruolo che il microcredito può avere nel supportare l'agricoltura sociale in Italia.

[1012] Si sottolinea che una sostenibilità di lungo termine necessariamente deve saper includere le tre sfere ambientale, economica e sociale in cui la sostenibilità stessa si declina (World Commission on Environment and Development, 1987; Elkington, 1998).

[1013] Si citano come esempi: (Jebarajakirthy, Lobo, 2015), (Ganlea, Afriyieb, Segbefiab, 2015), (Morvant-Roux, Guérin, Roesch, Moisseron, 2014), (Li, Gan, Hu, 2011), (Anderson, Locker, 2002).

L'agricoltura sociale è stata scelta in quanto, analogamente al microcredito in relazione al settore creditizio, pur trattandosi in valori assoluti di un ambito di nicchia (almeno ad ora) rispetto al comparto agricolo, si tratta di una modalità di agricoltura multifunzionale fortemente innovativa, normata a livello nazionale solo da pochi mesi ed in forte espansione. Come analizzato nelle pagine precedenti, sono vari gli aspetti che sembrano rendere una rilevante fascia di realtà di As particolarmente adatte a poter accedere al Mc per soddisfare i propri bisogni finanziari; inoltre, il tema del possibile legame tra Mc ed As ha trovato interesse anche da parte dell'*Ente nazionale per il microcredito* (ENM)[1014], che ha preso parte a diversi incontri tematici[1015] e in data 21 settembre 2015 ha organizzato assieme al *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* una conferenza alla *Fiera Expo Milano 2015*[1016] dal titolo "*Agricoltura sociale e microcredito*"[1017], la quale è stata occasione di dialogo e confronto fra addetti ai lavori.

Tornando sulla già accennata indagine che mira ad approfondire il ruolo che il microcredito può avere nel supportare l'agricoltura sociale in Italia, la pianificazione e la realizzazione del presente studio ha previsto alcuni passaggi fondamentali, che verranno di seguito analizzati:[1018]

1. sono stati delineati gli obiettivi cui mira la presente indagine. Lo scopo ultimo è comprendere se, date le caratteristiche delle realtà che praticano agricoltura sociale in Italia, il microcredito possa essere un possibile volano di sviluppo per il settore sul territorio

[1014] Si ricorda che l'ENM ha firmato un protocollo per realizzare un primo progetto pilota di applicazione del Mc in ambito di As. Si veda: Ente nazionale per il microcredito, *Protocollo d'intesa tra Ente nazionale per il Microcredito, IDEA 2020, AIAB, Avviso Pubblico*, [vedasi in sitografia].

[1015] Si riporta come esempio: Ente nazionale per il microcredito, *Lo strumento del Microcredito a sostegno dell'agricoltura sociale nel Biodistretto di Viterbo*, [vedasi in sitografia].

[1016] Expo Milano 2015, [vedasi in sitografia].

[1017] Si legga: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Expo: agricoltura sociale e microcredito centrali per il nuovo modello di sviluppo*, [vedasi in sitografia].

[1018] Nell'impostare la presente indagine sono stati consultati, fra gli altri, i seguenti testi:

- Borra S., Di Ciaccio A. (2008);
- Franco S. (2011).

nazionale costituendo almeno per una rilevante parte di esse uno strumento idoneo a soddisfarne i bisogni finanziari;

2. al fine di raggiungere il predetto obiettivo, si è deciso di raccogliere dati sia strutturali sia economico-finanziari sulle realtà di As: in primo luogo per calcolare quante di queste rispettino i vincoli posti dalla legge per accedere al microcredito, quindi per accrescere la comprensione sui loro bisogni creditizi e capire se il Mc possa rappresentare una possibile risposta;
3. è stato scelto il questionario come mezzo per raccogliere dati e informazioni e si è stabilito di somministrarlo alle realtà del campione delineato servendosi di un metodo di "*Computer Assisted Web Interviewing*" (CAWI)[1019], quindi tramite supporto informatico;
4. il target da studiare riguarda le realtà di agricoltura sociale operanti sul territorio nazionale. In assenza di un censimento o di elenchi ufficiali, non è stato possibile definire esattamente la popolazione costituita dalle realtà italiane di As. Ai fini della presente indagine, è stato appositamente creato un database di esperienze di As: tali esperienze sono state identificate usando molteplici fonti, sia cartacee (archivi, documenti, pubblicazioni), sia digitali (motori di ricerca sul web, siti internet), sia umane (colloqui con addetti ai lavori ed esperti). Per ciascuna realtà si è cercato di incrociare le varie fonti disponibili, in modo da raccogliere quante più informazioni possibile via *desk* e "ripulire" i contatti (di posta elettronica, telefonici e digitali) disponibili, eliminando quelli desueti o non in funzione. Globalmente, il database racchiude 401 realtà e tutte le regioni italiane sono rappresentate da almeno un'esperienza. In coerenza con quanto prima riportato, si specifica che, mancando una popolazione definita di esperienze di agricoltura sociale e non avendo senso nella presente indagine applicare un campionamento sistematico, il campione di realtà di agricoltura

[1019] Per ulteriori informazioni a riguardo, si suggerisce: Franco S. (2011).

sociale costituito dal database predisposto non potrà dirsi, statisticamente parlando, un campione probabilistico[1020];

5. Il questionario è stato pianificato e strutturato in dettaglio. L'iter per realizzarlo ha previsto le seguenti fasi:
   a) analisi della letteratura esistente e consultazione di materiali e documenti disponibili su indagini analoghe o affini alla presente, per quanto concerne il tema studiato e/o il target di destinatari esaminato, in modo da poterne trarre utili indicazioni;
   b) scelta del *software* specifico con il quale somministrare i questionari agli intervistati tramite tecnica CAWI. Si è scelta la funzione "*Moduli*"[1021] del motore di ricerca "*Google*"[1022];
   c) svolgimento di colloqui preliminari con i referenti di alcune fra le esperienze di agricoltura sociale cui si è in seguito somministrato il questionario e con un paio di esperti del settore selezionati sulla base della loro esperienza e competenza, allo scopo di raccogliere informazioni specie di carattere qualitativo grazie alle quali tarare sia la struttura del questionario, sia l'enunciazione e la forma delle domande (domande aperte o chiuse, a risposta singola o multipla, mediante l'utilizzo di scale, etc.);
   d) stesura di una prima bozza di questionario, individuando domande idonee ad indagare gli aspetti delle realtà di As ritenuti significativi per rispondere al quesito di ricerca posto;

[1020] Tuttavia, pur non rappresentando una forma di campionamento probabilistico, il database costruito per la presente indagine comprende 401 realtà, e a 392 di esse è stato inviato il questionario. Considerando che la popolazione data dalle esperienze italiane le quali praticano agricoltura sociale in modo strutturato e continuo difficilmente può dirsi superiore alle mille unità, il database a disposizione consente potenzialmente di raggiungere quasi la metà di esse. Di conseguenza, appare ragionevole affermare che i dati raccolti sugli aspetti che la presente indagine si propone di studiare ed analizzare avranno presumibilmente una significatività rilevante per quanto concerne il quadro dell'As sul territorio nazionale.

[1021] Per chi voglia approfondirne le specifiche tecniche, si suggerisce di navigare su:

- Google, *Moduli. Crea moduli bellissimi*, [vedasi in sitografia];
- Google, *Moduli. Creazione di un sondaggio con Moduli Google*, [vedasi in sitografia].

[1022] Google, [vedasi in sitografia].

e) invio della bozza di questionario a un pre-campione di esperienze (meno di un decina) che praticano agricoltura sociale, in modo da testarne le risposte e raccoglierne i *feedback*;
f) revisione del questionario sulla base dei riscontri ottenuti dalle esperienze intervistate in fase di pre-test e stesura della sua versione definitiva;

Il questionario è stato inviato sotto forma di link digitale posto all'interno di una mail di accompagnamento, volta a presentare l'indagine e illustrare come compilare il questionario. Cliccando sul link posto all'interno della mail, l'intervistato accedeva direttamente al questionario, potendolo compilare online e rispedirlo in modalità automatica. Le risposte ai questionari compilati sono confluite direttamente in un database gestito dal programma *Moduli* di *Google*, da cui poi era semplice scaricarle su un foglio elettronico.

I dati raccolti sono stati successivamente controllati e rielaborati, correggendo refusi ed errori palesi. Molte realtà rispondenti sono presenti anche nel database AIDA[1023] per cui, ove possibile, ci si è serviti di tale database per verificare le informazioni ottenute.

Il questionario è stato inviato alle realtà contenute nel database per le quali si disponesse di un contatto mail funzionante ed attivo, per un totale di 392 esperienze sulle 401 complessive.[1024] Il primo invio è stato effettuato nel giugno 2015. Si è scelto di inoltrare successivamente tre solleciti, con identica forma e stesse modalità del primo invio,[1025] al fine di aumentare il tasso di risposta; tali ulteriori invii sono avvenuti rispettivamente nel luglio e nel settembre 2015 e nel gennaio 2016.

[1023] Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), [vedasi in sitografia].
[1024] In generale, si è inoltrato il questionario a tutti i contatti mail a disposizione per ciascuna realtà, in modo da accrescere le possibilità di risposta; tuttavia, vi sono state alcune eccezioni poiché, di fronte ad alcuni contatti mail da cui chiaramente si capiva fosse inopportuno o senza senso inoltrare il questionario, ciò non è stato fatto.
[1025] Solo la mail di accompagnamento è stata lievemente modificata per specificare che si trattava di un sollecito a rispondere e non di un primo invio del questionario.

Riscontri ottenuti

Delle 401 realtà che compongono il database ne sono state effettivamente contattate 353: vanno infatti escluse 48 realtà, comprendendo quelle di cui non si è mai avuto un contatto mail (4), quelle i cui contatti mail disponibili sono risultati tutti non attivi (35) e quelle successivamente risultate essere in liquidazione (9).
Su 353 organizzazioni raggiunte, si sono avuti 153 *feedback*, di cui 17 risposte via mail (tutte negative, in cui gentilmente ciascuna realtà intervistata ha fatto presente di non essere attiva in ambito di As e quindi che non avrebbe compilato il questionario) e 136 risposte tramite questionari. Considerando le risposte sia via mail che tramite questionari, il tasso di *feedback* è pari al 43,3%; considerando i soli questionari, il tasso di risposta è pari al 38,5%.

Tabella 12 – Numero di organizzazioni effettivamente contattate sul totale di quelle presenti nel database.

Organizzazioni	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
Non contattate	**48**	**11,97%**
Contattate	**353**	**88,03%**
In totale	**401**	**100%**

Tabella 13 – Tasso di risposta ottenuto dalle realtà effettivamente contattate.

Organizzazioni Contattate		**353**
Risposte	Valore Assoluto	Tasso di Risposta (%)
Solo questionari	**136**	**38,5%**
Questionari + mail	**153**	**43,3%**

Dei 136 questionari ricevuti, in 123 casi le organizzazioni interpellate dichiarano di praticare agricoltura sociale, mentre nei restanti 13 casi la risposta è negativa.

Tabella 14 – Numero di realtà rispondenti al questionario che dichiarano di praticare (anche) agricoltura sociale.

Risposte	Numero Realtà	Numero Realtà (%)
Praticano (anche) agricoltura sociale	**123**	**90,44%**
NON praticano agricoltura sociale	**13**	**9,56%**
Totale	**136**	**100%**

Focalizzandosi da ora in avanti sui 123 questionari ricevuti da realtà che dichiarano di praticare agricoltura sociale, per quanto riguarda la composizione geografica, 40 realtà rispondenti hanno sede in regioni del Nord Ovest d'Italia (32,5%), 36 in quelle del Nord Est (29,3%), 28 nelle regioni del Centro (22,8%) e 8 in quelle del Sud (6,5%) e 11 nelle Isole (8,9%).[1026] Lombardia (30 questionari), Veneto (20), Friuli-Venezia Giulia (12), Lazio (12), Sicilia (11), Toscana (11), Piemonte (9) sono le regioni maggiormente rappresentate; Abruzzo, Valle d'Aosta e Sardegna sono le uniche tre regioni da cui nessun questionario (né alcuna mail di riscontro) è stato ricevuto, anche a causa della scarsità di realtà di As individuate.

Tabella 15 – Suddivisione dei questionari ricevuti da realtà che dichiarano di praticare agricoltura sociale in base alle diverse macroaree geografiche d'Italia.

Macroaree d'Italia	Numero Realtà	Numero Realtà (%)
Nord Ovest	**40**	**32,5%**
Nord Est	**36**	**29,3%**
Centro	**28**	**22,8%**
Sud	**8**	**6,5%**
Isole	**11**	**8,9%**
Totale	**123**	**100%**

Caratteristiche del campione

Approfondendo le caratteristiche delle 123 realtà di agricoltura sociale che hanno risposto al questionario affermando di praticare agricoltura sociale, per quanto concerne la permanenza della loro operatività sul

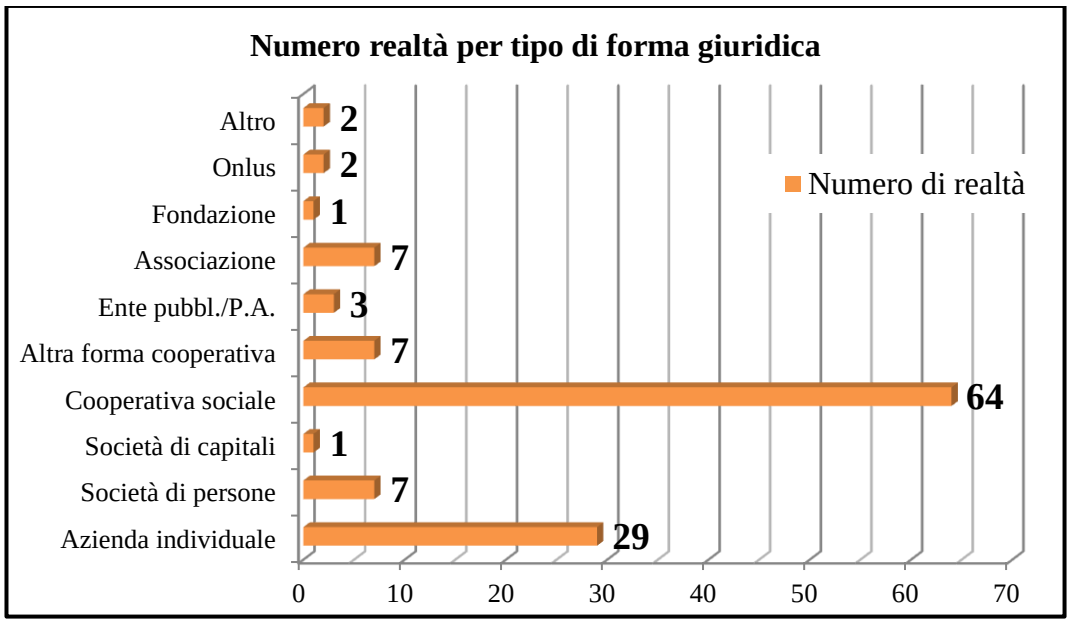
[1026] Riguardo alla suddivisione d'Italia, si fa riferimento alle macroregioni . Si veda: Eurostat, *Regional Statistics Illustrated. Nuts I*, [vedasi in sitografia].

mercato la situazione è piuttosto variegata: 10 realtà sono state costituite entro la fine del 1980, 26 successivamente ma prima del 1991, 25 tra 1991 e fine del 2000; altre 44 sono state istituite dal 2001 al 2010 compreso, le restanti 18 realtà fra il 2011 ed oggi[1027].

In relazione all'inizio delle proprie attività agricole in generale da parte delle realtà considerate, il 37% ha iniziato prima del 2001, il 42% tra 2001 e 2010, il 21% dal 2011 in poi. Riferendosi invece specificamente alle pratiche di As, il 25% delle predette realtà ha iniziato entro la fine del 2001, il 43% fra 2001 e 2010, il 32% dopo il 2011.

Riguardo la loro forma giuridica, su 123 realtà 64 risultano essere cooperative sociali (52%) e 29 imprese individuali (23,6%), di gran lunga le due forme societarie più presenti. Si sottolinea che entrambe rientrano fra le forme giuridiche ammesse a beneficiare di Mc.

Figura 1 – Numero di realtà suddivise per tipo di forma giuridica.

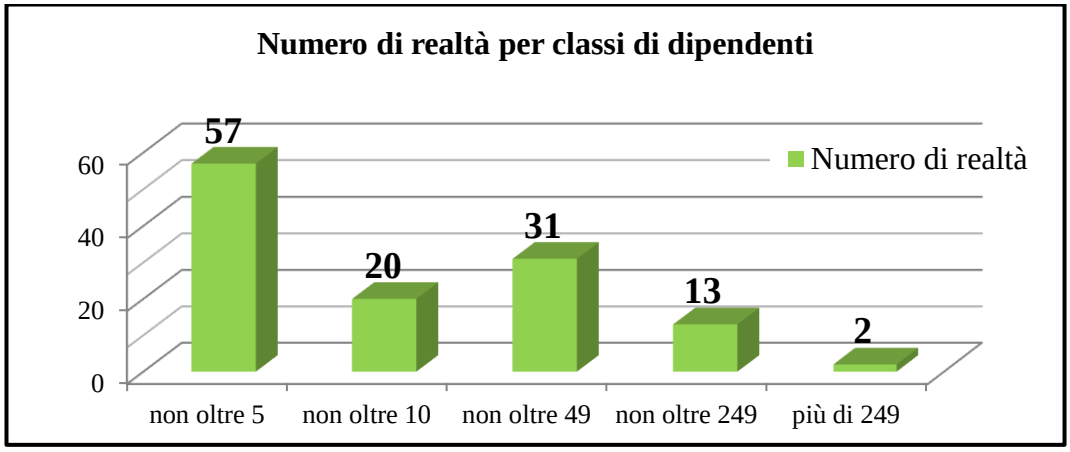


In relazione al numero di dipendenti, il 46,3% delle realtà (57 organizzazioni) ha non oltre 5 dipendenti, il 16,3% (20) tra 6 e 10, il restante 37,4% (46) ne impiega un numero maggiore di 10. In questo

[1027] Il presente paragrafo è stato ultimato in marzo 2016, ma l'ultimo invio di questionari alle realtà intervistate risale al gennaio 2016, con risposte poi pervenute fino al febbraio 2016.

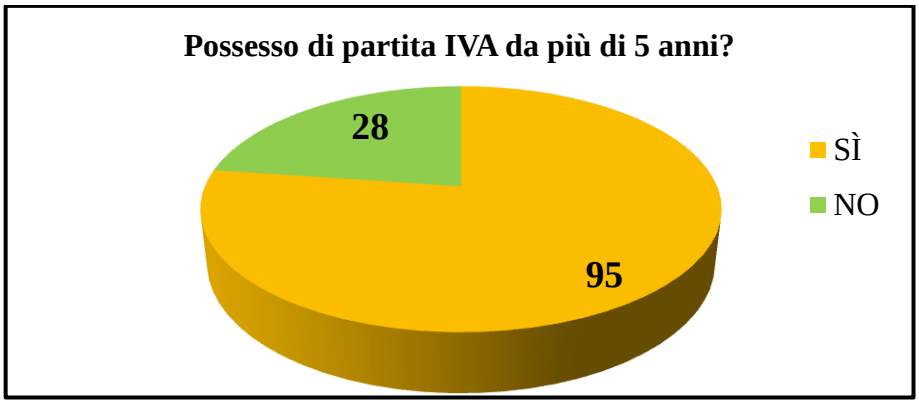
caso, i limiti a riguardo per poter accedere al microcredito[1028] escludono una quota rilevante di realtà intervistate.

Figura 2 – Numero di realtà suddivise per classi di dipendenti.



Delle 123 realtà rispondenti, 111 (90,2%) risultano attualmente iscritte ad una camera di commercio, 12 no (9,8%); riguardo al possesso di partita IVA da più di 5 anni, hanno risposto affermativamente in 95 (77,2%), negativamente in 28 (22,8%). Di conseguenza, le prime non possono accedere al Mc; tuttavia, non è precluso loro l'accesso al Mc all'impresa in deroga erogato a propri soci da operatori di finanza mutualistica e solidale (operatori FMS).

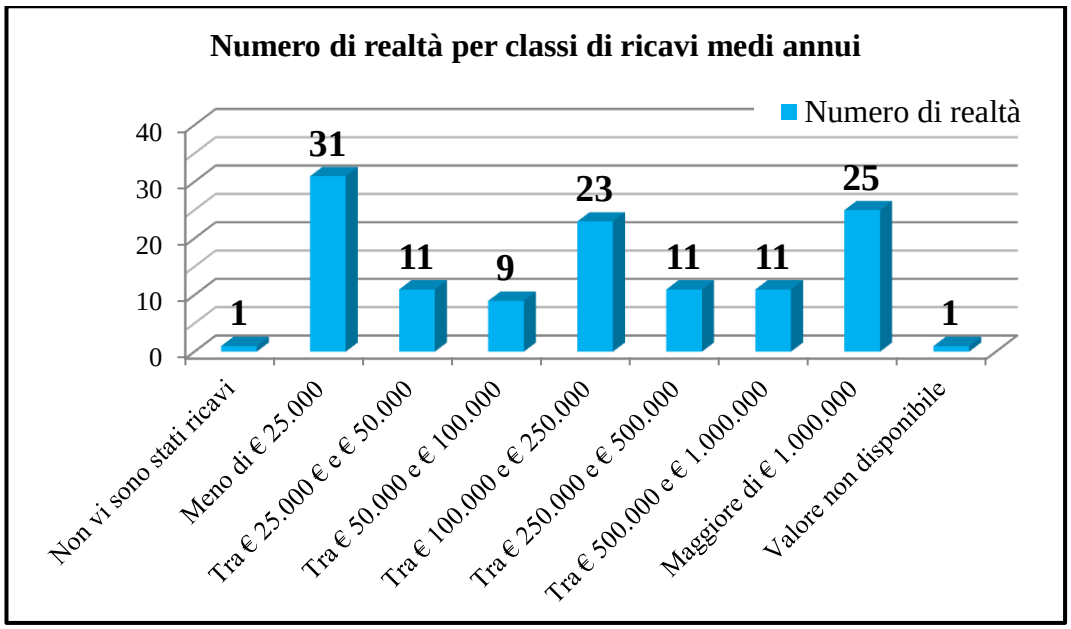
Figura 3 – Realtà che hanno una partita IVA da più di 5 anni e realtà che la possiedono da non oltre 5 anni.



[1028] Ossia non oltre cinque dipendenti per imprese individuali e lavoratori autonomi, non oltre dieci per le restanti forme giuridiche potenzialmente ammesse al Mc.

Focalizzandosi sui ricavi medi annui nel corso dell'ultimo triennio, 1 realtà non comunica alcun valore, 1 asserisce di non aver avuto ricavi in tale arco di tempo, 52 (42,3%) dichiarano di aver avuto ricavi non superiori a 100.000 euro annui, 22 realtà (17,9%) fra € 100.000 ed € 250.000, le rimanenti 47 (38,2%) affermano di aver avuto nel corso dell'ultimo triennio dei ricavi annui di entità superiore. I vincoli normativi escludono dal Mc tutte le attività di lavoro autonomo o di microimpresa che abbiano superato i 200.000 euro di ricavi annui nel corso dell'ultimo triennio; quindi, pure in questo caso molteplici sono le realtà che non rientrano entro i parametri posti.

Figura 4 – Numero di realtà suddivise per classi di ricavi medi annui.



Riepilogando, delle 123 realtà considerate, 28 (22,8%) rispettano il vincolo di non essere titolari di partita IVA da oltre cinque anni, 110 (89,4%) di avere una forma giuridica idonea, 68 (55,3%) di avere un numero di dipendenti non eccedente il consentito, 75 (61%) di avere avuto ricavi annui nell'ultimo triennio non superiori a 250.000 euro.[1029]

[1029] Il limite normativo è pari a un massimo di 200.000 euro annui, ma le classi di ricavi inerenti presenti nel questionario sono rispettivamente quelle di € 100.000-250.000 e di € 250.000-500.000. Col senno di poi, sarebbe stato preferibile impostare tali classi in modo da poter definire

Tabella 16 – Numero di realtà che rispettano i vari vincoli normativi per poter accedere al microcredito all'impresa.

Vincoli Normativi	Realtà che Rispettano il Vincolo	Realtà che Rispettano il Vincolo (%)
Partita IVA non oltre 5 anni	**28**	**22,8%**
Forma giuridica idonea	**110**	**89,4%**
Numero dipendenti	**68**	**55,3%**
Ricavi annui[1030]	**75**	**61,0%**

Come si può osservare, il vincolo con gli effetti più restrittivi è quello della partita IVA, che esclude dal Mc all'impresa ben il 77,2% delle organizzazioni considerate: complessivamente, solo 19 delle 123 realtà (il 15,4%) potrebbero accedere all'ordinario Mc all'impresa, mentre 60 (il 48,8%) potrebbero far ricorso al Mc all'impresa in deroga erogato da operatori FMS a propri soci, per il quale il vincolo della partita IVA non vale, anche se la criticità principale al momento è trovare operatori FMS attivi sul proprio territorio.

Tabella 17 – Realtà che possono accedere al Mc all'impresa ordinario e al Mc all'impresa in deroga erogato da operatori FMS a propri soci.

Microcredito		
Realtà che:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...possono accedervi	**19**	**15,4%**
...NON possono accedervi	**104**	**84,6%**
Mc in Deroga da Operatore FMS		
Realtà che:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...possono accedervi	**60**	**48,8%**
...NON possono accedervi	**63**	**51,2%**

con precisione le organizzazioni poste sopra e sotto il limite massimo stabilito dalla disciplina nazionale sul Mc; tuttavia, poiché il questionario è stato impostato nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione del *Decreto 176/2014*, in una fase ancora iniziale delle ricerche di tesi, ciò non è stato fatto.

[1030] Poiché le risposte fornite dalle realtà intervistate sono state per classi di ricavi, pur dovendo approssimare si è deciso di ricomprendere fra coloro che possono accedere al Mc tutte quelle che dichiarano di avere avuto ricavi medi annui nell'ultimo triennio tra 100.000 e 250.000 euro.

Analisi sui ricavi

Riguardo le fonti di ricavo prevalenti per le realtà rispondenti che affermano, fra le loro attività, di portare avanti (anche) pratiche di agricoltura sociale, su 122 realtà che dichiarano di aver avuto ricavi nell'ultimo triennio solo 118 hanno risposto nel questionario a tale quesito: di queste ultime, la vendita di prodotti e servizi a privati rappresenta la fonte principale per 77 organizzazioni (il 65,3% del totale), mentre una consistente minoranza di 26 realtà (22%) asserisce di avere nel settore pubblico il proprio maggior partner commerciale.

Tabella 18 - Fonti di ricavo primarie per le 118 realtà del campione che praticano agricoltura sociale, hanno dichiarato ricavi ed hanno fornito tale informazione.

Realtà che hanno avuto ricavi ed hanno risposto al quesito	**118**
Fonti di Ricavo	Realtà per cui è la Fonte Prevalente	Realtà per cui è la Fonte Prevalente (%)
Da privati	**77**	**65,3%**
Dal pubblico	**26**	**22,0%**
Da donazioni o somme a fondo perduto	**5**	**4,2%**
Da altre fonti di introito	**3**	**2,5%**
Più fonti equivalenti	**7**	**5,9%**
Totale	**118**	**100%**

Anche considerando tale campione nel suo insieme, il peso medio per ciascuna realtà dei ricavi ottenuti da privati è prevalente (58,5%), seguito dai ricavi conseguiti da beni/servizi venduti a soggetti pubblici (29,5%), dalle donazioni o somme a fondo perduto, di valore comunque non è indifferente (8,7%), e dalle altre fonti di ricavo (3,3%)[1031].

[1031] Le singole organizzazioni rispondenti, volendo, potevano specificare in apposito spazio del questionario cosa intendessero per "altre fonti di ricavo": dalle informazioni raccolte si è notato che parte di ciò che è stato da esse inserito in questa voce sarebbe dovuto essere ricompreso nelle altre tre fonti di ricavi, denotando alcuni errori di interpretazione da parte dei soggetti rispondenti; tuttavia, la residualità della presente voce "altre fonti di ricavo" fa sì che il suo peso rimanga comunque assolutamente marginale.

Tabella 19 – Numero di realtà di As nelle quali ogni singola fonte di ricavo è presente e peso medio nel campione di ogni fonte sul totale dei ricavi di ciascuna delle realtà di As considerate.

Realtà che hanno avuto ricavi ed hanno risposto al quesito	**118**
Fonti di Ricavo	Realtà dove è Presente come Fonte	Peso Medio Percentuale nel Campione (%)
Da privati	**111**	**58,5%**
Dal pubblico	**83**	**29,5%**
Da donazioni o somme a fondo perduto	**46**	**8,7%**
Da altre fonti di introito	**15**	**3,3%**
Totale	~~//////~~	**100%**

Considerando come fatturato annuo il valore centrale di ciascuna classe di ricavi di appartenenza,[1032] le 122 realtà che dichiarano di praticare (anche) As fra le proprie attività e che hanno fornito il relativo dato producono globalmente ricavi annui per un valore approssimato di € 112.783.696. Di queste realtà, 117 hanno anche indicato le percentuali di ricavo da cui si evince, con un buon grado di approssimazione, che sui ricavi complessivi di quest'ultime, pari a circa € 108.787.348, € 47.664.447 provengono da vendita di beni/servizi a soggetti privati, € 56.555.817 da transazioni commerciali col settore pubblico, € 3.341.397 da donazioni o somme a fondo perduto, € 1.225.687 da altre fonti di introito. Il fatto che il valore assoluto dei ricavi da beni/servizi venduti a soggetti pubblici superi quello relativo ai privati, nonostante il peso medio percentuale per ciascuna organizzazione dei ricavi provenienti da questi ultimi nelle realtà del campione considerato sia praticamente il doppio rispetto a quello inerente il settore pubblico, si spiega col fatto che gran parte delle piccole realtà intervistate ottengono la propria sussistenza economico-finanziaria grazie ai propri rapporti commerciali con privati, mentre una minoranza di grandi

[1032] Riguardo la classe di ricavi annui nell'ultimo triennio superiori a 1.000.000 euro, si è cercato sul già citato database AIDA il dato preciso per ciascuna delle realtà appartenenti a tale classe che siano presenti nel suddetto database (tutte meno una), quindi si è fatta una media di questi valori, assumendo tale media come valore centrale per questa classe di ricavi.

organizzazioni, che pesano in modo decisivo sul totale dei ricavi qui analizzati, intesse specialmente rapporti con soggetti pubblici.

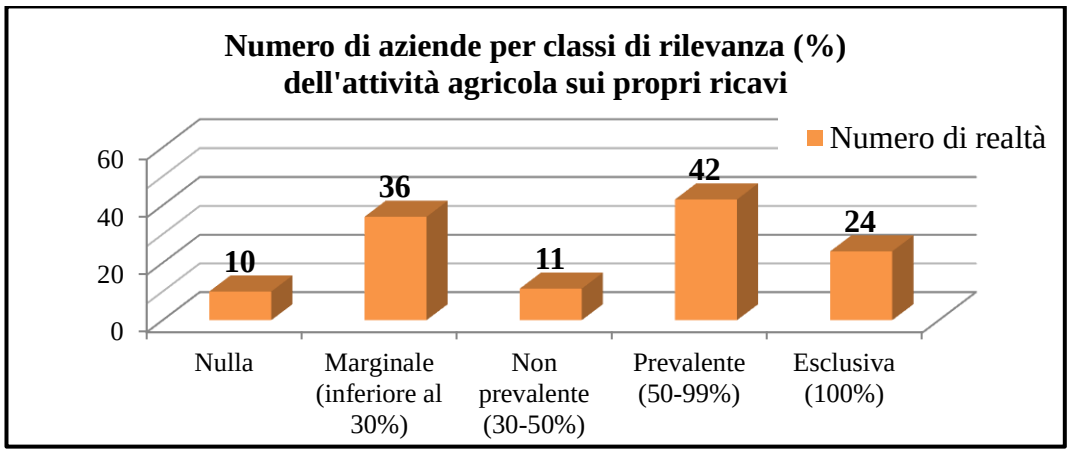
Tabella 20 - Approssimazione del valore assoluto dei ricavi delle realtà considerate ed entità dei loro ricavi provenienti da ciascuna fonte di reddito.

Realtà che hanno fornito il dato dei ricavi medi annui nell'ultimo triennio			
Totale Realtà	**122**	Totale Ricavi Annui	**€ 112.783.696**
Di Cui:			
1) Realtà che NON hanno fornito le percentuali relative alle fonti di ricavo			
Totale Realtà	**5**	Totale Ricavi Annui	**€ 3.996.348**
2) Realtà che hanno fornito le percentuali relative alle fonti di ricavo			
Totale Realtà	**117**	Totale Ricavi Annui	**€ 108.787.348**
I Cui Ricavi Totali Annui Provengono da:			
Privati	Pubblico	Donazioni o Somme a Fondo Perduto	Altre Fonti di Introito
€ 47.664.447	**€ 56.555.817**	**€ 3.341.397**	**€ 1.225.687**

Passando ora alla rilevanza dell'agricoltura sul totale dei ricavi di ciascuna organizzazione, essa risulta avere peso nullo o marginale[1033] nel 37,4% delle 123 realtà di As che hanno risposto al questionario (46 organizzazioni); i ricavi agricoli risultano non prevalenti[1034] rispetto ai ricavi complessivi nell'8,9% delle realtà (11), mentre hanno un peso rispettivamente prevalente[1035] od esclusivo nel 34,1% (42 organizzazioni) e nel 19,5% (24) di esse.

[1033] Marginale in quanto inferiore al 30% sul totale dei ricavi.
[1034] Non prevalente poiché inferiore al 50% rispetto ai ricavi complessivi.
[1035] Prevalente in quanto superiore al 50% sul totale dei ricavi.

Figura 5 – Numero di realtà per classi di rilevanza (%) dell'attività agricola rispetto ai ricavi complessivi di ciascuna di esse.



Pratiche di agricoltura sociale

Come previsto dalla *Legge 141/2015*, possono essere operatori dell'agricoltura sociale solo gli imprenditori agricoli, in forma singola od associata,[1036] e le cooperative sociali il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; in riferimento alle cooperative sociali, nel caso in cui tale fatturato sia compreso tra il 30% ed il 50% di quello complessivo, queste sono considerate operatori dell'As solo in misura corrispondente al fatturato agricolo.[1037] Analizzando le dichiarazioni sulla percentuale di ricavi agricoli da parte delle realtà considerate e valutando come imprese agricole le realtà che dichiarano di avere ricavi in misura prevalente od esclusiva dall'agricoltura, risulta che in totale, su 123 realtà complessive, ad una prima analisi 73 possiedono i requisiti per poter essere operatori dell'agricoltura sociale a termini di legge: 66 sono realtà considerabili "pienamente" operatori dell'As, 7 sono cooperative sociali con ricavi

[1036] Le società agricole sono quelle che hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del *Codice civile*. (Parlamento italiano (2004 a), art. 2, co. 1-2).
Invece, l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ad una data impresa varia a seconda della sua forma societaria (Parlamento italiano (2001), art. 10).
[1037] Parlamento italiano (2015), art. 2, co. 4.

agricoli compresi tra 30% e 50%, quindi valutabili come operatori dell'As in misura corrispondente al proprio fatturato agricolo.

Tabella 21 – Numero di realtà considerabili potenziali operatori dell'agricoltura sociale rispetto al totale delle realtà considerate.

Totale delle realtà considerate	**123**	
Numero di Realtà:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
1) ...che NON sono considerate operatori dell'As	**50**	**40,7%**
2) ...che sono considerate operatori dell'As	**73**	**59,3%**
Di Cui:		
a) ...sono "pienamente" operatori dell'As (Imprese agricole, cooperative sociali con ricavi agricoli oltre 50%)	**66**	**53,7%**
b) ...sono "parzialmente" operatori dell'As (Cooperative sociali con 30-50% di ricavi agricoli)	**7**	**5,7%**

Volendo fornire ulteriori dati, riguardo agli operatori dell'As "a pieno titolo", su 66 realtà:

- 26 sono cooperative sociali, 22 imprese individuali, 7 sono società di persone, 6 società cooperative diverse dalle cooperative sociali e 5 hanno altre forme giuridiche;
- 41 hanno non oltre 5 dipendenti, 10 realtà non più di 10, 12 meno di 50, le restanti 3 un numero maggiore;
- 32 hanno avuto meno di 50.000 euro di ricavi medi annui nel corso dell'ultimo triennio, 20 tra € 50.000 ed € 250.000, 14 dei ricavi medi annui maggiori.

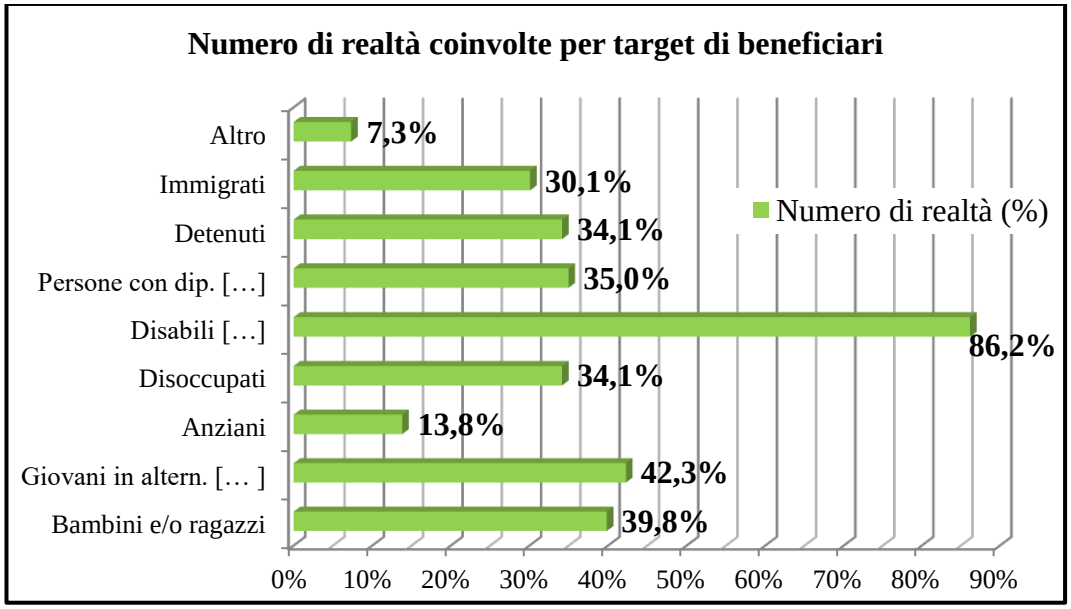
Riguardo agli operatori dell'As "parziali", quindi alle 7 cooperative sociali con ricavi agricoli compresi fra il 30% ed il 50%:

- 3 hanno meno di 6 dipendenti, 2 non oltre 10, 2 un numero di lavoratori compreso fra 11 e 49;
- 3 hanno avuto ricavi medi annui fra € 50.000 ed € 250.000, 2 fra € 250.000 ed € 500.000, 2 ricavi annui maggiori.

Focalizzandosi ora propriamente sulle pratiche di agricoltura sociale per quanto concerne i target cui tali pratiche sono destinate, l'86,2%

delle 123 organizzazioni considerate dichiarano di coinvolgere persone disabili, la categoria più presente; seguono a distanza giovani in alternanza scuola/lavoro (42,3%), bambini e/o ragazzi (39,8%), persone affette da dipendenze – droga, alcool, etc. – (35%), disoccupati e detenuti (entrambi coinvolti nel 34,1% delle realtà), immigrati (30,1%). Anziani (13,1%) ed altre categorie di utenti (7,3%) risultano venir impiegati in pratiche di As solo in una contenuta minoranza di realtà.

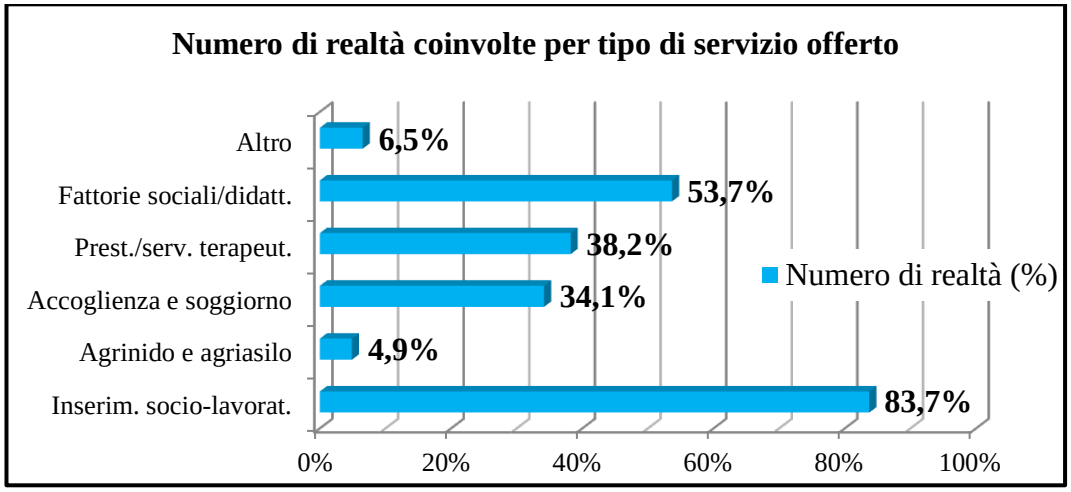
Figura 6 - Presenza delle varie categorie di utenti fra le realtà di As che hanno risposto al questionario.



Riguardo i tipi di servizio offerto, l'83,7% delle organizzazioni intervistate che dichiarano di praticare As offrono servizi di inserimento socio-lavorativo per soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e/o disabili, il 53,7% realizza fattorie sociali e didattiche per educare all'ambiente e all'alimentazione, alla salvaguardia della biodiversità ed alla conoscenza del territorio. Poco più di un terzo delle realtà considerate (38,2%) effettua prestazioni e servizi terapeutici, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale al fine di migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, il 34,1% offre accoglienza e

soggiorno a persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Infine, il 4,9% delle organizzazioni accoglie e fa soggiornare bambini in età prescolare –si pensi *in primis* ad agrinido ed agriasilo –, il 6,5% offre ulteriori differenti servizi.

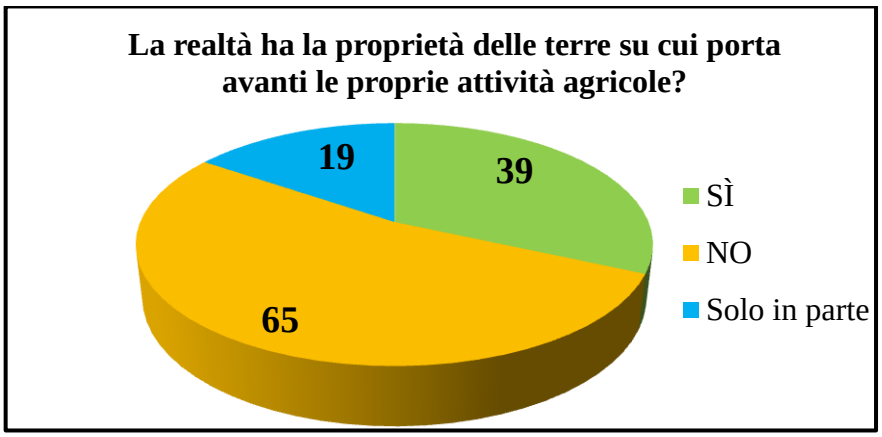
Figura 7 - Diffusione dei vari tipi di servizi fra le realtà di As che hanno risposto al questionario.



Ulteriori considerazioni

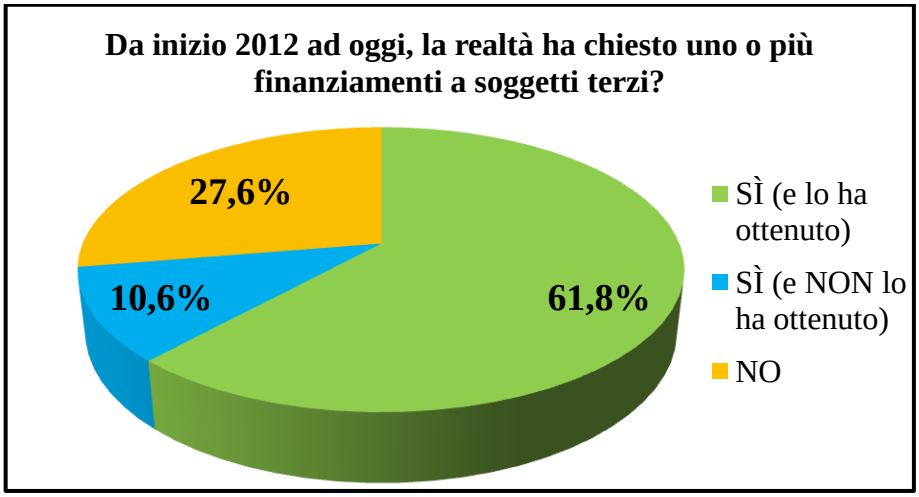
Tornando alle attività agricole in sé, in particolare circa la proprietà delle terre su cui esse vengono svolte, la maggioranza assoluta delle organizzazioni considerate, 65 (52,8%), afferma di non esserne proprietaria, una consistente minoranza di 39 realtà (31,7%) ne asserisce la proprietà in toto ed una quota residuale di 19 (15,4%) dichiara di esserne proprietaria solo in parte.

Figura 8 – Status giuridico delle terre su cui ciascuna realtà porta avanti le proprie attività agricole.



Concentrandosi ora sui possibili fabbisogni finanziari delle realtà intervistate, nel questionario una domanda indagava se l'organizzazione rispondente avesse ottenuto uno o più finanziamenti da soggetti terzi a partire dal 2012 in poi, quindi all'incirca nell'arco dell'ultimo triennio[1038]. Il 61,8% (76 realtà) dichiara di aver ricevuto almeno un finanziamento, il 10,6% (13) di averlo chiesto senza ottenerlo e il 27,6% (34) di non averne fatto alcuna richiesta.

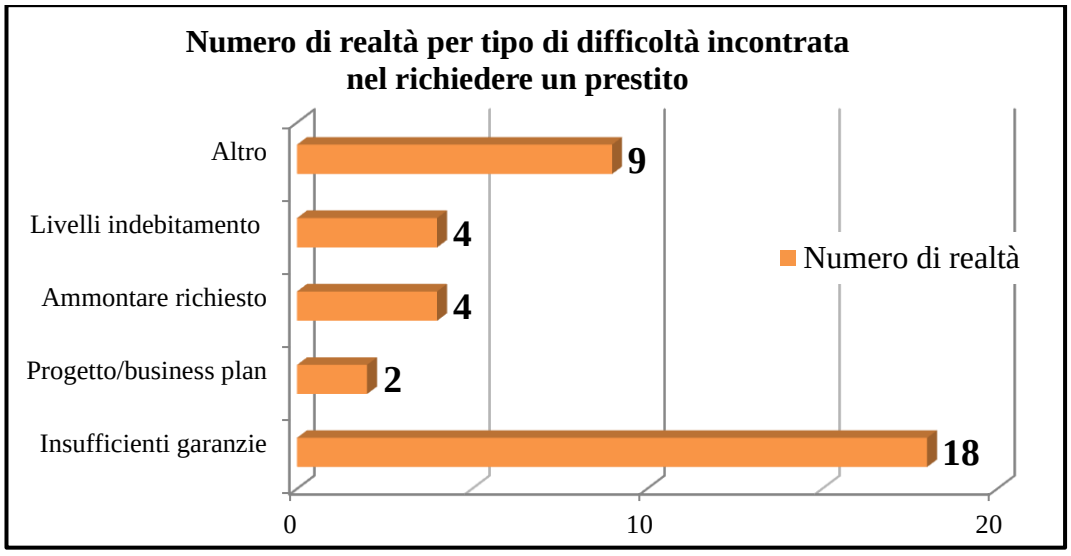
Figura 9 – Realtà che hanno chiesto o meno un finanziamento a soggetti terzi a partire dal 2012 in poi.



[1038] Si ricorda che i questionari sono stati somministrati alle organizzazioni intervistate fra giugno 2015 e gennaio 2016.

Delle 89 organizzazioni che dichiarano di aver chiesto almeno un finanziamento a terzi,[1039] 31 (34,8%) asseriscono di aver avuto problemi a riguardo di vario genere, 58 (65,2%) di non averne avuti. Di queste 31 realtà, 18 affermano che hanno riscontrato difficoltà dovute a insufficienti garanzie offerte, 4 di averne avute circa l'ammontare del prestito richiesto, ritenuto eccessivo dal prestatore, ed altrettante 4 in relazione al proprio livello di indebitamento, parimenti considerato dal potenziale creditore troppo elevato; 2 realtà dichiarano di aver affrontato complicazioni connesse all'idoneità dei progetti e/o *business plan* presentati e, infine, altre 9 asseriscono di aver riscontrato problemi di altro genere (per lo più, amministrativi).[1040]

Figura 10 – Numero di realtà per tipo di difficoltà incontrata, sulle 31 realtà che complessivamente dichiarano di avere avuto problemi nel richiedere prestiti (sia che alla fine li abbiano ottenuti o meno).

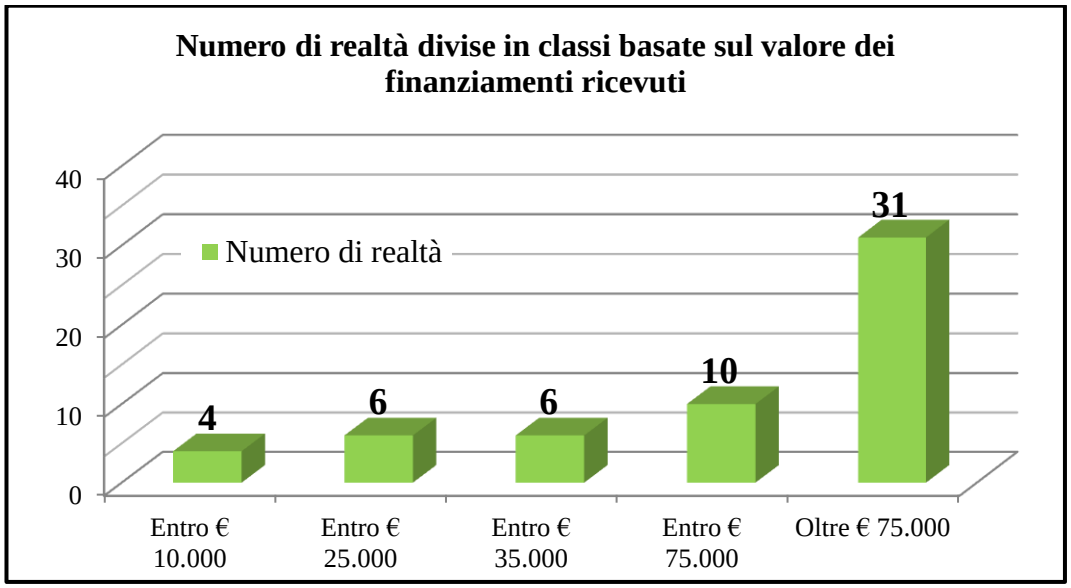


Tornando alle sole 76 organizzazioni che affermano di avere ricevuto da terzi almeno un finanziamento a partire dal 2012, 57 ne dichiarano il valore, 19 no. Fra le 57 che ne comunicano il valore, 10 (il 18% di quest'ultime) dichiarano di aver ottenuto prestiti per meno di 25.000 euro: in tal caso, come valori si rientra all'interno dell'ordinario

[1039] Quindi, a prescindere dal fatto che poi lo abbiano effettivamente ottenuto o meno.
[1040] Si sottolinea che ciascuna realtà poteva evidenziare categorie diverse di difficoltà incontrate.

microcredito all'impresa. 6 realtà (11%) affermano di aver ricevuto finanziamenti di entità compresa fra € 25.000 e € 35.000: supponendo per semplicità si tratti di un prestito unitario,[1041] tali valori rientrano comunque nel limite massimo del Mc all'impresa qualora questo sia elevato a € 35.000 nei casi previsti già visti in precedenza.[1042] 10 realtà (18%) asseriscono di aver ottenuto prestiti di entità compresa fra € 35.000 e € 75.000: sempre ipotizzando che si tratti di un singolo finanziamento per ciascuna organizzazione, tali somme eccedono i limiti dell'ordinario Mc all'impresa, ma rientrano comunque nel Mc all'impresa in deroga che un operatore di finanza mutualistica e solidale può erogare ai propri soci.[1043] Infine, 31 realtà (54%) dichiarano di aver ricevuto finanziamenti superiori a 75.000 euro da inizio 2012 ad oggi: sempre supponendo si tratti di un prestito unitario per ciascuna di esse, si tratterebbe di valori che sono al di fuori dei parametri di qualsiasi forma di microcredito.

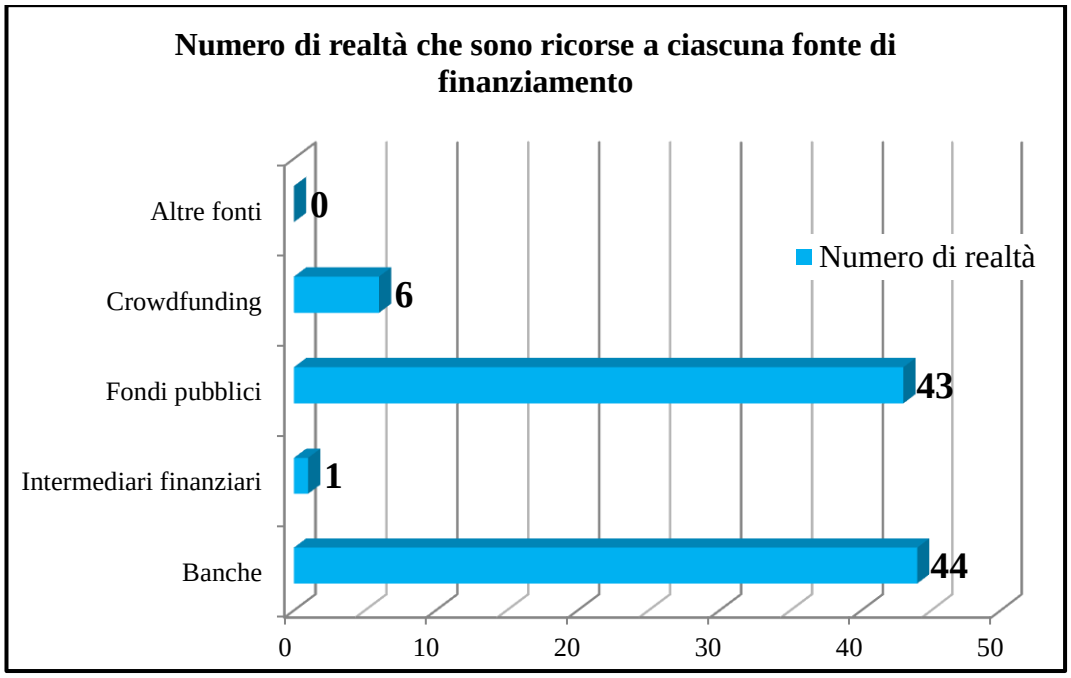
Figura 11 - Numero di realtà divise in classi basate sul valore dei finanziamenti ricevuti da inizio 2012 fino al momento della compilazione del questionario.



[1041] L'ammontare indicato dalle realtà potrebbe infatti essere dato da più prestiti sommati assieme.
[1042] Si rimanda a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 4, co. 1.
[1043] Si rinvia a: Ivi, art. 16, co. 2, lett. a).

Riguardo alle fonti da cui tali finanziamenti sono stati ottenuti,[1044] 44 delle predette 76 realtà dichiarano di aver fatto ricorso alle banche, 43 a fondi pubblici, 6 al *crowdfunding*, 1 ad intermediari finanziari. Si noti come la situazione sia fortemente polarizzata tra il rivolgersi alle banche ed il ricorrere a fondi pubblici; appare rilevante come anche l'utilizzo di sistemi di *crowdfunding* prevalga sul ricorso ad intermediari finanziari: la difficoltà di trovare intermediari specializzati in ambito agricolo potrebbe contribuire a spiegare tali dati.

Figura 12 – Numero di realtà che sono ricorse a ciascuna delle varie fonti di finanziamento per ottenere uno o più prestiti.



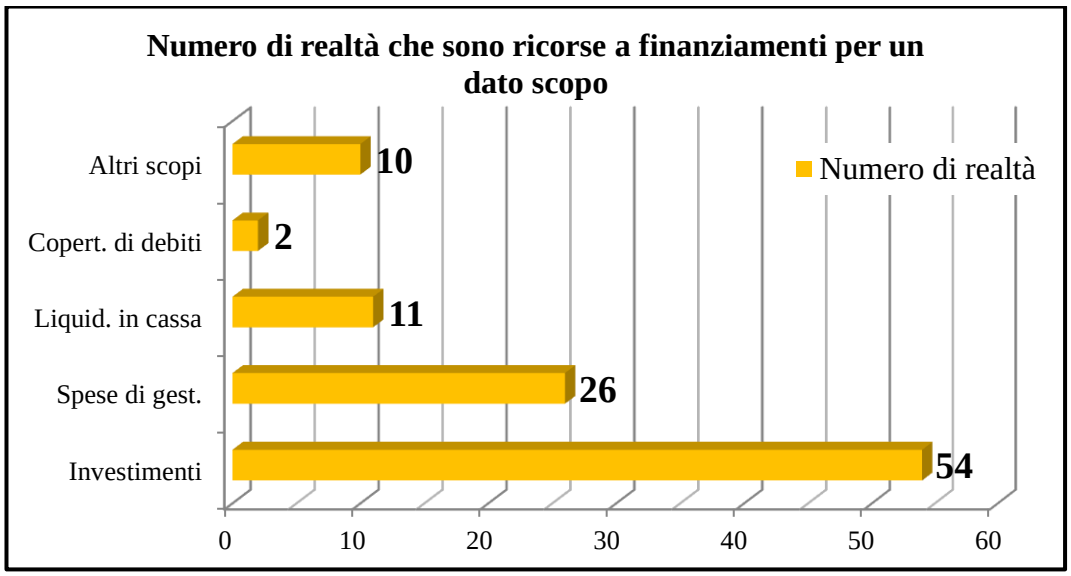
In relazione agli scopi per cui tali finanziamenti sono stati impiegati,[1045] 54 realtà hanno risposto per effettuare investimenti, 26 per sostenere spese di gestione, 11 per avere liquidità in cassa, 2 per coprire debiti; infine, 10 realtà hanno dichiarato altre finalità d'uso.

Si fa presente come il microcredito escluda espressamente, come possibili destinazioni d'uso, il suo utilizzo sia per coprire debiti

[1044] Ciascuna realtà, rispondendo al questionario, poteva indicarne più di una.
[1045] Al pari di pocanzi, ciascuna realtà poteva indicarne più di uno, rispondendo al questionario.

pregressi sia per accrescere la liquidità a disposizione; gran parte degli investimenti e, almeno parzialmente, le spese di gestione (intese come acquisto di beni e servizi strumentali all'attività svolta) sono invece destinazioni ammesse dal *Decreto 176/2014*, ampiamente sviscerato in precedenza.[1046]

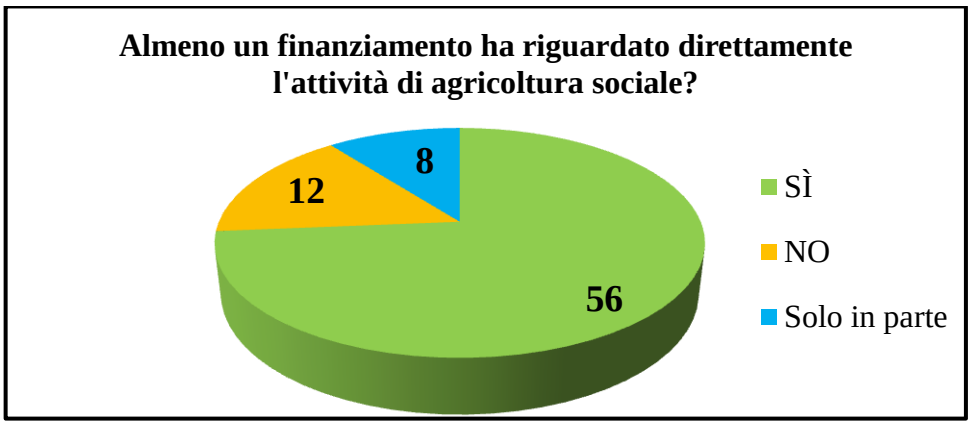
Figura 13 – Numero di realtà che hanno fatto ricorso a finanziamenti per ciascun tipo di finalità.



Un quesito posto alle realtà intervistate sondava se almeno uno dei finanziamenti ricevuti avesse riguardato nello specifico le pratiche di agricoltura sociale: delle 76 organizzazioni che hanno ricevuto almeno un finanziamento,56 (73,7%) hanno risposto di sì, 12 (15,8%) di no e 8 (10,5%) solo in parte.

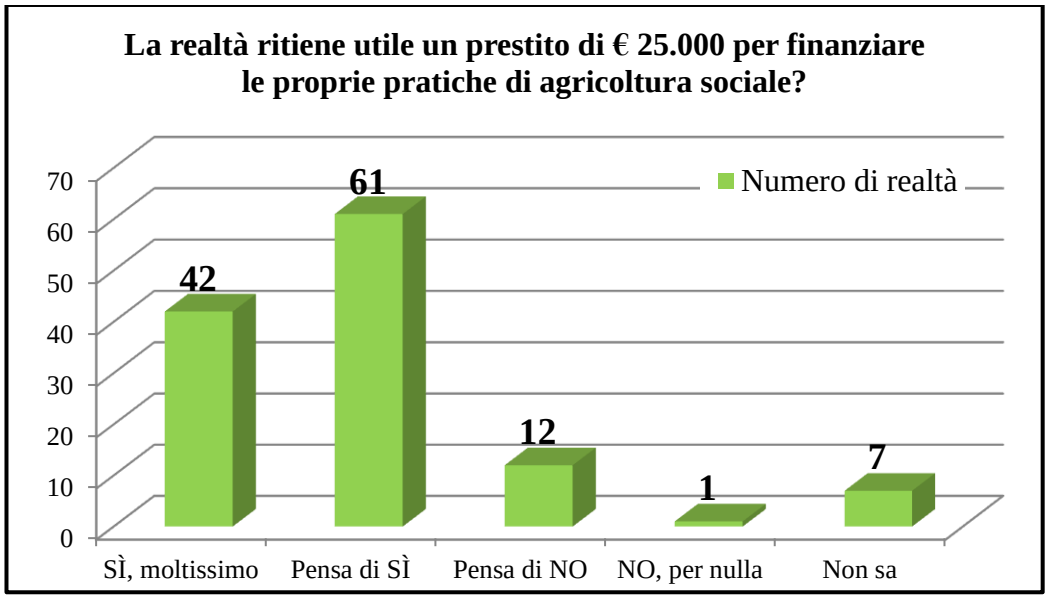
[1046] Si rimanda comunque a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 2, co. 1.

Figura 14 – Numero di realtà, fra quelle finanziate, che hanno impiegato almeno uno dei prestiti ottenuti in sostegno delle proprie pratiche di agricoltura sociale.



I dati ora illustrati suggeriscono che lo sviluppo delle pratiche di As richieda molto spesso degli investimenti, anche se in molti casi magari non di notevole entità. Ciò è confermato dal fatto che, alla domanda su quanto possa essere utile un prestito di 25.000 euro (pari all'importo massimo ordinario di un Mc) per sviluppare le proprie pratiche di agricoltura sociale, 42 realtà (34,1%) affermano di ritenerlo utilissimo, 61 (49,6%) pensano che lo sia, 12 (9,8%) pensano di no, una (0,8%) asserisce con certezza di no, 7 (5,7%) non hanno idea chiara in merito.

Figura 15 - Opinione delle realtà rispetto all'utilità di un prestito di € 25.000 per sviluppare le proprie pratiche di agricoltura sociale.



Riprendendo le riflessioni possibili sulle realtà che possono accedere al microcredito, tra i vincoli posti dalle norme nazionali vi sono un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000 annui nell'ultimo triennio e un livello di indebitamento non superiore a € 100.000. Dal questionario non è possibile ottenere questi dati con precisione,[1047] ma si possono supporre da domande poste *a latere*. Riguardo il vincolo patrimoniale, si può supporre che, a parte forse realtà davvero molto piccole, chi dichiari la proprietà integrale delle terre che coltiva ricada fuori da tale parametro; in relazione al vincolo dell'indebitamento, seppur semplificando molto, si può supporre che chi abbia chiesto dal 2012 ad oggi finanziamenti per somme superiori a 100.000 euro oltrepassi la soglia prevista dalla disciplina sul Mc.[1048]

Tali analisi vogliono essere meramente indicative ed esplorative; tuttavia, proseguendo in tal senso, risulterebbe che, su 123 organizzazioni considerate, rispettano il vincolo patrimoniale in 84 realtà (68,3%) e rientrano nei limiti di indebitamento in 74 (60,2%).

Tabella 22 – Numero di realtà che rispettano gli ulteriori vincoli pocanzi visti su attivo patrimoniale e livello di indebitamento per poter accedere al microcredito.

Totale delle realtà considerate	**123**	
Vincoli Normativi	Realtà che Rispettano Ciascun Vincolo	Realtà che Rispettano Ciascun Vincolo (%)
Attivo patrimoniale (proprietà delle terre coltivate)	**84**	**68,3%**
Livello di indebitamento (finanziamenti pregressi richiesti)	**74**	**60,2%**

[1047] Tali domande non sono state direttamente poste all'interno del questionario sia perché trattasi di dati "sensibili", cui le realtà intervistate avrebbero potuto non rispondere o farlo con reticenza (lo stesso quesito, già analizzato, sui ricavi medi annui nel corso dell'ultimo triennio toccava un parametro "delicato": infatti, la relativa risposta è stata strutturata per classi di reddito), sia perché il questionario è stato impostato in una fase immediatamente successiva alla pubblicazione del *Decreto 176/2014*, ragion per cui la normativa di settore non era ancora stata sviscerata dallo scrivente in tutti i suoi profili di dettaglio.

[1048] Ipotizzando pure come probabili un certo numero di ulteriori debiti dovuti ad altre cause, ad esempio debiti verso fornitori.

Alla luce di quanto visto, aggiungendo i predetti due parametri su attivo patrimoniale e livello di indebitamento ai quattro già in precedenza analizzanti (anni di partita IVA, forma giuridica, numero di dipendenti, ricavi) e considerandoli tutti e sei congiuntamente, si ottiene che su 123 realtà considerate 10 (8,1%) potrebbero accedere all'ordinario Mc all'impresa mentre 113 (91,9%), la gran parte, ne sarebbero escluse; riguardo al Mc all'impresa in deroga erogato da un operatore FMS a propri soci, risulta che 24 realtà (19,5%) potrebbero farne richiesta (ovviamente, diventando socie di un operatore FMS e sempre tenendo presente le criticità in precedenza esposte circa il poter trovare un operatore FMS attivo sul proprio territorio), 99 (80,5%) no.

Tabella 23 - Realtà che possono accedere rispettivamente al Mc all'impresa ordinario e al Mc in deroga da operatore FMS, alla luce dei nuovi vincoli valutati.

Microcredito		
Realtà che:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...possono accedervi	**10**	**8,1%**
...NON possono accedervi	**113**	**91,9%**
Microcredito in Deroga da Operatore FMS		
Realtà che:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...possono accedervi	**24**	**19,5%**
...NON possono accedervi	**99**	**80,5%**

Restringendo ulteriormente il campo e considerando quali fra le realtà che ad una prima analisi possono essere considerate operatori dell'agricoltura sociale rispettino i vincoli per l'accesso al Mc, risulta che su 73 potenziali operatori dell'As 8 (11%) possono accedere all'ordinario Mc all'impresa, in accordo alle elaborazioni effettuate, e 17 (23,3%) al Mc all'impresa in deroga da operatore FMS, per il quale il vincolo dei cinque anni di partita IVA non vige.

Tabella 24 – Potenziali operatori dell'As che in virtù delle elaborazioni effettuate hanno accesso al Mc all'impresa ordinario e al Mc in deroga da operatore FMS.

Microcredito		
Potenziali Operatori dell'As che:	Valore Assoluto	Valore Relativo
...possono accedervi	**8**	**11,0%**
...NON possono accedervi	**65**	**89,0%**
Microcredito in Deroga da Operatore FMS		
Potenziali Operatori dell'As che:	Valore Assoluto	Valore Relativo
...possono accedervi	**17**	**23,3%**
...NON possono accedervi	**56**	**76,7%**

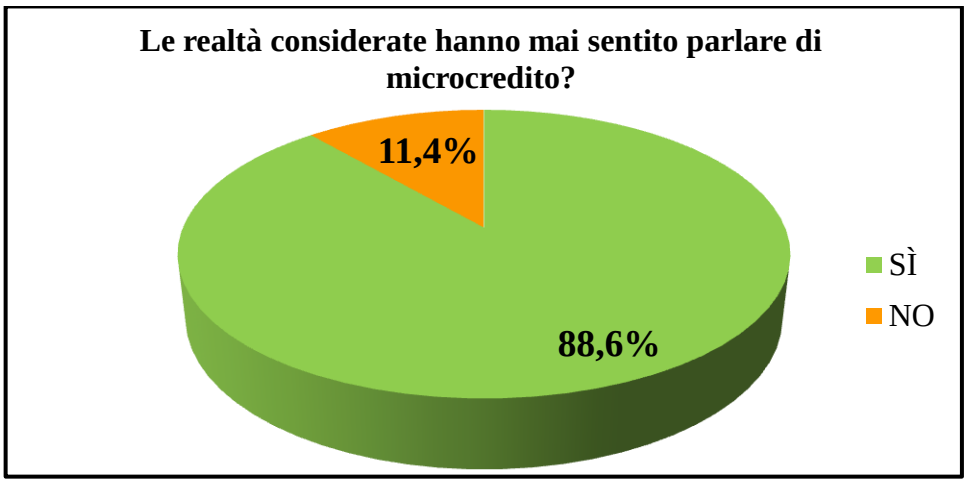
Dalle analisi finora svolte, gli effetti restrittivi dei vincoli normativi sembrano evidenti, per cui una eventuale rettifica della disciplina nazionale per quel che concerne i criteri d'accesso al Mc potrebbe essere utile ad ampliare le possibili ricadute positive di questo strumento anche in ambito di As.

Va comunque sottolineato che non per tutti i singoli parametri è stato possibile effettuare valutazioni dettagliate sulle realtà del campione considerato (si pensi al livello di indebitamento o all'attivo dello stato patrimoniale), per cui le conclusioni tratte sono indicative e devono essere considerate come una prima indagine a riguardo.

Conoscenza ed uso effettivi del microcredito

Passando ora dalle possibilità di accesso al microcredito secondo la vigente disciplina normativa alla reale conoscenza dello stesso da parte delle realtà considerate, il questionario loro somministrato ha indagato anche questo aspetto. Su 123 realtà, 109 (88,6%) dichiarano di aver sentito già parlare di Mc, le restanti 14 (11,4%) affermano invece di non conoscerlo.

Figura 16 – Numero di realtà che dichiara di aver sentito parlare di microcredito in precedenza.



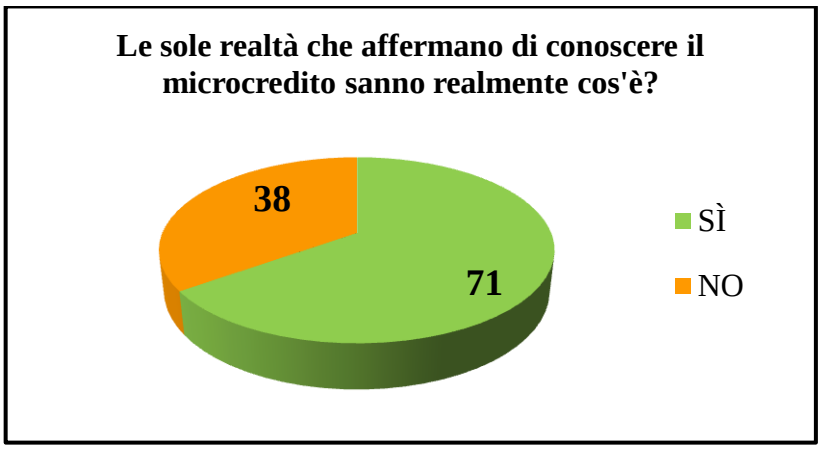
Tuttavia, le organizzazioni che effettivamente sanno cosa sia il microcredito sono in numero minore. Infatti, in presenza di un quesito con diverse definizioni di Mc, di cui solo una giusta, ha risposto correttamente il 60,2% delle realtà (74 organizzazioni su 123), mentre ha risposto in modo erroneo il 39,8% (49).

Tabella 25 - Definizioni proposte alle realtà intervistate, fra le quali dovevano scegliere quella corretta (ossia la prima dell'elenco, evidenziata in grassetto).

Definizioni	Risposte	Risposte (%)
Prestiti di basso importo erogati a persone o società prive di adeguate garanzie patrimoniali	**74**	**60,2%**
Sovvenzioni di basso importo che non necessitano di essere rimborsate da chi le riceve	3	2,4%
Prestiti di basso importo erogati con un iter amministrativo facilitato, ma che necessitano comunque di adeguate garanzie patrimoniali da parte di chi ne fa richiesta	35	28,5%
Prestiti di basso importo e a breve termine, che devono essere rimborsati entro un massimo di 12 mesi	11	8,9%
Totale Risposte	123	100%

Anche concentrandosi sulle sole 109 organizzazioni che hanno dichiarato di aver già sentito parlare di microcredito, se 71 di esse (65,1%) hanno indicato la definizione esatta, 38 (34,9%), quindi una consistente minoranza di oltre un terzo, ne hanno fornito una errata.

Figura 17 – Quante delle 109 realtà che affermano di conoscere il microcredito hanno dato la definizione corretta dello stesso?



Facendo ora un passo ulteriore, vi sono 5 organizzazioni che dichiarano di aver fatto domanda in precedenza per ricevere un finanziamento in forma di microcredito, e 4 di queste affermano di aver incontrato delle difficoltà in tal senso. Ciascuna realtà poteva indicare differenti tipi di ostacoli incontrati: 3 dichiarano problemi legati alla complessità dell'iter amministrativo per accedervi, 1 ostacoli inerenti la redazione del progetto/*business plan* da far finanziare e 1 difficoltà relative alla propria forma giuridica, nello specifico in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*Onlus*). Su 5 realtà che hanno chiesto un Mc, asseriscono di averlo ottenuto in 3, e 2 di queste affermano di aver beneficiato per accedervi di fondi di garanzia o controgaranzia offerti da soggetti pubblici, nazionali e/o comunitari.

In dettaglio, i tre potenziali casi di microcredito sono:

- A) un prestito da € 50.000 da un operatore non bancario di Mc, al fine di acquistare un impianto per la lavorazione di noci. La realtà beneficiaria asserisce di aver incontrato difficoltà legate alla complessità dell'iter amministrativo, ma anche di aver usufruito di fondi di garanzia/controgaranzia pubblici. Si noti che l'importo di € 50.000 eccede il limite massimo di un finanziamento definibile come Mc e risulta all'infuori dell'ambito di operatività possibile

per un operatore non bancario di Mc, per cui la realtà dichiarante ha ricevuto un prestito che non rientra nel Mc e il soggetto erogante non era un operatore non bancario di Mc. La realtà beneficiaria ha sede in Trentino-Alto Adige e, dai dati a disposizione, se da un lato rispetta tutti i requisiti per poter diventare un operatore dell'agricoltura sociale riconosciuto dalle norme attuali, dall'altro il fatto di essere stata costituita nel 1984 e di avere partita IVA da oltre cinque anni le impedisce di poter accedere al Mc all'impresa ordinario, mentre rimane possibile l'accesso al Mc all'impresa in deroga previsto per i soci di un operatore di finanza mutualistica e solidale, Mc in deroga nel quale rientrerebbe l'importo di € 50.000 del presente finanziamento, in quanto l'ammontare massimo previsto è pari a € 75.000;

- B) un finanziamento di 10.000 euro da parte di un operatore di finanza mutualistica e solidale per acquistare un mezzo al fine di avviare un nuovo ramo di azienda. La realtà afferma di non aver riscontrato problemi rilevanti e di non aver usufruito di garanzie pubbliche. I dati disponibili sono in questo caso coerenti con il profilo di un Mc; tuttavia, la realtà in questione, con sede a Lucca, dichiarando un numero di dipendenti pari a 15, non potrebbe in alcun modo accedere al Mc con la disciplina vigente, neanche tramite un operatore FMS. Nulla osta invece alla futura iscrizione di questa realtà come operatore dell'As riconosciuto;
- C) un prestito di € 25.000 da parte di una banca per ristrutturare un immobile. La realtà dichiara di aver affrontato ostacoli inerenti sia la definizione e redazione del progetto e del relativo *business plan* da far finanziare, sia l'iter amministrativo da seguire nel suo complesso, pur beneficiando di fondi di garanzia pubblici. Anche in questo caso, tutto lascerebbe pensare possa trattarsi di un effettivo finanziamento sotto forma di Mc; la stessa realtà, con sede in Sicilia, sembra rispettare tutti i parametri richiesti per poter

accedervi e, inoltre, avere i requisiti per poter diventare un operatore dell'As riconosciuto.

Riepilogando alla luce delle riflessioni svolte, dei 3 casi ora riportati, il finanziamento ottenuto dalla realtà A) non è definibile come microcredito, mentre la realtà B), come anche la suddetta realtà A), non rispetta tutti i requisiti richiesti per potervi accedere; di conseguenza, solo nel caso C) potrebbe trattarsi di un effettivo microcredito ai sensi delle norme vigenti. Nel caso in essere, si sottolinea che l'erogatore è un istituto bancario ed il beneficiario rappresenterebbe un potenziale operatore dell'agricoltura sociale riconosciuto.

In generale, la diffusa incomprensione di cosa sia esattamente il microcredito sembra riflettersi sia tra chi afferma di aver solo sentito parlare di Mc, sia tra le realtà che ritengono di avervi fatto in precedenza ricorso, seppur l'estrema scarsità di tali casi nel campione non permetta di proporre considerazioni più approfondite.

Un'esplorazione tramite cluster analysis

Come si è visto, gli effetti dell'attuale disciplina microcreditizia rispetto alle possibilità di accesso di realtà coinvolte in pratiche di agricoltura sociale sembrano essere molto restrittivi.

Volendo ora provare a comprendere, in via esplorativa, tendenzialmente quali caratteristiche abbiano le realtà operanti in As per le quali un finanziamento con le caratteristiche del microcredito possa essere effettivamente utile, si è svolta una *cluster analysis*[1049] sulle realtà che hanno risposto al questionario dichiarando di praticare As, al fine di creare gruppi sufficientemente omogenei da poter analizzare.

In primo luogo, si sono scelte le variabili classificatorie, rielaborandole ove necessario per renderle quantitative e standardizzandone i valori, ossia le seguenti:

[1049] Per approfondimenti, si consulti: Sckokai P. (2013).

- ricavi medi annui nell'ultimo triennio;[1050]
- anzianità sul mercato dell'organizzazione;[1051]
- percentuale di ricavi provenienti dai privati;
- percentuale dei ricavi da attività agricola;[1052]
- importo dei finanziamenti ricevuti a partire dal 2012.

Inizialmente si aveva intenzione di utilizzare anche la variabile "numero di lavoratori", ma dopo aver svolto un'analisi di correlazione fra i valori standardizzati delle varie potenziali variabili classificatorie, essa è stata esclusa in quanto mostrava una notevole correlazione con la variabile "ricavi medi annui nell'ultimo triennio".

Tabella 26 – Analisi di correlazione fra i valori standardizzati delle potenziali variabili classificatorie inizialmente considerate.

Variabili classificatorie	Num. lavoratori	Ricavi medi annui	Anzianità	% Ric. da privati	% Ricavi da att. agricola	Importo finanz. ricev.
Numero lavoratori	**1,00**					
Ricavi medi annui	**0,64**	**1,00**				
Anzianità	**0,37**	**0,55**	**1,00**			
% Ricavi da privati	**-0,15**	**-0,27**	**-0,15**	**1,00**		
% Ricavi att. agric.	**-0,25**	**-0,32**	**-0,32**	**0,52**	**1,00**	
Imp. finanz. ricevuti	**0,50**	**0,29**	**0,19**	**-0,09**	**0,06**	**1,00**

Tabella 27 - Analisi di correlazione fra i valori standardizzati delle variabili classificatorie effettivamente utilizzate.

Variabili classificatorie	Ricavi medi annui	Anzianità	% Ric. da privati	% Ricavi da att. agricola	Importo finanz. ricev.
Ricavi medi annui	**1,00**				
Anzianità	**0,55**	**1,00**			
% Ricavi da privati	**-0,27**	**-0,15**	**1,00**		
% Ricavi att. agric.	**-0,32**	**-0,32**	**0,52**	**1,00**	
Imp. finanz. ricevuti	**0,29**	**0,19**	**-0,09**	**0,06**	**1,00**

[1050] Si è considerato per ciascuna realtà il valore centrale della classe di ricavi medi annui di appartenenza.
[1051] Il valore **X** di anzianità assegnato a ciascuna realtà è stato ottenuto mediante la formula: (**2015-anno di fondazione**) = **X**. Ad esempio, per una realtà fondata nel 2008, il valore di anzianità assegnato è pari a: **X** = (2015-2008) = 7.
[1052] Si è considerato per ciascuna realtà il valore centrale della classe di appartenenza inerente la percentuale di ricavi da attività agricole sul totale.

Successivamente, in base ai valori standardizzati delle variabili classificatorie scelte e utilizzando il *software* statistico SPSS[1053], sono stati effettuati diversi tentativi di *cluster analysis* non gerarchica servendosi del metodo delle k-medie,[1054] variando il numero di gruppi da ottenere. Dalla *cluster analysis* è stata esclusa una delle 123 realtà considerate in quanto osservazione "*outlier*"[1055], ossia con valori delle variabili classificatorie tali da mal integrarsi con quelli delle altre realtà.

Dall'analisi della ripartizione della varianza complessiva tra quella interna e quella fra i gruppi al crescere del numero degli stessi si è ritenuto che un'aggregazione accettabile delle restanti 122 realtà fosse in quattro gruppi.

I quattro *cluster* generati racchiudono rispettivamente 59, 26, 32 e 5 realtà.

Tabella 28 - Numero di casi, ossia di realtà, racchiusi in ciascun cluster.

Numero del *Cluster*	Numero di Casi in ogni *Cluster*
1	**59**
2	**26**
3	**32**
4	**5**
Casi Validi	**122**
Casi Mancanti	**0**

Si sono quindi analizzati i centri di ciascun *cluster* per ogni variabile classificatoria, considerando prima i valori standardizzati e poi i valori destandardizzati.

[1053] *Statistical Package for Social Science* (SPSS) è un *software* di analisi dei dati. Si veda: SPSS, [vedasi in sitografia].

[1054] Per approfondimenti: Sckokai P. (2013).

[1055] Si definisce "*outlier*" un'osservazione che, in relazione ad un dato insieme di osservazioni, presenta valori chiaramente distanti ed anomali rispetto a quelli delle altre osservazioni disponibili. Si visioni: Sckokai P. (2013).

Tabella 29 – Valori standardizzati dei centri di ciascun *cluster* per ogni variabile classificatoria.

Centri dei Cluster Finali				
Valori Standardizzati				
Variabili Classificatorie	Cluster			
	1	2	3	4
Ricavi medi annui	**-0,54**	**1,31**	**-0,46**	**1,94**
Anzianità	**-0,55**	**1,11**	**-0,14**	**1,25**
% Ricavi da privati	**0,63**	**-0,43**	**-1,09**	**0,23**
% Ricavi att. agricole	**0,74**	**-1,00**	**-0,73**	**1,04**
Imp. finanziam. ricevuti	**-0,15**	**-0,02**	**-0,19**	**0,30**

Tabella 30 - Valori destandardizzati dei centri di ciascun cluster per ogni variabile classificatoria.

Centri dei Cluster Finali				
Valori Standardizzati				
Variabili Classificatorie	Cluster			
	1	2	3	4
Ricavi medi annui	**€ 132.838,98**	**€ 2.856.465,72**	**€ 246.875,00**	**€ 3.796.347,83**
Anzianità (anni)	**10,03**	**30,23**	**15,00**	**32,00**
% Ricavi da privati	**77,75%**	**45,15%**	**25,09%**	**65,60%**
% Ricavi att. agricole	**79,22%**	**17,48%**	**26,78%**	**89,80%**
Imp. finanz. ricevuti	**€ 62.474,58**	**€ 159.730,77**	**€ 31.250,00**	**€ 394.000,00**

Di seguito, vi è una breve descrizione dei vari *cluster*, effettuata analizzando i valori destandardizzati assunti dai centri di ciascun *cluster* per ogni variabile classificatoria.

Tabella 31 – Descrizione del *Cluster* n. 1.

Cluster n. 1	
Denominazione	**Piccole realtà prettamente agricole operanti coi privati**
Numero di Casi	59 realtà
Variabili Classificatorie	Valori Destandardizzati
Ricavi medi annui	€ 132.838,98
Anzianità (anni)	10,03
% Ricavi da privati	77,75%
% Ricavi attività agricole	79%
Importo finanziamenti. ricevuti	€ 62.474,58
Descrizione	
Le realtà appartenenti a tale *cluster* si caratterizzano per essere prettamente agricole, per avere i ricavi medi annui di valore più basso rispetto alle realtà appartenenti agli altri gruppi e per intrattenere rapporti di affari specialmente con soggetti privati. Riguardo alla somma degli importi dei finanziamenti ricevuti da inizio 2012 al momento della compilazione del questionario, la dimensione dei valori è compatibile anche con quella di finanziamenti in forma di microcredito.	

Tabella 32 - Descrizione del *Cluster* n. 2.

Cluster n. 2	
Denominazione	**Grandi realtà scarsamente agricole**
Numero di Casi	26 realtà
Variabili Classificatorie	Valori Destandardizzati
Ricavi medi annui	**€ 2.856.465,72**
Anzianità (anni)	**30,23**
% Ricavi da privati	**45,15%**
% Ricavi attività agricole	**17%**
Importo finanziamenti. ricevuti	**€ 159.730,77**
Descrizione	
Le realtà inserite nel presente *cluster* sono realtà con elevati ricavi medi annui rispetto alle realtà di altri *cluster* e sono scarsamente agricole, per cui il loro *core business* è esterno all'agricoltura. Il mercato rivolto ai privati è per esse complessivamente rilevante ma non preponderante sul totale dei ricavi. Sono in generale presenti da lungo tempo sul mercato.	

Tabella 33 - Descrizione del *Cluster* n. 3.

Cluster n. 3	
Denominazione	**Piccole realtà multibusiness operanti col pubblico**
Numero di Casi	32 realtà
Variabili Classificatorie	Valori Destandardizzati
Ricavi medi annui	**€ 246.875,00**
Anzianità (anni)	**15,00**
% Ricavi da privati	**25,09%**
% Ricavi attività agricole	**26,78%**
Importo finanziamenti. ricevuti	**€ 31.250,00**
Descrizione	
Le realtà appartenenti a tale *cluster* si caratterizzano per avere, dopo quelle appartenenti al primo gruppo, i ricavi medi annui di valore inferiore; a differenza di quest'ultime, tuttavia, queste sono scarsamente agricole e i rapporti commerciali con soggetti privati sono minoritari, prevalendo ampiamente quindi la fornitura di prodotti/servizi al mondo pubblico. Circa la somma degli importi dei finanziamenti ricevuti da inizio 2012 fino al momento della compilazione del questionario, le realtà del presente *cluster* sono quelle ad aver fatto minor ricorso a finanziamenti e i valori presenti sono compatibili con quelli del microcredito.	

Tabella 34 - Descrizione del *Cluster* n. 4.

Cluster n. 4	
Denominazione	**Grandi realtà agricole**
Numero di Casi	5 realtà
Variabili Classificatorie	Valori Destandardizzati
Ricavi medi annui	**€ 3.796.347,83**
Anzianità (anni)	**32,00**
% Ricavi da privati	**65,60%**
% Ricavi att. agric.	**89,80%**
Imp. finanz. ricev.	**€ 394.000,00**
Descrizione	
Le realtà del presente *cluster* sono quelle con i ricavi medi annui più elevati e sono generalmente presenti da lungo tempo sul mercato. Sono in gran parte agricole e i ricavi ottenuti da privati sono preponderanti, seppur anche gli affari rivolti al settore pubblico rivestono un ruolo non indifferente. Le realtà di questo *cluster* sono quelle che maggiormente hanno fatto ricorso a finanziamenti, e ciò è coerente con il fatto che siano anche quelle aventi i maggiori ricavi.	

Volendo sottolineare un paio di distinzioni molto evidenti fra i vari gruppi creati, i *cluster* n. 1 e n. 4 racchiudono realtà prettamente agricole, i *cluster* n. 2 e n. 3 realtà prettamente non agricole; analogamente, i gruppi n. 2 e n. 4 raggruppano le realtà di dimensioni maggiori (si osservino i ricavi), i gruppi n. 1 e n. 3 le realtà di dimensioni minori.

In relazione al microcredito, è evidente che le realtà poste nei gruppi n. 2 e n. 4 siano tendenzialmente molto lontane dalla sfera microcreditizia, *in primis* per una questione strutturale di "dimensioni" economiche. Tra l'altro, il valore dei ricavi, assieme a quello dell'anzianità sul mercato (da cui si può presumere il possesso della partita IVA) pongono tali realtà fuori dai paletti normativi vigenti per potervi accedere.

Le realtà appartenenti in primis al *cluster* 1, ma anche quelle inserite nel gruppo 3, possiedono un ordine di valori molto più vicino alla sfera microcreditizia, pure per quanto concerne gli importi dei finanziamenti richiesti. Tendenzialmente, le realtà del *cluster* 3 eccedono (anche se di poco) il valore massimo dei ricavi annui ammesso dalle norme sul Mc e, anche come anzianità sul mercato (e presunto possesso di partita IVA), seppur si tratti di realtà più giovani rispetto a quelle dei gruppi n. 1 e n. 3, si è fuori dai parametri vigenti.

Le realtà del *cluster* n. 1 hanno nel complesso valori dei ricavi medi annui che rientrano all'interno dei vincoli normativi sul Mc, mentre l'anzianità media si aggira sui dieci anni quindi, nonostante tale gruppo racchiuda le unità più giovani fra le 122 coinvolte nella *cluster analysis*, molte realtà appartenenti al presente *cluster* sforano il parametro della partita IVA da non oltre cinque anni.

Tornando ai *cluster* n. 1 e n. 3, se il primo racchiude unità prettamente agricole, il secondo comprende unità scarsamente agricole. Sotto il profilo della legge quadro sull'agricoltura sociale, la quasi totalità delle realtà del gruppo n. 3 non ha nell'agricoltura il proprio *core business* e,

di conseguenza, presumibilmente non potrà diventare un operatore dell'As riconosciuto.[1056] Considerando sia le norme sul Mc, sia quelle sull'As, analizzati i vari *cluster*, quello di maggior interesse ai fini della presente indagine è il *cluster* n. 1, denominato "*Piccole realtà prettamente agricole operanti coi privati*", che racchiude appunto realtà di piccole dimensioni economiche e prettamente agricole.

Andando a descrivere brevemente le caratteristiche principali delle realtà del presente *cluster*, contenente 59 realtà, esso racchiude in gran parte imprese individuali (22 unità) e cooperative sociali (24); seguono a grande distanza società di persone (6) e altre forme di società cooperative (4). Su 59 realtà, 42 hanno non oltre cinque dipendenti, 10 non oltre dieci, 8 realtà ne hanno più di 10 ma meno di cinquanta.

Anche sotto il profilo dei ricevi medi annui, le realtà appartenenti a questo gruppo hanno per il 61% (36 unità) ricavi inferiori a 100.000 euro, per il 25,4% (15) ricavi compresi tra € 100.000 ed € 250.000, per il 13,6%(8 unità) ricavi superiori ma che, comunque, non oltrepassano € 1.000.000. Su 59 realtà, 41 (69,5%) dichiarano di avere partita IVA da oltre cinque anni, 18 (30,5%) da non più di cinque. Riguardo la proprietà delle terre, 28 realtà hanno la proprietà in toto le terre che coltivano, 6 solo in parte, 25 coltivano terre non di proprietà.

In relazione ai finanziamenti la situazione è piuttosto multiforme, con 22 realtà che non hanno ottenuto finanziamenti tra inizio 2012 e il momento della compilazione del questionario e 37 che vi hanno avuto accesso. Di queste ultime, 8 realtà non hanno dichiarato il valore dei prestiti contratti, 29 sì: 7 unità hanno ottenuto finanziamenti fino a € 25.000, 3 tra € 25.000 ed € 35.000, 7 unità fra € 35.000 ed € 75.000, 12 prestiti di importo superiore.

Sotto il profilo microcreditizio, considerando tutti i vincoli normativi, valutati per ciascuna realtà come mostrato nelle precedenti pagine, fra

[1056] Eventuali cooperative sociali con ricavi agricoli tra il 30% ed il 50% del totale potrebbero potenzialmente diventare operatori dell'As in misura corrispondente al proprio fatturato agricolo.

tutte le 123 realtà del campione considerato vi sono 10 unità che sembra possano accedere al microcredito, e 8 (l'80% del totale) sono racchiuse dentro il *cluster* n. 1. Parimenti, il gruppo n. 1 ricomprende 15 delle 24 unità del campione intero (il 62,5% sul totale) che pare possano accedere al Mc all'impresa in deroga erogato da un operatore FMS a propri soci.

Tabella 35 – Confronto fra *Cluster* n. 1 e totale del campione considerato sulle realtà che possono accedere rispettivamente al Mc all'impresa ordinario e al Mc in deroga da operatore FMS, sulla base dei vincoli normativi in precedenza illustrati.

Microcredito		
Realtà che:	*Cluster* n. 1	Campione Intero
...possono accedervi	**8**	**10**
...NON possono accedervi	**51**	**113**
Microcredito in Deroga da Operatore FMS		
Realtà che:	*Cluster* n. 1	Campione Intero
...possono accedervi	**15**	**24**
...NON possono accedervi	**44**	**99**

Riguardo l'agricoltura sociale, su 73 potenziali operatori dell'As presenti nel campione, 55 sono inclusi nel gruppo n. 1 (il 75,3% del totale).

Tabella 36 – Confronto fra *Cluster* n. 1 e totale del campione considerato sul numero di realtà considerabili potenziali operatori dell'agricoltura sociale.

Numero di Realtà:	*Cluster* n. 1	Campione Intero
Totale	**59**	**123**
1) ...che NON sono considerate operatori dell'As	**4**	**50**
2) ...che sono considerate operatori dell'As	**55**	**73**
Di Cui:		
a) ...sono "pienamente" operatori dell'As (Imprese agricole, cooperative sociali con ricavi agricoli oltre 50%)	**53**	**66**
b) ...sono "parzialmente" operatori dell'As (Cooperative sociali con 30-50% di ricavi agricoli)	**2**	**7**

Se consideriamo i potenziali operatori dell'As che possono accedere al Mc all'impresa ordinario, su 8 unità presenti fra le 123 realtà che dichiarano di praticare As 7 fanno parte del *cluster* n. 1. Analogamente, su 17 complessive che possono far ricorso al Mc in deroga da operatore FMS, 14 sono incluse nel *cluster* considerato.

Tabella 37 - Confronto fra *Cluster* n. 1 e totale del campione considerato sui potenziali operatori dell'As che possono accedere rispettivamente al Mc all'impresa ordinario ed al Mc all'impresa in deroga da operatore FMS.

Microcredito		
Potenziali Operatori dell'As che:	*Cluster* n. 1	Campione Intero
...possono accedervi	**7**	**8**
...NON possono accedervi	**48**	**65**
Microcredito in Deroga da Operatore FMS		
Potenziali Operatori dell'As che:	*Cluster* n. 1	Campione Intero
...possono accedervi	**14**	**17**
...NON possono accedervi	**41**	**56**

Il *cluster* n. 1 finora analizzato, denominato "*Piccole realtà prettamente agricole operanti coi privati*", come si è visto racchiude sia gran parte delle realtà del campione che sembrano possedere i requisiti per diventare operatori dell'As riconosciuti dalla legge, sia la maggior parte delle unità che pare possano ottenere un microcredito.

In generale, l'attuale esiguità del numero di realtà italiane che praticano As e la loro dispersione sul territorio nazionale rendono difficoltosa la creazione di sinergie ed interventi strutturati. In ambito microcreditizio, la presunta scarsità di potenziali operatori dell'As che possano accedere al Mc da un lato rende ancora più evidente tale difficoltà, dall'altro fa riflettere sull'effettiva opportunità di interventi per sostenere l'applicazione del microcredito in quest'ambito.

Tuttavia, la recente entrata in vigore di una disciplina nazionale sull'As e l'imminente emanazione dei decreti attuativi rendono possibile, se non probabile, un prossimo impulso allo sviluppo dell'agricoltura

sociale, sia con l'implementazione di pratiche di As da parte di imprese agricole già esistenti, sia con la nascita di nuove realtà.

In questa prospettiva, si potrebbe ipotizzare l'istituzione di un operatore di finanza mutualistica e solidale (avente quindi forma di una cooperativa a mutualità prevalente), magari con il patrocinio e l'aiuto economico-organizzativo delle associazioni nazionali che rappresentano attualmente le realtà operanti in As, quali il *Forum Nazionale Agricoltura Sociale*[1057] e *Fattorie Sociali*[1058]. Tale operatore FMS potrebbe fungere da "cassa centrale" per finanziare in tutta Italia operatori dell'As, sia già esistenti sia in fase di avvio. Tali operatori dell'As, diventando soci dell'operatore FMS, potrebbero inoltre, se idonei, ricevere finanziamenti fino a € 75.000 senza dover rispettare il parametro dei non oltre cinque anni di partita IVA.

Gli sviluppi dell'agricoltura sociale e del microcredito in Italia dei mesi a venire, e l'eventuale predisposizione di strategie ed interventi *ad hoc* per provare a creare una sinergia fra questi due settori, saranno elementi fondamentali per capire se e quale ruolo il Mc potrà avere in quest'ambito.

[1057] Forum Nazionale Agricoltura Sociale, [vedasi in sitografia].
[1058] Fattorie Sociali, [vedasi in sitografia].

CONCLUSIONI

Nei Paesi in via di sviluppo (PvS), il microcredito di solito si associa ad altri piccoli servizi di deposito denaro e di assicurazione, per cui è più corretto parlare nel loro insieme di microfinanza. La microfinanza in questi contesti, specie nelle aree rurali, essenzialmente costituisce lo stadio organizzativo iniziale che assume il sistema creditizio-bancario, nel tentativo di andare oltre ad un quadro puramente informale dominato dai *local moneylender*, individui prestatori di denaro, e da forme basilari di prestito di gruppo quali ad esempio le già citate *rosca* e *tontine*. Usualmente, dopo un periodo di trasformazione e di sviluppo che accompagna la crescita delle comunità locali, questo sistema bancario iniziale evolve in uno più complesso, dai caratteri "occidentali", dove ad una più vasta gamma di prestiti si accompagnano servizi finanziari ed assicurativi sempre più variegati. Si pensi ad esempio a *Grameen Bank* in Bangladesh, a *Banco Sol* in Bolivia, a *Bank Rakyat* in Indonesia.

In Europa e in generale fra i paesi a sviluppo maturo, il microcredito è sorto per colmare alcune lacune nell'offerta erogata dal sistema creditizio tradizionale, che tende ad escludere determinate categorie di utenti. Quindi, il microcredito non rappresenta una forma di finanziamento che anticipa il svilupparsi di altre forme, come nei PvS, bensì costituisce un completamento all'offerta creditizia esistente. Vari sono infatti gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che, seguendo strategie di *downscaling*, allargano il proprio business al settore microcreditizio, direttamente o attraverso società controllate create *ad hoc*: si pensi a *Qredits* nei Paesi Bassi, a *Banca Etica* e *Gruppo BNP Paribas* tramite *Permicro* in Italia.

Di conseguenza, il microcredito ha in tali contesti un ruolo molto specifico e questa specificità ha una grande rilevanza: seppur condividano due elementi chiave quali un basso importo (ovviamente

rapportato ai rispettivi scenari) e l'assenza di garanzie reali offerte da parte di colui che ne beneficia, il Mc nei PvS è uno strumento "generalista" che si rivolge ad un'utenza vasta, ampia in rapporto alla popolazione e facilmente raggiungibile; viceversa, il Mc nei paesi a sviluppo maturo, quindi anche in Italia, è uno strumento "di nicchia", che si rivolge a specifiche fasce di popolazione (o di tessuto imprenditoriale) relativamente ridotte e che sovente sono difficilmente raggiungibili.

In Italia vi è una suddivisione tra microcredito sociale, rivolto a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità socio-economica e finalizzato all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari, e microcredito all'impresa, destinato a sovvenzionare attività di lavoro autonomo e/o microimprese, sul quale si concentra il presente lavoro.

Se l'art. 111 del *Testo Unico Bancario* contiene la disciplina legislativa sul microcredito, il *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176* del *Ministero dell'economia e delle finanze* (MEF) ne ha dettagliato le norme. L'impatto del presente decreto è fondamentale, poiché rende applicabili le preesistenti disposizioni legislative e da finalmente una cornice regolamentare ad un settore che in precedenza si era sviluppato con un'aurea di indeterminatezza, senza poter delimitare esattamente cosa fosse e cosa non fosse microcredito. La disciplina nazionale avrà anche un effetto uniformatore rispetto ai molteplici programmi ed esperienze regionali, provinciali e locali di Mc, i quali compongono nel loro insieme un quadro nazionale fortemente variegato, delineando un settore con molti progetti che nascono ed altri che terminano ma comunque in costante crescita, il quale da un lato si è sviluppato in stretta interconnessione con le varie realtà locali, dall'altro ha risentito appunto dell'assenza di precisi paletti normativi.

Il *Decreto 176/2014* regolamenta sia gli scopi per i quali si può chiedere un microcredito (ad esempio, si esclude che un Mc possa

essere impiegato per ripianare debiti pregressi), sia chi vi può accedere. Focalizzandosi su quest'ultimo aspetto, se il vincolo del possesso di una partita IVA da non più di 5 anni rende il microcredito una forma di finanziamento diretta ad attività di lavoro autonomo e/o a microimprese cronologicamente "giovani", i restanti paletti (inerenti la forma giuridica e i valori massimi relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi, al livello di indebitamento e al numero di dipendenti non soci) tendono a restringere ulteriormente la platea di potenziali beneficiari di microcredito.

In assenza di dati disponibili, non è stato possibile quantificare gli effetti di questi vincoli rispetto ad attività di lavoro autonomo, imprese individuali e società di persone, che numericamente costituiscono la componente principale del bacino cui si rivolge il Mc; tuttavia, servendosi del database AIDA, è stato possibile calcolare questi effetti per quanto concerne le società cooperative, le sole cooperative sociali e le società a responsabilità limitata semplificata (Srls). Riguardo la sottopopolazione considerata di cui sopra, gli effetti restrittivi sono molto evidenti: le imprese italiane con tali forme giuridiche presenti in AIDA che possono accedere al Mc sono meno del 7% sul totale in tutti e tre i casi.

Allorché ulteriori studi confermassero una quota rilevante di soggetti esclusi, pure se in percentuale minore, anche fra le attività di lavoro autonomo, le imprese individuali e le società di persone - e le riflessioni economico-giuridiche svolte portano il sottoscritto a considerare probabile tale scenario - ciò significherebbe che i vigenti paletti normativi riducono fortemente l'accesso al microcredito, presumibilmente anche fra le stesse categorie di utenti che patiscono maggiormente le difficoltà di ottenere finanziamenti.

In una prospettiva più ampia, dunque, con il corrente quadro normativo il rischio è quello della "montagna che partorisce un topolino", ossia di uno strumento, quale il microcredito, potenzialmente molto utile in un

tessuto economico-produttivo come quello nazionale caratterizzato da un ruolo preminente delle PMI e da una miriade di microimprese, molte delle quali particolarmente colpite dalla morsa creditizia, ma a cui può accedere solo una parte, forse minoritaria, di coloro che appartengono ai target di interesse.

Tuttavia, passando da una prospettiva più ampia ad una molto più specifica, se si guarda alle sole microimprese o attività di lavoro autonomo in fase di avviamento o di un primo consolidamento sul mercato, oppure alle politiche di sostegno dell'autoimprenditorialità, il microcredito può rivestire un ruolo importante come canale privilegiato di finanziamento e contribuire efficacemente a far sorgere sul tessuto produttivo di un territorio nuove realtà economiche; in tal senso, i servizi di assistenza e consulenza a vantaggio del beneficiario sono un valore aggiunto chiave.

Se questa è la corretta prospettiva entro cui valutare e giudicare il peso del microcredito, nel prossimo futuro sarà importante strutturare campagne di comunicazione e promozione *ad hoc*, poiché gran parte delle attività di comunicazione, anche di carattere istituzionale, fino ad oggi portate avanti hanno trasmesso l'immagine del Mc come uno strumento sì tarato su microimprese ma, all'interno di questo target, ampliamente utilizzabile e non di portata assai specifica, ossia vincolato a determinate destinazioni d'uso e limitato alla sola fase iniziale, di nascita ed avvio, delle stesse microimprese.

In questo scenario si inseriscono gli operatori non bancari di microcredito, specifici intermediari istituiti dal predetto *Decreto 176/2014* per operare nel solo ambito microcreditizio. Il fatto di erogare solo Mc, senza poter intraprendere strategie di differenziazione del proprio business, rende la loro autosostenibilità economico-finanziaria non facile da raggiungere, anche considerando i costi operativi da affrontare, i predetti vincoli normativi da superare ed il fatto che a prescindere da questi l'utenza interessata al Mc, appartenendo

tendenzialmente alle fasce economicamente e socialmente più vulnerabili della società, è di per sé usualmente "raggiungibile" con difficoltà e piuttosto dispersa sul territorio.

La figura degli operatori non bancari di Mc, che probabilmente nella *ratio* del legislatore rappresenta anche il principale contenitore giuridico in cui far confluire quegli intermediari finanziari che alla luce della recente riforma del settore non raggiungono più i parametri per poter operare in quanto tali, sembra non sorgere con i migliori auspici, anche se sarà necessario attendere l'immediato futuro per comprendere se tali operatori potranno affermarsi o meno.

Tornando al microcredito in sé, nei Paesi in via di sviluppo sono gli stretti legami sociali fra i vari membri di una data comunità che "garantiscono" un corretto comportamento da parte del debitore ed il suo impegno nel rimborsare il finanziamento ricevuto. In tali società, in cui il vincolo comunitario è spesso ancora molto forte, il Mc concesso sotto forma di prestito di gruppo a più debitori che si supportano a vicenda nel rimborso del prestito è una formula diffusamente utilizzata.

Nelle società occidentali, e quindi pure in Italia, dove è presente un più accentuato individualismo e i legami sociali sono meno vincolanti, anche in chiave sanzionatoria, di fatto è la mano pubblica che si fa garante nei confronti del creditore del Mc concesso, in sostituzione del debitore. Infatti, a supporto della concessione di Mc si è creato tutto un sistema di fondi, a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, per concedere garanzie, controgaranzie e denaro a interesse agevolato agli intermediari, bancari e non, che erogano Mc.

In tal modo quest'ultimi da un lato vedono ridursi i costi legati all'approvvigionamento di denaro da erogare successivamente come Mc (grazie ai prestiti agevolati), dall'altro si cautelano dal rischio di insolvenza del debitore (tramite le garanzie). Ciò consente agli intermediari che erogano Mc di prestare denaro a interessi assai più bassi rispetto a quelli che dovrebbero essere posti se i finanziamenti

venissero erogati a soggetti con alto rischio di insolvenza, privi di garanzie, a condizioni di mercato.

In Italia, il meccanismo per accedere alla quota del *Fondo di Garanzia a favore delle PMI* riservata ad operazioni di microcredito ed operante a livello nazionale pare poter funzionare in modo efficiente, seppur dai dati disponibili risultino essere ancora poche le richieste di rilascio di garanzia a fini di Mc. In particolare, si sottolinea la procedura online che consente al potenziale beneficiario di microcredito di ottenere una "promessa" di garanzia direttamente da parte del *Fondo*, senza che vi sia alcuna valutazione economica preliminare sul progetto presentato, per poi potersi cercare egli stesso da un intermediario abilitato, bancario e non, che effettivamente gli conceda il prestito; analogamente, tale intermediario può direttamente far ricorso al *Fondo* per ricevere garanzia rispetto ad un Mc da erogare a un proprio cliente. Affinché non si creino distorsioni, le garanzie prestate dal *Fondo* non sono mai sul totale della somma da erogare, bensì solo su una parte (seppur maggioritaria) della stessa, in modo da stimolare nell'intermediario coinvolto un'attenta valutazione dei progetti da finanziare.

Se tali procedure si mostrassero anche sul piano concreto essere lineari e rapide, ci si chiede nuovamente quali spazi di mercato effettivi possano avere gli operatori non bancari di Mc, che si ritroverebbero di fronte ad una fortissima competizione portata avanti dalle banche e dagli intermediari finanziari che siano interessati al settore microfinanziario, i quali dispongono di una struttura di costi, di un bacino di *know-how* e di possibilità sia di investimento sia di pianificazione strategica che difficilmente un operatore non bancario di Mc, per sua stessa natura, può pareggiare.

Una menzione meritano gli operatori di finanza mutualistica e solidale (operatori FMS), i quali sono stati introdotti sempre dal *Decreto 176/2014* per fornire una nuova veste giuridica alle Mutua Autogestione

(MAG), cooperative a mutualità prevalente che hanno portato (e portano) avanti sul proprio territorio esperienze di economia solidale, finanziando progetti ed imprese. Le MAG, in precedenza iscritte nell'albo degli intermediari finanziari autorizzati, si sono trovate di fatto nell'impossibilità di soddisfare i nuovi requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione al sopracitato albo, in seguito alla recente riforma dell'intermediazione finanziaria.

Le norme del *Decreto 176/2014* di fatto assimilano, lasciando tuttavia degli aspetti di peculiarità, gli operatori FMS al settore microcreditizio.

Tali operatori FMS, che al pari delle precedenti MAG devono avere forma giuridica di cooperativa a mutualità prevalente, possono erogare Mc come gli operatori non bancari ma, in più, hanno la facoltà di concedere a propri soci dei finanziamenti fino a € 75.000; per tali prestiti, in deroga all'ordinario Mc all'impresa, il vincolo dei cinque anni di partita IVA non vale, per cui l'operatore FMS di fatto può finanziare i propri soci per tutto l'arco della loro permanenza sul mercato. Tuttavia, i restanti paletti normativi (*in primis* l'attivo patrimoniale, i ricavi lordi e il numero di dipendenti) fissati per l'ordinario Mc all'impresa, che già possono risultare restrittivi per attività economiche che necessitino di finanziamenti dell'ordine di 25.000-35.000 euro, rimangono inalterati: di conseguenza, gran parte delle realtà economiche che potrebbero necessitare di un prestito dell'ordine di € 75.000 sono di fatto escluse da questa possibilità di accesso al credito. A parere dello scrivente, in modo analogo all'importo del Mc all'impresa in deroga erogato da operatori FMS, anche i relativi vincoli all'accesso che i potenziali beneficiari devono rispettare sarebbero dovuti essere ampliati.

Considerando che anche l'operatore FMS può solamente operare in ambito microcreditizio e che per il succitato Mc all'impresa in deroga fino a € 75.000 il *tasso effettivo globale* (*Teg*) applicato non può andar oltre all'ammontare dei costi di gestione della struttura e del costo di

remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione (escludendo quindi dei margini di profitto), valutando pure quanto scritto in precedenza e riflettendo sul fatto che l'essere cooperativa a mutualità prevalente comporta ulteriori vincoli operativi e gestionali, le norme del *Decreto 176/2014* paiono porre consistenti ostacoli ad una piena operatività degli operatori di finanza mutualistica e solidale.

Le vecchie MAG, strette fra una relativa impossibilità di raggiungere i nuovi parametri posti per operare come intermediari finanziari e la conseguente necessità di dover confluire nella nuova figura giuridica, la quale consente un raggio d'azione molto più limitato, rischiano seriamente di scomparire o di veder sensibilmente compromesse le peculiari nicchie di economia solidale che hanno contribuito a creare sparse sul territorio. Tale apprensione è stata ripetutamente espressa dalle stesse MAG nei mesi scorsi: trattandosi di norme di fonte secondaria, più facili da modificare, una soluzione potrebbe essere data da un intervento del *Ministero dell'economia e delle finanze* per allentare le restrizioni contenute nel *Decreto 176/2014*.

Con le riflessioni finora scritte all'interno delle conclusioni, si è cercato di rispondere in sintesi al principale quesito di ricerca della presente tesi, centrato sul ruolo che il microcredito può avere in Italia, risposta a cui si è giunti affrontando il quesito preliminare su quali siano i tratti essenziali del microcredito in Italia, alla luce della nuova disciplina in vigore e degli strumenti a supporto messi in atto a livello sia nazionale sia comunitario.

Riguardo al sottoquesito su quali siano le specificità, in termini sia di implementazione che di opportunità, legate al microcredito come strumento di sviluppo nel comparto agricolo od in aree prettamente rurali, all'interno del contesto italiano, la tesi nel corso della trattazione dei vari argomenti contiene innumerevoli focus sulle specificità in agricoltura.

Si pensi, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al regime particolarmente restrittivo inerente gli *aiuti de minimis* (infatti, le agevolazioni rispetto alle normali condizioni di mercato connesse ad un Mc erogato con sostegno pubblico vanno computate come tali), o ai vincoli che le imprese agricole hanno nell'accesso al *Fondo di Garanzia a favore delle PMI*, che prevede per esse solo la possibilità di ottenere controgaranzie attraverso dei confidi agricoli.

A livello di strategie di sviluppo rurale, anche sul piano comunitario crescente è l'importanza delle politiche strutturali e del secondo pilastro della PAC. Sul piano nazionale, chiavi fondamentali di sviluppo sono sia una politica agricola centrata non solo sulla produzione ma anche sull'erogazione di servizi (si parla quindi di agricoltura multifunzionale), sia una strategia di diversificazione economica anche in settori non agricoli. Tutto ciò comporta investimenti, che possono essere di scala più o meno vasta. In tale prospettiva, il microcredito può potenzialmente costituire un utile strumento per finanziare progetti imprenditoriali su piccola scala, che ben si conciliano con un tessuto economico che in molteplici aree rurali è in gran parte costituito da tante piccole realtà, spesso interconnesse fra loro (del resto, la "Cooperazione" è una fra le misure previste dai PSR 2014-2020). Inoltre, specie nelle zone rurali più marginali, l'accesso al credito può essere particolarmente difficoltoso, per cui il Mc può costituire realmente un canale di finanziamento privilegiato, fornendo inoltre al beneficiario, assieme al credito, dei servizi di assistenza e consulenza che in determinate aree possono essere di difficili da reperire in altro modo.

Similmente a quanto scritto in precedenza, sarà essenziale capire come si evolverà il settore microcreditizio nel prossimo futuro, anche all'interno di un più vasto contesto inerente lo sviluppo della finanza rurale e la costruzione di una ambiente istituzionale favorevole alla

creazione di nuove attività economiche, e se potranno essere smentite e/o superate le criticità prima evidenziate, *in primis* relative all'accesso al Mc, al connesso quadro normativo ed alla sostenibilità economico-finanziaria degli operatori non bancari di Mc.

Si fa notare che i PSR relativi al periodo 2014-2020 sono i primi a riconoscere espressamente, all'interno della loro sesta priorità, l'importanza di un adeguato sviluppo socioeconomico, dando quindi rilevanza anche alla componente sociale della sostenibilità. Il microcredito è coerente con questo indirizzo, in quanto tale strumento nasce proprio per consentire di includere coloro, persone e microimprese, che non riescono ad accedere al tradizionale circuito finanziario, favorendone l'inclusione su un piano sì economico, ma anche sociale.

Riguardo al caso studio incentrato sull'agricoltura sociale (As) e sulla ricerca di una risposta al quesito se, date le caratteristiche delle realtà che praticano agricoltura sociale in Italia, il microcredito possa essere un possibile volano di sviluppo per il settore sul territorio nazionale costituendo almeno per una rilevante parte di esse uno strumento idoneo a soddisfarne i bisogni finanziari, va innanzitutto ricordato il motivo per cui si è scelto di portare avanti un'indagine così specifica.

Analogamente al microcredito, nel corso del 2015 l'As ha ottenuto per la prima volta un esplicito riconoscimento normativo nazionale tramite una legge quadro, ossia la *Legge 141/2015*. L'argomento è di forte attualità nel dibattito pubblico ed è presumibile che con un riconoscimento normativo possano sorgere nel prossimo futuro varie nuove realtà di As. In tal prospettiva il microcredito, che le norme italiane delineano come strumento a supporto di realtà in fase di avviamento o comunque "giovani", potrebbe risultare particolarmente appropriato. In più, l'agricoltura sociale è una modalità di agricoltura multifunzionale che pone l'accento sull'inclusione socio-economica di soggetti svantaggiati o vulnerabili, e in questo condivide con il Mc una

comune attenzione sugli aspetti inclusivi. Infine, vi sono varie caratteristiche strutturali comuni a un'ampia fascia di realtà che praticano As, analizzate in dettaglio all'interno del presente lavoro, le quali fanno ipotizzare che il Mc possa rappresentare una soluzione adeguata a soddisfare i bisogni finanziari delle predette realtà.

Questi elementi hanno spinto chi scrive a sviluppare un caso studio in un ambito così specifico, realizzando l'indagine tramite la somministrazione di questionari online a realtà di As, individuate grazie alla costruzione di un database costruito *ad hoc*, come ampiamente illustrato nelle pagine precedenti. Dall'analisi delle risposte ricevute si evince che il microcredito, per le sue caratteristiche, potrebbe certamente essere utile per un target non irrilevante di piccole realtà che praticano o vogliono implementare pratiche di agricoltura sociale; tuttavia, l'effetto combinato dei vari parametri da rispettare per poter accedervi fa si che, pur variando l'interpretazione di alcuni dati, non sono più del 10-15% le realtà intervistate che possono concretamente farvi ricorso.

In aggiunta, la *Legge 141/2015*, pur difettando ancora dei decreti attuativi, ha introdotto dei precisi requisiti anche per essere riconosciuti ufficialmente come operatori dell'agricoltura sociale. Applicando tali parametri, solo il 60% circa delle realtà che hanno dichiarato di praticare As rispetterebbe i requisiti per essere riconosciuto ufficialmente come operatore dell'agricoltura sociale.

Tenendo in considerazione tutti i vincoli, meno del 7% delle realtà considerate si può correttamente definire operatore dell'As e al contempo può accedere al Mc. La criticità generale prima evidenziata sulle norme vigenti che paiono restringere l'effettiva possibilità di servirsi di tale strumento sembra esplicare i suoi effetti anche in un settore molto specifico come quello legato all'agricoltura sociale.

Si deve sottolineare che il campione considerato non può essere considerato probabilistico, in quanto non vi è una popolazione definita

di realtà che praticano agricoltura sociale e gli elenchi regionali contenenti gli operatori dell'agricoltura sociale, previsti dalla disciplina vigente, non sono ancora stati redatti. Di conseguenza, i risultati ottenuti non si possono inferire alla popolazione di riferimento. Tuttavia, considerando che le diverse fonti sono piuttosto concordi nel ritenere presumibile un numero di realtà italiane di As attorno a mille e che il questionario è stato inviato ad oltre 350 presunte realtà di As, delle quali 123 hanno risposto confermando il loro impegno in tale ambito, si ritiene che i risultati ora esposti siano comunque rilevanti.

Per supportare l'utilizzo del microcredito come volano per l'agricoltura sociale, una soluzione potenzialmente interessante potrebbe essere quella di istituire un operatore di finanza mutualistica e solidale con il patrocinio e l'aiuto economico-organizzativo delle associazioni nazionali di settore, al fine di utilizzare tale operatore come "cassa centrale" per finanziare in tutta Italia operatori dell'As, sia in fase di avvio sia già esistenti. Questi operatori dell'As, diventando soci dell'operatore FMS, potrebbero inoltre ricevere finanziamenti fino a € 75.000 senza dover rispettare il parametro dei non oltre cinque anni di possesso di partita IVA, avendo così la possibilità di beneficiare di questa forma di Mc all'impresa in deroga per tutto l'arco della loro permanenza sul mercato, fatto salvo il rispetto degli altri parametri di accesso al Mc.

In conclusione, in un contesto nazionale ove da un lato il tessuto economico è strutturalmente dominato dalle PMI e da molteplici piccole attività imprenditoriali e dall'altro è presente un sistema creditizio cui fasce non irrilevanti di tale tessuto economico non riesce ad accedere in modo adeguato, il microcredito a parere dello scrivente può certamente avere un ruolo rilevante nel facilitare l'accesso al credito per determinate fasce di popolazione e di microimprese, in particolare per supportare il sorgere di nuove attività economiche, erogando a queste servizi di assistenza e monitoraggio preziosi per consolidare i loro

business; lo stesso si ritiene possa valere in ambito di sviluppo rurale, dove sovente l'offerta creditizia tradizionale è ancora più carente.

Pure il sistema pubblico di fondi a supporto e garanzia dell'erogazione di microcredito, che si è molto sviluppato nel corso degli ultimi anni ed è in piena evoluzione tuttora, sembra nel complesso poter funzionare bene, specie se ulteriormente "oliato".

Tuttavia, affinché il microcredito si possa affermare in Italia, due elementi sono necessari:

- la costruzione ed il consolidamento di un ambiente istituzionale e culturale favorevole al microcredito, con il concorso di un'ampia gamma di *stakeholder*, dalle amministrazioni pubbliche agli attori del tradizionale circuito creditizio e del mondo economico, dalla società civile al Terzo settore. In questo processo sono fondamentali gli aspetti comunicativi, con le istituzioni che, stante la vigente disciplina del Mc, dovrebbero veicolare più attentamente le informazioni e l'immagine che vengono trasmessi del microcredito, sottolineando la specificità dello strumento e dei target cui si rivolge;
- un'ulteriore approfondita analisi dei paletti normativi posti per accedere al microcredito i quali, nel caso si confermi che siano eccessivamente restrittivi rispetto agli obiettivi che le istituzioni vogliono poter raggiungere attraverso tale strumento, dovrebbero essere modificati.

Se ciò accadrà, è possibile possa svilupparsi concretamente un vivace settore microcreditizio, dove, come previsto dalla legge, accanto ai tradizionali attori (banche ed intermediari finanziari) possano trovare un loro spazio pure gli operatori non bancari di microcredito e gli operatori di finanza mutualistica e solidale.

Il prossimo futuro e le scelte che verranno prese sul tema saranno fondamentali per capire le reali prospettive del microcredito in Italia.

Abstract

Microcredit (Mc) is defined as a loan of small financial amount, provided to beneficiaries in the absence of appropriate collateral guarantees. Considering the Italian regulation, there are two categories of microcredit: Mc for entrepreneurial purposes, intended to micro-entrepreneurs and self-employed workers, and Mc for social or solidarity purposes, intended to single persons with specific situations of socioeconomic vulnerability.

Mc for entrepreneurial purposes refers to loans up to € 25,000 (in some specific cases up to € 35,000); furthermore, the same beneficiary can receive different loans, one after the other. Mc is supplied in the absence of collaterals, but personal warranties and other forms of guarantees are allowed. The provider not only supplies a microcredit to the debtor but also some assistance and experts' advices in order to support him/her to manage and develop his/her business.

This thesis firstly introduces the theme of microcredit with a wide description of its history and its developing around the world. The modern concept of microcredit first started in *Bangladesh* during 1970s, when *Muhammad Yunus* founded the *Grameen Bank*.

Afterward, we analyse under a juridical perspective the European framework and the Italian regulation, with the recent ministerial decrees[1059], then we examine the European and national tools implemented to foster the offer of microcredit for microenterprises and self-employed workers.

Subsequently, we outline a current overview of microcredit sector in Italy and offer some considerations concerning the restrictive effects that the national regulation could generate in terms of access to microcredit in the future. These considerations are supported by

[1059] In particular, it's relevant the *ministerial Decree no. 176 of 17 October 2014*: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), [refer to the bibliography].

elaborations conducted using data extracted from database “AIDA” and related to specific categories of firms.

Then, we consider the socioeconomic characteristics related to microcredit, analysing its structural elements and showing its potentialities but also the possible drawback effects.

The fundamental research question is related to the role of microcredit in Italy, considering the current regulation and the national socioeconomic context.

After, we focus on the potential use of microcredit to finance farms and microenterprises in rural areas. Some considerations are developed referring to the European policies for rural development and the care for socioeconomic improvement of rural areas promoted by *Rural Development Programmes* (RDPs) 2014-2020. Respect to the specific research question, the purpose is to underline the specificities - concerning both implementation and opportunities – regarding the possible applications of microcredit in agriculture and rural development.

Afterward, we describe a case study focused on a survey on social farming. The research question is if microcredit could be suitable to finance social farms and therefore to foster social farming in Italy. A short description about what is social farming and a presentation of the recent national framework regulation are done; subsequently, the thesis presents the results of the above-mentioned survey conducted on a sample of social farms, interviewed by questionnaires using a *Computer Assisted Web Interviewing*” (CAWI). The objective is to give an overview of social farms in Italy, focusing on their structure, their financial needs, the services offered and the effects of the new regulation regarding the possibilities of current social farms to be recognised by the law.

The specific research question is to understand if microcredit can be a suitable instrument to finance a relevant segment of social farms and consequently to foster social farming in Italy.

Finally, some conclusions are offered. In a nutshell, in the italian context the economic weight of small and medium-sized enterprises (SMEs) is very relevant and wide segments of firms - firstly, many microenterprises - don't access to the traditional credit circuit. Therefore, microcredit could take on an important role to finance specific targets and to foster the creation of new businesses, delivering also assistance and experts' advices to the entrepreneurs.

The public system of guarantee funds to sustain the provision of microcredit seems to work well on the whole, but it has to be consolidated. Microcredit could take on a relevant role also in rural areas, where the supply of financings and business services is often even more lacking.

Nevertheless, the national regulation establishes restrictions to access to microcredit that could be overly restrictive with respect to the objectives that the institutions want to achieve through this instrument. Both the analysis conducted on different categories of firms using data from database AIDA[1060] and the results concerning the specific case study on social farms seem to confirm this element. Therefore a deep study about the current regulation of microcredit should be conducted to assess whether the above-mentioned restrictions have to be amended.

[1060] Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), [refer to the webography].
This database is based on data collected from Italian chambers of commerce.

Sintesi

Il microcredito (Mc) consiste sinteticamente in piccoli prestiti erogati a beneficiari senza garanzie patrimoniali, è uno strumento tarato su specifici target e mira ad agevolare l'accesso al credito, sia per poter soddisfare bisogni primari dell'individuo sia per promuovere la nascita di nuovi business e nuove attività produttive.

Il microcredito è uno strumento sorto e consolidatosi negli ultimi quarant'anni nei paesi in via di sviluppo (PvS) e che, complici i grandi cambiamenti socioeconomici in atto nelle società occidentali, sta prendendo progressivamente piede in Europa. Se da un decennio l'*Unione europea* sta predisponendo passo dopo passo schemi e strumenti sempre più raffinati di supporto al microcredito, analogamente in Italia vi è stato nel corso degli ultimi cinque anni un processo di crescente attenzione verso il Mc e gli strumenti in suo sostegno, iniziato nel 2010 con la promulgazione di una legge nazionale di settore rimasta per lungo tempo non esecutiva. Tra 2014 e 2015 la pubblicazione dei vari decreti attuativi ha reso la disciplina italiana operativa, mutando radicalmente il preesistente quadro normativo di settore e facendo sì che anche in ambito nazionale si delineassero nuovi strumenti a sostegno del Mc.

La presente tesi di dottorato si focalizza proprio sull'analisi del microcredito in Italia, alla luce dei grandi cambiamenti in atto promossi dalle recente disciplina entrata in vigore.

Il principale quesito di ricerca cui la tesi vuole rispondere concerne il ruolo che il microcredito può avere in Italia.

Tuttavia, alla luce di quanto esposto, per poter far ciò è prima necessario colmare un *gap of knowledge* riguardante il delineare quali siano i tratti essenziali del microcredito in Italia, alla luce della nuova disciplina in vigore e degli strumenti a supporto messi in atto a livello sia nazionale sia comunitario.

L'opera è strutturata in capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi. Oltre all'introduzione, che descrive struttura e contenuto della tesi, e ad una prima breve trattazione per illustrare sinteticamente in generale cosa sia il microcredito e quanto esso sia diffuso nel mondo, concettualmente l'opera si può suddividere in tre parti.

La prima parte tratta la disciplina e gli strumenti di sostegno al Mc, prima in ambito comunitario e poi in ambito nazionale: i due livelli, infatti, sono strettamente integrati fra loro. Si mostra così come il microcredito sia uno strumento assai specifico, con caratteristiche e meccanismi ben definiti e con dei target di destinatari che devono rispettare precisi parametri, il quale gode di un sistema di supporto pubblico a vari livelli e si inserisce all'interno di una più ampia strategia di supporto all'accesso ai finanziamenti, alla creazione di lavoro ed alla nascita di nuove attività economiche. Il *gap of knowledge* da colmare consiste nel tracciare i tratti essenziali del Mc così come è stato delineato dalle normative comunitaria e italiana nel loro insieme.

La seconda parte della tesi, partendo da una fotografia dell'attuale diffusione e rilevanza dell'attività microcreditizia in Italia, si concentra su tutta una serie di considerazioni basate sulle analisi portate avanti nella prima parte dell'opera. Queste riflessioni, di natura socioeconomica, concernono i meccanismi di funzionamento e le possibili applicazioni del microcredito. Inoltre, servendosi dei dati estratti dal database AIDA[1061], si è cercato di analizzare, anche se solo su una specifica sottopopolazione di imprese per cui i dati necessari erano disponibili, l'effetto che i vincoli posti dai recenti requisiti normativi hanno nel selezionare e nel restringere la platea dei potenziali beneficiari di Mc.

Tali analisi socioeconomiche, complementari alle precedenti di natura prevalentemente giuridica, consentono di dare una prima risposta al

[1061] Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), [vedasi in sitografia].
Tale database si basa sulle informazioni provenienti dalle varie camere di commercio italiane.

quesito di ricerca primario sul possibile ruolo del Mc all'interno del contesto nazionale.

Questa seconda parte si conclude con un capitolo che tratta delle possibili applicazioni del microcredito in ambito agricolo e rurale e delle relative opportunità e problematiche; coerentemente a ciò, lungo la tesi sono disseminati di volta in volta brevi focus centrati su questioni inerenti le specificità dell'utilizzo del Mc in agricoltura e per lo sviluppo rurale. Si può quindi individuare un sottoquesito cui si prova a dar risposta, cioè quali siano le specificità, in termini sia di implementazione che di opportunità, legate al microcredito come strumento di sviluppo nel comparto agricolo od in aree prettamente rurali, all'interno del contesto italiano.

Successivamente, vi è una terza parte empirica dell'opera basata su un caso studio centrato sull'agricoltura sociale (As), al fine di comprendere se il microcredito possa essere un volano di sviluppo per l'As in Italia. La scelta di un caso studio così specifico è spiegata all'interno della tesi. In sintesi, vari fattori fanno ipotizzare che il microcredito possa essere un canale di finanziamento particolarmente idoneo per una fascia rilevante di realtà che praticano agricoltura sociale in Italia e per supportare una probabile espansione del settore dovuta alla succitata introduzione di una disciplina di riferimento.

Si è quindi cercato di ottenere dei riscontri empirici a riguardo: a tal fine è stato costruito un database contenente circa quattrocento realtà di agricoltura sociale sparse per l'Italia ed è stata pianificata un'indagine di respiro nazionale per somministrare a quest'ultime un questionario *ad hoc* tramite tecnica CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*)[1062]. L'indagine si focalizza sulla struttura e le caratteristiche sia operative sia economico-finanziarie delle realtà (aziende, cooperative, organizzazioni, etc.) che hanno risposto, elaborando i dati raccolti per svolgere opportune considerazioni. Lo scopo è comprendere se, date le

[1062] Per approfondimenti a riguardo, fra i molti testi disponibili, si suggerisce: Franco S. (2011).

caratteristiche delle realtà che praticano agricoltura sociale in Italia, il microcredito possa essere un possibile volano di sviluppo per il settore sul territorio nazionale costituendo almeno per una rilevante parte di esse uno strumento idoneo a soddisfarne i bisogni finanziari.

Al termine del lavoro, vengono presentate le conclusioni. Per quanto concerne la bibliografia e la sitografia, i riferimenti considerati sono di molteplice natura (volumi, libri, riviste, articoli, scritti e siti web di vario genere) ed affrontano gli argomenti trattati da angolazioni e prospettive differenti.

Tornando sulle conclusioni ed i risultati che si sono ottenuti, si può innanzitutto affermare che nei Paesi in via di sviluppo (PvS) il microcredito e più in generale la microfinanza essenzialmente costituiscano lo stadio organizzativo iniziale che assume il sistema creditizio-bancario, nel tentativo di andare oltre ad un quadro puramente informale, mentre in Europa e fra i paesi a sviluppo maturo il microcredito è sorto per colmare alcune lacune nell'offerta erogata dal sistema creditizio tradizionale, che tende ad escludere determinate categorie di utenti. Quindi, il microcredito non rappresenta una forma di finanziamento che anticipa il svilupparsi di altre forme, come nei PvS, bensì costituisce un completamento all'offerta creditizia esistente.

In Italia, se l'art. 111 del *Testo Unico Bancario* contiene la disciplina legislativa sul microcredito, il *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176* del *Ministero dell'economia e delle finanze* (MEF) ne ha dettagliato le norme. L'impatto del presente decreto è fondamentale, poiché rende applicabili le preesistenti disposizioni legislative e da finalmente una cornice regolamentare ad un settore che in precedenza si era sviluppato con un'aurea di indeterminatezza, senza poter delimitare esattamente cosa fosse e cosa non fosse microcredito.

Il *Decreto 176/2014* regolamenta sia gli scopi per i quali si può chiedere un microcredito (ad esempio, si esclude che un Mc possa

essere impiegato per ripianare debiti pregressi), sia chi vi può accedere, ponendo varie restrizioni.

In assenza di dati disponibili, non è stato possibile quantificare gli effetti di questi vincoli rispetto ad attività di lavoro autonomo, imprese individuali e società di persone, che numericamente costituiscono la componente principale del bacino cui si rivolge il Mc; tuttavia, servendosi del database AIDA, è stato possibile calcolare questi effetti per le società cooperative, le sole cooperative sociali e le società a responsabilità limitata semplificata (Srls). Riguardo la sottopopolazione considerata di cui sopra, gli effetti restrittivi sono molto evidenti: le imprese italiane con tali forme giuridiche presenti in AIDA che possono accedere al Mc sono meno del 7% sul totale in tutti e tre i casi.

Allorché ulteriori studi confermassero una quota rilevante di soggetti esclusi, pure se in percentuale minore, anche fra le attività di lavoro autonomo, le imprese individuali e le società di persone - e le riflessioni economico-giuridiche svolte portano l'autore a considerare probabile tale scenario - ciò significherebbe che i vigenti paletti normativi riducono fortemente l'accesso al microcredito, presumibilmente anche fra le stesse categorie di utenti che patiscono maggiormente le difficoltà di ottenere finanziamenti.

In una prospettiva più ampia, si rischia la "montagna che partorisce un topolino", ossia che a uno strumento quale il microcredito, potenzialmente molto utile in un tessuto economico-produttivo come quello nazionale caratterizzato da un ruolo preminente delle PMI e da una miriade di microimprese, molte delle quali particolarmente colpite dalla morsa creditizia, possa accedere solo una parte, forse minoritaria, di coloro che appartengono ai target di interesse.

Tuttavia, passando da una prospettiva più ampia ad una molto più specifica, se si guarda alle sole microimprese o attività di lavoro autonomo in fase di avviamento o di un primo consolidamento sul mercato, oppure alle politiche di sostegno dell'autoimprenditorialità, il

microcredito può rivestire un ruolo importante come canale privilegiato di finanziamento e contribuire efficacemente a far sorgere sul tessuto produttivo di un territorio nuove realtà economiche; in tal senso, i servizi di assistenza e consulenza a vantaggio del beneficiario sono un valore aggiunto chiave.

Se questa è la corretta prospettiva entro cui valutare e giudicare il peso del microcredito, nel prossimo futuro sarà importante strutturare campagne di comunicazione e promozione *ad hoc*, poiché gran parte delle attività di comunicazione, anche di carattere istituzionale, fino ad oggi portate avanti hanno trasmesso l'immagine del Mc come uno strumento sì tarato su microimprese ma, all'interno di questo target, ampliamente utilizzabile e non di portata assai specifica, ossia vincolato a determinate destinazioni d'uso e limitato alla sola fase iniziale, di nascita ed avvio, delle stesse microimprese.

Il sistema pubblico di fondi a supporto e garanzia dell'erogazione di microcredito, che si è molto sviluppato nel corso degli ultimi anni ed è in piena evoluzione tuttora, sembra nel complesso poter funzionare bene, specie se ulteriormente "oliato", seppur dai dati disponibili risultino essere ancora relativamente poche le richieste di rilascio di garanzia a fini di Mc. In particolare, si sottolinea la procedura online che consente al potenziale beneficiario di microcredito di ottenere una "promessa" di garanzia direttamente da parte del *Fondo di Garanzia a favore delle PMI* per poi potersi cercare egli stesso da un intermediario abilitato, bancario e non, che effettivamente gli conceda il prestito.

Per quanto concerne sia gli operatori non bancari di microcredito sia gli operatori di finanza mutualistica e solidale (operatori FMS), entrambi specifici intermediari normati dal predetto *Decreto 176/2014* per operare nel solo ambito microcreditizio, le norme ministeriali paiono porre consistenti ostacoli ad una loro piena operatività e al concreto raggiungimento di una loro propria sostenibilità economico-finanziaria.

In relazione allo sviluppo rurale, il microcredito può potenzialmente costituire un utile strumento per finanziare (o cofinanziare, congiuntamente a risorse provenienti da altre fonti: si pensi ai fondi comunitari provenienti dai *Programmi di sviluppo rurale* (PSR)) progetti imprenditoriali su piccola scala, che ben si conciliano con un tessuto economico che in molteplici aree rurali è in gran parte costituito da tante piccole realtà, spesso interconnesse fra loro (del resto, la "Cooperazione" è una fra le misure previste dai PSR 2014-2020). Inoltre, specie nelle zone rurali più marginali, l'accesso al credito può essere particolarmente difficoltoso, per cui il Mc può costituire realmente un canale di finanziamento privilegiato, fornendo inoltre al beneficiario, assieme al credito, dei servizi di assistenza e consulenza che in determinate aree possono essere di difficili da reperire in altro modo. In relazione all'agricoltura, la tesi contiene innumerevoli focus sulle specificità del settore: si pensi al regime particolarmente restrittivo inerente gli *aiuti de minimis* o ai vincoli che le imprese agricole hanno nell'accesso al *Fondo di Garanzia a favore delle PMI*.

Analogamente al microcredito, nel corso del 2015 l'agricoltura sociale ha ottenuto per la prima volta un esplicito riconoscimento normativo nazionale tramite una legge quadro, ossia la *Legge 141/2015*. Pur difettando ancora dei decreti attuativi, tale legge ha introdotto dei precisi requisiti al fine di poter essere riconosciuti ufficialmente come operatori dell'agricoltura sociale. Applicando tali parametri, solo il 60% circa delle realtà che hanno risposto al questionario dichiarando di praticare As rispetterebbe i requisiti per essere riconosciuto ufficialmente come operatore dell'agricoltura sociale.

Tenendo in considerazione tutti i vincoli, meno del 7% delle realtà considerate si può correttamente definire operatore dell'As e al contempo può accedere al Mc. La criticità generale prima evidenziata sulle norme vigenti che paiono restringere l'effettiva possibilità di

servirsi di tale strumento sembra esplicare i suoi effetti anche in un settore molto specifico come quello legato all'agricoltura sociale.

Si deve sottolineare che il campione considerato per l'indagine non può essere considerato probabilistico, in quanto non vi è una popolazione definita di realtà che praticano agricoltura sociale e gli elenchi regionali contenenti gli operatori dell'agricoltura sociale, previsti dalla disciplina vigente, non sono ancora stati redatti. Di conseguenza, i risultati ottenuti non si possono inferire alla popolazione di riferimento. Tuttavia, considerando che le diverse fonti sono piuttosto concordi nel ritenere presumibile un numero di realtà italiane di As attorno a mille e che il questionario è stato inviato ad oltre 350 presunte realtà di As, delle quali 123 hanno risposto confermando il loro impegno in tale ambito, si ritiene che i risultati ora esposti siano comunque rilevanti.

Per supportare l'utilizzo del microcredito come volano per l'agricoltura sociale, una soluzione interessante potrebbe essere quella di istituire un operatore di finanza mutualistica e solidale con il patrocinio e l'aiuto economico-organizzativo delle associazioni nazionali di settore, al fine di utilizzare tale operatore come "cassa centrale" per finanziare in tutta Italia operatori dell'As, sia in fase di avvio sia già esistenti.

In conclusione, il microcredito in Italia è in piena evoluzione e le nuove norme stanno avendo un impatto rilevante sul settore, che si esplicherà pienamente solo nei mesi a seguire. Il prossimo futuro e le scelte che verranno prese sul tema dalla *governance* pubblica e dagli *stakeholder* interessati saranno fondamentali per capire le reali prospettive del microcredito in Italia.

BIBLIOGRAFIA

1. Adinolfi F., Capitanio F. (2008), *Rischio di impresa e accesso al credito*, in *Agriregionieuropa*, anno 4, n. 15, pp. 36-39. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/15/rischio-di-impresa-e-accesso-al-credito]
2. Adriana L. (2012), *Dalle società di mutuo soccorso alla mutualità. Risposte alla crisi del Welfare*, in *Euricse Working Paper*, Trento, n. 32. [http://euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1334324057_n2047.pdf]
3. Alleyne G., Binagwaho A., Haines A., Jahan S., Nugent R., Rojhani A., Stuckler D., per conto di "*The Lancet NCD Action Group*" (2013), *Embedding non-communicable diseases in the post-2015 development agenda*, in *The Lancet, Elsevier*, vol. 381, art. 9866, pp. 566-574, febbraio 2013. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612618066]
4. Anderloni L., Bellotti P., Cimato F., Demaria P., Stefanini D., Vitali P. (2007), *Il mercato delle rimesse e la microfinanza*, Milano, *Giuffrè editore*. [https://books.google.it/books?id=p6uj3ulglj4C&pg=PA73&lpg=PA73&dq=banca+processi+di+downscale&source=bl&ots=ABcJ5XP4LD&sig=MoXTbA0QwjK7aY0hn5wmAQ4CUH4&hl=it&sa=X&ei=3MPdVI-wC8nWatCcgMAK&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false]
5. Anderson C.L., Locker L. (2002), *Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources*, in *World Development*, vol. 30, art. 1, pp. 95-105, gennaio 2002. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X01000961#BIB1]
6. Andreoni A., Sassatelli M., Vichi G. (2013), *Nuovi bisogni finanziari: la risposta del microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.
7. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas (2012), *Lettera circolare – Regione Lazio. Roma, 08 febbraio 2012*, Roma. [http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Lazio/Lettera%20Circolare%20Lazio%20del%2010%20marzo.pdf]
8. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas (2014), *Lettera circolare – Regione Lazio. Roma, 10 marzo 2014*, Roma. [http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Lazio/Lettera%20Circolare%20Lazio%20del%2010%20marzo.pdf]
9. Artioli M. (a cura) (2011), *La disciplina giuridica e fiscale delle associazioni. Istruzioni per l'uso, in Materiali dell'Osservatorio Sociale*, quaderno n. 9, Mantova, *Provincia di Mantova*. [https://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/5125_Quaderno_9_web.pdf]
10. Associazione Bancaria Italiana (ABI) (2011), *Position Paper ABI sul II Correttivo Credito al Consumo. Osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana sulla proposta di modifica del D.lgs. 141/2011 relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del Testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Ottobre 2011*, Roma. [http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/PP_ABI_II_correttivo_dlgs_141_2011_x2x.pdf]
11. Associazione Bancaria Italiana (ABI) (2015), *Accordo per il credito 2015*, Roma, stipulato in data 31-03-2015. [https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Accordo_credito_2015.pdf]
12. Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (2011), *Osservazioni di ASSOFIN sulla proposta di modifica del D. lgs. 141/2010 contenuta nel documento "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi." Ottobre 2011*, Milano. [http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/Osservazioni_Assofin_II_Corretivo.pdf]
13. Azienda Romana Mercati (ARM) (2014), *Agricoltura Bene Comune. Manuale di Buone Prassi in Agricoltura Sociale*, Roma, *Camera di Commercio di Roma*.
14. Banca d'Italia (1999), *Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Roma, *GU n. 119 del 24-05-1999*. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c229/CIRC_229_annotata_13-10-2015.pdf]
15. Banca d'Italia (2007), *Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007*, Roma, *GU n. 96 del 26-04-2007*. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c229/circ_229_12agg.pdf]
16. Banca d'Italia (2009 a), *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (29-07-2009), aggiornato al 15-07-2015*, Roma. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/Disposizioni_trasparenza.pdf]
17. Banca d'Italia (2009 b), *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Aggiornamento al 2015*, Roma, *GU n. 200 del 29-08-2009*. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/istr-rilevazioni-tegm/istruzioni-rilevazione-tegm.pdf]
18. Banca d'Italia (2015 a), *Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. Attuazione dell'articolo 111, TUB e dell'articolo 15, D.M. 17 ottobre 2014, N. 176. Relazione illustrativa*,

pubblicato in data 28-01-2015, Roma. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/elenco-operatori-microcredito/Consultazione_microcredito.pdf]

19. Banca d'Italia (2015 b), *Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015*, Roma, *Bollettino di vigilanza della Banca d'Italia n. 5, maggio 2015*. [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-05/201505011_II33.pdf]
20. Banca d'Italia (2015 c), *Provvedimento della Banca d'Italia. Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito*, Roma, emanato in data 03-06-2015. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni-microcredito/Disposizioni.pdf]
21. Banca d'Italia (2015 d), *Resoconto della consultazione. Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito*, pubblicato in data 09-06-2015, Roma. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/elenco-operatori-microcredito/Resoconto_consultazione.pdf]
22. Banca dei regolamenti internazionali (BRI) (2014), *Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision*, Basilea (Svizzera). [http://www.bis.org/publ/bcbs175.pdf]
23. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 a), *Circolare N. 8/2015. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lett. a)*, Roma, pubblicata in data 26-05-2015. [http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/circolari/circolare-mcc-8-2015.pdf]
24. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 b), *Il Fondo di garanzia per le PMI. Disposizioni operative*, aggiornate con *circolare n. 8 del 26-05-2015*, Roma. [http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/disp-operative-agg-circ-8-2015.pdf]
25. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 c), *Circolare N. 10/2015. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lett. a)*, Roma, pubblicata in data 09-06-2015. [http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/circolari/circolare-mcc-10-2015.pdf]
26. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 d), *Circolare N. 18/2015. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lett. a). Accordo per il Credito 2015*, Roma, pubblicata in data 14-12-2015. [http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/circolari/circolare-mcc-18-2015.pdf]
27. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (2015 e), *Il Fondo di garanzia per le PMI. Disposizioni operative*, aggiornate con *circolare n. 18 del 14-12-2015*, Roma. [http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/disp-operative-appr-dec-19-nov-2015.pdf]
28. Banca europea per gli investimenti (2013), *Info*, Lussemburgo, *Unione europea*, vol. 152, pp. 12-13, 15, dicembre 2013. [http://www.eib.org/attachments/general/bei_info/bei_info152_it.pdf]
29. Barkemeyer R., Holt D., Preuss L., Tsang S. (2014), *What Happened to the 'Development' in Sustainable Development? Business Guidelines Two Decades after Brundtland*, in *Sustainable Development*, *Wiley*, vol. 22, art. 1, pp. 15-32, gennaio-febbraio 2014. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.521/full]
30. Bartolini M. (2013), *La riforma della Pac 2014-2020 si presenta all'insegna dei giovani*, in *Agriregionieuropa*, anno 9, n. 34, pp. 47-49. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/34/la-riforma-della-pac-2014-2020-si-presenta-allinsegna-dei-giovani]
31. Basso R., Capone D. (2014), *Microcredito: profili normativi*, in Brunori L. (a cura), *La complessa identità del microcredito. Una ricerca multidisciplinare*, Bologna, *il Mulino*.
32. Bauman Z. (2003), *Una nuova condizione umana*, Milano, *Vita e pensiero*.
33. Bauman Z. (2005), *Globalizzazione e Glocalizzazione*, Roma, *Armando Editore*.
34. Becchetti L. (2008), *Il Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.
35. Becchetti L., Milano R. (2009), *Microfinanza*, in Bruni L., Zamagni S. (a cura), *Dizionario di Economia civile*, Roma, *Città Nuova*.
36. Becchetti L., Pisani F. (2009), *Microcredito*, in *Parolechiave*, vol. 42, 2/2009, pp. 91-102, luglio-dicembre 2009.
37. Bendig M., Unterberg M., Sarpong B. (2014), *Overview of the Microcredit Sector in the European Union. 2012-13*, Bruxelles (Belgio), *European Microfinance Network*. [http://www.european-microfinance.org/docs/emn_publications/emn_overview/Overview2012-2013_Nov2014.pdf]
38. Bonaga G. (2014), *Il potenziale del microcredito: le popolazioni speciali*, in Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G., *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.
39. Bonaga G., Tinessa F. (2014), *Le conseguenze psicologiche del microcredito: indicatori e protocolli di valutazione dell'impatto*, in Brunori L. (a cura), *La complessa identità del microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.
40. Borra S., Di Ciaccio A. (2008), *Statistica. Metodologia per le scienze economiche e sociali*, Milano, *McGraw-Hill*.
41. Borzaga C., Defourny J. (a cura) (2001), *L'impresa sociale in prospettiva europea*, Trento, *Edizioni 31*.
42. Bruhn-Leon B., Eriksson P.E., Kraemer-Eis H. (2012), *EIF Working Paper 2012/13 – Progress for microfinance in Europe*, Lussemburgo, *Fondo europeo per gli investimenti*. [http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2012_13.htm]
43. Bruni L., Zamagni S. (a cura) (2009), *Dizionario di Economia civile*, Roma, *Città Nuova*.
44. Brunori L. (a cura) (2014), *La complessa identità del microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

45. Brunori L., Bleve C. (2014), *L'economicità del gruppo*, in Brunori L. (a cura), *La complessa identità del microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

46. Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G. (a cura) (2014 a), *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.

47. Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G. (a cura) (2014 b), *Conclusioni*, in Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G., *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.

48. Bruzzo A. (2014), *Il recepimento in Italia della politica di coesione dell'UE 2014-2020*, in *Agriregionieuropa*, anno 10 n. 38, pp. 27-31. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/38/il-recepimento-italia-della-politica-di-coesione-dellue-2014-2020]

49. Busetta G., Zazzaro A. (2011), *Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle PMI*, in Busetta P. (a cura), *Il mercato del credito dal locale al globale*, Napoli, *Liguori editore*, pp. 161-190.

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_Osservatorio_regionale/il_mercato_del_credito_dal_locale_al_globale1.pdf]

50. CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), *Microcredito e inclusione*, Roma, *Donzelli editore*.

51. Camera dei Deputati (2012 a), *XVI legislatura. Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari. Bilancio, tesoro e programmazione (V). Comunicato del 19-07-2012*, Roma, *Resoconti delle Giunte e Commissioni*. [http://leg16.camera.it/824?tipo=C&anno=2012&mese=07&giorno=19&view=&commissione=05&pagina=#data.20120719.com05.bollettino.sede00030.tit00010]

52. Camera dei Deputati (2012 b), *XVI legislatura. Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari. Finanze (VI). Comunicato del 01-08-2012*, Roma, *Resoconti delle Giunte e Commissioni*. [http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/html/2012/08/01/06/comunic.htm]

53. Carbone A., Corsi A. (2013), *La riforma della PAC e i giovani*, in *Agriregionieuropa*, anno 9, n. 35, pp. 33-36. [http://agriregionieuropa.univpm.it/system/files/sitecontent/issue/field_issue_pdf/2013-7017/agriregionieuropan35-2792.pdf]

54. Carrieri V. (2012), *I working poor in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono poveri*, in *La Rivista delle Politiche Sociali - Italian Journal of Social Policy*, n° 2/2012, pp. 71-96, aprile-giugno 2012.

55. Carrubba G. F. (2011), *Atti delegati e atti di esecuzione. Gli artt. 290 e 291 del TFUE*, Roma, *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*. [https://www.politicheagricole.it/flex/files/d/b/0/D.fc354e3013d1141b9a4f/Atti_delegati_e_atti_di_esecuzione.pdf]

56. Christen R.P., Pearce D. (2005), *Managing Risks and Designing Products for Agricultural Microfinance: Features of an Emerging Model*, in *CGAP Occasional Paper*, n. 11, Washington (USA), *CGAP*. [http://www.ifad.org/ruralfinance/pub/risks.pdf]

57. Ciravegna D., Limone A. (a cura) (2007), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

58. Ciravegna D. (2007 a), *Il ruolo e le problematiche del microcredito e della microfinanza nell'economia moderna*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

59. Ciravegna D. (2007 b), *Considerazioni conclusive*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

60. Cisilino F., Zanoli A., Bodini A. (2011 *Stimare gli effetti delle politiche di sviluppo rurale attraverso lo Statistical Matching*, in *Agriregionieuropa*, anno 7, n. 27, pp. 52-55. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/27/stimare-gli-effetti-delle-politiche-di-sviluppo-rurale-attraverso-lo]

61. Comitato economico e sociale europeo (CESE) (2012), *Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» (parere d'iniziativa) (2013/C 44/07)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE1236&from=it]

62. Comitato economico e sociale europeo (CESE) (2013), *L'economia sociale nell'Unione europea*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-31-12-784-it-c.pdf]

63. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (2005), *Deliberazione 19 luglio 2005, n. 1058. Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche*, Roma, *GU Serie Generale n. 188 del 13-8-2005*. [http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/documenti/2005-07-19-Delibera-n1058.pdf]

64. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (2006), *Deliberazione 22 febbraio 2006. Integrazione alla delibera CICR del 19 luglio 2005 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche*, Roma, *GU n. 68 del 22-03-2006*. [http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/documenti/2006-02-22-Delibera-n241.pdf]

65. Commissione europea (2003), *Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, (2003/361/CE)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.microcreditoitalia.org/microcredito-risorse/pdf/raccomandazione_CE_2003.pdf]

66. Commissione europea (2005), *Comunicazione al Consiglio europeo di primavera. Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona, 2.4.2005, COM(2005) 24 definitivo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=IT]

67. Commissione europea (2006 a), *La nuova definizione di PMI. Guida dell'utente e modello di dichiarazione*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf]

68. Commissione europea (2006 b), *Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1998&from=IT]

69. Commissione europea (2007 a), *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al ›, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione, 13.11.2007, COM(2007) 708 definitivo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:IT:PDF]

70. Commissione europea (2007 b), *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione mediante la politica di coesione dell'UE 2007-2013, 11.12.2007, COM(2007) 798 definitivo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0798:FIN:IT:PDF]

71. Commissione europea (2010 a), *Supporting micro-credit providers with Jasmine*, Lussemburgo, *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/jasmine/microcredit2010_en.pdf]

72. Commissione europea (2010 b), *Comunicazione della Commissione. Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3.3.2010, COM(2010) 2020 definitivo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN]

73. Commissione europea (2010 c), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, 18.11.2010, COM(2010) 672 definitivo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:it:PDF]

74. Commissione europea (2011 a), *CIP. Financial Instruments. Entrepreneurship and Innovation Programme*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/growth/flipbook/cip_fi/]

75. Commissione europea (2011 b), *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2010, 11.4.2011 COM(2011) 195 definitivo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0195&from=IT]

76. Commissione europea (2012 a), *Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Verso una ripresa fonte di occupazione, 18.4.2012, COM(2012) 173 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0173&from=IT]

77. Commissione europea (2012 b), *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2011, 17.7.2012 COM(2012) 391 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0391&from=IT]

78. Commissione europea (2012 c), *"Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020. Rif. Ares (2012) 1326063*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10020]

79. Commissione europea (2012 d), *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della Direttiva 2006/48/CE al Microcredito, 18.12.2012, COM(2012) 769 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/6cc8889e3afb022fc12576ab0045bc47/3d96115132bfd8d0c1257ad900642e56/$FILE/COM2012_0769_IT.pdf]

80. Commissione europea (2013 a), *Codice di buona condotta per l'erogazione di microcrediti. Versione 2.0 (giugno 2013)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/code_bonne_conduite_it.pdf]

81. Commissione europea (2013 b), *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2012, 31.7.2013 COM(2013) 562 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/178ff51270d6edcbc1257bb90046e8f4/$FILE/COM2013_0562_IT.pdf]

82. Commissione europea (2013 c), *Elaborazione di una metodologia per monitorare l'attuazione del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcredito da parte degli enti erogatori di microcrediti – Orientamenti per gli enti erogatori (Settembre 2013)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/cbc_guideline_it.pdf]

83. Commissione europea (2013 d), *Documento di lavoro dei servizi della Commissione Sintesi della Valutazione d'Impatto che accompagna la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. 27.11.2013, SWD(2013) 481 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0481&from=IT]

84. Commissione europea (2013 e), *EaSI - Nuovo programma ombrello comunitario per l'occupazione e la politica sociale (05/12/2013)*, Lussemburgo. [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7682]

85. Commissione europea (2013 f), *Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf]

86. Commissione europea (2013 g), *Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0009:0017:it:PDF]

87. Commissione europea (2014 a), *Study on imperfections in the area of microfinance and options how to address them through an EU financial instrument Final Progress Report*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://bookshop.europa.eu/it/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L]

88. Commissione europea (2014 b), *Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [https://www.politicheagricole.it/flex/files/d/4/a/D.044700e4f0d9328568b1/reg_delegato_640_integra_1306.pdf]

89. Commissione europea (2014 c), *Youth Employment Initiative and the European Social Fund - ESF thematic paper (31-03-2014)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=it]

90. Commissione europea (2014 d), *Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT]

91. Commissione europea (2014 e), *Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT]

92. Commissione europea (2014 f), *Decisione di esecuzione della Commissione. 11.7.2014, C(2014) 4969 fina1*, Bruxelles, *Unione europea*. [https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjjr6qrpPfIAhVLWxoKHUkcDqk&url=http%3A%2F%2Feuropalavoro.lavoro.gov.it%2FDocuments%2Fdecisione-esecuzione-4969.pdf&usg=AFQjCNFI6nQQLBMHyhFqJwceR987tSqelA&bvm=bv.106674449,d.d2s]

93. Commissione europea (2014 g), *The implementation of simplified cost options with the ESF in Italy: a case study - ESF thematic paper (25-07-2014)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=it]

94. Commissione europea (2014 h), *Regolamento (UE) N. 707/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento717-2014.pdf]

95. Commissione europea (2014 i), *Investing in people: EU funding for employment and social inclusion. Social Europe guide. Volume 7 (28-07-2014)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=it]

96. Commissione europea (2014 j), *Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery (Final Report - July 2014)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf]

97. Commissione europea (2014 k), *Linee guida sull'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (23/09/2014)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=it]

98. Commissione europea (2014 l), *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza — 2013, 20.10.2014, COM(2014) 639 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0639&rid=1]

99. Commissione europea (2014 m), *Le politiche dell'Unione europea: Agricoltura (novembre 2014)*, Bruxelles, *Unione europea*. [http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/it/agriculture_it.pdf]

100. Commissione europea (2014 n), *Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti. Un piano di investimenti per l'Europa. 26.11.2014, COM(2014) 903 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN]

101. Commissione europea (2014 o), *Guida per i Beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei e relativi strumenti UE (02-12-2014)*, Bruxelles, *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=it]

102. Commissione europea (2014 p), *Regolamento (UE) N. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione,*

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1388&from=IT]

103. Commissione europea (2014 q), *PON Inclusione. Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://sitiarcheologici.europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1905-]
104. Commissione europea (2015 a), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti. Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita. 13.1.2015, COM(2015) 12 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=ES]
105. Commissione europea (2015 b), *Interim evaluation of the European Progress Microfinance facility Final Report Specific Contract VC/2013/0660 (05/05/2015)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7760&type=2&furtherPubs=yes]
106. Commissione europea (2015 c), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, 22.7.2015 COM(2015) 361 final*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&from=EN]
107. Commissione europea (2015 d), *Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.11.2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Lazio ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP005)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://lazioeuropa.it/files/151125/1_it_act_part1_v2.pdf]
108. Commissione europea, Banca europea per gli investimenti (2012), *Progress Microfinance. Portraits of entrepreneurs*, Lussemburgo, *Unione europea*. [http://www.eif.org/news_centre/publications/eu-epmf-brochure.pdf]
109. Commissione europea, Banca europea per gli investimenti (2014 a), *Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. General methodology covering all thematic objectives. Volume I, Version 1.2 - April 2014*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/ex_ante_vol1.pdf]
110. Commissione europea, Banca europea per gli investimenti (2014 b), *Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and fisheries (Thematic objective 3). Volume III, Version 1.2 - April 2014*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/ex_ante_vol3.pdf]
111. Commissione europea, Governo italiano (2014), *Accordo di partenariato 2014-2020. Italia. Sezione 1A (Conforme all'articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://capacitaistituzionale.formez.it/sites/all/files/adp_italia_sezione_1a.pdf]
112. Consiglio dei Ministri (1947), *Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 15 dicembre 1947, n. 1418. Istituzione presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di una Cassa per il credito alle imprese artigiane*, Roma, *GU n. 293 del 22-12-1947*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-15;1418]
113. Consiglio dell'Unione europea (1999), *Regolamento (CE) N. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0080:0102:IT:PDF]
114. Consiglio dell'Unione europea (2009), *Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:it:PDF]
115. Consiglio dell'Unione europea (2010), *Consiglio europeo. Conclusioni, 25/26 Marzo 2010. EUCO 7/10 – CO EUR 4 - CONCL 1*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/113591_it.pdf]
116. Consiglio dell'Unione europea (2013), *Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:IT:PDF]
117. Consiglio europeo (2013), *Conclusioni, 24 e 25 Ottobre 2013. EUCO 169/13 - CO EUR 13 CONCL 7*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/139222.pdf]
118. Consiglio europeo (2014), *Conclusioni, 18 dicembre 2014. EUCO 237/14 - CO EUR 16 CONCL 6*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-237-2014-INIT/it/pdf
119. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (2015), *Annuario dell'agricoltura italiana 2014*, Roma. [http://www.crea.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/annuario2015_web.pdf]
120. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) (1996), *Microcredit Interest Rates*, in *Occasional Paper*, n°1. [http://www.jointokyo.org/mfdl/readings/CGAPocc1.pdf]
121. Corte dei conti europea (2015), *Il sostegno finanziario dell'UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori? Relazione speciale n. 8/2015*, Lussemburgo, *Unione europea*. [http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_08/SR_MICROFINANCE_IT.pdf]

122. Council Of Europe Development Bank (CEB) (1959), *Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe Edition updated in November 2014*, Strasburgo (Francia). [http://www.coebank.org/en/about/basic-legal-texts/]

123. Council Of Europe Development Bank (CEB) (1993), *Articles Of Agreement. Edition updated in November 2014*, Strasburgo (Francia). [http://www.coebank.org/en/about/basic-legal-texts/]

124. Council Of Europe Development Bank (CEB) (2014), *The social development bank in Europe - Report of the Governor (2013)*, Strasburgo (Francia). [https://edoc.coe.int/en/council-of-europe-development-bank/6000-the-social-development-bank-in-europe-report-of-the-governor-.html]

125. Cozarenco A. (2015), *Microfinance Institutions and Banks in Europe: The story to date*, Bruxelles (Belgio), *European Microfinance Network*. [http://www.european-microfinance.org/docs/emn_publications/emn_research_papers/research_3.pdf]

126. D'Angelo D. (2010), *Il diritto islamico in una prospettiva costituzionale*, *Tesi*, relatore: Lillo P., Viterbo, *Università degli Studi della Tuscia*.

127. D'Angelo D. (2012), *Clienti e Responsabilità Sociale d'Impresa: percezione e impatto sui "comportamenti di consumo"*, *Tesi*, relatore: Franco S., Viterbo, *Università degli Studi della Tuscia*.

128. D'Angelo D. (2014), *Prodotti agroalimentari e Made in Italy in etichetta: situazione attuale, tra norme comunitarie e nazionali*, in *Agriregionieuropa*, n. 39, pp. 35-37. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/39/prodotti-agroalimentari-e-made-italy-etichetta]

129. D'Angelo D. (2015), *Rural development, farming and microcredit: potential links to support investments in agriculture and rural areas*, *Poster*, Conferenza "*EAAE PhD Workshop*", 10/12-06-2015, Roma.

130. D'Angelo D. (2015), *Microcredito (Enciclopedia)*, in *Rivista Bancaria Minerva Bancaria*, n. 3-4, maggio-agosto 2015, pp. 169-178. [http://rivistabancaria.it/rb-rivista-bancaria-1/rivista-bancaria-03-04-2015]

131. D'Angelo D. (2016), *Microcredit*, in *Bankpedia Review*, n. 1-2/2015, pp. 45-57. [http://rivistabancaria.it/rb-rivista-bancaria-1/rivista-bancaria-03-04-2015]

132. D'Angelo D., Cicatiello C., Franco S. (2014). *Corporate social responsibility communication in food system: an effectiveness analysis in large retail companies*, in *Economia e Diritto Agroalimentare*, n. 1/2014, pp. 373-390.

133. D'Angelo D., Senni S. (2015), *Le recenti novità sul Microcredito, un possibile strumento a favore dello sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa*, n. 42, pp. 72-75. [http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/42/le-recenti-novita-sul-microcredito-un-possibile-strumento-favore-dello]

134. D'Angelo D., Senni S., Ruivenkamp G. (2015), *Social farming fostered by microcredit: the case of Italy*, Conferenza "*Agriculture in an urbanising society 2015*", 14/17-09-2015, Roma, in *Book of abstracts*, p. 14. [http://www.agricultureinanurbanizingsociety.com/wp-content/uploads/2015/09/BOOK-OF-ABSTRACTS-AGURB2015.pdf]

135. D'Auria R., Capitanio F., Adinolfi F., Di Domenico M., Guido M. (2011), *La gestione del rischio in agricoltura nella futura politica di sviluppo rurale dell'UE*, in *Agriregionieuropa*, anno 7, n. 27, pp. 45-49. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/27/la-gestione-del-rischio-agricoltura-nella-futura-politica-di-sviluppo-rurale]

136. D'Auria R., Guido M. (2014), *Rischio di impresa e accesso al credito*, in *Pianeta PSR*, n. 34. [http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1268]

137. De Filippis F., Henke R., Pierangeli F. (2014), *Il bilancio dell'Unione europea 2014-2020 e la Pac*, in De Filippis F. (a cura), *La PAC 2014-2020. Le decisioni dell'Ue e le scelte nazionali*, Roma, *Edizioni Tellus*, pp. 11-28. [http://www.gruppo2013.it/working-paper/Documents/imp_completo_LA%20PAC%202014_2020.pdf]

138. De Vincentiis P. (2007 a), *I meccanismi finanziari del microcredito*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

139. De Vincentiis P. (2007 b), *Il «pricing» dei microprestiti*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

140. Di Iacovo F. (2008), *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori*, Milano, *FrancoAngeli*. [http://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/365.686_demo.pdf]

141. Di Iacovo F., Ciofani D. (2005), *Le funzioni sociali dell'agricoltura: analisi teorica ed evidenze empiriche*, in *Rivista di Economia Agraria*, vol. LX, n. 2, pp. 78-103.

142. Di Iacovo F., Moruzzo R., Rossignoli C.M., Scarpellini P. (2016), *Measuring the effects of transdisciplinary research: the case of a social farming project*, in *Futures*, vol. 75, pp. 24-35, gennaio 2016. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328715001421]

143. Elia M. (2007), *Fonti di finanziamento e sostenibilità finanziaria*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

144. Elkington J (1998), *Partnerships from cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business*, in *Environmental Quality Management*, *Wiley Subscription Services Inc.*, vol. 8, art. 1, pp. 37–51, autunno 1998. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tqem.3310080106/pdf]

145. Eurostat (2014), *NewsRelease. At risk of poverty or social exclusion in the EU28 More than 120 million persons at risk of poverty or social exclusion in 2013 Almost 1 out of every 4 persons in the EU in this situation. 168/2014 - 4 November 2014*, Lussemburgo, *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6035076/3-04112014-BP-EN.pdf/62f94e70-e43a-471f-a466-2e84d1029860]

146. Eurostat (2015 a), *September 2015. Euro area unemployment rate at 10.8% EU28 at 9.3%*, in *News Release*, n. 192/2015 del 30-10-2015, Lussemburgo, *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-30102015-AP]

147. Eurostat (2015 b), *Eurostatistics. Data for short-term economic analysis*, vol. 11/2015, Lussemburgo, *Unione europea*. [http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7073646/KS-BJ-15-011-EN-N.pdf/8f3da800-943f-40c4-bc93-0a39c65fd309]

148. Fabris G. (2008), *Societing. Il marketing nella società postmoderna*, Milano, *Egea*.

149. Falasconi L. (2014), *Una rassegna delle esperienze realizzate in ambito agrario*, in Brunori L. (a cura), *La complessa identità del microcredito. Una ricerca multidisciplinare*, Bologna, *il Mulino*.

150. Falzea V. (relatrice: Stefanelli M. A.) (2014), *Il microcredito in alcuni paesi europei: strumento polimorfa tra inclusione sociale e sviluppo finanziario*, Bologna, *Dottorato di ricerca in diritto europeo, Ciclo XXVI, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna*. [http://amsdottorato.unibo.it/6563/1/falzea_valentina_tesi.pdf]

151. Ferraguti D. (2014), *Un programma di microcredito per le popolazioni escluse o a rischio di esclusione*, in Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G. (a cura), *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.

152. Ferraguti D., Hunt K., Pellegrini F. (2014), *L'identità del microcredito*, in Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G. (a cura), *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.

153. Ferraguti D., Pellegrini F. (2014), *Il Microcredito in Italia: analisi del fenomeno, delle metodologie e dei protocolli*, in Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G. (a cura), *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.

154. Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) (2014), *Linee guida per l'attuazione degli strumenti finanziari (settembre 2014)*, Milano, *Unione europea*. [http://www.fin-en.eu/files/3814/1563/3351/FIN-EN_Guidelines_ITA.pdf]

155. Fondo sociale europeo (2012), *Designing microfinance operations in the EU*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.microcreditoitalia.org/images/pdf/manuale-microfinanza-eu.pdf]

156. Fontana E. (2011), *Evoluzione del credito agrario da materia specialistica a ….. personale poco-specializzato*, in *Rivista di Agraria.org*, n. 117. [http://www.rivistadiagraria.org/riviste/vedi.php?news_id=385&cat_id=199]

157. Formez PA (2014), *Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 (31-12-2014)*, Roma. [http://europa.formez.it/content/guida-opportunita-finanziamento-dellunione-europea-2014-2020-edita-europe-direct-roma]

158. Fornari D. (2011), *Le discontinuità del marketing di filiera*, Milano, *Egea*.

159. Franco S. (2011), *La valutazione della qualità nei servizi. Concetti e metodi*, Milano, *FrancoAngeli*.

160. Frascarelli A. (2012), *Sviluppo rurale, più innovazione*, in *Terra e Vita*, n. 4/2012, pp. 8-11.

161. Frigeri D. (a cura) (2014), *Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia. Terzo Rapporto - 2014*, Roma, *CeSPI*. [http://www.migrantiefinanza.it/?wpdmdl=52]

162. Frigeri D. (a cura) (2015), *Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia. Quarto Rapporto - 2015*, Roma, *CeSPI*. [http://www.migrantiefinanza.it/?wpdmdl=131]

163. Ganlea J.K., Afriyieb K., Segbefiab A.Y. (2015), *Microcredit: Empowerment and Disempowerment of Rural Women in Ghana*, in *World Development*, vol. 66, pp. 335-345, febbraio 2015. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14002654]

164. Giarè F. (2016), *Così i nuovi Psr "adottano" l'agricoltura sociale*, in Pianeta PSR, n. 51. [http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1551]

165. Golinelli G.M. (2005), *L'approccio sistemico al governo dell'impresa*, vol. 1, Padova, *Cedam*.

166. Gonzalez-Vega C. (2003), *Lessons for Rural Finance from the Microfinance Revolution*, in Wenner M.D., Alvarado J., Galarza F., *Promising Practices in Rural Finance: Experiences from Latin America and the Caribbean*, Washington (USA), *Inter-American Development Bank (IDB)*, pp. 52-65. [http://www.ruralfinanceandinvestment.org/sites/default/files/1129032038675_Lessons_for_rural_finance_from_the_MF_revolution.pdf]

167. Gui B. (2009), *Bene relazionale*, in Bruni L., Zamagni S. (a cura), *Dizionario di Economia civile*, Roma, *Città Nuova*.

168. Hassink J., Grin J., Hulsink W. (2012), *Multifunctional Agriculture Meets Health Care: Applying the Multi-Level Transition Sciences Perspective to Care Farming in the Netherlands*, in *Sociologia Ruralis*, vol. 53, art. 2, pp. 223-245. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9523.2012.00579.x/pdf]

169. Haubenhofer D.K., Elings M., Hassink J., Hine R.E. (2010), *The Development of Green Care in Western European Countries*, in *EXPLORE: The Journal of Science and Healing*, vol. 6, art. 2, pp. 106-111. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550830709003929]

170. Hull E. (2012), *Banking in the Bush: Waiting for Credit in South Africa's Rural Economy*, in *Africa*, vol. 82, pp. 168-186. [http://journals.cambridge.org/abstract_S0001972011000702]

171. Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) (2014), *Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo incentivi incubatori - decreto 12 ottobre 2011. (15A00326)*, Roma, *GU Serie Generale n. 14 del 19-01-2015*.

[http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20150119&numeroGazzetta=14&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0]

172. Isaia E. (2007), *Il processo creditizio e le garanzie*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.
173. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), Unioncamere (2014), *AgrOsserva. Trimestrale di analisi e previsioni per la filiera agroalimentare*, anno 2013, trimestre IV, Roma. [http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3749]
174. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), Unioncamere (2015 a), *AgrOsserva. Trimestrale di analisi e previsioni per la filiera agroalimentare*, anno 2014, trimestre IV, Roma. [http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5315]
175. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), Unioncamere (2015 b), *AgrOsserva. Trimestrale di analisi e previsioni per la filiera agroalimentare*, anno 2015, trimestre III, Roma. [http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6344]
176. Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (2013), *6° Censimento Generale dell'Agricoltura. Atlante dell'agricoltura italiana*, Roma. [http://www.istat.it/it/files/2014/03/Atlante-dellagricoltura-italiana.-6%C2%B0-Censimento-generale-dellagricoltura.pdf]
177. Istituto Guglielmo Tagliacarne, Osservatorio Economico Provinciale, Università degli Studi della Tuscia (2014), *Polos 2013 – 14° Rapporto Economia Tuscia Viterbese*, Viterbo, *Camera di Commercio di Viterbo*, pubblicato in data 06-06-2014. [http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf]
178. Istituto Guglielmo Tagliacarne, Osservatorio Economico Provinciale, Università degli Studi della Tuscia (2015), *Polos 2014 – 15° Rapporto Economia Tuscia Viterbese*, Viterbo, *Camera di Commercio di Viterbo*, pubblicato in data 30-06-2015. [http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1436261136K384790.pdf]
179. Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (2014), *Annuario dell'agricoltura italiana 2013*, Roma. [http://web.inea.it:8080/documents/10179/213814/Annuario_Completo_2013.pdf]
180. Jebarajakirthy C., Lobo A. (2015), A study investigating attitudinal perceptions of microcredit services and their relevant drivers in bottom of pyramid market segments, in Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 23, pp. 39-48, marzo 2015. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698914001726#]
181. Kraemer-Eis H., Conforti A. (2009), *Working Paper. Microfinance in Europe. A Market Overview*, Lussemburgo, *Fondo europeo per gli investimenti*, anno 2009, n. 1. [http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2009_001.htm]
182. Kraemer-Eis H., Lang F. (2011), *Working Paper. European Small Business Finance Outlook*, Lussemburgo, *Fondo europeo per gli investimenti*, anno 2011, n. 2. [http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2011_012.htm]
183. Li X., Gan C., Hu B. (2011), *The welfare impact of microcredit on rural households in China*, in *The Journal of Socio-Economics*, vol. 40, art. 4, pp. 404-411, agosto 2011. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053535711000436]
184. Limone A. (2007), *Il microcredito nei paesi industrializzati: soluzione ai problemi, problemi a dare soluzioni*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.
185. Loewe M. (2012), *Post 2015: How to Reconcile the Millennium Development Goals (MDGs) and the Sustainable Development Goals (SDGs)?*, in *Briefing Paper*, n° 18/2012, Bonn (Germany), *German Development Institute*. [http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4583/pdf/BP_18.2012.pdf]
186. Lupone R. (2008), *Esclusione finanziaria. Acquisizioni e sfide della finanza di frontiera*, in *Studi e Note di Economia*, anno XIII, n. 3, pp. 551-573. [https://www.mps.it/NR/rdonlyres/4407FFBE-7442-490C-AD49-C03F0CBBB027/34064/Lupone.pdf]
187. Mantino F. (2013 a), *La programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020: il position paper e l'accordo di partenariato*, in *Agriregionieuropa*, anno 9, n. 32, pp. 47-52. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/32/la-programmazione-dello-sviluppo-rurale-2014-2020-il-position-paper-e-laccordo]
188. Mantino F. (2013 b), *La riforma delle Politiche di sviluppo rurale 2014-2020*, in *Agriregionieuropa*, anno 9, n. 35, pp. 18-24. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/35/la-riforma-delle-politiche-di-sviluppo-rurale-2014-2020]
189. Marsden T., Sonnino R. (2008), *Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK*, in *Journal of Rural Studies*, vol. 24, pp. 422-431. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016708000259]
190. Mersland R., Randøy T., Øystein Strøm R. (2011), *The impact of international influence on microbanks' performance: A global survey*, in *International Business Review*, vol. 20, art. 2, pp. 163-176. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593110000909#bib0060]
191. Ministero dell'economia e delle finanze (2013), *Decreto 18 dicembre 2013*, Roma. [http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/documenti/Decreto_ministeriale.pdf]
192. Ministero dell'economia e delle finanze (2014), *Decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385. (14G00184)*, Roma, *GU Serie Generale n. 279 del 1-12-2014*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/1/14G00184/sg]

193. Ministero dell'economia e delle finanze (2015), *Decreto del Ministero della Economia e Finanze del 2 aprile 2015, n. 53. Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)*, Roma, *GU Serie Generale n.105 del 8-5-2015*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/08/15G00065/sg]

194. Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico (2012), *Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (12A04738)*, Roma, *GU Serie Generale n.96 del 24-4-2012*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/04/24/12A04738/sg]

195. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1999), *Decreto 31 maggio 1999, n. 248. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*, Roma, *GU Serie Generale n. 177 del 30-7-1999*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/30/099G0328/sg]

196. Ministero per la coesione territoriale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2012), *Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020 Documento di apertura del confronto pubblico (27-12-2012)*, Roma. [http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Programmazione_1420/metodi_obiettivi_completo.pdf]

197. Ministero delle attività produttive (2005), *Decreto 18 Aprile 2005, La nuova definizione di piccole e medie imprese*, Roma, *GU n. 238 del 12-10-2005*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg]

198. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010), *Strumenti finanziari a supporto della gestione delle politiche di sviluppo rurale. Una rassegna di buone prassi*, Roma. [http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4474]

199. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2014 a), *La nuova PAC: le scelte nazionali. Regolamento (UE) n. 1307/2013*, Roma. [https://www.politicheagricole.it/flex/files/1/8/a/D.2af5c7b1a63ce0ef3447/Attuazione_Pac_29_07_2014.pdf]

200. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2014 b), *Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020. Risultati parziali della valutazione ex ante nazionale*, Roma. [http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14258]

201. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2014, c), *Decreto 18 novembre 2014. Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, Roma, *GU Serie Generale n. 295 del 20-12-2014*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/20/14A09733/sg]

202. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015), *Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020. Valutazione ex ante nazionale*, Roma. [http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9552]

203. Ministero dello sviluppo economico (2011), *Decreto 12 ottobre 2011. Atto di indirizzo per la emanazione del nuovo regolamento per la gestione del fondo incentivi alle imprese*, Roma. [http://www.invitalia.it/site/ita/home/sviluppo-imprenditoriale/fondo-rete-incubatori/normativa.html]

204. Ministero dello sviluppo economico (2012), *Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia*, Roma, *GU n. 285 del 6-12-2012*. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2025666:decreto-ministeriale-del-23-novembre-2012-approvazione-nuove-condizioni-di-accesso-al-fondo-di-garanzia-per-le-pmi]

205. Ministero dello sviluppo economico (2013), *Decreto 27 novembre 2013. Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A00396)*, Roma, *GU n. 19 del 24-1-2014*. [http://www.altalex.com/index.php?idnot=66293]

206. Ministero dello sviluppo economico (2014 a), *Comunicato. Avviso di bando per la concessione di agevolazioni alle imprese insediate o da insediare presso gli incubatori della rete di Invitalia. (13A10668)*, Roma, *GU Serie Generale n. 2 del 03-01-2014*. [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-03&atto.codiceRedazionale=13A10668&elenco30giorni=false]

207. Ministero dello sviluppo economico (2014 b), *Decreto 24 settembre 2014. Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale*, Roma, *GU n. 264 del 13-11-2014*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/13/14A08693/sg]

208. Ministero dello sviluppo economico (2014 c), *Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014. Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative*, Roma. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_SS2_10_12_2014n68032.pdf]

209. Ministero dello sviluppo economico (2014 d), *Decreto 24 dicembre 2014. Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità. (15A00689)*, Roma, *GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015*. [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-03&atto.codiceRedazionale=15A00689&elenco30giorni=true]

210. Ministero dello sviluppo economico (2015 a), *Decreto 18 marzo 2015. Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità. (15A03471)*, Roma, *GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015*.

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-11&atto.codiceRedazionale=15A03471]

211. Ministero dello sviluppo economico (2015 b), *Decreto 8 luglio 2015, n. 140. Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, Roma, *GU Serie generale n. 5-9-2015*. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm_8_luglio_2015_n_140.pdf]
212. Ministero dello sviluppo economico (2015 c), *Decreto direttoriale 20 luglio 2015. Modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative. (15A06024)*, Roma, *GU Serie Generale n. 181 del 6-8-2015*. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_erogazioni_SSI_conto_vincolato.pdf]
213. Ministero dello sviluppo economico (2015 d), *Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni*, Roma. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ_09_10_2015_n75445.pdf]
214. Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze (2014), *Decreto 23 settembre 2014. Attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. (14A08845)*, Roma, *GU Serie Generale n. 269 del 19-11-2014*. [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Dm-23-settembre-2014.pdf]
215. Mont O., Neuvonen A., Lähteenoja S. (2014), *Sustainable lifestyles 2050: stakeholder visions, emerging practices and future research*, in *Journal of Cleaner Production*, *Elsevier*, vol. 63, pp. 24-32, gennaio 2014. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300601X]
216. Morvant-Roux S., Guérin I., Roesch M., Moisseron J.Y. (2014), *Adding Value to Randomization with Qualitative Analysis: The Case of Microcredit in Rural Morocco*, in *World Development*, vol. 56, pp. 302-312, aprile 2014. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X13000715]
217. Nagarajan G., Meyer R.L. (2005), *Rural Finance: Recent Advances and Emerging Lessons, Debates and Opportunities*, in *Working Paper n. AEDE-WP-0041-05*, Columbus (USA), *The Ohio State University*. [http://ageconsearch.umn.edu/handle/28317]
218. Nardone A. (2014) (a cura), *Il Microcredito nella UE: tra strumento finanziario e strumento di inclusione sociale*, Bruxelles (Belgio), *Gruppo dell'alleanza progressista di socialisti e democratici al parlamento europeo*. [http://www.silviacosta.it/wp-content/uploads/2014/12/Pubblicazione-sul-microcredito.pdf]
219. Nicita A., Scoppa V. (2005), *Economia dei Contratti*, Roma, *Carocci*.
220. Nizza G., Pontrandolfi A. (2011), *I fondi mutualistici per la gestione del rischio in agricoltura: quali potenzialità di sviluppo in Italia?*, in *Agriregionieuropa*, anno 7, n. 26, pp. 94-96. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/26/i-fondi-mutualistici-la-gestione-del-rischio-agricoltura-quali-potenzialita-di]
221. Novak M. (2005), *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Torino, *Einaudi*.
222. Novak M. (2007), *Prefazione*, in Ciravegna D., Limone A. (a cura), *Otto modi di dire Microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.
223. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (1948), *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, New York (USA). [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf]
224. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (1998), *Report of the Secretary-General, 18.08.1998, A/53/223*, New York (USA). [http://www.un.org/documents/ga/docs/53/plenary/a53-223.htm]
225. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (1999), *Implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty. Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Second Committee], 25.02.1999, A/RES/53/198*, New York (USA). [http://microcreditoitalia.org/microcredito-risorse/pdf/resolution%2053-198.pdf]
226. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (2003), *Implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006). Report of the Second Committee, 17.12.2003, A/58/448*, New York (USA). [http://microcreditoitalia.org/microcredito-risorse/pdf/resolution%2058-488.pdf]
227. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (2004), *Programme of Action for the International Year of Microcredit, 2005. Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Second Committee (A/58/488)], 19.02.2004, A/RES/58/221*, New York (USA). [http://microcreditoitalia.org/microcredito-risorse/pdf/resolution%2058-221.pdf]
228. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (2012), *Message to the Council on the Implementation of the Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century, Making Green Growth Deliver. Meeting of the Environment Policy Committee (EPOC) at Ministerial Level. 29-30 March 2012*, Parigi (Francia). [http://www.oecd.org/env/50032012.pdf]
229. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (2012), *Review of the Implementation of the OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century, Making Green Growth Deliver. Meeting of the Environment Policy Committee (EPOC) at Ministerial Level. 29-30 March 2012*, Parigi (Francia). [http://www.oecd.org/env/50032165.pdf]

230. Orsini R. (2014), *Una valutazione etica del microcredito*, in Brunori L. (a cura), *La complessa identità del microcredito*, Bologna, *Il Mulino*.

231. Paolucci L.F. (2012), *Le società cooperative*, Torino, UTET. [https://books.google.it/books?id=VAX4A13zs7gC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false]

232. Parlamento europeo (2009), *Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0166+0+DOC+XML+V0//IT#BKMD-24]

233. Parlamento europeo (2015 a), *Relazione del 17 novembre 2015 sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza (2015/2042(INI))*, Strasburgo (Francia), *Unione europea*. [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0331&language=IT]

234. Parlamento europeo (2015 b), *Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza (2015/2042(INI)). P8_TA-PROV(2015)0446*, Strasburgo (Francia), *Unione europea*. [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0446&language=IT&ring=A8-2015-0331]

235. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2004), *Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:IT:PDF]

236. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2006 a), *Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0048:20100330:IT:PDF]

237. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2006 b), *Decisione N. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation/docs/cip_it.pdf]

238. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2006 c), *Decisione N. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:it:PDF]

239. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2008 a), *Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:IT:PDF]

240. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2008 b), *Decisione N. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:IT:PDF]

241. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2010), *Decisione N. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0005:IT:PDF]

242. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2012), *Regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF]

243. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 a), *Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN]

244. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 b), *Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN]

245. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 c), *Regolamento (UE) N. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1287&from=IT]

246. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 d), *Regolamento (UE) N. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento*

europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:IT:PDF]

247. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 e), *Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=IT]
248. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 f), *Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF]
249. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 g), *Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=EN]
250. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 h), *Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT]
251. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 i), *Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:it:PDF]
252. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 l), *Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:it:PDF]
253. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2013 m), *Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:it:PDF]
254. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 a), *Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=IT]
255. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 b), *Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://www.fitd.it/normative/direttive/Regolamento%20600-2014-MIFIR_IT.pdf]
256. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2014 c), *Regolamento (UE, Euratom) N. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0547&from=IT]
257. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2015 a), *Regolamento (UE) N. 1017/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici*, Bruxelles (Belgio), *Unione europea*. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:169:FULL&from=IT]
258. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2015 b), *Regolamento (UE) N. 2015/1839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia*, Bruxelles (Belgio), Unione europea. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_270_R_0001&from=EN]
259. Parlamento italiano (1886), *Legge 15 aprile 1886, n. 3818. Costituzione legale delle società di mutuo soccorso*, Roma, *GU n. 100 del 29-04-1886*. [http://www.isaonline.it/mag/Legge3818-1886.html]
260. Parlamento italiano (1942 a), *Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Codice civile*, Roma, *GU n. 79 del 04-04-1942*. [http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile]

261. Parlamento italiano (1942 b), *Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Legge Fallimentare*, Roma, *GU n. 81 del 06-04-1942*. [http://www.altalex.com/?idnot=2888]

262. Parlamento italiano (1952), *Legge 25 luglio 1952, n. 949. Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione*, Roma, *GU n. 174 del 29-7-1952*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949]

263. Parlamento italiano (1964), *Legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione*, Roma, *GU n. 273 del 6-11-1964*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-10-14;1068]

264. Parlamento italiano (1971), *Legge 17 febbraio 1971, n. 127 - Modifiche al D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione*, Roma, *GU n. 85 del 06-04-1971*. [http://www.fiscoop.it/documenti/pub/10/484/leggi_3.htm]

265. Parlamento italiano (1974), *Legge 24 dicembre 1974, n. 713. Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione*, Roma, *GU n. 15 del 16-01-1975*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;713]

266. Parlamento italiano (1980), *Decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693. Disposizioni urgenti in materia tributaria*, Roma, *GU n. 300 del 31-10-1980*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-10-31;693]

267. Parlamento italiano (1981), *Legge 21 maggio 1981, n. 240. Provvidenze a favore dei consorzi e delle società' consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste*, Roma, *GU n. 143 del 27-5-1981*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;240]

268. Parlamento italiano (1986), *Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), aggiornato con le ultime modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e dalla L. 13 luglio 2015, n. 107*, Roma, *GU n. 302 del 31-12-1986 - Suppl. ordinario*. [http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi]

269. Parlamento italiano (1991 a), *Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato*, Roma, *GU n. 196 del 22-8-1991*. [http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-22&atto.codiceRedazionale=091G0313&currentPage=1]

270. Parlamento italiano (1991 b), *Legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali*, Roma, *GU n. 283 del 3-12-1991*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;381]

271. Parlamento italiano (1992), *Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Nuove norme in materia di società cooperative*, Roma, *GU n. 31 del 07-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 25*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-31;59]

272. Parlamento italiano (1993), *Testo unico bancario. Decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Versione aggiornata al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53*, Roma, *GU Serie Generale n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92*. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/TUB_giugno_2015.pdf]

273. Parlamento italiano (1996 a), *Legge 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura*, Roma, *GU n. 58 del 08-03-1996*. [https://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/L108-1996]

274. Parlamento italiano (1996 b), *Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*, Roma, *GU n. 303 del 28-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 233*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662]

275. Parlamento italiano (1997), *Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, Roma, *GU n. 1 del 2-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 1*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;460]

276. Parlamento italiano (1998 a), *Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*, Roma, *GU n. 71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 52*. [http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm#Art._1]

277. Parlamento italiano (1998 b), *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, Roma, *GU n. 95 del 24-04-1998 – Suppl. Ordinario n. 80*. [http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm]

278. Parlamento italiano (2000 a), *Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, Roma, *GU n. 156 del 6-7-2000*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;185]

279. Parlamento italiano (2000 b), *Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, Roma, *GU n. 265 del 13-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 186*. [http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm]

280. Parlamento italiano (2000 c), *Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, Roma, *GU n. 300 del 27-12-2000*. [http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm]

281. Parlamento italiano (2000 d), *Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, Roma, *GU n. 302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 219*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388]

282. Parlamento italiano (2001), *Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, Roma, *GU n.137 del 15-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 149*. [http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-15&atto.codiceRedazionale=001G0272&currentPage=1]

283. Parlamento italiano (2003), *Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla GU 25/11/2003, n.274)*, Roma, *GU n. 229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269]

284. Parlamento italiano (2004 a), *D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*, Roma, *GU n. 94 del 22-4-2004*. [http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-04-22&atto.codiceRedazionale=004G0131&currentPage=1]

285. Parlamento italiano (2004 b), *D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38*, Roma, *GU n. 95 del 23-04-2004*. [http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-04-23&atto.codiceRedazionale=004G0135&currentPage=1]

286. Parlamento italiano (2005 a), *Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38*, Roma, *GU n. 137 del 15-6-2005*. [http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-06-15&atto.codiceRedazionale=005G0127&currentPage=1]

287. Parlamento italiano (2005 b), *Codice del consumo. Decreto legislativo 06 settembre 2005, n. 206*, Roma, *GU Serie Generale n.235 del 8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]

288. Parlamento italiano (2006 a), *Legge 11 marzo 2006, n. 81, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*, Roma, *GU n. 59 del 11-3-2006- Suppl. Ordinario n.58*. [http://www.altalex.com/index.php?idnot=10441]

289. Parlamento italiano (2006 b), *Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*, Roma, *GU n. 97 del 27-04-2006*. [http://www.altalex.com/index.php?idnot=33959]

290. Parlamento italiano (2010 a), *Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, (10G0170)*, Roma, *GU n. 207 del 4-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 212*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;141]

291. Parlamento italiano (2010 b), *Decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, (10G0242)*, Roma, *GU n. 295 del 18-12-2010*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;218]

292. Parlamento italiano (2011 a), *Decreto sviluppo. Decreto legge, testo coordinato 13.05.2011 n° 70, GU n. 160 del 12.07.2011*. [http://www.altalex.com/index.php?idnot=14190#_Toc298341727]

293. Parlamento italiano (2011 b), *Legge 12 luglio 2011, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152)*, Roma, *GU n. 160 del 12-7-2011*. [http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/07/13/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-13-maggio-2011-n-70]

294. Parlamento italiano (2011 c), *Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)*, Roma, *GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214*. [http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-28&atto.codiceRedazionale=011G0201&currentPage=1]

295. Parlamento italiano (2011 c), *Decreto legge 06 dicembre .2011 n° 201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, Roma, *GU n. 300 del 27-12-2011*. [http://www.altalex.com/index.php?azione=Nuovo_documento&idnot=16436#_Toc312833771]

296. Parlamento italiano (2012 a), *Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.». (12A03524)*, Roma, *GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53*. [http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-in-gazzetta]

297. Parlamento italiano (2012 b), *Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)". (12A09068)*, Roma, *GU Serie Generale n.189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/12A09068/sg]

298. Parlamento italiano (2012 c), *Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, (12G0190)*, Roma, *GU n. 230 del 2-10-2012*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;169]

299. Parlamento italiano (2012 d), *Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»*, Roma, *GU n. 294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n.208*. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179]

300. Parlamento italiano (2013 a), *Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, Roma, *GU Serie Generale n. 194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13A07086/sg]

301. Parlamento italiano (2013 b), *Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*, Roma, *GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg]

302. Parlamento italiano (2014 a), *Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015». (14A01372)*, Roma, *GU Serie Generale n. 43 del 21-2-2014*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/21/14A01372/sg]

303. Parlamento italiano (2014 b), *Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00105)*, Roma, *GU Serie Generale n. 144 del 24-6-2014*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg]

304. Parlamento italiano (2014 c), *Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203)*, Roma, *GU n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99*. [http://www.altalex.com/index.php?idnot=14888]

305. Parlamento italiano (2015), *Legge 18 agosto 2015, n. 141. Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155)*, Roma, *GU Serie Generale n. 208 del 8-9-2015*. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg]

306. Popper K. R. (2006), *Nuvole e orologi. Il determinismo, la libertà e la razionalità*, Roma, *Armando Editore*.

307. Presidenza della Repubblica (1973), *D.P.R. 29-09-1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie*, Roma, *GU n. 268 del 16-10-1973*. [http://www.fiscoop.it/documenti/pub/10/491/leggi_6.htm]

308. Rahman S., Giovannetti E. (2014), *Un programma di microcredito per le popolazioni escluse o a rischio di esclusione*, in Brunori L., Giovannetti E., Guerzoni G. (a cura), *Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia*, Milano, *FrancoAngeli*.

309. Regione Abruzzo (2011), *Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale*, L'Aquila, *BUR n. 44 del 20-07-2011*. [http://www.forumagricolturasociale.it/wp-content/uploads/2011/09/Abruzzo_Legge-n.18-del-06-07-11.pdf]

310. Regione Campania (2011), *Delibera della Giunta regionale n. 733 del 19/12/2011. Istituzione del Fondo microcredito FSE a valere sul PO FSE Campania 2007/2013*, Napoli, *BU n 2 del 9-01-2012*. [http://www.fse.regione.campania.it/assets/allegati/Delibera_istituzione_Microcredito.pdf]

311. Regione Campania (2012), *Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012. Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)*, Napoli, *BUR n. 22 del 10-04-2012*. [http://www.forumagricolturasociale.it/wp-content/uploads/2011/09/LEGGE_N__5__2012_LEGGI_REG.-CAMPANIA.pdf]

312. Regione Campania (2013), *Delibera della Giunta regionale n. 608 del 20/12/2013. PO FSE Campania 2007/2013. Fondo microcredito piccoli comuni campani e costituzione rete di servizi*, Napoli, *BU n. 74 del 30-12-2013*. [https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D60433%26ATTACH_ID%3D82172&ei=Zs5PVMDJKoTAOffdgdgM&usg=AFQjCNHpabV8aefkh2TIJCuJ9wllQ4L85A]

313. Regione Campania (2014), *Avviso per la selezione di progetti integrati dei piccoli comuni (PICO) – Fase I. Fondo "Microcredito piccoli comuni campani-FSE"*, Napoli, *BU n. 41 del 23-06-2014*. [http://www.sviluppocampania.it/public/allegati/avviso_PICO.pdf]

314. Regione Lazio (2006), *Legge regionale 18 settembre 2006, n. 10. Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006*, Roma, *BU n° 26 S.O. 6 del 20-09-2006*. [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VH3ZCHnwvIV]

315. Regione Lazio (2006), *Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27. Legge finanziaria regionale per l' esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25)*, Roma, *BU n. 36, s.o. n. 5 del 30-12-2007*. [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VJBk3SuG9qV]

316. Regione Lazio (2007), *Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)*, Roma, *BU n. 36 del 29-12-2007*. [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VH3ZCHnwvIV]

317. Regione Lazio (2007), *Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 27. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008*, Roma, *BU n. 36 del 29-12-2007*. [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VJBk3SuG9qV]

318. Regione Lazio (2011), *Legge Regionale 23 Dicembre 2011, n. 19. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)*, Roma, *BU n. 48 s.o. n. 187 del 28-12-2011*. [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VJBk3SuG9qV]

319. Regione Lazio (2013), *Deliberazione 17 ottobre 2013, n. 327. Adesione di Regione Lazio all'"ACCORDO PER IL CREDITO 2013" sottoscritto il 1 luglio 2013 tra ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese che prevede alcune misure in favore delle PMI, e individuazione degli interventi regionali ammissibili*, Roma, *BUR n. 90 del 31/10/2013*. [http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd#]

320. Regione Lazio (2014), *Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12, Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali*, Roma, *BU n. 94 del 25-11-2014*. [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VH8Rv3nwvIX]

321. Regione Lazio (2015), *PSR Lazio. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*, Roma. [http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/agriweb/agriweb_news/Opuscolo_nuovo_PSR_2014_2020.pdf]

322. Regione Lazio, Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas (2007), *Fondo regionale di garanzia. Disposizioni operative. Edizione 2007. Allegato n. 3 alla lettera circolare del 20 dicembre 2007*, Roma. [http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Lazio/Legge%201068/REGOLAMENTO%20GARANZIA_1068.pdf]

323. Regione Lazio, Fondo sociale europeo (2014), *Programma operativo della Regione Lazio. Fondo sociale europeo. Programmazione 2014-2020. Investimenti per la crescita e l'occupazione*, Roma. [http://www.lazioeuropa.it/files/150112/programma_operativo_fse_lazio_2014_2020.pdf]

324. Regione Liguria (2013), *Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36. Disposizioni in materia di agricoltura sociale*, Genova, *BUR n. 19 del 27-11-2013, 1° parte*. [http://www.forumagricolturasociale.it/wp-content/uploads/2011/09/Legge-REG.-AS-Liguria-approvata-21-novembre-2013.pdf]

325. Regione Lombardia (2008), *Legge regionale 05-12-2008, n. 31. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*, Milano, *BUR n. 50 del 10-12-2008 - Suppl. ordinario n. 1*. [http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002008120500031

326. Regione Lombardia (2015), *Delibera Giunta regionale 10 aprile 2015 - n. X/3387. Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»*, Milano, *BUR n. 17 del 20-04-2015*. [http://www.forumagricolturasociale.it/wp-content/uploads/2011/09/BURL-fattorie-sociali_-SEO_n_17_20_04_2015.pdf]

327. Regione Marche, Regione Toscana, Regione Umbria (2014), *Le opportunità di finanziamento dell'Unione europea per le imprese. 2014 – 2020 (08-01-2014)*, Bruxelles (Belgio). [http://www.eurosportello.eu/sites/default/files/Guida%20finanziamenti%20UE%20imprese%202014-2020.pdf]

328. Regione Piemonte (2010), *Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2010, n. 41-13183*, Torino, *BU n. 5 del 04-02-2010*. [http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/05/attach/dgr_13183_490_01022010.pdf]

329. Regione Sardegna (2012), *Direttive di attuazione per la fase I. Presentazione dei progetti integrati di sviluppo locale (PISL) e dei progetti operativi per l'imprenditorialità comunale (POIC) (26 giugno 2012)*, Cagliari. [http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20120704113555.pdf]

330. Regione Sardegna (2013 a), *Delibera della Giunta regionale del 08 agosto 2013, n. 33. Un microcredito per l'agricoltura*, Cagliari. [http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html]

331. Regione Sardegna (2013 b), *Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 40. Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie*, Cagliari, *BU n. 60 del 30-12-2013*. [http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi_e_normative/]

332. Regione Sicilia (2009), *Legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009*, Palermo, *BU n. 22 del 20-05-2009*. [http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=13096&dpath=document&dfile=25052009152114.pdf&content=SICILIA,+L.R.+n.+6/2009,Disposizioni+programmatiche+e+correttive+per+l%E2%80%99anno+2009+-+regioni+-+documentazione+-+]

333. Regione Toscana (2013), *Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45. Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale*, Firenze, *BU n. 39, parte*

prima, del 07-08-2013.
[http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;45&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0]

334. Regione Umbria (2011), *Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4. Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese*, Perugia, *BU n. S.str. n. 2 al n. 15 del 31-03-2011*. [http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=55839&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5]
335. Regione Umbria (2014), *Deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 24/03/2014. Legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali", art. 14 "Clausola valutativa". Relazione al Consiglio regionale*, Perugia, *BU n. 18 del 10-04-2014*. [http://www.consiglio.regione.umbria.it/sites/www.consiglio.regione.umbria.it/files/pdf-atti/2014/N71349.PDF]
336. Renting H., Rossing W. A. H., Groot J. C. J., Van der Ploeg J. D., Laurent C., Perraud D., Stobbelaar D., Van Ittersum M. K. (2009), *Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework*, in *Journal of Environmental Management*, vol. 90, suppl. 2, pp. S112–S123. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708003484]
337. Ridley-Duff R.J., Bull M. (2011), *Understanding Social Enterprise: Theory and Practice*, Londra, *Sage Publications*.
338. Romito G. (2014), *Accordo di partenariato, disco verde della Ue*, in *Pianeta PSR*, n. 36. [http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1316]
339. Ruggieri A. (2011), *Dispense del corso di "Management e certificazione della qualità"*, anno accademico 2011/2012, Viterbo, *Università degli Studi della Tuscia*.
340. Rukaria G. K., Mukulu E., Sakwa M. (2014), *Stakeholder management challenges faced by microfinance institutions in transforming into regulated deposit taking financial institutions in Kenya*, in *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, vol. 3, n. 5, pp. 215-231. [http://www.garph.co.uk/IJARMSS/May2014/14.pdf]
341. Saonara G. (2014), *Ricognizione nei programmi operativi regionali FSE 2014/2020*, Padova, *TonioloRicerca*. [https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.difesapopolo.it%2Fcontent%2Fdownload%2F91020%2F2042329%2Ffile%2FMicrocredit.pdf&ei=caXwVMWUA8jkaOLYgvAM&usg=AFQjCNEQwDfytyflYY9RVMUvpeJcL4Vs0A&bvm=bv.87269000,d.d2s]
342. Senni S. (2005), *L'agricoltura sociale come fattore di sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa*, vol. 2, pp. 30-31. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/2/lagricoltura-sociale-come-fattore-di-sviluppo-rurale]
343. Senni S. (2010), *Agricoltura e imprenditorialità sociale nell'esperienza italiana*, in *Impresa Sociale*, vol. 79, n. 4, pp. 15-33.
344. Senni S. (2013), *Uno sguardo europeo sull'agricoltura sociale. Il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo*, in *Agriregionieuropa*, vol. 32, pp. 57-59. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/32/uno-sguardo-europeo-sullagricoltura-sociale-il-parere-del-comitato-economico-e]
345. Seuneke P., Lans T., Wiskerke S.C.J. (2013), *Moving beyond entrepreneurial skills: Key factors driving entrepreneurial learning in multifunctional agriculture*, in *Journal of Rural Studies*, vol. 32, pp. 208-219. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074301671300048X#bib42]
346. Severini S. (2011), *Le politiche per la gestione del rischio nelle proposte di riforma della PAC*, in *Agriregionieuropa*, anno 7, n. 27, pp. 49-52. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/27/le-politiche-la-gestione-del-rischio-nelle-proposte-di-riforma-della-pac]
347. Sckokai P. (2013), *Dispense del corso di "Modelli per il supporto delle decisioni"*, anno accademico 2013/2014, Cremona, *Università Cattolica del Sacro Cuore*. [http://smea.unicatt.it/smea-sckokai-paolo-scheda-docente]
348. Steel W.F., Charitonenko S. (2003), *Implementing The Bank's Strategy To Reach The Rural Poor*, in *Rural Private Sector, Markets, Finance, and Infrastructure Thematic Group*. *Report No. 26030. Rural Financial Services*, Washington (USA), Banca Mondiale. [http://documents.worldbank.org/curated/en/2003/03/2876069/rural-financial-services-implementing-banks-strategy-reach-rural-poor]
349. Tarangioli S. (2014), *I Psr 2014-2020: prime impressioni sull'impianto strategico e le scelte delle Regioni*, in *Agriregionieuropa*, anno 10 n. 38, pp. 35-38. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/38/i-psr-2014-2020-prime-impressioni-sullimpianto-strategico-e-le-scelte-delle]
350. Unione europea (1957), *Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)*, Roma. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT]
351. Unione europea (1992), *Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)*, Maastricht (Paesi Bassi). [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=IT]
352. Vallance S., Perkins H. C., Dixon J. E. (2011), *What is social sustainability? A clarification of concepts*, in *Geoforum*, in *Elsevier*, vol. 42, art. 3, pp. 342-348, giugno 2011. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718511000042]
353. Van den Bergh J. C.J.M., Antal M. (2013), *Macroeconomics, financial crisis and the environment: Strategies for a sustainability transition*, in *Environmental Innovation and Societal Transitions*, vol. 6, pp. 47-66, marzo 2013. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422413000038]
354. Vanni F. (2014), *Verso una PAC più verde?*, in *Agriregionieuropa*, anno 10, n. 38, pp. 38-41. [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/38/verso-una-pac-piu-verde]

355. Varesi P. A., Vergani A. (2014), *Self-employment e sostegno pubblico all'imprenditorialità. Il caso della Provincia di Cuneo e dei Programmi di Creazione d'Impresa: Il caso della Provincia di Cuneo e dei Programmi di Creazione d'Impresa*, Milano, *FrancoAngeli*. [https://books.google.it/books?id=7mr-CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false]

356. Westley G. D. (2006), *Strategies and Structures for Commercial Banks in Microfinance*, in *Inter-American Development Bank Best Practices Series*, Washington D. C. (USA), *Inter-American Development Bank*. [http://publications.iadb.org/handle/11319/5586]

357. Wilson G. A. (2008), *From 'weak' to 'strong' multifunctionality: Conceptualising farm-level multifunctional transitional pathways*, in *Journal of Rural Studies*, vol. 24, pp. 367-383. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016707000885]

358. World Commission on Environment and Development (WCED) (1987), *Our Common Future*, in *Brundtland Report, Report of the World Commission on Environment and Development*, New York (USA), ONU. [http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf]

359. Zeller M., Meyer R.L. (2002), *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact*, Baltimore (USA), *Johns Hopkins University Press*. [http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/the_triangle_of_microfinance_financial_sustainability_outreach_and_impact.pdf]

360. Zeller M. (2003), *Models of Rural Financial institutions*, articolo presentato in *Paving the Way Forward for Rural Finance: An International Conference on Best Practices*, Washington (USA), 2-4 Giugno 2003. [http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-models-of-rural-financial-institutions-2003.pdf]

SITOGRAFIA

1. ABN AMRO, https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html, marzo 2016.
2. ACCION (Americans for Community Co-operation in Other Nations), http://www.accion.org/, dicembre 2014.
3. Agenzia per la Coesione Territoriale – ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, *Programmazione 2014-2020. Accordo di Partenariato 2014-2020. La Storia*, http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/, novembre 2015.
4. Agrifidi, http://www.agrifidi.com/, dicembre 2014.
5. AgrifidiUno, http://www.agrifidi.it/, dicembre 2015.
6. Agriregionieuropa, *Glossario PAC. Riforma Fischler*, http://www.agriregionieuropa.univpm.it/views/glossario_pac/riforma%20Fischler, gennaio 2016.
7. Altalex, *Codice civile*, http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794, novembre 2015.
8. Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), http://www.aida.bvdinfo.com, dicembre 2015.
9. APRE, http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/, ottobre 2015.
10. APRE, *Accesso al Capitale di Rischio*, http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/industrial-technologies/access-to-risk-finance/, ottobre 2015.
11. APRE, *Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive*, http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/europe-in-a-changing-world/, ottobre 2015.
12. AREA SciencePark, *UE Microcredito, accordo ENM - AREA Science Park per capacity building Serbia e Croazia*, articolo online del 29-07-2014, http://press.area.trieste.it/ita/comunicati-stampa/2014/7/microcredito_area_accordo.aspx, febbraio 2015.
13. Associazione Artigiani e Piccola Impresa "Città della Riviera del Brenta", *Microcredito Donne*, articolo online del 21-11-2013, http://www.sipeopleftp.it/artidolo/news/schedae4f4.html?news=46, dicembre 2015.
14. Associazione italiana di Agricoltura Biologica (AIAB), http://www.aiab.it/, novembre 2014.
15. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, http://www.artigiancassa.it/Pagine/default.aspx, febbraio 2015.
16. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Accordo per il credito 2013 Regione Lazio*, http://www.artigiancassa.it/artigiani/agevolazioni/Pagine/AccordoperilCredito2013RegioneLazio.aspx?regione=lazio, febbraio 2015;
17. Artigiancassa - Gruppo BNP Paribas, *Artigiancassa Gruppo BNP Paribas e PerMicro insieme per il microcredito alle imprese artigiane*, articolo online del 25-10-2013, http://www.bnpparibas.it/it/2013/10/25/artigiancassa-gruppo-bnp-paribas-nuove-opportunita-di-finanziamento-a-micro-imprese/, ottobre 2015.
18. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Chi siamo*, http://www.artigiancassa.it/Pagine/chisiamo.aspx, febbraio 2015.
19. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Fondo garanzia per le PMI – Campania*, http://www.artigiancassa.it/artigiani/agevolazioni/Pagine/Fondo%20Garanzia%20Campania.aspx, febbraio 2015.
20. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Il MSE affida la gestione del Fondo di garanzia PMI*, articolo online del 02-09-2011, http://www.artigiancassa.it/news/Pagine/IlMSEaffidalagestionedelFondodiGaranziaPMI.aspx, marzo 2015.
21. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Lazio: cessazione operativà agevolazioni*, http://www.artigiancassa.it/artigiani/agevolazioni/Pagine/Cessazioneoperativit%C3%A0agevolazioni.aspx?regione=lazio, febbraio 2015.
22. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Osservatorio nazionale sul credito per le PMI*, http://www.artigiancassa.it/Pagine/Osservatorio.aspx, febbraio 2015.
23. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *PerMicro – Microcredito*, http://www.artigiancassa.it/partners/convenzioni/Pagine/PerMicro.aspx, ottobre 2015.
24. Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Regione Piemonte ed Artigiancassa per le agevolazioni*, articolo online del 28-09-2011, http://www.artigiancassa.it/news/Pagine/ConferenzastampaRegionePiemonte.aspx, febbraio 2015.
25. Associazione Bancaria Italiana (ABI), *Accordo per il credito 2013*, accordo del 01-07-2013, https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-per-il-credito-2013.aspx, ottobre 2015.
26. Associazione Bancaria Italiana (ABI), *Accordo per il credito 2015*, accordo del 31-03-2015, https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx, ottobre 2015.
27. Assolombarda, *Monografia - Fondo di garanzia per le PMI*, http://www.assolombarda.it/servizi/incentivi-e-finanziamenti-agevolati/monografie/fondo-di-garanzia-per-le-pmi, ottobre 2015.
28. Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, http://www.avvisopubblico.it/home/, novembre 2014.
29. Azienda Romana Mercati (ARM), http://www.romamercati.com/, febbraio 2016.
30. Bacchiega G. (2014), *I prestiti sociali nelle Cooperative*, circolare online del 28-11-2014, in *Studio Sportelli*, http://www.studiosportelli.it/index.php/news/idNews/363, novembre 2015.
31. Banca di Credito Cooperativo Bellegra, *2.5 milioni di euro per le micro imprese nel Lazio. Siglato accordo UE Progress Microfinanza tra il FEI e la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra*, comunicato stampa del 24-01-2014, http://www.bccbellegra.com/ita/la-banca/microcredito-sociale/comunicato-stampa-lussemburgo-roma-24-gennaio-2014/, ottobre 2015.

32. Banca di Credito Cooperativo di Roma, http://www.bccroma.it/, dicembre 2015.
33. Banca di Credito Cooperativo Mediocrati (BCCM), *Cosmo Microcredito*, http://www.mediocrati.it/VPagine.aspx?panam=Cosmo%20Microcredito, ottobre 2015.
34. Banca d'Italia, https://www.bancaditalia.it/, novembre 2014.
35. Banca d'Italia, *Bollettino Economico n. 3/2015*, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-3/index.html, ottobre 2015.
36. Banca d'Italia, *Bollettino Economico n. 4/2015*, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-4/index.html, dicembre 2015.
37. Banca d'Italia, *Bollettino Economico n. 1/2016*, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2016-1/index.html, febbraio 2016.
38. Banca d'Italia, *Che cosa sono il Tasso annuo effettivo globale (Taeg) e l'Indicatore sintetico di costo (Isc)?*, https://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura-finanziaria/conoscere/edufin-bi/trasparenza_2/taeg, luglio 2015.
39. Banca d'Italia, *Compiti di vigilanza. Tassi effettivi globali medi (TEGM)*, http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html, dicembre 2015.
40. Banca d'Italia, *Consultazione pubblica relativa alle disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. Attuazione dell'articolo 111, tub e dell'articolo 15, D.m. 17 ottobre 2014, n. 176*, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/elenco-operatori-microcredito/MAG.pdf, ottobre 2015.
41. Banca d'Italia, *Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito*, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/elenco-operatori-microcredito/, ottobre 2015.
42. Banca d'Italia, *Il programma di acquisto di titoli pubblici e privati dell'Eurosistema*, https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_acquisti_titoli_sito_BdI-15.04.15.pdf, ottobre 2015
43. Banca d'Italia, *Nozioni. Differenza fra TAEG e TEG*, http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura-finanziaria/conoscere/edufin-bi/Credito/Nozioni#cap6, dicembre 2014.
44. Banca dei regolamenti internazionali (BRI), *About the Basel Committee*, http://www.bis.org/bcbs/about.htm, marzo 2015.
45. Banca dei regolamenti internazionali (BIS), *Basilea 3 – Riforme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria*, http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable_it.pdf, febbraio 2015.
46. Banca dei regolamenti internazionali (BIS), *Schema internazionale di regolamentazione per le banche (Basilea 3)*, http://www.bis.org/bcbs/basel3_it.htm, febbraio 2015.
47. Banca della nuova terra, http://www.bancanuovaterra.it/, dicembre 2014.
48. Banca europea per gli investimenti (BEI), http://www.eib.org/, ottobre 2015.
49. Banca europea per gli investimenti, *CDP Emilia Earthquake Recovery Plan II FL*, comunicato online del 30-09-2015, http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150551.htm, ottobre 2015.
50. Banca europea per gli investimenti, *EIB involvement in the microfinance industry*, http://www.eib.org/products/lending/microfinance/initiatives/index.htm, ottobre 2015.
51. Banca europea per gli investimenti, *Flexible SME funding (JEREMIE)*, http://www.eib.org/products/blending/jeremie/index.htm, ottobre 2015.
52. Banca europea per gli investimenti, *Microfinance*, http://www.eib.org/products/lending/microfinance/index.htm, ottobre 2015.
53. Banca europea per gli investimenti, *Microfinance. Financial instruments*, http://www.eib.org/products/lending/microfinance/instruments/index.htm, ottobre 2015.
54. Banca europea per gli investimenti, *Press corner. EIB joins forces with international development organisations to provide technical assistance grants to African microfinance ventures*, comunicato stampa del 21-04-2009, http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2009/2009-063-eib-joins-forces-with-international-development-organisations-to-provide-technical-assistance-grants-to-african-microfinance-ventures.htm, ottobre 2015.
55. Banca europea per gli investimenti, *Press corner. Luxembourg: Memorandum of Understanding between the EIB and the Finance Ministry*, comunicato stampa del 06-09-2006, http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2006/2006-093-memorandum-of-understanding-entre-la-bei-et-le-ministere-des-finances.htm, ottobre 2015.
56. Banca europea per gli investimenti, *Supporting microfinance outside the European Union*, documento del 11-06-2015, http://www.eib.org/infocentre/publications/all/microfinance-outside-the-eu.htm, ottobre 2015.
57. Banca Mondiale, *Choosing and Estimating a Poverty Line*, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20242879~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html, dicembre 2014.
58. Banca Mondiale, *For Up to 800 Million Rural Poor, a Strong World Bank Commitment to Agriculture*, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/12/for-up-to-800-million-rural-poor-a-strong-world-bank-commitment-to-agriculture, dicembre 2014.
59. Banca popolare Etica, http://www.bancaetica.it/, ottobre 2015.
60. Banca popolare Etica, *Microcredito*, http://www.bancaetica.it/progetti-speciali/microcredito, ottobre 2015.
61. Banca popolare Etica, *SEFEA*, http://www.bancaetica.it/sefea, ottobre 2015.

62. Banco Sol, http://www.bancosol.com.bo/, dicembre 2014.
63. Bank Rakyat, http://www.bankrakyat.com.my/, dicembre 2014.
64. Banking with the Poor Network (BWTP), http://bwtp.org/, dicembre 2014.
65. Bankpedia, http://www.bankpedia.org/, novembre 2015.
66. Bankpedia, *Aiuti concessi dagli stati*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=18267, febbraio 2015.
67. Bankpedia, *Aiuti de minimis*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=18268, dicembre 2015.
68. Bankpedia, *Azioni privilegiate*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18584-azioni-privilegiate, febbraio 2015.
69. Bankpedia, *Basilea II*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/88-italian/b/18707-basilea-ii, febbraio 2015.
70. Bankpedia, *Basilea III*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/88-italian/b/18708-basilea-iii, febbraio 2015.
71. Bankpedia, *Cambiale*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=18882, febbraio 2015.
72. Bankpedia, *Cambiale agraria*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/18883-cambiale-agraria, febbraio 2015.
73. Bankpedia, *Cooperazione allo sviluppo*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=19485, marzo 2015.
74. Bankpedia, *Consorzio di garanzia collettiva fidi (Confidi)*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/component/content/article?id=19356, dicembre 2015.
75. Bankpedia, *Costo del credito*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19527-costo-del-credito, dicembre 2015.
76. Bankpedia, *Credit Crunch*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23882-credit-crunch, marzo 2016.
77. Bankpedia, *Credit Risk Management*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=19549, marzo 2016.
78. Bankpedia, *Credito agrario e peschereccio*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19559-credito-agrario-e-peschereccio, febbraio 2015.
79. Bankpedia, *Credito artigiano*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=19567, febbraio 2015.
80. Bankpedia, *Credito rotativo*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19600-credito-rotativo, febbraio 2015.
81. Bankpedia, *Early stage*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-italian/e/19883-early-stage-financing-enciclopedia, febbraio 2015.
82. Bankpedia, *Economie di Scala*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/component/content/article?id=19903, dicembre 2015.
83. Bankpedia, *Economie di Scopo*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-italian/e/19904-economie-di-scopo, dicembre 2015.
84. Bankpedia, *Emissione di valori mobiliari*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-italian/e/19945-emissione-di-valori-mobiliari, febbraio 2015.
85. Bankpedia, *Evoluzione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia fino al 2005*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-italian/e/20049-evoluzione-del-testo-unico-delle-leggi-in-materia-bancaria-e-creditizia-fino-al-2005-enciclopedia, febbraio 2015.
86. Bankpedia, *Future*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/component/content/article?id=20292, febbraio 2015.
87. Bankpedia, *Interesse*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=20633, dicembre 2015.
88. Bankpedia, *Interesse di mora*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/107-italian/i/20641-interesse-di-mora, dicembre 2015.
89. Bankpedia, *Invalidità del negozio giuridico*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=20679, dicembre 2014.
90. Bankpedia, *Italian Derivatives Equity Market (IDEM)*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=20457, marzo 2015.
91. Bankpedia, *Leasing*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/113-italian/l/20794-leasing, ottobre 2015.
92. Bankpedia, *Leva finanziaria*, http://bankpedia.org/index.php/it/113-italian/l/20858-leva-finanziaria, novembre 2015.
93. Bankpedia, *Mercato monetario*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/115-italian/m/21074-mercato-monetario, febbraio 2015.
94. Bankpedia, *Metodo dei rating interni - IRB*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/component/content/article?id=21091, marzo 2015.

95. Bankpedia, *Mini-bond, cambiali finanziarie e obbligazioni partecipative: nuovi strumenti di finanziamento per le PMI*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/115-italian/m/23888-mini-bond-cambiali-finanziarie-e-obbligazioni-partecipative-nuovi-strumenti-di-finanziamento-per-le-pmi-enciclopedia, febbraio 2015.
96. Bankpedia, *Opzione*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=21424, febbraio 2015.
97. Bankpedia, *Organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR)*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/119-italian/o/21457-organismo-d-investimento-collettivo-del-risparmio-oicr, febbraio 2015.
98. Bankpedia, *Prestito partecipativo*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21731-prestito-partecipativo, febbraio 2015.
99. Bankpedia, *Private equity*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=21777, novembre 2015.
100. Bankpedia, *Public Intervention To Support Investments In Industrialised Countries (Encyclopedia)*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/120-english/p/23676-public-intervention-to-support-investments-in-industrialised-countries-encyclopedia, febbraio 2016.
101. Bankpedia, *Rating*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=21944, febbraio 2015.
102. Bankpedia, *Rifinanziamento delle banche*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=22127, febbraio 2015.
103. Bankpedia, *Rischio*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=22171, dicembre 2015.
104. Bankpedia, *Rischio di credito*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=22174, febbraio 2015.
105. Bankpedia, *Rischio di portafoglio*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=22175, febbraio 2015.
106. Bankpedia, *Rischio operativo*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=22178, febbraio 2015.
107. Bankpedia, *Risk Management*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22193-risk-management, gennaio 2016.
108. Bankpedia, *Società finanziaria*, http://bankpedia.org/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=22480, dicembre 2014.
109. Bankpedia, *ROE*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22219-roe, dicembre 2015.
110. Bankpedia, *Strumenti finanziari*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/127-italian/s/22622-strumenti-finanziari, ottobre 2015.
111. Bankpedia, *Strumento finanziario derivato*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=22627, febbraio 2015.
112. Bankpedia, *Swap*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=22652, febbraio 2015.
113. Bankpedia, *Taeg*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/129-italian/t/22670-taeg, dicembre 2014.
114. Bankpedia, *Tasso d'interesse*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/129-italian/t/22711-tasso-d-interesse, dicembre 2015.
115. Bankpedia, *Unità previsionale di base*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/131-italian/u/22929-unita-previsionale-di-base, dicembre 2015.
116. Bankpedia, *Valori mobiliari*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/133-italian/v/22968-valori-mobiliari, ottobre 2015.
117. Basso F. (2013), *Il microcredito ora è anche per gli artigiani*, articolo online del 16-10-2013, in *La nuvola del lavoro, Corriere della Sera*, http://nuvola.corriere.it/2013/10/16/il-microcredito-ora-e-anche-per-gli-artigiani/, ottobre 2015.
118. Becchetti L. (2006), *Microfinanza, crocevia dello sviluppo*, articolo online del 20-06-2006, in *lavoce.info*, http://www.lavoce.info/archives/23589/microfinanza-crocevia-dello-sviluppo/, marzo 2015.
119. Borsa Italiana, *Finanza Etica. Mutua AutoGestione verso l'estinzione*, articolo online del 16.07.2015, http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-etica/news/mutua-autogestione-chiudere149.htm, ottobre 2015.
120. Borsa Italiana, *Glossario. Capitale circolante netto*, http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Capitale%20Circolante%20Netto, novembre 2015.
121. Brusini C. (2014), *Microcredito, ancora il Far West. E dietro i prestiti ai "non bancabili" ci sono le banche*, articolo online del 13-09-2014, in *Il Fatto Quotidiano*, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/13/microcredito-ancora-un-far-west-e-dietro-i-prestiti-ai-non-bancabili-ci-sono-le-banche/1106825/, novembre 2014.
122. Brusini C. (2016), *Microcredito, "la nuova legge costringe gli operatori a lavorare in perdita". Così l'albo degli intermediari resta vuoto*, in *Il Fatto Quotidiano*, http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/06/microcredito-la-nuova-legge-costringe-gli-operatori-a-lavorare-in-perdita-cosi-lalbo-degli-intermediari-resta-vuoto/2496136/, marzo 2016.

123. Capacità Istituzionale, *Sette cose da sapere sull'Accordo di Partenariato*, articolo online del 04-03-2014, http://capacitaistituzionale.formez.it/content/sette-cose-sapere-sullaccordo-partenariato, novembre 2015.
124. Cassa Centrale Banca, https://www.cassacentrale.it/, ottobre 2015.
125. Cassa Depositi e Prestiti, http://www.cdp.it/, ottobre 2015.
126. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), http://www.cgap.org/, dicembre 2014.
127. Chiesa Cattolica Italiana, http://www.chiesacattolica.it/, dicembre 2015.
128. COFITER, *Accordo Progress Microfinanza tra il FEI e Cofiter*, articolo online del 03-06-2014, http://www.cofiter.it/eventi/fei-cofiter.php, ottobre 2015.
129. Coldiretti Giovani Impresa, *Agriasilo e agrinido: requisiti dei locali e del personale operante*, articolo online del 28-01-2014, http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/fare-impresa/gestione/pub/agriasilo-e-agrinido-requisiti-dei-locali-e-del-personale-operante/, febbraio 2016.
130. Comitato economico e sociale europeo (CESE), http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home, febbraio 2016.
131. Commissione europea, *Agricoltura e sviluppo rurale. Sviluppo rurale 2014-2020*, http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm, novembre 2015.
132. Commissione europea, *Ambiente. Fondo europeo per gli investimenti JEREMIE*, http://ec.europa.eu/environment/sme/funding/funding_it.htm, novembre 2014.
133. Commissione europea, *CIP. Financial Instruments*, http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cip-financial-instruments/index_en.htm, novembre 2015.
134. Commissione europea, *Commission and European Investment Fund mobilise €237 million in loans to support 20,000 European micro-enterprises*, articolo online del 19-10-2015, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1084&newsId=2355&furtherNews=yes, ottobre 2015.
135. Commissione europea, *Climate Action. EU funds. The multi-annual financial framework 2014-2020*, http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/financing/funds/index_en.htm, ottobre 2015.
136. Commissione europea, *Economic and Financial Affairs. What is the euro area?*, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/euro_area/index_en.htm, novembre 2015.
137. Commissione europea, *Employment, Social Affairs & Inclusion - Poverty and social exclusion*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en, ottobre 2015.
138. Commissione europea, *Entrepreneurship and SMEs. Cosme. Europe's programme for small and medium-sized enterprises*, http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/, ottobre 2015.
139. Commissione europea, *EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en, ottobre 2015.
140. Commissione europea, *Europa 2020. Crescita solidale: un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale*, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_it.htm, ottobre 2014.
141. Commissione europea, "*Europa 2020. Iniziative prioritarie*", http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_it.htm, ottobre 2014.
142. Commissione europea, "*Europa 2020. Priorità*", http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_it.htm, ottobre 2014.
143. Commissione europea, "*Flexicurity*", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en, ottobre 2014.
144. Commissione europea, *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_it.cfm, dicembre 2014.
145. Commissione europea, *Fondo sociale europeo*, http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it, dicembre 2014.
146. Commissione europea, *Fondo sociale europeo. Cos'è l'FSE?*, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it, ottobre 2015.
147. Commissione europea, *Fondi strutturali e di investimento europei* http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm, ottobre 2015.
148. Commissione europea, *Horizon 2020*, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, ottobre 2015.
149. Commissione europea, *I fondi. Strumenti di sostegno speciali*, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_it.cfm, novembre 2014.
150. Commissione europea, *Il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP)*, http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm, novembre 2015.
151. Commissione europea, "*Iniziative della strategia Europa 2020*", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=956, ottobre 2014.
152. Commissione europea, *Intermediari di microcredito*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=it, ottobre 2015.
153. Commissione europea, *La tua Europa. Finanziamenti. Qredits*, http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/it/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1275&combine=&field_amount_of_finance_range_value_i18n=All&field_sources_of_finance_tid_i18n[]=2099, marzo 2016.

154. Commissione europea, *Legislative provisions for JEREMIE, Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006*, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie_leg_provisions.pdf, novembre 2014.
155. Commissione europea, *Memo. AQ sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020*, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_it.htm, febbraio 2015.
156. Commissione europea, *Microfinance and Social Entrepreneurship axis of EaSI*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en, ottobre 2015.
157. Commissione europea, "*Obiettivi della strategia Europa 2020*", http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm, ottobre 2014.
158. Commissione europea, *Occupazione, Affari Sociali e Inclusione*, http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it, ottobre 2015.
159. Commissione europea, *Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=958, ottobre 2015.
160. Commissione europea, *Politica di coesione 2007-2013*, http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_it.htm, febbraio 2015.
161. Commissione europea, *Politica regionale. Documenti ufficiali. Regolamenti per i Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020*, http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm, ottobre 2015.
162. Commissione europea, *Politica regionale. I Fondi strutturali e di investimento europei*, http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/funding/, ottobre 2015.
163. Commissione europea, *Portale europeo per le piccole e medie imprese*, http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm, ottobre 2015.
164. Commissione europea, *Programma Progress*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=it, ottobre 2015.
165. Commissione europea, *Progress Microfinance. What is Progress Microfinance?*, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en, ottobre 2015.
166. Commissione europea, *Regional policy. Financial Instruments in Cohesion Policy*, http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/financial-instruments/, novembre 2015.
167. Commissione europea, *Riforma della politica comune della pesca*, http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_it.htm, dicembre 2014.
168. Commissione europea, "*Strategia europea per l'occupazione*", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=it, ottobre 2014.
169. Commissione europea, *Strumenti di sostegno speciali*, http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/special-support-instruments/, ottobre 2015.
170. Commissione europea, *Strumenti di sostegno speciali. JASMINE: Azione comune a sostegno degli istituti di microfinanza in Europa*, http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/special-support-instruments/jasmine/#2, ottobre 2015.
171. Commissione europea, *Strumenti di sostegno speciali. JEREMIE: Risorse europee comuni per le micro, le piccole e le medie imprese*, http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/special-support-instruments/jeremie/#1, marzo 2016.
172. Commissione europea, *Strumenti finanziari della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (marzo 2014)*, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_it.pdf, ottobre 2015.
173. Commissione europea, *What is Horizon 2020?*, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, ottobre 2015.
174. Compagnia di San Paolo, *Microcredito regionale*, http://www.compagniadisanpaolo.it/Aree-d-intervento/Politiche-sociali/Attivita-e-filoni/Progetti-di-innovazione-sociale-e-Programmi/Percorsi-di-autonomia-sociale/Microcredito-regionale, febbraio 2015.
175. Confederazione italiana agricoltori (CIA), *Agriconfidi*, http://www.cia.it/agriconfidi, dicembre 2015.
176. Confederazione italiana agricoltori (CIA), *Agriconfidi, il nuovo strumento creditizio della Cia*, articolo online del 15-10-2009, *Agronotizie*, http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2009/10/15/agriconfidi-il-nuovo-strumento-creditizio-della-cia/30609, marzo 2015.
177. Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, *Fondo europeo per gli investimenti strategici*, riferimento online aggiornato al 25-09-2015, http://www.consilium.europa.eu/it/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/, novembre 2015.
178. Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*, riferimento online aggiornato al 19-05-2015, http://www.consilium.europa.eu/it/policies/youth-employment/youth-employment-initiative/, ottobre 2015.
179. Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, *Piano di investimenti per l'Europa*, riferimento online aggiornato al 09-09-2015, http://www.consilium.europa.eu/it/policies/investment-plan/, novembre 2015.
180. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), http://www.crea.gov.it/, aprile 2016.
181. Conso A., Di Giorgio A. (2015), *La nuova disciplina degli intermediari finanziari non bancari. La riforma del Titolo V TUB*, articolo online del 04-06-2015, in *Diritto Bancario*, http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/la-nuova-disciplina-degli-intermediari-finanziari-non-bancari, novembre 2015.

182. Consorzio camerale per il credito e la finanza, *Nota tecnica. Basilea 3. L'accordo multilaterale per la riforma della vigilanza prudenziale*, http://www.mi.camcom.it/upload/file/1658/829484/FILENAME/Nota_tecnica_Basilea3_ConsorzioCamerale.pdf, marzo 2015.
183. Coordinamento Regionale per l'Economia Solidale in Emilia Romagna (CRESER), *MAG e Finanza etica mutualistica e solidale: la nuova normativa ne mette a rischio la sopravvivenza*, articolo online del 02-06-2015, http://www.creser.it/sites/default/files/documenti/mag_e_finanza_etica_mutualistica_e_solidale.pdf, ottobre 2015.
184. Corriere della Sera, *Approvato l'accordo Basilea 3 sui nuovi requisiti delle banche*, articolo online del 12-09-2010, http://www.corriere.it/economia/10_settembre_12/requisiti-banche-basilea_c3db7b4a-be96-11df-b1cc-00144f02aabe.shtml, febbraio 2015.
185. Corriere della sera, *Dizionario di italiano. Ettaro*, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/E/ettaro.shtml, febbraio 2016.
186. Council of Europe Development Bank (CEB), http://www.coebank.org/en/, dicembre 2015.
187. Council Of Europe Development Bank (CEB), *Italy: microcredits for financial inclusion*, http://www.coebank.org/en/news-and-publications/projects-focus/italy-microcredits-financial-inclusion/, dicembre 2015.
188. Council of Europe Development Bank (CEB), *Mission and history*, http://www.coebank.org/en/about/mission/, dicembre 2015.
189. CreditAgriItalia, http://www.creditagri.com/, dicembre 2015.
190. Cutini F. (2014), *Regione Sardegna: nuovo piano di credito per le aziende agricole*, articolo online del 08-09-2014, in *lentepubblica.it*, http://www.lentepubblica.it/piano-credito/, dicembre 2015.
191. D'Angelo D. (2015 a), *Microcredito*, voce creata il 02-02-2015, in *Bankpedia*, http://www.bankpedia.org/index.php/it/115-italian/m/23973-microcredito-enciclopedia, febbraio 2015.
192. D'Angelo D. (2015 b), *Microcredit*, voce creata il 20-10-2015, in *Bankpedia*, http://www.bankpedia.org/index.php/en/114-english/m/23985-microcredit, ottobre 2015.
193. Emil Banca – Banca di Credito Cooperativo, *3 milioni alle microimprese dell'Emilia Romagna*, comunicato stampa del 19-02-2013, http://www.emilbanca.it/istituzionale/Pagine/area-stampa/Comunicati-Stampa-Dettaglio.aspx?nid=46, ottobre 2015.
194. Ente nazionale per il microcredito (ENM), http://www.microcreditoitalia.org/, gennaio 2016.
195. Ente nazionale per il microcredito, *Adnkronos. Lavoro: ENM, da microcredito oltre 20mila posti tra 2011-2013*, articolo online del 26-01-2015, http://microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=634:adnkronos-lavoro-enm-da-microcredito-oltre-20mila-posti-tra-2011-2013&catid=14:news&Itemid=58&lang=it, febbraio 2015.
196. Ente nazionale per il microcredito, *Breve sintesi sul bilancio costi benefici relativi al triennio 2010-2012*, *report* online del 10-09-2013, http://www.microcreditoitalia.org/images/pdf/presentazione-enm.pdf, dicembre 2015.
197. Ente nazionale per il microcredito, *Le imprese crescono e si rinnovano con COSME e HORIZON 2020*, http://microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:le-imprese-crescono-e-si-r-innovano-con-cosme-e-horizon-2020&catid=50&Itemid=238&lang=it, ottobre 2015.
198. Ente nazionale per il microcredito, *Lo strumento del Microcredito a sostegno dell'agricoltura sociale nel Biodistretto di Viterbo*, articolo online del 13-04-2015, http://www.microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=690:lo-strumento-del-microcredito-a-sostegno-dell-agricoltura-sociale-nel-biodistretto-di-viterbo&catid=14:news&Itemid=58&lang=it, dicembre 2015.
199. Ente nazionale per il microcredito, *Microcredito ad artigiani: partnership Artigiancassa-Permicro*, articolo online del 30-10-2013, http://www.microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=477:microcredito-ad-artigiani-partnership-artigiancassa-permicro&catid=50&Itemid=238&lang=en, ottobre 2015.
200. Ente nazionale per il microcredito, *Protocollo d'intesa tra Ente nazionale per il Microcredito, IDEA 2020, AIAB, Avviso Pubblico*, articolo online del 09-05-2014, http://www.microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=542:firmato-protocollo-d-intesa&catid=14&Itemid=58&lang=it, ottobre 2014.
201. Ente nazionale per il microcredito, *Presentazione istituzionale*, http://www.microcreditoitalia.org/images/pdf/presentazione-enm.pdf, dicembre 2015.
202. Etica News, *Le Mag unite sbarcano in Parlamento*, articolo online del 05-09-2012, http://www.eticanews.it/2012/09/le-mag-unite-sbarcano-in-parlamento/, dicembre 2014.
203. Etica SGR, http://www.eticasgr.it/, febbraio 2015.
204. Etica SGR, *Il fondo di garanzia di Etica SGR*, http://www.eticasgr.it/il-nostro-investimento-responsabile/microcredito/il-fondo-di-garanzia-di-etica-sgr/, febbraio 2015.
205. Etimos Foundation, http://www.etimos.org/, dicembre 2015.
206. EUnews, *Piano Juncker per la crescita, a che punto siamo?*, http://www.eunews.it/2015/10/01/piano-juncker-per-la-crescita-che-punto-siamo/42500, novembre 2015.
207. Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), http://www.euroframe.org/, novembre 2015.
208. Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), *Indicator*, http://www.euroframe.org/Indicator.html, febbraio 2016.

209. Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), *Euro Growth Indicator. November 2015*, dati del 03-11-2015, http://www.euroframe.org/indicator/euro-growth-indicator-november-2015.html, novembre 2015.
210. Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy), *Euro Growth Indicator. February 2016*, dati del 04-02-2016, http://www.euroframe.org/indicator/euro-growth-indicator-february-2016.html, febbraio 2016.
211. Europe Direct Frosinone, *Programmi comunitari. Cosa sono*, http://www.europedirectfrosinone.it/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=37, marzo 2015.
212. European anti-poverty network, *How is poverty measured?*, http://www.eapn.eu/en/what-is-poverty/how-is-poverty-measured, dicembre 2014.
213. European Financial Inclusion Network (EFIN), http://www.fininc.eu/index,en.html, dicembre 2014.
214. European Free Trade Association (EFTA), http://www.efta.int/, ottobre 2015.
215. European Free Trade Association (EFTA), *EEA Agreement*, http://www.efta.int/eea/eea-agreement, ottobre 2015.
216. European Microfinance Network (EMN), http://www.european-microfinance.org/index.php, dicembre 2014.
217. European Microfinance Network, *1st European Microfinance Day*, http://www.european-microfinance.org/grey.php?pg=83, ottobre 2015.
218. European Microfinance Network, *EMN Policy Note on the EMN Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2012-13*, documento pubblicato online nel settembre 2014, http://www.european-microfinance.org/docs/emn_publications/policy_notes/NEW_Policy2014_EMN_Overview_web.pdf, ottobre 2015.
219. European Microfinance Platform (EMP), http://www.e-mfp.eu/, dicembre 2014.
220. European Microfinance Platform, *Microfinance Week*, http://www.e-mfp.eu/microfinance-week, dicembre 2014.
221. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/, novembre 2015.
222. Eurostat, *Basic figures on the EU. Third quarter 2015*, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6939452/KS-GL-15-003-EN-N.pdf/db54f6cd-ac01-4591-b008-801fb455414b, novembre 2015.
223. Eurostat, *Regional Statistics Illustrated. Nuts I*, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=nuts1.economy&lang=en, maggio 2015.
224. Expo Milano 2015, http://www.expo2015.org/, febbraio 2016.
225. FattorieDidattiche.biz, *Agriscuole*, http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-servizi/agriscuola.html, marzo 2016.
226. Fattorie Sociali, http://www.fattoriesociali.it/, febbraio 2016.
227. Fattorie Sociali, *Considerazioni e proposte per la stesura dei decreti ministeriali attuativi della Legge n. 141/2015*, comunicato online del 05-11-2015, http://www.fattoriesociali.it/decreto-attuativo-della-legge-sullagricoltura-sociale-di-stefano-scrive-agli-operatori/, febbraio 2016.
228. Fattorie Sociali, *Di Stefano scrive agli operatori. Traccia dei problemi da affrontare con il decreto attuativo della legge n. 141/2015*, articolo online del 05-10-2015, http://www.fattoriesociali.it/decreto-attuativo-della-legge-sullagricoltura-sociale-di-stefano-scrive-agli-operatori/, febbraio 2016.
229. Fattorie Sociali, *PSR 2014-2020 Regione Lazio – Osservazioni e proposte della Rete Fattorie Sociali e del Forum Agricoltura Sociale*, articolo online del 15-07-2016, http://www.fattoriesociali.it/psr-2014-2020-regione-lazio-osservazioni-e-proposte-della-rete-fattorie-sociali-e-del-forum-agricoltura-sociale/, febbraio 2016.
230. Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives (FEBEA), http://febea.org/, ottobre 2015.
231. FEBEA, *Increasing the access to finance in Europe. febea – General Assembly Fribourg, 12 May 2014*, http://febea.org/sites/default/files/eif_febea_0.pdf, ottobre 2015.
232. Fi-Compass, https://www.fi-compass.eu/, ottobre 2015.
233. Financial Inclusion Equity Council (FIEC), http://fiecouncil.com/, dicembre 2014.
234. Finanza Etica, *La finanza mutualistica e solidale in Italia*, http://www.finanzaetica.net/, ottobre 2015.
235. Finanza Etica, *Manifesto della finanza mutualistica e solidale*, http://www.finanzaetica.net/manifesto_della_finanza_mutualistica_e_solidale.pdf, ottobre 2015.
236. Finanziamenti diretti della Commissione europea, http://www.finanziamentidiretti.eu/, ottobre 2015.
237. Finanziamenti in agricoltura, http://www.agricolturafinanziamenti.com/, febbraio 2016.
238. FINCA (Foundation for International Community Assistance), http://www.finca.org/, dicembre 2014
239. FINclusion Lab, www.finclusionlab.org, dicembre 2014.
240. Finmolise, *Mutuo European Progress Microfinance*, http://www.finmolise.it/startup-in-progress.html, ottobre 2015.
241. Finpiemonte, *Misura I.6 - Microcredito Regionale*, http://www.finpiemonte.it/news/11-10-04/Misura_I_6_-_Microcredito_Regionale.aspx, novembre 2014.
242. FinTech Africa, http://www.fintechafrica.co.za/, dicembre 2015.
243. Fondazione Carivit, http://www.fondazionecarivit.it/index.html, febbraio 2015.
244. Fondazione Carivit, *Microcredito Sociale*, http://www.fondazionecarivit.it/microcredito-sociale.html, febbraio 2015.
245. Fondazione Don Mario Operti, http://fondazioneoperti.it/, ottobre 2015.

246. Fondazione Don Mario Operti, *Linea Operativa "Dieci Talenti" - Opportunità di Microcredito*, http://fondazioneoperti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=211, marzo 2015.
247. Fondazione Giordano dell'Amore, http://www.fgda.org/, ottobre 2015.
248. Fondazione Risorsa Donna, http://www.fondazionerisorsadonna.it/, dicembre 2015.
249. Fondo europeo per gli investimenti (FEI), http://www.eif.org/, ottobre 2015.
250. Fondo europeo per gli investimenti, *1st European Microfinance Day*, http://www.eif.org/news_centre/events/2015_European_microfinance_day.htm?lang=-en, ottobre 2015.
251. Fondo europeo per gli investimenti, *Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - EU Guarantees (SMEG)*, http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/, ottobre 2015.
252. Fondo europeo per gli investimenti, *EaSI Guarantee Financial Instrument*, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm, ottobre 2015.
253. Fondo europeo per gli investimenti, *EIF and EIB sign "Preparatory Action" agreement*, http://www.eif.org/who_we_are/news/eif-and-eib-sign-preparatory-action-agreement-.htm?lang=-en, ottobre 2015.
254. Fondo europeo per gli investimenti, *EIF and PerMicro make financial resources available for micro-entrepreneurs in Italy*, comunicato stampa del 01-02-2011, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/news/2011_permicro-microfinance-italy.htm, ottobre 2015.
255. Fondo europeo per gli investimenti, *EIF intermediaries in Italy*, http://www.eif.org/what_we_do/where/it/index.htm, ottobre 2015.
256. Fondo europeo per gli investimenti, *EUR 8 m for Italian micro-enterprises as EIF and Banca Popolare di Milano sign agreement under Progress Microfinance*, articolo online del 29-05-2014, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/news/2014/bpm.htm, ottobre 2015.
257. Fondo europeo per gli investimenti, *European Investment Fund-EIF for Microfinance providers*, http://www.eif.org/EIF_for/microfinance/, ottobre 2015.
258. Fondo europeo per gli investimenti, *European Parliament Preparatory Action (EPPA)*, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/EPPA.htm, ottobre 2015.
259. Fondo europeo per gli investimenti, *European Progress Microfinance Facility*, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm, ottobre 2015.
260. Fondo europeo per gli investimenti, *Jasmine. What is Jasmine?*, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/, ottobre 2015.
261. Fondo europeo per gli investimenti, *JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises*, http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index.htm?lang=-en, ottobre 2015.
262. Fondo europeo per gli investimenti, *InnovFin SME Guarantee Facility*, http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm, ottobre 2015.
263. Fondo europeo per gli investimenti, *Microfinance*, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/index.htm?lang=-en, ottobre 2015.
264. Fondo europeo per gli investimenti, *Progress Microfinance Funded Instruments*, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/funded_instruments/index.htm, ottobre 2015.
265. Fon.Coop, *Gli aiuti di Stato*, http://www.foncoop.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=74, febbraio 2015.
266. Forum della Finanza Sostenibile, http://www.finanzasostenibile.it/, dicembre 2014.
267. Forum della Finanza Sostenibile, *Presentazione*, http://www.finanzasostenibile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=56, dicembre 2014.
268. Forum Nazionale Agricoltura Sociale, http://www.forumagricolturasociale.it/, febbraio 2016.
269. Forum Nazionale Agricoltura Sociale, *Normativa AS*, http://www.forumagricolturasociale.it/banners-view/normativa-as/, febbraio 2016.
270. Frascarelli A. (2012), *PAC 2014-2020: Il futuro è gestione del rischio*, articolo online del 09-02-2012, in *Agricoltura24*, http://www.agricoltura24.com/pac-2014-2020-il-futuro-e-gestione-del-rischio/0,1254,54_ART_3571,00.html, febbraio 2015.
271. Gern K.J. (2015), *Euro Growth Indicator. Recovery in the Euro Area Set to Continue for the Time Being*, articolo online del 03-11-2015, in *Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy)*, http://www.euroframe.org/indicator/euro-growth-indicator-november-2015.html, novembre 2015.
272. Google, https://www.google.it/, febbraio 2016.
273. Google, *Moduli. Crea moduli bellissimi*, https://www.google.it/intl/it/forms/about/, febbraio 2016.
274. Google, *Moduli. Creazione di un sondaggio con Moduli Google*, https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=it, febbraio 2016.
275. Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Funzione pubblica ed Ente Nazionale Microcredito: Giovedì 29 novembre 2012 ore 11.00 presentazione del progetto "Capacity building - Formazione per la Pubblica Amministrazione"*, comunicazione online del 23-11-2012, http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/novembre/23112012-29novembre-dfp-microcredito.aspx, febbraio 2015.

276. Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Imprese, bando per le agevolazioni alle startup*, http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74432, febbraio 2015.
277. Grameen Bank, http://www.grameen-info.org/, ottobre 2015.
278. Grameen Bank, *What is Microcredit?*, http://www.grameen-info.org/what-is-microcredit/, marzo 2015.
279. Grameen Bank, *What is Microfinance*, http://www.grameen-info.org/what-is-microfinance/, marzo 2015.
280. Grameen Foundation, http://www.grameenfoundation.org/, dicembre 2014.
281. Greco G. (2014), *Incentivi per le micro e piccole imprese start-up*, articolo online del 22-04-2014, in *Notizie fiscali*, http://www.notiziefiscali.it/news/_stampa.asp?id=497, febbraio 2015.
282. Gruppo Banca Carige, *Credito Agrario: i finanziamenti agevolati per le imprese agricole*, http://www.gruppocarige.it/imprese/finanziamenti/credito-agrario.html, dicembre 2014.
283. Guida Fisco, *Voucher digitalizzazione 2016 PMI. 10000 euro acquisto pc e software*, articolo online del 24-11-2015, http://www.guidafisco.it/voucher-imprese-bonus-10000-euro-pmi-modulo-domanda-1226, dicembre 2015.
284. Horizon2020news, http://www.horizon2020news.it/, ottobre 2015.
285. Iannarelli A. (2012), *Impresa agricola*, in *Treccani. Diritto Online*, http://www.treccani.it/enciclopedia/impresa-agricola_(Diritto_on_line)/, aprile 2016.
286. IDEA 2020, http://www.idea2020.eu/it/, novembre 2014.
287. IDEA 2020, *Chi Siamo*, http://www.idea2020.eu/it/chi-siamo, novembre 2014.
288. Il Post, *La fine dell'Ente per il microcredito*, articolo online del 6-07-2012, http://www.ilpost.it/2012/07/06/soppressione-ente-microcredito-spending-review/, novembre 2014.
289. Il Sole 24 Ore, *Bonus ricerca e Pmi digitali ancora bloccati*, articolo online del 21-07-2015, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-07-21/bonus-ricerca-e-pmi-digitali-ancora-bloccati-063705.shtml?uuid=ACCqQuU, ottobre 2015.
290. Il Sole 24 Ore, *Srl ordinarie con capitale minimo*, articolo online del 14-08-2013, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-14/ordinarie-capitale-minimo-064326.shtml?uuid=Abjw13MI, novembre 2014.
291. Il Sole 24 Ore, *Teg (tasso effettivo globale)*, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-29/tasso-effettivo-globale-153255.shtml?uuid=Aat4yzjD, dicembre 2014.
292. Il Velino, *Agricoltura, Microcredito: contro mafia con progetto "La buona terra"*, articolo online del 16-02-2015, http://www.ilvelino.it/it/article/2015/02/16/agricoltura-microcredito-contro-mafia-con-progetto-la-buona-terra/7e23033c-9805-43e3-99e9-d972e5c5a7cf/, dicembre 2015.
293. Impact HUB Siracusa, *Credito e Microfinanza*, http://siracusa.impacthub.net/credito-e-microfinanza/, novembre 2014.
294. Infoagevolazioni per le piccole e medie imprese, *Capacity Building della pubblica amministrazione, per un uso più efficace del microcredito*, comunicazione online del 29-11-2012, http://www.infoagevolazioni.it/eventi/item/69-capacity-building-per-la-pubblica-amministrazione-per-un-uso-pi%C3%B9-efficace-dello-strumento-del-microcredito.html, febbraio 2015.
295. InformaROMAnord, *Bando Microcredito Donna Lazio: finanziamenti per imprese femminili*, articolo online del 12-08-2014, http://www.informaromanord.it/bando-microcredito-donna-lazio-finanziamenti-per-imprese-femminili/, dicembre 2015.
296. ING, https://www.ing.nl/particulier/index.html, marzo 2016.
297. Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), http://www.invitalia.it/site/ita/home.html, febbraio 2015;
298. Invitalia, *Fondo rete incubatori*, http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-rete-incubatori.html, dicembre 2015.
299. Invitalia, *Incubatori di impresa*, http://www.invitalia.it/site/ita/home/sviluppo-del-territorio/reindustrializzazione/incubatori-di-impresa.html, febbraio 2015.
300. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), http://www.ismea.it/, gennaio 2016.
301. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Consorzio italiano di Coriassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura*, http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2017, gennaio 2016.
302. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Fondo di credito*, http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9416, gennaio 2016.
303. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Fondo di investimento nel capitale di rischio*, http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386, gennaio 2016.
304. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *Fondo di Riassicurazione*, http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/844, gennaio 2016.
305. Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), *SGFA - Quadro normativo di riferimento*, http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2110, gennaio 2016.
306. Istituto nazionale di economia agraria (INEA), *Glossario. SAU*, http://www.rica.inea.it/glossario/index.php?letter=S, febbraio 2015.

307. Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), *Imprenditori agricoli professionali*, http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6221, aprile 2016.
308. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/, ottobre 2014.
309. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *6° Censimento generale dell'agricoltura*, http://censimentoagricoltura.istat.it/, febbraio 2015.
310. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Censimento Industria e Servizi 2011. Dipendenti delle imprese*, http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/?lang=it#, dicembre 2015.
311. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Classificazione delle attività economiche Ateco 2007*, http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007, dicembre 2015.
312. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *FOI*, http://www.istat.it/it/archivio/FOI, dicembre 2015.
313. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati, 29 Agosto 2014*, http://www.istat.it/it/archivio/130451, ottobre 2014.
314. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati. II trimestre 2015*, pubblicato online il 01 settembre 2015, http://www.istat.it/it/archivio/167286, ottobre 2015.
315. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati. III trimestre 2015*, pubblicato online il 01 settembre 2015, http://www.istat.it/it/archivio/176115, febbraio 2016.
316. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Flash - Occupati e Disoccupati, Dicembre 2015*, pubblicato online il 02 febbraio 2016, http://www.istat.it/it/archivio/179339, febbraio 2016.
317. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Report - La Povertà in Italia. Anno 2013*, pubblicato online il 14 luglio 2014, http://www.istat.it/it/archivio/128371, ottobre 2014.
318. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Statistiche Report - La Povertà in Italia. Anno 2014*, pubblicato online il 15 luglio 2015, http://www.istat.it/it/archivio/164869, ottobre 2015.
319. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di disoccupazione*, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU, novembre 2015.
320. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di inattività*, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXINATT, novembre 2015.
321. Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *Tasso di occupazione*, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXOCCU#, novembre 2015.
322. Istituto Tecnico Economico Vitale Giordano di Bitonto, *Categorie di soci della cooperativa*, http://www.itcbitonto.it/itc09/components/com_ccboard/assets/uploads/105_846ed45ce7045099c85d3c91c767f416.pdf, novembre 2015.
323. La Barbagia.net, *L'unione sarda. Un microcredito per l'agricoltura*, articolo online del 24-08-2013, http://www.labarbagia.net/rubriche/rassegna-stampa-di-michele-arbau/5243/lunione-sarda-un-microcredito-per-lagricoltura, dicembre 2015.
324. La nuova Sardegna, *Il microcredito per l'agricoltura, presto il bando*, articolo online del 05-02-2015, http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/02/05/news/il-microcredito-per-l-agricoltura-presto-il-bando-1.10807422, dicembre 2015.
325. La Repubblica (ed. Palermo), *Al via il microcredito, ecco come funziona*, articolo online del 08-05-2014, http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/05/08/news/microcredito-85560465/, dicembre 2015.
326. Lanciano G. (2014), *Fallimento: come si determina la misura dei ricavi lordi ai fini dell'assoggettabilità alla procedura concorsuale. Cassazione civile, sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28667*, articolo online del 16-01-2014, in *MioLegale.it*, http://www.miolegale.it/giurisprudenza/ricavi-lordi-fallimento/, marzo 2016.
327. Lazio Innova, http://www.lazioinnova.it/, febbraio 2015.
328. LinkedIn, *Louise Bokhoven*, https://nl.linkedin.com/in/louise-bokhoven-77460b18, marzo 2016.
329. M5S Sicilia, *Fondo di garanzia per il Microcredito Siciliano*, http://www.sicilia5stelle.it/microcredito/, marzo 2016.
330. MAG2 Finance, *La Riforma del Testo unico bancario (TUB). Assemblea dei Soci MAG2 – 28 novembre 2015. Mutua autogestione No. 88*, documento online del 28-11-2015, http://www.mag2.it/approfondisci/documenti/finish/22/314.html, novembre 2015.
331. MAG4 Piemonte, *Anno nuovo.... TUB nuovo?!*, articolo online del gennaio 2013, http://www.mag4.it/rete/magazine/gennaio-2013/1033-anno-nuovo-tub-nuovo.html, dicembre 2014.
332. MAG4 Piemonte, *Azioni. Appello testo. Oggetto: credito al consumo - riordino intermediari finanziari. Testo: Attuazione della direttiva sul credito al consumo e della delega di cui all'art. 33 della legge 88/09 in materia di intermediari finanziari*, articolo online del luglio 2010, http://www.mag4.it/rete/azioni/190-pagina-principale/305-appello-testo.html, dicembre 2010.
333. MAG4 Piemonte, *Come ribellarsi?*, http://www.mag4.it/rete/magazine/luglio-2015/1827-come-ribellarsi.html, ottobre 2015.
334. MAG4 Piemonte, *Non paghiamo la crisi, sosteniamo la finanza mutualistica e solidale*, articolo online del 31-07-2012, http://www.mag4.it/rete/comunicati-stampa/1402-non-paghiamo-la-crisi-sosteniamo-la-finanza-mutualistica-e-solidale.html, dicembre 2014;

335. Mangia M. (2014), *Pagamenti diretti e più gestione rischi la rivoluzione dei fondi agricoli europei*, articolo online del 23-06-2014, in *La Repubblica*, http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2014/06/23/news/pagamenti_diretti_e_pi_gestione_rischi_la_rivoluzione_dei_fondi_agricoli_europei-89755097/, febbraio 2015.
336. Marcelli R. (2009), *Taeg e Teg: la contraddizione non trova soluzione*, articolo online del 16-09-2009, in *Altalex*, http://www.altalex.com/index.php?idnot=47376, dicembre 2014.
337. Marizza P. (2013), *Un fondo di debito per le PMI*, articolo online del 03-04-2013, in *Financial Innovations*, http://www.fin-innovations.com/Blogs/Editoriali.aspx, ottobre 2015.
338. Martinelli G. (2015), *Enti non commerciali. Le prestazioni di volontariato nel terzo settore*, articolo online del 05-03-2015, in *Euroconference news*, http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/prestazioni-volontariato-terzo-settore, marzo 2016.
339. Mellone C. (a cura) (2015), *Le società cooperative*, in *Diritto Privato in rete*, http://www.dirittoprivatoinrete.it/SOCIETA%20COOPERATIVE.htm, novembre 2015.
340. MicroCapital, http://www.microcapital.org/, dicembre 2014.
341. Microcredit Summit Campaign, http://www.microcreditsummit.com/, dicembre 2014.
342. Microcredit Summit Campaign, *100 million project. Commitment development toolkit*, documento online del 26-02-2014, https://mcsummit.files.wordpress.com/2014/02/commitment-development-toolkit_final.pdf, dicembre 2015.
343. Microcredit Summit Campaign, *17th Microcredit Summit (2014)*, http://17microcreditsummit.org/, dicembre 2014.
344. Microcredit Summit Campaign, *2013 Partnerships against Poverty Summit Declaration*, http://www.microcreditsummit.org/resource/136/2013-partnerships-against-poverty-summit.html, dicembre 2014.
345. Microcredit Summit Campaign, *About the 100 Million Project*, http://www.microcreditsummit.org/about-the-project.html, dicembre 2014.
346. Microcredit Summit Campaign, *Poverty Measurement Resources*, http://www.microcreditsummit.org/, marzo 2015.
347. Microcredit Summit Campaign, *What is Microfinance*, http://www.microcreditsummit.org/what-is-microfinance2.html, ottobre 2014.
348. Microcredito Donna (a), http://www.microcreditodonna.eu/, dicembre 2015
349. Microcredito Donna (b), http://www.microcreditodonna.it/, dicembre 2015.
350. Microcredito Donna, *Erogazione di Micro Finanziamenti nel Lazio*, articolo online del 25-07-2015, http://www.microcreditodonna.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=53:erogazione-di-micro-finanziamenti-nel-lazio&Itemid=144, dicembre 2015.
351. Microcredito per l'Italia (MIxT), http://www.mxit.it/, dicembre 2015.
352. Microcredito per le famiglie, *Accompagnare le famiglie oltre la crisi e contrastare l'usura*, http://www.microcreditosicilia.it/, novembre 2014.
353. Microcredito Siciliano, http://www.microcreditosiciliano.it/, dicembre 2015.
354. Microcredito111tub.eu, http://www.microcredito111tub.eu/, ottobre 2015.
355. Microfinance Centre, http://www.mfc.org.pl/en, ottobre 2015.
356. Microfinance Information Exchange (MIX), http://www.themix.org/, dicembre 2014.
357. MicroRate, http://www.microrate.com/, ottobre 2015.
358. MicroRate, *The State of Microfinance Investment 2013. Survey and Analysis of MIVs – 8th Edition*, documento online pubblicato nel 2013, http://www.microrate.com/media/downloads/2013/11/MicroRate-The-State-of-Microfinance-Investment-2013.pdf, dicembre 2015.
359. Microsoft, *Office. Excel*, https://products.office.com/it-it/excel, febbraio 2016.
360. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Cooperazione italiana allo sviluppo. Linee guida per la lotta contro la povertà*, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/Pubblicazioni Trattati/2011-03-16_LineeGuidaLottaPoverta.pdf, dicembre 2014.
361. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Notizie. Microcredito per l'impresa al femminile*, comunicato online del 30-09-2013, http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130930_conferenza-stampa_microcredito-donna.aspx, dicembre 2015.
362. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Notizie. PON Iniziativa Occupazione Giovani*, http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1897-PON-Iniziativa-Occupazione-Giovani, ottobre 2015.
363. Ministero dell'economia e delle finanze, *Possibile da oggi effettuare versamenti volontari a favore pmi. Attivato capitolo ad hoc nel bilancio dello Stato*, comunicato online del 18-12-2013, http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0253.html, febbraio 2015.
364. Ministero dell'interno, *Persone giuridiche. Come fare per*, http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/persone_giuridiche/, novembre 2014.
365. Ministero della salute, *Pet Therapy*, http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=cani&menu=pet, febbraio 2016.
366. Ministero della salute, *Quadro Strategico Comune 2014-2020*, http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3966&area=investimenti&menu=fondi, novembre 2015.

367. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Expo: agricoltura sociale e microcredito centrali per il nuovo modello di sviluppo*, comunicato online del 21-09-2015, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9178, febbraio 2016.

368. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Fondo di Solidarietà Nazionale*, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/385, gennaio 2016.

369. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea*, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6013, febbraio 2015.

370. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Interventi assicurativi. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)*, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617 marzo 2016

371. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *PAC 2014-2020. L'agricoltura italiana verso il futuro*, http://www.governo.it/backoffice/allegati/76396-9604.pdf, febbraio 2015.

372. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Sintesi dell'accordo politico sulla riforma della PAC 2014/2020*, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4305, marzo 2015.

373. Ministero dello sviluppo economico, *Beni strumentali (Nuova Sabatini)*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini, ottobre 2015.

374. Ministero dello sviluppo economico, *Beni strumentali Nuova Sabatini. Il primo anno di funzionamento della misura*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Nuov_Sabatini_Manuale_2015.pdf, ottobre 2015.

375. Ministero dello sviluppo economico, *Fondo di garanzia per le PMI - Guida per le imprese*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi/guida, ottobre 2015.

376. Ministero dello sviluppo economico, *Incentivi impresa*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa, febbraio 2015.

377. Ministero dello sviluppo economico, *Incubatori Invitalia: bando per le agevolazioni alle Startup*, comunicazione online del 13-01-2014, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/incubatori-invitalia, febbraio 2015.

378. Ministero dello sviluppo economico, *Microcredito: al via il click-day*, comunicato online del 27-05-2015, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032797-microcredito-al-via-il-click-day, dicembre 2015.

379. Ministero dello sviluppo economico, *Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita, ottobre 2015.

380. Ministero dello sviluppo economico, *Nuova imprenditorialità: Mise, pronti 50 milioni per giovani e donne*, comunicazione online del 12-10-2015, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033436-nuova-imprenditorialita-mise-pronti-50-milioni-per-giovani-e-donne, ottobre 2015.

381. Ministero dello sviluppo economico, *Voucher per le PMI: in attesa della definizione della copertura finanziaria*, comunicazione online del 28-01-2015, http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032172-voucher-per-le-pmi-in-attesa-della-definizione-della-copertura-finanziaria, febbraio 2015.

382. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=20, ottobre 2015.

383. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Accordo per il Credito 2013*, http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/accordo_credito_2013.pdf, febbraio 2015.

384. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Cos'è e come funziona il fondo di garanzia per le PMI*, http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html, ottobre 2015.

385. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo centrale di garanzia - Guida per le imprese*, http://www.fondidigaranzia.mcc.it/guida_alle_imprese.html, novembre 2014.

386. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo di garanzia*, http://www.fondidigaranzia.it/, ottobre 2015.

387. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo di garanzia per le PMI*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi?layout=list, ottobre 2015.

388. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Fondo di garanzia per le PMI. Report al 30 settembre 2015*, http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/report-fondo-2015.pdf, dicembre 2015.

389. Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, *"Fondo incentivi alle imprese". Regolamento. Criteri e modalità di concessione degli incentivi*, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/FRI_Regolamento.pdf, febbraio 2015.

390. Ministero dello sviluppo economico, *Il Fondo di garanzia per le PMI si apre al microcredito*, comunicato online del 04-02-2015, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032206-il-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-si-apre-al-microcredito, dicembre 2015.

391. Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *Microcredito: criteri di accesso e maggiorazioni*, http://www.fondidigaranzia.mcc.it/guida_alle_imprese_microcredito.html, febbraio 2015

392. Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, *L'intervento del fondo sulle operazioni di microcredito*, http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html, ottobre 2015.

393. MIX Market, www.mixmarket.org, dicembre 2014.
394. Monitoraggio Economia e Territorio Srl (MET), http://www.met-economia.it/, gennaio 2016.
395. Monitoraggio Economia e Territorio Srl (MET), *Rapporto MET 2015*, http://www.met-economia.it/?page_id=3089, gennaio 2016.
396. Norfund, *AfriCap*, http://www.norfund.no/regional-global/africap-article310-411.html, dicembre 2015.
397. Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari, *Diverse le novità per le cooperative, nel "Decreto del Fare"*, articolo online del 2013, http://www.odcecbari.it/node/1174, novembre 2015.
398. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), "*Millennium Goals. Background*", http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml, ottobre 2015.
399. Osservatorio Finanziario, *Microcredito. Microcredito in Italia: dove, come, quanto*, articolo online del 14-11-2014, http://www.osservatoriofinanziario.it/of/micro.testo23.asp, novembre 2014.
400. Osservatorio nazionale sull'inclusione finanziaria dei migranti, http://www.migrantiefinanza.it/, marzo 2016.
401. Pagamici B. (2014), *Legge di Stabilità 2015: fondi per rilanciare il settore agro-alimentare*, articolo online del 29-12-2014, in *IPSOA*, http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2014/12/29/legge-di-stabilita-2015-fondi-per-rilanciare-il-settore-agro-alimentare, febbraio 2015.
402. Palermomania, *Sicilia, al via il microcredito grillino: oggi al via le richieste online*, articolo online del 12-05-2014, http://www.palermomania.it/news.php?id=62187&categoria=ECONOMIA%20&%20FINANZA#sthash.DdhXKroL.dpuf, dicembre 2014.
403. Parlamento europeo, *Il primo pilastro della PAC: I — l'Organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli*, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.4.html, febbraio 2016.
404. Parlamento europeo, *Il primo pilastro della PAC: II — I pagamenti diretti agli agricoltori*, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.5.html, dicembre 2014.
405. Parlamento europeo, *Il secondo pilastro della PAC: la politica di sviluppo rurale*, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.6.html, dicembre 2014.
406. Passoni P.L. (2013), *Le cooperative e gli strumenti finanziari*, presentazione online del 09.12.2013, in *Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino*, http://www.odcec.torino.it/public/convegni/Cooperative%20e%20strumenti%20finanziari%202013%20DEF.pdf, ottobre 2015.
407. Permicro, http://permicro.it/, ottobre 2015.
408. Permicro, *Guida alle micro imprese in Italia*, http://permicro.it/wp-content/uploads/2015/07/PerMicro_Guida-Microimprese-Italia.pdf, ottobre 2015.
409. Persona e Danno, *Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex)*, http://www.personaedanno.it/enciclopedia/istituzioni-pubbliche-di-assistenza-e-beneficenza-ex, ottobre 2015.
410. PMI, *Agricoltura sociale: la nuova legge*, articolo online del 17-09-2015, http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/102643/agricoltura-sociale-nuova-legge.html, febbraio 2016.
411. PMI, *Sicilia: microcredito per imprese e famiglie*, articolo online del 22-05-2012, http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/news/55782/sicilia-microcredito-per-imprese-e-famiglie.html, novembre 2014.
412. Politx.it (2014), *Microcredito senza credito. Il Testo unico bancario regola l'istituto del microcredito dal 2010, ma manca ancora il decreto attuativo*, articolo online del 24-06-2014, in *Seminario "Microcredito, Italia e Europa" presso la Camera dei Deputati, 24 giugno 2014*, http://www.politx.it/microcredito-credito/, novembre 2014.
413. Prestito della Speranza, http://www.prestitodellasperanza.it/index.html, dicembre 2015.
414. Progress out of Poverty Index (PPI), http://www.progressoutofpoverty.org/, dicembre 2014.
415. Promotergroup, *Legge 141/2015 sull'Agricoltura sociale*, articolo online del 21-09-2015, http://www.promotergroup.eu/news/agricoltura-sociale/, febbraio 2016.
416. Q&A Qualità Ambiente Responsabilità sociale, *PSR LAZIO 2014-2020 Misure e sottomisure*, articolo online del 09-09-2014, http://www.qeasrl.it/2014/09/09/psr-lazio-2014-2020-misure-e-sottomisure/, febbraio 2016.
417. Qredits, https://qredits.nl/, marzo 2016.
418. Qredits, *Krediet*, https://qredits.nl/krediet/, marzo 2016.
419. Qredits, *Microkrediet*, https://qredits.nl/krediet/microkrediet/, marzo 2016.
420. Qredits, *Microkrediet. Rente en kosten*, https://qredits.nl/krediet/microkrediet/rente-en-kosten.html, marzo 2016.
421. Qredits, *Sparren over je bedrijf*, https://qredits.nl/coaching/, marzo 2016.
422. Rabobank, https://www.rabobank.com/en/home/index.html, marzo 2016.
423. Regione Abruzzo, Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, *Fondo regionale di garanzia. Disposizioni operative di cui alla delibera della giunta regionale n. 712/09. Edizione gennaio 2010*, http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Abruzzo/LEGGE%201068/REGOLAMENTO%20NUOVO%20FRG.pdf, febbraio 2015.
424. Regione Calabria, *Agricoltura, foreste e forestazione. Pubblicato il bando per il microcredito ai pescatori*, articolo online del 28-05-2014, http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=847&Itemid=1, dicembre 2014.
425. Regione Emilia-Romagna, *Agricoltura e Pesca. Aiuti e agevolazioni. Credito agrario*, http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/temi/credito, dicembre 2014;

426. Regione Emilia-Romagna, *Notizie. Credito agevolato imprese agricole, priorità a giovani e aree svantaggiate*, articolo online del 30-07-2014, http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2014/luglio/dalla-regione-credito-agevolato-alle-imprese-agricole-priorita-ai-giovani, dicembre 2014.
427. Regione Lazio, *Allegato A POR FSE LAZIO 2007-2013. Strumenti di ingegneria finanziaria attraverso il contributo del Fondo sociale europeo*, http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G17456_03_12_2014_AllegatoA.pdf, dicembre 2015.
428. Regione Lazio, *Allegato A bis POR FSE LAZIO 2007-2013. Strumenti di ingegneria finanziaria attraverso il contributo del Fondo sociale europeo*, http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G18677_23_12_2014_AllegatoA.pdf, dicembre 2015.
429. Regione Lazio, *Avviso pubblico per la concessione di prestiti a valere sul Fondo per il Microcredito ai sensi dell'articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss. modifiche*, http://www.microcredito.lazio.it/Avviso_microcredito.pdf, dicembre 2015.
430. Regione Lazio, *Lazio Idee. Fondo sociale europeo 2014-2020*, http://www.lazioidee.it/, febbraio 2015.
431. Regione Lazio, *Microcredito Lazio*, http://www.microcredito.lazio.it/, dicembre 2015.
432. Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Chi sono i beneficiari?*, http://www.microcredito.lazio.it/index.asp?ID=32, dicembre 2015.
433. Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Comitato Tecnico*, http://www.microcredito.lazio.it/index.asp?ID=30, dicembre 2015.
434. Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Convenzione bancaria*, http://www.microcredito.lazio.it/convenzione_bancaria.pdf, dicembre 2015.
435. Regione Lazio, *Microcredito Lazio. Erogazione e Restituzione*, http://www.microcredito.lazio.it/index.asp?ID=45, dicembre 2015.
436. Regione Lazio, *Microcredito Lazio. La domanda di Microcredito*, http://www.microcredito.lazio.it/index.asp?ID=34, dicembre 2015.
437. Regione Lazio, *PSR del Lazio 2014 – 2020*, http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1, febbraio 2016.
438. Regione Puglia, *Microcredito*, http://microcredito.regione.puglia.it/, dicembre 2014.
439. Regione Puglia, *Microcredito. A chi si rivolge*, http://microcredito.regione.puglia.it/a-chi-si-rivolge.html marzo 2015
440. Regione Sicilia, *Microcredito per le famiglie e le imprese familiari siciliane*, http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_Microcreditoperlefamigliesiciliane, dicembre 2014.
441. Regione Toscana, *Le nuove misure del PSR 2014-2020 di interesse per l'Agricoltura sociale*, articolo online del 05-08-2014, http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/-/le-nuove-misure-del-psr-2014-2020-di-interesse-per-l-agricoltura-sociale, febbraio 2016.
442. Regione Toscana, *Toscana solidale. Prestito sociale*, http://www.regione.toscana.it/-/prestito-sociale, gennaio 2015.
443. Regge T. (2004), "*Non chiudetevi nelle Torri d'Avorio*", articolo online del 13-12-2004, *La Repubblica*, http://www.repubblica.it/misc/guida/regge.html, ottobre 2014.
444. Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), *Home*, http://www.rica.inea.it/public/it/index.php, ottobre 2014.
445. Rete Italiana di Microfinanza (RITMI), http://www.microfinanza-italia.org/index.php, dicembre 2014.
446. Rete Italiana di Microfinanza, *FAQ*, http://www.microfinanza-italia.org/faq.php, ottobre 2014.
447. Rete Italiana di Microfinanza, *Glossario della Microfinanza. Portafoglio a Rischio - Portfolio at Risk (PAR)*, http://www.microfinanza-italia.org/faq.php, dicembre 2015.
448. Rete Italiana di Microfinanza, *Il Microcredito e la Microfinanza in Italia: Il perché della creazione di RITMI*, http://www.microfinanza-italia.org/index.php, dicembre 2014.
449. Rete Microcredito, *Progetto "Microcredito e Servizi per il Lavoro"*, http://www.retemicrocredito.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44:pmcsle&catid=13&Itemid=109, febbraio 2015.
450. Rete rurale nazionale, *Normativa – Condizionalità*, http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4542, marzo 2015.
451. Rete rurale nazionale, *Quadro Strategico Comune (QSC) per il 2014–2020*, http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8312, novembre 2015.
452. Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.), http://www.rica.inea.it/, ottobre 2015.
453. Rural Finance Learning Center, http://www.ruralfinance.org/, aprile 2015.
454. Sapere, *Bene (economia)*, http://www.sapere.it/enciclopedia/b%C3%A8ne+%28economia%29.html, dicembre 2014.
455. Serra L. (2012), *Società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Voce agg. al 06/09/2013*, articolo online del 25-08-2012, in *AltalexPedia*, http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/09/13/societa-a-responsabilita-limitata-a-capitale-ridotto, marzo 2016.
456. Società europea della finanza etica e alternativa (SEFEA), *SEFEA - European Ethical and Alternative Financing Company*, http://www.febea.org/content/sefea-european-ethical-and-alternative-financing-company, ottobre 2015.
457. Società finanziaria industriale Regione Sardegna (SFIRS), https://www.sfirs.it, dicembre 2015.

458. Società finanziaria industriale Regione Sardegna (SFIRS), *Fondo PISL–POIC FSE*, pubblicato in data 22-05-2015, https://www.sfirs.it/pislpoicfse/, dicembre 2015.
459. Società finanziaria industriale Regione Sardegna (SFIRS), *Microcredito FSE*, https://www.sfirs.it/microcreditofse/, dicembre 2015.
460. SPSS, http://www.spss.it/, maggio 2016.
461. Suni P. (2016), *Growth Continues Rather Strong Despite Instability In The Financial Markets*, articolo online del 04-02-2016, in *Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy)*, http://www.euroframe.org/indicator/euro-growth-indicator-february-2016.html, febbraio 2016.
462. Sviluppo Basilicata, *Microcredito*, http://www.sviluppobasilicata.it/Fondi/Fondi-Aperti/Microcredito/, aprile 2016.
463. Sviluppo Campania, *MicroCredito FSE Campania. Diamo credito alle tue idee*, http://microcreditofse.sviluppocampania.it/, novembre 2014.
464. Sviluppo Lazio, http://www.sviluppo.lazio.it/, dicembre 2014.
465. Sviluppo Lazio, *L.R. 10/06 (art. 1) - Fondo per il Microcredito*, http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=5, novembre 2014.
466. Sviluppumbria, *Bando Microcredito. Un sostegno ai progetti di creazione d'impresa*, http://www.sviluppumbria.it/it/progetti/Bando-Microcredito, dicembre 2014.
467. Tedde A. (2014), *Gli aiuti de minimis*, articolo online del 08-07-2014, in *Unioncamere*, http://asbl.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=603:gli-aiuti-de-minimis&catid=113:aiuti-di-stato&Itemid=177, dicembre 2015.
468. Tigullio news, *Manca ancora il decreto per il band Voucher per aziende che investono in sviluppo tecnologico*, articolo online del 09-02-2015, http://www.tigullionews.com/index.php/economia-2/manca-ancora-il-decreto-per-il-band-voucher-per-aziende-che-investono-in-sviluppo-tecnologico-020925988, febbraio 2015.
469. Treccani, *Dizionario di Economia e finanza. Debito*, http://www.treccani.it/enciclopedia/debito/, ottobre 2015.
470. Treccani, *Dizionario di Economia e finanza. Equity*, http://www.treccani.it/enciclopedia/equity_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/, novembre 2015.
471. Treccani, *Impiego bancario*, http://www.treccani.it/enciclopedia/impiego-bancario_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/, febbraio 2015.
472. Treccani, *Partecipazione*, http://www.treccani.it/enciclopedia/partecipazione/#economia-1, febbraio 2015.
473. TusciaWeb, *Microcredito sociale, sottoscritto il progetto*, articolo online del 01-02-2011, http://www.tusciaweb.it/notizie/2011/febbraio/1_30microcredito.htm, febbraio 2015.
474. Unimondo, *Microcredito e microfinanza*, http://www.unimondo.org/Guide/Economia/Microcredito-e-microfinanza/(desc)/show, dicembre 2014.
475. Unipol Banca, *Finanziamenti. Credito agrario*, http://www.unipolbanca.it/Prodotti/PRODOTTI_AZIENDE/FINANZIAMENTI/Pages/prodotti_aziende_finanziamenti_credito.aspx, dicembre 2014.
476. United Nations Development Program (UNDP), http://www.undp.org/, dicembre 2015.
477. Università degli Studi della Tuscia, http://www3.unitus.it/, febbraio 2016.
478. Università degli Studi della Tuscia, *Didattica. Presentazione del prof. Saverio Senni*, http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=1404, febbraio 2016.
479. Università degli Studi della Tuscia, *Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)*, http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idPag=3318, febbraio 2016.
480. University Meets Microfinance, http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/, ottobre 2015.
481. Universocoop, *I Finanziamenti da soci. L'autofinanziamento*, http://www.universocoop.it/contentfree.asp?contentid=1103, novembre 2015.
482. Universocoop, *L'essenza delle cooperative: Gli strumenti finanziari*, http://www.universocoop.it/contentfree.asp?contentid=1095, novembre 2015.
483. Universocoop, *Rassegna della legislazione speciale vigente in tema di cooperazione: Le Cooperative agricole*, articolo online del 17-02-2006, http://www.universocoop.it/contentfree.asp?contentid=651, febbraio 2015.
484. Venturi C. (2007), *L'impresa agricola, l'imprenditore agricolo professionale (IAP) e le società agricole. La modernizzazione del settore agricolo, le nuove figure professionali e le agevolazioni fiscali, creditizie e previdenziali*, articolo online del 20-01-2007, in *Tutto Camere*, http://www.tuttocamere.it/files/studi/Imprenditore_Agricolo.pdf, febbraio 2016.
485. Visconti G. (2005), *Il quadro della legislazione italiana sulle organizzazioni nonprofit*, articolo online del gennaio 2005, in *Diritto.it*, http://www.diritto.it/articoli/civile/visconti2.html, marzo 2016.
486. Visconti G. (2012), *Diritto civile e commerciale, La disciplina legislativa del microcredito: gli articoli 111 e 113 del testo unico bancario dopo le modifiche ad essi apportate dal decreto legislativo 169/2012*, articolo online del 19-10-2012, in *Diritto.it*, http://www.diritto.it/docs/34098-la-disciplina-legislativa-del-microcredito-gli-articoli-111-e-113-del-testo-unico-bancario-dopo-le-modifiche-ad-essi-apportate-dal-decreto-legislativo-169-2012, novembre 2015.
487. Visconti G. (2013 a), *La disciplina e la natura giuridica del prestito sociale (o prestito da soci) delle società cooperative*, articolo online del 22-02-2013, in *Diritto.it*, http://www.diritto.it/docs/34674-la-disciplina-e-la-natura-giuridica-del-prestito-sociale-o-prestito-da-soci-delle-societ-cooperative, novembre 2015.

488. Visconti G. (2013 b), *Gli strumenti finanziari, cioè le obbligazioni, che possono essere emessi da una società cooperativa*, articolo online del 08-03-2013, in *Diritto.it*, http://www.diritto.it/docs/34740-gli-strumenti-finanziari-cio-le-obbligazioni-che-possono-essere-emessi-da-una-societ-cooperativa, novembre 2015.

489. Visconti G. (2014), *Il decreto del ministero dell'Economia n. 176 del 2014 che attua l'articolo 111 del testo unico bancario sul microcredito*, articolo online del 29-12-2014, in *LeggiOggi.it*, http://www.leggioggi.it/2014/12/29/decreto-ministero-delleconomia-n-176-2014-attua-larticolo-111-testo-unico-bancario-microcredito/, novembre 2015.

490. Visconti G. (2015), *L'impresa di agricoltura sociale introdotta dalla legge n° 141 del 2015*, articolo online del 29-10-2015, in *Diritto.it*, http://www.diritto.it/docs/37489-l-impresa-di-agricoltura-sociale-introdotta-dalla-legge-n-141-del-2015, febbraio 2016.

491. World Council of Credit Unions, http://www.woccu.org/, aprile 2015.

ALLEGATI

A) Qredits: Report of the interview

Schedule

Place: Headquarters of *Qredits* in **Almelo** (***Netherlands***);
Data: Monday, **November 24th, 2014**;
Duration: **90 minutes** (from 15:00 o'clock to 16.30 o'clock);
Interviewee: **Louise Bokhoven**, policy advisor of *Qredits*;
Interviewer: **Davide D'Angelo**, PhD student of Università della Tuscia, Viterbo (Italy);
Topic of the interview: **an overview about Qredits and microcredit in Netherlands**.

Summary of the interview

1) Could you show me a short overview of microcredit in Netherlands?

In Netherlands the supply of microcredit started in 2009, after a Crisis in 2008 that affected the financing system intended to enterprises. The maximum amount for a single loan as microcredit in Netherlands is € 50.000. Microcredit in Netherlands consists in two component: the loan and the assistance services connected to the loan.

2) A part Qredits, are there other operators that provide microcredit in Netherlands?

In the Dutch credit system there are many different operators that provide financings intended to enterprises and there are also different projects of crowdfunding. Nevertheless, only *Qredits* is expressly focused on microcredit.

3) What are the main characteristics of Qredits?

Qredits is a no-profit foundation and it was instituted in 2009 by the initiative of Dutch Government and some relevant Dutch banks. *Qredits* receives loans with facilitated conditions from EU Commission, Netherlands government, some banks

and insurance companies to obtain the cash to supply microcredit. *Qredits* provides microcredit (up to € 50.000) and other small loans with an higher amount. Starting from next January 2015, *Qredits* will be able to supply loans up to € 250.000.

4) What are the main characteristics of microcredit provided by Qredits?

Microcredit has an amount up to € 50.000. The reimbursement period is on average about 4-5 years, the maximum allowed is 10 years. The instalment to pay the interests upon a loan is monthly. Concerning microcredit, the share of default is about 5%. If the debtor is in trouble for the payment and he acts with *Qredits* honestly, *Qredits* can change the conditions related to the loan, so microcredits provided by *Qredits* could be defined "flexible".

5) Could describe to me Qredits with numbers?

Qredits has 50 employees; moreover, it has 600 volunteers that give assistance to *Qredits* clients for starting or managing their own businesses. The reimbursement period is on average about 4-5 years, the maximum allowed is 10 years. The instalment to pay the interests upon loan is monthly. The current loan portfolio of *Qredits* is about € 70.000.000.

6) What approach does Qredits adopt concerning guarantees about microcredit?

Microcredit can't be guaranteed by patrimonial guarantees, so *Qredits* adopts three different tools:

- personal guarantee granted by the debtor;
- personal guarantee granted by a partner of the debtor;
- guarantee granted by a collateral that has a nominal value less than the loan value but that is very important or fundamental for the debtor (*for example: if with a microcredit the debtor will buy a minivan for his carriage business, Qredits use that minivan as guarantee for the microcredit*).

There are some public guarantees that foster *Qredits* activities:

- an european guarantee fund for loan up to € 25.000 (this fund is focused on microcredit and named "*Progress Microfinance*". It's managed by the EU

Commission and it grants a guarantee up to the 70% of value of microcredit supplied;

- a Dutch fund that grants guarantees for loans up to € 50.000 (that are microcredits under the Dutch law) and also up to € 250.000 (this since the last two years).

7) How does Qredits select its own clients?

Qredits selects and checks their clients through a process of four phases related among them:

- potential beneficiary has to show a business plan;
- potential beneficiary has to show a financial plan and a marketing one;
- *Qredits* collects data and analyses the current and previous situation of a potential debtor (*for example: does he/she work? How does his/her business improve? Has he/she worked yet in that business area? Has he/she had problems with other banks in the past?*);
- *Qredits* interviews deeply the potential debtor.

Considering the total amount of askers, a share of 25% doesn't deliver any business plan so they are excluded immediately.

8) What's the process to manage and monitor the debtors?

The process consists in the following main points:

a) the potential debtor sends an application by internet to *Qredits* website;
b) a *Qredits* agent contacts the potential beneficiary and goes for talking with him in person and for observing his business activity directly;
c) the *Qredits* office proceeds to supply microcredit and manages all the following steps related to monitoring the debtor and recovering the money;
d) a team of volunteers that collaborate with *Qredits* - but they aren't *Qredits* employees – provides assistance and experts' advices to the debtor.

Qredits provides also Internet courses regarding business plan and management. These courses are intended to all and each one costs about € 200-230.

9) What is the *Qredits* strategy with debtors in trouble?

If a debtor is late with an instalment, *Qredits* meets directly the debtor and tries to understand the problem. If the debtor is "honest", *Qredits* tries to modifies the

loan conditions, for example extending the period of reimbursement; if the debtor adopts unfair behaviours, in this case *Qredits* uses legal ways to ensure respect of its rights. The percentage of default is about 5%.

10) Are there relevant differences in business areas and geographical distribution of Qredits clients?

Most of *Qredits* clients manage or want to start a business in the following sectors: construction, business services, (health) and care, hairdressing, nursing, small retail, e-commerce.

There isn't a relevant difference in geographical distribution of clients, that are distributed over all Dutch regions, in proportion to the concentration of population, and there isn't a difference between rural and urban areas because these ones are strictly connected in Netherlands.

11) How does Qredits make use of European Union tools to facilitate the provision of microcredit?

Qredits makes use of "*Progress microfinance Facility*" to obtain guarantees for loans up to € 25.000; furthermore, *Qredits* has made use of a programme named "*Jasmine*" to receive technical assistance.

End of the interview

B) Questionario "Agricoltura sociale ed accesso al credito"

Somministrato online grazie alla funzione "Moduli" di "Google"

Il seguente questionario si compone di poco più di venti domande, per la gran parte molto semplici. Compilarlo le sottrarrà solo pochi minuti del suo prezioso tempo. Le chiediamo di rispondere per conto dell'organizzazione cui Lei appartiene (azienda, cooperativa, associazione, onlus, etc.). La ringraziamo sinceramente per la Sua collaborazione: le sue risposte ci aiuteranno ad approfondire le nostre ricerche sull'accesso ai finanziamenti in ambito agricolo. Tutte le risposte saranno trattate in forma strettamente anonima ed aggregata, per pure finalità di ricerca scientifica. Ci auguriamo che le ricerche che portiamo avanti abbiano, nel prossimo futuro, ricadute positive per gli operatori del settore. Cliccando il sottostante pulsante "CONTINUA", potrà iniziare a rispondere al questionario. Nel ringraziarla nuovamente, Le auguriamo buona compilazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Nome dell'organizzazione *

Comune dove ha sede l'organizzazione? *

Anno di costituzione o nascita dell'organizzazione *

Forma giuridica *

- o Azienda individuale
- o Società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s., etc.)
- o Società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a., etc.)
- o Cooperativa sociale (ai sensi della legge 381/91)
- o Altra forma di Cooperativa

- Ente / Amministrazione pubblica
- Associazione
- Fondazione
- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
- Altro:

Numero di lavoratori *

L'organizzazione è iscritta presso una Camera di Commercio? *

- SÌ
- NO

L'organizzazione ha una partita IVA da più di 5 anni? *

- SÌ
- NO

Qual'è il valore medio dei ricavi annuali negli ultimi tre anni?

- non vi sono stati ricavi
- minore di 25.000 €
- tra 25.000 € e 50.000 €
- tra 50.000 e 100.000 €
- tra 100.000 € e 250.000 €
- tra 250.000 € e 500.000 €
- tra 500.000 € e 1.000.000 €
- maggiore di 1.000.000 €

Riguardo ai ricavi, quali sono le differenti fonti di introito?

Accanto a ogni risposta indicare in percentuale (%) il peso della relativa fonte di introito sul totale. ATTENZIONE: La somma delle percentuali delle varie fonti di introito DEVE dare un risultato pari a 100 (%).

	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Introiti derivanti da vendita di beni e/o servizi a soggetti privati											
Introiti derivanti da vendita di beni e/o servizi a soggetti pubblici											
Donazioni e/o sovvenzioni a fondo perduto, provenienti da soggetti sia privati sia pubblici											
Altre fonti											

In caso abbia risposto "altre fonti" di introito, per favore specifichi quali siano

La rilevanza attuale dell’attività agricola (incluse le eventualità attività connesse all'agricoltura sociale) sul totale dei ricavi dell'organizzazione è:*

- Esclusiva (100%)

- Prevalente (50-99 %)
- Non prevalente (30-50%)
- Marginale (inferiore al 30%)
- Nulla

L'organizzazione si occupa, anche solo in parte, di agricoltura sociale? *

- SÌ
- NO

ATTIVITÀ AGRICOLA ED AGRICOLTURA SOCIALE

Anno di avvio delle attività in ambito agricolo *

Anno di avvio delle attività in ambito di agricoltura sociale *

Target cui sono indirizzati i servizi di agricoltura sociale *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- Bambini e/o ragazzi
- Giovani in alternanza scuola/lavoro
- Anziani
- Disoccupati
- Disabili, con disabilità psichiche e/o fisiche
- Persone affette da dipendenza da droghe e/o alcool
- Detenuti
- Immigrati
- Altro:

Servizi offerti riconducibili alle attività di agricoltura sociale *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- Inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e/o disabili
- Accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo)
- Accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica

- ☐ Prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale al fine di migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati
- ☐ Organizzazione di fattorie sociali e didattiche per educare all'ambiente e all'alimentazione, alla salvaguardia della biodiversità ed alla conoscenza del territorio
- ☐ Altro: _____

Le terre su cui vengono svolte le attività agricole dell'organizzazione cui Lei appartiene sono di proprietà dell'organizzazione stessa? *

- ○ SÌ
- ○ NO
- ○ Solo in parte

Considerando il periodo da inizio 2012 ad oggi, l'organizzazione ha ottenuto uno o più finanziamenti da soggetti terzi? *

- ○ SÌ
- ○ NO

ACCESSO AL CREDITO

Da quale fonte è/sono stato/i ottenuto/i? *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- ☐ Banche
- ☐ Intermediari finanziari
- ☐ Fondi pubblici
- ☐ Crowdfunding
- ☐ Altro: _____

Di che importo è/sono?

_____

A quale scopo è/sono servito/i? *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- ☐ Investimenti
- ☐ Spese di gestione corrente
- ☐ Liquidità da avere in cassa

- Copertura di debiti assunti verso banche o intermediari finanziari
- Altro:

Almeno un finanziamento ha riguardato direttamente l'attività di agricoltura sociale che l'organizzazione cui Lei appartiene porta avanti?

- SÌ
- No
- Solo in parte

ACCESSO AL CREDITO

L'organizzazione ha chiesto almeno un finanziamento a soggetti terzi, sempre considerando il periodo da inizio 2012 ad oggi? *

- SÌ
- NO

ACCESSO AL CREDITO

Considerando il periodo da inizio 2012 ad oggi, l'organizzazione ha incontrato difficoltà nell'ottenere uno o più finanziamenti da parte di banche e/o intermediari finanziari? *

- SÌ
- NO

ACCESSO AL CREDITO

Per quali motivi ha incontrato difficoltà? *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- Insufficienti garanzie offerte dall'organizzazione
- Progetto o business plan non ritenuto idoneo dalla banca e/o intermediario finanziario
- Ammontare richiesto dall'organizzazione non accettato dalla banca e/o intermediario finanziario
- Livelli di indebitamento dell'organizzazione giudicato troppo elevato dalla banca e/o intermediario finanziario
- Altro:

Lei ha mai sentito parlare di microcredito? *

- SÌ
- NO

Secondo lei, qual è una possibile corretta definizione di microcredito?
Selezionare la sola risposta che si ritiene corretta.

- Prestiti di basso importo erogati a persone o società prive di adeguate garanzie patrimoniali
- Prestiti di basso importo e a breve termine, che devono essere rimborsati entro un massimo di 12 mesi
- Sovvenzioni di basso importo che non necessitano di essere rimborsate da chi le riceve
- Prestiti di basso importo erogati con un iter amministrativo facilitato, ma che necessitano comunque di adeguate garanzie patrimoniali da parte di chi ne fa richiesta

L'organizzazione cui Lei appartiene ha mai richiesto almeno un finanziamento attraverso il microcredito? *

- SÌ
- NO

MICROCREDITO

L'organizzazione cui Lei appartiene ha mai ottenuto almeno un finanziamento attraverso il microcredito? *

- SÌ
- NO

MICROCREDITO

Di che importo?

Da quale fonte è/sono stato/i ottenuto/i? *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- Banche
- Intermediari finanziari
- Operatori non bancari di finanza mutualistica e solidale
- Operatori non bancari di microcredito
- Altro:

A quale scopo è/sono servito/i?



Per ottenerlo/i, la sua organizzazione ha usufruito di fondi di garanzia o controgaranzia offerti da soggetti pubblici, nazionali e/o comunitari? *

- SÌ
- NO
- Non so

MICROCREDITO

L'organizzazione cui Lei appartiene ha incontrato difficoltà nel richiedere un finanziamento tramite microcredito? *

- SÌ
- NO

MICROCREDITO

Quali sono gli aspetti per cui ha incontrato difficoltà? *
Segnare anche più di una risposta, se necessario.

- La definizione e/o redazione del progetto o del business plan da far finanziare tramite microcredito
- I tassi di interesse richiesti dall'operatore di microcredito per concedere il finanziamento
- La complessità dell'iter amministrativo da seguire per ottenere il finanziamento tramite microcredito
- Le condizioni richieste dall'operatore di microcredito su frequenza e/o entità delle rate da pagare per rimborsare il finanziamento
- Il trovare un operatore di microcredito operante sul territorio di riferimento della sua organizzazione
- Altro:

MICROCREDITO

Se oggi l'organizzazione cui Lei appartiene potesse accedere ad un prestito di circa 25.000 €, pensa che questo prestito sarebbe utile per sviluppare l'attività di agricoltura sociale che portate avanti? *

- SÌ, moltissimo
- Penso di SÌ
- Penso di NO
- NO, per nulla
- Non so

MICROCREDITO

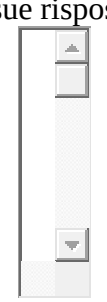
In tal caso, secondo Lei il finanziamento per quale scopo specifico verrebbe utilizzato?



LA RINGRAZIAMO MOLTO, HA RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE.

Ha risposto a tutte le domande: grazie! Le confermiamo che i dati raccolti saranno utilizzati in forma strettamente anonima ed aggregata, per pure finalità di ricerca scientifica. La sua collaborazione è per noi molto importante. Per inviare il questionario, clicchi sul tasto "INVIO" a fondo pagina.

Possibile contatto (mail e/o telefono)
La preghiamo cortesemente di lasciarci un contatto dell'organizzazione cui appartiene, nel caso avessimo bisogno di ulteriori informazioni o delucidazioni sulle sue risposte.



Eventuali osservazioni e/o riflessioni che desidera comunicarci

Se vuole inviarci delle osservazioni o delle riflessioni, Le scriva liberamente nello spazio immediatamente sotto. Le leggeremo con attenzione.



« Indietro Invia

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.